

*The*  
Robert E. Gross  
Collection

A Memorial to the Founder  
of the  
*Lockheed Aircraft Corporation*




Business Administration Library  
*University of California*  
Los Angeles











STATUTI  
DEL  
SACRO MONTE  
DELLA PIETÀ  
DI ROMA

RINNOVATI NELL' ANNO MDCCLXVII.




IN ROMA


---

ALLA STAMPARIA ERMATENIANA  
CON LICENZA DE' SUPERIORI.





## PROEMIO.



DI natura di tutti gli umani Provvedimenti l'essere imperfetti, e mancanti, perchè dalla corta mente degli Uomini tutte le possibili occorrenze delle cose non possono prevedersi, e sogliono inoltre li ben'ideati stabilimenti riuscire talvolta non solo inutili, e inopportuni, ma anche perniciosi; mentre, mutate le circostanze, che nelle cose umane soggette sono a variazioni frequenti, non più si adattano ai nuovi casi le misure prese a principio; e però riesce di nocumento per la sua incongruità quello, che prima atto era a giovare. Quindi è, che, dopo essersi provvidamente composti gli antichi Statuti del Sacro Monte della

Città di Roma , si è scorto, essere li medesimi dopo il decorso di più di un secolo divenuti in gran parte inutili , e di necessarie provvidenze mancanti , per essersi variato , a misura della tanto accresciuta Mole degli affari del Luogo Pio , in moltissime parti il di lui sistema , in guisa tale , che è stato necessario alla diligente cura de' saggi suoi Direttori il venir mutando , alle nuove accadute occorrenze , molte delle sue Leggi col surrogarvi altre più adattate Ordinazioni , e Regolamenti .

Questa necessaria Provvidenza molto più si è dovuta praticare dall' Apostolica Visita , istituita al Sacro Monte per Delegazione fattane dalla somma , e vigilantissima Provvidenza della Santità di Nostro Signore Papa CLEMENTE XIII felicemente Regnante ; perchè esaminata si parte per parte la di lui presente Costituzione , si è ravvisato essere accaduti molti gravissimi inconvenienti , in di lui grandissimo pregiudizio ; perchè non essendosi potuti prevedere a principio , non si è potuto dai Compilatori degli antichi Statuti andarvi all' incontro col riparo di adattate Disposizioni .

Si è dovuto adunque aggiungere alle antiche Leggi molti altri nuovi , e più particolari Regolamenti , trasandarne alcune , e di non poche altre adattarne meglio alle circostanze presenti , le peraltro in se stesse assai provvide Disposizioni . Ed essendosi sopra di tutti questi nuovi Provvedimenti formati , e pubblicati gli opportuni Decreti ,  
 si è

si è fatto indispensabile il raccogliere in seguito in un nuovo corpo di Statuti tutte le antiche , e nuove Leggi , colle quali dovrà reggersi per l'avvenire il Luogo Pio , dovendo servir di regola a tutti li Signori Deputati , e Ministri , per ben dirigere le proprie operazioni.

La raccolta di questi nuovi Statuti è la presente , nella quale si sono unite , e disposte con ordine tutte quelle Regole generali , e particolari , che si sono credute , e opportune , e praticabili nella presente situazione delle cose del Luogo Pio ; e per il di loro più fermo stabilimento si è degnata Sua Santità di munirle della sua speciale Pontificia Conferma .

Ma perchè è inutile il formare le Leggi , se non si provvede nel tempo medesimo a fare , che abbiano un' esatta , e costante esecuzione , ed a quest' oggetto è necessario fra le altre cose , che sia chiaramente nota , e perpetuamente presente a chi spetta di eseguirne la loro disposizione , si soggiungono qui alcuni avvertimenti , che molto giovar possono a facilitare a' Signori Deputati , e Ministri del Luogo Pio l'intelligenza , e memoria delle nuove Costituzioni .

In primo luogo dovrà avvertirsi , che in quelle cose , nelle quali nulla verrà disposto in contrario ne' nuovi Statuti , o che ne renda incoerenti le loro ordinazioni , dovranno aver luogo ne' casi occorrenti le Provvidenze , che possono essere state date

dagli Statuti antichi , o da' particolari Decreti della Congregazione del Luogo Pio , che in tali circostanze non s'intendono derogati,

In secondo luogo, quantunque si sia posta cura per collocare ai suoi luoghi proprj le nuove Disposizioni , ciò non ostante, essendosi , per isfuggire le incomode ripetizioni delle cose medesime, poste alcune Ordinazioni appartenenti a qualche Ministro fuori della fede , in cui raccolte si sono le incombenze di ciascheduno , dovranno tutti li Ministri , ed anche li Signori Deputati non contentarsi di leggere il solo Capitolo del proprio Offizio; ma dovranno scorrere attentamente tutto il corpo de' presenti Statuti per acquistare , e mantenere una piena cognizione di tutto quello , che nelle diverse parti del medesimo vi farà di disposto, da doverli da ciascuno di loro eseguire nelle proprie incombenze .

Una tale lettura dovrà esser frequente per tutti li Signori Deputati specialmente Officiali , acciòchè possano invigilare sopra l' adempimento di tutte le presenti Ordinazioni , dal quale dipender deve il necessario buon ordine dell' Opera Pia , ed il felice stato della medesima , essendo per lo più accaduti li rilevanti Disordini , che hanno in questi ultimi tempi tanto scomposto il di lei sistema , dall' essersi posti in dimenticanza , e per conseguenza non eseguiti li prescritti Regolamenti.

Dovran-



Dovranno tenersi in Archivio molti Esempjari de' presenti Statuti posti in ordine , e legati , e farà cura del Signor Deputato Archivista di darne uno in prestito a ciascuno de' Signori Deputati , quando faranno eletti Officiali , da quali dovrà ripeterne la restituzione in fine del loro Offizio ; ed un' altro Esempjare verrà immancabilmente recato in ogni Congregazione tanto Ordinaria , che Straordinaria dal Deputato Segretario ; il quale inoltre dovrà ricordare alla stessa Congregazione nel caso delle particolari Proposte , che importeranno qualche dubbio , ciò che non potranno aver disposto li presenti Statuti , e farà cosa lodevole , non che lecita a qualunque Deputato , che farà presente alla Congregazione , e molto più ai Signori Provvisori , ed Officiali il proporre alle opportunità de' casi questo stesso suggerimento .

Più che ad ogn'altro dev' essere a cuore ai Signori Sindaci tanto dei Prestiti ; che del Banco il pienamente impossessarsi della cognizione , e pronta reminiscenza di tutte le Disposizioni de' presenti Statuti , mentre versando questi per la maggior parte circa la custodia , e fedel maneggio de' Pegni , ed intorno al buon ordine , ed esatto metodo delle Scritture , delle quali cose eglino ne sono gl' immediati Ispettori , e come Censori , dalla loro vigilanza , ed attenzione dipender deve la costante esecuzione delle presenti Ordinazioni , e per conseguenza la salvezza del Luogo Pio , che  
dalla

VIII

dalla osservanza delle medesime potrà unicamente sperarsi , ed ottenersi ; ed una tale osservanza da' Signori Sindaci non potrà esigersi, se non avranno ad ogni caso pronti , e presenti alla mente le medesime Ordinazioni .



INDI-

# INDICE

## DELLI CAPITOLI

CONTENUTI NEI PRESENTI STATUTI.

CAPIT. I.	<b>D</b> EL <i>Senatore, Conservatori, e Priore de' Caporioni.</i>	Pag. 1
II.	<i>Del Giudice del Sacro Monte.</i>	2
III.	<i>Della Congregazione Generale.</i>	ivi
IV.	<i>Della Congregazione Particolare, detta Ordinaria.</i>	3
V.	<i>Del modo di trattare, e spedire li Negozj nella Congregazione Particolare, detta Ordinaria.</i>	4
VI.	<i>Del modo di trattare i Negozj nella Congregazione Particolare, detta Straordinaria.</i>	6
VII.	<i>Dell' Elezione degl' Imbossolatori per fare gli Offiziali.</i>	7
VIII.	<i>Della Conferma de' vecchj, ed Elezione de' nuovi Offiziali, e Deputati.</i>	8
IX.	<i>Degli Offiziali eletti di nuovo.</i>	11
X.	<i>Dell' Estrazione degli Assistenti alle Vendite.</i>	ivi
XI.	<i>Dell' Offizio, e Potestà de' Provvisori.</i>	12
XII.	<i>Dell' Offizio, ed Autorità de' Sindaci dei Prestiti.</i>	16
XIII.	<i>Dell' Offizio de' Sindaci del Banco de' Depositi.</i>	22
XIV.	<i>Dell' Offizio de' Deputati alle Vendite.</i>	23
XV.	<i>Dell' Offizio de' Visitatori delle Custodie.</i>	25
XVI.	<i>Dell' Offizio del Deputato Archivista.</i>	28
XVII.	<i>Dell' Offizio dei Deputati alla cura delle Liti.</i>	41
XVIII.	<i>Dell' Offizio de' Fabbricieri.</i>	43
XIX.	<i>Dell' Offizio del Segretario.</i>	46
XX.	<i>Del numero, e nome de' Ministri del Sacro Monte.</i>	51
XXI.	<i>Del Carico del Cappellano.</i>	53
XXII.	<i>Del Carico del Mandatario.</i>	56
XXIII.	<i>Del Carico del Procuratore.</i>	57
XXIV.	<i>Del Carico del Sollecitatore.</i>	59

CAP. XXV.	<i>Del Carico del Computista dei Prestiti .</i>	Pag. 59
XXVI.	<i>Del Carico del Sotto-Computista dei Prestiti .</i>	65
XXVII.	<i>Del Carico dell' Ajutante del Sotto-Computista , o sia Primo Giovane della Computistaria .</i>	70
XXVIII.	<i>Del Carico de' Scritturali del Computista de' Pre- stiti .</i>	71
XXIX.	<i>Del Carico de' Ragguaglianti .</i>	72
XXX.	<i>Del Carico degli Appuntatori .</i>	73
XXXI.	<i>Del Carico del Cassiere dei Prestiti .</i>	75
XXXII.	<i>Del Carico degli Ajutanti del Cassiere dei Prestiti .</i>	84
XXXIII.	<i>Del Carico dell' Ispettore alla Scrittura .</i>	86
XXXIV.	<i>Del Carico degli otto Custodi de' Pegni .</i>	90
XXXV.	<i>De' Rincontri de' Custodi .</i>	97
XXXVI.	<i>Del Carico degli Stimatori , e loro Ajutanti .</i>	98
XXXVII.	<i>Della Scelta de' Soprannumeri .</i>	105
XXXVIII.	<i>Della Custodia dei Pegni d' Armario , e suo De- putato .</i>	106
XXXIX.	<i>Dei Prestiti , ed Ordini da offervarsi in essi .</i>	109
XL.	<i>Delle Rinnovazioni de' Pegni .</i>	114
XLI.	<i>Delle Riscossioni de' Pegni , e Pagamenti de' Resti , ed Ordini da offervarsi in essi .</i>	117
XLII.	<i>Delle Vendite de' Pegni , ed Ordini da offervarsi in esse .</i>	121
XLIII.	<i>Della Proroga delle Vendite de' Pegni particolari , e della licenza di vendergli innanzi al tempo .</i>	127
XLIV.	<i>Degli Utili del Monte .</i>	129
XLV.	<i>Del Conto , e Pagamento de' Sopravanzi .</i>	ivi
XLVI.	<i>Del modo di rinnovare i Bollettini perduti de' Pegni , e delle Sicurtà da darsi per questo , o altro Conto .</i>	131
XLVII.	<i>De' Pegni di Robe rubate , o impegnate senza consenso de' Padroni , e delle Ritenzioni de' Pegni da farsi in questi , o altri casi .</i>	135
XLVIII.	<i>De' Pegni perduti , o deteriorati in mano de' Cu- stodi .</i>	138
XLIX.	<i>Del Banco de' Depositi .</i>	139

CAP. L.	<i>Dei due Libri Mastri Generali del Banco de' Depositi, e dei Prestiti .</i>	Pag. 140
LI.	<i>Del Carico del Computista del Banco de' Depositi .</i>	143
LII.	<i>Del Carico dell' Ajutante del Computista .</i>	149
LIII.	<i>Del Carico dello Scritturale del Libro Mastro Generale .</i>	151
LIV.	<i>Del Carico dello Scritturale de' Depositi vincolati .</i>	156
LV.	<i>Del Carico dello Scritturale de' Depositi de' Luoghi Pii .</i>	162
LVI.	<i>Del Carico dello Scritturale de' Depositi liberi .</i>	163
LVII.	<i>Del Carico dello Scritturale delle Cedole libere .</i>	ivi
LVIII.	<i>Del Carico del Registro de' Depositi Vincolati .</i>	167
LIX.	<i>Del Carico del Registro de' Depositi de' Luoghi Pii .</i>	171
LX.	<i>Del Carico del Registro de' Depositi liberi, e dell' altro delle Cedole libere .</i>	ivi
LXI.	<i>Del Carico degli Appuntatori .</i>	173
LXII.	<i>Del Carico del Cedolista .</i>	175
LXIII.	<i>Del Carico del Cassiere del Banco de' Depositi .</i>	177
LXIV.	<i>Del Carico del Sotto-Cassiere .</i>	184
LXV.	<i>Del Carico del Contatore .</i>	189
LXVI.	<i>Del Carico dei due Giovani di Entrate-Uscite .</i>	191
LXVII.	<i>Del Carico dell' Efattore del Banco de' Depositi .</i>	194
LXVIII.	<i>Dell' Archivista del Banco de' Depositi .</i>	197
LXIX.	<i>Del Carico del Bollatore de' Ricapiti, e Revisore de' Depositi liberi,</i>	204
LXX.	<i>Delle Cedole de' Depositi, e Pagamenti di essi, de' Sequestri, e Cedole giudiziali perdute da rinnovarsi .</i>	207
	<i>Decretum Eñi Cardinalis Castellì Visitatoris Apostolici, de his approbatis, &amp; confirmatis Statutis .</i>	212
	<i>Breve SSñi Domini Nostri CLEMENTIS PP. XIII feliciter regnantis, confirmativum presentium Statutorum .</i>	213
	<i>Orazioni da dirsi innanzi alla Congregazione .</i>	216
	<i>Orazioni da dirsi dopo la Congregazione .</i>	218

I M P R I M A T U R ,

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro .

*D. Jordani Patriarcha Antioch. Vicesgerens .*



I M P R I M A T U R ,

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius , Ordinis Prædicatorum , Sacri Palatii Apostolici Magister .

# INDICE

## DELLI CAPITOLI

CONTENUTI NEI PRESENTI STATUTI.



**DEL** Senatore,  
Conservatori,  
e Priore de' Ca-  
porioni.

Cap. 1 a car. 1

Del Giudice del Sacro  
Monte.

2 2

Della Congregazione Ge-  
nerale.

3 2

Della Congregazione Par-  
ticolare, detta Ordina-  
ria.

4 3

Del modo di trattare, e  
spedire li Negojz nella  
Congregazione Parti-  
colare, detta Ordinaria.

5 4

Del modo di trattare i Ne-  
gojz nella Congrega-  
zione Particolare, det-  
ta Straordinaria.

6 6

✠ Del

I N D I C E

Dell' Elezione degl' Im- bossolatori per fare gli Officiali .	Cap. 7	a car. 7
Della Conferma de' vec- chj, ed Elezione de' nuo- vi Officiali, e Deputati.	8	8
Degli Officiali eletti di nuovo .	9	11
Dell' Estrazione degli Af- sistenti alle Vendite .	10	11
Dell' Offizio, e Potestà de' Provvisori .	11	12
Dell' Offizio, ed Autorità de' Sindaci dei Prestiti .	12	16
Dell' Offizio de' Sindaci del Banco de' Depositi .	13	22
Dell' Offizio de' Deputati alle Vendite .	14	23
Dell' Offizio de' Visitatori delle Custodie .	15	25
Dell' Offizio del Deputa- to Archivista .	16	28
Dell' Offizio dei Deputati alla cura delle Liti .	17	41
Dell' Offizio de' Fabbri- cieri .	18	43
Dell'		



I N D I C E

Dell' Offizio del Segretario.	Cap. 19	a car. 46
Del numero, e nome de' Ministri del Sacro Monte.	20	51
Del Carico del Cappellano.	21	53
Del Carico del Mandatario.	22	56
Del Carico del Procuratore.	23	57
Del Carico del Sollecitatore.	24	59
Del Carico del Computista dei Prestiti.	25	59
Del Carico del Sotto-Computista dei Prestiti.	26	65
Del Carico dell' Ajutante del Sotto-Computista, o sia Primo Giovane della Computistaria.	27	70
Del Carico degli Scritturali del Computista de' Prestiti.	28	71
Del Carico de' Raggua- glianti.	29	72

I N D I C E

Del Carico degli Appuntatori .	Cap. 30	a car. 73
Del Carico del Cassiere dei Prestiti .	31	75
Del Carico degli Ajutanti del Cassiere dei Prestiti .	32	84
Del Carico dell' Ispettore alla Scrittura .	33	86
Del Carico degli otto Custodi de' Pegni .	34	90
De' Rincontri de' Custodi .	35	97
Del Carico degli Stimatori, e loro Ajutanti .	36	98
Della Scelta de' Soprannumeri .	37	105
Della Custodia dei Pegni d' Armario, e suo Deputato .	38	106
Dei Prestiti, ed Ordini da osservarsi in essi .	39	109
Delle Rinnovazioni de' Pegni .	40	114
Delle Riscossioni de' Pegni, e Pagamenti de' Resti, ed Ordini da osservarsi in essi .	41	117

Delle

I N D I C E

Delle Vendite de' Pegni, ed Ordini da osservarsi in esse .	Cap. 42	a car. 121
Della Proroga delle Ven- dite de' Pegni particola- ri, e della licenza di ven- dergli innanzi al tempo.	43	127
Degli Utili del Monte .	44	129
Del Conto, e Pagamento de' Sopravanzi .	45	129
Del modo di rinnovare i Bollettini perduti de' Pe- gni, e delle Sicurtà da darfi per questo, o altro Conto.	46	131
De' Pegni di Robe rubate, o impegnate senza con- senso de' Padroni, e del- le Ritenzioni de' Pegni da farfi in questi, o altri casi .	47	135
De' Pegni perduti, o dete- riorati in mano de' Cu- stodi.	48	138
Del Banco de' Depositi .	49	139
Dei due Libri Mastri Ge- nerali		

I N D I C E

nerali del Banco de' Depositi, e dei Prestiti.	Cap. 50	a car. 140
Del Carico del Computista del Banco de' Depositi.	51	143
Del Carico dell'Ajutante del Computista.	52	149
Del Carico dello Scritturale del Libro Mastro Generale.	53	151
Del Carico dello Scritturale de' Depositi vincolati.	54	156
Del Carico dello Scritturale de' Depositi de' Luoghi Pii.	55	162
Del Carico dello Scritturale de' Depositi liberi.	56	163
Del Carico dello Scritturale delle Cedole libere.	57	163
Del Carico del Registro de' Depositi Vincolati.	58	167
Del Carico del Registro de' Depositi de' Luoghi Pii.	59	171
Del Carico del Registro de'		


I N D I C E

de' Depositi liberi, e dell' altro delle Cedole libere.	Cap. 60	a car. 171
Del Carico degli Appuntatori.	61	173
Del Carico del Cedolista.	62	175
Del Carico del Cassiere del Banco de' Depositi.	63	177
Del Carico del Sotto-Cassiere.	64	184
Del Carico del Contatore.	65	189
Del carico dei due Giovanni di Entrate-Uscite.	66	191
Del Carico dell' Esattore del Banco de' Depositi.	67	194
Dell' Archivista del Banco de' Depositi.	68	197
Del Carico del Bollatore de' Ricapiti, e Revisore de' Depositi liberi.	69	204
Delle Cedole, de' Depositi, e Pagamenti di essi, de' Sequestri, e Cedole giudiziali perdute da rinnovarsi.	70	207

De-

I N D I C E

<p><b>D</b>ecretum Eñi Cardina- lis Castelli Visitatoris Apostolici, de his appro- batis, &amp; confirmatis Sta- tutis.</p>	<p>a car. 212</p>
<p><b>B</b>reve SSñi Domini No- stri CLEMENTIS PP. XIII feliciter regnantis, con- firmativum præsentium Statutorum.</p>	<p>213</p>
<p>Orazioni da dirsi innanzi alla Congregazione.</p>	<p>216</p>
<p>Orazioni da dirsi dopo la Congregazione.</p>	<p>218</p>





# STATUTI DEL SACRO MONTE DELLA PIETÀ DI ROMA.

---

## CAPITOLO I.

*Del Senatore , Conservatori , e Priore de' Caporioni .*



**P**ERCHÈ il Sacro Monte è istituito in questa Città per servizio , e sollievo delle Persone bisognose di essa , e suo Distretto , è molto convenevole , che venga assistito anche dal favore , ed ajuto del Magistrato Secolare costituito dal Signor Senatore di Roma , Conservatori , e Priore de' Caporioni per tutte le occorrenze , che potessero alla giornata succedere . Però si dichiara , che tutti li Signori suddetti s' intendano esser Fautori , Difensori del Sacro Monte , e Partecipi di tutte le Grazie , e Privilegj concessi all' Arciconfraternita di esso Monte , come Membri Principali della medesima .

Il Magistrato Romano Membro Principale dell' Arciconfraternita del Sacro Monte .

A

CAPL-

## CAPITOLO II.

*Del Giudice del Sacro Monte .*

Monfignor Te-  
friere Generale  
della Rev. Cam.  
Apostol. Giudice  
Privativo del Sa-  
cro Monte .

Deve procedere  
nelle Cause anche  
fommariamente , e  
fenza strepito , e  
figua di Giudizio .

**E** Ssendosi degnata la fanta memoria di Papa Benedetto XIV con Cedola di Moto proprio fegnata li 19 Ottobre dell'Anno 1748 esibita negli Atti del Ridolfi Segretario di Camera li 20 Novembre di detto Anno , ed ammeffa dalla piena Camera il dì 27 dello fteffo Mefe , dichiarare la competenza della Giurifdizione privata di Monfignor Teforiere Generale della Reverenda Camera Apostolica pro tempore in tutte le Cause civili , criminali , o mifte del Sacro Monte tanto attive , quanto paffive , ancorchè riguardaffero l'interesse , o pregiudizio de' Particolari , e che quello del detto Sacro Monte foſſe unicamente fecondario , e rimoto , con aver tolto a qualunque altro Giudice , e Tribunale , ancorchè Collegiale della Curia Romana , la Giurifdizione di conoſcere fimili Cause , anche ſul riſleſſo di eſſere ſtato preſcelto il detto Sacro Monte in Depositorio Generale della Reverenda Camera Apostolica , e dandogli in oltre le facoltà di riaſſumere da qualſivoglia Giudice le Cause ſuddette , dovrà perciò detto Monfignor Teforiere Generale pro tempore unicamente procedere nelle Cause ſuddette anche fommariamente , & de plano , fenza ſtrepito , e figura di Giudizio , e folamente conſiderata la verità del Fatto nel modo , che vien diſpoſto nella ſuddetta Cedola di Moto proprio .

## CAPITOLO III.

*Della Congregazione Generale .*

Congregazione  
Generale compo-  
ſta di 40 Deputati .

**P**ER ben regolare i moltiffimi , e gravi Negozi , che continuamente occorrono nell'eſercizio di queſta Opera Pia tanto per le Preſtanze , quanto per gli Depositi de' Particolari , che ſi ricevono nel ſuo Banco , ſi è iſtituita a principio una Congregazione detta Generale compoſta di quaranta Deputati ſcelti nel modo , che ſi deſcriverà in appreſſo al Capitolo VIII. Ma eſſendo col tratto del



del tempo moltiplicati in grandissima quantità li Negoj in maniera, che non è più possibile il trattarli nella stessa Congregazione Generale, si è a questa surrogata la Congregazione Particolare detta anche Ordinaria, la quale si raduna ogni otto giorni per trattare tutti li Negoj del Luogo Pio, ed alla stessa, oltre gli Officiali, può intervenire ciascuno de' Deputati, da' quali è composta la Congregazione Generale, con Voto decisivo ugualmente che gli Officiali. La Congregazione Generale dopo questo stabilimento introdotto dalla pratica, che in questi nuovi Statuti si approva, e conferma, non si raduna più che una volta l' Anno; e però la stessa dovrà tenersi secondo il solito, nel principio dell' Anno nuovo il più presto che farà comodo ai Signori Provvisori. Quando si dovrà radunare, si congregherà nel Palazzo del Sacro Monte, e nella solita stanza della Congregazione, intimati prima li Signori Senatore, Conservatori, e Priore de' Caporioni, come altresì tutti li Deputati, che compongono la stessa Congregazione. Nella detta stanza della Congregazione federà sotto Baldacchino il detto Magistrato, ed ai lati del medesimo sotto lo stesso Baldacchino in sedie eguali li Signori Provvisori. Dai Computisti dei Prestiti, e de' Depositi si leggeranno i Bilanci degli uni, e degli altri per rappresentare ai Signori Congregati lo stato del Sacro Monte. In seguito dal Segretario si leggerà la Lista degli Officiali, e Deputati, e si terminerà la detta Congregazione Generale, senza trattare in essa verun' altro interesse del Sacro Monte.

Per trattare i Negoj si è surrogata la Congregazione Particolare detta Ordinaria.

La Congregazione Generale si raduna una sola volta al principio di ciascun' Anno.

V' interviene anche il Senato Romano.

I Computisti dei Prestiti, e de' Depositi leggono i rispettivi Bilanci.

Il Segretario legge la Lista degli Officiali, e Deputati.

## CAPITOLO IV.

### *Della Congregazione Particolare detta Ordinaria.*

**L**A Congregazione Particolare, o sia Ordinaria era composta de' soli Officiali; cioè di quattro Provvisori, il primo de' quali di presente è Monsignor Tesoriere della Rev. Camera Apostolica, di due Sindaci dei Prestiti, di due altri de' Depositi, di otto Deputati ad assistere alle Vendite del Sacro Monte, di quattordici Consiglieri, e di un Segretario. Ora per l' accresciuta mole degli affari si è introdotto, e di nuovo si stabilisce co' presenti Statuti,

Numero degli Officiali, e Deputati, che prima componevano la Congregazione Particolare.

Ora tutti gli Officiali, e Deputati possono intervenire con Voto decisivo.

Tutti li Deputati  
assistono in giro  
alle Vendite .

Si possono consulti-  
rare , e deliberare  
tutti gli affari nella  
Congregazione  
Particolare , e Or-  
dinaria .

che oltre li quattro Provvisori suddetti vi debbano essere quattro Sindaci dei Prestiti , quattro Sindaci de' Depositi , il Deputato Archivista , due Deputati Visitatori delle Custodie ; due Deputati alle Liti , due Deputati Fabbriieri , due Deputati alla Vendita particolare de' Pegni deliberati agli Stimatori , come si dirà nel Capitolo XXXVI , ed il Deputato Segretario ; e per la Vendita ordinaria de' Pegni vi assisteranno non più otto in giro , ma tutti li quaranta Deputati nel modo che dirassi in appresso . Oltre tutti li suddetti Officiali potrà intervenire alla Congregazione Ordinaria ciascuno de' quaranta Deputati con Voto decisivo , come si è detto di sopra , ed a quest' effetto dovranno tutti intimarsi per ogni Congregazione . Ed essendo in tal modo stabilito , che tutti li Deputati , che compongono la Congregazione Generale possano intervenire a dare il Voto in questa Particolare , non è più necessario , che gli affari si portino alla Congregazione Generale , ma potranno tutti consultarsi , e deliberarsi nella Particolare , e Ordinaria .

## CAPITOLO V.

### *Del modo di trattare , e spedire li Negozj nella Congregazione Particolare detta Ordinaria .*

La Congregazione  
Particolare detta  
Ordinaria si raduna  
in ogni Settimana  
la mattina del  
Lunedì , o del  
giorno seguente ad  
arbitrio de' Prov-  
visori .

Ordine , che si tie-  
ne nel sedere in  
Congregazione .

**L**A Congregazione Particolare , o sia Ordinaria si terrà secondo il solito nel Lunedì di ciascuna Settimana , o nel giorno seguente , quando il Lunedì fosse impedito , ad arbitrio de' Provvisori . Dovrà tenersi dopo la Messa detta dal Cappellano nella Cappella , dalla quale trasferiti li Provvisori , Officiali , e Deputati nella camera della Congregazione , e letta la solita Orazione dal Prelato Provvisore , o in sua assenza dal Provvisore maggiore di età , o da altri di commissione , federanno con quest' ordine . Il primo Provvisore federà nella sedia di mezzo a mano dritta delle quattro sedie poste a capo della stanza ; l'altro Provvisore di età più vecchio a mano sinistra accanto al Prelato ; e gli altri due Provvisori nelle altre due sedie , seguendo sempre l'ordine della maggior' età . Il Segretario federà da un capo della Tavola , che sta collocata avanti ai Provvisori . Gli altri Officiali , e Deputati fede-

federanno alla rinfusa, e senza verun' ordine ne' Banconi posti ne' lati della Stanza medesima. Il Procuratore, che non entra nel principio della Congregazione, ma quando si chiama alle occorrenze, tutte le volte che entrerà, non federà, ma si tratterà vicino ai Provvisori per maggior comodo di riferire, e rispondere sopra quanto farà interrogato. Occorrendo, riferirà le determinazioni della Congregazione straordinaria, della quale si parlerà in appresso, per averne l'approvazione, e farne in essa Congregazione Ordinaria gli opportuni Decreti, quando restino approvate; e poi potrà licenziarsi. Da uno de' Provvisori, o da' rispettivi Sindaci, a cui fosse ordinato, si leggeranno li due Bilanci, che daranno li Computisti dei Denari entrati, ed usciti nella precedente settimana, e si dovrà considerare lo stato del Monte per provvedere ad ogni occorrenza. Sarà incombenza della medesima l'ordinare il pagamento delle mercedi, e la soddisfazione de' Creditori, porre, e levare i Ministri, fare ogni sorta di Contratti, trattare, e risolvere ogni, e qualunque interesse, ed affare del Luogo Pio, e potrà, e dovrà operare tutto quello che può, e deve fare un buon Tuore, e Padre di Famiglia. Potrà gratificare moderatamente i Ministri, e Benemeriti, far pagare secondo il solito le mance del Natale, e far osservare ancora l'usanza lodevole di mandare la Candela a Nostro Signore, ai Signori Provvisori, Officiali, Deputati, e Ministri del Monte, secondo il solito, nel giorno della Purificazione della B. Vergine. Dopo letti i Bilanci, il primo Provvisore proporrà quello, che occorrerà in servizio del Monte, e di mano in mano gli altri Provvisori, ed Officiali proporranno quello, che loro parimente occorrerà, e il Segretario ricorderà le cose ordinate nella precedente Congregazione, acciocchè se ne sappia il successo, e se non saranno eseguite, se ne procuri l'esecuzione. Nelle cose dubbie, quando sembrerà alla Congregazione, che per la loro importanza sia bene il sentire il Voto di ciascuno, li Congregati per ordine diranno il parer loro sinceramente secondo la propria coscienza, e mentre parlerà quegli a cui tocca, non dovranno altri interromperlo, ma aspetterà ognuno di parlare a suo tempo e luogo. Se poi verrà a scorgersi molta varietà nelle opinioni, o che la consulta del caso ricerchi segretezza, o che possa

Il Procuratore, chiamato in Congregazione non deve federe, ma si tratterà vicino ai Provvisori.

Si leggeranno i due Bilanci dei Computisti della Settimana antecedente.

Quello che può farsi, e ordinarsi dalla Congregazione.

I Provvisori, e gli Officiali proporranno per ordine quello, che occorrerà in servizio del Monte. Il Segretario ricorderà le cose ordinate nelle precedenti Congregazioni.

Nelle cose dubbie si sentirà il Voto di ciascuno de' Congregati.

dubi-

In caso di varietà, o di dubbiezza di sincerità de' Voti palesi si rimetterà la risoluzione a Voti segreti.

Si farà correre il Bossolo sopra le cose da risolversi, quando venga richiesto da due Deputati.

L' Interessato esce dalla Congregazione, quando si ha da trattare di affare proprio, o di alcun suo stretto Parente.

Due Provvisori, due Officiali, e quattro altri Deputati bastano per comporre la Congregazione.

Si deve tener segreto ogni affare d' importanza.

Si farà l'estrazione dei Deputati alle Vendite per la Settimana, e si darà udienza a chi la richiede.

dubitarfi della sincerità de' Voti palesi, in tal caso senza entrare in dispute, o contrasti, dovrà rimettersi la risoluzione a Voti segreti con Palle bianche, e nere, intendendosi sempre la bianca inclusiva, e la nera esclusiva del Partito, e che il maggior numero vinca il minore. Inoltre si dovrà far correre il Bossolo sopra le determinazioni da farsi, quando venga costantemente richiesto da due de' Congregati. Quando nella Congregazione si tratterà d' interessi di alcuno degli Officiali presenti, o de' loro stretti Parenti, dovrà l' Interessato uscire dalla Congregazione suddetta, convenendo, che la risoluzione venga presa in assenza di lui. E perchè spesso avviene, che in Congregazione intervengano in piccol numero gli Officiali; e Deputati, acciocchè i Negozi non patiscano dilazione, si dichiara, che essendovi due de' Provvisori, due Officiali, e quattro altri Deputati, si avrà per intero, e compito il numero della Congregazione, e che tutto quello, che questi otto risolveranno, sarà valido, e fermo, come risoluto da tutta la Congregazione. Queste risoluzioni dovranno notarfi dal Segretario nel Libro delle Congregazioni, come più diffusamente si dirà nel Capitolo dell' Offizio del Segretario, e li Congregati dovranno tener segreto, e non parlare ad altri quanto si tratta d' importante in Congregazione, sotto pena di esser esclusi dall' Offizio nel caso di notevole, e frequente mancanza, e contravvenzione a questo Decreto. Oltre a ciò si farà l' estrazione dei Deputati alle vendite della corrente Settimana, e poi si darà udienza a chi la ricerca, procurando di soddisfare ciascuno con carità; e finalmente recitata l' Orazione solita recitarsi in fine della Congregazione, ognuno si licenzierà.

## CAPITOLO VI.

### *Del modo di trattare i Negozi nella Congregazione Particolare detta Straordinaria.*

La Congregazione Straordinaria si è introdotta per esaminare particolarmente gl' interessi del Sacro Monte, per la sbrigazione delle Liti, e dell' esazione de' Nomi de' Debitori.

**E** Ssendo moltiplicati i Negozi del Sacro Monte in grandissima quantità, è stato necessario l' introdurre una Congregazione più ristretta, che si denomina Straordinaria, nella quale vengono esaminati particolarmente gl' interessi del Sacro Monte, e si attende spe-

specialmente alla più sollecita sbrigliata delle Liti , e dell' estinzione de' Nomi de' Debitori . Tutto quello che viene consultato in questa Congregazione ristretta , si deve riferire alla Congregazione Particolare Ordinaria , perchè essa sola ha la facoltà di risolvere tutto quello , che viene determinato nella Straordinaria , specialmente se sono cose di qualche peso , e importanza . Ai Provvisori appartiene di radunare questa Congregazione Particolare Straordinaria , e dovranno immancabilmente convocarla alternatamente colla Particolare Ordinaria con questa vicenda , che si facciano due Ordinarie di seguito , e la terza farà la Straordinaria ; e questo a fine , che non si negligenti , nè s' interrompa per lungo tempo il corso delle Liti , e l' estinzione de' Debitori . Sarà in oltre in libertà de' Provvisori il convocare anche più spesso la Congregazione Straordinaria per que' casi , ne' quali giudicheranno , che convenga il farlo per lo miglior servizio del Luogo Pio . La Congregazione Straordinaria è composta di tutti gli Officiali , e fuori di questi non v' interviene alcun' altro Deputato , e s' intima nel modo stesso , che si pratica per l' Ordinaria , coll' individuare però nel solito Bollettino , che la Congregazione da tenersi è la Straordinaria . Si deve tenere dal Segretario un Libro a parte , in cui si registrino tutti gli affari , che si trattano in questa Congregazione .

Quanto viene determinato deve riferirsi nella Congregazione Particolare Ordinaria .

Si raduna d'ordine de' Provvisori dopo due Congregazioni Ordinarie .

Si può convocare più spesso ad arbitrio de' Provvisori .

E' composta solamente degli Officiali .

Il Segretario terrà un Libro a parte per le Congregazioni Straordinarie .

## CAPITOLO VII.

### *Dell' Elezione degl' Imbossolatori per fare gli Officiali .*

**N**ell' intimazione della prima Congregazione Ordinaria , che si dovrà fare nel Mese di Dicembre , il Segretario deve aver cura di fare aggiungere nel Bollettino , che in essa Congregazione si faranno gl' Imbossolatori . In questa Congregazione , spediti che faranno gli altri Negozj per tutti quegli Officiali , o Deputati solamente , che faranno presenti nella medesima , eccettuati li soli Provvisori , e Segretario , che non s' imbossolano , si farà correre il Bossolo ad uno ad uno a Voti segreti di Palle bianche , e nere , ed i Provvisori raccoglieranno il numero delle bianche , che avrà ciascuno , ed il Segretario ne farà nota in un foglio , e li fei , che

Gl' Imbossolatori si fanno nella prima Congregazione Ordinaria di Dicembre .

Si fa correre il Bossolo per tutti gli Officiali , e Deputati presenti a riserva de' Provvisori , e Segretario .

avràn-

Li sei, che avranno più Palle bianche faranno Imbossolatori insieme co' Provvisori, e Segretario.

Per quelli, che avessero eguaglianza di Voti si fa correre nuovamente il Bossolo, e restano tuttavia uguali, si estrarranno a sorte i loro Nomi.

In caso che vi fossero presenti soli sei Deputati, questi faranno Imbossolatori.

Essendo meno di sei Deputati si differisce l'elezione.

Se nella seguente Congregazione faranno anche meno di sei, faranno Imbossolatori tutti gli Interveniuti.

avranno maggior numero di Palle bianche relativamente agli altri Deputati presenti, ancorchè le stesse Palle fossero meno della metà, faranno Imbossolatori dell' Anno susseguente insieme cogli attuali Provvisori, e Segretario. E nel caso che fra quelli, che avessero numero inferiore di Palle favorevoli, vi fosse uguaglianza di Voti per compire il numero di sei, si dovranno questi far correre il Bossolo di nuovo a Voti segreti in concorrenza tra loro, e quando tuttavia restassero eguali, si scriveranno i nomi loro in Bollettini, e cavati a sorte dal Bossolo per mano del primo Provvisore, li primi, che usciranno, faranno Imbossolatori sino al compimento del numero di sei. Se poi non faranno presenti in Congregazione altri, che sei Deputati oltre li Provvisori, e Segretario, questi dovranno deputarsi per Imbossolatori, acciocchè si possa nella Congregazione susseguente venire all' elezione de' nuovi Officiali, la quale è assolutamente necessaria, che si faccia immediatamente nella seguente Congregazione, per non sconvolgere il buon ordine, e regolamento delle cose. Se poi in questa Congregazione interverranno meno di sei, oltre li Provvisori, e Segretario, si differirà l' elezione degl' Imbossolatori alla susseguente Congregazione, che dovrà intimarsi nella stessa maniera. Se anche in questa interverranno meno di sei, allora faranno eletti per Imbossolatori tutti gl' Interveniuti con tutte le facultà appartenenti a simile Offizio, e questi soli co' Provvisori, e Segretario basteranno per l' elezione de' nuovi Officiali.

## CAPITOLO VIII.

### *Della Conferma de' vecchj, ed Elezione de' nuovi Officiali, e Deputati.*

Quando, e in quale maniera si faccia la Conferma, e l' Elezione degli Officiali.

**I** Provvisori, e Segretario unitamente con gl' Imbossolatori eletti di nuovo, o con quelli di essi, che intervengono alla susseguente Congregazione intimata per questo, dopo che faranno spediti gli altri Affari, e terminata la Congregazione Ordinaria, esclusi gli altri Officiali, e Deputati, che fossero intervenuti, faranno la Congregazione particolare fra loro, ed il Segretario avrà pronti in un

un foglio i nomi di tutti gli Officiali , che avranno esercitato l' Offizio per l' Anno che scade , e per ciascuno di essi , eccettuato il Prelato Provvisore , che è sempre lo stesso , si farà correre il Bossolo a Voti segreti per la Conferma , la quale giammai non si ammetterà a viva voce sotto pena di nullità . Si deve sempre confermare uno de' tre Provvisori Laici , che stato non sia confermato l' Anno antecedente , e non possono confermarli gli altri due . Si debbono pure confermare un Sindaco dei Prestiti , un Sindaco de' Depositi , un Deputato alla Vendita delle Gioje deliberate agli Stimatori , e tutti gli altri Deputati possono confermarli , ed escludersi , come parerà alla Congregazione , ed allora saranno esclusi quando non avranno Palle favorevoli superiori alla metà . Li due Fabbricieri si eleggeranno per due Anni , passati i quali se ne confermerà uno per altri due Anni , e l' altro pure potrà confermarli nel modo detto di sopra . Per gli Officiali , che necessariamente debbono confermarli , raccolte le Palle per ciascuno , come si è detto nel Capitolo precedente , quegli che avrà più Voti relativamente agli altri s' intenderà confermato nel suo Offizio , e gli Eguali si balloteranno di nuovo e rimanendo tuttavia eguali si estrarranno a sorte , come sopra , per compimento del numero da confermarli . Si verrà in seguito all' elezione de' nuovi Officiali nel modo seguente . Ciascuno dei suddetti Elettori potrà nominare uno , e più Soggetti per ciascun grado , ed Offizio , i Nomi de' quali tutti faranno distintamente posti dal Segretario in un foglio , e si balloterà ciascuno nella forma predetta , eseguendosi quanto si è prescritto in rapporto alla Conferma de' vecchj Officiali , che debbono confermarli , di modo che chi avrà maggioranza di Voti relativamente agli altri in ciaschedun grado fino al numero necessario , siano gli Officiali nuovi estratti per l' Anno avvenire , e compito che sia il numero , i Nomi di qualcuno de' prossimi inferiori di Voti di ciascun grado , più o meno ad arbitrio di detta Congregazione si noteranno dal Segretario nel medesimo foglio de' nuovi Officiali , per valersene , quando taluno degli Officiali eletti non accettasse da principio , e nel progresso dell' Anno mancasse , o fosse impedito . Potranno i medesimi Imbossolatori esser nominati a qualunque Offizio , ed anche gli Officiali dell' Anno che scade , non confermati negli Offizj loro , esser

Per la Conferma de' vecchj Officiali si deve far correre il Bossolo sotto pena di nullità .

Quali sono gli Officiali , che si debbono confermare .

I Fabbricieri si eleggono per due Anni , e se ne conferma uno per lo stesso tempo .

Degli Officiali da confermarli s' intenderà confermato chi avrà più Voti relativamente agli altri .

Cosa debba farsi , quando i Voti sono uguali .

Modo da tenersi nell' Elezione de' nuovi Officiali .

Nel Foglio de' nuovi Officiali si notano i Nomi de' Deputati , che hanno avuto maggior numero di Voti dopo gli Eletti , per valersene in mancanza di alcuno degli Eletti .

Gl' Imbossolatori possono esser nominati a qualunque Offizio , e gli Officiali non confermati ad altro diverso da quello sostenuto .

I Provvisori possono confermarli per una sola volta. Non così degli Officiali minori.

Quali Deputati sieno inabili ad esser Officiali.

Qualità, che si richiedono in chi deve esser ammesso fra i Deputati.

Modo da tenersi nella scelta de' nuovi Deputati.

Il Segretario stende il Foglio degli Officiali confermati, ed eletti. Ne dà copia al Deputato Archivista per l'Archivio.

Dà la Lista de' nuovi Officiali al Mandatario, perchè la intimi a ciascuno. In caso che alcuno degli Eletti non accettasse, o dimettesse dopo l'Offizio, la Congregazione Ordinaria potrà, o surrogare uno dei descritti nel Foglio del Segretario, o venire a nuova Elezione per Bossolo.

Un Deputato non potrà avere due Offizj in una volta, nè esercitarne alcun altro per supplemento; Si eccettuano i Deputati Visitatori delle Custodie, Fabbricieri, ed alla Vendita delle Gioje deliberate.

nominati, e ballottati ad altro Offizio diverso per l'Anno seguente. Ed a riserva de' Provvisori gli altri Officiali minori potranno esser confermati una, o più volte ne' medesimi Offizj; ma delli tre Provvisori quello, che sarà confermato, non lo potrà essere se non per una sola volta, e solamente per il secondo Anno. Si dichiarano inabili ad essere Officiali que' Deputati, che hanno età minore di venti Anni, Lite, Debito, o altro interesse col Sacro Monte. Quando per la mancanza, o rinunzia di uno, o più Deputati se ne dovrà riempire il Luogo, nella stessa Congregazione si procederà all' elezione de' nuovi, che dovranno scegliersi dall' Ordine de' Nobili, e che siano morigerati, e di buon nome, ed atti a prestare un buon fervigio all' Opera Pia, e che non siano Figliuoli, o Fratelli di altri Deputati, quando una evidente utilità dell' Opera Pia non esigesse altrimenti. Per la scelta de' nuovi Deputati se ne farà la Proposta, e Ballottazione nel modo, che si è prescritto per l' elezione, e ballottazione de' nuovi Officiali. Stabilita che farà la Conferma, ed Elezione degli Officiali, e nuovi Deputati, il Segretario ne stenderà il Foglio in polito, e ritenendo l' originale presso di se, ne darà copia al Deputato Archivista per conservarlo in Archivio segreto. Lo stesso Segretario darà in oltre la Lista de' nuovi Officiali al Mandatario, acciocchè la intimi a ciascuno. E se l' Eletto per qualche motivo non accettasse, o dopo avere accettato gli sopraggiungesse qualche impedimento, in maniera che non potesse, o non volesse esercitare l' Offizio, quale perciò dimettesse, potrà la Congregazione Ordinaria, o surrogare uno di quelli descritti come sopra nel Foglio del Segretario, oppure venire all' elezione d' altro Soggetto da farsi per Bossolo a Voti segreti, come si è disposto di sopra. Non potranno mai conferirsi Offizj a' Deputati, che ne abbiano alcun' altro, nè per conferma, nè per elezione, e neppure per supplemento come sopra, eccettuati i Visitatori delle Custodie, li Deputati Fabbricieri, e li Deputati alla Vendita delle Gioje deliberate, i quali insieme a questa incombenza potranno esercitare anche qualche altro Offizio, al quale fossero confermati, o di nuovo eletti.



## CAPITOLO IX.

*Degli Officiali eletti di nuovo .*

**S**E alcuno degli Officiali per qualche impedimento non accettasse , o dopo avere accettato non potesse , o non volesse attendere all' Offizio , del che farà sufficiente indizio , se per tre volte continue , senza legittima causa , non comparirà nella Congregazione Ordinaria , dovranno i Provvisori indagarne il vero , ed insinuare allo stesso Officiale , o Deputato eletto di esercitare il suo Offizio , e non giovando la convenienza fattagli , si procederà dalla Congregazione Ordinaria alla surrogazione d' altro Officiale nella forma prescritta nell' antecedente Capitolo VIII. Potranno li Provvisori , se così stimeranno proprio per il buon servizio del Sacro Monte , coll' assenso però della Congregazione Ordinaria da prendersi non altrimenti , che per Bossolo , e Voti segreti , dar cura di qualche particolare interesse a chi loro parerà più a proposito , ancorchè esercitasse qualche altro Offizio , con appoggiare le rispettive incombenze alle persone a ciò più idonee di qualsivoglia grado di Offizio ; giacchè è sempre bene , che agli Officiali si addossino simili cure , avendo però riguardo di gravare ciascuno con discrezione , e distribuire più che potranno egualmente le fatiche . Se alcuni Officiali per maggior comodità , e miglior servizio del Sacro Monte volessero fra di loro permutare gli Offizj , non lo potranno fare , se non con licenza della medesima Congregazione , da darsi non altrimenti che per Bossolo , e Voti segreti .

Quando si debba venire alla surrogazione di un' altro Officiale in luogo di quello , che non accettasse , o dopo l' accettazione non potesse , o non volesse attendere all' Offizio .

I Provvisori coll' assenso della Congregazione possono dar cura di qualche particolare interesse a chi loro parrà più idoneo .

E' bene dar simili cure agli Officiali , gravando però ciascuno con discrezione .

Gli Officiali non possono permutare gli Offizj senza licenza della Congregazione .

## CAPITOLO X.

*Dell' Estrazione degli Assistenti alle Vendite .*

**P**ER distribuire le fatiche a tutti gli Officiali , e Deputati si ordina , che il Segretario tenga un Bossolo per le Vendite , nel quale imbosoli tanto i Provvisori , quanto gli Officiali , e tutti i Deputati . Da esso Bossolo in ogni Congregazione Ordinaria si ca-

Tutti gli Officiali , e Deputati s' imbosolano per l' assistenza alle Vendite .

In ogni Congregazione si estrarranno tanti Assistenti, quanti saranno necessari per gli giorni della Vendita in quella Settimana, compreso anche quello della seguente Congregazione.

Vendendosi mattina, e giorno, uno assiste la mattina, e un altro il dopo pranzo.

Il Deputato potrà intervenire alla Congregazione, interrompendo la Vendita, ma si esorta a continuarla, quando non abbia rilevante motivo d'intervenire alla Congregazione.

Il Bollettino dell' Estratto non si ripone nel Boffolo. L' Estratto non potrà rifiutare il carico, ma solo permutare la giornata con altro degli Estratti.

Il Nome dell' Estratto impedito si ripone nel Boffolo, il quale finito si rinnova.

Il Segretario nota l' Estrazione al Libro, e ne dà Poliza stampata al Mandatario, perchè ognuno degli Estratti ne abbia avviso.

Si esorta ogni Estratto a non mancare, e sopravvenendo loro qualche impedimento, a procurare, che assista alcun altro Deputato.

Deve affigersi la Nota degli Estratti all' assistenza delle Vendite nella Sala dei Prestiti.

I Provvisori sono i Principali fra gli Officiali, e si alora il Prelato.

veranno tanti Assistenti, quanti saranno necessari per gli giorni, che si dovrà vendere in quella Settimana, compreso anche il giorno della seguente Congregazione Ordinaria; in forma però che vendendosi mattina, e giorno, debbano esser due i Deputati da estraersi per ciascun giorno, acciocchè uno assista la mattina, e l' altro il dopo pranzo, ed alla detta Congregazione Ordinaria potrà intervenire anche quello della Vendita, cominciando prima la medesima, e proseguendola dopo la Congregazione, benchè sarà per lo più di miglior servizio dell' Opera Pia l' attendere continuamente alla Vendita, quando non abbia qualche rilevante motivo d'intervenire alla Congregazione. Il Bollettino dell' Estratto si lacererà, e non si riporrà nel Boffolo, nè veruno degli Estratti potrà rifiutare il carico, ma potrà bene permutare la giornata d'accordo con un' altro degli Estratti. Il Bollettino del nome di quegli, che fosse legittimamente impedito, si riporrà nel Boffolo, e finito il Boffolo si dovrà rinnovare. Il Segretario noterà nel Libro delle Congregazioni detta Estrazione, e per mezzo del Mandatario ne darà Poliza stampata di avviso a ciascuno degli Estratti, li quali per carità procureranno di non mancare d'intervenirvi alle ore debite, ed assistervi per loro stessi, e di operare con ogni attenzione, acciocchè le Vendite siano eseguite con quiete, ed amorevolezza, e si offervi quanto circa di esse viene prescritto nel suo Capitolo; e quando sopravvenisse ad alcuno qualche impedimento, per cui non potesse assistere nel giorno destinato, farà almeno, che un altro Deputato assista per lui. Deve in oltre il Segretario dar nota di detti Assistenti alle Vendite estratti al medesimo Mandatario, il quale la dovrà affiggere nella Sala dei Prestiti, e vi si dovrà conservare sempre assista fino alla seguente Congregazione.

## CAPITOLO XI.

### *Dell' Offizio, e Potestà de' Provvisori.*

**T**engono i quattro Provvisori il primo luogo tra gli altri Officiali, ed il Prelato è tra di loro il Principale, che federà nel primo luogo, e dopo di lui gli altri tre Provvisori, precedendo sem-

sempre il maggiore di età agli altri . Dovrà il Provvisore maggiore di età ritenere la chiave della stanza de' Cassoni , e dell' Armario di ferro esistente nella medesima , ove si custodiscono le chiavi dei Cassoni suddetti . Debbono i Provvisori aver cura generale di tutti li Negoj , e soprintendere non solo ai Ministri , ma anche agli Officiali , e Deputati , e fare tutte quelle cose , che concernono l' utile , aumento , e buon regolamento del Monte , con il consenso però della Congregazione Ordinaria . Sarà Offizio loro particolare il determinare le Congregazioni Straordinarie , e le Ordinarie , e farle intimare a quell' ora , che loro parerà propria , e da quel Provvisore , che terrà il primo luogo , si reciterà l' Orazione prima di principiare la Congregazione , e l' altra in fine di essa , e letti che saranno i rispettivi Bilanci del Monte dei Prestiti , e Banco de' Depositi dal rispettivo Sindaco maggiore di età ; che interverrà in essa Congregazione , proporranno le materie , che si avranno da trattare , ricercando i Voti palesi , o segreti degli altri Officiali , e Deputati , come meglio giudicheranno espediente , eccettuati però gli affari , per cui si ordina ne' presenti Statuti , che la risoluzione si faccia a Voti segreti , ed anche quando venga almeno da due Deputati richiesto il Bossolo . Faranno eseguire quanto sarà stato risoluto , e nelle cose gravi , e di maggior conseguenza , quando lo giudichino necessario , per mezzo del Prelato Provvisore se ne sentirà l' Oracolo del Papa , che dal medesimo Prelato Provvisore si riferirà poi nella seguente Congregazione . Faranno estrarre dal Bossolo li Deputati Assistenti alle Vendite nella forma prescritta nel Capitolo X. Se accaderà Negozio particolare , che esigesse d' incaricarlo a parte qualche Deputato , il potranno fare , sempre però col consenso della Congregazione nel modo prescritto di sopra , e preferendo quasi sempre gli Officiali agli altri semplici Deputati , i quali volentieri , e con carità dovranno accettare la deputazione . Non potranno contravvenire a quanto sarà stato decretato in Congregazione dalla maggior parte ; nemmeno concludere , e stabilire Negozio alcuno senza partecipazione , ed ordine di essa Congregazione . Sottoscriveranno almeno due di loro li Mandati de' denari , che si pagano per il Monte . Le Cedole però de' Depositi giudiziali basterà , che siano sottoscritte da un solo

Prov-

Il Provvisore maggiore di età tiene la chiave della stanza de' Cassoni , e dell' Armario , ove si custodiscono le chiavi dei detti Cassoni .

Hanno cura generale di tutt' i Negoj , e soprintendono agli Officiali , e Deputati , non che ai Ministri .

E' loro particolar Offizio il determinare le Congregazioni Straordinarie , e le Ordinarie .

Dal Provvisore , che terrà il primo luogo , si recita l' Orazione avanti , e dopo la Congregazione .

Propongono le materie da trattarsi , e risolverli , e ricercano i Voti .

Fanno eseguire le risoluzioni prese .

Fanno estrarre gli Assistenti alle Vendite .

Col consenso della Congregazione possono commettere affari particolari a qualche Deputato .

Non possono contravvenire ai Decreti della Congregazione , nè senza sua saputa , ed ordine concluder Negoj .

Almeno due di loro sottoscrivono i Mandati de' Pagamenti , e basta , che uno di essi sottoscriva le Cedole de' Depositi Giudiziali .

Debbono far osservare inviolabilmente gli Statuti , ed accomodano le differenze fra gli Officiali , e Ministri .

Non debbono sottoscrivere Mandati di Pagamenti , Sal-di &c. senza il *Fiat Mandatum* de' rispettivi Officiali .

Dopo la Congregazione si portano a rivedere il Conto della passata Settimana al Cassiere del Banco con rincontrare i Ricapiti .

Ricapiti , che non debbono abbonare al Cassiere ,

Rincontrano le Cedole con il Cartolaro , e le sommano di nuovo .

Lasciano nelle mani del Cassiere que' Contanti di ogni specie , che possono bisognargli in quella Settimana per servizio del Banco , e del Monte dei Prestiti . Non bastando fra la Settimana tornerà il primo Provvisore a provvedere il Cassiere del bisognevole .

Fanno segnare in due Libretti tanto il denaro , che levano dai Cassoni , quanto quello , che vi mettono .

Provvisore ; e firmate col Sigillo del Monte . Sarà loro pensiero , che gli Statuti si osservino inviolabilmente , ed accomoderanno le differenze , che potessero nascere fra gli Officiali , e Ministri , li quali dovranno acquietarsi alla loro dichiarazione . Daranno le risposte delle risoluzioni a coloro , che vengono all'udienza in Congregazione . Avvertiranno di non sottoscrivere alcun Mandato di pagamento di Conti , Saldo , ed altro , se non farà prima loro esibito il *Fiat Mandatum* sottoscritto da quel Deputato a quel Negozio , e neppure li Mandati de' Salarjati , se prima non farà stato loro esibito il *Fiat Mandatum* sottoscritto da uno de' Sindaci dei Prestiti . Terminata la Congregazione Ordinaria si porteranno nella Cassa del Banco de' Depositi , ed ivi rivedranno il Conto della Settimana antecedente al Cassiere , secondo il resto del di lui debito , che dal Computista di esso Banco si forma , e secondo il Bilancio fatto nel Sabato antecedente , rincontrando li ricapiti , che esso Cassiere esibirà tanto del Banco di Santo Spirito , quanto di quelli del Sacro Monte , come anche de' Contanti , che sono restati nelle di lui mani . Avvertiranno di non abbonar mai al medesimo alcun Ordine , o Mandato diretto al Banco di Santo Spirito , o altro Banchiere , che esso Cassiere volesse esibire di qualsivoglia soggetto , o personaggio mai fosse , ma solamente de' Contanti , Cedole del Banco di Santo Spirito , e del Sacro Monte , non permettendosi altri Ricapiti , Giustificazioni , e Biglietti , che li sopra descritti . Rincontreranno le dette Cedole con il Cartolaro , ove sono descritte , rincontrando , e risommando le medesime con la somma , alla quale si dirà , che ascendano , ad effetto di farne un giusto , e doveroso rincontro . Lasceranno , preso un tal Conto , nelle mani di esso Cassiere tutti que' Contanti di ogni specie , che appresso a poco potranno essergli necessarj , e bisognevoli in quella Settimana tanto per servizio di esso Banco , quanto per servizio del Sacro Monte dei Prestiti , e non bastando , fra la Settimana dovrà il primo Provvisore prendersi l'incomodo di tornare con le chiavi per provvedere il medesimo Cassiere del bisognevole , essendo impossibile il prendere sempre giuste le misure sopra di questo . In oltre faranno segnare nelli due piccoli Libretti , che contengono la somma di tutto il denaro , che si dice essere ne' Cassoni , tanto i denari , che vi pongono , che quelli che

vi levano , i quali vengano detratti dall'intera somma di quello , che vi è stato posto ; e detti due Libretti si terranno uniti alle predette chiavi di esso Armario di ferro nella piccola Cassettina , che dovrà sempre stare presso il primo Provvisore Secolare . Visiteranno di tempo in tempo , terminata la Congregazione , li quattro Monti dei Prestiti , come anche la Cassa , Computistaria , Stime , e Custodie di essi , non solo perchè così porta la loro soprintendenza , non ostante che anche a detti Luoghi v' invigilino i Sindaci , ed altri Officiali , ma specialmente per osservare se il Pubblico sia sbrigato , interrogando que' Ministri , che sostengono dette Cariche , se hanno cosa alcuna da conferir loro , e che a' medesimi spetti parteciparla , e con carità potranno ammonir tutti a ben servire il Sacro Monte loro Padrone , ed il Pubblico , essendo questo il loro preciso obbligo . In oltre sarà loro peso , e cura d' invigilare con attenzione alla Depositaria Generale della Rev. Camera Apostolica unita al Monte dalla santa memoria di Papa Benedetto XIV con suo Chirografo delli 13 Luglio dell' Anno 1743 , esibito negli Atti del Paoletti Segretario di Camera , con adempire a quanto ai medesimi Provvisori in esso Pontificio Chirografo viene ingiunto , e con invigilare sopra i Ministri della medesima , acciocchè adempiano alle loro rispettive incombenze , ed acciocchè non nascano inconvenienti . Riconosceranno li Bilanci , e le Casse , per impedire , che non accadano frodi , e mancanze , facendo che dalla Congregazione si esigga da' suddetti Ministri quelle sicurezze in esso Pontificio Chirografo prescritte . Dovranno , terminato ogni Anno , unitamente con li Sindaci del Banco , quando sia in ordine il Computista della medesima fare li Sindacati di quell' Anno , che è scorsò , ed assistere alli medesimi con la necessaria attenzione , ed il tutto rincontrato con le giustificazioni , sottoscriveranno li suddetti Sindacati , nel che dovranno usare una particolar diligenza , nè permetteranno , che si prolunghi di molto la revisione de' Conti per sicurezza del Monte , acciocchè possa riconoscersi in tempo la buona , o cattiva amministrazione di essa Depositeria a fine di provvedervi . Dovranno immancabilmente insieme co' Sindaci rivedere almeno ogni quindici giorni la Cassa dei Prestiti , che sta presso il Cassiere , per verificare se realmente vi esista il Contante , ed  
altro ,

Visitano di tempo in tempo i quattro Monti , la Cassa , Computistaria, Stime , e Custodie di essi .

Debbono invigilare con attenzione sopra la Depositaria Camerale unita al Monte , adempiendo a quello , che loro spetta .

Riconoscono i Bilanci , e le Casse della Depositaria , e fanno esigere le dovute sicurezze dai Ministri .

In fine d' ogni Anno insieme con i Sindaci del Banco debbono fare il Sindacato al Computista della Depositeria .

Almeno ogni quindici giorni debbono rivedere la Cassa dei Prestiti insieme con i Sindaci .

altro, che deve esservi, a tenore de' soliti Bilanci, che si portano ogni Settimana in Congregazione, come altresì li Ricapiti, che giustificano gli stessi Bilanci.

## CAPITOLO XII.

### *Dell' Offizio, ed Autorità de' Sindaci dei Prestiti.*

Numero, e Incombenza generale de' Sindaci dei Prestiti.

Si debbono eleggere a tale Offizio i Deputati più anziani.

Procureranno, che tutti i Ministri, e Sotto-ministri facciano il loro dovere, e che intervengano al Monte all'ora prescritta, dove essi pure si porteranno all'ora provvisoria in diverse ore per dar soggezione ai Ministri.

In caso di mancanza di qualche Ministro, o Sotto-ministro dovranno, o provvedere provvisoriamente, o farne relazione alla prima Congregazione.

Accomodano le differenze fra i Ministri, ed Estranei, e non potendo essi sopirle, o trattandosi di materia grave, rimettono il tutto alla Congregazione.

**A**ttesa la creazione del Quarto Monte ultimamente seguita, si è dovuto accrescere a quattro il numero de' Sindaci dei Prestiti, essendo la di loro speciale incombenza di soprintendere, ed invigilare al buon regolamento de' quattro Monti. Sarà particolar cura degl' Imbossolatori, e della Congregazione Ordinaria di prescegliere a tal Offizio li Deputati più anziani, acciocchè abbiano piena pratica delle operazioni, che si fanno in esso Monte. Procureranno i Sindaci, che tutti i Ministri, e Sotto-ministri adempiano puntualmente, ed esattamente le loro incombenze, acciocchè il Pubblico ne abbia il suo servizio, e non resti il Sacro Monte pregiudicato. A tal' effetto ammoniranno li medesimi di ritrovarsi tutti nel Monte all' ora della Campana del Collegio Romano, nel qual tempo principiano le operazioni dei Prestiti, prendendosi l' incomodo li Sindaci, o alcuno di loro d' intervenire anch' essi qualche volta alla detta ora, per vedere se i Ministri sono puntuali al loro dovere. E continuando le dette operazioni la mattina sino al mezzo giorno, e la sera sino alle ore ventitrè e mezza, potranno essi Sindaci portarvisi all' improvviso in diverse ore, anche per dar soggezione a chi opera, ed acciocchè in caso di mancanza, o vi provvedano provvisoriamente, o ne facciano la relazione nella prima Congregazione. Inculcheranno ai Ministri d' esercitare il loro impiego con amore, e carità. Accomoderanno le differenze, che potessero insorgere tra Ministri, ed Estranei nel tempo, e per cagione delle operazioni nel Monte, e quando sia materia grave, o non possano essi sopire le differenze insorte, rimetteranno il tutto alla Congregazione, e faranno anche arrestare chi crederanno, che meriti d' esser punito per qualche eccesso, facendone avvisare il Giudice Criminale, acciocchè proceda contro il Delinquente, con  
avan-

avanzarne successivamente la notizia ai Provvisori, e con farne poi relazione nella prima Congregazione. Portandosi i Sindaci al Monte per la caritatevole opera, di cui sono incaricati, si porranno vicino allo Stimatore degli Ori, ed ordineranno in specie, che siano sbrigati prima degli altri i Pegni de' Forestieri, come altresì de' Vecchj, o Infermi, o povere Donne, cui potesse essere di grave incomodo l'esser trattenute. Passando da un Monte all'altro dovranno ordinare ciò, che crederanno proprio, ed espediente, visitando anche tanto il Banco de' Custodi, ove si restituiscono i Pegni, quanto de' Sotto-Cassieri, per riconoscerne se siano sollecitamente sbrigate le Persone, che vi concorrono. Visiteranno parimente la Stanza del Computista, e la Computistaria, e la Cassa, tenendo in tal guisa in soggezione i Ministri, e Sotto-Ministri, acciocchè ognuno faccia il suo dovere. Occorrendo qualche cosa per detto Monte de' Prestiti, o facendosi qualche istanza dai Ministri de' medesimi, o da altri, la Congregazione ne rimetterà ai Sindaci l'informazione, e del tutto nella seguente Congregazione Ordinaria ne faranno la loro relazione, per prendersi sopra le rispettive materie le necessarie determinazioni. Dovranno di tanto in tanto osservare i Libri del Computista, che si denominano de' Prestiti, e riconoscerne, se dopo l'ultimo de' Pegni scritti in ciaschedun giorno gli Stimatori si siano sottoscritti; il che se non fosse seguito, dovranno subito ordinare agli stessi Stimatori, che vi facciano le suddette sottoscrizioni, facendo sottoscrivere le dette Partite in loro presenza da' medesimi, senza pregiudizio delle pene incorse per le seguite omissioni, come si prescrive al Capitolo degli Stimatori. E questo acciocchè si sappia precisamente sotto la stima di quale dei quattro Stimatori siasi fatta la prestanza sopra detti Pegni; giacchè non sempre il medesimo Stimatore assiste allo stesso Monte, ma si fanno passare da un Monte all'altro, secondo si è finora con profitto praticato, e si è di nuovo prescritto, e dovrà riguardare la sottoscrizione suddetta tanto le stime dagli Stimatori fatte, come sopra, quanto quelle dei loro Ajutanti, che non solo restano a di loro carico, ma si hanno, e debbono avere come fatte direttamente dai medesimi. Riconosceranno in fine d'ogni trimestre, se siasi fatto il rinccontro de' suddetti Libri de' Prestiti, delle Riscossioni, e Vendite de' Pegni dal Computista, e dal nuovo Ispettore, e se vi siano state fatte le

Standosi vicino allo Stimatore degli Ori, fanno spedire i forestieri, vecchj, infermi, e povere donne.

Vegliano sopra le operazioni di tutti i Ministri.

Visitano la Stanza del Computista, la Computistaria, e la Cassa.

Ragguagliano la Congregazione di quanto occorre pel Monte dei Prestiti.

Trovando, che gli Stimatori non si sono sottoscritti ai Libri del Computista, fanno, che ciò di presente sia adempito.

Riconoscono, se i Libri dei Prestiti, Riscossioni, e Vendite sono stati rincontrati, e ciò in fine di ogni trimestre.

Faranno osservare quanto viene ordinato per il Rinccontro, e Ristretto de' Bollettini de' Pegni venduti, e pagati dal Cassiere, ed useranno occorrendo le diligenze indicate.

Cura, che debbono prendersi, perchè l'Ispectore delle Scritture adempia a tutti i suoi doveri.

Eglino stessi osserveranno frequentemente, se si eseguiscano i Regolamenti dati alle Scritture dei Prestiti.

Fanno, che il Sotto-Computista al finir del Mese, e di ogni trimestre sommi, e rincontri il Ristretto nei Libri dei Prestiti dei Scritturali, sottoferivendolo.

solite sottoscrizioni dal suddetto Computista, Ispectore, e Custodi, e dal Cassiere, come si ordina ne' loro rispettivi Capitoli. Per il rinccontro, e ristretto de' Bollettini de' Pegni venduti, e pagati dal Cassiere, per darsene credito nel trimestre, osserveranno se si è praticato puntualmente quello, che si è ordinato di nuovo, per dare un sicuro regolamento a simil capo di uscita. E potranno, farsi consegnare di nuovo, se lo giudicheranno opportuno, la Filza de' suddetti Bollettini con il Registro del Computista, ove quelli sono notati; e farà bene, che talvolta eglino stessi confrontino detto Registro col Libro delle Vendite, e colli rispettivi Bollettini, per così tenere in soggezione tutti li Ministri, e l'Ispectore medesimo delle Scritture. Generalmente invigileranno sopra il nuovo Ispectore delle Scritture, acciocchè adempia incessantemente, e pienamente a tutti gl'importantissimi suoi doveri, che vengono descritti nel di lui Capitolo, e dovranno considerarlo per un di loro Sostituto, che sotto i di loro ordini, e direzioni tenga in regola tutte le Scritture, e Libri, che concernono l'opera dei Prestiti. E siccome dall'attento, ed esatto servizio di un tal loro Sostituto ne deve provenire la sicurezza dell'Opera pia per questo suo principale dipartimento, ed il precludersi l'adito alle diverse frodi, che si sono inventate, e commesse; così, se mai egli mancasse per inavvertenza, o trascuratezza al proprio dovere, li pregiudizj, che ne potrebbero nascer di nuovo al Luogo Pio, verrebbero ascritti in un tal quale modo ai Sindaci, che non fossero stati attenti ad esigere dal medesimo un puntuale, e pieno adempimento alla propria incombenza. Dovranno inoltre venire anch'essi frequentemente osservando, se si adempiano i nuovi regolamenti dati alle Scritture dei Prestiti, secondo vengono prescritti ne' loro Capitoli particolari, per così tenere in soggezione gli Scrittori, e Ministri, ed anche lo stesso Ispectore, il quale facilmente caderà in negligenza, se non in fraude, quando si vedrà libero d'ogni superiore osservazione, e revisione al proprio operato. Sarà loro cura parimente l'invigilare, che il Sotto-Computista adempia la sua incombenza in fine di ciascun Mese, di rincontrare, e sommare il Ristretto fatto dallo Scritturale in tutti i quattro Libri dei Prestiti di ciascuno de' quattro Monti, con scrivere in lettere, ed in abbaco la Collettiva del tutto, e con sottoscriversi dopo il Ristretto,



stretto , e che ciò sempre segua prima che si faccia il rincontro di essi dal Computista , e Custodi , e se lo stesso abbia eseguito il detto Sotto-computista in ogni trimestre . In oltre riconosceranno , se tanto in fine di ciascun Mese , quanto in fine di ogni trimestre s'è il Computista , che li Custodi abbiano fatto il rincontro , e sommati li rispettivi Ristretti , con trascrivere le somme tanto in lettere , che in abaco , e fiansi sottoscritti . Invigileranno , che gli otto Ragguaglianti de' Custodi , e li quattro del Computista siano al pari del loro Ragguaglio , e che quello sia fatto con attenzione , e pulizia , con avvertire detti Ragguaglianti , che usino ogni diligenza , ed accuratezza , ed osservino bene , che il numero , e moneta descritti nei Libri della Vendita , e Riscossione concordino con il Libro dei Prestiti , inculcandosi a' detti Sindaci di fare di frequente una tale osservazione per tenere in soggezione li detti Ragguaglianti , acciocchè non solo effettivamente facciano il Ragguaglio del Libro , ma in oltre sia fatto a dovere . Assisteranno qualche volta , e più spesso che sarà possibile nel tempo , in cui dai Ragguaglianti si fanno le Liste de' Pegni da venderli , e ciò almeno una volta la Settimana , acciocchè le facciano secondo l'ordine senza prendersi arbitrio veruno . E perchè la Congregazione ha la facoltà di prorogare per qualche tempo per giuste , e ragionevoli cause le vendite de' Pegni , farà perciò particolar cura de' Sindaci di rincontrare ogni Settimana ciascuno nel suo Monte tutti i Pegni arretrati non venduti , e portarne nota nella prima Congregazione , ad effetto di prendere quelle determinazioni , che alla medesima Congregazione pareranno opportune , e non facendolo essi , lo deve fare immancabilmente il Computista , come si prescrive nel suo Capitolo particolare . Assisteranno immancabilmente al Sindacato delle Custodie finite , subito che ne farà scaduto il tempo , e faranno racchiudere nella stanza a parte in ciascuna Custodia sotto chiave da loro ritenuta li Pegni non ancora venduti dopo averli verificati , e descritti in un Libro a ciò destinato , in cui si scriveranno , portandone Nota distinta in Congregazione , quale dovrà leggerli per intero . In caso di morte , o mancanza di qualche Custode , o di altro Ministro , faranno subito chiamare il Procuratore del Monte , e successivamente senza verun perdimento di tempo per mezzo del Notaro

La stessa cura si prenderanno per verificare , che il Computista , e i Custodi abbiano in seguito rincontrati , e sommati li rispettivi Ristretti .

Debbono invigilare , perchè i Ragguaglianti facciano il loro dovere .

Cura , che si debbono prendere , perchè i Ragguaglianti facciano le Liste de' Pegni da venderli secondo l'Ordine , e senza prendersi arbitrio .

Ognuno de' Sindaci rincontra nel suo Monte ogni Settimana i Pegni non venduti per ordine della Congregazione ad effetto di portarne la Nota nella prima Congregazione , e in loro mancanza deve ciò fare il Computista .

Debbono assistere al Sindacato delle Custodie finite .

Diligenze , che useranno in tale occasione .

Diligenze , e cautele che debbono usare in caso di morte , o di mancanza di qualche Custode , o altro Ministro .

del Monte alla loro presenza faranno biffare , e sigillare le Porte della Custodia , Cassa , ed ove crederanno proprio , regolando il tutto secondo la norma , che si darà dallo stesso Procuratore , senza che in tale atto s'interpellino gli Attergararj , o Sicurtà del Ministro , portando seco la necessaria sicurezza del Monte , che un tale atto di cautela sia subito , e senza veruna dilazione eseguito , il che ridonda anche in vantaggio degli Attergararj , e delle Sicurtà , e ne avviferanno in seguito i Provvifori , acciocchè da essi si faccia intimare la Congregazione , e perchè si prendano quegli ulteriori provvedimenti , che alla medesima pareranno più espedienti per sicurezza del Monte , e per il buon servizio del Pubblico . Leggeranno in ogni Congregazione il Bilancio formato dal Computista dei Prestiti ; e almeno ogni quindici giorni insieme co' Provvifori si porteranno dal Cassiere , e rincontreranno , se veramente esiste presso il medesimo quella somma , della quale nel Bilancio si costituisce debitore dal Computista , prendendo alle occasioni que' provvedimenti , che ad essi pareranno proprj , per sicurezza , e maggior cautela del Monte . Riferiranno poi il tutto nella prima Congregazione , ed essendo cosa grave , e di rimarco , farà cura de' Provvifori , acciocchè , intimatafi la Congregazione , si provveda all'occorrente . Faranno fare a ciascun Ministro un esatto Inventario di tutto ciò , che da' medesimi si ritiene di pertinenza del Monte sì per uso delle Custodie , che delle proprie rispettive abitazioni , quale sottoscritto dal rispettivo Ministro consegneranno al Deputato Archivista per conservarsi in Archivio , non potendo , nè dovendo i Ministri le dette Robe presso i medesimi esistenti convertirle in altro uso , senza precisa licenza in scritto de' Sindaci , o di alcuno di essi , se sarà cosa di poco momento , nel qual caso dovrà farsene l'annotazione nel rispettivo Inventario di carattere di quel Sindaco , che ne avrà data la licenza in iscritto , come sopra , sottoscrivendosi in esso nuovamente il Ministro . In fine d' ogni trimestre faranno il Sindacato al Cassiere coll' assistenza del Computista , ed Ispettore delle Scritture , rincontrando prima l'Entrata , ed Uscita di detto Cassiere con la Cassa descritta in Libro Mastro , con osservare se detto Cassiere siasi in primo luogo dato debito del di lui Resto nel precedente trimestre , e se abbia posto a suo debito tutto ciò , che sarà

stato

Leggono in ogni Congregazione il Bilancio formato dal Computista dei Prestiti .

Almeno ogni quindici giorni si portano coi Provvifori dal Cassiere , per verificare , se esista presso il medesimo la somma , di cui vien costituito Debitore .

Fanno fare a ciascun Ministro l'Inventario di tutto ciò , che ritengono di pertinenza del Monte per uso delle Custodie , o delle proprie abitazioni per consegnarlo al Deputato Archivista .

I Ministri non possono convertire in altro uso le dette robe senza licenza in iscritto de' Sindaci .

In fine d' ogni Trimestre fanno il Sindacato al Cassiere coll' assistenza del Computista , e dell' Ispettore delle Scritture .

stato passato in sue mani dall' Esattore dei Prestiti , ed ogni altra partita di suo debito , e specialmente tutto il denaro ricevuto dal Banco de' Depositi . Sottoscriverà regolarmente il primo di loro il *Fiat Mandatum* per gli Conti delle spese ( eccettuate però quelle delle Fabbriche ) e per altro pagamento , che occorresse di farsi , ad effetto che in vigore del medesimo se ne sottoscriva l' Ordine da' Provvisori , che allora solo lo sottoscriveranno , quando vedranno unito all' Ordine il *Fiat Mandatum* firmato da uno de' Sindaci . Per gli Conti poi degli Artisti di Fabbriche , o Rifarcimenti non potranno fare il *Fiat Mandatum* , essendosi data tale incombenza a' Fabbricieri nel modo , che si dispone al loro Capitolo . In fine di ciaschedun' Anno riconosceranno li piccioli Ordini soliti trarsi al Cassiere dall' Archivista Deputato , e che dal medesimo si pongono nella Lista di spese minute , ed a norma de' medesimi ne sottoscriveranno il *Fiat Mandatum* , per rimborsarne detto Cassiere con il rispettivo Ordine de' Provvisori . Mancando qualche Sotto-ministro , e dovendosi perciò assumerne altro , avvertiranno in primo luogo , se la vacanza riguarda l' interesse di qualche Ministro , come al medesimo addetto , e che si assuma a di lui rischio , e pericolo , nel qual caso chiameranno detto Ministro , e gli proporranno que' Soggetti , che crederanno abili ad esercitare una tale incombenza , avendo riguardo , per quanto sia possibile , all' anzianità , la quale però mai dovrà prevalere all' abilità de' Soggetti per l' esercizio di tal Carica . In seguito proporranno alla Congregazione il Soggetto , che giudicheranno doverli scegliere , e che sia di piacimento del Ministro , il quale non dovrà ricusare senza legittima causa veruno , come si dirà nel Capitolo XX del numero , e nome de' Ministri . Dovrà poi il Ministro principale cautelarsi , con esigere per Istromento pubblico da rogarsi dal Notaro del Sacro Monte l' obbligo del suo Sotto-ministro , e quella Sicurtà , che esige la Carica , nel che dovrà stare ciascun Ministro bene avvertito , mentre tutto il rischio del Sotto-ministro corre a danno del Ministro , e non mai del Monte , che riconosce sempre per principale debitore il Ministro principale , benchè al Monte competa contro ambedue l' azione solidale esercibile ad arbitrio , e beneplacito dello stesso Monte . Ed in quanto alle altre Cariche

subal-

Diligenze , che si debbono usare nel fare il detto Sindacato .

Il primo de' Sindaci fa regolarmente il *Fiat Mandatum* per gli Conti delle Spese , eccettuate quelle delle Fabbriche , per le quali si fa il *Fiat Mandatum* da' Fabbricieri .

In fine dell' Anno riconoscono i piccioli Ordini tratti al Cassiere dal Deputato Archivista per sottoscriverne il *Fiat Mandatum* .

Regolamento , che debbono tenere nel caso , che mancando qualche Sotto-ministro , se ne debba assumere un altro .

Riguardo , che deve averli all' anzianità .

Propongono alla Congregazione il soggetto , che giudicheranno doverli scegliere , e che sia di piacimento del Ministro .

Stando ogni Sotto-ministro a rischio , e danno del Ministro principale , questi deve cautelarsi con esigere la stabilita Sicurtà .

I Sindaci propongono ancora alla Congregazione i soggetti per le Cariche subalterne, e minori.

S' intenderanno ammessi quando la scelta venga approvata dalla Congregazione. In caso diverso ne proporranno altri.

Circa l'ammettere i Soprannumeri si regoleranno, secondo il disposto nel Capitolo della scelta de' Soprannumeri.

subalterne, o minori, che vacassero, parimente detti Sindaci tra sceglieranno per proporli in Congregazione quelli, i quali, avuto come sopra riguardo per quanto si puote all'anzianità, li crederanno abili ad esercitarle, e del tutto ne faranno la loro relazione nella prima Congregazione, la quale approvando la scelta de' Sindaci, resteranno li Sotto-ministri ammessi, ed in caso diverso li detti Sindaci procederanno ad altra scelta sino a tanto, che dalla Congregazione vengano i Sotto-ministri approvati, e destinati alle rispettive incombenze. Intorno all'ammettere li Giovani soprannumeri si regoleranno nel modo, che vien disposto nel Capitolo della scelta de' Soprannumeri.

## CAPITOLO XIII.

### *Dell' Offizio de' Sindaci del Banco de' Depositi.*

Importanza dell' Offizio de' Sindaci del Banco.

**E'** Grandemente importante, che al Banco de' Depositi soprintendano Persone, che abbiano tutta la maggior pratica, e cognizione del medesimo, e delle operazioni, che ivi si fanno, acciocchè non meno resti spedito il Pubblico, a di cui solo comodo si tiene aperto, ma che in oltre da' Ministri non venga in cosa alcuna pregiudicato. Dovrà pertanto la Congregazione degl' Imbossolatori eleggere fra i tre Sindaci de' Depositi almeno uno dei due Provvisori non confermati, acciocchè attenda con gli altri ad una tale incombenza. Soprintenderanno essi Sindaci ai Ministri del Banco, della Cassa, e dell' Archivio del medesimo, portandovisi qualche volta in ore, e tempi diversi, per osservare se si apra il Banco alle ore solite, e se ciascun Ministro adempia il suo Offizio, prendendo alle occasioni que' provvisionali temperamenti, che crederanno proprj per il buon servizio del Monte, e del Pubblico, e riferendo poi nella prima Congregazione ciò, che farà seguito meritevole di provvedimento. In somma opereranno tutto ciò, che può conferire al buon ordine del Banco, ed al servizio del Pubblico ne' tempi frapposti alle Congregazioni. Sarà loro cura l'invigilare, che l' Archivista non gravi veruno nella mercede, che esige delle Fedi delle Partite de' Libri esistenti nell' Archivio del Banco,

nè

Tra i tre Sindaci de' Depositi si deve eleggere almeno uno de' due Provvisori non confermati.

Incombenze generali de' suddetti Sindaci.

Debbono invigilare, che l' Archivista del Banco non gravi alcuno nella mercede, che esige per le Fedi, e non ecceda il prescritto nella Tabella affissa.

nè ecceda il prescritto nella Tabella , che si terrà sempre affissa nel medesimo Archivio . In ogni Congregazione leggerà uno di essi il Bilancio , che si forma dal Computista , e riferiranno alla Congregazione tutto ciò , che loro è stato dalla medesima rimesso riguardante il detto Banco , e quello , che per il buon ordine dello stesso crederanno proprio rappresentare alla detta Congregazione . Potranno sospendere i Ministri , e Sotto-ministri in caso di loro mancanze fino a tanto, che non ne avranno data parte alla Congregazione, che potrà licenziarli , o prolungarne la sospensione ; il che non sarà in facoltà de' Sindaci senza la precisa determinazione della Congregazione ; e nelle cose gravi potranno anch' essi Sindaci fare arrestare i Ministri, Sotto-Ministri, ed Estranei, quando lo credano necessario, procedendo però in questa parte con somma prudenza , acciochè non sia più pregiudiziale il rimedio del male , e ne daranno subito parte ai Provvisori , per determinare insieme ciò , che sarà espediente di fare . Nel principio del nuovo anno assisteranno al rendimento de' Conti della Zecca insieme col Computista , ed Archivista del Banco , per verificarne , ed approvarne colla loro sottoscrizione le Partite, ed il Conteggio , e rincontrando il resto dell' effettivo , che si farà consegnato alla Zecca . Sarà loro particolar cura , di rivedere di tempo in tempo tutte le Scritture del Banco specialmente del Cassiere , e Sotto-cassiere insieme coll' Archivista , perchè le stesse Scritture si ritengano bene ragguagliate , e pulite senza sbagli , ed errori , e generalmente invigileranno , che ciascheduno degli Officiali , e Ministri addetti al servizio del Banco adempiano a que' doveri , che a ciascheduno di loro sono stati ingiunti nei loro Capitoli particolari .

Uno di essi legge in ogni Congregazione il Bilancio ; e riferiscono alla medesima quanto occorre .

Sospendono i Ministri, e Sotto-Ministri , che mancano, dandone parte alla Congregazione , che sola ne può determinare ; e anche fanno arrestare i medesimi, e gli estranei , usando in ciò tutta la prudenza .

Nel principio dell' Anno assistono al rendimento de' Conti della Zecca, e si sottoscrivono al Conteggio .

## CAPITOLO XIV.

### *Dell' Offizio de' Deputati alle Vendite .*

**C**onsiste quest' Offizio in assistere alle Vendite , che giornalmente si fanno nel Palazzo del Monte , e nel provvedere, che i Pegni si vendano senza fretta , e più che si possa a beneficio de' Padroni di essi . Dovrà il Deputato alla Vendita notare di suo

Assistono alle Vendite , e provvedono, perchè i Pegni si vendano senza fretta , e più che si possa .

Notano di suo carattere nel loro

pro-

Libro i compratori, i pagamenti, ed arre; e al finir della Vendita, avendo veduto, che tutto concorda, colla nota del Cassiere, notano in lettere la quantità dei Pegni venduti, e la somma ritrattane, sottoscrivendovisi.

Tengono in silenzio, compongono le differenze, e vi fanno osservare il prescritto alle Vendite.

Per legittima causa può differire la Vendita di qualche Pegno fino alla Settimana seguente.

Vegliano all'affissar della Tavoletta, che avvisa di che Mese sieno i Pegni vendibili.

Il Computista, e il Custode, debbono avere in pronto la Lista de' Pegni da venderli, e il Deputato la confronterà insieme col Cassiere.

La mattina per tempo si affiggerà la Lista de' Pegni da venderli in quella giornata.

In essa Lista si specificeranno diffusamente tutte le Robe, che compongono ciascun Pegno, senza però notare la Prestanza data.

proprio pugno i nomi de' Compratori, ed i pagamenti seguiti, ovvero le Arre date nel Libro intitolato = *Vendita de' Signori Deputati* =, che dovrà essere approvato, e sottoscritto da lui in fine della sua Vendita, scrivendo in lettere, e non in abbaco la quantità de' Pegni venduti, e la somma ritratta, e poi sottoscrivendosi esso col proprio nome, e cognome; il che farà dopo che avrà veduto, e riconosciuto, che concordi con la Nota, che ne farà il Cassiere al suo Libro. Procurerà, che non si faccia rumore tra gli Oblatori, e sopirà le differenze, che nasceranno, e farà osservare tutto quello, che si dispone nel Capitolo delle Vendite. Potrà differirsi la Vendita di qualche Pegno fino alla seguente Settimana per qualche legittima causa ad arbitrio di chi farà Deputato alla Vendita, circa la quale non ne dovrà render conto a veruno. Invigilerà, perchè sempre stia affissa alla porta del Palazzo del Monte la Tavoletta, che avvisi il Mese de' Pegni, che si vendono con l'altro Mese, che in appresso è per venderli. Avvertirà il Deputato, che ogni mattina della Vendita tanto il Computista, quanto il Custode abbiano in ordine la Lista de' Pegni da venderli, e la confronterà insieme col Cassiere, per assicurarsi della loro uniformità, e che una non diversifichi dall'altra, e per togliere qualunque frode, che potesse farsi. Essendo molto profittevole per la più sollecita Vendita de' Pegni di notificare al Pubblico quelli, che di mano in mano si vanno esponendo alla Vendita; perciò in ciaschedun giorno destinato alla Vendita si affiggerà la mattina per tempo sulla porta del Palazzo del Sacro Monte una Copia della Lista de' Pegni da venderli in quella giornata. Nella medesima Lista si dovranno solamente trascrivere tutte le Robe in ciaschedun Pegno contenute, e si avrà l'attenzione di specificarle diffusamente, senza però notare la Prestanza data dal Monte, ed unitamente alla stessa Lista si affiggerà la Tavoletta, che avvisi il Pubblico, che in quel giorno si vende. E perchè giudicasi affatto necessaria l'affissione della Lista suddetta, acciocchè possa ciascuno aver notizia de' Pegni, che saranno esposti alla Vendita, ed offerirvi, dovrà il Computista dei Prestiti invigilare, perchè una tal Lista sia fatta con tutta esattezza, e venga immancabilmente affissa dalla Persona a ciò destinata nel modo, e tempo di sopra prescritti. Il Deputato poi alla Vendita non avrà solamente cura

cura di far osservare la presente ordinazione, ma userà di più una particolare attenzione, perchè le Liste da affiggerfi non si formino a capriccio del Computista, o da altri; e perciò a tal' effetto confronterà, o farà confrontare da altri la Lista affissa, e trovandola non conforme al vero, prenderà que' provvedimenti, che crederà proprj, procedendo anche alla sospensione dall' Offizio di quegli, che avrà fatta la Lista fino alla prima Congregazione, dalla quale o si prorogherà la detta sospensione, se lo crederà opportuno, o si licenzierà un tal Ministro, o Sotto-ministro, quando si riconosca doloso, o che dopo la prima mancanza, o sospensione sia incorso di nuovo in simile errore. Pregiudica al sommo al buon ordine del Monte, ed all' evacuazione delle Custodie l' arretramento delle Vendite, per mezzo delle quali escono i Pegni dalla Custodia, che vende, e si rivede più presto il Conto al Custode, al qual' effetto dalla Congregazione si sono accresciute le Vendite, che ora sogliono farsi anche in que' giorni, ne' quali prima non si facevano, secondo l' ordine stabilito nella Tabella nuovamente formata. S' inculca perciò a ciascun Deputato estratto, di non mancare ad una tale caritatevole opera, e d' intervenirvi immancabilmente all' ora prescritta, ed in caso di legittimo impedimento dovrà pregare qualche altro Deputato, acciocchè assista in suo luogo alla Vendita, nè senza il Deputato estratto, o altro Deputato, che venisse ad assistere in sua vece, potrà procedersi alla Vendita de' Pegni, la quale in caso che niuno v' intervenisse, dovrà differirsi.

## CAPITOLO XV.

*Dell' Offizio de' Visitatori delle Custodie.*

**P**ER impedire, che i Pegni non vengano dolosamente sottratti dalle Custodie, si è creduto, che il migliore, e più facile provvedimento sia quello di visitare frequentemente le Custodie suddette, a fine di verificare con tal mezzo l' esistenza de' Pegni nelle medesime. Si è quindi istituito l' Offizio de' Visitatori delle Custodie, l' incombenza de' quali sarà di fare immancabilmente, e continuamente una Visita a ciascheduna delle otto Custodie

D

per

S' incarica il Computista d' invigilare, perchè una tal Lista sia fatta con esattezza, e venga immancabilmente affissa.

Il Deputato si prenderà cura per l' esatta osservanza della detta ordinazione, e per assicurarsi, che tali Liste non si formino a capriccio, le confronterà egli, o le farà confrontare da altri.

Trovandosi mancanza, prenderà i provvedimenti proprj, e potrà anche sospendere dall' Offizio fino alla prima Congregazione, chi avrà fatta la Lista.

La Congregazione, o prorogherà la sospensione, ovvero licenzierà il Ministro, o Sotto-ministro nel caso di mancanza dolosa, o reiterata.

Pregiudica l' arretramento de' Pegni, e però si sono accresciute le Vendite a tenore della Tabella.

S' inculca ad ogni Deputato estratto di non mancare, e d' intervenirvi all' ora prescritta.

In caso di legittimo impedimento procurerà, che un altro Deputato assista in suo luogo.

Nel caso che non intervenga verun Deputato deve differirsi la Vendita.

Si è introdotta la Visita delle Custodie per impedire, che i Pegni non vengano dolosamente sottratti dalle medesime.

Incombenza generale de' Visitatori delle Custodie.

Sono in numero di due, e si scelgono fra i Deputati per ogni due Anni dalla Santità di Nostro Signore.

Qualora, che si ricercano nei suddetti Visitatori.

Ognuno di loro deve visitare quattro Custodie per ciascun Mese, impiegandovi per cadauna almeno una intiera mattina, cioè dal suono della Campana sino al mezzo giorno.

Ogni Mese varieranno fra di loro le Custodie da visitarli, e non terranno in ciò metodo regolare.

Potranno visitare più spesso di una volta al Mese qualche Custodia, o perchè il Custode si sia reso sospetto, o perchè sia piena.

In tal caso volendo, potranno tralasciare la Visita di alcun'altra, che sia scarfa di Pegni.

Non essendo possibile in sì breve tempo il poter rivedere tutti li Pegni, si faranno esibire or l'uno, or l'altro de' medesimi, specialmente di quelli d'oro, e di argento, chiamandoli alla rinfusa.

Visiteranno qualche volta i Pegni di Armario, e tal'ora anche quelli de' Fagotti di valore, specialmente quando avranno qualche sospetto di trafugazione, o altro.

per ogni Mese. Li suddetti Visitatori faranno in numero di due da scegliersi per ogni due Anni dalla Santità di Nostro Signore fra i Deputati della Congregazione, giacchè esigendosi per un tale Offizio, ch'è il più utile, ed importante d'ogni altro, Persone dotate in grado distinto di senno, credito, autorità, ed attenzione, e zelo per fare esattamente il proprio dovere, si giudica per una scelta così necessaria più sicuro il giudizio del Principe, al quale più che ad ogni altro deve stare a cuore l'indennità di questa grand' Opera Pia, che tanto interessa tutti i suoi Sudditi. Ciascuno di questi due Deputati dovrà visitare quattro Custodie per ciascun Mese, impiegandovi per cadauna almeno un' intiera mattina, principiando immancabilmente dall'ora solita del suono della Campana, che dà principio a tutte le operazioni del Monte, e continuando sino al mezzo giorno. Ogni Mese varieranno fra di loro le Custodie da visitarli non con metodo regolare, ma disordinatamente per tenere in maggior soggezione i Ministri. E talvolta potranno visitare più spesso di una volta al Mese qualche Custodia, o perchè il suo Custode si sia reso sospetto, o perchè sia più piena di Pegni; e potranno in tal caso, se così vorranno, tralasciare di visitare qualche altra Custodia, che sia scarfa di Pegni, come sono quelle, che vendono. E siccome non è possibile il poter rivedere tutti li Pegni di ciascuna Custodia in un tempo così breve, il che se praticabile fosse, farebbe il rimedio reale per un tanto pericolo, così si contenteranno li Deputati Visitatori di fare un tale incontro nel modo, che potranno, col farsi esibire dai Custodi or l'uno, or l'altro de' Pegni, specialmente di Ori, o di Argenti, e di altri che stanno nella stanza degli Ori, e li chiameranno gli stessi alla rinfusa secondo loro suggerirà il proprio accorgimento. Visiteranno pure qualche volta li Pegni di Armario, benchè si sia pienamente con nuovi regolamenti provveduto alla loro Custodia; e talvolta altresì li Pegni di Fagotti specialmente di valore, particolarmente quando caderà sospetto di qualche trafugazione, o alterazione de' medesimi. Per eseguire poi una simile ricerca sarà necessario, che si facciano recare nella Custodia il Libro Mastro dei Prestiti per poter chiamare con sicurezza li Pegni, che devono essere esibiti in Custodia, li quali debbono esser quelli, la di cui contro-

parti-



partita è vuota, ed in bianco nel Libro suddetto. Se ritroveranno, che alcuno de' Pegni da loro domandati al Custode non si rinventa, ne conferiranno co' Sindaci dei Prestiti per risolvere insieme, che giudizio se ne debba formare, e che altre diligenze debbano praticarsi per la sicurezzza del Luogo Pio; e se il Pegno mancante farà di molto valore, o se si ritroverà, che molti ne manchino, non tralasceranno di avvisarne la Congregazione, la quale non mancherà di dare con tutto il necessario rigore li più risoluti Provvedimenti a tenore delle circostanze di ciaschedun caso particolare, le quali talvolta potranno esigere, che si venga ad una Visita generale di quella Custodia, in cui si faranno trovati li Pegni mancanti, ed anche al pronto arresto del Custode per farlo in seguito punire a tenore della nuova Costituzione. Per una tal Visita si faranno assistere da qualche Ministro de' più anziani, e accreditati del Monte, sì per riceverne qualche ajuto, sì ancora perchè vi sia un Testimonio delle ritrovate mancanze. In alcuna di queste Visite s'impiegheranno li Deputati Visitatori in fare esperimento, se le stime de' Pegni sianfi fatte a dovere; e però conducendo seco uno Stimatore straniero probo, ed intelligente scelto da loro, faranno da lui stimare or l'uno, or l'altro Pegno, senza manifestargli la somma della Prestanza fatta dare dagli Stimatori del Luogo Pio sopra i medesimi Pegni; e nel caso che in uno, o in due scoprissero una notevole alterazione di stima fatta dai suddetti Stimatori dovranno proseguire a fare stimare dallo Stimatore da loro condotto molti altri Pegni per vieppiù assicurarsi della fraude, o imperizia degli Stimatori di Casa, che avessero stimati gli stessi Pegni in somme molto maggiori, la qual fraude scoperta ne daranno immediatamente parte alla Congregazione, acciocchè provveda nel modo detto di sopra, ed anche quando giudicassero, che la cosa meritasse un immediato riparo coll'intelligenza di uno, o due Sindaci potranno procedere a far seguire l'arresto dello Stimatore, per farlo poi punire dal Giudice a tenore della nuova Costituzione. Se nell'occasione di far queste Visite si scorgerà dai Deputati Visitatori, che nei Libri, che si faranno recare nelle Custodie, vi è qualche mancanza, avranno l'autorità di punire li Giovani Scrittori, che avranno in questo mancato, o con multe in denaro, ( il che

Per chiamare i Pegni con sicurezzza, si faranno recare nella Custodia il Libro Mastro dei Prestiti.

Accadendo, che non si ritrovi alcuno de' Pegni domandati al Custode, consulteranno coi Sindaci dei Prestiti quello, che dovrà farsi.

Se il Pegno mancante farà di molto valore, e se molti ne mancheranno, ne daranno parte alla Congregazione, dalla quale dovranno darli i più risoluti provvedimenti a tenore delle circostanze de' casi.

Si fanno assistere da un qualche Ministro de' più anziani, ed accreditati.

In alcuna delle Visite condurranno seco uno Stimatore straniero da loro scelto per fare esperimento, se le stime de' Pegni sieno state fatte a dovere.

Maniera, che debbono tenere per assicurarsene.

Venendo in chiaro della fraude, o imperizia degli Stimatori del Monte, ne daranno subito parte alla Congregazione, perchè provveda.

Se la cosa meritasse un immediato riparo, coll'intelligenza di uno, o due Sindaci potranno anche far seguire l'arresto dello Stimatore delinquente, acciocchè venga punito.

Scoprendo mancanza ne' Libri, che si faranno recare nelle Custodie, possono punire i Giovani Scrittori, che avranno in questo mancato.

Li Ministri assistenti a queste Visite, dovranno ogni volta attestare in iscritto con giuramento, che il Deputato Visitatore ha fatta nel tal giorno la Visita alla tale Custodia, e vi è stato dalla tal' ora fino alla tal' altra.

A questo effetto si terranno due Libri, e tali Registri di attestati si leggeranno nell'ultima Congregazione dell'Anno.

In caso d'infermità, o di altro indispensabile impedimento potranno i Visitatori surrogare in loro vece un altro Deputato.

Se l'impedimento sarà di lungo, e continuato tempo si farà la surrogazione dalla Congregazione.

Incombenza principale del Deputato Archivista.

Tiene le chiavi dell'Archivio segreto, ove si conservano Libri Mastri, Giustificazioni, Bolle, Chirografi, Patenti de' Luoghi de' Monti, Libri de' Depositi, della Congregazione già terminati, ed altro.

Non le consegna se non a qualche Ministro all'occorrenza di fare qualche ricerca. Interverrà al Monte almeno due volte la Settimana, ed alla Porta

potranno fare senza dipendenza della Congregazione), o anche col dimetterli dal servizio del Monte, se faranno Scrittori d' inferior grado. E perchè preme moltissimo, che i due Deputati Visitatori eseguiscono questa tanto vantaggiosa, ed importante incombenza con ogni loro esattezza, ed attenzione; così dovranno tenersi due Libri, ne' quali li Ministri, che assisteranno a dette Visite, attesteranno in iscritto con giuramento, che il Deputato Visitatore ha fatta sotto il tal giorno la Visita alla tale Custodia, e vi è stato dalla tal' ora fino alla tal' altra, siccome sarà realmente accaduto. E questi due Registri di somiglianti attestati dovranno poi leggerli pubblicamente nell' ultima Congregazione dell' Anno. Se li Deputati Visitatori non potranno per vera infermità, o altra grave indispensabile causa fare le loro Visite ai tempi prescritti, potranno surrogare in loro vece qualche altro Deputato della Congregazione, purchè l' impedimento non sia di lungo, e continuato tempo, nel qual caso si farà dalla Congregazione simile surrogazione.

## CAPITOLO XVI.

### *Dell' Offizio del Deputato Archivista.*

**L**A principale incombenza del Deputato Archivista è quella di custodire que' Libri, e Scritture, che non servono attualmente ai Prestiti, e lo spoglio de' Libri del Banco, e tutt' altro, che si dirà in appresso. Terrà presso di se le chiavi dell' Archivio segreto, ed ivi farà esattamente conservare i Libri Mastri, Giustificazioni, Bolle, Chirografi, le Patenti de' Luoghi de' Monti, i Libri de' Decreti della Congregazione già terminati, e tutt' altro, che suole riporsi in esso Archivio, non consegnandone a veruno la chiave, se non che all' occorrenza a quel Ministro, che dovrà ivi fare qualche ricerca. Interverrà al Monte almeno due volte la Settimana, ed in una Tabella amovibile, da affiggersi di mano in mano alla Porta, ove egli suole risiedere, farà scrivere i giorni, ed ore precise della Settimana, ne' quali egli si porterà all' Archivio, acciocchè possa ognuno, che ha bisogno di esser sentito per qualche affare, sapere il tempo, che deve portarsi a tal' effetto all' Archivio.

vio. Assisteranno all' Archivista due Giovani della Computistaria da scegliersi dal medesimo a suo arbitrio, avvertendo però di non levare dalla Computistaria quelli, che abbiano impieghi tali, che non possano senza pregiudizio del buon servizio del Monte prestare anche la loro assistenza all' Archivio. Li detti due Giovani avanti che venga l' Archivista, faranno le dovute ricerche presso i Custodi dei Duplicati, fatti alle Partite de' Pegni da chi avesse perduto il Bollettino del Pegno, o che pretendesse a se spettare la Roba impegnata da altri, e subito giunto l' Archivista, li presenteranno al medesimo. Riconosciuti tutti i detti Duplicati dall' Archivista, li consegnerà ai predetti Giovani, acciocchè li registrino nel Libro, che a tal' effetto si ritiene nella Stanza dell' Archivista, consecutivamente dopo gli altri precedentemente registrati, avvertendoli di continuare la Rubricatura de' numeri, che devono seguire, che segneranno anche nel Duplicato per rinvenirlo all' occorrenza, e di lasciare di contro al detto Registro de' Duplicati il foglio in bianco, per contraporvi la restituzione dello stesso Duplicato, notandovi il Giorno, Anno, Nome, Cognome, Professione, e precisa abitazione di quegli, al quale si consegnerà la cartina del Duplicato, acciocchè venendo quegli, che ha fatto il Pegno, a riscuoterlo, possa convenirlo avanti il Giudice del Monte per la lacerazione di esso Duplicato, e per la libera restituzione del Pegno, ovvero in caso che fosse stato disimpegnato, o esatto il resto, agire contro il medesimo, e Scurtà data, per conseguirne la sua reintegrazione, se sarà di ragione, giacchè nell' apporre il Duplicato, o sia *Retineatur*, si deve stare all' assertiva di ciascuno, che lo richiede, dovendosene poi esaminare la validità alle occorrenze dall' Archivista, al giudizio del quale se non vorranno le Parti quietarsi, dovranno ricorrere al Giudice privativo del Monte, il quale se crederà doverli lacerare il Duplicato, e ne farà Decreto, con fede autentica di tal Decreto, riconosciuta prima dal Procuratore del Monte, e sottoscritta con il suo *Visa*, si lacererà il Duplicato, facendosene notare la lacerazione sotto la rispettiva Partita, e facendone porre nella Filza la detta Giustificazione con il suo numero, per conservarsi tra le altre in Archivio. Per maggior facilità di rinvenire i Duplicati, li farà distribuire per Anni, facendo

della sua Residenza farà affigere l' avviso del giorno, ed ora, in cui si porta all' Archivio.

Ha due Giovani della Computistaria, che lo assistono.

Li sceglie a suo arbitrio, purchè non siano di quegli, che hanno impieghi tali, che non possono senza pregiudizio del Monte assistere all' Archivio.

Li detti Giovani fanno ricerca presso i Custodi de' Duplicati fatti alle Partite de' Pegni, e li presentano all' Archivista al suo arrivo.

L' Archivista farà registrarli nel Libro, che si tiene a quest' effetto.

Ordine, e maniera, che si tiene nel registrarli.

Consegnandosi il riucontro del Duplicato si nota il giorno, e il Nome, Cognome, Professione, e Abitazione di chi lo riceve, acciocchè possa essere convenuto avanti al Giudice, se venisse quegli, che ha fatto il Pegno,

Nell' apporre il Duplicato si sta all' assertiva di chi lo richiede.

L' Archivista ne esamina all' occorrenza la validità, al giudizio del quale non quietandosi le Parti, dovranno ricorrere al Giudice del Monte.

forma,

L' Archivista farà distribuire per Anni i Duplicati, de' quali se ne formerà un mazzo in ogni Anno.

Diligenza da usarsi dall' Archivista, quando gli viene esibito il rincontro del Duplicato per la licenza di riscuotere il Pegno.

Prima di un Anno non si permette di riscuotere il Pegno.

Interrogazioni da farsi a chi domanda di riscuotere il Pegno col Duplicato.

Dovrà darsi Sicurezza negli Arti, e a rischio del Notaro del Monte, la quale non dandosi dentro quindici giorni, non si avrà più in considerazione il Duplicato.

L' Archivista per giuste cause potrà prorogare ad altri dieci giorni il detto termine.

Regolamento da tenersi, quando taluno avendo preso denaro sopra i Bollettini de' Pegni lasciati in mano del Creditore, ne facesse fare il Duplicato col pretesto d'averli smarriti, ed in seguito dal Creditore si facesse ricorso a motivo del detto Duplicato.

formare un mazzo di essi in ciaschedun' Anno. Quando si esibisca all' Archivista la Cartina, o sia Rincontro del Duplicato già fatto, per ottenere la licenza dal medesimo di riscuotere il Pegno, osserverà in primo luogo, se sia scorsò un Anno dal giorno, che fu fatto il Pegno, mentre dentro detto tempo non si permette a veruno di farne il disimpegno, anzi ciò espressamente si proibisce, ad effetto, che in questo frattempo possa venirsi in chiaro, se sussista quanto si è asserito da chi ha fatto il Duplicato. Passato poi l' Anno interrogherà chi esibisce il Rincontro, e gli farà delle ricerche anche sopra il Pegno, e sue qualità, ed assicuratosi in tal guisa, che in ciò non vi sia frode, quando gli si risponda a dovere, e sia quella stessa persona, che ha fatto il Duplicato, potrà permettergliene il disimpegno, facendo il solito Rescritto in piè del Duplicato, ( di cui ne lacererà il Rincontro, o Cartina ) di dare la Sicurezza negli Atri, ed a rischio del Notaro del Monte, prefiggendosi all' effetto suddetto il termine di giorni quindici, quali scorsi farà di niun valore, e come se non fosse stato fatto il Duplicato, nè più si avrà in considerazione, facendone notare da Giovani sotto la Partita la restituzione del Duplicato con il giorno preciso, in cui farà seguita. Potrà però l' Archivista per giuste, e legittime cause prorogare ad altri giorni dieci, e non più, il detto termine, annorandovi tal proroga a tergo del Duplicato, e sottoscrivendosi, facendo in oltre registrare tal proroga nel Libro sotto la stessa partita. E perchè pur troppo sogliono in questa parte commettersi delle frodi, mentre più d' una volta gl' Impegnanti prendono da altri denari sopra i Bollettini de' Pegni, che lasciano presso il Creditore per di lui sicurezza, e poi col pretesto che il Bollettino suddetto sia andato smarrito, o perduto fanno il Duplicato al loro Pegno; Perciò in tali contingenze, che si portasse al Monte il Creditore del Padrone del Pegno, per riconoscere l' esistenza del Pegno medesimo, e facesse ricorso all' Archivista per il Duplicato rinvenuto alla Partita, dovrà allora lo stesso Archivista far notare alla Partita del Duplicato, che non si restituisca, nè consegna senza sentire quella persona, presso di cui esiste il Bollettino originale, nè si consegnerà in appresso lo stesso Duplicato senza l' espresso consenso d' ambe le Parti, le differenze delle quali, quando non possa egli sopire, rimetterà

al Giudice del Monte , per determinare la controversia , nè senza suo Decreto , o Mandato farà seguire la restituzione del Pegno , senza che però intanto resti impedita la vendita del Pegno , se intanto venisse il tempo , in cui ne cadesse la Vendita , che mai nè dall' Archivista , nè dal Giudice potrà , o dovrà sospendersi per non turbare il giro delle Custodie , ed intervertere il loro buon ordine , riservandosi una tal facoltà alla sola Congregazione , della quale però ne farà un uso discreto , provvedendo , che una tale sospensione non impedisca la totale evacuazione a tempo debito di ciascuna Custodia , ad effetto che ogni Custode renda un esatto conto di tutti i Pegni pervenuti in sue mani nel solito giro della medesima , nè oltrepassi , per quanto sia possibile , il tempo a ciò destinato , e prefisso . Portandosi qualche Bollettino perduto al Monte da chi lo avesse trovato , lo conserverà presso di se in Archivio per restituirlo al Padrone , il quale sopravvenendo per far ricerca del suo Pegno , e per apporvi il Duplicato , gli farà tutte quelle ricerche , che crederà proprie per assicurarsi verisimilmente , ch' egli sia il Padrone del Pegno ; e quando dalle risposte lo possa credere tale , gli restituirà il Bollettino originale . Fattosi poi qualche Duplicato , per essersi il Padrone del Pegno , o chi lo ritenesse legittimamente , perduto il Bollettino , o fosse stato questo rubato , e tentandosi da chi ha trovato , o rubato il Bollettino per se stesso , o per mezzo d' interposta persona il disimpegno , in tal caso deve il Custode ritenere il Bollettino , e far in oltre ritenere dal Cassiere il denaro dato per lo disimpegno , per consegnarsi poi tanto il Bollettino , che il denaro all' Archivista , il quale non farà restituire il denaro a tali persone , dovendo esso restare a beneficio del Monte in pena della frode , che si era tentata commettere , coll' usurpare la roba altrui , e col volere appropriarsi un Pegno ad altri spettante , se pure dalle circostanze del fatto non si assicurasse con certezza , che la persona , che ha voluto riscuotere il Pegno , sia immune da qualunque dolo , nel qual caso , se il denaro sarà della persona suddetta non dolosa , lo farà restituire alla medesima , ritenendo però sempre il Bollettino , per restituirlo al Padrone del Pegno , che unirà al Duplicato , e lo restituirà al Padrone , che avrà fatto il Duplicato , senza ingiungergli peso alcuno di dare la Scurtà , ma facen-

done

Nè l'Archivista , nè il Giudice possono , o debbono far sospendere la Vendita del Pegno , quando n'è venuto il tempo .

La sola Congregazione ha tale facoltà ; ma deve farne un' uso discreto , per non turbare il giro delle Custodie .

L'Archivista conserva i Bollettini perduti , che fossero portati al Monte da chi gli avesse trovati .

Diligenze , che deve usare prima di restituirli al Padrone del Pegno .

Regolamento da tenersi quando fattosi il Duplicato dal Padrone del Pegno , comparisse al Monte chi ha trovato , o rubato il Bollettino per riscuotere il Pegno non suo .

done seguire la coerente annotazione nel Libro de' Duplicati ritenuto in Archivio . Se poi il denaro sborfato per lo disimpegno non spettasse a chi avesse portato il Bollettino per far il disimpegno , ma a quegli che avesse trovato , o rubato il Bollettino , anche in tal caso non restituirà nè il Bollettino , nè denaro , punendosi in tal guisa la frode di chi ha delinquito . Portandosi qualche Bollettino all' Archivista da persona , che asserisse d' averlo trovato , ovvero consegnandosi alli Custodi , dovranno questi in tal caso esibirlo all' Archivista , il quale farà riconoscere , se vi è il Duplicato , e quando non vi fosse , farà scrivere nella partita del Libro del Custode le parole , *Bollettino originale in Archivio* , tenendo un Libro a parte a tal' effetto con la numerazione delle Partite corrispondenti al numero della Filza , in cui farà porre detti Bollettini , e con lasciarvi lo spazio in ciascuna Partita , per annotarvi la restituzione fattane al Padrone ne' casi che occorreranno , il quale sopravvenendo farà interrogato dall' Archivista di tutto ciò , che stimerà proprio , per assicurarsi moralmente al possibile d' esser egli il Padrone del Pegno ; mentre non rispondendo a dovere , non dovrà restituirgli il Bollettino sino a tanto , che non avrà soddisfatto a quanto giudicherà necessario per verificarne la pertinenza . Che se intanto , prima che si richiedesse dal Padrone , venisse il tempo della vendita del Pegno , questa non si dovrà mai ritardare , ma solo al Padrone , che si crederà tale , resterà il diritto d' esigere il resto , cioè quella ulteriore somma ritratta nella Vendita , che oltre la prestanza data dal Monte , e gli utili , quando il Pegno fosse ad essi soggetto , restasse a beneficio del Padrone del Pegno , nel qual caso l' Archivista osserverà quanto circa la restituzione del Bollettino al Padrone si è di sopra avvertito , ed ingiunto . Se poi si riconoscerà esservi il Duplicato , allora unirà il Bollettino originale al Duplicato , con notarlo nel Libro de' Duplicati , e venendo il Padrone , che ha fatto il Duplicato , lo restituirà al medesimo unitamente col Duplicato , senza che però gl' ingiunga peso alcuno di Sicurtà , conforme si è di sopra ordinato in quanto a' Bollettini perduti , o rubati , ed arrestati dal Custode . Può anche l' Archivista in qualche caso far consegnare il Pegno col solo Duplicato , e senza veruna Sicurtà , e ciò quando il Duplicato fosse stato fatto a nome di qualche persona

L' Archivista deve conservare i Bollettini perduti , che fossero portati al Monte da chi li avesse trovati .

Non essendovi il Duplicato , farà notare alla Partita del Libro del Custode , che il Bollettino originale è in Archivio .

Cautele , che deve usare prima di restituire tali Bollettini a chi asserisce d' essere il Padrone de' Pegni .

La Vendita del Pegno non si ritarda , ma in tal caso resterà al Padrone il dritto di esigere il resto .

Quando sia stato fatto il Duplicato , lo restituirà al Padrone unitamente col Bollettino originale .

Casi , nei quali l' Archivista può far restituire il Pegno col solo Duplicato , e senza alcuna Sicurtà ,

di riguardo , o da altri per essa senza esprimerne il Nome ; ma che tal persona, che ha fatto il Duplicato asserisca a quella spettare ; mentre allora potrà l'Archivista restituirlo a detto Personaggio con sua precisa ricevuta, per rinnovarsi, o disimpegnarsi, come più le pare- rà , facendolo sottoscrivere anche dal Computista dei Prestiti , il qua- le lo noterà , e registrerà nel Libretto , ove si notano le Sicurtà , che si danno a rischio del Notaro del Monte per gli Atti di lui, doven- do esso Computista , nel registrarlo , indicarvi con Ricevuta di chi è stata fatta la rinnovazione, o il disimpegno . E tali ricevute, che in que- sti casi si faranno, avranno in se l'obbligo di chi l'avrà fatta , di li- berare il Monte da qualsivoglia molestia , che potesse mai inferirle- gli per la restituzione , o rinnovazione di tal Pegno , restando a ciò sempre obbligata direttamente la persona , o persone suddette , non essendo giusto, che il Monte assuma veruna lite in cose , che non riguardano il suo interesse , ma de' soli Particolari . Avvertirà per- tanto l'Archivista di far seguire la restituzione , o rinnovazione de' Pegni suddetti , colla Ricevuta come sopra , quando li Pegni non siano di somma riguardevole ; ma quando , o per ragione della Pre- stanza , ovvero per il valore della cosa impegnata fosse il Pegno di qualche considerazione , allora non si prenderà verun' arbitrio per qualsivoglia causa , o ragione , e ne rimetterà l' istanza alla Con- gregazione Ordinaria , dalla quale se ne farà Decreto , quando si de- termini la consegna del Duplicato con la sola Ricevuta suddetta , ed in vigore di tal Decreto da porsi nella Filza delle Giustificazioni con- segnerà il Duplicato con la sola Ricevuta , come sopra , e senza verun peso di Sicurtà . Ed una simile consegna del Duplicato con sola Ri- cevuta , e senza Sicurtà farà alli Custodi nelle contingenze , che possono accadere , d' essersi dalli medesimi smarriti in Custodia i Bol- lettini ad essi esibiti per rinnovarli , o riscuoterli , nel qual caso a ri- chiesta de' Custodi facendosi il Duplicato , si restituirà questo a me- desimi con la sola di loro Ricevuta , e si osserverà in ciò quanto so- pra si è disposto per rapporto ai Duplicati , che si restituiscono senza Ricevuta , e dovrà sempre il Custode , che avrà fatta la Ricevuta , sta- re avanti al Monte in qualunque caso , e liberarlo da qualsivoglia molestia , che potesse a detto Sacro Monte inferirsi . Che se dopo seguita la riscossione , o rinnovazione del Pegno si rinvenisse il Bol-

Chi fa la Ricevu-  
ta del Pegno do-  
vrà liberare il  
Monte da qualsi-  
voglia molestia .

Perciò l' Archi-  
vista si asterrà dal  
far seguire la re-  
stituzione , o rin-  
novazione del Pe-  
gno colla sola Ri-  
cevuta , quando il  
detto Pegno sarà  
di qualche confi-  
derazione , e ne  
rimetterà in tal  
caso l' Istanza alla  
Congregazione ,  
dalla quale , quan-  
do vi aderisca , se  
ne farà Decreto ,  
che dovrà tenersi  
nella Filza delle  
Giustificazioni .

Accadendo , che  
i Custodi avessero  
smarrito alcuno  
de' Bollettini , che  
loro fossero stati  
consegnati per la  
rinnovazione, o ri-  
scossione de' Pe-  
gni , e se ne faccia  
il Duplicato a ri-  
chiesta de' mede-  
simi , l' Archivista  
potrà loro resti-  
tuirlo con la sola  
Ricevuta , e il Cu-  
stode libererà il  
Monte da ognimo-  
lestia .

Trovandosi dopo  
il Bollettino origi-

nale lo porterà all' Archivista, che lo lacererà, avendo avuto effetto il Duplicato.

Il Denaro proveniente da chi avesse tentato di disimpegnare i Pegni non suoi, si terrà a parte dal Cassiere a disposizione dell' Archivista, il quale, in un Libro da tenersi, descriverà il detto Denaro per Dare, ed Avere, e similmente la sua restituzione.

Venendo portati all' Archivista Bollettini trattenuti dagli Ajutanti del Cassiere per motivo del Duplicato, li porrà dopo il Duplicato, facendone far nota nel Libro.

I Bollettini ritenuti dai Custodi, si consegnano al Computista, e gli notano nel di lui Giornale.

Il Sotto-Cassiere ne nota in libretto il denaro ritenuto, e lo reca al Cassiere, che ne tiene il Giornale, ove i Sotto-Cassieri ne notano il Pegno.

Il Cassiere ne manda nota distinta al Computista.

Tal denaro, recato al Cassiere, non

lettino originale, dovrà esso Custode portarlo immediatamente all' Archivista, che lo lacererà, avendo il medesimo già avuto il suo effetto, mediante il Duplicato, che ha supplito le veci di detto Bollettino originale smarrito. Tutto il denaro, che perverrà in mano dell' Archivista proveniente da chi ha tentato con frode di disimpegnare i Pegni non suoi, si terrà a parte a disposizione dell' Archivista dal Cassiere dei Prestiti, al quale lo stesso Archivista lo consegnerà di mano in mano ritenendo un Libretto, in cui farà segnare tutte le Somme, che consegnerà a detto Cassiere, ove si descriverà il tutto per Dare, ed Avere, cioè dando debito al Cassiere di tutte le partite, che per tal causa passeranno in sue mani, e credito rispettivamente di quelle Somme, che per ordine dell' Archivista restituirà. L' Archivista farà notare le Partite dell' Avere da uno de' Giovani, che gli assistono in Archivio, coll' individuazione del Giorno, Mese, ed Anno, in cui dal Cassiere ne sarà stata fatta d'ordine dell' Archivista la restituzione ne' casi sopra individuati. Se poi all' Archivista saranno portati dal Cassiere Bollettini trattenuti dalli suoi Ajutanti per motivo del Duplicato, farà subito segnare nel Libro del Duplicato le parole = *Vi è il Bollettino originale* =, e lo farà porre dopo il di lui Duplicato, regolandosi nella restituzione, come si è di sopra prescritto. Trattandosi da' Custodi li Bollettini recati per la riscossione, quando dubitano, che non sieno di proprietà di chi li reca, i Bollettini trattenuti in tal caso si consegneranno dai Custodi subito al fine di ogni operazione al Computista, e li descriveranno essi nel Giornale, che si terrà di queste consegne dal Computista medesimo. Il Sotto-Cassiere poi descriverà in Libretto a parte il denaro, che secondo il costume avrà ritenuto, e subito dopo l'operazione lo recherà al Cassiere, o suo Giovane, che dovrà tenerne Cassa, e Conto a parte in un Giornale consimile, che riterà appresso di se, nel quale gli stessi Sotto-Cassieri annoteranno le rispettive consegne coll' individuazione per qual Bollettino, e Pegno siasi ritenuto il Denaro, che si consegna. Di tali particolari consegne dovrà il Cassiere, o suo Giovane mandarne subito Nota distinta al Computista, acciocchè confrontando le descrizioni dei Bollettini, e Denaro, possa venire in chiaro, se siasi dato giusto conto dal Custode di tutti li Bollettini ritenuti. Recandosi poi il Denaro ri-

tratto



tratto per tali Bollettini trattiene immediatamente in mano del Cassiere, non farà più necessario, che i Sotto-Cassieri lo descrivano nel loro Giornale sotto il titolo = *Di Crescita* =. Dovrà il Deputato Archivista rivedere di frequente questi Giornali, e farne il Conteggio per ritirare presso di se li suddetti Bollettini, e per farne passare in Cassa generale sotto una sola Partita il Denaro ritratto per gli medesimi Bollettini. Non farà mai estrarre dall'Archivio Libro, o Scrittura veruna di qualsivoglia specie, senza il preventivo Decreto della Congregazione Ordinaria, e senza la Ricevuta di quegli, a cui si farà la consegna, da porsi in calce della Fede di detto Decreto, che conserverà in Archivio sino a tanto, che non gli farà riportato ciò, che avrà consegnato, ed allora lacererà la detta Ricevuta, e Decreto. Potrà però in caso di precisa urgenza farne la consegna con ritrarne Ricevuta anche senza Decreto della Congregazione, quando l'Affare non portasse dilazione; ma nella prima Congregazione dovrà riferire l'occorso, e notificare alla medesima ciò, che avrà consegnato, procurando più presto che sia possibile, che il tutto sia riportato in Archivio. Non farà porre in Archivio verun Libro Mastro, che non sia terminato, e non siane fatto lo spoglio, e riportato questo nel Libro Mastro seguente. Si farà consegnare ogni Anno dal Notaro del Monte gl' Istromenti originali delle Sicurtà de' Pegni riscossi con Duplicati legati in Protocollo, per conservarli in Archivio, e procurerà, che il medesimo Notaro registri nel Libro degl' Istromenti, che si ritiene in Archivio, tutti gli altri Istromenti, che riguardano l'interesse del Monte, e che ivi per copia pubblica debbono da detto Notaro trascriversi. Il che dal Notaro eseguitosi, conserverà detto Libro in Archivio, per farvi poi di mano in mano registrare gli altri, ed avvertirà, che si registrino interamente, e non se ne tralasci veruno, consegnando altro Libro simile all'effetto suddetto al Notaro, quando uno di essi Libri d' Istromenti farà del tutto compito. Terminati i Libri de' Decreti, tanto delle Congregazioni Ordinarie, quanto delle Straordinarie, se li farà consegnare dal Segretario, e li riporrà in Archivio, per ivi esattamente conservarli, senza permettere a veruno che li veda, e rincontri, se non per ordine della sola Congregazione, o nel caso che lo stesso Archivista avesse bisogno di rincontrare qualche Decreto, il che però farà fare alla sua

debbono i Sotto-Cassieri intitolarlo *Crescita*.

L'Archivista spesso conteggia i Giornali dei Bollettini ritenuti, e del denaro ritratto.

Non consegnerà Libri, o Scritture dell'Archivio senza Decreto della Congregazione, e Ricevuta di chi ne fa istanza.

Potrà farne consegna colla sola Ricevuta, se l'affare non patirà dilazione, e ne farà relazione nella prima Congregazione, e procurerà, che si riportino presto.

Fa porre in Archivio i Libri Mastri terminati, e Spogliati.

Si farà consegnare ogni Anno dal Notaro il Protocollo degl' Istromenti delle Sicurtà de' Pegni riscossi con Duplicati, e avrà cura, che dal Notaro si registrino nel Libro gl' Istromenti, che riguardano l'Interesse del Monte.

Ripone i Libri terminati dei Decreti, che non lascia vedere senza ordine della Congregazione, e senza la sua presenza.

Supplirà al difetto dei Sindaci, facendo formare ai Ministri gl' Inventarj delle robe a loro consegnate, e notare nei medesimi ogni variazione, colla comune sottoscrizione.

D'ogni Inventario se ne faranno due Copie sottoscritte per ritenersi una in Archivio, e l'altra dal Ministro,

Non permetterà ad alcuno il vedere le Partite esistenti nel Libro degli Spogli senza licenza, e Decreto della Congregazione, e agli Scritturali senza saputa del Computista del Banco.

In tali casi egli vi assiste.

Terrà chiusa, e conserverà con ogni cautela la Carta per uso delle Cedole del Banco.

Diligenze, che dev'usare nel consegnare di mano in mano la detta Carta al Cedolista del Banco.

Si farà render conto di quella consegnatagli precedentemente.

presenza, acciocchè chi fa una tale ricerca non si prenda la libertà di vedere gli altri Decreti. Quando da' Sindaci dei Prestiti non sia stato fatto l'Inventario delle robe, che sogliono ritenere i Ministri, e loro consegnarsi per loro uso, lo farà fare egli esattamente, con farvi sottoscrivere ciascun Ministro, per farsi render conto del tutto di tempo in tempo, e specialmente in occasione, che il Ministro passasse ad altra Carica, e farà reintegrare il Monte delle robe, che per colpa del Ministro fossero, o mancanti, o deteriorate, e quando o si consegnasse altra roba al Ministro, o il medesimo ne restituisse parte di quella consegnatagli, farà notarlo in esso Inventario, e vi farà sottoscrivere il Ministro, apponendovi anche la propria sottoscrizione. D'ogni Inventario ne farà fare due Copie sottoscritte come sopra, da ritenersi una in Archivio, e l'altra dal Ministro. E se l'Inventario fosse stato fatto da qualcuno de' Sindaci, osserverà se in esso vi sia il medesimo sottoscritto, ed il Ministro, mentre in caso diverso ne procurerà la sottoscrizione, o farà per se stesso un nuovo Inventario nella forma di sopra prescritta. Non permetterà a verun Ministro del Monte, e neppure a veruno degli Scritturali de' Depositi, ovvero all'Archivista del Banco, senza l'espressa licenza, e Decreto della Congregazione di vedere, e riconoscere le Partite esistenti nel Libro de' Spogli, e venendo alcuno degli Scritturali del Banco per passare qualche Partita, non gli permetterà una tale operazione, se prima non ne avrà reso inteso il Computista del Banco, acciocchè possa assicurarsi, che l'operazione sia effettivamente necessaria, e non si commetta frode alcuna a danno del Monte. Assisterà però l'Archivista personalmente in tali casi, nè permetterà, che senza la sua presenza si faccia cosa alcuna. Terrà chiusa, e conserverà con somma attenzione, e vigilanza la Carta per uso delle Cedole del Banco, nella quale vi è il marco intrinseco del Monte, che di mano in mano a richiesta del Cedolista del Banco la consegnerà al medesimo per formarne le Cedole. Farà notare dal Cedolista la quantità de' Fogli, che riceverà, e prima li conterà, e poi ne farà fare il rincontro dal Cedolista, il quale ne farà la Ricevuta nel Libro di mano in mano, che prenderà la detta Carta. Si farà render conto dal Cedolista ogni volta, che gli consegnerà la Carta, di tutta quella consegnatagli precedentemente, dovendo all'effetto

fuddetto il Cedolista esibire la Fede del Computista de' Depositi di tutte le Cedole a tutto quel tempo spacciate, che unite alla Carta, che resta presso il Cedolista, ed alle Cedole sbagliate, che dovrà unitamente con la Carta bianca presso il medesimo esistente sempre esibire all'Archivista, devono corrispondere al numero de' Fogli precedentemente consegnatigli, e seguito tal rincontro e conteggio, l'Archivista farà la nuova consegna della Carta nella forma predetta al Cedolista, comprendendo in una Partita tanto la quantità della Carta, che di nuovo gli consegnerà, quanto di quella restata presso il Cedolista, e non consumata, con farne fare sempre la Ricevuta nel Libro. Rincontrato poi il numero preciso de' Fogli consegnati, non restituirà al Cedolista le Cedole, o Fogli sbagliati, ma li riterrà appresso di se, ed immediatamente in sua presenza li farà bruciare. La stessa attenzione, e cura avrà della Carta, ove sono stampati i Bollettini de' Pegni, la quale parimenti si terrà da lui chiusa a chiave. Ne farà di mano in mano la consegna al Cassiere dei Prestiti, con esigerne la Ricevuta in Libro a parte. Il Cassiere poi nel consegnare ai Sotto-Cassieri i Bollettini userà quelle diligenze, e cautele, che vengono ordinate nel Capitolo concernente il di lui Carico, e dovrà il Deputato Archivista prendersi l'incomodo di fare a capo di ciaschedun Mese il Sindacato sopra tutto il giro de' Bollettini, verificandone sopra i Libri Mastri dei Prestiti, e sopra il Libro, che si terrà dal Cassiere per il conteggio de' suddetti Bollettini il legittimo esito de' medesimi. Si farà anche consegnare tutti quei Bollettini, che potessero essersi sbagliati, per farli abbruciare in sua presenza, come si è detto delle Cedole sbagliate. Farà in oltre il ritiro de' Bollettini de' Pegni riscossi dalle mani de' Sotto-Cassieri, facendosegli recare a tempo comodo da' medesimi. Li dovrà confrontare coll'assistenza di qualche Ministro, o Giovane co' Libri delle Riscossioni, per verificare se li consegnino tutti; e di poi li farà porre distinti nelle sue Filze nel luogo destinato a quest' uso, per poi farli abbruciare a suo tempo. Questa consegna si dovrà fare per ciascuna Custodia non mai più tardi di quindici giorni; e potrà farsi in diversi giorni per maggior comodo del Deputato Archivista, e de' Sotto-Cassieri. Si dovrà per indennità di questi tenere presso il Cassiere un Libro, ove si registrino nella loro somma generale le stesse

Come debba fare un tale Rincontro, e Conteggio,

Non restituirà mai al Cedolista le Cedole, o Fogli sbagliati, ma li farà abbruciare in sua presenza.

Avrà la stessa cura della Carta, ove sono stampati i Bollettini de' Pegni.

Il Cassiere nel consegnarla ai suoi Ajutanti userà le cautele ordinate nel Capitolo del di lui Carico.

Il Deputato Archivista farà in fine di ogni Mese il Sindacato sopra tutto il giro de' Bollettini.

Ritirerà i Bollettini sbagliati per abbruciarli.

Ritirerà dai Sotto-cassieri i Bollettini de' Pegni riscossi, e coll'assistenza di qualche Ministro verificherà, se tutti gli sieno stati consegnati, e infilzati, gli farà abbruciare a suo tempo.

Questa Consegna dovrà farsi non più tardi di quindici giorni per ciascuna Custodia, e si registrerà nella somma generale, e si sottoscrive dall' Archivista.

Occorrendo di far stampare nuovi Bollettini destinerà qualche Ministro de' più fidati per assistere alla stampa.

Ordinerà anche la stampa di Notificazioni, ed altro, che occorresse.

Terrà in Archivio la Carta, e le Penne, che si distribuiranno, secondo il Foglio, che si conserva in Archivio.

Ordinerà al Cartolaro i Libri, e sottoscriverà i Biglietti, e il Computista dei Prestiti noterà in uno Stracciafoglio quanto avrà portato il Cartolaro.

Provvederà la Cera occorrente per la Cappella, e per le due solite distribuzioni delle Candelette a tenore delle Liste.

Avrà la soprintendenza alla Cappella, e visiterà di quando in quando tutto ciò, che resta in consegna del Cappellano, e ne farà riattare le Suppellettili; ma senza la Congregazione non può farne delle nuove.

Dovendosi eleggere il Cappellano, egli propone

consegne sottoscritte di mano in mano dall'Archivista. Occorrendo di far stampare altri Bollettini de' Pegni, ne commetterà la Stampa allo Stampatore Camerale, e destinerà qualche Ministro del Monte de' più giudiziosi, e fidati per assistervi, acciocchè tutte le stampe vengano al Monte, nè si devino altrove, ed in tal guisa si scanfi ogni frode, che potesse commettersi anche con danno de' Particolari. Sarà pure incombenza del Deputato Archivista l'ordinare allo Stampatore la stampa di Notificazioni, ed altro che occorrerà per servizio del Monte. Conferverà in Archivio tutta la Carta, che si provvede dal Cartolaro del Monte, e le Penne da scrivere, e ne farà la distribuzione a' Ministri, secondo la regola prescritta in Foglio a parte, che si conserva in Archivio. Ordinerà al Cartolaro i Libri occorrenti per il servizio del Monte, sottoscrivendone di volta in volta i Biglietti delle ordinazioni, in cui n' esprimerà la quantità, ed il tempo, e dal Computista dei Prestiti farà tenere uno Stracciafoglio, in cui farà notare di mano in mano tutto quello, che in vigore de' suoi Biglietti avrà effettivamente portato al Monte, ed avrà consegnato, e farà cura del Cartolaro di far seguire una simile annotazione nel predetto Stracciafoglio del Computista; mentre questa mancando, non gli si pagherà l'importo di quelle Partite, che in esso Stracciafoglio non si troveranno notate, giacchè la sola esibizione de' Biglietti dell'Archivista prova bensì l'ordinazione, ma non verifica la consegna, e che il Monte abbia effettivamente avuto tutto quello, che dall'Archivista gli è stato ordinato di dare. Provvederà tutta la Cera, che è necessaria per tutto l'Anno, tanto per il servizio della Cappella del Monte, quanto per le distribuzioni, che si fanno nell'Anniversario de' Morti, e nella Festa della Santissima Purificazione, secondo le Liste esistenti tanto in Archivio, quanto presso il Computista de' Prestiti. Avrà egli la soprintendenza alla Cappella, e di quando in quando visiterà tutto ciò, che resta in mano del Cappellano non solo per riconoscerne la fedeltà in questa parte del medesimo, ma anche per osservare lo stato delle Suppellettili sacre, le quali dovendo riattarsi, ne darà l'ordine opportuno. Ma quando dovesse farsi qualche cosa di nuovo, lo riferirà in Congregazione, per averne la facoltà, che dovrà constare per Decreto della medesima. Nel caso di mancanza del Cappellano, farà a suo carico il proporre alla Congrega-

gregazione il Successore, che dovrà essere approvato per la Congregazione, e verrà in seguito eletto dalla medesima Congregazione. Allo stesso Cappellano farà far l'obbligo di bene, e fedelmente esercitare il suo Offizio, e di rendere esatto conto di tutto quello gli si consegnerà, ed esigerà dal medesimo una idonea Sicurtà per Istromento da rogarfi negli Atti del Notaro del Monte, e senza preciso Decreto della Congregazione non potrà liberare nè il precedente Cappellano, o sua Eredità, nè la di lui Sicurtà dall'obbligo contratto a favore del Monte. Anzi si farà render conto del tutto a tenore dell'Inventario fattone, e ne farà nuova consegna al Cappellano Successore, con inserire nell'Istromento l'Inventario di quanto gli farà stato consegnato sottoscritto dallo stesso Cappellano, e dal medesimo Archivista, del quale ne conserverà anche altra Copia in Archivio parimente da ambedue sottoscritta, sì per averlo sempre alla mano, sì anche per aggiungervi, e levarvi quelle cose, che occorressè, ne quali casi si sottoscriverà nuovamente in essa Copia l'Archivista, ed il Cappellano rapporto alle Partite, o aggiunte, o levate, e questo Inventario avrà forza, come se fosse stato inserito nell'Istromento predetto, di cui sempre dovrà esser parte sostanziale. Accadendo la morte di qualcuno de' Deputati, ne avvanzerà subito la notizia al Cappellano, ricordandogli l'applicazione di numero trenta Messe in suffragio dell'Anima del Deputato defonto, come si dirà nel Capitolo XXI Del Carico del Cappellano, e terminatosi i giorni trenta, ne quali deve il Cappellano farne l'applicazione, si farà consegnare dal medesimo la Fede da esso sottoscritta di tale celebrazione, ed applicazione, per conservarla in Archivio, il che servirà per riconoscere se abbia a ciò adempito, mentre in caso diverso, ammonito prima caritatevolmente il Cappellano, farà, che esso eseguisca quanto ne' presenti Statuti gli viene imposto. Assegnerà egli un Soprannumero del Monte, che presceglierà tra gli altari a suo arbitrio, acciocchè assista al Cappellano, e faccia tutto quello, che dal medesimo gli farà ingiunto per il buon servizio della Cappella, dovendo esser sempre puntuale ad ogni chiamata del Cappellano, specialmente quando vorrà celebrare la Messa per assistere al Sacrificio, e servir da Ministro. Avrà il detto Soprannumero la provvisione d'annui Scudi nove, e la ricognizione al Natale, dovendone però l'Archivista

alla Congregazione un Sacerdote Confessore.

Esigerà dallo stesso Cappellano un' idonea Sicurtà. Senza Decreto però della Congregazione non libera il Cappellano, o sua Eredità, o Sicurtà.

Si farà render Conto di tutto a tenore dell'Inventario, e ne farà consegna al Cappellano Successore, e terra Copia dell'Inventario, da se sottoscritto, e dal Cappellano in Archivio.

Accadendo la morte di qualche Deputato farà celebrare al Cappellano trenta Messe in suffragio della di lui Anima, e in fine se ne farà consegnare la Fede.

Destinerà un Soprannumero, che assista al Cappellano.

Provvisione dello stesso Soprannumero.

Ne riporterà per il medesimo l'approvazione dalla Congregazione.

Può fare in servizio dell'Archivio alcune piccole spese, purchè in ciascuna volta non ecceda li scudi dieci, traendone Ordini al Cassiere dei Prestiti.

Farà pure ordine al Cassiere per le ricognizioni, e mance, che suol dare ai suoi Ajutanti, e al Portinajo.

Terminata la di lui Carica consegnerà al Successore quanto era in sue mani esistente in Archivio, senza che ne faccia Inventario, potendo bastare una indicazione verbale.

Non consegnerà mai a verun Ministro, non che a verun Estraneo le chiavi delle Stanze, ove risiede.

Come debba regularsi, quando per impedimento non potesse intervenire all'Archivio.

Sarà suo pensiero l'invitare qualche Prelato, o Canonico delle tre Basiliche per celebrare

vista riportare l'approvazione della Congregazione ogni volta, che si farà luogo alla deputazione del Soprannumero per il servizio della Cappella, a sola riserva di qualche provvisionale destinazione temporanea, nel qual caso non sarà necessario, che ne riporti il consenso, o approvazione della Congregazione, bastando solo, che l'Archivista nelle contingenze ne renda intesa dell'occorso la detta Congregazione. Può l'Archivista far qualche piccola spesa fra l'Anno per servizio dell'Archivio, purchè in ciascuna volta non ecceda la somma di Scudi dieci, con trarne gli Ordini al Cassiere dei Prestiti, ma eccedendo una tal somma, non potrà farla senza la licenza, e Decreto della Congregazione, alla quale dovrà riferire l'occorrenza. Avvertirà per altro in ciò di non fare spese superflue. Farà simile ordine al Cassiere per le ricognizioni, e mance solite darsi dall'Archivista nella Festa del Santissimo Natale ai di lui Assistenti, ed al Portinajo, ed il Cassiere suddetto porrà detti Ordini di piccole spese, e di ricognizioni nella sua Lista delle spese minute. Terminata la di lui Carica, consegnerà al suo Successore tutto ciò, che era in sue mani esistente in Archivio, e tutto il denaro, che esiste presso il Cassiere, proveniente dalle ritenzioni fatte a chi dolosamente ha tentato, come sopra, i disimpegni, e risultante dal Libretto esistente in Archivio, senza che però ne faccia verun Inventario, ma solo un indicazione verbale, acciocchè da se stesso il suo Successore sappia, ove esistano le cose dell'Archivio, le quali sono inoltre ben note alli due Giovani, che vi assistono, e che ne hanno tutta la pratica. Non consegnerà mai a verun Ministro, in caso di suo impedimento, le chiavi delle stanze, ove egli suole risiedere, e molto meno a verun Estraneo, ma o differisca in tal caso ad altro giorno la sua assistenza in detto Luogo, ovvero preghi qualche altro Deputato di assistere per esso, quando lo creda necessario, o che l'impedimento durasse per tempo considerabile continuo, oppure potrà mandare le chiavi sigillate ai Provvisori in Congregazione, o al primo Provvisore in caso d'urgenza, acciocchè la Congregazione, durante l'impedimento, ed assenza dell'Archivista possa far supplire da altri. Sarà suo pensiero, e cura d'invitare qualche Prelato, ovvero qualche Canonico delle tre Basiliche di S. Giovanni Laterano, S. Pietro in Vaticano, o di S. Maria Maggiore, a celebrare

brare la Messa solenne nella Festa delle Pentecoste, e nel giorno, in cui nella Cappella del Monte si farà il solito Anniversario in suffragio dei Deputati, e Ministri defonti, e farà insieme sua cura, che al Prelato celebrante nella Festa della Pentecoste sia presentata l'Immagine stampata, ed il Fiore, e nell'Anniversario la Candela eguale a quella, che si distribuisce ai Deputati. Siccome il Deputato Archivista deve spesso portarsi al Monte, e almeno due volte in ciascuna Settimana, con trattenerli nelle Stanze assegnategli, per spedire quanto occorrerà di appartenente al proprio Offizio, così in tale occasione potrà egli supplire alle veci degli altri Officiali assenti, quando la necessità delle cose lo esigesse. Pertanto in assenza dal Monte de' Provvisori, e de' Sindaci dei Prestiti, e del Banco, potrà dare all'occasione que' Provvedimenti, che giudicherà opportuni, e necessarij per il buon ordine, e servizio dell'Opera Pia, facendo anche arrestare i Ministri, e Sotto-Ministri, se ne avrà giusto motivo, e ordinando, che s'impedisca l'ingresso nel Monte a qualche Estraneo, oppure che venga arrestato, se così crederà espediente. In simili contingenze però darà subito parte dell'accaduto ai Provvisori, e successivamente dovrà farne relazione nella prima Congregazione, alla quale apparterrà il prendere quelle ulteriori risoluzioni, che saranno convenienti.

Le due Messe solenni nella Festa, e nell'Anniversario, facendogli presentare l'Immagine, e il Fiore; e nell'Anniversario la Candela.

Portandosi egli spesso al Monte, in tale occasione potrà supplire alle veci degli altri Officiali assenti, quando la necessità lo richieda, e dare que' Provvedimenti, che crederà opportuni.

In contingenze di qualche rilievo darà subito parte dell'accaduto ai Provvisori, e ne farà relazione nella prima Congregazione.

## CAPITOLO XVII.

### *Dell'Offizio dei Deputati alla cura delle Liti.*

**N**ON deve litigarsi senza ben fondata ragione, e senza che lo esiga il decoro, e l'interesse del Luogo Pio; e però quando i Provvisori, e la Congregazione conosceranno d'aver torto, non dovranno intraprendere, o sostener Liti in modo veruno. Ma perchè alle volte non si può ricevere compimento di giustizia per altra strada, conviene non solo avere il Procuratore Ministro salariato a quest'effetto; ma anche è bene, che vi sieno Deputati, che invigilino alla loro direzione, e però si eleggeranno per ciaschedun' Anno due Deputati alle Liti nel modo prescritto nel Capitolo della Conferma, ed Elezione degli Officiali. Dovranno questi avere una

Non deve litigarsi senza ragione.

Perchè talvolta non si può conseguire giustizia per altra strada, oltre il Procuratore salariato, si eleggeranno ogni Anno due Deputati, che invigilino alla direzione delle Liti.

Debbono vegliare a disbrigar le Liti.

E' bene, che ogni Anno se ne confermi uno, quando però così piaccia alla Congregazione.

Possono esser confermati anche ambedue.

Dopo i due Anni uno solo potrà confermarli, e per l'Anno avvenire soltanto.

Prenderanno informazione dello stato delle Liti, e interporranno il loro Offizj presso chi sarà uopo.

Per qualunque causa non potranno accordar dilazioni ai Debitori, riservandosi una tal facoltà alla sola Congregazione; la quale, concedendola, si assicura del pagamento al suo scadere.

Invigileranno, perchè il Sollecitatore promova, e solleciti i Giudizj esecutivi contro i Debitori.

Se anche in questi sarà uopo di scrivere, ordineranno al Sollecitatore di dar conto della Causa al Procuratore, acciocchè possa etlo assumere la difesa.

particolar cura, e porre tutta la loro opera per ottenere alle Liti del Luogo Pio una compita, e sollecita giustizia. Ed acciocchè vi sia sempre in tale Offizio alcuno, che abbia notizia delle Liti, che ha il Sacro Monte, perciò è necessario, che dei due Deputati suddetti ogni Anno ne resti uno, che si confermerà dalla Congregazione, quando però alla medesima per giusti motivi, e riflessi non paja diversamente, restando sempre in piena facoltà della stessa Congregazione, o di confermarli ambedue per l'Anno seguente, o di deputarne altri. Non potranno però confermarli per maggior tempo di due Anni, ma passato detto tempo potrà solo la Congregazione confermarne uno, e questo nell'anno seguente non potrà, nè dovrà esser più confermato. S' informeranno dalli Deputati loro Antecessori, o da quello che sarà confermato, e dal Procuratore dello stato presente delle Liti, che vertono, acciocchè possano interporre anche i loro Offizj presso chi sarà di uopo, per ultimare al più presto che sia possibile le Liti suddette. Non potranno però essi ammettere alcun Debitore a veruna dilazione, anche per urgentissime cause, ed ancorchè potesse in tali casi migliorarsi la condizione del Monte, riservandosi una tale facoltà alla sola Congregazione Ordinaria, la quale dovrà però servirsene con molta cautela, e circospezione; mentre alle volte le dilazioni portano seco il deterioramento della condizione del Debitore in pregiudizio del Monte, alla sicurezza del quale dovrà primieramente riguardare, e provvedere la Congregazione, la quale se crederà proprio accordare a qualcuno simili dilazioni, procurerà, per quanto sia possibile, che venga assicurato il Monte del pagamento nelle scadenze. E perchè atteso l'accrescimento notabile del Monte, non può il Procuratore attendere alli Giudizj esecutivi contro li Debitori, ed Inquilini, perciò essendosi da qualche Anno fissato il Sollecitatore, che solleciti, e promuova detti Giudizj esecutivi, invigileranno, che il medesimo agisca con puntualità, ed attenzione, facendosi render conto di quanto avrà operato, e quando occorra, se anche in questi casi fosse uopo di scrivere, per essersi dal Giudice rimessa la Causa alla Lista delle Informazioni, faranno, che il Sollecitatore renda inteso il Procuratore dello stato della Causa, esibendogli la Nota di tutti gli Atti, acciocchè possa assumerne la difesa, e scrivere legalmente, nel qual caso sarà incomben-



benza del Procuratore di profeguirla, dando però sempre mano al medesimo Procuratore il predetto Sollecitatore, che in questa, ed altre Cause dovrà sempre essere al Procuratore subordinato, ed operare quanto dal medesimo gli verrà imposto, non dovendo da se stesso, senza sentire prima il Procuratore, introdurre verun Giudizio, ma bensì con la di lui direzione, dovendo da lui sempre assolutamente dipendere, come si dirà nei Capitoli del Procuratore, e Sollecitatore. Non potranno gli Officiali suddetti rimuovere, e molto meno eleggere il Procuratore, e Sollecitatore; mentre ciò è riservato alla sola Congregazione Ordinaria. Non mancheranno d'intervenire alle Congregazioni particolari straordinarie, nelle quali si deve render conto, e trattare dello stato delle Liti.

Non è a loro con-  
ceduto nè lo eleg-  
gergli, nè il ri-  
muovergli.

Intervengono al-  
le Congregazioni  
straordinarie.

## CAPITOLO XVIII.

### *Dell' Offizio de' Fabbricieri.*

**E'** Cosa troppo necessaria, che vi siano due particolari Officiali, che soprintendano specialmente a dirigere le Fabbriche del Luogo Pio, mentre benchè per lo passato per qualche tempo sia stata esercitata una tale incombenza da' Provvisori, ciò non ostante avendo dimostrata la speranza, che non possono essi attendervi di proposito, si è istituito l'Offizio de' Fabbricieri, al quale nella Congregazione degli Officiali si eleggeranno due Deputati per due anni nel modo prescritto nel Capitolo VIII, finito il qual tempo si correrà il Bossolo nella solita Congregazione degl' Imbossolatori per la conferma di uno di essi, che però non potrà farsi per maggior tempo di altri anni due, e poi si verrà all' elezione del nuovo Fabbriciere parimente per Bossolo, come si pratica in rapporto agli altri Officiali. I Fabbricieri avranno non solo la soprintendenza sopra tutte le Fabbriche, ma anche ordineranno tutti gli acconcimi, che crederanno necessarij, sentendone la Relazione dell' Architetto del Monte, e portandosi almeno uno di loro a riconoscere quanto si richiede, o si riferisce esser necessario, qualora non sia cosa di minimo rilievo. Tutto, quello che occorrerà tanto fuori del Monte, quanto dentro il medesimo in rapporto a qualsivoglia Artista dovrà farsi d'ordine in iscritto

I Deputati Fab-  
bricieri soprinten-  
dono specialmente  
a dirigere le Fab-  
briche del Luogo  
Pio.

Si eleggono per  
due Anni, e se ne  
conferma uno per  
lo stesso tempo.

Riconoscono, e  
ordinano gli ac-  
concimi a giudi-  
zio dell' Architet-  
to.

Gli ordini agli  
Artisti di qualun-  
que opera, che non  
sia di grave impor-  
tanza, apparte-  
nendo questa alla

sola Congregazione, dovranno esser per lo meno sottoscritti da uno dei Fabbricieri, non dovendo nè l'Esattore, nè l'Architetto ordinare alcuna minima cosa.

I Fabbricieri insieme coll'Architetto, e Computista, verificano, e riveggono i conti agli Artisti, potendogli fare anche rivedere, e tassare da altri Architetti, e sottoscrivendovisi ne spediscono il *Fiat Mandatum*.

I conti di opere ordinate da persona di qualunque grado nel Monte, che non sia Fabbricere, non si debbono far buoni.

Tutti gli Artisti sotto pena di esser dimessi dal servizio, debbono esi-

di detti due Deputati, o di uno di loro, intendendosi sempre di ordinazioni, che non siano straordinarie, e di molta importanza, poichè occorrendo cose di qualche rilevante spesa, non potranno ordinarle, senza prima renderne intesa la Congregazione Ordinaria, dalla quale si dovrà determinare ciò, che dovrà farsi, e resterà poi a carico dei Fabbricieri di farlo eseguire, procurando ogni possibile risparmio a beneficio del Monte, il quale acciocchè non resti gravato di spese inutili, che quantunque di poca somma, giungono però alle volte con la loro molteplicità a somme di rilievo, espressamente si proibisce all'Esattore, ed all'Architetto di fare da se stessi ordinazione alcuna anche di cosa minuta, dovendo il tutto farsi con ordine in iscritto di alcuno de' Fabbricieri. Egliino dovranno rivedere a suo tempo i Conti degli Artisti, che avranno operato nelle Fabbriche, e coll'assistenza del Computista, ed Architetto confronteranno le Partite dei Conti coi loro Bollettini per vedere se si farà fatto lavoro oltre le loro ordinazioni, nel qual caso ne faranno cessare dal Conto le Partite. Ordineranno in seguito, che l'Architetto verifichi, se i lavori realmente si sieno eseguiti a tenore de' Bollettini, e faranno, che li misuri, e li stimi per tararne poi le partite secondo le regole della sua arte. A piedi di questa stima l'Architetto si sottoscriverà coll'esprimerci di avere verificati i lavori a tenore de' Bollettini, e misurati, e tassati al suo giusto prezzo, dopo la quale sottoscrizione si sottoscriverà il Fabbricere, attestando, che i lavori sono conformi ai Bollettini, e ne spedirà il *Fiat Mandatum*, che più non si farà dal Sindaco. Potranno li medesimi Fabbricieri far rivedere anche da altri Periti gli stessi lavori, e conti, quando giudicheranno di avere giusto motivo di farlo, per vieppiù assicurarsi, che il tutto cammini a dovere. Fuori di detti Deputati Fabbricieri, per evitare le confusioni, si proibisce ad ogni altro Deputato, ed Offiziale, ed anche ai Provvisori, e molto più a qualunque Ministro il fare ordinazione veruna circa le Fabbriche, e loro manutenzione, e risarcimenti; ed ancorchè i lavori fossero stati ordinati da qualsivisa altro Offiziale, senza l'antecedente Bollettino de' Fabbricieri, non si potranno bonificare agli Artisti ne' loro Conti. E perche si è osservato essere un rilevante disordine il differirsi per lunghissimo tempo l'esibizione de' Conti degli Artisti, non solo per il ri-

il ritardo, e confusione, che ne proviene nella Scrittura, ma molto più per gli frequenti sbagli, che quindi possono cagionarsi in pregiudizio del Luogo Pio, essendo facile, che in molti casi dopo lungo spazio di tempo non si possano verificare nella loro precisa quantità, e qualità li lavori, perciò si ordina, che in avvenire ogni Artista, che serve il Luogo Pio di qualunque Professione egli sia, abbia ad esibire immancabilmente i Conti de' suoi lavori di Semestre in Semestre alla Congregazione riveduti, e tassati dall'Architetto sotto pena di esser dimeffi irremissibilmente dal servizio dello stesso Luogo Pio. Affinchè poi non avvenga, che non ostante una tale comminazione sulla fiducia, che non ne abbia a seguire l'effetto, si prendano li medesimi Artisti la libertà di differire l'esibizione de' Conti oltre il tempo di sopra prescritto sotto l'uno, o l'altro di que' molti pretesti, che sogliono addurre per giustificare questa loro mancanza, si proibisce a ciascuno de' Provvisori, e Deputati, ed alla stessa piena Congregazione di fare più alcuna somministrazione, anticipazione, o sovvenzione sotto qualunque titolo ai suddetti Artisti a conto, ed a pagamento de' loro lavori, fintanto che da' medesimi non si faranno esibiti in Congregazione i Conti tassati, come sopra dall'Architetto, sotto pena a que' Provvisori, e Deputati, che sottoscrivessero gli Ordini di somiglianti sovvenzioni, o che in qualunque maniera le facessero seguire, di esser tenuti del proprio per qualunque danno, che dalla contravvenzione ne potesse provenire al Luogo Pio. Si proibisce inoltre ai Ministri della Cassa, e della Scrittura di sottoscrivere alcun' Ordine, che portasse simili sovvenzioni, e molto più di pagarle sotto pena da incorrerfi col solo fatto della privazione de' loro Offizj, ed inabilitazione a più servire il Luogo Pio. Questo regolamento dovrà aver luogo anche per le Fabbriche grandi, benchè queste per lo più non possano terminarsi dentro sei Mesi, mentre ciò non ostante si potrà, e si dovrà misurare dall'Architetto quello, che dagli Artisti sarà stato operato dentro sei Mesi, e così di Semestre in Semestre, a fine che sene possa esibire il Conto verificato alla Congregazione, la quale potrà in tal caso fare agli Artisti quelle somministrazioni, che giudicherà opportune dentro però i limiti del Conto esibito. Ed una tale parzial misura da farsi dall'Architetto farà in oltre molto giovevole, perchè potrà così veri-

ficar

bire alla Congregazione di Semestre in Semestre i loro Conti riveduti, e tassati.

Proibizione di fare più alcuna anticipazione agli Artisti a conto de' loro Lavori fintanto che non avranno esibiti i Conti tassati, e i Provvisori, e Deputati, che gli sottoscrivessero, saranno tenuti del proprio per qualunque danno.

I Ministri della Cassa, e della Scrittura non sottoscriveranno tali sovvenzioni, nè pagheranno sotto pena d' inabilitazione.

Questo Regolamento deve aver luogo anche per le Fabbriche grandi. E perciò l'Architetto misurerà quello che dagli Artisti sarà operato dentro sei Mesi, e la Congregazione potrà fare agli Artisti le somministrazioni dentro i limiti del Conto.

L'Architettonon ritardarà la tara de' Conti.

I Fabbricieri invigileranno, che si esegua questo Regolamento.

Se l'Architetto mancherà al suo dovere, i Fabbricieri ne faranno avvisata la Congregazione, la quale dopo le minacce potrà anche dimetterlo dal servizio.

ficar meglio la giusta importanza del lavoro. L'Architetto non dovrà mai ritardare di soverchio la misura de' lavori, e la tara de' Conti in pregiudizio de' poveri Artisti, e farà cura, e pregio della vigilanza de' Fabbricieri, i quali dovranno specialmente attendere, perchè in ogni sua parte venga eseguito il presente Regolamento, il fare che questo inconveniente non segua. Se ciò non ostante l'Architetto mancherà al suo dovere, dovranno i Fabbricieri renderne intesa la Congregazione, dalla quale per riparare al disordine si adopererà anche l'efficace mezzo della minaccia di dimetterlo dal servizio del Luogo Pio, con animo di veramente eseguirlo.

## CAPITOLO XIX.

### *Dell' Offizio del Segretario .*

Il Segretario può confermarfi per più Anni.

Interviene a tutte le Congregazioni, e ne tiene presso di se il Libro senza farlo vedere ad alcuno, e vi descrive i Decreti, la Data del giorno delle Congregazione, e i nomi degli Officiali, e Deputati intervenuti.

Terminato il Libro lo consegna all'Archivista, che ne fa fare un nuovo col titolo di Decreti &c.

Va alla Congregazione alquanto prima per tenere preparato il tutto,

**S**Arà il Segretario uno de' Deputati, e si eleggerà dagl' Imbossolatori nella Congregazione destinata per la elezione degli Officiali, fra quali si annovera il medesimo Segretario, e potrà confermarfi per più anni ad arbitrio della stessa Congregazione. Interverrà a tutte le Congregazioni tanto Ordinarie, che Straordinarie, registrando nel Libro a ciò destinato, e che riterrà presso di se ben custodito, e senza farlo vedere ad alcuno, li Decreti, che si faranno dalla Congregazione, descrivendo in esso in ogni Congregazione il Giorno, Mese, ed Anno, in cui ciascuna Congregazione si farà tenuta, e poi porrà li Nomi dei Deputati, che v' interverranno, principiando sempre dai Provvisori, o da chi supplisce in assenza le loro veci, ed in fine il suo Nome. Terminato che farà il Libro de' Decreti delle Congregazioni, lo consegnerà all'Archivista Deputato, per conservarlo nell'Archivio segreto, e dal medesimo Archivista farà ordinare al Cartolaro l'altro Libro de' Decreti, in cui dovrà porsi al di fuori il titolo = *Decreti dell' Illustrissima Congregazione dall' Anno &c. sino all' Anno &c.* = e ciò per maggior facilità di rinvenire, occorrendo, qualche Decreto, ed acciocchè si possano dall' Archivista distribuire, e ritenere per ordine de' tempi gli stessi Libri de' Decreti. Procurerà di portarsi alla Congregazione un poco prima dell'ora intimata, ad effetto di tenere il tutto preparato. Sederà al

al Bancone, ove stanno li Provvifori dalla mano sinistra, e prossimo all'ultimo Provvifore. Riceverà tutti i Memoriali, e Fogli, che vorranno presentarsi alla Congregazione, ed al medesimo si dovranno esibire tutti i Memoriali diretti alla Congregazione per la facoltà di fare qualche Pegno grosso, cioè quelli, che eccedono la somma di scudi quaranta, li quali possono solamente farsi ammettere dalla medesima Congregazione, senza la licenza della quale, posta in iscritto, non possono gli Stimatori sopra verun Pegno far dare alcuna prestanza eccedente la detta Somma, nè i Custodi ricevere lo stesso Pegno. La stessa Congregazione considererà la Supplica, che da ciascuno si esibirà, e quando non v' incontri difficoltà, vi farà fare il solito Rescritto dal Segretario, prefigendo il termine all' Impegnante di giorni otto dalla di lui Data, che farà quella del giorno della Congregazione, passato il qual termine non gli farà lecito senza nuovo Rescritto della Congregazione di fare il Pegno. Il Segretario si sottoscriverà al Rescritto stesso sul Memoriale, lasciando lo spazio, acciocchè vi si possano prima sottoscrivere i Provvifori. Li Memoriali per le Rinnovazioni si porteranno dal Computista alla Congregazione, e vi si sottoscriverà il Segretario dopo il Provvifore, e questo eseguirassi prima che si facciano le Rinnovazioni, giacchè il Memoriale esibito per le medesime deve sospendere la vendita de' Pegni, che voglionsi rinnovare. Il Segretario leggerà gli altri Memoriali, che si presenteranno, e tutt' altro che farà necessario alla Congregazione, e ne stenderà il Decreto nel Libro delle Congregazioni, secondo quello che dalla medesima si determinerà, ed occorrendo ne farà il coerente Rescritto in succinto al Memoriale, avvertendo di registrarlo prima nel Libro de' Decreti in quella Congregazione che caderà. Quando poi occorresse di fare qualche Decreto, nel quale fosse necessaria l'opera del Procuratore del Monte, acciocchè il Luogo Pio resti ben cautelato, o sentirà il medesimo, o ne farà fare da esso la Minuta, leggendola poi nella seguente Congregazione, acciocchè resti in essa approvata, e si uniformi alla precisamente della medesima, nè si prenda verun' abbaglio, registrando sempre i Decreti nel Libro di suo proprio carattere, nè permettendo, che si descrivano da altri, se non ne avrà la licenza dalla Congregazione, e sempre sottoscriverassi in ciascuna Congregazione,

ancor-

e siede alla sinistra dei Provvifori.

Riceve i Fogli da presentarsi alla Congregazione, e insieme i Memoriali per la licenza, che deve essere in iscritto, di fare i Pegni Grossi, che eccedono li Scudi quaranta,

Il Segretario fa il Rescritto, quando la Congregazione è condiscenda alla licenza, e si sottoscrive lasciando spazio per la sottoscrizione de' Provvifori.

Si sottoscrive dopo il Provvifore ai Memoriali portati dal Computista per la Rinnovazione dei Pegni.

Il Segretario legge ogni altro Memoriale, e ne stende il Decreto nel Libro a tenore della Determinazione, e ne fa succinto rescritto al Memoriale.

Come debba regularsi, quando nel formare i Decreti sia necessaria l'opera del Procuratore.

Non può senza licenza far scrivere ad altri i Decreti, ma tutti gli scrive di suo carattere, e vi si sottoscrive.

Fa le Fedi dei Decreti, le quali dovrà sempre di suo carattere sottoscrivere.

Non darà fuori Fede alcuna senza il permesso della Congregazione.

Casi, nei quali può dare le suddette Fedi senza bisogno di permesso.

Appartiene al Segretario il far correre il Bossolo sopra le Proposte, per cui viene ordinato dagli Statuti, e quando due Deputati lo richiedono, facendole come gli vien detto dai Provvisori, e poste in iscritto, le legge ai Congregati.

Ordine, e maniera, che tiene il Segretario nel far correre il Partito, la cui determinazione dipende dal maggior numero delle palle uniformi, e di cui ne esprime la diversità nel Foglio della Proposta, e la Risoluzione, per poi registrarla nel Libro.

Da altro Bossolo estrae i necessarj Deputati alle Vendite, che si debbono fare a tutto il giorno della prossima Congregazione.

ancorchè i Decreti siano tutti scritti di suo carattere. Sarà sua incombenza, e non d'altri, il fare le Fedi dei Decreti della Congregazione, che potrà far stendere da altri a suo arbitrio, sempre però colla sua sottoscrizione. Non darà fuori per altro Fede alcuna a chiunque senza il permesso della Congregazione, a riserva solamente di quelle Fedi necessarie per l'esecuzione de' Decreti della stessa Congregazione, o per inserirsi negl' Istromenti, ovvero per consegnarsi a' Ministri, de' quali sta a carico l'eseguire quanto ne' rispettivi Decreti verrà ordinato, e prescritto, ovvero esse Fedi si richiedessero dal Procuratore, e dal Computista de' Prestiti, o de' Depositi nelle materie ad essi rispettivamente spettanti. A lui apparterrà il far correre il Bossolo sopra tutte le proposte, per le quali vien determinato da' presenti Statuti, o quando almeno due Deputati lo richiedessero, e non farà lecito ad alcuno l'impedirlo, ed il contraddirvi; e farà le proposte a norma di quello, che gli si dirà da' Provvisori, ponendole in iscritto in Foglio a parte, e le leggerà, acciocchè tutti possano sentire, e sapere sopra di che precisamente debbono dare il loro Voto, ed occorrendo più cose, in ciascuna scriverà la proposta, come sopra. Prenderà poi il Bossolo colle sue Palle, che suole ritenersi sopra un piccolo Tavolino esistente nella Stanza della Congregazione, e nel correre il Partito, che dovrà principiare da' Provvisori, ciascuno de' quali porrà nel Bossolo quella Palla, che stimerà dover porre, esporrà quale sia la proposta, di cui si corre il partito, avvertendo, che le Palle bianche portano l'inclusiva dello stesso partito, e le nere l'esclusiva, ed in ultimo porrà la sua Palla nel Bossolo, che esibirà ai Provvisori, vuotando il Bossolo avanti li medesimi, li quali le numereranno, per riconoscere la precisa determinazione, che dipenderà dal maggior numero delle Palle uniformi; e in detto Foglio noterà parimenti il Segretario il numero delle Palle diverse, e la risoluzione in vigore di esse presa, per poi registrarla nel Libro. Terrà presso di se' altro Bossolo con li nomi di tutti li Deputati, compresi anche i Provvisori, e solo eccettuatone Monsignor Tesoriere primo Provvisore, che non dovrà mai porsi nel Bossolo, e da questo in ogni Congregazione ne estrarrà tutti que' Deputati, che saranno necessarj per assistere alla Vendita nella susseguente Settimana, avvertendo di far

l'estra-

l'estrazione a tutto il giorno della seguente Congregazione ; acciocchè non manchi la Vendita in esso giorno , per non esservi il Deputato alla medesima . Se fosse estratto qualcuno , che nel tempo dell'estrazione fosse assente da Roma , ovvero legittimamente impedito d'intervenire alla Vendita , riporrà il nome dell' Estratto nel Bossolo , e ne estrarrà altro non impedito , nè assente , notando in appresso nel Libro de' Decreti della Congregazione la suddetta Estrazione . Terminata la Congregazione , ne darà Nota al Mandatario , acciocchè ne faccia l'intimo , che gli ordinerà di far subito , acciocchè sopravvenendo qualche impedimento ad alcuno de' Deputati , cosìchè non potesse nel tempo destinato intervenire alla Vendita , possa far supplire da altro Deputato alle sue veci , e simile Nota darà parimente al Computista de' Prestiti , acciocchè sappia precisamente quali Deputati debbano intervenire nel tempo suddetto alle Vendite . Rinoverà il Bossolo , quando farà terminata l'estrazione di tutti i Deputati , e non prima di ciò potrà porre nuovamente nel Bossolo i nomi degli Estratti . Terminata la Congregazione riporrà il Libro de' Decreti nella Cassettina a ciò destinata , con ferrarla a chiave , ritenendola presso di se , e facendo riportare la detta Cassettina in sua Casa per conservarla presso di se . Quando il Segretario per legittimo impedimento non potrà intervenire alla Congregazione , manderà la Cassettina suddetta , ove si conserva il Libro de' Decreti a qualche Deputato a suo arbitrio , acciocchè supplisca le sue veci , e gli trasmetterà sigillata la piccola chiave della Cassettina , acciocchè nessun' altro possa aprirla . E non volendo esso surrogare veruno provvisionalmente al suo Offizio , manderà ai Provvisori in tempo della Congregazione , ovvero al primo Provvisore in sua Casa la Cassettina , e sua chiavetta sigillata , acciocchè dai Provvisori , e dalla Congregazione si destini chi debba in tali casi supplire le di lui veci . Facendosi qualche istanza da qualche Luogo Pio alla nostra Congregazione per l'Aggregazione al nostro Sacro Monte , qualora la medesima ne abbia fatta la Grazia , il Segretario farà stendere l'Aggregazione secondo la Formola esistente in Archivio , intendendosela a tal' effetto col Deputato Archivista , dal quale dopo che sarà stesa l'Aggregazione si farà porre alla medesima il Sigillo del Monte , ed il Segretario la sottoscriverà , consegnandola

G

a chi

Estraeudo qualche Deputato impedito , ne riporrà il Nome nel Bossolo , e farà l'estrazione di un altro , notando nel Libro i Nomi degli Estratti , ne da nota al Mandatario , e al Computista dei Prestiti .

Rinova il Bossolo finita l'estrazione di tutti gli Officiali , e Deputati . Ripone il Libro de' Decreti nella Cassettina , e serrata la fa riportare in sua Casa .

Impedito manderà la Cassettina con la chiave sigillata a qualche Deputato a suo arbitrio , acciò supplisca le sue veci .

La manderà ai Provvisori , quando non voglia surrogare alcuno provvisionalmente .

Quando la Congregazione avrà accordata a qualche Luogo Pio l'aggregazione al Sacro Monte ne farà stendere la Patente , secondo la Formola esistente in Archivio , e la sottoscriverà con farvi porre il Sigillo del Monte , e la

consegnarà onninamente gratis, a riserva della mercede, che potesse esser dovuta al Copista.

Fa tutti gli attestati del buon servizio prestato dai Ministri, e Sotto-Ministri.

Scrive Lettere, e Biglietti a nome, e d'ordine della Congregazione, regolandosi però sempre secondo la precisa determinazione della medesima.

A tempo debito ricorderà a Provvisori di far seguire l'Intimo per la Festa solita celebrarsi nella Cappella del Palazzo del Monte, e per la Congregazione generale solita tenersi nel principio di ciaschedun' Anno.

Determinarsi dai Provvisori l'ora del giorno della Festa, e della Congregazione Generale, resta a carico del Segretario l'invitare il Senato Romano, che suole intervenire all'una, e all'altra.

a chi la ricerca senza verun pagamento, anche a titolo di gratuita volontaria ricognizione a beneficio del Monte, e neppure di qualsivoglia Ministro, ancorchè a titolo di mercede per qualche sua opera impiegatavi a norma di quanto vien prescritto dalle Costituzioni Apostoliche, a riserva solo della mercede dovuta al Copista per la Scrittura di detta Aggregazione, sua Minuta, ed altro, in cui il Copista avesse dovuto impiegare la sua opera manuale, e non mai per altro verun diverso titolo, ragione, o motivo. Farà tutti gli Attestati del buon servizio prestato al Monte da' Ministri, o Sotto-ministri, quando si richiedessero, e dalla Congregazione venissero de' medesimi aggraziati. Se sarà uopo per affari del Monte scriver lettere, o altro, quando la Congregazione lo creda espediente, scriverà egli a nome della medesima, con sottoscriversi come Deputato Secretario. Esibirà le Lettere, o Biglietti responsivi alla Congregazione, e si conterrà nella guisa, che dalla stessa verrà determinato, avvertendo di non scrivere, nè dar risposta tanto in voce, quanto in iscritto a veruno, senza la precisa determinazione della Congregazione, secondo la quale dovrà uniformare la Lettera, o la Risposta. Avrà il pensiero nell'approssimarsi la Festa della Pentecoste, e nel principio di ciascun' Anno, di ricordare ai Provvisori di far seguire l'intimo per l'intervento alla Festa solita celebrarsi nella Cappella del Palazzo del Monte, e rispettivamente alla Congregazione Generale solita tenersi pubblicamente nel principio di ciaschedun' Anno nella Stanza della Congregazione a Porta aperta, acciocchè possa sapere in ciaschedun' Anno lo Stato del Monte, leggendosi a tal' effetto in essa Congregazione il Bilancio del Banco de' Depositi dal Computista, e quello del Monte dal Computista de' Prestiti. Determinarsi da' Provvisori l'ora del giorno della Festa nella Pentecoste, ed il giorno, ed ora della Congregazione pubblica generale resterà a carico del Secretario d'invitare a nome della Congregazione il Senato Romano, che suole intervenire tanto alla Festa, quanto alla detta Congregazione Generale, e se non potrà seguire un tale invito, quando il Senato è in Corpo, in tal caso si porterà dal primo Conservatore a farne l'invito.



## CAPITOLO XX.

*Del numero, e nome de' Ministri del Sacro Monte.*

**P**ER poter ben governare l'uno, e l'altro negozio tanto de' Prestiti, quanto de' Depositi, e per l'intero servizio del Luogo Pio, essendosi da principio deputati i Ministri necessarj per questa doppia amministrazione, ed accresciutosene il numero di tempo in tempo, secondo che ha portato il bisogno, si stabiliscono per ora i seguenti, che si giudicano sufficienti per supplire a tutte le presenti occorrenze dell' Opera Pia. Un Cappellano Sacerdote, Otto Custodi de' Pegni, per essersi ora istituito il Quarto Monte, Un Cassiere dei Prestiti, Un Computista Generale, e un' Ispettore sopra la Scrittura, e operazioni de' medesimi Prestiti, Quattro Stimatori, Un Cassiere de' Depositi, Un Computista de' Depositi, Un Archivista del Banco (oltre agli altri loro rispettivi Ministri subalterni, che restano a carico, e pericolo de' medesimi, secondo che richiede la di loro Amministrazione, de' quali tutti se ne ha ragione in Capitoli a parte presso il Capitolo del Ministro loro Principale), Un Custode degli Armarij, Due Appuntatori per gli Libri de' Prestiti, Un Sopraintendente alla Vendita de' Pegni deliberati agli Stimatori, Un Procuratore, Un Sollecitatore, e un Mandatario. Questi Ministri avranno il Salario, ed Emolumenti descritti nel solito Ruolo, di cui copia autentica si è riposta in Archivio, nè dovranno alterarsi, se non quando la Congregazione giudicasse di doverli in qualche caso minorare a pluralità di Voti, o anche accrescere con due terzi di Voti segreti. Potrà bensì la Congregazione istituire qualche nuovo Offizio col suo Emolumento corrispondente, o a tempo, o perpetuamente, qualora nelle contingenze de' casi lo stimasse opportuno. Tutti i suddetti Ministri avranno l'obbligo di operare tutto quello, che si specificherà ne' Capitoli di ciascuno di essi, e negl' Istromenti dell' Assunzione del loro Offizio. Prometteranno con giuramento di osservare i presenti Statuti, e di non pigliare da altri cos' alcuna non permessa dai medesimi Statuti, nè per se stessi, nè per gli loro Ajutanti, nè sotto pretesto di mercede, e nemmeno di cortesia,

I Ministri si sono dovuti accrescere a misura del bisogno dell' Opera Pia.

Ministri, che si stabiliscono per ora, e che si giudicano sufficienti per l'intero servizio del Luogo Pio.

I Ministri avranno il Salario, e gli Emolumenti descritti nel Ruolo, che la Congregazione potrà minorarli, o accrescerli.

Potrà la Congregazione istituire qualche nuovo Offizio.

Prometteranno con giuramento di osservare gli Statuti, e di non prendere, anche sotto varie pene, nè per se stessi, nè per gli loro Ajutanti da

altri cos'alcuna  
non permessa dai  
medesimi Statuti.

La Congregazio-  
ne ha la facoltà di  
eleggere i Mini-  
stri, mutarli, e  
levarli.

Attenzione, e  
regola da prati-  
carsi, quando ac-  
cade, che s'abbia-  
da eleggere qual-  
che Ministro de'  
Principali.

Queste elezioni  
debbono farsi per  
Bosfolo.

I Ministri subal-  
terni si eleggeran-  
no dalla Congre-  
gazione a ragio-  
nevole contenta-  
mento de' loro  
Principali.

I Provvisori pro-  
pongono la rimo-  
zione de' Ministri,  
ed i Principali so-  
no rimossi con due  
terzi di Voti.

sotto pena di restituire il doppio da ritenersi nei Salarj, e da appli-  
carsi al Sacro Monte, e di essere anche rimossi dal servizio, ed al-  
tre pene più gravi ad arbitrio della Congregazione. Questa ha la  
facoltà di eleggere tutti i Ministri, e di mutarli, e levare a suo  
pieno arbitrio, ogni volta che le parerà espediente ed opportuno.  
La stessa Congregazione quando avrà da eleggere qualche Ministro  
de' Principali, cioè di quelli, che non sono addetti, e dipendenti  
da altri Ministri, dovrà con ogni attenzione, disinteresse, ed im-  
parzialità esaminare i requisiti de' Concorrenti, e prescegliere sem-  
pre quelli, che siano più forniti di probità, e di abilità per il Mini-  
stero vacante, avuto soltanto riguardo all'anzianità del servizio,  
quando gli Anziani sieno dotati piucchè a sufficienza de' medesimi  
requisiti, e non abbiano qualche sostanziale eccezione, nel che si  
grava la Coscienza de' Signori Deputati, i quali in simili scelte non  
debbono avere avanti gli occhi, che il miglior servizio del Luogo  
Pio. Queste elezioni debbono farsi immancabilmente per Bosfolo, e  
Voti Secreti sotto pena di nullità, ed il Partito non farà vinto, se  
non a pluralità di Voti sopra la metà. Li Ministri subalterni ai due  
Ministri Principali del Banco de' Depositi, cioè Cassiere, e Com-  
putista, si eleggeranno dalla Congregazione a contentamento de'  
medesimi, il quale arbitrio però dovendo sempre essere regolato  
dalla ragione, dovrà essere raffrenato dalla Congregazione, quando  
si scorderà provenire da fini, o riguardi particolari, e che gli stessi  
Principali non adducano motivi ragionevoli delle loro rifulazioni.  
La stessa regola dovrà tenersi, militando la medesima ragione, per  
i Ministri subalterni del negozio de' Prestiti, che tutti dovranno eleg-  
gersi a contentamento de' loro Principali, colla limitazione però  
espressa di sopra. Per la rimozione poi de' Ministri eletti, non po-  
trà proporsi l'istanza, se non da' Provvisori, e se faranno de' Prin-  
cipali, non potrà aver luogo, se non con due terzi di Voti Secreti.



## CAPITOLO XXI.

*Del Carico del Cappellano.*

**S**I dovrà eleggere un Cappellano Sacerdote di buona vita e costumi, che abbia l'approvazione per udire le Confessioni, la quale si farà confermare di tempo in tempo secondo il solito, e si terrà sempre pronto ad amministrare un tal Sacramento ad ogni occorrenza. Il che si è stimato assolutamente necessario, poichè al presente molti sono i Ministri, che abitano anche con le Famiglie dentro il Palazzo del Monte, e perciò fa d'uopo, che in caso d'urgenza vi sia un Sacerdote, che possa occorrere a confessare, essendogli a tale effetto assegnata la Provvisione d'annui Scudi Cinquanta, e l'Abitazione nel Palazzo del Monte, nel quale dovrà continuamente risiedere, e specialmente di notte, per esser pronto ad ogni accidente, che potesse mai darsi. Confesserà inoltre qualsivoglia Persona addetta al servizio del Monte, o della sua Casa, che lo richiedesse, essendosi a tale effetto costruito un Confessionale, e collocato nell'Atrio della Cappella. Per la deputazione del Cappellano ne farà la Proposta il Deputato Archivista alla Congregazione, dalla quale dovrà eleggersi, avutosi sempre molto riguardo in questa elezione ai suggerimenti dello stesso Archivista. Avrà il Cappellano l'assistenza di un Soprannumero del Monte, che farà quanto occorre in servizio della Cappella sotto li di lui Ordini, e questi dovrà in tutto obbedirgli, ed esser pronto, quando sarà richiesto dal medesimo per servirlo nella celebrazione della Messa, e adempirà tutto quello, che per il buon servizio della Cappella dal medesimo Cappellano gli verrà ingiunto. Questo Soprannumero si sceglierà dal Deputato Archivista, che ne riporterà poi l'approvazione della stessa Congregazione; e perciò, o essendo questi impedito, o non adempiendo a dovere il suo Offizio, e le sue incombenze, il Cappellano ne avvertirà l'Archivista, il quale prenderà all'occasioni que' provvedimenti, che gli pareranno proprj. Celebrerà ogni giorno nella Cappella del Monte, applicando il Santo Sacrificio della Messa per l'Anime dei Deputati, Ministri, e Benefattori defonti, ed in morte di qual-

Per Cappellano si eleggerà un Sacerdote di buoni costumi, che abbia l'approvazione per la Confessione, colla Provvisione di scudi cinquanta, e l'abitazione nel Palazzo del Monte, in cui dovrà risiedere specialmente di notte.

Deve confessare ogni Persona addetta al servizio del Monte, o della sua Casa.

Il Deputato Archivista propone il Cappellano alla Congregazione.

Il Cappellano ha l'assistenza di un Soprannumero, il quale sotto i di lui ordini farà quanto occorre in servizio della Cappella, e lo servirà nella celebrazione della Messa.

Questo soprannumero viene scelto dal Deputato Archivista con l'approvazione della Congregazione.

Celebrerà ogni giorno nella Cappella del Monte, per l'Anime de' Deputati, Ministri, e Benefattori defonti, e morendo

qualche Deputato applicherà subito per l'Anima di lui trenta Messe continue, e ne darà fede all'Archivista.

Troverà i Ministri, che assistano al Celebrante, ed i Chierici per le due Messe solenni della Festa della Pentecoste, e dell'Anniversario per gli Deputati, e Ministri defonti, e darà la mercede stabilita ai Ministri sacri, e nella Pentecoste il Fiore, e la Candela nella Commemorazione dei Defonti.

Nella mattina della Festa, e della Domenica della Santissima Trinità procurerà che non manchino mai le Messe all'Altare, e perciò inviterà i Sacerdoti necessarj, e darà loro la Limosina stabilita.

Sarà contento dell'assegnamento fattosegli per l'Ostie, Vino per le Messe, ed Olio per le Lampade, dovendo soltanto tenerle sempre accese dal giorno delle Ceneri a tutta l'Ottava di Pasqua, essendovi le Indulgenze concedute alle Chiese, ove vi è la Stazione.

Fa obbligo per Istromento di ritenere in buona ed esatta custodia quanto gli verrà consegnato, e di esercitare fedelmente il suo Offizio, sotto idonea

qualche Deputato subito che glie ne farà data la notizia dall'Archivista, applicherà per il corso di trenta giorni continui la Messa in suffragio dell'Anima del Deputato defonto, e terminata la celebrazione, ne esibirà Fede sottoscritta all'Archivista, per conservarsi in Archivio. Tanto nella Messa solenne, che si celebra nel giorno della Festa della Pentecoste nella Cappella del Monte, quanto nell'altra dell'Anniversario per gli Deputati, e Ministri defonti, farà sua cura di provvedere i Ministri, che assistano al Celebrante, cioè il Diacono, e Suddiacono, e tre Chierici; cioè due per Ceroferarj, e l'altro per Turiferario, e facendo supplire da due Soprannumeri da destinarsi dal succennato Deputato per portare le Torcie all'elevazione del Santissimo Sacramento, dovendo li Ceroferarj essere in tal caso in numero di quattro, e darà a tutti i Sacri Ministri la stabilita Mercede; ed agli stessi nella Festività della Pentecoste darà anche il Fiore, e nella Commemorazione de' Defonti la Candela. Nella Festa della Pentecoste, che cade il terzo giorno di detta Festività, e nella susseguente Domenica dedicata alla Santissima Trinità procurerà, che in detta Cappella si celebri quel maggior numero di Messe, che sarà possibile, conforme si è sempre praticato sinora. Al qual effetto inviterà tanti Sacerdoti, quanti stimerà necessarj, dando a ciascuno l'Elemosina stabilita, dopo che avrà celebrato, e procurerà, che non resti mai l'Altare senza Messa, ma terminata una principii subito l'altra sino al mezzo giorno. Per il consumo dell'olio per le due Lampade, Ostie, e Vino delle Messe dovrà restar contento dell'annuo assegnamento, che gli si è fatto. Le dette due Lampade dovranno stare sempre accese in tutti i giorni, principiando dal primo giorno delle Ceneri sino a tutta l'Ottava di Pasqua di Resurrezione, per essere questo il tempo, nel quale qualsivoglia Deputato, Ministro, o altra Persona addetta al servizio del Monte, che visiterà detta Cappella, gode quelle stesse Indulgenze concedute per la visita delle Chiese, ove vi è la Stazione, e che possono anche applicarsi per gli Defonti. Prima che riceva la consegna di ciò, che esiste nella Cappella, e sua Sagrestia, farà obbligo per Istromento pubblico negli Atti del Notaro del Monte di ritenere il tutto, che gli verrà consegnato in buona, ed esatta custodia, di esercitar bene, e fedelmente il suo Offizio, e di eseguire puntualmente quanto nel

to nel presente Capitolo gli si prescrive, e di rendere un'efatto, e fedel conto di quello, che gli verrà consegnato, dando un' idonea sicurtà solidale a contentamento dell'Archivista, o attergendo una qualche quantità di Luoghi de' Monti ad arbitrio dello stesso Archivista, che avrà sempre la facoltà di proporne la rimozione alla Congregazione, la quale in questa parte avrà molto riguardo alle influazioni dello stesso Archivista, per esser Egli ordinariamente il Soprintendente alla Cappella. Farà Inventario di tutti gli Argenti, Suppellettili Sacre, Biancherie, ed altro esistenti nella Sagristia di essa Cappella, del quale se ne faranno due Copie sottoscritte tanto da esso, quanto dall'Archivista per legarsene una unita all'Istromento di suo obbligo, e l'altra da ritenersi in Archivio, ed occorrendo di levare, o aggiungere qualche cosa, si noterà il tutto in esso Inventario esistente presso l'Archivista, che nuovamente, come farà il Cappellano, si sottoscriveranno a dette Partite, ed un tale Inventario con le Partite aggiunte, o detratte sempre farà parte sostanziale dell'Istromento di suo obbligo, e si avrà, e dovrà avere come inferito dal bel principio nello stesso Istromento. Avvertirà che nel giorno della Festa della Pentecoste si pongano nella Cappella le Sedie per gli Signori Conservatori, e per gli Provvisori, facendone collocare quattro vicino all'Altare dalla parte, ove si legge il Vangelo, e l'altre quattro dall'altra parte dell'Epistola per gli Provvisori, che dovranno porsi dietro al Banco del Celebrante. Al giungere de' Signori Conservatori si troverà pronto alla Porta della Cappella per riceverli in Cotta, e presentar loro l'Acquasanta con l'Aspersorio; il che parimenti farà, quando Monsignor Tesoriere, che è il Primo Provvisore, fosse promosso al Cardinalato, e venisse ad assistere, secondo il solito, alla Congregazione Ordinaria, fino a tanto che gli sia dato il Successore alla Carica. Terminata la Messa, farà la distribuzione de' Fiori, che gli si consegneranno dall'Archivista, e vestito a tal effetto d'Abito lungo insieme coi due Soprannumeri, che porteranno in due Bacili i Fiori, da' quali li prenderà, con la Guantiera, che terrà esso Cappellano, presenterà i Fiori prima ai Signori Conservatori, di poi ai Provvisori, ed in seguito agli altri Deputati, che assisteranno alla Messa; siccome nel giorno dell'Anniversario de' Defonti in Abito e Cotta distribuirà le Candele, che gli faran-

Sicurtà solidale, o attergazione di Luoghi di Monte ad arbitrio dell'Archivista, che ha facoltà di proporre la rimozione.

Farà Inventario degli Argenti, e Suppellettili della Cappella, sottoscrivendosi tanto esso, che l'Archivista, e se ne unirà una Copia all'Istromento, e se ne terrà un'altra in Archivio; e occorrendo di levare, o aggiungere qualche cosa, si noterà nell'Inventario dell'Archivio, e si sottoscriveranno, come sopra.

Nel giorno della Festa farà porre nella Cappella le Sedie per gli Signori Conservatori, e Provvisori.

Si troverà alla Porta della Cappella per presentar in Cotta l'Acquasanta ai Conservatori, e farà lo stesso, quando Monsignor Tesoriere, promosso al Cardinalato, venga alla Congregazione Ordinaria.

Dopo la Messa solenne farà nella Festa la distribuzione de' Fiori, e delle Candele nell'Anniversario de' Defonti.

faranno portate da due Soprannumeri, prima ai Provvisori, e di poi agli altri Deputati assistenti.

## CAPITOLO XXII.

### *Del Carico del Mandatario.*

Si deputa in Mandatario uno de' Giovani ammessi al servizio del Monte.

Passa all'altre Cariche a misura dell'anzianità, ed abilità.

La sua principale incombenza è d'intimare i Deputati, e le Congregazioni.

Facendosi Congregazione assiste alla Portiera, e attende al suono del Campanello per riceverne gli ordini, e dà parte delle persone, che dimandano udienza. le quali, sotto pena di privazione, ammette ad una ad una, ma senza spada, e bastone.

Fa pulire la Cappella, e Stanza della Congregazione, e per lo meno una volta la settimana l'In-

**S**I deputerà sempre in Mandatario uno de' Giovani ammessi al servizio del Monte, acciocchè abbia qualche pratica dello stesso Monte, e possa, senza errare, puntualmente eseguire quanto porta il suo Offizio. Passerà all'altre Cariche, che faranno per vacare, quando secondo l'anzianità, ed abilità possa concorrervi, e si giudichi capace d'esercitarle dalla Congregazione. Il di lui Carico principale è d'intimare i Deputati d'ordine de' Provvisori, e le Congregazioni, secondo le occorrenze ordinarie, e straordinarie, con Polizzini per lo più stampati da consegnarveli dal Deputato Segretario, ed agli Officiali nuovamente estratti dovrà anche parlare a bocca, e notificare la loro elezione. Sarà suo peso d'assistere alla Portiera quando si farà la Congregazione, non ammettendo in essa, se non quelle Persone, che dovranno ammetterfi, e terrà ogni altro lontano, nel qual tempo starà attento al suono del Campanello per eseguire gli Ordini de' Provvisori, quando col suono di esso lo chiameranno. Qualora gli farà ordinato, ammetterà le Persone, che domanderanno udienza ad una ad una senza tumulto, avvertendo sempre, che ciascuna Persona, che richiede udienza; deponga prima in sue mani la Spada, ed il Bastone, che portasse, non dovendo permettere a veruno l'ingresso, quando non voglia deporre tanto l'una, che l'altro, senza il preciso ordine della Congregazione, nè fuori di tal caso impedirà a veruno l'entrata, sotto pena della privazione del servizio, o altre ad arbitrio della stessa Congregazione. Non farà passare in essa Congregazione veruno, se prima non ne avrà dato parte ai Provvisori, o sarà da' medesimi richiesto, se vi è alcuno, che voglia udienza, nel qual caso li farà passare ad uno ad uno come sopra. Avrà tutta la cura, che resti sempre pulita la Cappella, e Stanza della Congregazione, facendo scopare da' Facchini, quando ve ne sarà il bisogno, e lo stesso praticherà per gli altri

altri pubblici siti del Monte, cioè l'Ingresso, Scale, Sale de' Monti, e della Vendita, il che farà seguire almeno una volta la Settimana. Affiggerà per Roma gli Editti, e Notificazioni, che occorrerà di doverli pubblicare in nome del Monte. Avrà il Salario destinato nel solito Ruolo, la ricognizione al Natale, ed il comodo dell'Abitazione nel Monte, acciocchè sia più pronto al servizio nelle occasioni, che possono darsi, oltre le ordinarie incombenze.

gresso, ed altri siti pubblici del Monte.

Affigge Editti, e Notificazioni del Monte, in cui, oltre al Salario, e ricognizione, ha l'Abitazione.

## CAPITOLO XXIII.

*Del Carico del Procuratore.*

**S**I affumerà dalla Congregazione un Procuratore, che sia ammesso in Rota, e di tutta probità, ed accuratezza, il quale farà registrare nel Libro, che a tale effetto gli consegnerà il Deputato Archivista, tutti gli Atti delle Cause del Monte; ed anche di quelle, che stanno a cura del Sollecitatore, nel che starà bene attento, acciocchè all'occorrenza possa saperli, e riconoscersi di ciascuna lo stato. Terminate le Cause, ne consegnerà le rispettive Posizioni al Deputato Archivista, al qual' effetto di ciascuna ne farà fare le necessarie copie, unendo più d'un Esemplare di quelle, che accaderà stamparsi, e con dar copia insieme dei Decreti definitivi, o Sentenze promulgate in esse Cause, ovvero delle Rinunzie, che avessero potuto dar fine alla Lite. Si farà dar conto in fine di ciascuna Settimana dal Sollecitatore dello stato delle Cause per esibirlo in ogni Congregazione, quando gli venga richiesto, e darà al Sollecitatore quegli ordini, che in quanto alli Debitori citati si stabiliranno dalla Congregazione, de' quali gl' inculcherà la pronta esecuzione. Sarà sua cura di sottoscrivere i Mandati de' Giudici, diretti tanto al Banco de' Depositi; quanto al Monte dei Prestiti, e qualsivoglia altro Mandato, che fosse diretto al Monte, sottoscrivendosi nella forma seguente = *Visa N. N. Procurator* =; senza la quale approvazione, e sottoscrizione non potrà il Computista del Banco de' Depositi ordinare il pagamento de' Mandati al Cassiere, nè il Cassiere dei Depositi farne il rispettivo pagamento, nè qualsivoglia altra persona, a cui spettasse dar loro ese-

Il Procuratore deve esser Rotale, e sua prima cura è il far registrare gli Atti delle Cause del Monte.

Terminate le Cause, consegna all' Archivista le Posizioni, Decreti, Sentenze, e Rinunzie, che le abbiano dato fine.

Al fine della Settimana richiede il Sollecitatore dello stato delle Cause, di cui ragguaglia la Congregazione, e impone allo stesso quanto occorre.

La sua sottoscrizione è richiesta in ogni Mandato diretto al Monte, non potendo senza di essa esser eseguito da qualunque Ministro.

Avvertirà, che ne' Mandati sieno citati gl'Interessati, e che non vi manchi cosa alcuna.

Non passerà Mandati, diretti al Banco, se non distesi sotto la Fede della Partita, sottoscritta dall'Archivista di esso Banco, e similmente quelli di Partite vincolate, in cui non abbia il Giudice cassati tutti i loro vincoli.

In quelli del Tribunale della Camera osserverà, se il Giudice vi abbia di proprio carattere posta la Data del Mandato.

Non sottoscriverà qualunque Mandato = *De consignando* = se non siavi stata osservata la Costituzione di Benedetto XIV.

Interviene alle Congregazioni tanto Ordinarie, che Straordinarie.

cuzione. Avvertirà pertanto il Procuratore, che ne' Mandati suddetti sieno citati tutti gl'Interessati, e che siasi in esso osservato tutto ciò, che di ragione, o secondo la pratica, e stile de' Tribunali deve osservarsi. Non passerà Mandati diretti al Banco de' Depositi, se non sono stesi sotto la Fede originale della Partita estratta da' Libri de' Depositi, e sottoscritta dall'Archivista d'esso Banco, avvertendo di non sottoscrivere in que' Mandati, che fossero stesi sotto la copia della Partita, o sotto il Rincontro solito darli alli Deponenti dal Computista. Quando gli sia presentato all'effetto suddetto qualche Mandato di partite vincolate, in cui si ordini la consegna del danaro liberamente, esaminerà, e riconoscerà, se il Giudice abbia fatta menzione di tutti i Vincoli apposti nella Partita di Deposito; e se gli abbia tutti cassati, poichè essendovene qualcuno, del quale non siasi fatta menzione, dovrà rigettare il Mandato, nè porrà sottoscriverlo, ed approvarlo fino a tanto, che il Giudice non avrà dato sfogo a tutti i Vincoli, senza però esaminare la giustizia, o ingiustizia del Mandato, spettando ciò al solo officio del Giudice. In rapporto alli Mandati, che si spediscono dal Tribunale di Monsignor Uditore di Camera, oltre quello che si è prescritto di sopra, e si dirà in appresso, non sottoscriverà li medesimi, se dalli rispettivi Giudici di esso Tribunale non siasi apposta, e trascritta di proprio carattere del Giudice la Data del Mandato a tenore dell'ultima Riforma di esso Tribunale. Prescrivendosi ne' Mandati = *De consignando* = di qualsivoglia Giudice, o Tribunale la cassazione di qualsivoglia Vincolo di Fideicommissò, Primogenitura, Legato, Donazione, Multiplico, o altro Vincolo proveniente da qualunque Disposizione, o Contratto, ovvero dalla Legge data dal Deponente, non dovrà mai sottoscrivere detti Mandati, se in essi non siasi proceduto secondo la disposizione della Costituzione sopra la Riforma de' Tribunali della santa memoria di Benedetto XIV emanata li 21 Dicembre dell'Anno 1745, conforme in essa Costituzione viene precisamente ingiunto ai Depositarj. Interverrà alle Congregazioni Ordinarie, e Straordinarie secondo l'Intimazione solita farsi d'ordine de' Provvisori, e che gli sarà portata dal Mandatario del Monte.



## CAPITOLO XXIV.

*Del Carico del Sollecitatore .*

**S**I sceglierà dalla Congregazione il Sollecitatore a contentamento del Procuratore del Monte . Avrà di Provvisione feudi due il Mese , e la ricognizione in Natale secondo il solito . Agirà in tutte le Cause esecutive del Monte , e solleciterà le altre Cause di maggior peso , e nelle quali s'impieghi l'opera del Procuratore . Registrerà con tutta esattezza di mano in mano tutti gli Atti delle Cause , che si agiteranno anche dal Procuratore , ed eseguirà puntualmente quanto dal medesimo gli sarà ordinato . Farà nota in fine di ciascuna Settimana dello stato delle Cause , che staranno alla di lui cura , e la darà al Procuratore , per esibirla alla Congregazione . Occorrendo scrivere nelle Cause , che egli sollecita , non lo farà mai da se stesso , ma ne riferirà la necessità al Procuratore del Monte , che solo dovrà scrivere nelle Cause , e non mai il Sollecitatore , la di cui sola incombenza sarà di citare i Debitori , e fare gli altri Atti , senza ingerirsi nello scrivere avanti i Giudici , che sempre resterà al solo carico del Procuratore .

Il Sollecitatore si sceglie dalla Congregazione a piacere del Procuratore . La sua provvisione è di due feudi al mese . Agisce nelle Cause esecutive , e sollecita le altre . Di tutte ne registra gli Atti , e in fine di Settimana dà memoria del loro stato al Procuratore . Non deve però scrivere mai in alcuna di esse .

## CAPITOLO XXV.

*Del Carico del Computista dei Prestiti .*

**R**Icerca molta diligenza , ed attenzione il Carico del Computista dei Prestiti per essere occupato quasi continuamente in diversi affari , e per dover invigilare sopra tutti i Ministri dei Prestiti , acciocchè ognuno faccia bene il suo Offizio . Dovrà avere l'abitazione nel Palazzo del Monte , acciocchè sia puntuale al servizio del medesimo , ed in tal guisa possa usare la dovuta vigilanza rispetto ai Ministri , osservando se vengono all'ora prescritta , e se adempiano le loro incombenze . Non trasporterà fuori del Palazzo del Monte , nè permetterà , che si trasportino altrove da veruno i Libri , e Scritture dei Prestiti , senza uno special Decreto

I diversi affari del Computista dei Prestiti dimandano gran vigilanza sopra i varj Ministri ; e perciò ha l'abitazione nel Monte .

Non può permettere , nè egli trasportare altrove i Libri , e scritture dei Prestiti senza

testimonianza di Decreto, che ciò si conceda dalla Congregazione.

Noterà i Ministri trascurati nel portarsi al Monte, e ne da contezza alla Congregazione.

Farà spedire i Forastieri, le persone inferme, e di riguardo fuori di fila.

Scrittura nel Libro Mastro le Partite di suo carattere.

Non ne scrittura alcuna senza aver prima al finir di ogni trimestre rincontrati i Ristretti del Cassiere, e dei Custodi, e senza che questi sieno stati comunemente sottoscritti.

Custodisce con diligenza in Filze separate le giustificazioni de' suoi Mandati al Cassiere, e i Memoriali per gli Pegni grossi permessi, e di cui per ogni Monte forma la sua Filza.

della Congregazione, di cui ne conserverà presso di se la Fede; nè prima di aver detta Fede faccia, o permetta, che si trasporti verun Libro, o Scrittura fuori del Monte. Farà nota ogni giorno di quelli, che senza legittima causa, o vengono tardi al servizio dopo l' ora consueta, o mancano di venirvi, e l' esibirà nella prima seguente Congregazione, dalla quale deve provvedersi ad un tale disordine, e mancanza, o con multare i negligenti, e mancanti nella Provvisione, o, essendo Soprannumeri senza Provvisione, con farli dare qualche mortificazione, acciocchè per timore del castigo siano puntuali al servizio. Portandosi Forastieri ad impegnare, farà che questi siano sbrigati prima degli altri, come pure essendovi qualche persona inferma, o che meriti qualche particolar riguardo, la farà spedire fuori di fila, il che farà anche seguire rispetto a qualsivoglia Forastiere, che sopravvenisse. Scritturerà di suo carattere nel Libro Mastro tutte le Partite, e solo col permesso della Congregazione potrà farle trascrivere in esso Libro sotto la sua dettatura dal Sotto-computista, o altri, che restasse a ciò destinato, e dovrà per l' avvenire scritturare lo stesso Mastro secondo il nuovo Metodo breve, e chiaro presentemente introdotto. Avverta poi di non passare veruna Partita de' Pegni tanto d' Entrata, che d' Uscita, se prima nel fine d' ogni Trimestre non avrà rincontrati tutti li Ristretti tanto del Cassiere, che de' Custodi, seguito il qual rincontro farà sottoscrivere detti Ristretti dal Custode, sottoscrivendosi dopo ancor egli. E molto meno descriverà nel suddetto Libro Mastro veruna Partita posta nell' Entrata, ed Uscita dal Cassiere, se prima di nuovo non avrà fatto il rincontro di detti Ristretti tanto delle Riscossioni, quanto delle Vendite, Libri dei Prestiti, ed altro, acciocchè sia sicuro, che sieno tali quali si riportano dal Cassiere, dal quale parimente farà sottoscrivere detti Ristretti nella forma prescritta al Cassiere nel Capitolo XXXI. Terrà le Filze delle Giustificazioni de' Mandati, che spedisce al Cassiere, alle quali dovranno aver relazione le Partite da esso scritturate, e quelle esattamente custodirà. In Filze a parte porrà, e conserverà tutti i Memoriali de' Pegni grossi, che si permetteranno fare di mano in mano dalla Congregazione, e che faranno sottoscritti da' Provvisori, facendo ogni Anno di essi quattro Fil-

Filze, cioè una di quell' Anno per il Primo Monte, la seconda per il Secondo Monte, e così la terza, e la quarta per il Terzo, e Quarto Monte, quali Filze riterrà sempre presso di se nelle Scansie della stanza a lui assegnata, ed avvertirà, che di essi Memoriali non se ne smarrisca veruno. Esibirà in ogni Congregazione Ordinaria il Bilancio della Settimana scorsa, che farà in Foglio aperto. Terminata la Congregazione prenderà i Mandati, che avrà portati per farli passare da' Provvisori, e tutti que' Memoriali de' Pegni grossi, eccedenti li feudi quaranta, e delle Rinnovazioni, che faranno stati sottoscritti dal Segretario, e Provvisori. Distribuirà poi i Memoriali delle Rinnovazioni alli suoi Ajutanti di ciaschedun Monte, dalli quali unitamente cogli altri Memoriali de' Pegni di prima Prestanza li ricupererà in fine d' ogni Trimestre, con farsi fare una Nota a ciascun Memoriale del giorno, che è stato fatto il Pegno, e del numero, e moneta, ponendo il tutto nelle suddette Filze. Consegnerà a chi li richiede i detti Memoriali de' Pegni di prima Prestanza, e delle Rinnovazioni, acciocchè abbiano il loro effetto, e nella prima seguente Congregazione riporterà sempre tutti que' Memoriali passati, che non hanno avuta esecuzione, consegnandoli al Segretario. Osserverà esattamente, ciò che si è disposto per fare esporre alla Vendita tutti i Pegni al suo tempo nel Capitolo delle Vendite de' Pegni. Quando farà spedire i Resti, o Sopravanzi de' Pegni dal suo Sotto-computista, o da altro suo Ajutante nella Computistaria, prima di sottoscrivere un tal' Ordine farà nuovo conteggio per assicurarsi, che la somma non sia sbagliata, particolarmente quando sono più di uno i Bollettini de' Pegni; il resto de' quali vuol esigersi, ed avvertirà, che facendosi l' Ordine dell' intiero in un solo Bollettino, si noti in ciascuno degli altri = *Pagato* = con individuare il giorno, Mese, ed Anno, in cui si spedisce l' Ordine, ed esprimervi la somma in collettiva di tutti i Sopravanzi di più Bollettini contenuti in esso Ordine. Saranno a tutto rischio, e pericolo del Computista non solo tutti i suoi Ajutanti della Computistaria, ma anche li Soprannumeri addetti al servizio della medesima. Avvertirà perciò, che ciascuno eserciti bene, e fedelmente il suo Offizio, e che non si commettano errori nè mancanze di veruna sorta, poichè egli sempre ne farà,

Porta in Congregazione il Bilancio della scorsa Settimana, i Mandati, e i Memoriali dei Pegni grossi, e delle Rinnovazioni, e approvata gli rende, perche abbiano effetto, e che ogni trimestre ricupera dai suoi Ajutanti, e costituisce al Segretario quelli, che non hanno avuto esecuzione.

Veglierà alla Vendita dei Pegni.

Farà nuovo conteggio nel far spedire gli Ordini dei Resti dei Pegni, notando tutto con esattezza.

Gli Ajutanti, e Soprannumeri della Computistaria sono tutti a rischio del Computista.

Assisterà ai Sindacati.

Anderà visitando i Monti, che lavorano, perchè i Ministri vi facciano il loro dovere, e per tener lontana ogni contesa, la quale, essendo grave, farà arrestare i delinquenti, e ne darà parte ai Sindaci, o ad altri Deputati, di cui sol tanto in assenza fa le parti, e di tutto dà contezza alla Congregazione.

Farà consegnare al Criminale della Camera, chi avrà impegnato Robe furtive, facendone intesi i Sindaci, e la Congregazione.

Terrà un Libretto, chiamato = *Rincontro delle*

farà, e dovrà esserne il principale Debitore del Monte, al quale farà responsabile di tutte le operazioni de' suoi Ajutanti, ancorchè Soprannumeri, per quello però che concerne la Computistaria, e che da essa dipende; ond'è, che la vigilanza, che gli s'inculca d'aver sopra di essi, riguarda principalmente la sua indennità, e secondariamente il buon ordine delle cose, ed il buon servizio del Monte. Assisterà alli Sindacati nel giorno, e luogo, che si destinerà da' Sindaci, osservando quanto nel Capitolo XII de' Sindaci dei Prestiti viene in questa parte ingiunto. Sarà sua particolar incombenza, che da' Ministri dei Prestiti si esercitino i rispettivi Impieghi con amore, e carità verso ciascuno, nè nasca mai verun disordine, al qual effetto si porterà di tanto in tanto ai Monti che lavorano, ed accadendo qualche rissa, o prorompendo qualcuno in parole ingiuriose, ed improprie, come alle volte suole accadere, se faranno persone estere le farà subito mandar via dal Monte, ed ordinerà alla Guardia, che non permetta più loro l'ingresso senza l'ordine espresso della Congregazione, la quale poi determinerà ciò, che debba farsi per l'accaduto inconveniente. Se poi si trattasse di cosa grave, farà arrestare i Delinquenti, e ne darà subito parte ai Sindaci, da' quali dipenderà, o di farli consegnare alla Curia Criminale, ovvero di provvedere diversamente, riferendo sempre inoltre l'occorso nella prima Congregazione. Quanto si è di sopra prescritto, si eseguirà dal Computista ogni volta, che in quel tempo non vi fosse nel Monte nè verun Sindaco de' Prestiti, nè l'Archivista, o altro Deputato, ma se vi fosse qualcuno di essi, al medesimo dovrà subito riferire il tutto, ed eseguire gli ordini, che gli faranno dati, nè egli diversamente opererà cosa alcuna, benchè la credesse più decorosa al Monte. Accadendo poi il caso, che fossero portate al Monte Robe furtive per impegnarsi, del che però ne dovrà avere una specie di sicurezzza, in tal caso seguito l'Impegno, farà subito arrestare dalla Guardia chi avrà portato ad impegnare dette Robe furtive, farà avvisato il Giudice Criminale Camerale, in potere del quale lo rilascerà, e del tutto ne renderà intesi subito i Sindaci dei Prestiti, e ne farà anche relazione nella prima Congregazione. Riterrà un Libretto in foglio di ottavo, al di fuori del quale farà scrivere l'Intitolazione = *Rincontro delle Sicur-*

*Sicurtà date per gli Duplicati* = , e ciò ad effetto, che si possa spedidamente riconoscere, se il Duplicato siasi spedito con Sicurtà, o con semplice Ricevuta. Pertanto quando gli farà portato qualche Duplicato de' Bollettini de' Pegni perduti, osserverà la legge data in esso dal Deputato Archivista, e se venga ordinato, che si dia la solita Sicurtà, in tal caso consegnerà ad un Soprannumero il predetto Libretto unitamente col Duplicato, che lo porterà all'Offizio del Notaro del Monte, acciocchè faccia Nota in esso Libretto della Sicurtà data, sottoscrivendosi lo stesso Notaro, e riportatosi il Duplicato con il Libretto al Computista, questi rincontrerà, se la Fede succinta del Notaro apposta in piè del Duplicato concordi con la Nota del Libretto, e concordando, si sottoscriverà in piè d'esso. Praticherà ciò ne' casi del Disimpegno, o Rinnovazione del Pegno col Duplicato, e lo stesso osserverà nello spedire il Resto, o sia Sopravanzo, quando il Pegno fosse venduto, non sottoscrivendo l'Ordine, se non avrà fatta fare la detta Annotazione dal Notaro, e non ne avrà fatto, come sopra, il riscontro. Avrà particolar cura, che i Ragguaglianti, che sono suoi Ajutanti, stiano in giornata. Il che egli avvertirà di non trascurare, essendo il Ragguaglio il principal regolatore dell'affare de' Pegni; e perciò almeno in ogni Settimana riconoscerà le loro operazioni, e trovandoli mancanti senza veruna giusta causa, ne darà parte ai Sindaci dei Prestiti, dai quali secondo le circostanze, o si prenderà qualche provvisionale temperamento, o si riferirà in Congregazione, per provvedersi ad una tale mancanza nelle forme, che detta Congregazione crederà proprie. Avviserà il Cassiere dei Prestiti ogni Mese di non pagare i Salarj a detti Ragguaglianti, se prima non avrà rincontrato essere i Ragguagli in giorno. Il che seguito, loro farà pagare i Salarj, ed in caso diverso ne farà sospendere il pagamento, per sentire sopra di ciò le determinazioni della Congregazione, la quale in caso di mancanza di rilievo li multerà, con toglier loro l'intera Provvisione di quel Mese, o parte di essa, o almeno sospenderà loro il Salario fino a tanto, che non si farà posto in paro il Ragguaglio, e succedendo continue mancanze dello stesso Ragguagliante, il Computista lo sospenderà dall'esercizio, e ne darà parte alli Sindaci, ed alla Congregazione, dalla quale si licenzierà dal servizio.

*Sicurtà per gli Duplicati* = , e in tal materia osserverà quanto prescrive il Deputato Archivista, dal quale ordinandosi la Sicurtà, egli manderà per un Soprannumero il Libretto col Duplicato al Notaro, che in esso ne farà nota, e questa rincontrata col Duplicato, vi si sottoscriverà, e praticherà lo stesso nello spedire i Relli.

Riconoscerà ogni Settimana, se i Ragguaglianti sieno in giornata, e darà parte ai Sindaci delle loro mancanze, e avviserà il Cassiere che gli sospenda i Salarj, di cui la sola Congregazione può privargli, e licenziargli.

Offer-

Farà, che i Facchini adempiano al loro dovere.

Terrà un Libro in foglio, Rubricellato per Alfabeto, e partito a Debito, e Credito, e descriverà dalla parte del Debito il Nome, e Cognome di ciascun Ministro del Monte, la sua deputazione, le Sicurtà, e Attergazioni, tirando fuori, se vi sia, la lor totalità; e dalla parte del Credito registrerà le permutate delle Attergazioni, o delle Sicurtà; e con ogni diligenza avvertirà, che questo Libro sia sempre tenuto in paro.

Offerverà, se da' Facchini, che servono il Monte, si adempia puntualmente al loro dovere tanto in servizio dello stesso Monte, che delle Custodie, facendo da' medesimi in ogni Settimana scopare, pulire, e spazzare li quattro Saloni de' Monti, il Banco de' Depositi, e gli altri Saloni, e Corridori dell'Abitazione de' Ministri, ed altro.

Terrà un Libro in foglio, in cui si descriveranno tutte le Sicurtà, che i Ministri, e Sotto-Ministri danno anche a favore del Monte, acciocchè richiedendosene di qualcuna la notizia dalla Congregazione, possa subito averfi, senza ricorrere agl'Istromenti de' loro rispettivi obblighi. Sarà detto Libro rubricellato per Alfabeto col Nome, e Cognome di ciascun Ministro, e Sotto-Ministro. Nel primo foglio dalla parte, che si dice del Debito, principierà a descrivere uno di essi, lasciando in bianco la parte, che si dice del Credito; cioè trascrivendo il Nome, e Cognome del Ministro, o Sotto-Ministro, la sua Carica, e riferendo il giorno della sua deputazione, fattane dalla Congregazione, ponendo in filza de' Decreti la Fede, che si farà dare dal Segretario, e passando successivamente a descrivere il giorno, ed Anno dell'Istromento di suo obbligo, e tutto ciò, che in rapporto alle di lui Sicurtà si è in esso convenuto, e prescritto. Noterà in appressò le Attergazioni de' Luoghi de' Monti, valutando li medesimi al prezzo corrente, e quando si fossero ammesse altre sicurezze, le descriverà in appressò, tirando fuori di ciascuna la somma; quali unitamente poi sommerà, e porrà detta somma in corpo, quando non vi sia l'intero delle sicurezze ingiunte, ed in caso diverso la tirerà fuori, calcolandone la totalità. Dalla parte del Credito trascriverà le surrogazioni, o permutate delle suddette Attergazioni, o Sicurtà, che accaderanno farfi di mano in mano con il richiamo del Decreto della Congregazione, che porrà in essa Filza, e così continuerà in quanto a tutti i Ministri, e Sotto-Ministri suddetti. Avvertirà di non trascurare una tale operazione, essendo assolutamente necessaria non solo per la Congregazione, ma anche per gli casi, che possono darfi di qualche accidente, per cui fosse uopo citare, o interpellare gli Attergatarj, e Sicurtà sollecitamente, poichè in tali casi non trovandosi al paro detto Libro, ed esattamente riportate anche le sicurezze surrogate, potrebbero accadere de' gravi sconcerti, citandosi

dosi forse chi non è più Attergataro , o Fidejussore , e tralasciandosi di convenire colui , che in realtà è tale . Starà in attenzione , che non si faccia nel Monte verun Pegno , che sia *Serbo* , o *Custodia* , come suol dirsi , cioè che Robe di gran valore s' impegnino per tenue somma , affinchè sieno custodite per comodo del Padrone nel Monte , essendo istituito questo a solo fine di soccorrere con le Prestanze sopra i Pegni a chi ne ha bisogno , e non mai per custodire la Roba altrui , ed accorgendosi di tali Pegni di *Serbo* , o *Custodia* , farà rigettarli , ed in caso che fossero seguiti , ne darà parte alla Congregazione , acciocchè possa provvedervi . Bene spesso accade , che da qualche povero Forastiere dello Stato volendosi introdurre in Roma Robe per impegnarsi , da' Custodi , o Portinari delle Porte gli si faccia lasciare il Pegno , per verificare poi , che le dette Robe introdotte sieno effettivamente impegnate . In tal caso dovrà far fede di tale impegno seguito nel Monte per esibirsi dall' Impegnante al Portinaro , o Custode , e farsi restituire ciò , che presso il medesimo avesse dovuto lasciare ; nè di tal fede ne esigerà emolumento alcuno nè per se , nè per veruno de' suoi Giovani , proibendosegli inoltre di prendere qualsivoglia benchè tenue ricognizione ancorchè volontaria . Farà inoltre tutto quello , che si trova ordinato per la sua Carica in diversi Capitoli de' presenti Statuti .

Non permetterà alcun Pegno , che sia , come chiamano , di *Serbo* , o *Custodia* ; e fatto che fosse , ne darà parte alla Congregazione .

Farà fede del Pegno seguito , e senza niuna ricognizione , a chi per introdurre roba in Roma a tal fine , avesse dovuto lasciare al Portinaro della Città alcuna sorta di Pegno .

Esigerà anche quel tanto , che per la sua Carica si trova ordinato altrove .

## CAPITOLO XXVI.

*Del Carico del Sotto-computista dei Prestiti .*

**B**enchè questa Carica non vi fosse nella prima Erezione del Monte , nè di essa perciò se ne faccia menzione ne' precedenti Statuti , si è dovuta col progresso di tempo aggiungere per il buon servizio del Monte , e del Pubblico . Dovrà pertanto deputarsi a tal Carica dalla Congregazione , inteso il Computista dei Prestiti , a di cui rischio , e pericolo se ne farà la deputazione , Persona proba , capace , ed informata del negozio del Monte dei Prestiti , giacchè in mancanza del Computista , o essendo questi impedito , deve supplire a tutte le di lui incombenze . Si procurerà

Il Sotto-computista , al cui nuovo Offizio la pubblica utilità ha dato luogo , deve esser pratico dell' affare delle Prestanze , e facendo le parti del Computista sta a rischio del medesimo ; e perciò a piacere di lui si elegge dalla Congregazione .

scrivendo egli il = *Fiat Mandatum* = , e quanto dal Computista gli si ordina , deve aver buon carattere .

Guarda , che nella Computistaria si faccia da ognuno la sua parte , e delle mancanze ne avvisi il Computista .

Spedisce per se medesimo gli Ordini dei Sopravanzi dei Pegni venduti , osservando la regola , che in questo luogo gli si prescrive .

Confronta , terminata la Vendita dei Pegni , il Libro del Cassiere col Libro dei Prestiti del Computista , osservando , se in quello sieno state riportate tutte le Annotazioni ,

rerà , che il Sotto-computista abbia inoltre buon carattere , dovendo egli scrivere il = *Fiat Mandatum* = , e li Mandati coerenti , secondo gli verrà ordinato dal Computista , e tutti i fogli , e Bilanci , che devono esibirsi alla Congregazione a norma di quanto di mano in mano dal Computista gli s'ingiuingerà . Rivederà nella Computistaria , e soprintenderà a quelli , che ivi operano , acciocchè ognuno faccia il suo dovere , nel che conoscendo qualche mancanza , ne darà subito parte al Computista . Spedirà per se stesso , e non mai per mezzo di altrui gli Ordini de' Sopravanzi de' Pegni venduti , ricavandoli dal Libro della Vendita del Cassiere di quel Custode , in cui farà descritto esso Pegno venduto , e noterà dentro il Bollettino la somma , per la quale è stato venduto , e sotto vi porrà la somma della Prestanza , alla quale aggiungerà anche gli utili , che fossero per tal Pegno dovuti . Dibattuto poi il tutto dal prezzo della Vendita , ne formerà il Sopravanzo , e noterà nello stesso tempo sotto la Partita del Pegno nel Libro della Vendita il Pagamento del Sopravanzo seguito in quel giorno , in cui si spedirà , dopo di che farà l'ordine del Pagamento al Cassiere , che dovrà sottoscrivere dal Computista dei Prestiti , o da esso Sotto-computista in caso di sua assenza , o legittimo impedimento . Se poi fossero più di uno i Bollettini de' Pegni venduti , in vigore de' quali dovesse spedirsene l'Ordine per il Pagamento de' Sopravanzi , in tal caso spedirà di ciascuno i Resti , o Sopravanzi nella forma di sopra prescritta , facendone di tutti il Ristretto in uno di detti Bollettini , in cui farà l'Ordine del Pagamento , come sopra , notando in ogni Bollettino sotto il Merco del Montè il Pagamento fattone sotto lo stesso giorno , e l'intera somma , in cui è contenuta quella di ciascun Bollettino , o sia Sopravanzo . Prima di passarli al Computista , li farà registrare in buona forma nel solito Libro del Registro de' Resti , che si tiene a tal effetto in Computistaria , e che di Anno in Anno si rinnova . Terminata che sarà la Vendita , prenderà il Libro della Vendita del Cassiere , e lo rincontrerà insieme con il suo Ajutante , o altro Giovine della Computistaria , confrontandolo con il Libro dei Prestiti del Computista , ed osservando con tutta attenzione , se le Partite del Libro della Vendita combinino in tutto con quelle di detto Libro dei Prestiti ,  
e se



e se vi siano trascritte tutte le Annotazioni, che in esso Libro potessero essersi fatte alle Partite; e specialmente avvertirà, se quelle Partite del detto Libro, nelle quali vi fosse il contrassegno d' essersi fatto il *Retineatur* volgarmente denominato Duplicato, siano state in tal guisa riportate nel Libro della Vendita, dovendosi in tal caso apporre tanto di sopra, quanto di sotto del numero del Pegno una R, che significa esservi il = *Retineatur*, o *Duplicato* =, e non essendovi, lo porrà di suo carattere alle rispettive Partite. Sommerà poi facciata per facciata le somme trascritte in esso Libro, cioè sotto la prima colonnetta il ritratto dalli rispettivi Pegni venduti, nella seconda la Prestanza data sopra i medesimi dal Monte, nella terza gli utili di que' Pegni, che ad essi saranno soggetti, che dovrà egli subito calcolare, e riportare in essa terza colonnetta, conteggiandoli dal giorno dell' Impegno a tutto il giorno della Vendita del Pegno, e nella quarta porrà il Sopravanzo della somma ritratta dalla Vendita, detratta la Prestanza, e gli utili del Monte, sommando poi in collettiva in fine di ciascuna facciata, e di ciascuna colonnetta il prodotto dalle somme in esse contenute, e formandone in fine il di loro Ristretto distinto colonnetta per colonnetta, che confronterà con l' altro Ristretto, che in fine della Vendita avrà fatto il Sotto-cassiere. Procurerà di appurare qualsivoglia errore, che in ciò potesse esservi, ed appurato il tutto, si sottoscriverà in vece del Computista, al quale risponderà in caso di errore, che fosse al medesimo Computista pregiudiziale, reintegrandolo del danno, che per sua cagione potesse aver sofferto, e liberandolo da qualsivoglia molestia, che per tal causa dal Monte, o da altri fossero a detto Computista inferite, come obbligato per il suo Sotto-computista. Sommerà ogni giorno le Partite de' Libri dei Prestiti, e ne rincontrerà le somme facciata per facciata, combinandole col Ristretto fatto nel fine dallo Scritturale del Computista, ed in fine scriverà la somma totale di ciascuna operazione in lettera, e non in abbaco, e sottoscriverà il suo nome; e così proseguirà fino al fine di ciascun Mese, in cui si troverà al paro, e senza la maggior fatica di sommare tutta la quantità delle Partite del Mese. Avvertirà poi in fine della giornata, se gli Stimatori avranno sottoscritte le loro Stime, secondo il nuovo Metodo descritto

che sono in questo, e massimamente il = *Retineatur* =, e mancandovi, ve lo pone di suo carattere. Ne calcola di poi le somme del Ritratto dei Pegni, della Prestanza, dell' utile, e del Sopravanzo, e fattone distinto Ristretto, lo confronta coll' altro Ristretto, formato dal Sotto-cassiere. E appurato ogni errore, che in ciò fosse accaduto, vi si sottoscrive a luogo del Computista, che egli libererà da ogni molestia.

Somma ogni giorno le Partite dei Prestiti, le rincontra col Ristretto dello Scritturale del Computista; vi scrive la totalità in lettere; e avendo avvertito, che gli Stimatori vi abbiano posto i loro nomi, vi si sottoscrive.

Và ogni giorno alla Computistaria.

Rincontra i Libri delle Riscossioni del Cassiere, sì nella moneta, che ne' Pegni; ne fa correggere gli errori dagli Ajutanti di quello; ne forma ogni Mese esatto Ristretto, che confronterà con il Ristretto del Custode, osservando, se vi siano Partite di utili, e trovando in queste errore, lo farà correggere, e ne avviserà il Cassiere.

Riconoscerà anch'esso le operazioni dei Raguaglianti, avvisando dei difetti il Computista.

Veglia alla Vendita di tutti i Pegni; e perciò ne rincontra le Liste.

Trovata ragionevole la richiesta di alcun Duplicato, fatta usare dal Soprannumero, e usando ogni diligenza, per ritrovarne la Partita,

nel Capitolo degli Stimatori. Verrà ogni giorno puntualmente alla Computistaria sì la mattina, che il dopo pranzo all'ora consueta. Prenderà tutti i Libri delle Riscossioni dagli Ajutanti del Cassiere, ed unitamente col Giovane suo Ajutante rincontrerà le somme di essi facciata per facciata sì nella moneta, che ne' Pegni, e ritrovandovi errore, lo farà correggere da quell' Ajutante, che le avrà fatte, acciocchè in fine di ciascun Mese sieno appurate, e possa formarsi un' esatto Ristretto, che nuovamente rincontrerà con le somme di dette facciate già appurate, e lo confronterà insieme col Ristretto del Custode, col quale dovrà combinare, ed in caso che non concordassero, procurerà di rinvenire l' errore, acciocchè un Ristretto ribatta con l' altro. Nel riformare le facciate di detti Libri osserverà con particolare attenzione, se vi sia veruna Partita di Pegno, che sia soggetto agli utili, e se questi dall' Ajutante del Cassiere sieno stati tirati fuori, e farà di ciascuna Partita il nuovo conteggio nel caso, in cui gli utili fossero descritti nella Partita, per riconoscere, se vi sia il pieno, ed assicurarsi, che non sieno errate le somme, e quando, o si fosse tralasciata la Partita degli utili, o portata fuori in somma minore di quella, che realmente fosse dovuta, ne farà subito correggere l' errore dallo stesso Ajutante del Cassiere, e ne avviserà contemporaneamente il Cassiere, acciocchè se ne esiga il rimborso dal suo Ajutante, e potrà esso pretenderlo da chi avrà fatta la Riscossione. Ancorchè debba il Computista dei Prestiti specialmente invigilare, che i Raguaglianti adempiano la loro incombenza con tutta puntualità, ciò non ostante giova sempre, che anche il Sotto-computista, che risiede nella stessa stanza, vi abbia una particolare attenzione; onde non mancherà di volta in volta riconoscere le loro operazioni, e ritrovandovi qualche mancanza, o negligenza, ne darà subito parte al Computista. Rincontrerà le liste de' Pegni da venderli, che si fanno da' Raguaglianti, acciocchè sieno esatte, e non resti verun Pegno invenduto. Portandosi qualcuno alla Computistaria per fare il Duplicato del Bollettino del Pegno, per essersi quello perduto dal padrone del Pegno, o per essergli stato sottratto, prima di farne rincontrare dal Soprannumero la Partita, esaminerà bene il fatto, che gli si rappresenta, e quando da tutto il contesto possa raccogliere,

gliere , che non vi sia inganno , ne farà fare il rincontro , nel che avvertirà il Soprannumero , che operi con tutt' attenzione , facendo ancora qualche maggior diligenza , se la Partita del Pegno non si rinvenisse secondo le notizie , e i lumi dati dal padrone del Pegno , e rinvenuta la Partita , farà fare il solito Duplicato , o sia = *Retineatur* = alla medesima, secondo che si pratica , e poi ne darà nota a chi l' ha apposto , avvertendolo di conservare esattamente la cartina , ove sarà notato , acciocchè in vigore di essa possa a suo tempo rinvenirsi il Duplicato suddetto nell' Archivio , e notificandogli , che non potrà esso farne il Disimpegno , se non che dopo un' Anno dal giorno dell' Impegno . Darà poi al medesimo il Duplicato del Bollettino , che lo porterà a quel Custode , presso cui esiste il Pegno , al quale lo lascerà , con avvertirlo di non partire , se prima dal Custode non gli si dice essersi da esso fermato il Pegno . Il Duplicato dovrà restare presso il Custode , dal quale verrà consegnato al Deputato Archivista , per conservarlo in Archivio . Quando poi accadesse , che in quel tempo non lavorasse il Custode , presso il quale esiste il Pegno , e che all' apertura del Monte non fosse ritornato chi ha fatto istanza per il Duplicato , userà la carità di mandare il Duplicato al Custode , acciocchè lo noti nella Partita del Pegno , non ostante che sia assente chi l' ha apposto , e ciò ad effetto , che intanto non ne segua il disimpegno in pregiudizio del Padrone , ed il Custode dovrà subito farne memoria nel suo Libro . Riterrà presso di se la chiave della Computistaria , ne la consegnerà a veruno , ed avvertirà nel partire di chiuder bene la porta , non permettendo ad alcuno di trattenerfi in essa Computistaria senza la sua presenza , ed intervento , o del di lui Ajutante .

ve lo fa porre ; e datane nota a chi lo ha richiesto , lo avverte a conservarla , e che il Disimpegno non può farsi che tra un Anno , e che porti il Bollettino del Duplicato al Custode , da cui non partirà , se non fermato il Pegno , e a cui lo lascerà ; e quando questo spedatamente non si potesse , egli cercherà , che a primo tempo il Bollettino pervenga allo stesso Custode .

Ritiene le chiavi della Computistaria , in cui sempre , o si troverà esso , o il suo Ajutante .



## CAPITOLO XXVII.

*Del Carico dell' Ajutante del Sotto-computista , o sia  
Primo Giovane della Computistaria .*

Il Primo Giovane della Computistaria , come Ajutante del Sotto-computista , opera quel tanto , che dallo stesso gli s' impone .

Interviene puntuale alla Computistaria , di cui tiene una chiave , che ad altrui non consegna .

Non parte dalla stessa , se non vi sia il Sotto-computista .

Calcola su i Bollettini , notandone il Ristretto in lettere , e i Resti , dibattuta la Prestanza .

Ogni Sabato forma il Bilancio , tenendo a ciò un Quadro , in cui ogni mattina nota le somme delle Riscossioni , e similmente nel Sabato forma il Debito , e Credito del Cassiere dei Prestiti col suo Resto , e terminato il Bilancio lo consegna al Sotto computista .

**N**ON essendo possibile , che il Sotto-computista attenda a tutte le gravi incombenze , che porta seco la sua Carica , perciò è stato necessario di dargli un' Ajutante , che supplisca in qualche parte le sue veci , e gli dia mano nelle operazioni , che richiedono più persone , ed operi tutto ciò , che dal Sotto-computista gli verrà ingiunto . Questo Sotto-ministro farà puntuale nell' intervenire alla Computistaria all' ora prescritta tanto la mattina , quanto il giorno , e terrà anch' egli una chiave della Computistaria presso di se , che mai non consegnerà ad altrui . Non partirà dalla Computistaria per qualsivoglia urgentissima causa , sino a tanto che non farà venuto il Sotto-computista , non dovendo mai la Computistaria rimaner priva dell' assistenza , o dell' uno , o dell' altro di questi Ministri . Calcherà su i Bollettini , e noterà in lettera il Ristretto , e i Resti delle Vendite , dibattuta la Prestanza , ma non li trascriverà nel Libro delle Vendite , il che farà il solo Sotto-computista , come si è detto nell' antecedente Capitolo XXVI . Spetterà ad esso Ajutante di fare il Bilancio nel Sabato di ogni Settimana , quando nel Lunedì , o altro giorno seguente della prossima Settimana si terrà la Congregazione , per esibirlo alla medesima . Per formarlo più facilmente , terrà un Quadro , nel quale ogni mattina , risommate che siano da esso le Riscossioni , prenderà le somme di quelle giornate , e le noterà in detto Quadro , per estrarle dal medesimo in fine della Settimana . Si porterà nel Sabato , in cui deve fare il Bilancio alla Cassa dei Prestiti , e dopo il Rendimento de' Conti de' Sotto-cassieri , si farà dare dal Cassiere tutte le Partite de' denari ed altro , che farà venuto in sue mani , e ne formerà il di lui Debito . Passerà poi a Credito del medesimo tutti i pagamenti da esso fatti , e li porrà pure a credito tutte le Prestanze date sopra i Pegni fatti in quella Settimana , prendendo le somme dei Prestiti dai quattro Scritturali , o siano Ajutanti del Computista ne' quattro Monti ,  
e ne

e ne formerà poi il Resto del Debito del Cassiere . Terminato un tal Bilancio , lo darà al Sotto-computista per rincontrarlo , il quale poi lo passerà in mani del Computista , che lo esibirà alla Congregazione . Assisterà all' Archivio ne' giorni , che v' interviene il Deputato Archivistà , ed ivi eseguirà quanto deve , e specialmente in quanto alli Duplicati , conforme si è detto nel Capitolo XVI del Deputato Archivistà . Avvertirà , che niuno de' Soprannumeri prenda Ricognizione alcuna , benchè tenue , e volontaria da chi facesse istanza di porre qualche = *Retineatur*, o *Duplicato* = a cagione delle necessarie diligenze da farsi da essi Soprannumeri ne' Libri , per rinvenirne la Partita , e molto meno la prenderà esso , il quale invigilerà inoltre , acciocchè tali persone si spediscano sollecitamente .

Assiste all' Archivio .

Esso non prende, nè permetterà, che dai Soprannumeri si prenda alcuna cosa per gli *Duplicati* .

CAPITOLO XXVIII.

*Del Carico de' Scritturali del Computista de' Prestiti .*

**S** Erve per ciascheduna delle otto Custodie per quello che concerne la Prestanza , che si dà sopra de' Pegni un Libro Mastro detto dei Prestiti , e vi sono quattro Ajutanti del Computista detti Scritturali , che scrivono li suddetti otto Libri delle Custodie . In essi vanno descrivendo i Pegni , che vengono alla giornata, nella facciata destra , regolandosi nella seguente maniera . Dopo che ogni impegnante ha esibito il suo Pegno allo Stimatore , ed ha inteso quale Prestanza gli dà sopra il medesimo , si porta dallo Scritturale , e questi domanda al detto Impegnante Nome , Cognome , Mestiere , e somma della Prestanza . Lo Scritturale deve descrivere tutto ciò nella Partita del Pegno per formarla con la necessaria distinzione , e in seguito interrogherà l' Impegnante della qualità del Pegno per chiamarlo allo Stimatore , e sentirà in seguito dal medesimo Stimatore non solo la conferma della somma prestata , ma ancora il peso , ed ogni altra specificazione di detto Pegno , ad effetto di compiere la Partita , nella quale non mancherà di descrivere interamente , e senza veruna alterazione tutto quello , che gli verrà dettato dallo Stimatore . Con tale diligenza , ed attenzione

I quattro Ajutanti Scritturali , descrivono i Pegni esibiti allo Stimatore nella facciata destra degli otto Libri Mastri delle Custodie , ponendovi Nome , Cognome , Mestiere dell' impegnante , somma della Prestanza , e qualità del Pegno , del quale sentiranno ogni specificazione dallo Stimatore , e formandovi nel fine di ogni pagina , e nel fine dell' operazione del giorno la somma in lettere ,

zione dovranno gli Scritturali notare le suddette Partite ne' rispettivi Libri, e dovranno in fine d'ogni facciata del Libro farne la somma in lettera, e non in abbaco, ed in fine dell'operazione fare ogni giorno la somma generale parimenti in lettera, e non in abbaco, come più diffusamente si prescrive nel Capitolo XXVI.

Tengono una Rubricella, in cui nel medesimo tempo scrivono il Nome dell'impegnante.

Tiene ciascuno di essi un Libro chiamato dei Pegni Grossi, dei quali si guarderanno di oltrepassare il numero fissato dal Computista.

Dovranno inoltre tenere una Rubricella disposta per ordine di Alfabeto, nella quale noteranno nell'atto, che descrivono i Pegni nel Mastro il nome dell'Impegnante sotto la di lui lettera col richiamo alla carta dello stesso Libro. Avvertiranno poi di non defraudare giammai il Monte con descrivere più Pegni grossi di quelli, che loro vengono fissati per ogni giorno dal Computista nel Giornale detto de' Pegni grossi, de' quali Giornali, che sono in numero di quattro, uno se ne tiene da ogni Scritturale.

## CAPITOLO XXIX.

### *Del Carico de' Raguaglianti.*

Dei dodici Raguaglianti; quattro ragguagliano in Computistaria i Libri Mastri dei Prestiti colle Riscossioni, e Vendite del Cassiere; e gli altri otto ragguagliano nelli Monti i Libri dei Rincontri dei Custodi con quelli delle Riscossioni dei Custodi, e Vendite dei Deputati, usando in ciò tutta la chiarezza, e distinzione.

**N**ON potendo il Computista dei Prestiti fare per se stesso il ragguaglio de' Libri dei detti Prestiti, si fa questo da altri quattro Ajutanti da deputarsi dalla Congregazione a suo contentamento, ed a tutto suo rischio, e pericolo, conforme da altri otto si farà il ragguaglio de' Libri dei Custodi. Quattro de' Raguaglianti del Computista ragguaglieranno nella stanza della Computistaria i Libri Mastri dei Prestiti del Computista, scritturati per gli quattro Monti dagli Scritturali, ragguagliando le Partite dei Prestiti con i Libri delle Riscossioni, e Vendite del Cassiere. Gli altri otto faranno il ragguaglio ne' rispettivi Monti de' Libri dei Prestiti, scritturati dalli Rincontri degli otto Custodi, facendone il ragguaglio con i Libri delle Riscossioni di ciaschedun Custode, e delle Vendite de' Deputati. Avvertiranno tutti i Raguaglianti di fare il ragguaglio delle Partite in forma intelligibile, scrivendo dicontra alla Partita dei Prestiti il giorno, Mese, ed Anno della Riscossione, Rinnovazione, o Vendita del Pegno, con il richiamo delle carte de' Libri delle Riscossioni, e Vendite. Faranno in Computistaria le Liste de' Pegni da venderli, spogliando il Raguagliante del

Il Raguagliante del Computista detto al Raguagliante

del Computista nel suo Libro dei Prestiti tutte le Partite de' Pegni da venderfi, che le detterà all' altro Raguagliante del Libro del Custode, che vende, confrontandole nello stesso tempo con esso. Osserverà specialmente il Raguagliante del Computista, se nel Libro Mastro vi sia notato in qualche Partita il Duplicato, ed ommesso nell' altro Libro del Custode, e ne farà far nota alla Partita parimenti nel Libro del Custode. Nelle Liste de' Pegni da venderfi contraslegneranno le Partite, ove faranno notati i Duplicati, cioè sopra, e sotto il numero del Pegno vi scriveranno una R grande, che dimostra esservi in quel Pegno il = *Retineatur* =. Trascritta la suddetta Lista nel Libro delle Vendite del Custode, il Raguagliante lo porterà al detto Custode, acciocchè ritrovi, e ponga a parte tutti i Pegni da venderfi in essa Lista descritti. Terminati i rispettivi Libri dei Prestiti del Computista, e del Custode, che vende, i Raguaglianti di tutti i Libri ne faranno subito lo spoglio delle Partite aperte, e lo daranno al Sotto-computista dei Prestiti.

gliante del Custode le Liste dei Pegni vendibili, e le confrontano.

Il Raguagliante del Computista, mancando nel Libro del Custode il = *Duplicato* = ve lo fa porre, e che con una R si contraslegna nelle Liste, il cui Libro si porta di poi al Custode, perchè ne ritrovi i Pegni.

I Raguaglianti fanno lo spoglio delle Partite aperte, e lo danno al Sotto-computista.

CAPITOLO XXX.

*Del Carico degli Appuntatori.*

**P**ER impedire la fraude, che potrebbe commetterfi di chiudere fintamente nel Mastro dei Prestiti le Partite de' Pegni ancora esistenti, come se fossero stati riscossi, o venduti, e per iscoprire a tempo le fraudi, e gli errori, che si possono commettere ne' Libri dell' Introito, e dell' Uscita de' Pegni, si sono deputati due Appuntatori, l' Offizio principale de' quali è di rincontrare ogni giorno i Libri delle Riscossioni, e delle Vendite coi Mastri dei Prestiti, osservando se tutte le Partite de' Pegni venduti, e riscossi sono ragguagliate in contropartita al Mastro dei Prestiti, e quando ciascuna delle stesse Partite sia ragguagliata a dovere, dovrà dai medesimi essere autenticata con il Marco, che di già si è posto in uso. Sotto gli Appuntatori opereranno due Giovani, i quali leggeranno a voce alta i Pegni venduti, e riscossi, la loro moneta, e giornata del loro Impegno su i rispettivi Libri di Riscossioni, e di Vendite, che dovranno tenere vicini, e sotto gli occhj degli Ap-

La fraude di poter porre nel Libro Mastro dei Prestiti per venduti i Pegni ancora esistenti, ha dato cagione all' offizio dei due Appuntatori; i quali perciò ogni giorno rincontrano i Libri delle Riscossioni, e Vendite coi Mastri dei Prestiti; e trovando, che ragguagliano vi pongono l' usato Marco.

Ciascuno di essi ha un Giovane, il quale sotto degli occhj loro leggendo i Libri delle Riscossioni, e Vendite, egli osser-

vano nel Mastro dei Prestiti, se quelle corrispondano alla Prestanza; e trovando, che le somme delle Riscossioni vanno bene, ne segnano la totalità in lettere, e le sottoscrivono.

Praticano lo stesso in fine di Mese, e di Trimestre nei Ristretti di Riscossioni, e Vendite del Cassiere.

Rincontrano gli spogli dei Libri dei Prestiti, che, per cavare le Liste, si fanno dai Raggiungianti del Computista, e dei Custodi.

Ne' Sindacati alle Custodie rincontrano su i Libri l'introito, e l'esito dei Pegni, e l'esistenza degl'inventati.

L'importanza dell' ufficio degli

puntatori, acciocchè questi possano vedere, ed accorgerli, se il Giovane legga, e chiami le Partite con verità, e circa l'ordine, e circa la sostanza; e gli Appuntatori ritrovando i medesimi Pegni al Mastro dei Prestiti, staranno bene attenti ad osservare, se la moneta della Vendita, e della Riscossione corrisponda a quella della Prestanza, prima di marcarne la contropartita nel suddetto Mastro. Con questo regolamento quelle contropartite di esito di Pegni, che fossero falsamente descritte, verranno subito a scoprirsi per tali, mentre rimarranno prive dell'autenticità dell'accennato Marco. Da questo quotidiano Appunto ne risulterà ancora il vantaggio, che tanto la Scrittura, quanto i Raggiugli debbano per necessità sempre stare in giornata, e che essendo occorsi sbagli nelle Scritture, si scoprano, e si correggano in giorno. Finito che avranno il suddetto Appunto, dovranno gli Appuntatori sommare con diligenza tutte le Partite delle Riscossioni ai Libri delle medesime, per vedere, se mai fosse accaduto abbaglio nelle somme; e camminando esse a dovere, dovranno sottoscrivere la somma totale in lettera, e non in abbaco coll'apporvi il loro nome. Lo stesso dovranno praticare quando si fanno i ristretti de' Libri di Riscossioni, e Vendite del Cassiere tanto in fine di ciascun Mese, che in fine del Trimestre. Sarà poi altra incombenza degli Appuntatori il rincontrare gli Spogli, che fanno i due Raggiungianti del Computista, e del Custode dei Libri dei Prestiti, affine di cavare la nota de' Pegni, che non sono stati esposti alla Vendita, e che per conseguenza debbono essere esistenti nella Custodia. Questo rincontro, che dovrà farsi dagli Appuntatori, deve servire per maggior sicurezza, che gli Appunti fatti in giornata sieno stati fatti a dovere; mentre confrontando l'esistenza di questi Pegni inventati con l'Introito de' Pegni di detto Libro, e con l'esito de' medesimi Pegni nei Libri delle Riscossioni, e delle Vendite, se vi farà stato errore negli Appunti, dovrà necessariamente manifestarsi. Dovranno parimenti assistere, ed operare ne' Sindacati, che si fanno da' Sindaci alle Custodie, quando saranno finite, o che per qualche accidente debbono da un Custode consegnarsi ad un altro, rincontrando su Libri l'Introito, e l'Esito de' Pegni, e l'esistenza de' rimasti inventati, secondo il Metodo di già introdotto. Gli Appuntatori verranno eletti



eletti dalla Congregazione, la quale posto da parte ogni riguardo all'anzianità, ed a qualunque altro riflesso, presceglierà sempre quelli, che saranno dotati di maggiore capacità, e probità, e che avranno dato saggio di maggior attenzione, e diligenza, essendo un simile Offizio della più grande importanza.

Appuntatori deve stimolare la Congregazione a destinare le persone le più capaci, savie, e diligenti.

## CAPITOLO XXXI.

*Del Carico del Cassiere dei Prestiti.*

L' Offizio del Cassiere dei Prestiti è di ricevere tutto il denaro del Luogo Pio, che proviene da tutte le di lui Entrate, che si riscuotono dall' Esattore, e che ritorna dai Pegni, e di fare tutti li pagamenti, che occorrono per il medesimo Luogo Pio. Assisterà per se stesso insieme con li suoi Ajutanti ogni mattina all' ora consueta, ed il giorno all' ore venti per gli Prestiti, e le riscossioni, e sborserà la somma necessaria a questo effetto, che gli si farà buona senz' altro Mandato, purchè una tal somma da' Libri dei Prestiti risulti effettivamente improntata sopra i Pegni. Quando non avesse presso di se il denaro sufficiente alle Prestanze, se ne farà somministrare da' Provvisori, che ne spediranno il Mandato diretto all' altro Cassiere del Banco de' Depositi, e per quella somma, che essi Provvisori crederanno secondo le circostanze de' tempi necessaria, avvertendo detto Cassiere dei Prestiti di tener sempre provvista la Cassa, acciocchè non si ritardi il servizio del Pubblico, e possa chi ha bisogno della Prestanza puntualmente conseguirla. Consegnerà ad ogni principio di operazioni delle Custodie a ciascuno de' Sotto-cassieri, che saranno per operare un numero determinato di Bollettini in bianco corrispondente a un dipresso all' esito, che dovrà farsi, e ne farà fare ai medesimi Sotto-cassieri la ricevuta in un Libro, che dovrà tenere a simile effetto intitolato = *Libro della Consegna de' Bollettini* = . Finite le operazioni dovrà conteggiare cogli stessi Sotto-cassieri il resto de' Bollettini, che loro si saranno consegnati, e che non avranno esitati, confrontandone l' esito, come risulterà dai Libri, e Ristretti dei Pegni co' Bollettini, che loro dovranno essere rimasti nelle mani, i quali il Cas-

Il Cassiere dei Prestiti co' suoi Ajutanti assiste mattina, e sera, ricevendo egli, e pagando tutto il denaro, che occorre.

Tiene provvista la Cassa della Prestanza, e che, bisognando, si fa dai Provvisori sovvenire dal Banco dei Depositi.

Al principiare delle operazioni consegna ai Sotto-cassieri con ricevuta un determinato numero di Bollettini in bianco; e sul finire, confrontandone l' esito, ne conteggia con essi il resto, e ripiglia i rimasti.

Il mancare a ciò l'obbliga a risarcire il danno, e per ciò può anche scegliere un Giovane, che lo ajuti.

Paga i Residui de' Pegni venduti con Ordine del Computista nei Bollettini, che scrive in Libro a parte, e che poi pone ad Uscita, e quelli conserva in Filza.

Non paga mai il Sopravanzo de' Pegni venduti con Arra, se dal compratore non ha ritratto l'intero.

Preferisce nei Pegni venduti con Arra, o che tuttavia restano nella Cassa, o che sono deliberati allo Stimatore, sempre il Padrone, purchè comparisca dentro il termine di dieci giorni, e che dovrà pagare i soliti emolumenti dell' Incanto.

fiere si dovrà far esibire per poi conteggiarli di nuovo nella nuova Confegna, che dovrà loro fare, descrivendo simil conteggio nel suddetto Libro delle Confegne colle debite ricevute. Mancandosi di eseguire quanto qui si prescrive, se mai accaderà, che venga fatto qualche abuso de' Bollettini in pregiudizio de' Particolari, o del Monte, oltre il colpevole principale, egualmente anche ne farà Debitore il Cassiere, contro de' quali si potrà, e converrà procedere direttamente per l'intero risarcimento del Danno. Per questa operazione potrà il Cassiere farsi assistere da un Giovane di conosciuta probità, ed attenzione, che dovrà egli scegliere a suo piacimento. Pagherà i residui de' Pegni venduti con ordine del solo Computista dei Prestiti da darsegli ne' medesimi Bollettini di essi Pegni, o in mancanza del Computista dal Sotto-computista, scrivendo detto Cassiere i pagamenti in Libro a parte, per riportarli al Libro d' Uscita, quando in fine d' ogni Settimana ne sarà stato fatto il Ristretto dal Computista, ed Ispettore delle Scritture. Conferverà anco in Filze a parte i Bollettini con gli Ordini di detti residui pagati, senza l'esibizione de' quali non gli faranno fatte buone le Partite, che avesse pagate, e poste pure in Uscita. Non pagherà sopravanzo alcuno de' Pegni venduti con Arra, se non avrà esatto prima l'intero ritratto dal Compratore, ancorchè un tal pagamento gli si ordinasse dal Computista dei Prestiti in scritto, mediante il solito Ordine da farsi nel Bollettino del Pegno, e contravenendo, sarà tenuto a reintegrare il Monte. Per regola del Cassiere si stabilisce, che sarà sempre preferito il Padrone a qualsivoglia Compratore, ed anche allo Stimatore, al quale fosse deliberato il Pegno, ogni volta però, che non sia stato levato dalla Cassa. Il che però avrà luogo solamente quando il Padrone comparisca dentro i dieci giorni, trattandosi di Pegno venduto con Arra, e che non sia stato consegnato al Compratore, ed in quanto alli Pegni deliberati allo Stimatore, quando il Padrone del Pegno comparisca dentro i dieci giorni dal giorno della Vendita. Se poi sarà seguita la Vendita nella solita stanza a ciò destinata, ma il Compratore non l'abbia ricevuto dal Cassiere, ed ancora resti presso il medesimo, si restituirà sempre detto Pegno al Padrone, il quale però pagherà i soliti Emolumenti dell' Incanto, con restituirli

al

al Compratore, quando da questi fossero stati già pagati, essendo ben giusto, ragionevole, e secondo l'equità di preferire in tempo abile il Padrone agli Estranei. Non pagherà denari senza li Mandati sottoscritti almeno da due Provvisori, avvertendo d'osservare puntualmente quanto si prescrive in essi Mandati, e le leggi, e condizioni, che ne' medesimi fossero apposte, con riportarne quietanza in piè, ovvero a tergo di essi, ed in caso che dovesse stipolarsene Istromento, ne farà stendere dal Notaro del Monte, che se ne deve rogare, la Fede succinta sotto detto Ordine, o sia Mandato, in cui resti individuato l'adempimento di tutte quelle leggi, e condizioni, che fossero espresse, ed ingiunte in esso Mandato. Potrà però pagare le spese minute col solo Ordine del Deputato Archivista, con aver cura di farne passare il Mandato in fine d'ogni Trimestre, esibendo prima alli Sindaci la Lista di tali pagamenti sottoscritta dal suddetto Archivista, e facendo da essi Sindaci sottoscrivere il = *Fiat Mandatum* =, che poi si stenderà dal Computista dei Prestiti, e si sottoscriverà da' Provvisori. Non pagherà Salarj a' Ministri, o Sotto-ministri prima che gli sia consegnato dal Computista di Mese in Mese il solito Ruolo sottoscritto dai Provvisori. Procurerà sempre d'aver monete minute, per accomodare il conto degli utili nella riscossione de' Pegni, dovendo attendere tutti i Ministri, ed egli principalmente con ogni pazienza, e carità alla sollecita spedizione di coloro, che ricorrono al Monte. Osserverà quanto si è detto di sopra nel Capitolo dell'Offizio de' Sindaci per quello, che a lui spetta. Nelli giorni delle Vendite farà copiare nel suo Libro di dette Vendite le Partite de' Pegni da venderli, cavandole dalle Liste del Custode, con rincontrarle, e ridurle a concordia tra di loro, quando non concordassero, e farà correggere gli errori, quando vi fossero in qualcuna di dette Liste, e sia poi assistente per mezzo del suo Sotto-Cassiere della Riscossione insieme col Deputato, Custode, Stimatore, e suo Ajutante a ciascuna Vendita, dove il suddetto Sotto-cassiere piglierà il prezzo de' Pegni venduti, o almeno l'Arre, notando insieme col Deputato ciascuno al suo Libro il prezzo ritratto da ciaschedun Pegno, ed il pagamento, ovvero Arra data, ed osserverà quel più che si dirà nel Capitolo particolare delle Vendite, e specialmente circa

l'Arre

Paga i Mandati, sottoscritti da due dei Provvisori, e vi osserva tutte le condizioni apposte, riportandone quietanza, e dovendovi aver luogo rogito, ne riporta fede dal Notajo.

Paga le spese minute con ordine dell'Archivista, e in fine di Trimestre ne procaccia il = *Fiat Mandatum* =.

Paga il Ruolo, sottoscritto dalli Provvisori.

Procaccia d'aver monete minute, per accomodare il conto degli utili nella Riscossione dei Pegni.

Osserva quel tanto, che di lui si è detto nel Capitolo dei Sindaci.

Fa copiare nei giorni di Vendita nel suo Libro di Vendite dei Pegni le Liste dei Custodi, facendovi correggere gli errori, ed assiste alla medesima per mezzo del suo Sotto-cassiere di Riscossione, che riceve il prezzo, e le Arre de' Pegni venduti; e nel suo Libro di ciascuno ne nota il Ritratto, osservando quel tanto, che è ordinato nel Capitolo delle Vendite, e massi-

me fu le Arre guadagnate, e Pegni da rivenderfi, e da custodirfi dopo la Vendita da esso Cassiere, il quale ne diverrà il Custode, finchè s'iano totalmente pagati, e consegnati a chi li avrà comprati.

Egli deve esser persona accurata, e sicura; e perciò atterga anche i Luoghi de' Monti.

Deposita il denaro, che non gli bisogna, al Banco de' Depositi.

Ha tredici Ajutanti; quattro dei quali per gli Prestiti, otto per le Riscossioni, ed uno per la Cassa, i quali a sua nomina gli si ammettono dalla Congregazione; e che perciò, essendo del tutto a rischio di lui, può farsi dare congrua Sicurtà, e fargli saldare ogni giorno i loro conti.

120-01  
121-01  
122-01

Ha per sua Provvisione feudi quantita al Mese,

l'Arre guadagnate, e Pegni da rivenderfi, e da custodirfi dopo la Vendita da esso Cassiere, il quale ne diverrà il Custode, finchè s'iano totalmente pagati, e consegnati a chi li avrà comprati.

Ricerca questa Carica persona accurata, e sicura, che prima di esserne ammessa all' esercizio dovrà avere attergato a favore del Monte tanti Luoghi de' Monti Camerali non vacabili per la somma stabilita, e che dovrà esprimersi nell' Istromento di suo obbligo da stipularsi negli Atti del Notaro del Monte, e ciò oltre l' obbligo generale della sua persona, e beni. Inoltre per maggior sicurezza del Monte non se gli dovrà lasciare in mano molto denaro, e quando nel Bilancio, che si legge ogni Settimana in Congregazione, si troverà che questo Cassiere abbia in mano somma maggiore di quella, che possa bisognargli per supplire ai Prestiti, si dovrà fargli depositare il sopravanzo nel Banco de' Depositi a credito del Monte dei Prestiti. Si sono assegnati al Cassiere per la più pronta spedizione delle sue operazioni tredici Ajutanti, cioè quattro per gli Prestiti, otto per le Riscossioni, ed uno per la Cassa, come si dirà nel Capitolo seguente; ma detti Ajutanti, ancorchè la Congregazione li approvi, ed ammetta a nomina di detto Cassiere, quando ha buona relazione delle qualità loro, se gli concedono, di maniera che s'iano totalmente da lui dipendenti, ed a tutto suo rischio, e pericolo, in guisa che nel caso di qualsivoglia loro mancamento nell' incombenza ch' esercitano, stante il quale il Monte, o le Parti interessate venissero dannificate, esso Cassiere farà sempre tenuto per loro col solo regresso contra di loro, comunicandosegli in tal caso tutti i privilegj al Monte competenti. Procurerà perciò egli di far obbligare direttamente a suo favore ciascuno di detti suoi Ajutanti di bene, e fedelmente esercitare una tal Carica, e rendergli esatto conto con la restituzione del reliquato mediante pubblico Istromento da rogarfi negli Atti del Notaro del Monte, e non altrove, ed a sua maggior cautela potrà far dare da ciascuno una congrua Sicurtà a suo favore secondo lo stabilito. Sarà inoltre sua cura d' avvertirli, che non errino, e tra essi s' intendano, ed ogni giorno vedano, e saldino i conti loro.

E quantunque ne' tempi andati si pagassero dal Monte al Cassiere ogni Mese feudi ventotto, comprese le Mercedi, o Salarj di detti suoi

suoi Ajutanti, ciò non ostante, atteso l' accrescimento della fatica, e rischio del Cassiere per l' aumento del Negozio, si è sgravato dai pesi di pagare del suo Mensuale assegnamento i Salarj ai suoi Sotto-ministri, o Ajutanti, e se gli è accresciuta la Provvisione fino alla somma di scudi quaranta al Mese. Di tutti i Mobili spettanti al Monte, che esso Cassiere riterrà, o faranno presso li suoi Ajutanti, e di tutti i Libri, e Scritture ne dovrà fare l' Inventario subito che assumerà l' esercizio della sua Carica, che, sottoscritto da esso, consegnerà al Deputato Archivista per riporsi in Archivio, nel qual Inventario di mano in mano si aggiungerà quello, che dopo verrà consegnato al Cassiere, il quale nuovamente si sottoscriverà, e restituendo esso qualche cosa contenuta nell' Inventario, se ne farà nota nel medesimo dal Deputato Archivista, che vi si sottoscriverà, come si è detto nel Capitolo del Deputato Archivista. Sarà sua cura, che tutti i predetti suoi Ajutanti si trovino pronti al Monte all' ora stabilita tanto la mattina, che il dopo pranzo per principiare senza alcun ritardo il lavoro, e spedire tutti quelli, che per le loro urgenze ricorrono al Monte. Invigilerà, che gl' Impegnanti sieno sollecitamente sbrigati dalli suoi Ajutanti tanto dei Prestiti, che della Riscossione, e che uno de' suoi Ajutanti, o sieno Sotto-cassieri delle Riscossioni intervenga puntualmente per esso, ed in sua vece alle Vendite per supplire a tutto ciò, che dovrebbe fare per se stesso. Terrà anche un Libro intitolato = *Registro dei Sopravanzi pagati de' Pegni venduti* = nel quale descriverà tutti i Resti, o Sopravanzi de' Pegni venduti, e pagati da lui, qual Libro si rinnoverà Anno per Anno, ed in esso Libro farà il Ristretto ogni Trimestre, che si rincontrerà da' Sindaci dei Prestiti, alli quali dovrà esibire la Filza de' Bollettini corrispondenti alle Partite descritte per riscontrarsi con le Partite suddette, e poi sottoscriversi detto Ristretto da' Sindaci, come si dispone nel precedente Capitolo XII. Riterrà parimente altro Libro a parte de' Pegni rimasti in sue mani, cioè di quelli deliberati alla Vendita, con essersi presa l' Arra, e di quelli rimasti agli Stimatori, per non essersi trovato Oblatore, o che questi non abbia offerto tanto, che pareggi il credito del Monte sopra il Pegno, servendo detto Libro non solo per maggior suo comodo, acciocchè possa subito vedere il suo

senza dover dar nulla ai suoi Ajutanti.

Fa minuto Inventario di quanto ritiene del Monte; a cui si leva, e si aggiunge, quanto tratto tratto può accadere; e che sottoscritto consegna all' Archivista.

Guarda, che i suoi Ajutanti sieno pronti al loro dovere.

Veglia, che gl' Impegnanti sieno sbrigati con prontezza, e che un suo Sotto-cassiere delle Riscossioni si trovi alle Vendite.

Descrive nel Libro = *Registro dei Sopravanzi* = che rinnova ogni Anno, i Resti dei Pegni venduti, e che ha pagati, facendo in esso ogni Trimestre il Ristretto, che colla Filza dei Bollettini darà ai Sindaci dei Prestiti.

Tiene il Libro de' Pegni deliberati con Arra, e di quelli rimasti agli Stimatori, e che consegna al Sotto-cassiere, perchè nell'atto della Vendita ve gli trasferiva, e che poi deve venir sot-

con-

trasferito dal Deputato.

conto, ma anche per facilitare la consegna de' Pegni a' Compratori deliberati con Arra. Il suddetto Libro lo consegnerà al Sotto-cassiere, acciocchè nell'atto della Vendita vi trascriva di mano in mano li suddetti Pegni venduti con Arra, o deliberati agli Stimatori, ed in fine della Vendita lo dovrà sottoscrivere il Deputato, che avrà assistito alla Vendita, acciocchè resti autentico, e verifichi tutte le suddette Partite trascritte, e sopravvenendo poi i Compratori, o volendosi prendere qualche Pegno dagli Stimatori, lo possa in tal caso fare speditamente, avuta la notizia del giorno della Delibera dal Compratore, al quale consegnerà i Pegni deliberatigli, facendosi pagare il restante del Prezzo, che unito all' Arra uguagli la somma offerta, e per cui il Pegno, o Pegni gli faranno stati deliberati. Tanto li Pegni venduti con Arra, quanto gli altri deliberati agli Stimatori come sopra, si dovranno ritenere, e custodire dal Cassiere, il quale terrà i Pegni d' Oro, Argento, e Gioje nel Credenzone, posto nella stanza della Cassa dei Prestiti, li quali però quando faranno giunti a formare una somma di grande rilevanza si faranno portare ne' Cassoni del Banco dalla Congregazione colle dovute cautele, ed annotazioni, e rispetto ai Pegni de' Fagotti, e Robe non preziose, li conserverà in stanza a parte sotto buona Custodia, per consegnare poi tanto gli uni, che gli altri o alli Compratori, come si è detto, o agli Stimatori, ogni volta che da questi gli si paghi la Prestanza, data dal Monte sopra ciascheduno de' Pegni, e gli utili decorfi fino al giorno della Delibera. Avvertirà sempre, che lo Stimatore, o gli Stimatori prendano i Pegni ordinatamente, cioè secondo il tempo delle rispettive Delibere, con levare i primi, e poi gli altri successivi, non permettendo mai agli Stimatori di scegliere verun Pegno, ma procederà in ciò secondo l'ordine de' tempi delle Vendite. Non potrà però restituire agli Stimatori simili Pegni senza la licenza in iscritto de' Sindaci dei Prestiti, ed attestato del Computista, che debbano secondo le Regole prescritte restituirsi. In quanto poi alli Compratori de' Pegni con Arra riconoscerà, se siano passati i giorni dieci prefissi in tali casi a pagare il prezzo intiero del Pegno, il che se fosse accaduto, non consegnerà il Pegno al Compratore, il quale sarà decaduto dal suo dritto, e dovrà inoltre perdere l' Arra data, che

Custodisce i Pegni deliberati ai Compratori con Arra, e gli rimasti agli Stimatori in Credenzone, quali giunti a gran somma, essendo di cose preziose, si portano ne' Cassoni del Banco, e le altre in una stanza, per consegnarli ai medesimi, pagando quel tanto, che debbono.

Avverte, che gli Stimatori prendano i Pegni secondo il tempo delle rispettive delibere; e che gli debbono esibire la licenza dei Sindaci dei Prestiti, e l'attestato del Computista.

Riconosce, se nei Pegni, deliberati ai Compratori con Arra, sieno passati giorni dieci, i quali trascorsi, nè consegna a loro il Pegno, nè rende

che anderà a beneficio del Padrone del Pegno . Se poi successivamente sopra uno stesso Pegno si guadagnassero altre Arre perdute dai Compratori , per non averne pagato l' intero prezzo dentro il termine prefisso , queste dovranno andare a vantaggio del Monte . Farà quindi porre nuovamente in Vendita il Pegno come sopra , precedentemente deliberato con Arra , e quando lo stesso seguisse in questa , ed altre Delibere dello stesso Pegno , praticherà quanto di sopra si è disposto in rapporto a simili Pegni , e darà credito al Monte della seconda Arra , quando il Compratore non venga a pagare il prezzo dentro li giorni dieci , e lo stesso farà in simili casi delle ulteriori Arre , giacchè la sola prima Arra secondo che si è disposto deve cedere a beneficio del Padrone del Pegno . Terrà un altro Libro in foglio intitolato = *Entrata , ed Uscita del Cassiere dei Prestiti* = nel quale trascriverà il suo Debito , e Credito rispettivo ; cioè porrà in Debito tutte le somme de' contanti , che saranno pervenute in sue mani tanto rispetto alle somme esatte dal Banco de' Depositi , quanto di quelle , che si depositeranno in sue mani dall' Esattore dei Prestiti , e da altri Debitori appartenenti all' affare , e Cassa dei Prestiti , li pagamenti de' quali per l' avvenire non più si riceveranno nella Cassa del Banco , neppure in linea di Deposito , ma dovranno solamente farsi nella Cassa del Cassiere dei Prestiti . Porrà a suo debito tutti i Pegni tanto deliberati alli Compratori con Arre , o senza , quanto quelli deliberati agli Stimatori , e ciò lo farà in Collettiva ogni Trimestre , secondo i Ristretti delle Riscossioni , e Vendite , che dovranno prima riscontrarsi dal Computista , e Custode , ed Ispettore delle Scritture , e poi si sottoscriverà il Cassiere in ogni Ristretto , e dirà = *Posi in Entrata a Carte &c.* = seguendo la sua sottoscrizione , il che farà tanto ne' Ristretti delle Riscossioni , quanto in quelli delle Vendite . Descriverà poi a suo Credito in esso Libro tutto il prodotto dei quattro Ristretti de' Libri Mastri de' Pegni fatti in quel Trimestre in ciascuno de' quattro Monti . Rincontrerà però prima , se la quantità de' Pegni , e moneta in ciascuno d' essi Ristretti riportata sia giusta , confrontandole con le Partite de' suoi Libri , ed appurati detti Ristretti , vi noterà = *Posi in Uscita a Carte &c.* = e si sottoscriverà in ciascun Ristretto . Passerà in Uscita tutti i paga-

l'Arra , che rimane al padrone del Pegno , guadagnando il Monte le altre Arre meritare dallo stesso Pegno , perchè posto in vendita più volte .

Tiene un Libro in foglio , chiamato = *Entrata , ed Uscita* = in cui si dà debito delle somme esatte dal Banco dei Depositi , dall' Esattore dei Prestiti , e da altri Debitori della sua Cassa , e similmente de' Pegni deliberati ; ma di questi in ogni Trimestre in Collettiva , e secondo i Ristretti delle Riscossioni , e Vendite , e a cui , dicendo = *Posi in Entrata a Carte &c.* = si sottoscrive . Si dà poi Credito dei Ristretti de' Libri Mastri dei Pegni fatti nel Trimestre , avendone fatto il debito incontro , e dicendo = *Posi ad Uscita a Carte &c.* = si sottoscrive ; e similmente di qualunque Pagamento , e Deposito fatto nel Banco , avendo il tutto appurato .

menti , che avrà fatti in detto Trimestre con Mandati de' Provvisori , e gli altri pagamenti ancora che farà , descrivendoli distintamente , e sotto il suo vero giorno Partita per Partita coerentemente agli stessi Mandati , in vigore delli tre Ruoli dei Salarj pagati a quelli che sono al servizio del Monte , secondo le Partite in essi descritte , i Depositi , che avrà fatti nel Banco in credito del Monte dei Prestiti , e tutto quello che avrà pagato nel detto tempo per Sopravanzi de' Pegni venduti , confrontando il suo resto di Cassa con quello , che gli avrà formato il Computista per riportarsi a debito del Cassiere nel seguente Trimestre , ed essendovi tra detti Resti qualche diversità , procurerà di appurarne il giusto unitamente con il detto Computista , ed Ispettore della Scrittura , acciocchè possa costituirsi il vero suo Resto , e riportarsi come sopra nel seguente Trimestre . In fine però dell' Anno per pareggiare la di lui Cassa , se gli farà depositare nel Banco tutto il Resto del Denaro , che si ritroverà in sue mani , e per le occorrenze del nuovo Anno gli si farà somministrare con nuovo Ordine dal Banco de' Depositi la somma , che potrà bisognargli . Il detto Libro d' Entrata , ed Uscita dovrà scriversi di proprio carattere dal Cassiere , ed in caso di suo legittimo impedimento farà supplire le sue veci dall' Ajutante di Cassa , o sia suo Sotto-cassiere , che gli assiste nella stessa stanza della Cassa .

Ristringerà in ogni Semestre il Conto de' Pegni rivenduti , ricavandoli dalle Partite poste in fine di ciascuna Vendita , in cui saranno accadute le rivendite de' medesimi , e ne farà fare il Ristretto dal Computista dei Prestiti , col quale concorderà , ed a norma di esso Ristretto passerà le rispettive Partite ad Entrata , ed Uscita ; cioè porrà a suo debito il Ritratto dalle Rivendite , ancorchè non sia stato effettivamente pagato da' Compratori in tutto , o in parte , e contraporrà a detto suo debito tutte quelle somme di meno , secondo che nelle seconde , o ulteriori Rivendite fossero stati deliberati i Pegni , conforme si esprime in detto Ristretto del Computista , sotto il quale vi scriverà in quanto alle Rivendite fatte per maggior somma = *Posta in Entrata la somma di scudi &c. per l' utile di quello se sono rivenduti di più* = . Ed in quanto alle Rivendite seguite per minor somma = *Posti in Credito a Carte &c. scudi &c.* = importo dello Smanco delle Rivendite de' Pegni rivendu-

Deposita al finir dell'Anno tutto il Resto della sua Cassa nel Banco , che con nuovo ordine somministra il bisognevole .

Scrive da sè l'accennato Libro , e impedito , supplisce il Sotto-cassiere .

Ristringere in ogni Semestre il Conto de' Pegni rivenduti , ponendone le Partite nel modo , che qui gli si prescrive , ad Entrata , ed Uscita .



venduti di meno, e si sottoscriverà, come si è ordinato in rapporto alli Ristretti de' Trimestri delle Riscossioni, e Vendite suddette. E' precisa incombenza inoltre del Casiere di fare i Bollettoni de' Pegni per gli quattro Monti, per consegnarli ai Sotto-cassieri dei Prestiti, il che non potendo egli eseguire, nè veruno de' suoi Ajutanti, gli si permette, che ritenga pressò di se quattro Soprannumeri, ai quali il Monte assegna il Salario di feudi due al Mese, acciocchè per mezzo di questi possa supplire alla detta incombenza. I suddetti quattro Soprannumeri dovranno perciò ad esso essere del tutto subordinati, ed eseguiranno tutto quello, che dal Casiere verrà loro ordinato. Le operazioni però de' medesimi faranno sempre a rischio dello stesso Casiere, il quale ne risponderà al Monte per essi nelle materie concernenti la Cassa, circa la quale il fatto, o mancanza di detti Soprannumeri in rapporto al Monte si avrà, e dovrà avere come fatto dallo stesso Casiere. Perciò non solo per il buon servizio del Monte, ma anche per sua cautela invigilerà, che detti Soprannumeri operino bene, attentamente, e fedelmente, e che intervengano puntualmente alla Cassa tanto la mattina, che il giorno alle ore solite, e farà da essi scrivere i Bollettoni suddetti principiando dal numero primo, e così continuare ordinatamente per tutti i diciotto Mesi, che le Custodie ricevono, scrivendovi anche il Mese, ed Anno, il che faranno di buon carattere, ben formato, e grande, acciocchè possano rinvenirsi facilmente i Pegni dai Custodi. Dei detti Bollettoni ne formeranno i Mazzetti da consegnarsi come sopra ai Sotto cassieri dei Prestiti, avvertendo, che ciaschedun Mazzetto contenga cento Bollettoni, e non più. Eseguirà per quello, che a lui appartiene ciò, che si è prescritto intorno alla Vendita de' Pegni deliberati agli Stimatori. E generalmente osserverà tutto ciò, che riguarda l'esercizio della sua Carica, benchè espresso in altri Capitoli de' presenti Statuti, giacchè ogni Ministro sarà tenuto a tutto quello, che ne' diversi Capitoli vien prescritto, ancorchè essi Capitoli riguardino l'altre diverse Cariche, mentre ciò, che si dispone in esse in rapporto a ciascuna diversa Carica, dovrà aver la stessa forza, come se ne' proprj Capitoli fosse precisamente ordinato, e prescritto.

Fa i Bollettoni dei Pegni da darsi ai Sotto-cassieri per mezzo di quattro Soprannumeri; i quali hanno il salario di due feudi al Mese, e dipendendo in tutto dal Casiere, sono anche a tutto rischio del medesimo. Egli, scrivendo gli accennati Bollettoni, debbono farlo ordinatamente, e in buon carattere, e partirgli in Mazzetti, composto ciascuno di cento.

Eseguirà anche quel tanto, che si di esso si è prescritto intorno ai Pegni deliberati agli Stimatori; e siccome ogni altro Ministro, così anche egli osserverà ciò, che è ordinato in altri luoghi, e che ad esso si appartiene.

## CAPITOLO XXXII.

*Del Carico degli Ajutanti del Cassiere dei Prestiti.*

Perchè il Cassiere non può ad un tempo trovarsi ai quattro Monti dei Prestiti, si è dovuto concedergli tredici Ajutanti, o siano Sotto-cassieri.

Assistono otto di essi alla restituzione dei Pegni; e perciò fanno quel tanto, che in ciò si è detto dover fare dal Cassiere; danno altri quattro il denaro, e i Bollettini agl' Impegnanti, e i Bollettini al Rincontro del Custode, a cui si donano a canto, tenendo all'ordine i Bollettini numerati, e di cui debbon fare ricevuta al Cassiere, e rendergliene esatto conto.

**D**Ovendosi per maggior comodo del Pubblico fare in un'istesso tempo il Prestito, e la restituzione de' Pegni dell' uno, e dell'altro Custode di ciascheduno de' quattro Monti, ora esistenti, a chi li richiede, nè potendo il Cassiere dei Prestiti essere nel medesimo tempo in quattro Luoghi, quanti sono al presente li Monti dei Prestiti, è stato necessario concedergli tredici Ajutanti, o siano Sotto-cassieri, che suppliscano le sue veci, come si è detto nell' antecedente Capitolo XXXI. Otto de' medesimi assisteranno per esso Cassiere alla restituzione de' Pegni, o sia Riscossione, ricevendo le Prestanze, ed utili de' Pegni nella guisa, e forma, che nell' antecedente Capitolo si è ordinato, e gli altri quattro conterranno il denaro dei Prestiti, e lo daranno agl' Impegnanti, consegnando ad essi nello stesso tempo i Bollettini stampati de' Pegni, e li Bollettini di carta pecora, denominati Bollettini, al Rincontro del Custode, il quale li porgerà allo Stimatore, o suo Ajutante per farli apporre, o cucire su i Pegni. Quegli Ajutanti, che assisteranno alla restituzione de' Pegni, o sia Riscossione, debbono fare quello stesso, che di sopra si è detto dover fare il Cassiere medesimo nell' assistenza alla Riscossione, ed osserveranno anche quel di più, che si dirà nel Capitolo delle Riscossioni. Li quattro Ajutanti ai Prestiti sederanno tra gli Ajutanti del Computista dei Prestiti, ed il Rincontro del Custode. Dovranno tener preparati nel Banco, ove stanno, i Bollettini stampati, e numerati per ordine di abbaco con l' Anno, Mese, e giorno corrente, e numero del Pegno, cosicchè nell' atto del Prestito non occorra altro, che porvi il Nome dell' Impegnante, e la somma che si presta. Si faranno dare di mano in mano dal Cassiere dei Prestiti quella quantità de' Bollettini stampati, che il detto Cassiere crederà bisognevole per gli Pegni, de' quali ne faranno ricevuta al Cassiere, e glie ne renderanno esatto conto nel modo disposto nel Capitolo antecedente, al qual effetto procurino, che niun Bollettino vada a male, e strappandosene qual-

qualcuno, o rimanendo per qualche causa infervibile, lo confervino presso di loro, acciocchè, dedotti gl' infervibili, il numero de' Bollettini, che ciascuno avrà avuti per dispensare, combini con quelli effettivamente dispensati. Si rinnovano le antiche Ordinazioni, che li Sotto-cassieri debbano per se stessi, e non per altri mettere il numero, l'Anno, ed il Mese ai nuovi Bollettini, che si dovranno distribuire, e anticiperanno questa operazione in tempo opportuno, non convenendo di lasciare esposti gli stessi Bollettini al pericolo di essere alterati, o sottratti in mano dei Giovani Soprannumeri. Abbia inoltre ciascuno dei detti quattro Ajutanti del Cassiere ai Prestiti altrettanti Bollettini di carta pecora, volgarmente detti Bollettoni, che gli si consegneranno parimenti dal Cassiere, similmente numerati per Abbaco con il Mese, Giorno, ed Anno corrente, ne' quali dovrà essò porvi il giorno, e notarvi il nome dell' Impegnante, e la somma della Prestanza a tergo, come sopra, e con questo apparecchio si farà comparire innanzi ad uno ad uno gl' Impegnanti per ordine, secondo che si scriveranno ne' Libri dei Prestiti, ed intenda prima bene dallo Stimatore la somma, che presta sopra tal Pegno. Poi scriverà il Nome dell' Impegnante, e la somma prestata distesamente nel Bollettino stampato, il che fatto conterà il denaro, e darà il Bollettino stampato all' Impegnante, e quello di cartapecora al Rincontro del Custode, che lo porga allo Stimatore, o sia al di lui Ajutante, procedendo col medesimo ordine fino al fine, nel che avvertirà di non errare, perchè ogni piccolo errore in tal materia potrebbe apportare gran pregiudizio, e gran confusione. Riceverà dal Cassiere ogni giorno quella somma, che crederà sufficiente al Prestito, ed ogni sera gli renderà conto, e gli restituirà il sopravanzo, che confronterà con i Libri dei Prestiti, per vedere se corrisponda con le somme pagate dal Sotto-cassiere, il quale, quando manchi, o cresca il denaro in mano dell' Ajutante, ne farà memoria ciascun giorno nel Giornale di Cassa, per appurarne l'errore al più presto, che sia possibile. Dovranno i Sotto-cassieri conteggiare col Deputato Archivista ai suoi debiti tempi i Bollettini delle Riscossioni, e Vendite, e consegnarglieli, osservando il Metodo sopra di ciò prescritto nel Capitolo dell' Archivista. L'altro Ajutante, oltre li suddetti dodici, risiederà nella stanza

I quattro Sotto-cassieri alle Prestanze scrivono anticipatamente per loro medesimi nei Bollettini il numero, l'Anno, e il Mese, e nei Bollettoni, che ricevono dal Cassiere, notano a tergo il giorno, il nome dell' Impegnante, e la Prestanza, avendola bene intesa dallo Stimatore, e procedono coll'ordine, che in questo luogo gli si addita, e ricevono ogni giorno dal Cassiere il denaro, a cui ogni sera restituiscono il sopravanzo, e che egli confronta coi Libri dei Prestiti.

I Sotto-cassieri alle Riscossioni, e Vendite conteggiano i Bollettini coll' Archivista.

Il decimoterzo Sotto-cassiere 9.

della

però quel tanto, che dal Cassiere gli s'impone.

I Sotto cassieri osservano le Regole del Cassiere, che per essi è obbligato, essendo eletti dalla Congregazione a piacere di lui; e a cui perciò danno la Sicurezza di scudi 500.

della Cassa, ed opererà tutto quello, che dal Cassiere gli verrà ingiunto. Questi Ajutanti, ancorchè non sieno propriamente Ministri del Monte, ma Ministri del Cassiere, debbono nondimeno osservare le Regole del Ministro, che rappresentano, rimanendo sempre lo stesso Ministro principalmente obbligato per loro. Si debbono eleggere dalla Congregazione, che ne suole proporre tre de' più Anziani al Cassiere, acciocchè ne scelga uno a suo piacimento, ed a favor del Cassiere esibir debbono la Sicurtà di scudi cinquecento.

## CAPITOLO XXXIII.

### *Del Carico dell' Ispettore alla Scrittura.*

L' Ispettore della Scrittura dei Prestiti fa, che abbiano effetto i regolamenti, posti alla medesima, ed è come un Sostituto dei Sindaci, e da loro dipende.

Rivede le Scritture di ogni Settimana, osservando, se ciascuno abbia fatto il suo dovere, e massime nei Rincontri, e Sottoferizioni, e a cui anch' esso si sottoferisce, vegliando i Sindaci, che egli a ciò adempia.

Osserva, se l'Entrata ribatta coi Conti, tratti dai

**A** Finchè abbiano esecuzione per tutti i tempi avvenire i diversi Regolamenti prescritti per il miglior ordine della Scrittura, e vengano ad impedirli gli errori, che possono commetterli in danno del Sacro Monte nelle tante sue scritturazioni, si è creato un nuovo Offizio di un Soprantendente Ispettore sopra tutta la Scrittura dei Prestiti, il quale dovrà considerarsi come un Sostituto de' Sindaci dei Prestiti, e perciò da essi dovrà immediatamente dipendere, e dovrà loro assistere in tutte le operazioni, che a di loro Carico sono. Sarà Offizio di questo Ministro il rivedere incessantemente co' proprj occhj tutte le scritturazioni fatte dentro ciascuna Settimana sopra tutti li Libri, rincontrando con ogni attenzione, se ciascun Scrittore, e Ministro abbia fatta la parte sua a tenore delle antiche Regole, e molto più del prescritto dalle nuove Ordinanze, e specialmente se i Riscontri, e le mutue Sottoferizioni sieno fatte a dovere; ed acciocchè apparisca ch' egli abbia fatta questa visita, ed Ispezione generale con la dovuta attenzione, dovrà a piedi della Scrittura d' ogni Settimana in ciaschedun Libro sottoferire il proprio Nome; e farà pregio della vigilanza de' Sindaci dei Prestiti l' andare talvolta osservando, se queste sottoferizioni appariscono, acciocchè non avessè ad accadere, che le stesse si facessero per più Settimane intere tutte in una volta. Dovrà parimente fare le sue osservazioni sopra l' Entrata, ed Uscita della Cassa per

per confrontare , se ribatte la Prima ai Conti risultanti dai Ristretti particolari , e la Seconda ai Conti particolari di Uscita , ed ai Mandati de' Superiori ; e dovrà parimente a questo Libro sottoscriversi . Invigilerà , che si ragguagli in corrente per quanto permette l' arte il Libro Mastro , e ne verrà osservando l' esattezza del Ragguaglio , acciocchè non vi si annidino errori . Generalmente farà suo dovere di fare tutte le altre osservazioni sopra ogni genere di Libri , e Scritture , che gli suggerirà la Perizia , di cui dovrà esser fornito di somiglianti materie , per scoprire qualunque sorta , o di fraude , o di sbaglio , che potesse essersi commesso in qualunque parte della stessa Scrittura , di cui l' esatta esecuzione viene tutta posta a carico della sua vigilanza , onoratezza , e coscienza . E per fare queste osservazioni sceglierà quel tempo , e quell' ora , che farà comoda tanto ad esso , quanto ai rispettivi Ministri . S' ingiunge specialmente al Soprintendente alla Scrittura , come sua incombenza particolare il verificare egli stesso la giusta quantità degli utili , che si esigono nell' atto della Riscossione , o Rinnovazione de' Pegni per esser questo un conto fuori di ogni regola , che ne faccia ravvifare naturalmente gli errori . Egli perciò dovrà fare ogni giorno il Riscontro su i Libri delle Riscossioni , se l' esatto per questi utili sia tutto quello , che doveva esigersi . Il che non può comprendersi , che dal verificare la giornata dell' ingresso del Pegno per calcolare la giusta maturazione de' frutti decorosi . Dovrà adunque rincontrare sul Libro delle Riscossioni le Partite , che hanno recato l' esazione degli utili col Mastro dei Prestiti per se stesso , se gli utili saranno di rilievo , o per mezzo del suo Giovane per tutti gli altri , giacchè solamente dal Mastro dei Prestiti può accertarsi la vera data del Pegno . Concordando poi li due Libri , dovrà in margine di tali Partite nel Libro delle Riscossioni apporre un qualche breve , ed univoco segno , per dimostrare , che si sono rincontrate , e che stanno a dovere . Dovrà esattamente osservare tutto ciò , che se gl' ingiunge nel Capitolo XXXV circa il Rincontro de' sopravvanzi de' Pegni , e rincontrerà , se nel fine d' ogni Trimestre si sono fatti tutti i Ristretti dai rispettivi Ministri tanto ne' Libri di Riscossioni , e Vendite , quanto negli altri dei Prestiti , e se i medesimi Ministri hanno approvato detti Ristretti colle loro sottoscrizioni ; e rincon-

trerà

Ristretti particolari , e se l' Uscita coi Mandati , e Conti particolari di essa , e vi si sottoscrive .

Veglia al Ragguaglio in corrente del Libro Mastro .

Cerca di scoprire qualunque fraude , o sbaglio in ogni sorta di Scritture .

Verifica la giusta quantità degli utili , rincontrando sul Libro delle Riscossioni le partite , che gli recano , col Mastro dei Prestiti ; e trovane l' uniformità , pone alle partite delle Riscossioni rincontrate un segno , che le adita .

Rincontra i Sopravanzi dei Pegni , e in ogni Trimestre i Ristretti delle Riscossioni , e Vendite , e dei Prestiti , e loro approvazioni , e trovandogli a dovere , vi si sottoscrive .

Riconosce, se i faldì delle Custodie sieno giusti, e assiste al riportare dei Pegni inefatti.

Veglia, che l'Esattore dei Prestiti riporti ogni trimestre l'Esazioni, gli Sfiti, nel Libro, e che faccia i Depositi.

Invigila, che dai Sotto-cassieri si renda conto del denaro effettivo, essendo loro vietato il distrarlo in Cedole.

I piccoli errori, e non maliziosi, gli fa correggere, e dei maliziosi ne dà parte alla Congregazione, a cui dà anche ragguaglio di ogni notevole negligenza dei Ministri.

Adempie a quel tanto, di cui sono incaricati i Sindaci dei Prestiti, come di loro Sostituto, e da cui dipende in tutto

trerà, se concordino, e stiano a dovere, nel qual caso anch' egli si sottoscriverà alli Ristretti medesimi. Dovrà parimente assistere agli scoli, e faldì delle Custodie finite, per osservare se sieno giusti i medesimi faldì, e per rincontrare, e far riportare alla presenza, e sotto gli ordini de' Sindaci tutti i Pegni rimasti inefatti, ed inventuti nella solita stanza a parte, seguendo la solita Regola, e cautele, e riporti de' medesimi Pegni nei Libri a questo effetto assegnati. Parimente osserverà, se dall' Esattore dei Prestiti si riportino in ogni Trimestre tutte l' Esazioni da esso fatte, e se ponga nel solito Libro tutti gli Sfiti. Anzi di tempo in tempo, anche non passato il Trimestre, verrà osservando, se lo stesso Esattore farà puntualmente i consueti Depositi. Invigilerà ancora, che da' Sotto-cassieri si renda conto esatto del denaro effettivo, che introiteranno, ed esiteranno per li Pegni di sotto la Cedola, ricavandone il conto dai rispettivi Libri, e facendone il confronto per verificare quello, che deve sopravanzare nelle lor mani in contanti; e questo a fine, che non si disperda la moneta con tanto pregiudizio del Monte; e perchè un tal conto possa accertarsi, si proibisce agli stessi Sotto-cassieri sotto pena di espulsione dall' Offizio il cambiar Cedole collo stesso contante per veruno, e neppure per gli medesimi Deputati. E se si troverà avere essi distratto del denaro, quantunque ne rendessero conto in Cedole, verranno multati da' Sindaci a un tanto per scudo. Se poi scoprirà nelle Scritture, e Libri qualche errore, se questo sarà piccolo, e non di malizia, potrà farlo emendare da sè, rendendone al più inteso alcuno de' Sindaci. Se farà di malizia, ancorchè piccolo, oppure di qualche rilievo, ne dovrà dar parte egli stesso alla piena Congregazione, alla quale pure dovrà riferire con coraggio, ed ingenuità, se taluno dei Ministri neglissentasse notabilmente il proprio dovere; altrimenti mancherà egli stesso al proprio debito avanti a Dio, ed ai suoi Superiori, ed all' impegno, che deve avere, che tutta la Scrittura a lui confidata, su cui si appoggia la salvezza del Luogo Pio, venga ben regolata, e tenuta con tutta esattezza. Generalmente adunque sarà incombenza del Soprantendente alla Scrittura di fare tutto quello, che viene incaricato all' Offizio de' Sindaci dei Prestiti, di cui, come si è detto, si costituisce Sostituto, sempre però sotto la di-

pendenza de' medefimi , agli ordini de' quali dovrà sottometerfi , fuorchè nel cafo , che gli veniffe ordinata cofa contraria alla Regola , o manifettamente improvida , o contro al buon ordine , nel qual cafo potrà rendere intefa dell' occorrente la piena Congregazione . Dovrà sceglierfi dalla Congregazione per Voti fecreti fra i Ministri del Luogo Pio i più abili , probi , difinvolti , attivi , e di età non troppo avanzata , e dovranno i Deputati non avere in tale fcelta riguardo veruno all' anzianità , ma unicamente alle qualità personali , effendo che dal buon servizio di un tale Ministro deve provenirne la ficurezza , e indennità del Sacro Monte , e la loro propria quiete , mentre dal tenere in foggazione i Ministri della Scrittura con rivederne abilmente , e attentamente ogni giorno le operazioni , verranno ad impedirfi tutti gli sbagli , fraudi , ed errori , che fogliono frequentemente commetterfi . Questo Ministro , che farà efente dal peso di alcuna Sicurtà , avrà l' abitazione nel Monte , ed avrà per fuo Ajutante un Giovane da sceglierfi dalla Congregazione a fuo contentamento . Se mancherà d' intervenire al Monte , e di fare le fue Vifite a tutte le Scritture dette di fopra , non effendo impedito da vera indifpofizione , che lo impossibiliti a farle , dovrà effere ammonito feriamente da' Sindaci , i quali in cafo di continuate mancanze ne dovranno tener propofiro in Congregazione ; anzi perchè potrà accadere , che quefti talvolta per troppa facilità , o per qualche riguardo tralascino d' infistere fopra di quefto , fi stabilisce , e fi ordina , che fe quefto Ministro ommetterà senza grave caufa di vifitare le Scritture , o le vifiterà non intieramente , non faccia fuo il Salario corrispondente a tutta , o a parte della Vifita ommessa , intendendofi d' avergli costituito il Salario a proporzione delle Vifite , che farà , benchè per più facile efecuzione del pagamento fiafi fissato a un tanto per Mefe . Si è giudicato opportuno quefto particolare provvedimento , perchè preme al fommo per la ficurezza dell' Opera Pia quefta incessante Vifita a tutti i fuoi Libri , e Scritture , e farà incombenza de' Sindaci il ritenergli quella parte del Salario , che giudicheranno proporzionata alle mancanze commesse .

quello , che non è contrario al ben essere del Monte .

Vien scelto con Voti fecreti dalla Congregazione , la quale non guarda , che a deftinare uno dei più abili Ministri , dipendendo da effo l' indennità del Monte .

Non dà Sicurtà , ed ha l' abitazione , ed un Ajutante .

Mancando a quanto deve , non farà fuo il Salario , e dai Sindaci gli si riterrà del medesimo quella porzione , che alle mancanze stimeranno proporzionata .

## CAPITOLO XXXIV.

*Del Carico degli otto Custodi de' Pegni.*

L'Offizio de' Custodi de' Pegni, siccome importantissimo, richiede, che destinandogli si prenda severa informazione della loro integrità, e che prestino Sicurezza.

A ciascuno dei quattro Monti se ne destinano due; dei quali l'uno prende per Mesi diciotto i Pegni, e restituisce quelli, che si vogliono riscuotere, e l'altro nello stesso tempo esita per Disimpegno, Vendita, e Rinnovazione i rimasti, senza prenderne de' nuovi.

La denominazione di primo, secondo, e terzo Custode &c. non pone tra loro alcuna disuguaglianza; ma serve soltanto per sapere in mano di quale di loro siano i Pegni.

Custodiscono con ogni diligenza i Pegni, non permettendone l'estrazione dalle Custodie, se non per rinnovargli, ven-

**N**ON vi è tra Ministri dei Prestiti il più importante, e pericoloso Carico di quello dei Custodi de' Pegni, poichè ciascuno maneggia Roba di notevole valore; perciò è necessario l'usare tutta la maggiore attenzione nella deputazione de' Custodi, col prendere sicure, ed esatte informazioni della fedeltà, ed integrità loro, e dovrà da loro esigersi la Sicurezza stabilita per pubblico Istromento da rogarli negli Atti del Notaro del Monte. Gli otto Custodi suddetti si distribuiranno ne' quattro Monti, cioè due per Monte, uno de' quali prenderà i Pegni per Mesi diciotto, e l'altro prenderà dopo terminati i diciotto Mesi della corrispondente Custodia del medesimo Monte, in forma che quel Custode, che avrà presi i Pegni per Mesi diciotto, esiterà i Pegni rimasti in sua Custodia per Disimpegno, Vendita, e Rinnovazione, ma non ne prenderà de' nuovi, e l'altro prenderà i nuovi, e restituirà i Pegni che vorranno riscuotersi per tutto detto tempo de' Mesi diciotto, di maniera che in ciascun Monte da un Custode si prendano, e restituiscono i Pegni, e contemporaneamente dall'altro si vendano, rinnovino, o si restituiscono, e così di diciotto in diciotto Mesi anderanno continuando a vicenda i Custodi di ciascuno delli quattro Monti. E siccome i Monti per distinguerli si denominano Primo, Secondo, Terzo, e Quarto Monte, così gli otto Custodi si chiamano Primo, e Secondo, e così fino all'Ottavo, che è il numero di tutti i Custodi, senza però che una tale denominazione di Primo, Secondo, o ulterior Custode porti seco disuguaglianza veruna fra di loro, e solo in tal guisa si distinguono, per sapere in mano di chi sia il Pegno, come a tale effetto s'individua ne' soliti Bollettini stampati, ne' quali è impresso il numero del Monte, e del Custode, ove si farà fatto il Pegno. Ciascheduno de' Custodi deve con ogni esattezza custodire tutti i Pegni alla di lui cura consegnati, e commessi, non permettendo, che per alcun momento vengano estratti dalle loro rispettive Custodie, se non per il caso

di



di Rinnovazioni , di Vendita , o di Riscossioni , o per ordine della piena Congregazione per farlo vedere a qualche persona particolare per giusto motivo , e non mai senza la continua assistenza dello stesso Custode , e del Computista . Non dovranno mai i Custodi per qualunque motivo , e ragione lasciare uscire dalla Custodia verun Pegno , anche per prestarlo per breve ora allo stesso Padrone del Pegno , ed ancorchè se n' esibisse a loro favore , e del Monte qualunque idonea Sicurtà , e se alcuno de' Custodi ardirà di contravenire alla presente ordinazione , non solo dovrà essere in qualunque caso espulso da ogni Offizio del Monte , ma incorrerà le pene prescritte nella nuova Costituzione . Non potranno mai prendere denaro alcuno per la Riscossione de' Pegni , per qualunque causa , o pretesto , restituendo lo stesso Pegno , ancorchè ne abbia poi consegnato il denaro alla Cassa , sotto pena di essere irremissibilmente dimesso dall' Offizio , ed espulso dal servizio del Luogo Pio , ed altre prescritte dalla Costituzione ; e qualunque Padrone de' Pegni , se lo riscuoterà , pagando il danaro in mano del Custode , o di qualunque altro , che non sieno i soliti Cassieri , e Ministri , e nell' atto dell' operazione della Custodia , pagherà indebitamente , e sarà obbligato a pagare di nuovo tutto quello , che si dovea al Sacro Monte , e di tal ordine se ne terrà affissa una Notificazione al pubblico Ingresso della Casa del Monte , per togliere qualunque pretesto di pretesa buona fede alli Padroni de' Pegni , che non pagassero la somma dovuta legittimamente nella forma suddetta . Si proibisce assai più ai Custodi , ed a qualunque altro Ministro del Luogo Pio il contrattare , e vendere alcun Pegno delle Custodie senza espresa licenza della Congregazione , ancorchè vi sia il consenso del Padrone , ed ancorchè se ne porti il denaro alla Cassa , e se ne abbia la licenza da qualsivisia Deputato , e si faccia vendere lo stesso Pegno al Luogo della Vendita , non dovendosi assolutamente estrarre dalle Custodie alcun Pegno , che per venderli a tempo debito alla solita Vendita . E per impedire un tale abuso , atto a produrre molti errori , e sbagli in pregiudizio del Sacro Monte , ch' era solito praticarsi talvolta dai Ministri , per lucrare in proprio vantaggio sopra di simili contrattazioni , facendosi un' indebito , ed impropriissimo mercimonio , si è stabilita la pena a chi ardirà di con-

dere , e riscuoterli , o per ordine della piena Congregazione.

Per niun modo possono prestare i Pegni ai Padroni , senza calere nelle pene prescritte.

Per la riscossione de' Pegni è loro vietato sotto gravi pene di prendere il denaro ; e altresì chi lo paga ad altrui , che al Cassiere , o Sottocassiere sarà tenuto a sboisarlo ai medesimi di nuovo ; e di ciò si terrà affissa una Notificazione all' Ingresso del Monte .

Si vieta a loro il contrattare la vendita di alcun Pegno fuori del debito tempo , senza espresa licenza della Congregazione sotto pena di espulsione , e di carcerazione .

Custodiscono i Pegni ordinatamente, e ne' luoghi destinati alla loro diversa qualità; e perciò debbono tenere per abbaco in simil guisa numerate le Caselle, in cui di tempo in tempo, e secondo l'ordine de' numeri gli collocano; e se ciò viene impedito ne fanno nota alla Partita, ponendo il numero della Casella, in cui sono collocati.

Pongono in margine alle partite dei Pegni i segni, per cui si distinguono, se sieno tra le Sete, tra i minuti, o negli Armarj; e a quella degli Ori, Argenti, e Gioje aggiungono, se sieno in Scatola, in Carta &c.

Si rendono dai Custodi i Bollettini dei Pegni, che dopo qualche diligenza non si ritrovano, ritenendone nota per usarla, tutta, la quale non avendo effetto, si offerverà quanto è disposto nel Capitolo dei Pegni perduti in loro mani.

Non ritengono appresso di loro alcuna sorta di Bollettini, dovendo senza alcun ritardo far seguire le Rinnovazioni, e consegnare al Computista quel

travvenire, anche per una sol volta, non solo della espulsione irremissibile dal Luogo Pio, ma ancora della Carcerazione, ed altre pene arbitrarie del corpo affittive. Debbono custodire i Pegni con buon ordine, e porre ogni loro studio per render facile il ritrovarli, quando occorre. A tal' effetto gli Ori, Argenti, Gioje, e le Sete debbono conservarsi in stanze appartate, ed i Pegni minuti, che chiamano Pegni di Camera, distintamente dagli altri ordinarj, e li Materassi, e Pegni grossi, e sconci, ed i Rami, e Ferri parimente in Luoghi separati da Pegni ordinarj. Dovranno al medesimo effetto tenere numerate per abbaco ordinatamente le Caselle di legno, dove si conservano i Pegni con Bollettini di abbaco grosso, che si discernano bene, e secondo l'ordine de' numeri di tempo in tempo andarvi collocando i Pegni, e quando avvenga, che per essere il Pegno grosso, o sconcio, o per altra cagione non possono metterlo al luogo dove anderebbe messo, segnino nel Libro loro del Prestito in margine alla Partita il numero della Casella, ove l'avranno posto. Come anche in margine di dette Partite segnino, se quel Pegno sia fra le Sete con una *S*; e fra minuti in Camera con un *C*; o negli Armarj con una *A*; notando anche alla Partita degli Ori, Argenti, e Gioje, se sieno in Scatola, o Boffolo, o in Carta, o in Straccio, e segni simili, cose tutte che facilitano il ritrovarli, atteso che è obbligo di detti Custodi, nel tempo però che operano, e resta aperta la loro Custodia, di restituire i suoi Pegni a chi li domanda, senza frapporre alcuna dilazione. E quando mai per qualche accidente non si ritrovasse qualche Pegno, renderanno il Bollettino a chi l'ha portato, e riterranno presso di se una Nota del medesimo per fare maggiori diligenze in Custodia, ad effetto di rinvenirlo per il giorno seguente, o quanto più presto sarà possibile, assicurando la Parte, che faranno tutte le diligenze per rinvenirlo; altrimenti non ritrovandosi il Pegno, si offerverà quanto si dirà nel Capitolo de' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Custodi. Si proibisce loro il ritenere anche i Bollettini, che vengono portati per le Rinnovazioni, le quali non dovranno differirsi, ma farsi senza ritardo, come vien disposto nel Capitolo XL. Anzi dovendo i Custodi ritenere i Bollettini a quelle persone, che non avendo sodisfatto alle solite interrogazioni, danno fondamento di sospet-

sospettare, che abbiano tentato di riscuotere gli altrui Pegni, in tal caso farà loro obbligo di consegnare al Computista in fine di ciascuna operazione tali Bollettini, e si eseguirà quanto si è prescritto nel Capitolo XVI. Trovandosi quindi presso de' Custodi alcun Bollettino farà pruova della loro contravvenzione a questa ordinazione, e dovranno multarsi dai Sindaci, ed anche dimettersi dall'Offizio in caso di frequenti contravvenzioni. Quando restituiranno i Pegni a chi glie li avrà richiesti, avvertiranno bene tutti gli Astanti di stare attenti, nè divagarli altrove, poichè essendo impossibile, che il Custode sappia con certezza di chi sia il Pegno da restituirsi, rispondendo un'altro per il Padrone del Pegno, e portandolo via, non farà il Custode tenuto a cosa alcuna, il quale però avrà cura, per quanto può, che il Pegno si prenda da quello, che ha recato il Bollettino. E se nel rincontrare il Pegno prima di levarlo dal Bancone si rinvenisse essere in qualche parte, o mancante, o deteriorato, in tal caso non farà tenuto chi viene a disimpegnarlo di prenderlo, ma dovrà il Custode rifare il danno, come meglio a suo luogo si spiegherà. Se poi detto Pegno fosse levato dal Banco, e portato altrove, ancorchè non fosse uscito da quel Monte, ove si restituisce, non farà tenuto il Custode per qualsivoglia mancanza, o deterioramento. E perchè veniva proibito dalle antiche Ordinazioni, e di nuovo si proibisce con maggior rigore con li presenti Statuti ai Custodi, e Sotto-custodi l'estrarre per qualunque titolo, e causa i Pegni dalle Custodie fuori delle solite pubbliche operazioni delle loro Riscossioni, Vendite, e Rinnovazioni; così per ottenere più facilmente l'intento non solo dovranno rimanere chiuse tutte le comunicazioni fra le stanze de' Custodi, e le Custodie, ma ancora verrà impedito agli stessi Custodi il poter entrare nei giorni di Vacanza nelle Custodie suddette. Perciò alla prima porta delle medesime Custodie, che unicamente dovrà dare l'ingresso alle stesse, essendosi fatta apporre una nuova serratura, e chiave d'incontro diverso da quello, che hanno le chiavi de' Custodi, dovrà questa nuova chiave perpetuamente tenerli dal Ministro deputato alla Custodia degli Armarj, senza che mai la consegna a verun'altro, nè se la lasci uscire dalle mani. Sarà incombenza di questo Ministro il chiudere immancabilmente

colla

li, che egli non avessero ritenuti con fondato sospetto, che si tentato di riscuotere gli altrui Pegni.

Avvertono i Padroni dei Pegni, che nel ripigliarli stieno attenti alla chiamata; perchè portati via da altri, non sono essi tenuti a nulla.

Rifanno i danni, che stando tuttavia i Pegni sul Bancone, si scorgono aver sofferti, e da quello levati, a nulla son tenuti.

Perchè s'impedisca l'estrazione dei Pegni dalle Custodie fuori delle operazioni, Riscossioni, Vendite, e Rinnovazioni, si vietano ogni comunicazione tra quelle, e le stanze dei Custodi, a cui per toglierne l'ingresso nei giorni di vacanza, si chiude la prima porta di quelle con chiave dalla loro diversa, che si ritiene dal Custode degli Armarj, e che al finir delle operazioni precedenti alle vacanze le serrature per se stesso, e non le riavere se non quando debbono rientrare nelle medesime; e perciò

egli si deve in tali giornate trovare al Monte una mezza ora prima degli altri, e mancando si al ferrare, che all' aprire, e ciò per se medesimo, e anche per una sol volta, deve rimaner privo dell' Offizio.

colla sua chiave tutte le Custodie per tutte le fere avanti qualunque giorno di Vacanza, e mezza Vacanza per non riaprirle se non passate le stesse Vacanze, per quando le Custodie debbono rimettersi in operazione, giacchè s' intende con questo provvedimento d' impedire assolutamente l' ingresso ai Custodi nelle Custodie per tutto il tempo, che non essendo le stesse in operazione, non vi è necessità di un simile ingresso. Il suddetto Ministro deputato agli Armarj non mancherà di andare egli in persona tanto a chiudere tutte le Custodie la sera di tutte le vigilie delle Vacanze, finite che sieno le operazioni delle medesime, quanto ad aprirle la mattina del giorno susseguente al giorno della Vacanza, al qual effetto dovrà trovarsi una buona mezz' ora prima dell' ora consueta, e se tralascerà di chiuderle, o vi manderà altra persona in sua vece, ancorchè in ciò mancasse per una sola volta, farà irremissibilmente privato dell' Offizio, ed anche verrà sottoposto a pene più gravi ad arbitrio della Congregazione, la quale dovrà usare tutto il maggior rigore nel punire simili delinquenze, acciocchè col timore delle pene si ottenga la piena osservanza del presente necessario provvedimento.

Il Custode, cui tocca la Vendita, fatta fare dal Ragguagliante la lista de' Pegni, la incontra, e fa incontrare dal Computista, a cui dà anche nota di quelli, che hanno il = *Retineatur* =, e gli tiene all' ordine per la medesima, e a cui assiste.

Un giorno innanzi la Vendita quel Custode, al quale spetta, farà fare dal Ragguagliante, nel modo detto di sopra, la Lista de' Pegni da venderli, che poi incontrerà, e la farà anche incontrare dal Computista, acciocchè non vi sia errore, e combinino insieme Pegni da venderli, quali terrà pronti per portarli, o farli portare alla Vendita, alla quale assisterà, ed osserverà quanto si dirà nel Capitolo di esse Vendite. E se nelle Partite de' Pegni suddetti da venderli troverà, che vi sia in qualcuna il segno, che dimostri esservi il = *Retineatur* =, o Duplicato, ne darà nota al Computista, acciocchè riporti il medesimo = *Retineatur* = nella Partita del Pegno, che sarà venduto, nel Libro del Cassiere, nè tralascerà di usare questa diligenza, ancorchè possa supporre esservi anche nel Libro del Computista l' annotazione del = *Retineatur* =, o Duplicato, potendosi dare il caso, che chi ne ha avuta l' incombenza, l' abbia tralasciato nel Libro del Computista. Avranno particolar cura in ogni sera prima di chiudere la Custodia, ed anche nella mattina, quando il giorno non operano, che dal Facchino ad essa destinato si ferrino bene tutte le fenestre di essa Custodia,

I Custodi vegliano, che dal Facchino sieno ben ferrate le fenestre delle Custodie, quando nel seguente giorno, o sera non operano.

per

per ovviare ad ogni disgrazia , che potesse accadere . Non getteranno , nè permetteranno , che si gettino da altri li Pegni dalle fenestre , o da altri Luoghi , ma acconciamente li portino , o facciano portare da luogo a luogo , ove occorrerà , senza malmenargli , altrimenti venendo danneggiati i padroni , quando ad arbitrio della Congregazione sia giudicato , che vi sia colpa di essi Custodi , faranno tenuti al danno , come si dirà più distintamente al Capitolo XLVIII. Potrà sempre il Custode vedere i Libri del Computista concernenti li Pegni , e questi i Libri del Custode , sopra di che se l'intenderanno insieme . Debbono fare Inventario de' Libri , o Maffarizie del Monte , che tengono presso di loro , e che sottoscritto da loro consegnerà ciascuno al Deputato Archivista , e restituendo al Monte , o consegnando ad altri d' ordine della Congregazione qualche cosa di quelle esistenti nelle loro mani , avranno cura , che dal Deputato Archivista si noti in detto Inventario , e si sottoscriva alla Partita , come all' incontro consegnandosi qualche Libro , o altra cosa al Custode , dovrà questo farne parimente nota nel detto Inventario , e sottoscrivervi . Hanno i Custodi bisogno d' ajuto per le loro continue , e diverse laboriose operazioni , alle quali non potrebbero per se stessi supplire . E quantunque per lo passato dovevessero del proprio pagare la mercede a tali persone , si è poi stimato ragionevole , e giusto di sgravarli da un tal peso coll' addossarlo al Sacro Monte , restando però ciascuno che opera per il Custode a tutto suo rischio , e pericolo , com' era prima , dovendo sempre il Custode reintegrare il Monte di tutto quello , che potesse restarne pregiudicato da coloro , che assume per suo ajuto . Li Custodi pertanto ritengano un' Ajutante denominato Rincontro del Libro dei Prestiti del Custode , del quale si parlerà nel Capitolo seguente , che si deputerà dalla Congregazione con il consenso del Custode , acciocchè supplisca le veci d' esso Custode nello scrivere i Pegni al di lui Libro dei Prestiti , e fare tutto altro , che si dirà nel seguente Capitolo XXXV , e quello inoltre che dal Custode gli verrà ingiunto . Hanno ancora un' altro Ajutante denominato Sotto-custode , ch' essi prescegliranno fra quelli , che da' Sindaci dei Prestiti faranno loro proposti . E perchè sono soliti i Custodi farsi dare dai Sotto-custodi una Sicurtà solidale per la somma di scudi cinquecen-

Traportando li Pegni , guardano , che non soffrano danno , di cui essendo colpevoli , son tenuti alla riparazione .

Possono vedere i Libri de' Pegni del Computista .

Fanno l'Inventario di tutto ciò , che ritengono del Monte , e che può essere accresciuto , e scemato , e che sottoscritto si conserva dall' Archivista .

Hanno ciascuno due Ajutanti , che sono salariati dal Monte ; e si denomina l' uno Rincontro del Libro dei Prestiti , il quale si deputa dalla Congregazione col piacere del Custode a cui serve ; e l' altro vien chiamato Sotto-custode , che si sceglie dal Custode tra quelli , che gli son proposti dai Sindaci , e che per gli Atti del Notaro del Monte gli danno una Sicurtà solidale di scudi cinquecento .

quecento , con riportarne Istromento d' obbligo dai loro rispettivi Sotto-custodi di bene , e fedelmente esercitare detto impiego ; potranno perciò usare questa cautela anche in avvenire per maggior loro sicurezza , stipulandone gl' Istromenti negli Atti del Notaro del Monte , ed espressamente proibendosi loro di farli rogare da

Ritengono in ogni Monte coll' approvazione della Congregazione una Donna avanzata , cui si paga dal Monte il Salario , per ben piegare i Fagotti.

I Custodi di ciascun Monte scelgono coll' approvazione della Congregazione al servizio delle loro Custodie un Facchino .

Le Custodie , che vendono , dovendo al terminare dei diciotto Mesi rimaner vuote , il Computista , essendo rimasto qualche Pegno invenduto , ne fa subito lo spoglio , e consegna ai Sindaci , e prendendo un Sindaco la cura di fargli verificare , firmare , e descrivere nel Libro , a ciò destinato , e che egli sottoscrive , gli fa anche trasportare nella stanza degli Arretrati , di cui tiene una chiave , dovendo la Congregazione determinare la vendita .

I Custodi assistono alla stima degli Ori , ed Argenti ,

altro Notaro . In ogni Monte si riterrà una Donna d' età avanzata , alla quale sarà pagato dal Monte il Salario , secondo che ora si pratica , e questa avrà cura di ben piegare , ed involgere i Pegni de' Fagotti , e di cucirli in maniera che niente si smarrisca , o possa patire , dovendo sempre però il Custode proporla in Congregazione , ed ottenerne dalla medesima l' approvazione . Vi sarà un Facchino , che servirà per ambedue le Custodie di ogni Monte , e che farà tutto quello , che dal Custode gli verrà ingiunto , ed in caso che mancasse qualcuno di essi , o per morte , o per giubilazione , ovvero per altra causa , ambedue li Custodi del Monte , ove accaderà la mancanza del Facchino , concordemente ne sceglieranno un' altro , che parimente proporranno alla Congregazione per riportarne l' approvazione . E perchè si è stabilito , che dopo i diciotto Mesi , ne' quali i Custodi vendono , siano del tutto vuotate le Custodie , perciò nel caso , in cui per qualche ragionevole causa non si fossero potuti vendere alcuni Pegni , e fossero restati dopo il solito tempo in Custodia , dovrà il Computista far subito fare lo spoglio di tali Pegni arretrati , e lo darà ai Sindaci dei Prestiti , che rincontrati li Pegni esistenti nella Custodia , li faranno trasportare in una stanza a parte a ciò destinata dentro ciascuna Custodia , ove non si potranno altri Pegni fuori degli arretrati , e ne riterrà una chiave il Custode , ed un' altra chiave d' incontro diverso quel Sindaco , che assisterà al suddetto trasporto , nè la consegnerà mai a veruno , nè permetterà , che si estraiga alcun Pegno senza ordine della Congregazione , che circa i medesimi prenderà subito la determinazione di farli vendere ; ed intanto detti Pegni resteranno nella suddetta stanza , ed a carico del Custode . Gli stessi Pegni prima di riporsi dovranno verificarsi , stimarsi , e descriversi alla presenza del Sindaco in un Libro a parte da tenersi nella stanza , ove si riporranno , da sottoscriversi dal medesimo Sindaco . Dovrà ciascun Custode assistere alla stima de' Pegni d' Ori , e d' Argenti

a can-

a canto allo Stimatore , come altresì il Sotto-custode a canto al Sotto-stimatore per gli Fagotti, per tenere in qualche soggezione gli Stimatori, e per ovviare agli errori, ed agl'inganni, che potrebbero accadere, nè mai se ne partiranno durante l'operazione. Dovranno inoltre osservare quanto si dirà in appresso ne' Capitoli dei Prestiti, e delle Riscossioni, e Vendite, e quanto relativamente alla loro incombenza fosse prescritto in ogni altro Capitolo de' presenti Statuti.

standosi a canto allo Stimatore, e i Sotto-custodi per quella dei Fagotti a canto al Sotto-stimatore.

Osservano tutto ciò, che altrove trovasi prescritto fu del loro officio.

## CAPITOLO XXXV.

*De' Rincontri de' Custodi.*

**P**ER indennità del Custode trovandosi introdotto un Libro di Rincontro dell'Introito de' Pegni, che è un Duplicato del Maestro dei Prestiti, si sono stabiliti quattro Sotto-Ministri, detti Rincontri de' Custodi, ciascuno de' quali deputato a ciascuno de' quattro Monti, ed a due delle loro Custodie, descrivono nel suddetto Libro tutte le Partite dell'Introito de' Pegni nello stesso modo, che praticano gli Scritturali del Computista ne' Libri Mastri dei Prestiti, aggiungendo a ciascuna Partita de' Pegni il contraffegno, che loro ordinerà di notare il Custode. Dovrà il Rincontro del Custode sommare subito senza dilazione di tempo dopo finita l'operazione le facciate del suo Libro tanto per gli Pegni, che per la moneta in lettere, e non solamente in abbaco, ed in seguito riportando le stesse dovrà farne la somma generale parimenti in lettere colla sua sottoscrizione. Il Rincontro suddetto si deputerà dalla Congregazione, a contentamento però del Custode, per il quale deve operare. Sarà di lui cura di pigliare li Bollettini di cartapecora, detti Bollettoni, dal Sotto-cassiere dei Prestiti, e di avvertire, che il numero, giorno, nome, e somma descritti in essi siano giusti, e non alterati. Li porgerà poi allo Stimatore, o al suo Ajutante, perchè li consegnerà coi Pegni alla Cucitora. Dovrà in oltre eseguire per quello, che a lui appartiene, tutto ciò, che viene disposto nel Capitolo antecedente.

L'indennità dei Custodi ha introdotto in ciascuno dei quattro Monti un Libro di Rincontro dell'introito dei Pegni; e perciò anche sono quattro i Giovanni, chiamati Rincontri, che vi descrivono le partite, ponendovi i contraffegni ordinati dai Custodi.

I Rincontri al finir dell'operare sommano i loro Libri sì in abbaco, che in lettere, e vi si sottoscrivono.

Si deputano dalla Congregazione a contentamento dei Custodi.

Pigliano i Bollettini dal Sotto-cassiere dei Prestiti, avvertendo, che sieno giusti, e gli porgono allo Stimatore, che li passa alla Cucitora.

Eseguono quanto si è ordinato nel Capitolo antecedente.

## CAPITOLO XXXVI.

*Del Carico degli Stimatori, e loro Ajutanti.*

Gli Stimatori, che sono quattro, potendo apportare grave danno al Monte, si richiede, che destinandoli, si prenda esatta informazione delle loro qualità personali, e intelligenza del valore delle Robe.

Presta ciascuno di essi la sicurezza di trenta Luoghi di Monte S. Pietro, deliberandosi a loro i Pegni, che alla Vendita non hanno trovata giusta offerta.

Assiste ciascuno al Monte, a cui è destinato, determinando da sè le Prestanze sino agli feudi sessanta; e oltrepassando questa somma, vi chiama a determinarle gli altri tre Stimatori, che sottoscrivendosi rimangono solidalmente obbligati.

Non possono esser offretti da niuno a far prestare mag-

**P**Otrebbero apportar grave danno al Sacro Monte gli Stimatori, accresciuti ora al numero di quattro, quando non procedessero sinceramente, o fossero mal pratici del Mestiere, dipendendo da essi il determinare le Prestanze, che sopra ciascun Pegno si debbono dare. Oltre perciò alle buone qualità personali, che fa d'uopo concorrano ne' medesimi, e delle quali se ne dovrà prendere esatta, e sicura Informazione alle occasioni delle loro deputazioni, dovrà avvertirsi, che sieno ben intelligenti de' valori di qualsivoglia specie di Roba, e principalmente delle Gioje, che da essi soli si stimano. Assicureranno il Monte per la quantità di trenta Luoghi di Monte S. Pietro, essendo necessaria una tale sicurtà, mentre quando i Pegni al tempo della Vendita non trovano Oblatore, ovvero ancorchè vi sia, questi non offerisca tanto, che uguagli la Prestanza, e l'Utile del Monte, il Pegno si delibererà allo Stimatore, che ne ha fatta la stima, ed a tutti gli Stimatori, quando il Pegno sia tale, che richiedesse la stima di tutti quattro per la Prestanza dovuta al Monte, e per gli utili del Pegno a tutto il giorno della delibera decorso. Assisterà pertanto ciascuno degli Stimatori al Monte, al quale di mano in mano farà destinato dalla Congregazione, e determinerà la Prestanza da darsi sopra ciascun Pegno sino alla somma di Scudi sessanta di Prestanza inclusivamente. Oltrepassando poi la Prestanza li detti Scudi sessanta, non potrà esso mai per se stesso stabilire la Prestanza sopra tali Pegni, che si faranno nel Monte, ove assisterà; ma lo farà unitamente cogli altri tre Stimatori, che ne sottoscriveranno la Partita, e saranno solidalmente tenuti a favore del Monte per tali Pegni, che ad essi, come sopra, si delibereranno ogni volta che non rimangano venduti, o per difetto d'Oblatore, o perchè non s'offerisca tanta somma, che eguagli la Prestanza data dal Monte, e gli utili decorso. Trattandosi pertanto in questa parte dell'Interesse degli Stimatori, non deve, nè può verun Offiziale, e neppure

gli



gli stessi Provvifori, e Congregazione astringere gli Stimatori, o alcuno di essi a far prestare maggior somma sopra alcun Pegno di quella, che essi giudicheranno poterli prestare, secondo la regola, che viene loro prescritta. Si ordina quindi agli Stimatori, che non facciano prestare denaro sopra li Pegni, che non sia evidentemente, e notabilmente minore non solo del valore de' Pegni, ma anche del prezzo reperibile de' medesimi, specialmente se faranno Gioje di molto prezzo, e generalmente non faranno prestare denaro, che non sia minore di un Terzo di quel prezzo, che se ne suol fare da Trafficanti di simil sorta di Mercanzia. E siccome il prezzo delle Gioje è per lo più variabile, così dovranno regolarli a seconda delle circostanze de' tempi, e dell'esperienza, che avranno acquistata nell'assistere alle Vendite, ed useranno onninamente la cautela accennata di sopra, acciocchè qualsivoglia Pegno possa trovare il Compratore; il che non avverrebbe, quando la Prestanza quasi coadequasse il valore del Pegno, dal che viene a risultare un gravissimo pregiudizio al Luogo Pio, giacchè simili Pegni non trovandosi a vendere, e venendo deliberati agli stessi Stimatori, questi per la loro impotenza non si rinvengono abili a rilevarlo, col rimborzarne la Prestanza, e gli Utili al Sacro Monte. Se poi faranno Ori, ed Argenti, che hanno un certo valore, si tollera l'uso introdotto di far prestare denaro oltre i due Terzi dello stesso valore, non valutata però la fattura, ed assicurati gli Utili da ritrarsi dai medesimi Pegni, se passeranno la Prestanza di Scudi trenta. All'incontro poi, se si scorderà dalla Congregazione, che alcuno Stimatore per eccessiva premura della propria sicurezza, o per altri fini avrà il costume di avvilire di soverchio le stime, e farà prestare sopra li Pegni troppo poco denaro con pregiudizio degl'Impegnanti, che per lo più sono bisognosi, specialmente quando li Pegni sono di cose non molto difficili a venderli, dopo le convenevoli ammonizioni, dovrà esser dimesso dall'Offizio. Tutti li Pegni del Monte staranno sempre a tutto rischio, e pericolo degli Stimatori; cioè quelli sino alla somma di Scudi sessanta inclusivamente resteranno a solo carico di quello Stimatore, che avrà in tempo de' medesimi assistito in quel Monte, ove faranno seguiti, e gli altri dalla detta somma di Scudi sessanta in su sino a qualsivoglia somma resteranno

gio: somma di che essi giudicano poterli prestare.

Il denaro, che generalmente fanno prestare, è minore per un terzo del prezzo, che corre tra i Trafficanti.

Regolano le prestanze sopra le Gioje in modo da doverne trovare i Compratori.

Su gli Ori, e Argenti fanno prestare oltre ai due terzi, senza però la fattura, e assicurati gli utili, quando vi debbono essere.

Facendo prestare troppo poco sopra Pegni facili a venderli, dovranno dopo l'ammonizione esser dimessi dall'Offizio.

I Pegni, che non trovano Compratori, rimangono a carico dello Stimatore, o Stimatori, a cui vengono deliberati, e dei quali il Cassiere n'è Custode per finchè non ne han-

no pagata la prestanza, e gli utili, a cui fossero soggetti.

• Pegni di molto valore, che al secondo Incanto non hanno trovato Oblatore, si deliberano agli Stimatori, e non potendo essi pagargli, si collocano a carico loro nella stanza terrena, per vendergli a determinato prezzo colla direzione di due Deputati, e a seconda del Decreto dell'ultima Visita Apostolica.

• Avvisano i Padroni di riscuotere sollecitamente i Pegni, che possono esser danneggiati dalle tarme.

• Escludono i Pegni d'Oro, e d'Argento, che non sono bollati.

• Non fanno prestare sopra cose avvolte in glomeri, Statue, Pelliccie, e in cui sia punto di sacro.

a carico di tutti gli Stimatori solidalmente, cosicchè non vendendosi per qualsivoglia causa qualche Pegno, ancorchè il di lui prezzo eccedesse di molto la Prestanza ed utili del Monte, sempre si delibererà allo Stimatore, o agli Stimatori rispettivamente per la detta Prestanza ed utili, della qual somma ne rimarranno Debitori al Monte, restando intanto il Pegno così a loro deliberato presso il Cassiere dei Prestiti, che ne farà il Custode, sino a tanto che gli Stimatori, o alcuno di essi non avrà pagata in mano del Cassiere la Prestanza, ed utili del Pegno deliberato, quando ad essi fosse soggetto. Circa i Pegni grossi però, che, esposti alla Vendita, per il loro molto valore non avranno trovato alcun Oblatore neppure al secondo Incanto, e che perciò vengono deliberati agli Stimatori, i quali non avendo pronto il Contante per pagarne il prezzo, li lasciano per lunghissimo tempo in mano del Cassiere con danno notabile del Sacro Monte, che non può rimborsarsi del suo denaro, si osserverà in tutto e per tutto il Regolamento prescritto col Decreto fatto in occasione della Visita Apostolica, collocando tali Pegni, i quali parimenti dovranno sempre rimanere a carico degli Stimatori, nella Stanza terrena per contro al Portone del Monte a fine di venderli colla dizione di due Deputati della Congregazione per un determinato prezzo, ed eseguendo tutt'altro, che viene stabilito, ed ordinato nel suddetto Decreto, che con gli altri si è riposto in Archivio, e che dovrà aver forza di legge, come se fosse inserito ne' presenti Statuti. Avvertiranno quelli, che portano ad impegnare Robe, che senza l'uso vengono consumate dal Tempo, e vanno a deteriorare, e specialmente le Robe soggette alle Tarme del pericolo, che corrono gl'Impegnanti di tal danno, che può loro accadere, se non riscuotono sollecitamente tali Pegni, acciocchè non si abbiano a dolere di non esserne stati avvertiti, non potendo ora i Custodi, attesa la gran quantità de' Pegni, far quelle diligenze necessarie in specie per preservarli dalle naturali deteriorazioni. Non potranno far prendere Pegni d'Oro, e di Argento non bollato sotto gravi pene, o multe anche pecuniarie ad arbitrio della Congregazione. Non ammetteranno Pegno alcuno di Roba sospetta d'occulto inganno, come Filo, Sera, o altra cosa filata, avvolta in glomeri, o incannellata, Pitture, Statue di marmo, nè Pelliccie di qual-

qualsivoglia sorta, e cose simili pericolose, come nè anche Agnus Dei, o Reliquiarj, senza esserne prima levate le cose sacre. Del resto osservate le suddette Regole faranno prestare sopra ogni sorta di Roba, e faranno diligenti ogni mattina, e giorno all'ore consuete di trovarsi al Monte, ove debbono operare insieme cogli altri Ministri, compartendo anche per mezzo delli due loro Ajutanti, o Sotto-Stimatori i Pegni per ordine su le Tavole, acciocchè sia prima spedito chi prima giunge senza predilezione di Persone, se non quando qualche Impegnante malato, o molto vecchio, o qualche Donna incinta, o con Creatura, o altri, che per qualche caso simile ricercasse particolare riguardo, per spedirlo prima degli altri ad arbitrio del Computista dei Prestiti, ed in sua mancanza dell' Ispettore alla Scrittura. Ed oltre l'osservare precisamente quanto si dirà nel Capitolo dei Prestiti, specificheranno bene, e chiaramente con voce alta, ed intelligibile la qualità delle Robe contenute in ciascun Pegno, descrivendo minutamente più che possibile sia i segni, e condizioni di esse col numero, e peso di quelle, che lo esigono, replicando più d'una volta le suddette qualità de' Pegni, acciocchè sieno bene intese dallo Scritturale del Computista, e dal Rincontro del Custode, che le scrivono, il che faranno eseguire dai loro Ajutanti, quando per mezzo di essi le facciano dettare per descriverle in essi Libri, ammonendo insieme l'Impegnante, che stia bene attento, e ponga mente alla Scrittura della Partita, dove ha interesse, acciocchè non si commettano errori. Ognuno degli Stimatori farà poi accomodare da uno dei predetti suoi Ajutanti ciascun Pegno in quel modo, che sarà proprio per la conservazione di esso, piegando le Vesti, ed altre Robe pieghevoli in buona forma, talchè sieno bene involtate, e coperte per preservarle al possibile dalla polvere, ed avvertirà, che i Rami, e Ferri quando s'impegnano in più pezzi, si leghino bene insieme con corda, o altro legame, che non si possa rompere, acciocchè non si confonda una parte d'un Pegno coll'altro. Non mischierà gli Ori, gli Argenti, e Gioje con altre Robe, ma ne farà Pegni separati, e così accomodati e separati li consegnerà al Custode con i suoi Bollettini di Cartapecora, o siano Bollettoni, che prenderà dal Rincontro del Custode, e saranno posti a ciascun Pegno, e darà  
alla

Intervengono mattina, e giorno, e fanno con ordine disporre sulle tavole i Pegni, acciocchè col medesimo ordine di tempo si sbrighino gl' Impegnanti; potendo però il Computista, e l' Ispettore alla Scrittura far sbrigare fuori di fila chi lo merita.

Osservano quanto si è disposto nel Capitolo dei Prestiti, e descrivono esattamente, e con voce alta la qualità dei Pegni allo Scritturale, ed al Rincontro, avvertendo i padroni, che a ciò stiano attenti, perchè non vi si commetta errore.

Fanno accomodare i Pegni nella maniera più propria, e quelli che sono di più pezzi, come ferri, e rami, gli fanno legare insieme.

Non mischiano Ori, Argenti, e Gioje con altre robe, ma faccendone Pegni separati, gli consegnano coi loro Bollettini ai Custodi, e quelli, che deb-

bono avere i Bollettone cuciti, gli danno alla Cucitura, avvertendo di non confondere le robe di un Pegno con quelle di un altro, e così dei Bollettone.

Al finir di ciascuna operazione si sottoscrivono al Libro dei Prestiti, esprimendo la somma delle prestanze in lettere.

S' invigila dai Sindaci, e dal Revisore alla scrittura, che il Libro dei Prestiti venga sottoscritto dagli Stimatori, i quali per ogni mancanza cadono nella pena di uno scudo, e anche in quella di esser licenziati.

Debbono gli Stimatori fare la stima dei Pegni perduti in mano dei Custodi, ovvero per colpa di essi deteriorati, e farne relazione a quel modo, che gli venga prescritto.

Lo Stimatore, a cui tocca, assiste alle Vendite.

Agiscono, secondo che sarà di ragione, contro dei padroni dei Pegni a loro deliberati, facendo anche coll'ordine della Congregazione, o de' Provvisori, o de' Sindaci arrestare altri Pegni, che vi avessero; senza però, che un tale arresto ne ritardi la Vendita, e che avia soltanto luogo nel sopravanzo.

alla Cucitura quelli, che dovranno cucirsi, o dovranno avere il Bollettone cucito, acciocchè non si divida dal Pegno, ma resti a quello unito, avvertendo sempre di non confondere le Robe d'un Pegno con altre di diverso Pegno, e di non porre per errore il Bollettone d'un Pegno sopra l'altro. Non mancherà al fine di ciascuna operazione dei Prestiti di sottoscriversi al Libro dei Prestiti per autenticare la verità delle Stime da lui fatte, e per sua maggior cautela individuerà la somma delle Prestanze da lui fatte dare in lettere, e non in Abbaco. Ed essendo questo un provvedimento molto importante, e che non dovrà in avvenire negligerarsi, li Sindaci dei Prestiti, ed anche il Revisore della Scrittura ne dovranno zelare l'osservanza, e lo Stimatore, che trascerà la medesima sottoscrizione, caderà col solo fatto nella multa di uno Scudo per ogni mancanza, ed una tal multa non potrà rimettersi se non dalla Piena Congregazione, la quale non dovrà esser facile a condonarla, e se abitualmente si renderà contumace nel non eseguire la presente Ordinanza, dovrà levarsi assolutamente d'Offizio, e dimettersi dal servizio del Luogo Pio. Sarà carico degli Stimatori, e di ciascuno di essi tante volte, quante occorrerà di stimare con giuramento, secondo la sua Coscienza, il valore de' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Custodi per colpa di essi, che saranno caduti sotto la sua Stima, e farne la relazione in scritto, o in quella forma, che gli sarà ordinata da' Provvisori, o da' Sindaci, ovvero da qualche Deputato; il tutto nel modo che si prescrive al Capitolo de Pegni perduti. Assisterà uno degli Stimatori, al quale toccherà, alle Vendite de' Pegni. Lo Stimatore, o gli Stimatori, al quale, o a quali sarà deliberato qualche Pegno, come sopra, quando lo credano ad essi vantaggioso, e proficuo, potranno avere la loro rilevazione contro li rispettivi Impegnanti, e Padroni de' Pegni loro deliberati, dandosi loro facoltà di poter contro di essi agite, non altrimenti però che come sarà di ragione, e rivalersene contro di loro, anche facendo arrestare altri Pegni, che gli stessi Padroni avessero, con ordine però della Congregazione, o de' Provvisori, o de' Sindaci. Nel caso di tale arresto, non dovrà ritardarsene mai la Vendita, ma l'arresto in caso di vendita del Pegno dovrà aver luogo nel di lui sopravanzo, quando vi fosse, soddisfatto prima il Monte della

della Prestanza datavi, ed anche degli Utili, quando il Pegno fosse ad essi soggetto. Potranno gli Stimatori, e ciascuno di essi nuovamente impegnare i Pegni ad essi, come sopra deliberati, ma lo faranno apertamente, ed a loro nome proprio, e sempre per un terzo meno del primo impegno, pagando contemporaneamente al Cassiere tutto quello, che mancherà per saldare l'intero loro debito, e ritenendo il Cassiere la nuova Prestanza a comodo, ed in soddisfazione del Monte. E perchè talvolta accade, che dopo d'esserfi sborsato dagli Stimatori al Cassiere l'intera importanza del Pegno a loro deliberato, lo fanno da terza mano impegnare di nuovo sotto la stessa Prestanza, ricuperando per un tal mezzo tutto il loro denaro sborsato in Cassa per redimere lo stesso Pegno, si proibisce questa loro frode, la quale se verrà a scoprirsi, dovranno essere irremissibilmente licenziati dal servizio del Sacro Monte. Se alcuno poi degli Stimatori ardirà di far venire sotto la propria stima il Pegno a se deliberato, si procederà contro di lui anche alla Carcerazione, ed a pene anche del Corpo afflittive ad arbitrio del Giudice del Sacro Monte; ed a tali pene rimarrà parimente soggetto qualunque altro Stimatore, che sopra i detti Pegni deliberati ad altro suo Collega farà dare, connivendo con gli stessi, denaro, che non sia minore almeno di un terzo del denaro prestato nel primo Pegno. Non potranno mai però scegliere verun Pegno tra gli altri, che vi fossero, o per riscuoterlo, o per impegnarlo, come sopra, ma ciò seguirà ordinatamente, e secondo le loro rispettive delibere fatte ad essi Stimatori. In caso d'infermità di qualcuno degli Stimatori, e di legittimo impedimento de' medesimi, alcuno degli altri Stimatori, a scelta dello Stimatore impedito, supplirà per esso, ed in tal caso resteranno *Ambedue obbligati* solidalmente a favore del Monte per tali Operazioni, potendo solo lo Stimatore impedito, e che non opera, rivalersene contro quello Stimatore, che avesse operato in sua vece. Nell'Incanto de' Pegni da venderfi deve procedere con ogni sincerità, senza parzialità a verun' Offerente; e non delibererà verun Pegno senza licenza del Deputato alla Vendita, anzi dopo anche averne avuta la licenza, proceda lentamente, aspettando, che il Deputato gli replichi, che lo deliberi, potendo intanto sopravve-

I Pegni a loro deliberati, possono di nuovo impegnargli, ma sempre sotto il loro proprio nome, e per un terzo meno della prima prestanza, e non mai alla medesima, e per terza mano, sotto pena di espulsione.

Non possono, sotto pena di carcerazione, far venire sotto la propria stima i Pegni ad essi deliberati, nè far dare sopra di quelli ad alcun loro Compagno prestanza, che della prima non sia minore di un terzo.

Prendono i Pegni, a loro deliberati, secondo l'ordine delle delibere.

Qualunque di loro, che sia impedito, sceglie uno dei suoi Compagni a supplire, e rimangono ambedue solidalmente obbligati; potendo però l'impedito rivalersi contro dell'altro.

Assistendo all'Incanto, aspettano, che il Deputato gli ordini per la seconda volta la deliberazione, e guardano, che gli istromenti da fare sieno esatti.

Fanno Inventario di quanto ritengono del Monte , e sottoscritto lo consegnano all'Archivista.

Efigono dai Compratori per gli Pegni sotto ai dieci scudi mezzo grosso, sotto a venti un grosso, e per qualunque altra somma un giulio.


Si deputa a ciascuno di essi con salario del Monte dalla Congregazione, e a loro piacere, e rischio due Sotto-stimatori; da cui perciò possono esigere le sicurezze di scudi cinquecento.

Gli Stimatori ripartono le incombenze tra i loro Sotto stimatori, e da cui fanno fare l'Incanto dei Pegni.

I Sindaci, il Computista, e il Revifore alle Scritture rammentano alla Congregazione, di far passare con metodo irregolare gli Stimatori da un Monte all'altro.

Gli Stimatori assistono in giro nella stanza dei Pegni a loro deliberati.

nire una maggiore oblazione. Avverta di aver sempre le Bilancie, e Stadera ben aggiustate. Farà Inventario di ciò, che esiste presso di sè di ragione del Monte, lo sottoscriverà, e consegnerà al Deputato Archivista, praticando in ciò tutto quello, che in rapporto agli altri Ministri è stato ingiunto. Gli si concede, che per mercede dell'Incanto riscuota da' Compratori de' Pegni, che si venderanno, mezzo grosso, quando l'offerta non arrivi a dieci Scudi, e da dieci Scudi in su, che non arrivi a venti, un grosso, e da venti in su per qualsivoglia somma un giulio. Acciocchè gli Stimatori abbiano qualche ajuto, loro si permette di ritenere a loro rischio, e pericolo due Ajutanti detti Sotto-stimatori per ciascuno Stimatore, alli quali si pagherà il Salario dal Monte. Si deputeranno dalla Congregazione a contentamento di ogni Stimatore, i quali si faranno far l'obbligo da ciascuno di essi Ajutanti direttamente a loro favore di bene, e fedelmente esercitare una tal Carica subalterna per Istromento da rogarli negli Atti del Notaro del Monte, ed a loro maggior cautela potranno riportare inoltre le Sicurezze, o in Luoghi de' Monti, o in altro a loro arbitrio sino alla somma di Scudi Cinquecento. Fra detti due loro Ajutanti ripartiranno l'incombenze, che crederanno d'ingiungere loro, e da' medesimi faranno fare l'Incanto de' Pegni alle Vendite, quando dovranno assistervi. Gli Stimatori non potranno stare per lungo tempo continuamente addetti al servizio di uno stesso Monte, ma dovranno mutarsi ogni diciotto Mesi da un Monte all'altro, ed anche più spesso, e non con metodo regolare, secondo l'ordine da darsi loro dal buon giudizio, e discernimento della Congregazione, e dovranno i Sindaci dei Prestiti, ed anche il Computista, e Revifore delle Scritture farne memoria a tempo debito alla medesima Congregazione. Dovranno finalmente assistere in giro sotto gli ordini dei due Deputati nella Stanza de' Pegni ad essi Stimatori deliberati per quelle mattine ed ore, che si terrà aperta, per procurare la Vendita degli stessi Pegni.



## CAPITOLO XXXVII.

*Della Scelta de' Soprannumeri .*

**S**I è da gran tempo introdotta la molto lodevol pratica di ammettere al servizio del Sacro Monte alcuni Giovani di qualche abilità alla Scrittura ed Arimmetica , acciocchè senza emolumento veruno nelle occorrenze , che frequenti si danno , possano aiutare e dar mano ai Ministri , e Giovani stipendiati , e venirsi al tempo stesso abilitando a prestare in seguito un pieno servizio al medesimo Sacro Monte , subentrando a suo tempo ai Giovani di numero . Perciò dovranno i Primi Sindaci dei Prestiti avvisare la Congregazione , quando farà di bisogno di nuovi Soprannumeri , per averne il permesso di disporne il Concorso . Affiggeranno le Notificazioni quindici giorni avanti per dare adito ai Giovani abili di affacciarsi al Concorso . Riceveranno i Memoriali de' Concorrenti , e ne esigeranno gli attestati del buon costume , buon nome , Civiltà di Natali , attitudine , ed abilità sufficiente di Scrivere , e di Arimmetica . Non contenti di simiglianti Attestati indagheranno secretamente la verità dell'esposto ne' Memoriali , e se la Persona de' Concorrenti abbia qualche eccezione . Avute tutte le succennate notizie si terrà una Congregazione da' Sindaci dei Prestiti insieme co' Provvisori , Archivista , e Segretario , ed esaminare le qualità di ciascuno Concorrente , presceglieranno quelli , che crederanno i più adatti e confacenti al buon servizio del Luogo Pio , il che non facendo , graverebbero di molto la loro Coscienza , mentre da questi Soprannumeri , se faranno difettosi , o inabili , ne verrà a suo tempo il gravissimo pregiudizio , che si avranno de' cattivi , o inetti Ministri anche nelle Cariche principali . Non si dovranno ammettere Giovanetti di troppo tenera età , o d' incivili Natali . Rigetteranno quelli , de' quali ne avranno cattive , o dubbie informazioni , nè li ammetteranno al Concorso . Avvertiranno , che ciascun Concorrente abbia buon Carattere , al qual' effetto in loro presenza lo faranno scrivere per riconoscere , se combini col Memoriale dato , ovvero se il Carattere sia tale , che possa servire per il Monte .

Perchè i Soprannumeri , coll' aiutare ai Ministri stipendiati , si debbono rendere abili a dover loro succedere ; perciò i Primi Sindaci de' Prestiti , importando affai di aver Giovani abili alla Scrittura , ne fanno colla permissione della Congregazione il concorso , che con Notificazione s'intima per quindici giorni innanzi , e dentro cuine prendono i Memoriali colle giustificazioni del loro buon costume , civiltà , e sufficienza ; e di che ne prendono anche segreta informazione .

I Sindaci co' Provvisori , Archivista , e Segretario , riconosciuta la bontà del carattere , e la sufficienza in Arimmetica col far scrivere , e conteggiare i Concorrenti alla loro presenza , senza ammettere al concorso quei di dubbia informazione , sceglieranno tra i più abili i più civili , e di qualche facoltà , rigettando quei di età troppo tenera , o di natali incivili ; e di tutto ciò si grava la loro coscienza .

Gli faranno fare qualche Operazione Arimmetica per riconoscere ; se ha almeno qualche abilità in tale materia affatto necessaria per il Monte , e sempre fra gli abili prescegheranno quelli , che faranno di Nascita più Civile, o che siano di Famiglia, che abbia qualche sostanza. Seguita poi la scelta de' Soprannumeri , ne riferiranno la Lista nella prima Congregazione , che informeranno delle qualità de' Giovani prescelti, la quale se giudicherà di ammetterli , ne farà il Decreto con l'individuazione del Nome, e Cognome di ciascuno degli Ammessi . E questi senza alcuna provvisione dovranno servire gratuitamente in tutto quello , che loro ordinerà la Congregazione , per così abilitarsi per quelle incombenze , che a suo tempo , ed alle Vacanze secondo la loro abilità e buoni diportamenti si daranno loro dalla medesima Congregazione .

I medesimi riferiscono la lista dei prescelti alla Congregazione Ordinaria, che ammettendogli ne forma Decreto.

I Soprannumeri senza viuno stipendio fanno tuttocio, che a loro viene ordinato dalla Congregazione.

## CAPITOLO XXXVIII.

### *Della Custodia dei Pegni d' Armario , e suo Deputato .*

L'indennità del Monte esige , che i Pegni sopra quaranta scudi sieno custoditi negli Armarij , che si debbono tener chiusi a tre diverse chiavi, di cui l'una si ritiene dal Custode, l'altra dal Cassiere , e la terza dal Deputato ai medesimi Armarij, che all'aprirgli, e sciaragli dovranno esser sempre presenti, potendo il solo Cassiere deputarvi un suo Giovane.

Una delle principali cure per l'indennità del Sacro Monte deve esser quella di provvedere alla sicurezza de' Pegni ; e perciò nell'antico Statuto veniva disposto, che i Pegni più preziosi fossero custoditi sotto due Chiavi da tenerli l'una dal Computista dei Prestiti, e l'altra dal Custode . Questo ben ideato provvedimento essendo stato trascurato in addietro, per renderlo ora più facile, e di maggiore stabilità, si ordina, che gli Armarij di ciascuna Custodia, i quali sono stati ampliati, affinchè atti sieno a contenere tutti i Pegni di Gioje, ed altri sopra li scudi quaranta, per cui si danno i Memoriali, debbano tenerli perpetuamente chiusi a tre Chiavi diverse, l'una delle quali si terrà dal Custode, l'altra dal Cassiere, e la terza dal nuovo Ministro Deputato in luogo del Computista, che si denominerà Deputato agli Armarij, e che potrà essere un Giubilato, il quale sia abile, e di sperimentata probità . Gli Armarij non si apriranno mai senza l'intervento del suddetto nuovo Ministro, e del Cassiere, o sia Giovane da deputarsi da lui, oltre il Custode . Quando dovranno aprirsi gli Armarij per estrarre, o riporre Pegni,



vi dovranno essere immancabilmente presenti tanto lo stesso Deputato agli Armarj, quanto il Giovane del Cassiere, nè partiranno dalla presenza degli Armarj, se prima non vedranno estratti, e rispettivamente risposti i Pegni ne' medesimi Armarj, secondo il Regolamento, che gli si prescrive. Dovrà il Computista ritenere presso di se quattro piccoli Libretti, intitolati *Rincontro de' Pegni da porsi in Armario*; cioè per primo, secondo, terzo, e quarto Monte, mentre quando esso consegna il Memoriale al Proprietario del Pegno per esibirlo allo Scritturale, noterà immediatamente in esso Rincontro la somma della Prestanza per sapere, che in quel Monte deve riporsi in Armario il medesimo Pegno. Al fine dell' Operazione consegnerà mattina, e giorno al Ministro Deputato agli Armarj una Lista, in cui vi sieno notati tutti i Pegni nuovi fatti ne' Monti suddetti, che estrarrà da' suddetti Libri, ad effetto che il detto Ministro con il Cassiere, o suo Giovane li ripongano negli Armarj di quella Custodia, a cui spettano. Sarà particolar cura del Deputato agli Armarj, di ritenere presso di se gli otto Libri, che presentemente vi sono, intitolati *Pegni esistenti in Armario*, due de' quali, secondo li Custodi che ricevono ogni mattina, e giorno dovrà consegnare allo Scritturale del Computista, acciocchè esso vi trascriva interamente, dopo che avrà piantata la Partita in Libro Mastro, il giorno, Anno, numero, Roba impegnata, e moneta, che sopra detto Pegno avrà prestata lo Stimatore, e dopo terminato il lavoro, il detto Deputato agli Armarj prenderà un tal Libro, ad effetto di ricontrarlo con la lista, che gli verrà data dal Computista, in cui vi sarà segnata la moneta d'ogni Pegno, e quando vada bene, si porterà con il Cassiere, o suo Giovane dal Custode, per rincontrare tutta la Roba descritta nella Partita di detto Libro, e chiuderà il Pegno nell' Armario, sottoscrivendosi tanto il Deputato agli Armarj, quanto il Cassiere, o suo Ajutante, dicendo *NN. Deputato agli Armarj, NN. Cassiere, o suo Ajutante*. Le stesse sottoscrizioni si faranno alle suddette Liste, che poi si riconsegneranno al Computista, che ne farà diligentemente una Filza particolare. Avvisato che farà il Deputato agli Armarj esservi la Riscossione di qualche Pegno, chiamerà il Cassiere, o suo Giovane, ed ambedue si faranno mostrare dal Custode il Pagato fatto dal Cassiere di

Il Computista, secondo i quattro Monti, tiene quattro Libretti, che s'intitolano *Rincontro de' Pegni da porsi in Armario*, in cui, consegnando al proprietario del Pegno il Memoriale, per esibirlo allo Scritturale, egli nota la Prestanza, e di cui al fine di ogni operazione, ne dà lista al Custode degli Armarj; che col Cassiere gli farà riporre.

Il Deputato agli Armarj tiene otto Libri, intitolati *Pegni in Armario* = due dei quali, secondo li Custodi, che ricevono, ne consegnano allo Scritturale del Computista, che vi trascriverà la partita del Libro Mastro, la quale al fine del lavoro il Deputato agli Armarj confronta colla Lista del Computista, e trovando che stia bene, si porta col Cassiere a riconoscere la roba appresso del Custode; e questa riconosciuta, e racchiusa in Armario, si sottoscrivono ambedue nei medesimi Libri, Liste del Computista, che le custodiva in Filza particolare.

Il medesimo Deputato agli Armarj nella Riscossione di tal sorta di Pegni, insieme

col Cassiere, avendo veduto il Pagato nel Bollettino, e restituito il Pegno al padrone, e fattolo dal Custode, che ne passa il Bollettino al suo Sotto-cassiere, scrivere nel Libro delle Riscossioni, anche egli la nota nel suo Libro di contro alla partita, e insieme col Cassiere vi si sottoscrive.

Nella Rinnovazione dei Pegni di Armarij il loro Deputato, e Cassiere osservano, se il Custode abbia fatto al Bollettino del Pegno il solito segno di Rinnovazione, e di poi lo consegnano allo Stimatore.

I medesimi nel caso di vendita, all'estrarre i Pegni osservano se sono stati descritti nel Libro di Vendita.

Il Deputato agli Armarij, ed il Cassiere tengono un Rincontrino dei Pegni estratti sì per la Rinnovazione, che per la Vendita; e ciò per ricomoscergli al fine dell'operazioni nel libro delle Riscossioni, e delle Vendite, e trovato che il tutto va bene, si scriverà nel Libro dei Pegni in Armario di contro alla partita = *Venduto*, o *Rinnovato* = e sottoscrivendosi riporranno quelli, che non sono stati nè rinnovati, nè venduti.

Il Deputato degli Armarij, estrac-

quel medesimo Custode nel Bollettino del Pegno da riscuotersi, ed unitamente anderanno ad aprire l'Armario per estrarre il Pegno, che consegneranno al Custode, dopo lo rinchiuderanno, e restituito che farà il Pegno al Padrone, alla loro presenza il Custode suddetto subito scriverà nel Libro delle Riscossioni il Pegno, passando il Bollettino al suo Sotto-Cassiere, acciocchè esso parimente lo scriva nel suo Libro immediatamente, ed alla presenza de' Ministri suddetti, e in seguito il Deputato agli Armarij, che dovrà ritenere il Libro de' Pegni de' medesimi con il Cassiere, o suo Giovane immediatamente noteranno di contro alla Partita di detto Pegno il giorno della Riscossione, e si sottoscriveranno, dicendo, *Così è NN. Deputato agli Armarij, NN. Cassiere, o suo Giovane*. Non vi farà altra diversità dalla Riscossione alla Rinnovazione del Pegno d'Armario, se non che dopo che il Custode avrà esibito il Bollettino corrispondente al Pegno, si osserverà dal Deputato agli Armarij, e Cassiere, se il medesimo Custode vi abbia fatto il solito contrassegno della Rinnovazione prima che lo estraggano dall'Armario, ed estratto che farà immediatamente essi Ministri col Custode lo consegneranno allo Stimatore. Avanti che i due Ministri estraggano il Pegno da mandarsi alla Vendita, secondo l'avviso del Custode, dovranno esattamente osservare, se quel tal Pegno è stato descritto nel Libro di Vendita del Custode medesimo. Dovrà il Deputato agli Armarij ritenere appresso di sé un Rincontrino per memoria, ed un'altro simile il Cassiere, o suo Giovane, nel quale noteranno, che nella tal Custodia si è estratto il Pegno *A, B &c.* per rinnovarlo, ovvero per venderlo, ad effetto che possa osservare tanto nel Libro delle Riscossioni, che in quello delle Vendite, se quel tal Pegno estratto si sia rinnovato, o venduto, ed una tal'osservazione dovrà immancabilmente farsi immediatamente dopo le dette due operazioni. In caso poi, che il tutto vada bene nel Libro de' Pegni esistenti in Armario, dicontro alla Partita del Pegno estratto vi scriverà = *Rinnovato li . . . . Venduto li . . . .* = con sottoscriversi con il Cassiere, o suo Giovane, come si è detto di sopra; ed in caso, che il Pegno estratto non sia rinnovato, o venduto, lo riporranno in Armario. Quando saranno Pegni, che si estrarranno per Vendita, o Rinnovazione, siccome bene spesso accade, che si abbiano

a ripor-

a riportare negli Armarj , perchè non si vendano , o non si rinnovino , per maggior cautela , e miglior ordine , quando si estrarranno , si noterà dal Deputato agli Armarj nel Libro suddetto de' Pegni di Armarj l' estrazione nella dicontra pagina al Pegno così = *Estratto per Vendita , Estratto per Rinnovazione di . . . .* = , all' incontro quando si riporteranno , perchè non venduti , nè rinnovati , si noterà nello stesso luogo = *Riportato dalla Vendita , Riportato dalla Riscossione di . . . .* = Se i Ministri suddetti mancheranno a questo officio , che loro viene ingiunto , e per tale loro negligenza ne verrà danno al Luogo Pio , ne faranno debitori del risarcimento , e faranno da' Superiori privati de' loro impieghi ; ed ogni volta che tralasceranno d' intervenire , quando accaderà aprirsi gli Armarj , come si è detto di sopra , ancorchè non ne sia nato pregiudizio alcuno al Luogo Pio , se farà il Ministro Deputato , verrà irremissibilmente multato di tre scudi per volta , e se farà il Giovane del Cassiere , dovrà irremissibilmente espellerfi dal servizio del Sacro Monte . Il Deputato agli Armarj , siccome dovrà tenere appresso di sè una delle chiavi delle Porte , che danno l' ingresso nelle Custodie , così eseguirà con ogni esattezza quello ancora , che se gli è ordinato nel Capitolo XXXIV de' Custodi circa il chiudere , ed aprire le dette Custodie .

done i Pegni, scriverà nel loro Libro di contro alla partita di ciascuno = *Estratto per Vendita* , o *Rinnovazione* , e riponendoli = *Riportato dalla Vendita* , o *dalla Riscossione* .

I Ministri qui accennati debbono risarcire i danni , ed esser privati ; e il Ministro agli Armarj , mancando d' intervenire , sarà penato di tre scudi , e il Giovane del Cassiere sarà espulso .

Il Deputato agli Armarj osserva anche quel tanto , che di esso si è prescritto al Capitolo XXXIV .

## CAPITOLO XXXIX.

*Dei Prestiti , ed Ordini da osservarsi in essi .*

**D**Ebbono tutti i Ministri sotto pena di tre paoli per volta alli Ministri principali , e di un paolo e mezzo agl' Inferiori da ritenersi loro nelli Salarj , ed altre pene ad arbitrio de' Provvisori , e della Congregazione , ritrovarsi immancabilmente all' ora prescritta nella Sala del Palazzo del Sacro Monte , per attendere al loro Carico specialmente dei Prestiti ogni giorno non festivo , eccettuate le Vacanze , secondo la Tabella , che si è formata , ed altre per alcuni casi , che possono accadere fuor d' ordine , per gli quali se ne dovrà preventivamente affigere la Cedola di avviso nel Luogo solito . Si proibisce espressamente di fare imprestare sopra qualsivoglia Pegno maggior somma di Scudi Quaranta senza la licenza in scrit-

I Ministri principali , mancando d' intervenire all' ora debita , porta no la pena di tre paoli , e gl' Inferiori di un paolo e mezzo , ed anche altre pene a giudizio dei Provvisori , e della Congregazione .

Si vieta ai Ministri ogni Prestanza , che sia mag-

glore di quaranta feudi, per cui è da riportarne licenza dalla Congregazione, sottoscritta da un Provvisore, e Segretario; restando tuttavia libero allo Stimatore il giudicare della quantità della Prestanza.

La Congregazione sopra un sol Pegno senza licenza del Papa non presta più di feudi quattromila.

Sopra Pegni di persone, che hanno domicilio fuori dello Stato Pontificio è proibita ogni Prestanza, sotto pena di dover il padrone perdere la roba, e il Ministro del Monte esser carcerato, e pagarne il prezzo al padrone, e a che anche chi non sia Ministro è tenuto; e a chi somministra prove sufficienti di tal sorta di Pegni si dà la metà del sopravanzo allavendita.

Non è da far Prestanza a chi la piglia per farne trafranco.

to de' Provvisori da porsi in piè de' rispettivi Memoriali da presentarsi alla Congregazione ordinaria, la quale ammetterà, o rigetterà quelli, che stimerà proprio, e per quelli che ammetterà, si sottoscriverà almeno uno de' Provvisori, ed il Segretario, restando però sempre in pieno arbitrio degli Stimatori di far prestare sopra il pegno quella somma, che si richiede nel Memoriale, o di essa minore, giacchè anche tali Pegni restano sempre a loro carico, rischio, e pericolo, come si è detto di sopra al Capitolo XXXVI. Si proibisce inoltre alla stessa Congregazione di far prestare sopra un sol Pegno maggior somma di Scudi quattro mila senza espressa licenza di Sua Santità. Non si riceveranno Pegni di sorta veruna, che siano di Dominio di Persone, che dimorino fuori dello Stato immediato dalla Santa Sede, nè si darà sopra de' medesimi alcuna Prestanza, ancorchè fossero di tal valore, che per essi Pegni dovesse esigersi li soliti Utili. In caso di contravvenzione, quelli che non essendo domiciliati nello Stato immediato Pontificio impegneranno, o faranno impegnare nel Sacro Monte Roba alcuna di qualsivisa prezzo, e valore, incorreranno la Pena di perdere, senza poterla più redimere, la Roba stessa, che dovrà cedere in dominio del medesimo Monte. E se farà qualche Ministro del Monte, che coopererà a questo, farà dimesso irremissibilmente dal servizio del medesimo, ed inoltre incorrerà la Pena della Carcerazione, ed altre ad arbitrio del Giudice, oltre il dovere risarcire al Proprietario del Pegno il danno della perdita dello stesso Pegno, al che dovranno parimenti essere obbligati anche gli non Addetti al servizio del Sacro Monte, i quali scientemente coopereranno a simili illeciti Impegni, come con l'autorità espressa dalla Santità di Nostro Signore si è fatto noto col Decreto già affisso alle Porte del Palazzo dello stesso Sacro Monte. Per venire in cognizione di questi Pegni fatti dai Forastieri, si darà a chi lo rivelerà col somministrarne le pruove sufficienti la metà del sopravanzo, che si farà dalla Vendita di simili Pegni, dovendo cedere l'altra metà in beneficio del Luogo Pio. Si dichiara inoltre, rinnovando la disposizione degli antichi Statuti, che non si può dal Sacro Monte dare sopra i Pegni Prestanza, che si esiga, per farne negoziazione, non essendo istituita quest'Opera Pia se non per sollevare i Bisognosi, e Mancanti di denaro dalle necessarie loro Indigen-

genze, e non per far accrescere le Sostanze de' non Bisognosi. E però farà cosa illecita e proibita, chi contravverrà alla presente Ordinanza, e la Congregazione non permetterà un simile abuso. Non s'imprescherà mai sopra Obblighi, e Sicurtà altrui, ancorchè fossero idonee, ed anche Bancarie, ed è proibito particolarmente agli Ebrei sotto le pene contenute ne' Bandi, sopra ciò pubblicati, di non ardire nè per se stessi, nè per mezzo de' Cristiani ricercare Prestiti dal Monte. Si proibisce espressamente agli Stimatori di far più d'un Pegno sopra una stessa cosa, che non sia di natura sua separabile, specialmente quando ciò segua per scansare il pagamento degli utili al Monte, sotto pena di pagare essi gli Utili, che si farebbero dovuti esigere senza tale separazione. Quando però siano più cose in se stesse divise, e che desiderino l'Impegnante, che si conservino insieme, come per esempio un Fornimento di Gioje di più pezzi divisi, qualche Vezzo di Perle a più fila, allora solo gli si permette di attaccare più Bollettoni ad un sol Pegno, e che ne costituisca più, e conservandosi il tutto unito a vantaggio del Padrone, nè essendovi pregiudizio del Monte negli Utili, potendo l'Impegnante farli separati al medesimo effetto. Nel resto si osservi quanto si è detto di sopra nei Capitoli degli Ajutanti del Cassiere, del Carico del Computista de' Prestiti, del Rincontro del Custode, e dello Stimatore, nè si tralasci di ammettere li Pegni prima di mezzo giorno la mattina, ed il dopo pranzo prima dell'ore ventitre e mezza. Per evitare quanto si può le Fraudi, che spesso si fanno nell'impegnare, e le controversie, che spesso nascono nella restituzione dei Pegni, si ordina, che nel Prestito si scriva nel principio di ciascuna Partita il Nome, Cognome, Arte, ed Abitazione precisa di quell'Uomo, o Donna, che porta il Pegno, nè si possa scrivere in essa Partita se non è presente personalmente, esprimendo in essa Partita anche la Chiesa Parrocchiale, sotto la quale abiterà per facilità di ritrovarlo, occorrendo, e se l'Impegnante dirà, detto Pegno esser suo, si scriva = *Dissè esser suo* = e se dirà di non voler nominare il Padrone, perchè Egli non voglia esser nominato = *Dissè esser d'altri* = Se poi nominerà il Padrone, si scriva, che dissè esser di quel tale, che nominerà con la stessa Abitazione di detto Padrone. E se in domandare all'Impegnante queste circostanze, si scorderà

titu-

Non si fa niuna Prestanza sopra obblighi, e sicurtà, nè agli Ebrei,

Gli Stimatori non attaccheranno più Bollettoni ad un Pegno, che di sua natura non sia divisibile, perchè non sia soggetto agli utili, e che in pena da loro si esigeranno; ma potranno ciò fare nei Pegni di più pezzi, come in un fornimento di gioje, in un Vezzo di perle &c.

I Ministri debbono osservare, quanto su di essi si è altrove prescritto, e si ricevono i Pegni fino al mezzo giorno, e fino alle ventitrè e mezza.

Nella partita di ciascun Pegno si scrive il Nome, Cognome, Arte, Parrocchia, abitazione dell'impegnante, che dovrà esser presente, e che dirà, se il Pegno è suo, o di altrui e dicendo esser di altrui, si scrive quel tanto, che ne parla.

I Pegni di cose, su cui cade sospet-

to, che sieno rubate, o che sono false, si ritengono senza darvi niuna prestanza, lasciandone la pena all'arbitrio del Criminale.

Le robe furtive, e false ritenute, e le rimase su la tavola, si descrivono dal Custode in Libretto a parte, e che in fine di settimana si riportano in ambedue i Libri dei Prestiti, disponendo la Congregazione delle cose false, e restituendosi a giudizio dell' Archivista, o per mandato del Giudice le altre ai padroni, che debbono pagare la Prestanza, che su di esse fosse stata fatta; e se questi non compariscono, si vendono a suo tempo, e fattane nota nei Libri dei Prestiti, e nel Libretto del Custode se ne dà conto a parte.

I Pegni si debbono ricevere secondo l'ordine della fila; e perciò i Ministri, che l'alterassero, cadono nella pena di tre feudi, ed anche dell' espulsione.

Niuno, che non vi ha uffizio, può entrare nel cancello degli Stimatori, e Custodi.

Gli Stimatori non ricevono dal-

titubazione, o variazione in lui, onde si possa sospettare, che sia Roba rubata, si ritenga il Pegno, e non gli si presti somma alcuna, finchè si chiarisca il vero, ed il simile si faccia quando fosse portata ad impegnare qualche cosa falsa sotto specie d'Oro, Argento, o altra Materia buona, che parimente si ritenga senza dargli veruna Prestanza, e s' intenda perduta per il Padrone, con pena anche a chi la porta, o manda, che sia colpevole, ad arbitrio del Giudice Criminale del Monte. In tali casi, come anco quando in fine del Prestito restasse Roba su la Tavola, senza sapersene il Padrone, si scriva dal Custode in un Libretto a parte il tutto distintamente, ed in fine della Settimana si scriva anche nell' uno e nell' altro Libro dei Prestiti con nota del giorno, e del caso successo, acciocchè delle cose false se ne disponga, secondo che ordinerà la Congregazione; e circa l' altre Robe comparendo i Padroni, che provino esser loro secondo il giudizio del Deputato Archivista, loro si restituiscano in caso chiaro, e per mandato del Giudice in caso di qualche dubbiezza; con che però i Padroni paghino la Prestanza, che sopra tali Pegni furtivi avesse data il Sacro Monte. E non comparendo i veri Padroni in termine di diciotto mesi, si vendano insieme con gli altri Pegni da venderli in quel tempo, con farne ragguaglio ne' Libri dei Prestiti incontro a ciascuna di dette Partite, e memoria nel Libretto del Custode, con dar Credito del Ritratto di dette Robe incontro a parte, come si dirà di sotto nel Capitolo delle Vendite. Si riceveranno i Pegni secondo l' ordine di chi prima si farà posto in fila per farli; e perciò si proibisce a qualsivoglia Persona, e molto più ai Ministri, che servono al Luogo Pio di far ammettere, e passare i Pegni fuori di Fila, ed agli Stimatori e Custodi il farne seguire l' Impegno sotto pena di Scudi tre a ciascuno di detti Ministri per ogni volta, che contraverranno alla presente Ordinazione, ed anche di espulsione dal servizio del Luogo Pio, se faranno frequenti simili delinquenze, al solo Ordine del Sindaco dei Prestiti, a cui dovrà uniformarsi, verificate le mancanze, la Piena Congregazione. A questo effetto si proibisce a chiunque, che non vi sia necessario per ragione di Uffizio, l' entrare nel Cancellò, e nel Luogo, ove risiedono gli Stimatori e Custodi, sotto le pene, che arbitrerà il Sindaco dei Prestiti. Si ordina parimente sotto le stesse

pene

pene agli Stimatori di non ricevere da una medesima persona più di un Pegno in una volta , non dovendo aver luogo l' abuso , che, se una persona sola reca seco più Pegni , si passino tutti uno dopo l'altro con indebito aggravio di chi viene in seguito nella fila .  
 Accadendo poi , che per qualche giusto riguardo particolare convenga di sbrigare alcune persone prima dell'altre , il Computista ne darà l'ordine, o in voce , o in scritto agli Stimatori , e Custodi . Per il buon regolamento della Scrittura della Prestanza , e per evitare qualche sbaglio , o frode , essendosi ordinato al Rincontro del Custode di sommare immediatamente dopo l'operazione le facciate del suo Libro tanto per gli Pegni , che per la moneta in lettere , e non solamente in abbaco , e di riportare in fine dell'operazione le stesse somme , con formarne la somma generale parimente in lettere colla sua sottoscrizione ; dovrà in seguito il Sotto-computista conteggiare le partite , e le somme della giornata nel Libro del Custode , e di poi rincontrare le stesse somme nel Mastro dello Scritturale , e concordando i due Libri , descriverà la somma generale de' Pegni , e della moneta in lettere , e non in abbaco al Giornataletto del medesimo Scritturale , che al fine dell'operazione della mattina , o sera si presenta al Cassiere per pruova della moneta esitata .  
 Per escludere il pericolo di qualunque uguale alterazione di partite , che potesse a bella posta commettersi nei due Mastri suddetti , dovrà il Giovane deputato alla nuova incombenza di registrare in un Libretto il numero de' Pegni , che si fanno , e la quantità della moneta che si presta , adempiere con ogni esattezza al suo dovere . Farà il detto Registro de' Pegni , e della moneta nell'atto stesso , che si enunciano ad alta voce dallo Scritturale , e verrà rincontrando le partite col Bollettone , che dovrà passare sotto i suoi occhj , al qual effetto dovrà vedere dopo il Rincontro del Custode ; e per evitare qualunque confusione , si prescrive , che gli stessi Bollettoni si passino con ordine uno per volta , dando a simile funzione il suo tempo , ed il Custode non farà dettare altro Pegno , se prima non sarà descritto il Pegno antecedente dal detto Giovane . Al fine di ciascuna Facciata farà le somme in lettere , e non solamente in Abbaco , e in fine della Giornata il Ristretto delle stesse somme in Abbaco , e la somma generale risultante da queste in lettere . Questo Libro

P

si por-

la stessa persona  
che un sol Pegno .

Il Computista,  
talora per giusto  
riguardo fa sbriga-  
re fuori di fila .

Il Rincontro al  
finir dell' opera-  
zioni somma nel  
suo Libro le fac-  
ciate tanto de' Pe-  
gni , che della mo-  
neta in lettere , e in  
abbaco , e sottoscri-  
vendosi ne riporta  
la somma generale  
in fine ; e altresì  
il Sotto-computi-  
sta conteggia il  
Libro del Custode,  
e lo rincontra col  
Mastro dello Scrit-  
turale , e concor-  
dando descrive in  
lettere la somma  
de' Pegni , e della  
moneta al Giorna-  
letto dello Scrit-  
turale , che si pre-  
senta al Cassiere .

Il Giovane al Re-  
gistro de' Pegni ,  
e della moneta ,  
lo forma nell'atto  
stesso , che si enun-  
ciano dallo Scrit-  
turale , rincon-  
trando le partite  
col Bollettoni , che  
a lui debbono pas-  
sare con ordine ,  
dopo il Rincontro  
del Custode ; il  
quale non fa det-  
tare altra partita ,  
finchè esso Giova-  
ne non ha descrit-  
ta l'antecedente ;  
e che somma ogni  
facciata tanto in  
abbaco , che in  
lettere , riportan-  
do in fine di gior-  
nata le somme in  
abbaco , e regi-  
strandone il risult-  
tante in lettere .

Il Cassiere rin-  
contra il Registro

de' pegni, e della moneta col Giornataello Scritturale, e concordando, vi si sottoscrive.

Al Registro de' pegni, e della moneta bastano due Giovani, che debbono essere di onore, accorgimento, e di attenzione.

si porterà dopo l'Operazione al Cassiere, acciocchè veda, se concorda col Giornataello dello Scritturale; e da lui dovrà sottoscriversi, acciocchè apparisca, che l'ha veduto. Siccome una tale incombenza esige onoratezza, accorgimento, ed attenzione, si avrà cura di commetterla sempre a' Giovani dotati di simili qualità, e due soli possono bastare per servizio delle Custodie, che ricevono nel medesimo tempo.

## CAPITOLO XL.

### *Delle Rinnovazioni de' Pegni.*

I Pegni, sotto agli scudi quaranta, si rinnovano senza Referitto della Congregazione; che è richiesto in quei, che gli oltrepassano.

Si possono rinnovare due Mesi innanzi al terminare dei diciotto Mesi dalla Prestanza, e in due giornate della Settimana.

Per rinnovare alcun Pegno, presenterà il Bollettino al Custode, che vi fa il solito segno di Rinnovazione, e che usate le annotazioni richieste dalla Riscossione, scorgendo di poterlo liberamente rinnovare, lo passa allo Stimatore, il quale giudicando di continuare la passata prestanza, ne consegna il Bollettone al padrone, che lo porta al Sotto-cassiere, e dei Prestiti, e che descritto il Pegno nei Libri dei Peg-

**P**ER maggior vantaggio e sollievo de' Poveri si permette la Rinnovazione de' Pegni senza licenza della Congregazione sino alla somma di Scudi Quaranta; ma da Scudi Quaranta in su non potranno, nè dovranno farsi le Rinnovazioni de' Pegni senza espressa licenza della Congregazione mediante il Memoriale da presentarsi alla medesima, e da sottoscriversi dal Segretario, e da uno de' Provvisori, quando dalla Congregazione venga permesso. Le rinnovazioni suddette si potranno fare due Mesi avanti, che terminino li Mesi diciotto dal giorno dell'Impegno, e non prima, e nelle sole due giornate di ciascuna Settimana destinate a tal' effetto nella Tabella per ogni Monte, nè potrà rinnovarsi il Pegno in altro tempo. Quando si vorrà rinnovare qualche Pegno, chi vorrà farne la rinnovazione, presenterà il Bollettino al Custode, il quale vi farà il contrassegno, che indichi essergli stato consegnato per rinnovarlo. Il Custode fatte le necessarie annotazioni e diligenze, prescritte in rapporto alli Pegni da riscuotersi, rispetto a' quali si osserveranno le stesse Regole di sopra prescritte, e potendosi liberamente fare la Rinnovazione, troverà il Pegno da rinnovarsi, e lo consegnerà insieme col Bollettino di Cartapecora unito al Pegno suddetto allo Stimatore, per sottoporlo alla nuova stima di esso, o anche degli altri, se fosse Pegno soggetto alla loro stima in comune; e se mediante il nuovo esame del Pegno si giudicherà dallo Stimatore, che possa continuarsi la Prestanza dal Monte nella somma datagli, lo Stimatore di quel Monte, ove si farà la Rinnovazione, consegnerà il Bollettone a chi vuol rinnovare il Pegno,



gno, e da questi si porterà al Sotto-cassiere dei Prestiti in quel Monte, e dettato che avrà lo Stimatore, o suo Ajutante il Pegno, per descriversi ne' Libri dei Prestiti dal Rincontro del Custode, e dall' Ajutante del Computista, il predetto Sotto-cassiere darà il Bollettino del Pegno nuovamente fatto alla parte, ritenendo presso di se il Bollettone antecedente, che si passerà al Cassiere per contanti. Se poi il Pegno fosse soggetto agli Utili, in tal caso avuto che avrà la parte il Bollettone dallo Stimatore, lo presenterà al Sotto-cassiere della Riscossione di esso Monte, e conteggiati gli Utili, ne farà il pagamento in sue mani, restituendosi poi il Bollettone dal medesimo alla parte, con notarvi in esso gli Utili pagati; il che seguito darà al Sotto-cassiere dei Prestiti di detto Monte il Bollettone con la suddetta annotazione, il quale, dettato che farà il Pegno dallo Stimatore, o suo Ajutante, come sopra, consegnerà il nuovo Bollettino alla parte, ritenendo presso di se il Bollettone antecedente del Pegno, che poi consegnerà al Custode, per unirlo al Bollettino precedente, e descriversi da esso nel Libro delle Riscossioni, come dovrà fare in appresso il Sotto-cassiere, al quale tanto il Bollettino, che il Bollettone dovrà a tal' effetto restituirsi dal Custode, per essere conservati in Filza dal Cassiere, come si è detto di sopra in quanto all' effettive Riscossioni. Quando poi dallo Stimatore, o da tutti gli altri, se fosse Pegno soggetto alla stima di tutti, non si volesse far rinnovare il Pegno con la stessa Prestanza data di prima, ma per minor somma, nel che non può da veruno prescriversi legge alcuna agli Stimatori, essendo i Pegni a loro carico, nel caso che non si vendessero, allora si noterà dallo Stimatore a tergo del Bollettone il calo, che giudica doverfi fare nella Prestanza, e consegnato detto Bollettone alla parte, si porterà da questa al Sotto-cassiere della Riscossione, al quale pagherà la somma espressa dallo Stimatore nel Bollettone insieme con gli Utili del Pegno, quando vi siano, secondo il conteggio del Sotto-cassiere, il quale esatto che avrà il Pagamento, lo noterà distintamente in esso Bollettone, cioè il Calo pagato della Prestanza da se, e gli Utili a parte, e successivamente glie lo restituirà, perchè venga passato al Sotto-cassiere dei Prestiti, dal quale si farà dare il nuovo Bollettino nel modo, e forma di sopra prescritta. Si ordina espressamente a' Custodi di far

stitti, gli consegna il nuovo Bollettino, ritenendo il Bollettone, che per contanti si passa al Cassiere.

Nei Pegni soggetti agli utili, il Padrone, ricevuto il Bollettone, gli paga al Sotto-cassiere della Riscossione, che ne nota il pagamento nel Bollettone, e con cui quegli passa al Sotto-cassiere dei Prestiti, ove, operato quanto di sopra, riceve il nuovo Bollettino, ritenendo questi il Bollettone, che consegna al Custode, da cui col Bollettino vecchio si descrive nel Libro delle Riscossioni, e similmente dal Sotto-cassiere, a cui si danno, e che il Cassiere custodisce in filza.

Lo Stimatore, giudicando di non continuare la passata Prestanza, ne nota a tergo del Bollettone il calo, che si esige dal Sotto-cassiere alla Riscossione, il quale in esso Bollettone ne nota il pagamento, e secondo cui si regola il Sotto-cassiere alla Prestanza.

I Custodi fanno seguire le Rinno-

vazioni nella stessa mattina, o giorno, in cui a loro sono presentati i Bollettini.

I Sindaci vegliano, che ciò sia adempito.

I Custodi richiesti della Rinnovazione di alcun Pegno, che cade sotto la Vendita, prima della prossima giornata alla Rinnovazione, non ritengono i Bollettini; ma fanno annotazione alla partita di doverla aspettare; e in cui, se non è rinnovato, si pone senza ritardo in Vendita.

Nei giorni destinati alle Rinnovazioni i Ministri, sotto pena di esser licenziati, non faranno alcun nuovo Pegno; e perciò in tali giorni il Cassiere alla Prestanza non somministra denaro ai suoi Sottocassieri; e il Computista, per l'osservanza di questo, collaziona le Prestanze fatte nel giorno delle Rinnovazioni col Libro delle Riscossioni; e che, se non bilanciano, calcolati a parte i cali, e gli utili, comprende da che proceda lo sbilancio.

Lo Scritturale del Computista nei giorni destinati al-

seguire le Rinnovazioni nella stessa mattina, o giorno, che verranno loro presentati i Bollettini per le stesse Rinnovazioni, senza far ritornare chi vuol rinnovare con grave loro incomodo in altro giorno, per far seguire la Rinnovazione del proprio Pegno. E dovranno invigilare attentamente i Sindaci dei Prestiti, acciocchè si osservi esattamente, e stabilmente questa ordinazione importantissima, e necessaria per il comodo, e sollievo de' Poveri. Se però talora verrà recato un Bollettino di Pegno da rinnovarsi prima che ne sia venuto il giorno della Vendita, ma che sia per susseguire immediatamente prima che venga il giorno della Rinnovazione, affine che non si venda un tal Pegno in pregiudizio di chi l'avrà presentato a tempo debito, si proibisce al Custode di ritenere il Bollettino, ma dovrà in vece annotare nel Libro de' Pegni la Partita di detto Pegno, acciocchè non si ponga in Vendita prima dell'immediato giorno della Rinnovazione, nel quale non comparendo chi vuol rinnovare lo stesso Pegno, si esporrà in seguito senza ulterior ritardo alla Vendita. Affine poi che possa esservi il tempo per fare tutte le Rinnovazioni in giornata, si prescrive, che nel tempo e nelle giornate stabilite per le Rinnovazioni non potranno riceverfi contemporaneamente anche li Pegni nuovi, o sia di prima Prestanza; e perciò ad ognuno de' Ministri, che hanno ingerenza nelle Rinnovazioni suddette si proibisce, sotto pena di essere irremissibilmente licenziati dal Servizio del Sacro Monte, di fare nello stesso tempo, e di dar mano a fare qualche Pegno nuovo, quantunque piccolo. Si ordina quindi al Cassiere dei Prestiti, che non ardisca somministrare veruna somma di denaro ai suoi Giovani Sottocassieri per gli detti Pegni nuovi ne' giorni destinati alle Rinnovazioni; e perchè dal Cassiere si adempia a ciò, dovrà il Computista ricavarne la pruova dall'osservare, e collazionare le Prestanze fatte nel giorno delle Rinnovazioni con il Libro delle Riscossioni, e se le due somme bilanceranno, farà pruova, che non si faranno ammessi de' Pegni nuovi; se poi vi farà divario per gli Cali, ed Utili di alcuni Pegni rinnovati, allora converrà conteggiar questi a parte, per rilevare, se il divario provenga dalle suddette due cause, ovvero da Pegni ammessi di nuovo. Per maggior chiarezza, e precisione si ordina inoltre, che il giorno destinato per le Rinnovazioni lo Scritturale del

del Computista debba nel principio di ogni Facciata del Mastro dei Prestiti notare così = *A di . . . . Rinnovazioni* =; e lo stesso dovrà farsi per le medesime giornate nel Libro delle Riscossioni dal Sotto-cassiere; e serviranno tali indicazioni, tanto per vedere facilmente, se concordano le due somme della Prestanza e Riscossione, risultante dalle Rinnovazioni, senza che vi sia frammischiata alcuna Prestanza per Pegni nuovi, quanto per fare, che si possano con facilità rincontrare i Pegni, che si rinnovano.

le Rinnovazioni pone al principio di ogni facciata del Mastro de' Prestiti = *A di . . . . Rinnovazioni* = e lo stesso si fa dal Sotto-cassiere nel Libro delle Riscossioni.

## CAPITOLO XLI.

*Delle Riscossioni de' Pegni, e Pagamenti de' Resti, ed Ordini da osservarsi in essi.*

**P**ER maggior comodità, e più sollecita spedizione non si farà mai il Prestito, che nel medesimo tempo non si attenda dalli rispettivi Corrispondenti Custodi de' quattro Monti, ciascuno al suo Banco separatamente, a restituire i Pegni a coloro, che vorranno riscuoterli; i quali dovranno consegnare i Bollettini a quel Custode, che in essi Bollettini è designato ed impresso, e se la stessa Persona consegnerà più Bollettini ad uno dei Custodi, esso Custode, o suo Ajutante li dovrà contare, ed in piedi di essi porre il numero de' Bollettini, che gli si consegneranno; cioè se faranno per esempio sei, porrà in ciascuno di essi il numero 6, contrassegnando detti numeri con qualche segno particolare, ad effetto di riconoscere, che tutti quelli contrassegnati in tal guisa sono stati dati dall' istessa Persona, per poterla poi spedire tutto in un tempo, e farà sempre segni diversi, acciocchè se più Persone daranno il medesimo numero di Bollettini, non si confondano tra di loro. Dopo dovrà rincontrare i Bollettini con le Partite dei Prestiti nelli suoi Libri, e soprascrivere in detti Bollettini, senza che la Parte veda, la qualità delle Robe, e notarvi gli altri segni, che fossero in margine delle Partite, per facilitare l' invenzione de' Pegni. Poi con detti Bollettini bene ordinati ritroverà i Pegni da restituirsi, e gli caverà fuori, distribuendo su le Tavole i Pegni ordinarj ordinatamente di tempo in tempo, e terrà gli Ori, ed Argenti, come anco le Gioje,

Qualora nei quattro Monti si attende alla Prestanza, vi si attende anche alla restituzione dei Pegni, i cui Bollettini si consegnano al Custode, che vi è segnato, e che essendo molti Pegni non pure vi scrive il loro numero, ma anche vi forma qualche distinto contrassegno.

I Custodi rincontrano i Bollettini colle Partite dei Prestiti, e soprascrivono in essi la qualità della roba, e ritrovati i Pegni, distribuiscono ordinatamente su le tavole gli ordinarj, e tengono gli Ori, gli Argenti, e le Gioje in una canestra, lasciando i Rami, i Ferri, e gli altri Pegni

ed

sconci, ove gli torna più comodo.

Chiamano i Custodi per ordine, e di tempo i nomi scritti nei Bollettini, facendo pagare quanto debbono al Sotto-cassiere, che a tergo dei Bollettini col giorno, ed Anno scrive *Pagato*, e che gli restituisce ai Custodi, scrivendo ambedue tal pagamento.

I Custodi, consegnato il Pegno, rendono al Sotto-cassiere il Bollettino, che col Bollettone lo pone in filza.

I Custodi scrivono per se stessi nel libro delle Riscossioni le Partite degli Ori, ed Argenti, e i Sotto-custodi vi descrivono i Fagotti alla dettatura dei Custodi; i quali essendo impediti, possono, dettando, servirsi dell'opera di essi nello scrivere quelle degli Ori, ed Argenti.

I Custodi sommano in lettere, e in abbaco la quantità de' pegni, e della moneta in ciascuna facciata nel loro libro delle Riscossioni, che al finir dell'operazione confrontano con quello del Sotto-cassiere; e concordando, formano nel Libro di questo il Ristretto delle somme, e a piè delle stesse

ed altre cose minute in una Canestra presso di se, e lascerà li Rami, Ferri, e Pegni grossi, o sconci dentro alla Porta della Camera; e sotto le Tavole, o Banchi, come gli farà più comodo. Richiamerà ad uno ad uno i Nomi scritti ne' Bollettini, cominciando dall'Anno più vecchio, e secondo che risponderanno, dimanderà loro la qualità delle Robe contenute nel Pegno, e se concorderanno, farà pagare la Prestanza, ed Utile del Sacro Monte, se vi è; in mano del Sotto-cassiere, il quale a tergo del Bollettino del Pegno vi noterà con lettere grandi stese, e senza veruna abbreviatura *Pagato* col giorno ed Anno, e restituirà il Bollettino al Custode, acciocchè riconosca, e sia certo del Pagamento fatto, scrivendo poi ciascuno concordemente ne' suoi Libri un tal Pagamento. Dopo la consegna del Pegno fatta dal Custode, restituirà esso il detto Bollettino del Pegno al Sotto-cassiere, che porrà in filza tanto il Bollettino stampato, quanto l'altro di Cartapecora, detto Bollettone, per conservarli, e osserverà quel di più, che si è detto nei Capitoli del Cassiere, o de' Custodi. Ognuno de' Custodi dovrà descrivere egli stesso di proprio carattere tutte le Partite de' Pegni riscossi, che si dicono di Ori, e d'Argenti, i quali sono sotto la sua Custodia particolare, e solo si permette per minor briga de' medesimi, che nello stesso Libro delle Riscossioni si descrivano dai loro Giovani Sotto-custodi i Pegni de' Fagotti, che stanno nelle mani di questi, sotto però la loro dettatura. Se poi per indispensabili occupazioni non potessero i Custodi talvolta far essi la suddetta descrizione de' Pegni d'Ori, e di Argenti, non dovranno dispensarsi dal dettarne le Partite anche di questi ai Sotto-custodi, i quali dovranno scrivere sotto i loro occhj, acciocchè non accadano sbagli. Siccome poi il Libro del Custode è stato istituito principalmente per scoprire col di lui Rincontro gli errori, che venissero commessi ne' Libro delle Riscossioni, che si scrive dal Sotto-cassiere, così dovrà farsi inamancabilmente un tale Rincontro; e perciò farà peso del Custode di sommare le Partite, che descriverà al suo Libro delle Riscossioni in fine di ciascuna Facciata, e di descrivere le due somme de' Pegni, e della moneta non solo in Abbaco, ma anche in lettere per essere queste non soggette ad alterazione, che non riesca visibile. Finita l'Operazione, farà immediatamente in seguito il Confronto

del

del suo Libro con quello del Sotto-cassiere, e concordando i Libri, dovrà formare il Ristretto delle somme di ciascuna Facciata nel Libro del Sotto-cassiere, per poi a piedi delle stesse descrivere la somma di tutta l'intera giornata, non in Abbaco, ma in lettere, e vi porrà anche il suo nome; e lo stesso dovrà farsi, e scriversi dal Sotto-cassiere nel Libro del Custode. Dovrà ciascun Custode serbare finchè stanno nelle sue mani i Bollettini de' Pegni di Ori, e d'Argenti ben custoditi in un Cassettino a parte con chiave distinta e diversa, tenendoli così separati dagli altri, che appartengono al Sotto-custode. E perchè può accadere, che tanto il Custode, che il Sotto-cassiere s'incontrino a sbagliare nello stesso modo qualche somma ne' loro rispettivi Libri, così per non lasciar correre un simile errore si è prescritto, che gli Appuntatori debbano risommare nel Libro delle Riscossioni tutte le Partite della giornata tanto nel numero de' Pegni, che nella moneta, per vedere se stanno bene le somme, e debbano sottoscrivere il loro nome. Prima di restituire il Pegno ammonirà il Custode in generale gli Astanti, che stiano bene attenti, acciocchè niuno riceva il Pegno dell'altro, mentre ciò accadendo per oscitanza di qualcuno, nè il Custode, nè il Monte sarà tenuto a cosa alcuna, nè potrà essere molestato per la restituzione di tal Pegno, che in tal guisa fosse potuta accadere, come si è detto di sopra nel Capitolo XXXIV delli Custodi. Ed in particolare avvertirà quegli, a cui restituisce il Pegno, che prima di partire dalla presenza del Custode, o suo Ajutante, guardi bene il tutto, e l'osservi attentamente, e gli mostri sempre gli Ori, e le cose minute, perchè quando le Parti saranno partite senza querearsi, nè il Custode, nè il Monte sarà tenuto ad altro, ancorchè le Parti suddette non fossero partite da quel Monte, bastando per questo, che non abbiano reclamato alla presenza del Custode, e del suo Ajutante. Ma quando il padrone del Pegno, o la persona, che ne farà il disimpegno alla loro presenza avesse qualche ragione di dolersi, per essere il Pegno mancante, non suo, o deteriorato, il Custode lo tratterrà, per eseguirlo quanto dalli Provvisori, Sindaci dei Prestiti, o dalla Congregazione sarà per determinarsi. Se chi fa l'istanza non saprà la qualità delle Robe, o non concorderà in tutto, o in parte, non gli restituirà il Pegno, ma ne informerà il Sindaco dei Prestiti, o in

scrivono in lettere la somma dell'intera giornata, e vi si sottoscrivono; e queste medesime cose si fanno altresì dal Sotto-cassiere nel Libro del Custode.

I Bollettini de' Pegni d'Oro, e d'Argento si conservano dai Custodi sotto chiave, e in cassettino a parte.

Gli Appuntatori risommano nei Libri delle Riscossioni tutte le Partite, e vi si sottoscrivono.

Il Custode, entrando a restituire i Pegni, avverte gli astanti a guardare, che il Pegno dell'uno non cada nelle mani dell'altro; e nell'atto di consegnarlo avverte il padrone a doverlo guardar bene; perchè non reclamando alla sua presenza, egli a nulla è tenuto; e se alcuno reclama, egli trattiene il Pegno, ed esegue quanto gli è ordinato dai Superiori.

I Custodi non rendono i Pegni, qualora i Disimpiegati non ne fanno dire tutte le

sua

loro qualità; ma ne informano il Sindaco, e in sua mancanza l'Archivista; e questi giudicando non esser da rendere, ne fanno nota alla partita, e restituiscono, cancellati i so, rassegni, i Bollettini; che pure, quando vi abbia fondato sospetto, che siasi tentato di riscuotere i Pegni di altrui, sono da ritenersi in Archivio, senza rendere la moneta, che per la Riscossione si fosse ricevuta; che se poi il Sindaco, o l'Archivista giudica esser da rendersi, si unisce al Bollettino il suo ordine, facendo memoria nel Libro dei Prestiti della persona, cui se n'è fatta la restituzione.

In caso di morte del padrone del Pegno gli eredi, verificata la loro qualità, con obbligo a chi mai fosse di ragione, lo riscuotono.

Il padrone di più Bollettini, che non si rammenta della qualità delle robe in essi contenute, ne dà nota, e tra esse trovandosi quelle contenute nel Bollettino esibito, e confrontando il nome, e abitazione, le recupera senza verun'obbligo.

sua mancanza l'Archivista, in arbitrio del quale resterà di stabilire il modo della restituzione del Pegno, o di ordinarne la ritenzione, nel qual caso il Custode ne farà nota in margine della Partita del suo Libro, spiegando la causa, per la quale non si è restituito il Pegno. Si renderà però il Bollettino del Pegno, cassandosi li soprassegni fatti, purchè però non vi concorrano circostanze tali, che possano indurre il Sindaco, o l'Archivista a far ritenere il Bollettino, mentre conoscendosi frode in casi simili, come se taluno tentasse di riscuotere un Pegno, di cui avesse ritrovato a caso per le strade, o in altro luogo il Bollettino, o vi fosse sospetto, che l'avesse sottratto ad altri, non dovrà restituirsi ad esso, ma conservarsi in Archivio, per restituirsi al Padrone; ed avendo questo tale pagato il denaro, gli si tratterà anche il denaro, che perderà, quando non giustifichi essere innocente da ogni frode e colpa. Quando concordasse in parte, o verisimilmente potesse credere il Sindaco, o l'Archivista spettare alla Parte il Pegno, o la Persona fosse cognita, e non capace d'ingannare altri, potrà il Sindaco, o l'Archivista a suo arbitrio farle restituire il Pegno con suo ordine da unirsi al Bollettino del Pegno, senza verun'obbligo e sicurtà, con farsi però memoria al Libro dei Prestiti della Persona particolare, a cui si restituisce; la quale sempre resterà obbligata a renderne conto a chi farà di ragione in caso di controversia. Se chi vuol riscuotere dirà esser morto il Padrone del Pegno, e non saprà la qualità delle Robe, dovrà far costare negli Atti del Notaro del Monte non meno la morte del Padrone del Pegno, che il consenso degli Eredi, e verificare che questi sieno tali, i quali dovranno poi obbligarsi solidalmente, e dare la sicurtà a favore di chiunque farà di ragione. Quando si dica da qualcuno avere diversi Pegni al Monte, e non ricordarsi della qualità delle Robe contenute in un Bollettino, o nell'altro, esprimendo però tutte tutte le Robe impegnate, se gli farà dar nota in un foglio di tutte le Robe, che asserirà aver impegnate, e se tra le notate si troveranno scritte quelle comprese nel Bollettino esibito, e che confronti nel nome ed abitazione dell'Impegnante, e in ogni altra circostanza, si potrà restituire il Pegno senza obbligo e sicurtà, giacchè per quanto si può, non dovranno gravarsi le Parti con la stipulazione degl'Istromenti d'Obblighi e

Sicurtà

Sicurtà , dove non bisogna . Quando alle Partite de' Pegni si troverà il = *Retineatur* = si osserverà quanto si è detto nel Capitolo de' Pegni delle Robe furtive . E le medesime Regole dovranno osservarsi anco ne' pagamenti de' Resti de' Pegni venduti a carico del Computista dei Prestiti , che ne tiene cura , il quale dovrà rimettere i casi dubbiosi al Sindaco , o all' Archivista , ed ordinare poi i Pagamenti di detti Resti al Cassiere in quel modo , che si è detto nel Capitolo del Carico di detto Computista . Se nascerà controversia tra il Custode , e chi riscuote , sopra la qualità , o quantità delle Robe impegnate , il Computista dei Prestiti in assenza del Sindaco , e dell' Archivista , con far rincontrare le Partite all' uno ed all' altro Libro , procurerà accomodare tal differenza , e non si quietando le Parti , le rimetterà alla Congregazione ; e quando vi sia colpa del Custode , si osserverà quanto si disporrà nel Capitolo de' Pegni perduti , o deteriorati in mano de' Custodi . Se occorrerà restituire alle Parti i Bollettini , per non avere avuto effetto la Riscossione , si cancelleranno sempre , come si è detto , i soprastegni fatti e notati in essi Bollettini dal Custode per evitare le fraudi , e si rimetteranno i Pegni al luogo loro . Il Cassiere per se stesso , e per mezzo de' suoi Ajutanti riceverà le Riscossioni delle Prestanze , ed Utili a suo rischio , e se gli farà portata moneta falsa , onde abbia corso il rischio d' inganno , gli farà lecito tagliarla , e restituirla così tagliata a chi l' avrà recata , acciocchè non gli sia riportata di nuovo .

Ove sia il *Retineatur* , si osserva il Capic. XLVIII.

Hanno le stesse regole i resti de' Pegni venduti a carico del Computista , che , rimessi i casi dubbj al Sindaco , o Archivista , gli fa pagare al Cassiere .

Il Computista de' Prestiti , non potendo in assenza del Sindaco , o Archivista , comporre le differenze tra i Custodi , e i Disimpegnanti , le rimette alla Congregazione .

Non avendo la Riscossione potuto aver luogo , i Custodi rendono i Bollettini , e vi cancellano i soprastegni , e ricollocano i Pegni .

Il Cassiere riceve le Riscossioni delle Prestanze , coi loro utili a suo rischio ; e perciò taglia la moneta falsa , che gli venga portata .

## CAPITOLO XLII.

*Delle Vendite de' Pegni , ed Ordini da osservarsi in esse .*

**A**cciocchè si possa continuare la Caritatevole Opera della Prestanza , è necessario , che si dia esito ai Pegni vecchj , per dar luogo alli nuovi ; e però si è stabilito , che in fine dei diciotto Mesi dal giorno dell' Impegno si vendano i Pegni non riscossi nella solita Stanza della Vendita ogni giorno della Settimana , eccettuati i Festivi , e quelli legittimamente impediti , con principiarne la Vendita all' ora prescritta per tutte le Operazioni del Monte . Procureranno dunque in ciascun giorno destinato alla Vendita ritrovarsi al

In ogni giorno , che non sia festivo , o impedito , si vendono i Pegni , che non sono stati riscossi , o rinnovati dentro a diciotto Mesi addietro ; e perciò l' Ajutante del Cassiere , lo Scimatore , il Custode , e il Deputato , senza la cui assistenza non è mai permesso

Q

LUO-

fo il vendere, si troveranno all'ora debita al luogo della Vendita.

Il Computista dei Prestiti veglia alla spedita vendita dei Pegni; e avendone il suo Ragguagliante dettata la lista a quello del Custode, egli la rincontra su i Mastri; e se per qualche particolare ordine ne sia d'alcuni sospesa la vendita, gli registra sempre nella lista, che di questi deve ogni quindici giorni leggere in Congregazione, infino a tanto che non sono venduti; la qual lista sottoscritta ogni volta dal Segretario, egli la custodisce in filza.

I Sindaci, e massimamente il Primo, avviano i Deputati, di dovere, sotto pena di esser tenuti del proprio, esigere dal Computista dei Prestiti uno scudo per ogni Pegno, che abbia lasciato di registrare, e leggere nella lista de' Pegni, che deve leggere in Congregazione, e di scudi cinque per ogni volta, che non ve l'abbia letta in alcun modo.

Luogo solito all'ora, come sopra prescritta, l'Ajurante del Cassiere della Riscossione di quel Custode, che venderà, lo Stimatore, al quale spetterà, secondo la Tabella a tal'effetto formata, ed affissa in ciascun Monte, ed il Custode che vende, e finalmente il Deputato estratto alla Vendita, senza l'assistenza del quale non farà mai permesso di vendere. S'incarica specialmente il Computista dei Prestiti d'invigilare alla spedita Vendita de' Pegni, quando ne sia scaduto il tempo; e però dopo che dal Ragguagliante del medesimo Computista se ne farà dettata la nota a quello del Custode, per esporli alla Vendita, deve il Computista rincontrare egli stesso su i Mastri, se i Pegni da venderli sono stati dettati con ordine, nessuno eccettuato. E nel caso che per qualche Ordine particolare, anche della stessa Congregazione, di taluni se ne fosse sospesa la Vendita, dovrà formarne un' esattissima Lista, descrivendoli con quella stessa espressione, con cui sono notati nei Libri Mastri, e tal Lista dovrà leggere in Congregazione ogni quindici giorni, e dovrà sempre riportare, e leggere nelle susseguenti Liste li medesimi Pegni, fintanto che saranno venduti, affinchè la Piena Congregazione si ricordi di far esporre senza dilazione alla Vendita gli stessi Pegni, secondo il solito ordine, che viene prescritto ne' presenti Statuti; ed affinchè apparisca, che il Computista abbia ciò eseguito, dovrà nell'atto stesso della Congregazione farsi sottoscrivere, dopo che l'avrà letta, la Lista dal Deputato Segretario; e di tutte queste Liste, così sottoscritte, ne formerà Filza da esibirsi ad ogni ordine de' Superiori. Ma perchè potrebbe accadere, che il Computista per qualche suo privato fine, o rispetto trascurasse di fare, e leggere tali Liste nella Congregazione al tempo prefisso, s'impone a lui la pena di uno scudo per ogni Pegno, che tralasciasse di riportare in detta Lista, e leggere in Congregazione, e per ogni volta che commettesse una tale mancanza, non ammessa alcuna scusa di dimenticanza, e di sbaglio; e di scudi cinque per ogni volta che tralasciasse di leggere al tempo debito la stessa Lista; e tali pene non potranno rimettersi neppure dalla Piena Congregazione, sotto l'obbligo ai Deputati di risarle del proprio in caso, che non le facessero esigere, essendone avvertiti dal primo Sindaco dei Prestiti, al quale s'incarica d'invigilare, e d'incombere per l'esatta osservanza di questo Provvedimento,



mento , all' efecuzione del quale dovranno anche attendere gli altri fuoi Colleghi . Ma perchè talvolta il troppo eccelfivo rigore delle Leggi cagiona degl' inconvenienti , così viene permeffo alla Congregazione di poter ufare l' arbitrio di concedere in alcuni cafi particolari la fofpensione di esporfi alla Vendita alcun Pegno per qualche giufto motivo , oltre il tempo della fua maturazione ; ma un fimile arbitrio non potrà eftenderfi oltre lo fpazio di due Mefi , e non potrà mai concederfi una tale dilazione fe non a pluralità di Voti fecreti de' Deputati intervenienti alla Congregazione per via del folito Boffolo fotto pena di nullità dell' Atto , e di colpofa contravvenzione ai prefenti Statuti . Si terranno in pronto le Lifte delle Vendite , fatte dal Computifta e Cuftrade , l' altra dal Caffiere , e la terza dai Deputati , trafcritte tutte in tre Libri feperati ; e fubito giunto il Deputato fi fcioglieranno , ed apriranno alla fua prefenza ordinatamente di mano in mano i Pegni da venderfi , principian- dofi dalli più vecchj , e fi rincontreranno le Robe con le Partite de' Libri fuddetti , e non trovandofi tali , quali faranno defcritti , o fcoprendofi mancanti in parte , fi farà rincontrare la Partita dei Preftiti ne' Libri del Computifta , o Cuftrade per correggerne la Partita ne' detti Libri delle Vendite ; e quando vi foffe in realtà dopo un tal Rincontro diverfità , o mancanza , in tal cafo il Deputato ne fofpenderà la Vendita per riferirla alla Congregazione ; la quale farà fupplire al Cuftrade la mancanza , ovvero allo Stimatore , fe da quefti farà provenuta , con far fucceffivamente porre in Vendita il fud- detto Pegno mancante , o diverfo dalla fpecie defcritta . Terminato il Rincontro , lo Stimatore con licenza del Deputato dichiarerà la fomma , per la quale dovrà porfi il Pegno all' Incanto , fulla quale uno de' fuoi Ajutanti incanterà il Pegno , procedendo fempre lentamente , acciocchè fatta l' offerta da un Compratore , poffano gli altri aver campo di aumentarla a beneficio del padrone del Pegno ; e prima che fi deliberi , fi afpetterà la licenza del Deputato di deli- berarlo . Deliberato che farà il Pegno , il Deputato fcriverà il nome di quegli , al quale farà deliberato con le circonftanze neceffarie per ritrovarlo , quando bifognaffe , nel fuo Libro , dove fcriverà anche il prezzo , per il quale farà ftato deliberato il Pegno , e fe avrà pagato , o data Arra . Il Sotto-caffiere parimente tirerà fuori nel fuo

La Congregazio-  
ne può fofpendere  
a pluralità di Voti  
fecreti , e per giu-  
fti motivi la ven-  
dita di alcun Pe-  
gno per lo fpazio  
di due Mefi .

I Pegni fi rincon-  
trano colle lifte  
nei libri per ordine  
di tempo alla pre-  
fenza del Deputa-  
to ; e fcortavi in al-  
cuno qualche va-  
riazione , avuto ri-  
corfo ai Libri del  
Computifta , o Cu-  
stode , fe ne fa la  
correzione in quei  
della Vendita ; la  
quale , fe per di-  
fetto reale non ab-  
bia luogo , il De-  
putato , fofpene  
la Vendita , lo ri-  
ferifee alla Con-  
gregazione ; che ,  
fatto fupplire al  
Cuftrade , o Stim-  
atore , effendone  
colpevoli , ne or-  
dina la Vendita .

Fatto il rincon-  
tro , lo Stimatore  
dichiara il prezzo  
del Pegno ; e uno  
dei fuoi Ajutanti ,  
procedendo lenta-  
mente , l' incanta ,  
e aspetta la per-  
miffione del Depu-  
tato a deliberarlo .

Il Deputato feri-  
ve il Nome della  
perfoa , cui fi è de-  
liberato , il prezzo ,  
per cui fi è ciò fat-  
to , fe abbia paga-  
to , o data arra .

Il Sotto-caffiere  
tira fuora nel fuo

Libro la somma della deliberazione; e in altro libro a parte nota il Nome, e Cognome della persona, cui si è deliberato, e insieme il pagamento, o l'arra, che non riceverà minore di un paolo per scudo, guardandosi di non ricevere monete, Cedole false, o alterate, per cui sarà tenuto del proprio.

Il Compratore, sotto pena di perder l'arra, paga dentro dieci giorni il prezzo del Pegno, non potendo il Cassiere più riceverlo; ed è cortesia del Sotto cassiere, a cui non è tenuto, l'avvitare di quella. Legge le persone non pratiche; e perciò nella seguente Vendita si torna a vendere il Pegno; e la prima arra guadagnata, soddisfatto il Monte, rimane al padrone del Pegno, andando le altre, che sopra del medesimo si guadagnassero a beneficio del Monte.

Il sopravanzo de' Pegni, detratto il capitale, e gli utili del Monte, rimane sempre in esse Monte, come tua cosa propria, infino a tanto che non viene il padrone a levarlo; e il suo conto si regola come al Capitolo XLV.

Libro la stessa somma, e noterà in Libro a parte il nome, e cognome della persona, alla quale sarà stato deliberato il Pegno, ed il Pagamento, ovvero Arra data; nè prenderà minore Arra, che di un giulio per Scudo del prezzo offerto; poichè in caso diverso sarà tenuto del proprio a supplire la mancanza, quando il Compratore non pagasse nel termine prefisso l'intera somma, avvertendo di non errare, nè di farsi ingannare nel ricevere monete false, o Cedole alterate, o del tutto false, poichè ciò anderà a rischio del Cassiere suo Principale in quanto al Monte, dovendo poi esso Sotto-cassiere reintegrare del danno il Cassiere. Dovrà ciascun Compratore, che avesse data l'Arra, dentro il termine di giorni dieci dal giorno della Delibera del Pegno, pagare in mano del Cassiere dei Prestiti l'intero prezzo della Delibera, mentre passati i giorni dieci non si riceverà, ma farà perduta l'Arra, proibendosi espressamente al Cassiere di ricevere il compimento del prezzo dopo detto tempo; il che nell'atto della Vendita avrà la carità il Sotto-cassiere di avvertire a qualche Forastiere, che avesse offerto, o ad altra persona, ch'egli crederà non pratica di tal Legge, benchè se mai questo avviso si ommettesse, ciò non servirà di ragione ad alcuno per ricuperare il Pegno deliberatogli dopo scorsi li giorni dieci suddetti, essendo tenuto ciascuno, che concorre ad offerire al Monte, sapere, o informarsi delle sue Leggi, alle quali egli in tal caso si soggelta. Passati i giorni dieci, e non pagatosi dal Compratore l'intero prezzo del Pegno, nella prima Vendita seguente infallibilmente si porrà nuovamente alla Vendita, e l'Arra suddetta perduta dal Compratore anderà a beneficio del padrone del Pegno, purchè il Monte sia reintegrato della Prestanza e degli Utili. Quelle Arre però, che dopo la prima potessero perdersi in appresso sopra il medesimo Pegno, dovranno andare a vantaggio del Monte, come altrove si è stabilito. Il Sopravanzo di ciascun Pegno venduto, detratto il Capitale, e gli Utili del Monte, si conserverà per il padrone del Pegno, ad effetto di consegnarlo al medesimo nella maniera detta di sopra, quando verrà a prenderlo; e finchè il padrone non venga, ancorchè non venisse mai, rimarrà sempre appresso il Monte, come cosa sua propria, senza che alcun'altro possa pretendervi ragione, nè levarlo in forma alcuna sotto qualsivoglia titolo, o pre-

tetto

testo dal Monte . Per regolare il Conto de' Sopravanzi si offerverà quanto viene ordinato nel Capitolo XLV. Se al Pegno, che s'incanterà, non vi farà Oblatore alcuno, ovvero essendovi, non offerirà tanto, che cuopra il Capitale, ed Utili del Monte, si offerverà quanto si è detto di sopra al Capitolo dello Stimatore . Non farà lecito agli Officiali, o ai Ministri del Monte l'offerire, e comprare per se stessi, o per altri, ne anche per mezzo d'interposta persona sotto pena di perdere il prezzo e Pegno comprato, da applicarsi irremissibilmente al medesimo Monte; nella qual pena si dichiara, che faranno incorsi i detti Officiali e Ministri qualunque volta alcuno di loro si troverà avere appresso di se Roba venduta all'incanto nello stesso Monte, ancorchè allegassero di averla comprata da altri, o ne rendessero altra ragione; quando però detta ragione non dipendesse dalla necessità del servizio, rispetto al Cassiere, in que' Pegni, che non faranno ancora riscossi da' Compratori, de' quali egli ne diventa Custode . Sarà però lecito al Deputato alla Vendita, quando conosca l'Offerte basse, offerire, o far offerire in nome di detto Monte dalli Ministri assistenti una, o più volte, come gli parerà espediente, per far crescere le offerte a beneficio de' Padroni; ma in tal caso, qualora il Pegno resti deliberato al Ministro offerente, non s'intenderà la Vendita effettuata, ma differita ad un'altra volta da subastarsi, come meglio parerà al Deputato . Al quale farà anche lecito di far differire la Vendita di qualche Pegno di molto valore, se vedrà non esservi Concorrenti a proposito per fare una giusta Offerta; e di un tale arbitrio potrà solo servirsi per una volta, e per un ragionevole motivo . Potrà il medesimo Deputato far subastare un Pegno prima, o dopo dell'altro, purchè tutti egualmente sieno destinati a venderli nella stessa Vendita, e potrà ancora congiungere due Pegni insieme, quando si saprà di certo, che sieno del medesimo Padrone, ovvero dividere un Pegno solo in due, come giudicherà col consiglio dello Stimatore essere più espediente, dovendo tutti unitamente procurare, che qualunque Pegno si venda al miglior prezzo, che sia possibile a beneficio, e vantaggio del Padrone . Se il Padrone del Pegno comparirà col Bollettino, mentre il suo Pegno sta per deliberarsi, o quando anche sia deliberato, e data l'Arra, purchè non sia totalmente pa-

Non trovando il Pegno offerta proporzionata, si offeriva il preferito nel Caput. XXXVI.

I Ministri del Monte non possono avere in niun modo appresso di loro toba comperata nel medesimo sotto pena di perderla insieme col prezzo, eccettuato il Cassiere, perchè divien Custode dei Pegni non riscossi.

Il Deputato, conoscendo l'offerte basse, può in nome del Monte far offerire i Ministri, a cui rimanendo il Pegno, non s'intende la Vendita effettuata, ma differita.

Il medesimo può per una sola volta differire la Vendita di alcun Pegno di gran valore, non essendovi oblatori a proposito.

Il medesimo fa vendere i Pegni con quell'ordine, che stima più a proposito; e seguendo il consiglio dello Stimatore, ne fa, o unire due insieme, o un solo dividere in due, quando sieno dello stesso padrone.

Presentandosi nell'atto della Vendita il padrone col Bollettino di alcun Pegno al-

gato

La medesima esposto, deve esso, pagandone il prezzo insieme coll'incanto, esser surrogato al compratore con arra; ma non così, se questi, avendo pagato l'intero prezzo, abbia ricevuto il Pegno.

I Ministri del Monte sostengono le compie, che si fanno nelle Vendite; e improntano il marco di esso nelle robe, perchè godano la solita esenzione.

I Pegni si mantengono quali si vendono, e ciò a carico dello Stimatore, e padroni dei Pegni, purchè i compratori riclamino al riceveglì dal Sottocassiere, o Cassiere.

In queste Vendite non si ammette pretesto di lesione. Nel luogo della Vendita non s'ir-

gato il prezzo, e consegnato il Pegno al Compratore, dovrà essere preferito il Padrone, o con deliberare detto Pegno allo stesso per la somma, che importa il Capitale, e l'Utile del Monte, qualora non sia stato deliberato ad altri, o con surrogare il Padrone in luogo del Compratore, al quale si farà rendere dal Padrone l'Arra, e quella parte del prezzo, che avesse pagata insieme con il pregio dell'Incanto, pagato allo Stimatore, e si lacererà il Bollettino. Quando però il Pegno fosse interamente pagato, e consegnato al Compratore, gli Officiali del Monte non dovranno ingerirsi per trattarne la Vendita, se per via di amorevolezza non possono concordare le Parti fra loro; anzi dovranno sempre difendere le Comprate legittimamente fatte in simili Vendite, con far imprimere anche nelle Tele, ed altre Robe, quando venga ricercato dai Compratori, il Marco del Monte, acciocchè siano assicurati dai Gabellieri, secondo la solita esenzione delle Robe comprate all'Incanto al Sacro Monte. E converrà mantenere a' Compratori la Roba tale quale si venderà a carico dello Stimatore, e del Padrone del Pegno in caso, che il Monte si trovi ingannato; purchè però il Compratore prima di partire dalla Vendita riclami, e faccia costare non essere il Pegno tale, o pure quando va a prenderlo prima di partire dalla Cassa, mentre dopo che l'avrà portato via, e farà partito da detti rispettivi Luoghi non si ammetterà verun ricorso, ancorchè provasse l'identità del Pegno comprato, non dovendosi aprire strada alcuna alle frodi de' Compratori in pregiudizio de' Padroni de' Pegni, e degli Stimatori. Perciò farà peso di ciaschedun Compratore osservare bene i Pegni, che comprerà, e la loro precisa qualità nell'atto che li riceverà, o dal Sottocassiere alla Vendita, oppure dal Cassiere nella Stanza della Cassa; del che se dubitasse, rilascerà il Pegno in mano del Cassiere, e ne farà ricorso alla Congregazione, la quale farà riconoscere il Pegno suddetto, e ritrovato non essere di quella qualità, per cui si è venduto, farà restituire il prezzo, o Arra al Compratore, e farà reintegrare il danno dallo Stimatore, che poi se ne potrà rivalere contro il Padrone del Pegno. In queste Vendite non si ammetterà pretesto di lesione, ancorchè enormissima, per rescinderle. Nel luogo della Vendita non farà le-

Robe

Robe fuori che le impegnate al Monte; e quando pur se ne concedesse licenza dalla Congregazione per qualche causa urgente, non si venderanno se non dopo finita la Vendita ordinaria de' Pegni del Monte, la quale durerà tanto, quanto parerà al Deputato, e finchè faranno deliberati tutti i Pegni posti in Lista da venderli in quel giorno. Nello stesso Luogo destinato per la Vendita de' Pegni non si permetterà alcun altro Traffico, nè il Deputato accorderà, che si faccia alcun contratto, ma deciderà esso le differenze, che potranno occorrere, ed ognuno dovrà quietarsi alla di Lui determinazione. Se vi fosse da vendere qualche Pegno di gran valore, e si dubitasse di non poterlo deliberare per giusto prezzo al solito Incanto, ad arbitrio del Deputato, e col consiglio dello Stimatore si affiggeranno per Roma gli Editti, con far noto al Pubblico, che vi è la tal Roba da vendere al Monte in mano del Cassiere dei Prestiti in tal giorno &c., e così dovrà eseguirsi. Dopo la Vendita, i Pegni, che faranno stati pagati interamente, si consegneranno ai Compratori, e gli altri si rivolgeranno come stavano col loro Bellettino di Cartapecora, e si custodiranno dal Cassiere per dieci giorni. Se in questo frattempo non verranno interamente pagati, si torneranno a mettere all' Incanto nella prima seguente Vendita. In fine dei diciotto Mesi, dopo che il Custode avrà finito di vendere tutti i suoi Pegni vecchi, si venderanno ancora quelle Robe, che gli avanzeranno in mano, senza che si abbia certezza de' Padroni per porre il prezzo di esse a credito del Monte in conto a parte alla Partita de' Difavanzi.

cantano, che i Pegni del Monte; e se la Congregazione lo permetta, ciò si fa dopo che sono sbrigati tutti i Pegni; e vi si vieta ogni altro traffico.

Il Deputato decide ogni differenza, che nasce nel luogo della Vendita.

Nei Pegni di gran valore il Deputato col consiglio dello Stimatore, per trovarne giusto prezzo, ne può far affigere gli Editti per Roma.

Finita la Vendita i Pegni pagati si consegnano ai compratori, e gli altri con cura si custodiscono per dieci giorni dal Cassiere; e questi scorsi, si tornano in Vendita.

Vuotata per Vendita la Custodia di Pegni, si vendono le robe di padroni incerti, di cui si dà credito al Monte alla partita dei Difavanzi.

## CAPITOLO XLIII.

*Della Proroga delle Vendite de' Pegni particolari, e della licenza di vendergli innanzi al tempo.*

**S**I permette alli Deputati alle Vendite di far prorogare la Vendita di qualche Pegno da una Vendita all' altra, qualora giudicassero troppo vile l' offerta; ma il sospenderla ulteriormente, anche per ragionevole causa, spetterà solamente alla Congregazione, la quale non potrà prorogarla, se non per il tempo e nel modo, che

I Deputati alla Vendita per giusta ragione la prorogano talora in alcun Pegno alla prossima Vendita; ma il sospenderla per più tempo si appartiene alla Congregazione che conserva la disciplina del Capitolo delle Vendite.

Nelle Vendite dei Pegni innanzi tempo, che si richieggono dai padroni, vi bisogna sempre la licenza della Congregazione, che non la concedenza grave ragione, avvertito il padrone, che se ne farà la deliberazione al maggior oblatore; e dando il padrone i Bollettini al Custode, si portano al solito Incanto.

Queste Vendite si notano nei Libri al tempo, in cui avrebbero dovuto cadere, esprimendovi la maniera, con cui sono seguite.

Il padrone ricupera il Bollettino dal Custode, e ne esige il sopravanzo. I Custodi, i Ministri, nè alcun Deputato, debbono dar mano alla Vendita de' Pegni prima che ne cada il tempo; e contravenendo gli sippendiati saranno licenziati dal servizio.

che viene ordinato nel Capitolo delle Vendite. Accadendo, che talvolta da alcuno si faccia istanza, che prima del tempo si esponga alla Vendita un qualche di lui Pegno, non potrà ciò eseguirsi giammai senza l'espressa licenza della Congregazione, dalla quale non dovrà concedersi, se non farà caso molto urgente e compassionevole, e senza che sia moralmente certa, che quegli, da cui si fa l'istanza, sia il vero padrone del Pegno, nel che dovrà usare ogni maggiore circospezione e cautela, quando specialmente si tratta di Pegni, che non hanno passato l'Anno; e dovrà avvertirsi a chi fa tale ricerca, che il Pegno sarà venduto al maggior Oblatore, ancorchè l'Offerta non giungesse alla somma, ch'egli pretende, e si farà sempre una tal Vendita nel tempo e luogo della Vendita ordinaria de' Pegni col mezzo del solito Incanto, e non mai altrimenti. Si noterà la Vendita di un tal Pegno ne' rispettivi Libri di quell'Anno, in cui ne caderebbe la Vendita ordinaria, con l'espressione d' essersi venduto d'ordine della Congregazione ad istanza del padrone, il quale però dovrà portare prima il Bollettino del Pegno al Custode, senza del quale non si venderà lo stesso Pegno. Seguita che ne farà la Vendita, il padrone del Pegno ricupererà dal Custode il Bollettino, e potrà esigere il sopravanzo secondo il solito ordine. Nel resto non potrà mai il Custode, nè verun' altro Ministro, e neppure alcuno de' Deputati ed Officiali contribuire al disordine di vendere, o dar mano alla vendita di simili Pegni prima della scadenza fuori del tempo, e luogo della Vendita, e senza il pubblico Incanto sotto pena, se saranno Ministri, di essere licenziati dal servizio del Luogo Pio, ancorchè ne venissero autorizzati da qualsivisia Deputato, essendo riservata una tale facoltà per molti rilevanti motivi alla sola Congregazione nel modo detto di sopra.



## CAPITOLO XLIV.

*Degli Utili del Monte .*

**B**enchè le spese, che oggidì sono necessarie a questa Opera per il grandioso di lei augumento, siano gravissime, e fosse per tal ragione prima permesso al Monte d' esigere il due per Cento per gli Pegni dalla somma di Scudi dieci in su; ciò non ostante migliorata di mano in mano la condizione del Monte, con Decreti della Congregazione si è determinato in appresso il gratuito Impronto delle Prestanze sopra i Pegni sino all' ulterior somma di Scudi trenta inclusivamente. Perciò il Cassiere dei Prestiti ragguaglierà gli Utili suddetti dalla somma della Prestanza sopra ciascun Pegno, quando oltrepassi gli Scudi trenta di Prestanza sino a qualsivoglia somma alla ragione di Scudi due l' Anno per ogni cento Scudi di Prestanza, e nulla esiga per detti Utili dalli Scudi trenta in giù, ma prenda unicamente la sola Prestanza.

Il Monte presta gratuitamente sino alla somma di scudi trenta; ed essendo la prestanza sopra questa somma, non prende gli utili, che alla ragione del due per cento all' Anno.

## CAPITOLO XLV.

*Del Conto, e Pagamento de' Sopravanzi .*

**P**ER ben regolare il Conto de' Sopravanzi da restituirsi ai padroni de' Pegni, i quali vengono dal Sotto-computista tirati fuori nel Libro della Vendita del Cassiere, dopo che la medesima è terminata, dividendosi il detto Libro in quattro colonne; nella prima delle quali si descrive tutto il Ritratto della Vendita di ciascun Pegno, nella seconda il denaro della Prestanza, nella terza gli Utili, e nella quarta il Sopravanzo, che quando passi lo Scudo si deve notare in lettere, e non in abbaco, dovrà il nuovo Ispettore deputato alla Scrittura riconteggiare, o ogni giorno, o almeno in fine di ogni settimana per tutti li Pegni venduti le quattro Partire dette di sopra, per verificare se sieno state divise a dovere. Terrà il detto Ispettore uno Stracciafoglio, in cui dovrà formare questi conteggi, affinchè possa vederli dai Superiori, ch' egli ha

Il buon regolamento dei Sopravanzi richiede, che l' Ispettore alla Scrittura riconteggi ogni giorno, o almeno in fine di Settimana le quattro colonne, in cui è partito il Libro del Cassiere alla Vendita, essendo segnato nella prima di esse tutto il ritratto del Pegno, nella seconda la prestanza, nella terza gli utili, e nella quarta i Sopravanzi, che il Sotto-computista, terminata la Vendita vi tira fuori in lettere, se oltrepassano uno scudo; e perciò l' accennato Ispettore deve verificare in uno Stracciafoglio tutti questi conteggi, facendosi aiutare da un

Giovane, assegnarli a suo piacere dalla Congregazione; e in fine di Settimana, descritte nel detto Libro anche in lettere le somme, vi si sottoscrive.

Al finire di ogni Trimestre si fa il Ristretto generale, che risulta dalle somme ristrette della Settimana, e che deve esser sottoscritto dal Sindaco, Computista, Cassiere, ed Ispettore, notandosi, che le Partite della Prestanza recuperata, degli utili, e de' Sopravanzi sono state descritte nel Libro d'Entrata del Cassiere.

I pagamenti seguiti dei Sopravanzi, verificati dallo Stracciafoglio del Cassiere, e dagli Ordini nei Bollettini, che esso ha ritirati, si descrivono in un Libro Mastro, a ciò destinato.

L' Ispettore verifica in fine di Settimana gli Ordini dati nei Bollettini, rincontrandoli coi Libri di Vendita; e ciò altresì si fa dal Computista; e trovato il tutto a dovere, e datone credito al Cassiere, esprimendo la somma in lettere, si sottoscrivono al suo Registro, in cui è da notare la carta, ove esso nella sua Uscita se n'è dato credito; e il Computista ne ritira gli Ordini, e gli dà all'Archivista.

veramente praticata una così necessaria diligenza; e potrà farsi aiutare per tutto questo da un Giovane di abilità, e fidatezza da deputarsi dalla Congregazione a contentamento dello stesso Ispettore. L' Ispettore dovrà sottoscrivere in fine della settimana nel detto Libro della Vendita del Cassiere, descrivendo le somme anche in lettere. Al fine d'ogni Trimestre si farà il solito Ristretto generale, composto dei suddetti Ristretti particolari di ciascuna settimana, e verrà sottoscritto dal Sindaco, Computista, Cassiere, e dall'istesso Ispettore; e si farà l'annotazione d'essere state descritte nel Libro d'Entrata del Cassiere ai loro Conti particolari le tre Partite della Prestanza recuperata, degli Utili, e de' Sopravanzi, quali risulteranno dal Ristretto medesimo. In questa maniera non potrà nascere errore nello stabilire i Sopravanzi, o Resti de' Pegni, premessa la diligenza, che dovranno usare gli Appuntatori di verificare la giusta somma della Prestanza, e di conteggiare nuovamente la giusta quantità degli Utili, dalle quali due Partite verificate deve risultare il giusto Sopravanzo, o Resto. Perchè poi non nasca errore nell'uscita del denaro per il pagamento di questi Resti, o Sopravanzi, nel Libro Magistrale, ed autentico eretto di nuovo, e addetto alla Cassa, debbono sempre descriversi con ogni esattezza dal Giovane deputato specialmente a tale incombenza i Pagamenti già fatti, e verificati dallo Stracciafoglio del Cassiere, e dai Bollettini da lui ritirati dopo il Pagamento fatto dei loro Resti, a tenore degli Ordini scritti nei medesimi Bollettini. In fine della settimana deve l' Ispettore verificare i Pagamenti fatti dal Cassiere in vista de' suddetti Ordini, rincontrandoli ad uno ad uno coi rispettivi Libri di Vendita. Lo stesso deve farsi a parte dal Computista, e trovando che gli Ordini sono stati tratti a dovere, l'uno e l'altro ne daranno credito al Cassiere nel suo Registro, sottoscrivendosi con enunziare la somma de' Pagamenti in lettere, e li ritireranno dal Computista gli Ordini, che dallo stesso verranno dati al Deputato Archivista per conservarli. Si annoterà poi nel Registro del Cassiere, ch'egli se n'è dato Credito nella sua Uscita, individuando le Carte, ove ne avrà descritta la Partita in suo Credito.



## CAPITOLO XLVI.

*Del modo di rinnovare i Bollettini perduti de' Pegni,  
e delle Sicurtà da darfi per questo,  
o altro Conto.*

**I**N ogni caso che si abbia a restituire alcun Pegno, o pagare Resto a' padroni senza il primo Bollettino originale, o perchè sia perduto, o perchè sia in mano d'altri, e non si possa avere, dovrà chi comparisce essere bene esaminato dal Computista dei Prestiti sopra la qualità della Roba, tempo, e somma imprestata, con pigliarne, e farne memoria in scritto, quando non si possa trovar su bito essa Partita; avvertendo però di non far tralasciare la ricerca nello stesso tempo, quando non vi sia impedimento, che l'obblighi a differirla; e ciò per assicurare il padrone del Pegno, potendogli sempre esser riscosso di momento in momento da chi ha trovato, o ritiene presso di se il Bollettino originale, e specialmente se è qualche Forastiere, usando anche in ciò tutta l'attenzione, vigilanza, e carità. Trovata la Partita, e restando questa aperta e non ragguagliata, vi faccia subito il *Retineatur*; faccia stendere il Duplicato del Bollettino in Carta Reale, di cui debbono sempre farsi, ne dia il Rincontro a chi vuole apporre il *Retineatur*, e lo mandi al Custode per mezzo della stessa persona, che l'avrà richiesto, il quale riconosciuto esservi il Pegno, vi porrà anch'esso nel suo Libro il *Retineatur*, come si è detto di sopra; il che seguito licenzierà la persona suddetta, assicurandola, che è fermato il Pegno. Il Rincontro del Duplicato si conserverà da quella persona, a di cui istanza si è fatto il Duplicato; e questo si riterrà dal Custode, per consegnarlo al Deputato Archivista, ad effetto di ritenerlo presso di se, e far ciò, che si è detto altrove, ed in particolare al Capitolo XVI dell'Offizio dell'Archivista, dovendo però stare avvertito chi ha fatto porre il *Retineatur* di conservare il Rincontro datogli dal Computista, mentre senza di questo dal Deputato Archivista non se gli consegnerà il Duplicato. Se poi il Pegno fosse stato venduto, e vi fosse il Sopravanzo, si osservi dal Computista

Presentandosi al Computista persona, che voglia ricuperar Pegno, o Resto, e che sia priva di Bollettino, egli l'esamina su la qualità della roba, tempo, e somma prestata, e pone il tutto in iscritto, qualora non possa con speditezza trovarne la partita; ma che poi colla possibile maggior sollecitudine sarà cercare perchè al padrone non ne venga danno.

Il Computista, trovata la partita aperta, vi pone il *Retineatur*, e ne fa stendere il Duplicato, che insieme col Rincontro lo dà alla parte, che lo porta al Custode, il quale, riconosciuto il Pegno, pone alla sua partita il *Retineatur*.

La persona, che ha fatto porre il *Retineatur*, deve conservare il Rincontro, portandosi dal Custode il Duplicato all'Archivista, il quale, senza il detto Rincontro, non può consegnargli il Duplicato.

Se il pegno fosse stato venduto, il Computista osserva quanto è prescritto nel Capitolo XXI.

Se per mancanza del Computista, e Custode, nonstante il *Retineatur*, si riscuota il Pegno, o resto, essi sono tenuti al danno.

La persona, che ha fatto porre il *Retineatur*, volendo riscuotere, o rinnovare, o esigere il resto di alcun Pegno, presenta il Rincontro, datogli dal Computista, all'Archivista, che ne fa ricercare il Duplicato, e scrivere nel corpo di esso, o *Si restituisca* se ha passato un Anno dall'Impegno, o *Si rinnovi*, o *Si paghi con Scurtà dentro a dieci giorni*, e seguendo in appresso la data, vi si sottoscrive; e quindi la parte, ricevuto il Duplicato, vi fa scrivere dal Computista la somma del Sopravanzo.

Il padrone del Pegno giura esser questo suo; e che non è obbligato chi ha la qualità ereditaria; e si obbliga insieme colla scurtà, che dal Notajo del Monte si riceve a proprio rischio; di farne la restituzione a chi mai fosse di ragione.

Prima di rendere il Pegno a chi ha il Duplicato, si deve far firmare da due Stimatori,

ciò, che di sopra si è prescritto nel Capitolo XLI. E quando per mancanza del Computista, e Custode si riscuotesse il Pegno da altri, nonstante il *Retineatur*, e si esigesse il Resto, faranno sempre e si tenuti al rifacimento del danno a favore di chi avrà fatto apporre il *Retineatur*. Se chi avrà fatto apporre il *Retineatur* vorrà ricattare il Pegno, o esigerne il Resto, se fosse venduto, presenterà all'Archivista il Rincontro datogli dal Computista, che su la traccia del Rincontro farà ritrovare il Duplicato nella Filza. E quando sia passato un'Anno dal giorno dell'Impegno, prima del qual tempo non si farà restituire verun Pegno ad alcuno, farà scrivere in corpo del Duplicato *Si rinnovi* quando non voglia disimpegnarsi, e sia prossima la Vendita del Pegno, o *Si restituisca il Pegno* ovvero se fosse venduto *Si paghi il Sopravanzo del presente Pegno colla solita Scurtà nel termine di giorni dieci*; e vi farà porre la giornata, Mese, ed Anno, e si sottoscriverà, e consegnerà poi il suddetto Duplicato a chi lo ricerca; il quale si porterà dal Notaro del Monte per la Scurtà, che da questo si prenderà a rischio suo, e del suo Offizio. Se per altro il Pegno sarà venduto, si presenterà prima il Duplicato al Computista, che vi segnerà il Resto, o Sopravanzo, che servirà di Regola al Notaro nel prendere la Scurtà. Nell' Istromento da rogarli il padrone del Pegno giurerà quello esser suo, ed in sua assenza lo farà il di lui Procuratore con Mandato speciale fatto a tal' effetto; ma se sarà Erede di chi avrà fatto apporre il *Retineatur*, e che ciò resti provato legittimamente, farà sufficiente il solo obbligo, e scurtà solidale da darli nell' Istromento, dovendosi obbligare ciascuno, che in tal guisa vorrà esigere il Resto, riscuotere, o rinnovare il Pegno, di restituirlo a chiunque farà di ragione, o pretendesse esser suo, purchè, e conforme farà di ragione ad ogni ordine, o mandato del Giudice del Sacro Monte, al che il Fidejussore, che si presterà, dovrà solidalmente obbligarsi; ed in questo starà ben cautelato il Notaro, mentre in caso diverso farà egli tenuto a tutti i danni, ed interessi non meno a favore del Monte, che di qualsivoglia altra persona, che fosse restata pregiudicata. Si dovrà pure prima di rilasciarsi il Pegno a chi ha il Duplicato, far seguire la stima del suo giusto valore almeno da due Stimatori, a' quali dovrà tenersi occulta la Pre-

stanza

stanza fatta su detti Pegni, e questo a fine che possa rifaperfi qual somma debba restituirsi, a chi veramente avesse diritto su detti Pegni, in compenso del Pegno, che più non potesse ricuperarsi da chi l'avesse esatto in vigore del Duplicato; e però il Notaro dovrà esigere da chi ricupererà il Pegno in vigore del Duplicato, e dalla sua Scurtà l'obbligo di rendere il Monte indenne, e di rilevarlo dalle molestie. Con queste cautele, nel caso che sianfi perduti i Bollettini originali, dentro il tempo prefisso dall'Archivista, si farà la restituzione, o rinnovazione del Pegno, o si pagherà il Sopravanzo, e non altrimenti. Avrà però la facoltà l'Archivista, quando quegli, che avrà fatto apporre il = *Retineatur* = ritrovasse il Bollettino del Pegno, di fargli restituire, o rinnovare il Pegno, o pagargli il Resto senza verun'obbligo, o scurtà, notando dicontra alla Partita del suo Libro la restituzione fattane coll'originale, e strappando il Rincontro dato dal Computista, ed unirà il Duplicato con detto Bollettino originale, mediante il quale potrà riscuotersi, o rinnovarsi, ovvero esigerne il Sopravanzo, osservando in questa parte ciò, che deve fare ogni altro, come se non vi fosse mai stato il = *Retineatur* =. Potrà l'Archivista per giuste e ragionevoli cause prorogare a suo arbitrio il tempo prefisso nel Duplicato, quando in questo frattempo non avesse avuto il suo effetto. L'obbligo e scurtà solidale, come si è detto sopra, si dovranno esigere anche in alcuni casi, benchè si esibisse il Bollettino originale, come farebbero i seguenti. Primo quando il Bollettino fosse di persona certa, cioè che si dichiarasse nella Partita del Pegno la di lui pertinenza all'Impegnante, e questi fosse morto, e qualcuno comparisse come di lui Erede, e ne verificasse la qualità ereditaria. Secondo, quando si abbia la notizia, che altri vi pretenda, o possa avervi colorata ragione, dovendosi in dubbio restituire il Pegno a chi mostra maggiori indizj d'esserne il padrone, purchè dia scurtà, come sopra di stare a ragione con l'altro pretendente; ed il determinare chi prevalga negl'indizj del dominio farà riposto in arbitrio dell'Archivista, il quale ne' casi molto dubbj ne dovrà sentire il parere della Congregazione, o rimettere le Parti, che non si acquietassero al giudizio del Giudice del Sacro Monte. Terzo, quando per qualche varietà dell'Istante nel riferire la qualità della Roba, o la persona, che ne avrà fatto

tenendo loro occulta la prestanza, e ciò per saperne in ogni evento il suo giusto valore.

Ritrovando chi ha posto il *Retineatur* il Bollettino, si unisce dall'Archivista, fattane nota dicontra alla partita, e strappato il Rincontro, il Duplicato al Bollettino, e si procede come se non vi fosse stato il *Retineatur*.

Non avendo il Duplicato avuto effetto, può l'Archivista prorogarne il tempo.

Non ostante che si abbia il Bollettino originale, si deve per ordine dell'Archivista nei Bollettini, o in altra carta proporzionata, che portano la data, e la cagione, e il termine far l'obbligo, e prestare Scurtà solidale, qualora comparisca l'erede dell'Impegnante morto; qualora sieno diverse persone ad avervi pretesione, tra cui l'Archivista determina chi debba prevalere, e che ne' casi assai dubbj si riporta alla Congregazione, o al Giudice del Monte; qualora siavi giusto sospetto di Erade; qua-

l'Im-

Iora, ritrovato il Bollettino originale, non si riportati il Duplicato; qualora si trovi nel Pegno più roba, di che sia descritta nella partita, affermando chi lo riscuote, che gli si appartiene; e qualora si diano da taluno verisimili indizj, di esser suo qualche pegno, o parte di esso, rimasto sopra del banco, ovvero in mano del Custode.

Perduto l' un Duplicato, il Computista per ordine dell' Archivista ne fa fare un altro, accennando esser Duplicato del primo, e che si nota nel Libro dell' Archivista.

Se perdesi il Bollettino, o Duplicato, in cui il Computista abbia ordinato al Cassiere il pagamento del resto, rincontrata la partita, e non pagata, e avvertito il Cassiere di non pagare, si fa per ordine dell' Archivista il nuovo Duplicato, e che prescrive nuova Scurtà.

Perdendosi il Bollettino in mano del Custode, o si riportati in pezzi, in modo però da poterli leggere, il Custode, esprimendo a tergo la cagione, ne fa in giornata corrente il Bollettino, che egli sottoscrive,

l' Impegno, o per altro rispetto possa cadere sospetto di frode. Quarto, quando dopo aver perduto il Bollettino originale, e ricevuto il Duplicato avesse trovato l' originale, e per qualche giusta cagione non potesse riportare detto Duplicato per unirlo all' originale. Quinto, quando nel Pegno si trovasse più Roba della scritta nel Libro dei Prestiti, e che il Riscuotente affermi appartenere al medesimo Pegno, ma essere stata tralasciata di scrivere per errore. Sesto, quando si trovasse rimasto, o sul Banco, o in mano del Custode qualche Pegno, o parte di quello senza nome, o Roba mischiata con Pegno diverso per errore, quale la parte riconosca esser sua, e ne dia qualche verisimile indizio, che all' Archivista non paja sufficiente. Nelli quali casi senz' altro ministero del Computista, l' Archivista a tergo del Bollettino originale, se vi farà, e se no in Carta proporzionata ordini al Notaro, che riceva l' obbligo, e sicutà, notando la causa, e ponga il giorno e termine come sopra. Se dopo aver perduto il Bollettino originale la parte perdesse anche il Duplicato, il Computista glie ne farà un' altro con ordine però dell' Archivista, e con nota che è Duplicato dell' altro precedentemente consegnatogli dall' Archivista, osservando nel resto il medesimo stile, e notandosi anche questo secondo Duplicato nel Libro dell' Archivista. Se il Bollettino originale, o il Duplicato si perdesse dopo che in esso il Computista avesse ordinato al Cassiere il Pagamento del Resto, si riscontrerà, se il detto Resto sia stato pagato, poichè in tal caso il danno farebbe del padrone, nè gli si potrebbe fare altro Duplicato; ma se non sarà stato pagato, se gli potrà fare il Duplicato, sempre però con ordine dell' Archivista, il quale gl' ingiungerà in esso il nuovo obbligo e sicutà, dovendosi in tali casi avvertire dal Computista il Cassiere di farne memoria per non pagare due volte lo stesso Resto, come potrebbe accadere, presentandosi un dopo l' altro gli stessi Duplicati. Quando il Bollettino originale si perdesse in mano del Custode, dopo essergli stato consegnato, o per riscuotere il Pegno, o per rinnovarlo; ovvero quando qualcuno riportasse il Bollettino originale leggibile, ma per qualche accidente strappato in pezzi minuti, o consumato, talche non possa mettersi in filza, non occorrerà gravare la parte a fare ve-run' obbligo, e molto meno a dare la sicutà, ma basterà; che il Custode

Custode in ottavo foglio faccia il Bollettino di sua mano, come era il primo, e scriva a tergo di esso = *Per essere smarrito l'originale in mano del Custode* =, ovvero = *Per essere stato restituito l'originale in pezzi, o consumato* =, e ponga il giorno corrente, e sottoscriva, ed informi del vero l'Archivista, il quale ordinerà, che si renda senza obbligo e sicurtà, e si sottoscriverà, inchiudendo qualche pezzo del Bollettino stampato nella carta scritta dal Custode da conservarsi in filza dal Cassiere, e così basterà per fede del vero, e sicurezza del Monte in questi due casi.

e ne ragguaglia l'Archivista, il quale sottoscrivendosi, e ordinando, ove si possa, di unire a questo qualche parte del Bollettino stampato, che in filza si dovrà conservare dal Cassiere, ne prescrive senza niun obbligo la restituzione.

## CAPITOLO XLVII.

*De' Pegni di Robe rubate, o impegnate senza consenso de' Padroni, e delle Ritenzioni de' Pegni da farsi in questi, o altri Casi.*

**D**Opo d'esserfi usata diligenza dallo Stimatore, per guardarsi di prender Pegni di Robe furtive, o portate ad impegnare senza consenso de' padroni, secondo gli ordini sopradescritti; quando ciò non ostante accadesse il caso, non deve il Monte patir danno alcuno, ma li padroni potranno ricuperare le loro Robe, secondo che si determinerà dal Giudice del Monte, con pagare prima il Capitale, o sia Prestanza, ed Utili del Monte, e non altrimenti; ed intanto si ordinerà dalla Congregazione al Custode, che in margine della Partita di quel Pegno nel suo Libro dei Prestiti scriva = *Retineatur* = ad istanza del tale, scrivendo il nome, cognome, ed abitazione precisa di chi pretende essere la Roba sua, e ponga il giorno corrente, e l'Anno. Se parimente avverrà, che qualche padrone del Pegno abbia perduto il Bollettino, ovvero avendo egli il Bollettino originale in mano, dubiti, che il Pegno non si riscuota da altri senza di lui, finchè egli abbia comodità di riscuoterlo, il medesimo Custode su detto Libro alla Partita di quel Pegno scriverà = *Retineatur* = ad istanza del tal padrone, con riferire la causa, e nominare la persona, che fa l'istanza, come sopra, notandovi parimente il giorno ed Anno, in cui si fa il = *Retineatur* =; ed in caso che il Pegno sia stato rinnovato, se ne farà espressa menzione.

Accadendo, che segua Prestanza sopra robe furtive, o senza il consenso dei padroni, essi a determinazione del Giudice del Monte, pagato il capitale, e gli utili, potranno ricuperarle; e intanto la Congregazione ordinerà al Custode, che ad istanza della tale persona vi ponga in giorno corrente il *Retineatur*.

Se alcun padrone abbia perduto il Bollettino, ovvero, quantunque abbia il Bollettino, tema, che il Pegno gli sia riscosso, non avendone egli il comodo, vi si porrà dal Custode il *Retineatur*, esprimendovi la causa, e la persona, che l'ha fatto porre, e la giornata corrente, e se sia stato rinnovato.

Se

Essendo il Monte, per qualsivoglia causa, o gli Stimatori, per Pegni a loro deliberati, creditori di alcuno, che vi abbia altri Pegni, la Congregazione, o li Sindaci possono ordinare ai Custodi di porvi il *Retineatur* ad istanza dei predetti, e questo non si concede in grazia di alcun altro Ministro del Monte, non che degli estranei.

Non si ammettono nè Sequestri, nè Inibizioni sopra i Pegni, e il loro Sopravanzo, senza l'*Exequatur*, o Mandato sottoscritto dal Giudice del Monte; e questo medesimo sia forza, ove sia presentato al Custode, il quale in giornata vi pone *Retineatur de mandato nostri Judicis*, e che egli conserva.

,  
k  
-  
?

Qualunque *Retineatur* posto ai Pegni non ne impedisce la Vendita, giunto che ne sia il tempo, rimanendovi soggetto il solo sopravanzo; e perciò il

Se il Monte per qualsivoglia causa, o alcuno degli Stimatori, a cagione di qualche Pegno ad esso rimasto alla Vendita, per essergli stato deliberato all'Incanto, come si è detto di sopra al Capitolo degli Stimatori, farà creditore del padrone di qualche Pegno, che fosse attualmente nel Monte, oltre quello, come sopra, allo Stimatore deliberato, la Congregazione, o li Sindaci dei Prestiti potranno ordinare ai Custodi, che alla Partita del Libro loro di que' Pegni, spettanti allo stesso padrone, debitore dello Stimatore per detta causa, vi scriva = *Retineatur* = ad istanza del Monte, se si farà per esso, o dello Stimatore nel caso suddetto con l'annotazione del giorno ed Anno. Ad altre persone poi, o estranee, o anco Ministri del Monte non compete un simile Privilegio di Ritenzione de' Pegni, e però nè dalla Congregazione, nè da' Provvisori, o qualsivoglia altro Deputato non dovrà mai ammetterli, proibendosi espressamente al Custode di apporre il = *Retineatur* = in tali casi. Neppure si ammetteranno nè Sequestri, nè Inibizioni di qualsivoglia Giudice, ancorchè formali, e da' medesimi sottoscritte, tanto sopra i Pegni, quanto sopra il loro Sopravanzo ad istanza di qualsivoglia persona senza l' = *Exequatur* = del Giudice del Sacro Monte, e si procederà alla Vendita, restituzione, o rinnovazione de' Pegni, o al pagamento del Sopravanzo a favore del padrone, come se non vi fossero mai state simili Inibizioni, e Sequestri. Potrà solo il Giudice del Sacro Monte ordinare la ritenzione, secondo li termini di ragione, con Mandato sottoscritto dal medesimo, che avrà solo forza, quando sarà presentato al Custode, e non prima, ancorchè nella Citazione fosse espressa l'Inibizione in rapporto al Monte, la quale opererà solo contro la parte; e non mai contro il Monte, che solo dovrà obbedire al detto Mandato sottoscritto dal Giudice, quando gli sarà presentato, ed allora il Custode scriverà in margine della Partita come sopra = *Retineatur de Mandato nostri Judicis* =, con apporvi il giorno ed Anno, conservando il Mandato presso di se. Non impedirà però un simil Mandato, ed altro qualsivoglia = *Retineatur* = o siano Duplicati, che venendo il tempo della Vendita, il Pegno ritenuto non si venda; ma il Resto, o Sopravanzo del Pegno, detratto il Credito del Monte, anche degli Utili nel caso vi fossero, soggiacerà al medesimo = *Retineatur* =, del quale il Custode

ne dovrà dar nota al Computista, affinchè lo replichi alla Partita nel Libro delle Vendite del Cassiere, come è stato prescritto di sopra, nel che mancando, e provenendone danno alle parti, o al Monte, farà egli tenuto di reintegrarlo del proprio. Se il *Retineatur* = farà per Mandato del Giudice del Sacro Monte si dovrà eseguire la volontà di esso Giudice da dichiararsi per Mandato = *De consignando* =, e non mai per semplice Decreto; in vigore del qual Mandato si consegnerà il Pegno, sodisfatto prima interamente il Monte, a chi ordinerà detto Giudice in esso Mandato, o gli si pagherà il Sopravanzo, se il Pegno fosse stato venduto; qual Mandato si dovrà porre in filza insieme col Bollettino del Pegno, o col Duplicato in mancanza di esso, con ordine in quanto al Resto, o Sopravanzo del Computista dei Prestiti, come si pratica ne' pagamenti de' Resti degli altri Pegni venduti. Se farà fatto il *Retineatur* =, o Duplicato d'ordine della Congregazione, o di qualcuno de' Provvisori, o Sindaci, ovvero dell' Archivista, o altro Deputato ad istanza di chi pretende la Roba impegnata esser sua, o per credito del Monte, o dello Stimatore, non riconsegnerà Pegno, nè Resto alcuno, neppure con sicurtà senza l'ordine del Deputato Archivista, al quale spetta una tale incombenza, e che occorrendo ne sentirà anche la Congregazione, se così gli parerà; il quale nel caso di *Retineatur* = apposto dal Monte, o dallo Stimatore, quando il Pegno ancora esista, non lo farà mai consegnare ad altri, anche con sicurtà senza il consenso della Congregazione, o dello Stimatore; cioè, o con Decreto della medesima da porsi in filza, o con il consenso in scritto dello Stimatore da porsi parimente in filza. Se poi sarà fatto ad istanza del padrone del Pegno, che ne ha perduto il Bollettino, esibendo questi il Bollettino del Pegno, si unirà al Duplicato, in cui l'Archivista scriverà = *Dato al tale col Bollettino originale* =, e si sottoscriverà, facendone fare l'annotazione di contro alla Partita del Libro de' Duplicati esistente in Archivio. E quando il Bollettino fosse portato da altra persona si riterrà dal Custode, o dall' Archivista col denaro, che avesse dato per lo disimpegno, che si perderà da chi l'ha improntato, quando però vi sia dolo, nè mai gli si restituirà; ed in ogni caso, ancorchè non vi fosse frode, e si pretendesse, da chi esibisce il Bollettino, il Pegno esser suo, rimetterà le parti al Giudice

Custode gli dà in nota al Computista, perchè gli replichi nel Libro delle Vendite del Cassiere.

Qualora il *Retineatur* sia per Mandato del Giudice del Monte, non si consegnerà il Pegno, o Sopravanzo, che a tenore del di lui mandato *De consignando*, che col Bollettino, o Duplicato si pone in filza.

Dove sia stato posto il *Retineatur* per parte del Monte, o fuor Stimatori, l'Archivista non consegnerà Pegno, o Sopravanzo, senza Decreto della Congregazione, o consenso in scritto degli Stimatori, che si teneano in filza; che se poi sia stato posto dal padrone, che riporta lo smarrito Bollettino, l'Archivista, fattane far nota alla partita dei Duplicati, e scritto nello stesso Duplicato il nome della persona, cui lo consegna, si sottoscrive.

Se si scorga frode in chi ha portato il Bollettino, questo si ritiene dal Custode, o dall' Archivista, insieme colla moneta, che per il disimpegno si fosse improntata; e nascendo controversia sopra

la pertinenza del Pegno, l'Archivista ne rimette la decisione al Giudice del Monte, facendo in appresso eseguire il di lui mandato *De consignando*.

dice del Monte, quando non possa concordarle, e secondo il Mandato = *De consignando* = del medesimo se ne farà la consegna, o del Pegno, sodisfatto prima il Monte, o del Resto, se il Pegno fosse venduto.

### CAPITOLO XLVIII.

#### *De' Pegni perduti, o deteriorati in mano de' Custodi.*

Perchè i Pegni possono nel Monte perire, o deteriorare per negligenza, o per fraude dei Custodi; perciò qualora si giudichi dalla Congregazione, che di essi sia stato il difetto, si stima il danno da due Stimatori, l'uno del Monte, e l'altro eletto dalla parte; e questi non concordando, si passa di comune consenso al terzo, secondo il cui giudizio sono i Custodi tenuti a indeennizzare i padroni; e quindi volendo essi ciò evitare, potranno in opera ogni loro diligenza, la quale quando non bastasse, ne avviseranno i Provvisori.

**S**E alcun Pegno mancherà, perchè non si trovi, o tutto, o parte d'esso dopo la consegna fatta ai Custodi, ovvero apparirà corroso, o macchiato, o altrimenti deteriorato per altro accidente, che non proceda dal tempo, o dalla qualità della Roba; nel qual caso i Custodi non sono tenuti di fraude, ma solo di negligenza; a giudizio della Congregazione dovranno essi Custodi pagare alli padroni la perdita, mancamento, o peggioramento sino a quella somma, che uno Stimatore del Monte insieme con un'altro Stimatore da porsi per parte del padrone del Pegno, e in evento di discordia il terzo Perito da elegerfi di comune consenso degl'Interessati giudicherà, che importi. Ma se dalla Congregazione sarà giudicato esservi fraude almeno presunta, o grave colpa loro, dovranno pagare ai padroni quello, che essi giureranno importare detta perdita, o peggioramento; purchè non oltre passi qualche somma, che tasserà il Giudice del Sacro Monte. Pertanto avranno cura i Custodi, di ben conservare per quanto sarà loro possibile i Pegni, usando a tal'effetto ogni opportuna diligenza, e cautela, e adoprando quei rimedj, che faranno necessarj; i quali, se non potessero apprestarsi da loro, ne avviseranno i Provvisori, o la Congregazione per ottenerne il provvedimento. Accadendo, che i Custodi abbiano dato un Pegno in cambio di un'altro, se nel termine di una settimana non avranno riparato all'errore, faranno tenuti sodisfare al padrone, che ricerca il suo Pegno, con farlo obbligare, oppure dar sicurezza, quando non sia idoneo, di ricevere il suo proprio Pegno, quando in appresso si ritrovasse ben condizionato, e non deteriorato, e di restituire il denaro, che in luogo del Pegno gli fosse stato sborsato. In simili casi i Custodi rimarranno padroni del Pegno, che

per

I Custodi, errando nel restituire i Pegni, sono reuniti nel termine di una settimana a ripararlo, e ciò non potendo, ne sodisfano i padroni in danaro, esigendo obbligodai medesimi di ricevere i propri pegni, ove si ritrovino in buono stato;



per errore del cambio resterà in loro mani, ma però dovranno conservarlo senza venderlo, durante il tempo di Mesi diciotto dal giorno dell'Impegno; e dopo questo tempo sarà loro lecito di venderlo, o disporne come loro parerà, seppure dalla Congregazione non avessero ottenuta licenza di poter ciò fare, anche prima del suddetto tempo. Quando qualche difetto, o sia deterioramento colpevole di Robe, si trovasse in qualche Pegno alla Vendita in assenza del padrone, il Deputato supplirà per lui, e terrà la parte di esso padrone, e in ogni caso, in assenza de' padroni de' Pegni quello, che i Custodi dovrebbero pagare a' detti padroni per il difetto, o deterioramento colpevole, come sopra, di essi Pegni, e per quel di più, che saranno giudicati valere, a giudizio di due degli Stimatori del Monte da assumersi a tale effetto dal Deputato sudetto, oltre il Capitale, e Utile del Monte, dovranno pagare allo stesso Monte, che lo custodirà per restituirlo a' padroni, quando verranno, o ritenerlo appreso di se, come cosa propria, se non verranno mai, come si è detto di sopra de' Sopravvanzi al Capitolo precedente.

e qualora questa obbligazione non possa aver luogo, i Custodi al terminare dei diciotto Mesi dispongono dei medesimi Pegni.

Il Deputato alla Vendita, scorgendo nei Pegni mancanza, o deteriorazione, vi sostiene la parte dei padroni, nelle cui ragioni subentra sempre il Monte.

## CAPITOLO XLIX.

*Del Banco de' Depositi.*

**A**ncorchè il Sacro Monte dei Prestiti abbia unita la cura, e il maneggio de' Depositi, che i Particolari fanno nel di lui Banco, per la sicurezzza de' quali sono obbligate tutte le sue facultà; nondimeno per chiarezza maggiore, e per non confondere una materia con l'altra, si è separata l'Amministrazione del Banco de' Depositi, la quale si esercita in Stanze a parte, e da' Ministri diversi, e distinti da quelli dei Prestiti, con ritenersi in detto Banco i Libri, e Scritture necessarie col Conto de' Depositi, e rispettivi Ordini di Pagamenti, come verrà prescritto distintamente nei Capitoli del Carico di ciaschedun Ministro. Gli emolumenti poi, e le spese dello stesso Banco appartengono al Monte dei Prestiti, come rappresentante tutta l'Opera Pia.

La materia del Banco dei Depositi si appartiene al Monte della Prestanza; e solo si tratta da' Ministri distinti, e in luogo diverso, per schivare la confusione; e perciò le spese sono a carico, e gli utili sono a vantaggio del medesimo Monte della Prestanza.

## CAPITOLO L.

*Dei due Libri Mastri Generali del Banco de' Depositi,  
e dei Prestiti.*

Lo scrivere alla rinfusa in un sol Libro i Depositi sì liberi, che dei Luoghi Pii, e vincolati, e anche colla divisione dei liberi dai Pii, e vincolati, e dei liberi senza cedola da quei con cedola, e dei Pii dai vincolati, rendeva già molesto nel finir dell' Anno il raccogliere il resto del Cassiere; e perciò si è destinato un Mastro generale, che ne riunisce tutti i conti, e tutte le casse.

In questo Mastro generale al principio del 1762 si riportarono, e l'esistenza delle paste, delle monete di oro, e di argento, che si trovarono nei cassoni, divisa in cinque conti aperti, e insieme i nomi dei Debitori, e i conti dei Creditori.

**Q**uantunque sul principio dell' erezione del Banco de' Depositi si tenesse un solo Libro Mastro, in cui confusamente scritturavansi i Depositi tanto liberi, che de' Luoghi Pii, e vincolati, ciò non ostante essendo in appresso cresciuta l' Azienda si dovette venire alla divisione de' Conti liberi da quelli de' Luoghi Pii, e vincolati, e in seguito all' altra divisione dei Depositi liberi senza Cedola da quelli con Cedola, e in ultimo alla separazione dei Depositi de' Luoghi Pii dai Depositi vincolati. Ma perchè l' aumento, quantunque necessario di tante scritture, e la separazione di tanti conti di Cassa portava lo sconcerto, che il Cassiere di detto Banco in uno appariva Creditore, e in altro Debitore di somme cospicue, di maniera che per formare il suo resto reale, bisognava raccogliere a braccio in fine di Anno li resti tutti di detti conti di Cassa; per provvedere a tale sconcerto, si è stabilito un Mastro Generale, che debba abbracciare tutti li suddetti conti, e in una le tante Casse ridurre. Questo nuovo Libro Mastro Generale, essendosi formato fin dal principio del 1762, non solamente fu riportata in esso tutta l' esistenza delle paste, e monete di oro, e di argento trovata ne' Cassoni della Cassa di detto Banco a tutto l' Anno antecedente, e lasciata in cura del Cassiere, divisa in cinque conti nel detto Mastro Generale aperti, ma ancora vi furono riportati tutti i Nomi de' Debitori dello stesso Banco, staccati dalle scritture correnti, lasciati i soli Creditori, per gli quali furono stabiliti altrettanti conti per riportarvi di settimana in settimana l' aumento, o la diminuzione loro risultante dal pareggio, che fanno in ogni Bilancio alli conti di Cassa delle scritture correnti li rispettivi Scritturali ne' due Columnelli fattivi aggiungere per il Credito, e Debito del Cassiere da riportarsi in detto Mastro Generale, in cui sono formati tali conti, perchè in fine d' Anno dai Sindaci del Banco possa sapersi la giusta quantità de' nomi de' Creditori d' ogni scrittura senza doyer aspettare

tare l'opera de' Bilanciatori, e stare alla loro assertiva. Perchè poi detto Libro Mastro Generale possa avere la sua connessione colle scritture correnti, colla Cassa, e colli nomi dei Debitori riportativi, il di lui ragguglio, come si è introdotto, dovrà sempre procedere da tre Entrate-Uscite. La prima, in cui si riportino le paste, e monete, che si provvedono, e estraggono per uso del Banco, e per darle a coniare in Zecca da approvarsi, e sottoscriversi dai Provvisori, e dal Cassiere; la seconda per gli Depositi, e Pagamenti, che si fanno per gli Debitori, per gli conti della Zecca, e per le solite Prestanze da approvarsi, e sottoscriversi dall' Archivista del Banco; e la terza per gli pareggj, sieno in aumento, o in diminuzione de' Creditori da approvarsi, e sottoscriversi dagli Scritturali delle scritture correnti, e dall' Archivista suddetto. Oltre agli altri vantaggi, che provengono dalla formazione di questo Mastro Generale, ne deriva anche quello considerabile di poter avere in fine d' ogni settimana, e volendosi anche in ogni giorno lo stato del Banco, e di scoprirsi al sicuro in fine d' ogni settimana qualunque, benchè piccolo errore, che potesse essere occorso in tanti, e così diversi conteggj, e scritturazioni, mentre ravvisandosi subito lo sbilancio, che cagiona, si possono rivedere tutti li conti, ed emendare subito lo sbaglio. Si descriverà senz' alcuna dilazione nel detto Mastro Generale, qualunque benchè piccola Uscita, e rispettiva Entrata dell' effettivo ne' giorni, in cui realmente esce, ed entra ne' Cassoni, e nelle mani del Cassiere, e lo stesso si farà delle Spese, che occorrono per la battitura delle monete, le quali si descriveranno nel proprio conto di giorno in giorno, quando si fanno. Dovrà essere staccata ogni concatenazione di conti fra le casse del Banco, e del Monte dei Prestiti, la quale cagionava una grandissima confusione, oscurità, e discordanza talora di Partite, ritardo alla rispettiva scritturazione, ed inutile, e pericolosa moltiplicazione di Mandati, e di conti, ma solamente nel Mastro del Banco dovrà rimanere il solito, facile, e semplice conto della Prestanza, che fa il Banco al Monte, come suol tenerli per un particolare Deponente, e questo nel modo, che nel nuovo Mastro si vede eseguito. Per questo fine non si riceveranno nel Banco de' Depositi li Pagamenti, che venissero fatti a conto dell' Azienda del Monte dei Prestiti dai

Il ragguglio di questo Mastro generale procede da tre Entrate-Uscite; la prima è per le paste, e monete, che si provvedono, e si estraggono, e che sottoscrivesi dai Provvisori, e Cassieri; la seconda è per gli Depositi, e pagamenti, per gli conti della Zecca, e per le prestanze, e che sottoscrivesi dall' Archivista del Banco; la terza è per gli Pareggj, tanto in aumento, che in diminuzione dei ereditori, e che sottoscrivesi dagli Scritturali, e dal medesimo Archivista. Palca questo Mastro continuamente lo stato del Monte, ed ogni errore, che sia nei suoi conti,

In esso si deve descrivere senza dilazione ogni piccola entrata, ed uscita sotto del proprio giorno.

Tra la cassa del Monte dei Prestiti, e quella del Banco non vi è niuna concatenazione, non dovendo rimanere nel Mastro di questo che il conto, come si tiene per ogni particolare Deponente, della prestanza fattagli.

Nel Banco dei Depositi non si ricevono i pagamenti dei debitori, i cui nomi sono descritti nel Mastro

Debi-

dei Prestiti, dovendogli tutti ricevere il loro Cassiere.

L'Archivista del Banco deve dare sollecitamente nota delle prestanze fruttifere al Computista de' Prestiti, perchè descrittele ne imponga la riscossione al suo Esattore.

Il Computista del Banco non può rifulcare i Depositi vincolati dei debitori della Cassa della Prestanza, lasciandoli sotto il nome del Deponente.

Il Computista del Banco, e l'Archivista al finir dell' Anno fanno sotto dei loro Sindaci il conteggio dello Scapito sostenuto per la Zecca; di cui ne danno nota sottoscritta da un Sindaco, dal Computista, dal Soprantendente alla Zecca, e dall'Archivista, ai Provvisori; che dalla Congregazione ne fanno ordinate il rimborso al Cassiere del Banco da farsi da quello dei Prestiti; che dalla sua Uscita ne manda la partita nel Mastro dei Prestiti al conto degli Scapiti &c.

Al finir dell' Anno si manda al Computista dei Prestiti copia del Bilancio del Banco, perchè la descriva nel suo Mastro.

L'Archivista del Banco dei Depositi custodisce, e diri-

debitori descritti nel Mastro dei Prestiti, o per restituzione de' Capitali in esso Libro parimente descritti, o per pagamento de' frutti de' medesimi Capitali, come altresì de' frutti delle Prestanze fatte anche col denaro del Banco; ma dovranno tutti riceverli dal Cassiere dei Prestiti, descrivendoli nella sua Entrata, per poi riportarli nel Mastro de' medesimi Prestiti. E perchè l'Esattore possa attendere all' esazione de' frutti delle Prestanze fruttifere fatte dal Banco, farà cura dell'Archivista del medesimo Banco, il quale deve anche scritturare il nuovo Libro Mastro, di darne immediatamente nota al Computista dei Prestiti, acciocchè possa farne descrivere subito la partita de' medesimi frutti ne' suoi Libri, ed incaricarne l' esazione al suo Esattore. Se per altro qualche Debitore vorrà fare il proprio pagamento per via di Deposito vincolato da qualche condizione nel Banco de' Depositi, dal Computista di questo non potrà rifiutarsi, ma si lascerà la Partita sotto il nome del Deponente, e non mai se ne darà debito al Monte dei Prestiti, per soddisfare il qual pagamento sempre dovrà farsi in mano di quel Cassiere. In fine dell' Anno dal Computista del Banco insieme coll' Archivista si farà sotto l' ispezione de' Sindaci del medesimo Banco il conteggio di tutto l' effettivo consegnato alla Zecca, e rispettivamente da questa restituito per verificare specialmente lo scapito, e le spese, che saranno risultate per la provvista, e battitura delle paste di oro, e d' argento fatta nello stesso Anno; del quale scapito, formata la somma, se ne manderà una nota sottoscritta da un Sindaco, dal Computista, dal Soprantendente alla Zecca, e dall' Archivista alli Provvisori, acciocchè ne facciano spedire dalla Congregazione Mandato di rimborso da farsi dal Cassiere dei Prestiti al Cassiere del Banco, e dalla Uscita della Cassa dei Prestiti se ne manderà la Partita al conto di nuovo apertosi nel Mastro dei Prestiti detto *De' Scapiti per la provvista della Moneta*, e la Partita dello Scapito per ciaschedun' Anno dovrà successivamente trascriversi fra le altre Partite dell' Uscita Generale del medesimo Anno. Si manderà copia in fine d' Anno del Bilancio Generale del Banco al Computista dei Prestiti, acciocchè lo descriva nel suo Mastro nel modo prescritto, e già posto in esecuzione. Per la direzione, e custodia di detto Mastro Generale, sue Entrate-Uscite, e Protocolli di Giustifi-

stificazioni da ritenersi sotto chiave, e non permetterse la visura, se non ai Provvisori, e Sindaci si è destinato l' Archivista *pro tempore* del Banco de' Depositi, il quale dovrà ritenere uno Stracciafoglio, in cui noterà, per comodo de' Deponenti i Depositi, e Pagamenti, che seguiranno in detto Mastro Generale, rincontrerà i Pareggj sulle scritture correnti, e farà come sopra approvare, e sottoscrivere l' Entrate-Uscite, ed invigilerà, che il Ragguaglio di detto Mastro Generale sia in giornata nel fine della Settimana. Per il Ragguaglio poi, e scritturazione dello stesso Mastro Generale, e delle tre rispettive Entrate la Congregazione avrà cura di deputare un Giovane, che sia de' più abili, e capaci, e che in tutto dipenda nelle sue operazioni dal suddetto Archivista.

ge l'Entrate-Uscite del Mastro generale, e sue giustificazioni, che non lascia vedere, che ai Superiori, servendo lo Stracciafoglio ai Deponenti; e rincontra i pareggj sulle Scritture correnti, e veglia che il detto Mastro al finir di Settimana sia in giornata.

A scrivere, e ragguagliare il Mastro generale si destina dalla Congregazione un giovane dei più abili con dipendenza dall'Archivista.

## CAPITOLO LI.

*Del Carico del Computista del Banco de' Depositi.*

**P**Arlandosi in primo luogo della Carica del Computista del Banco de' Depositi, che mediante i suoi Ordini è una fedel guida al Cassiere, che ne' pagamenti giornalieri con i medesimi si va sempre regolando, deve la Congregazione usare ogni studio di deputare ad una tal carica Persona fedele, accurata, e perita, che non abbia altre occupazioni fuori del Sacro Monte, dovendo stare tutta impiegata nel servizio del medesimo. Si troverà nel Banco suddetto insieme col Cassiere, e gli altri Ministri alle solite ore ne' giorni, che si terrà aperto, ed ivi assisterà nel suo solito luogo, ed eserciterà per se stesso, e non per altrui mezzo la detta Carica bene, diligentemente, e con ogni esattezza coll' ajuto di tutti i Ministri, e Sotto-ministri da se dipendenti a tutto suo rischio, e pericolo, per gli quali sia solidalmente obbligato a favore del Sacro Monte, procurando tanto per se, quanto per mezzo de' suoi Dipendenti, che il tutto venga eseguito con ogni realtà, e diligenza secondo le disposizioni de' presenti Statuti, e di tutti li Decreti, che in appresso farà la Congregazione, riguardanti la detta sua Carica, e le altre del suo Ajutante, Scritturali, Registri, e Cedolista a se subordinati, e renderà ad ogni semplice richiesta de' Sindaci

Alla carica di Computista del Banco, siccome, colui, che deve essere sicura scorta al Cassiere, si destina dalla Congregazione persona fedele, accurata, e perita.

Egli interviene al Banco alle ore prescritte nei giorni, in cui si tiene aperto, ed esercita la propria carica a suo rischio, e per se medesimo coll' ajuto de' suoi Ministri, per gli quali è solidalmente obbligato a favore del Monte; veglia, che il tutto sia operato secondo gli Statuti, e Decreti della Congregazione, e ad ogni richiesta dei Sindaci rende conto di quanto deve passare per le sue mani.

daci

Al sottoscrivere Ordini, Cedole, e Mandati osserverà quanto gli si prescrive in questo luogo, e colla sua firma ne fa seguire il pagamento; il quale non seguendo per alcuna frode compresa, fa scrivere alla partita del Maestro *Non segue*, e cancellarla dalla Cartella; e negli Ordini degli Assenti osserva il Moto proprio di Clemente XIII.

daci del Banco *pro tempore* buono, fedele, reale, e legal conto di tutte e singole Partite de' Depositi, e Pagamenti, Cedole, o Polizze, Ordini, e Mandati, o diretti al Cassiere, o fatti a favore di chi avesse denari in Deposito, come fatti per se stesso, o per mezzo de' suoi Subordinati. Prima di sottoscrivere gli Ordini, Cedole, e Mandati osserverà se sieno stati scritturati dai rispettivi Scritturali, e in piè vi siano le carte del Conto, dove sono stati addebitati, come pure da una parte sfregiati, e se vi sia posto il numero de' pagamenti, e susseguentemente l'Ordine a tergo per il pagamento col nome, e cognome di quegli, a cui si deve pagare, e la giusta somma, che gli si deve pagare, ed in quanto alle Cedole vincolate, Ordini, o Mandati de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii, se siano stati posti dal suo Ajutante, e altri Registri de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii in Cartella, o sia Libretto, con il quale si ragguaglia il credito del conto di Cassa, e serve all'Appuntatore per rincontrare, se tali Partite siano state poste a debito ne' loro conti, come si dirà in appresso, parlandosi di detto Ajutante, e Registri &c. E con la sua firma ne farà seguire il Pagamento, quante volte ne' Libri Mastri vi sia il rispettivo Credito, e tali Ordini, Cedole, e Mandati non siano falsi, alterati, o di persone supposte, e nascendo dubbio su tal particolare, dovrà trattenere il pagamento fino a tanto, che si chiarisca del vero, e se dubiterà, in quanto agli Ordini, della sottoscrizione del Traente, potrà richiedere la ricognizione del Carattere da farsi nella forma prescritta nel Moto proprio del Regnante Pontefice CLEMENTE XIII in data li 30 Agosto 1764; e per qualunque falsità, o alterazione farà trattenere le persone, avvisandone il Notaro Criminale del Sacro Monte per fare le solite inquisizioni. Non seguendo poi per dette cause il pagamento, farà zerare la Partita già scritturata nel rispettivo Libro Maestro, con farvi notare in margine = *Non segue* =, e la farà cassare dalla detta Cartella. Nel pagamento degli Ordini, che si traessero dagli Assenti da Roma, si regolerà a tenore del predetto Moto Proprio. Dovrà procurare, che tutti gli Scritturali, Registri, ed altri suoi Dipendenti tengano i loro Libri ordinati, scritturati, ed in giornata, come più diffusamente si dirà ne' loro rispettivi Capitoli; osservando di più, che siano state poste in credito tutte quelle Partite, gli Ordini delle quali

Veglia, che i suoi subalterni tengano i loro libri in giornata, e che dal suo Ajutante si adempia a quanto qui si prescrive intorno alle partite, i cui Ordini hanno la

quali hanno la legge di restare in credito . E per tali Partite dovrà ritenere un Libro , dove le farà notare dal suo Ajutante , con individuare, a favore di chi vanno in credito, la somma giusta , che va in credito , la giornata , e il nome di quegli , per cui ordine si lasciano in credito ; avvertendo inoltre , che a tergo di tali Ordini vi siano state poste le parole = *Vanno in credito Scudi tanti* = , se non è per l' intero , mentre per la porzione , che non anderà in credito , nè dovrà sottoscrivere il Biglietto spedito dal Registro , da cui un tal Ordine procede . Tutto ciò deve esattamente osservare , affinchè non nascano sbagli , e perchè si possano con un tal Libro rincontrare tali Partite di giorno in giorno dall' Archivista , come si dirà parlando della sua Carica . E perchè abbia più stimolo di far tenere i Libri ordinati , e Scritturati come sopra , farà sua cura l' invigilare sopra gli Appuntatori , acciocchè facciano il loro dovere ; onde in fine d' ogni Anno gli consegnino , bene appuntati , e rincontrate tutte le Partite col conto di Cassa , perchè si possano con più sicurezza stabilire i Resti ad ogni conto per formarne lo spoglio de' Creditori , e riportargli ne' Libri dell' Anno susseguente . Inoltre nell' Anno appresso procurerà , che li detti Appuntatori bilancino i suddetti Libri Mastri , accordando le somme de' Creditori d' ogni rispettiva scrittura con quelle stabilite nel Libro Mastro Generale ; mentre in caso che non si trovassero come sopra bilanciati , non potrà il Computista in qualunque evento chiedere la liberazione delle sue Sicurtà , ed Attergazioni , e farà in libertà della Congregazione di farli bilanciare a tutte sue spese . Non farà pagar denaro a chi non è effettivamente Creditore ne' Libri del Banco , non dovendo in essi esservi Debitori di qualunque sorta siano ; ma questi si creeranno nel Libro Mastro Generale con Ordini de' Provvisori . Nell' ordinare il pagamento de' Mandati di Giudice osserverà , se vi sia la Fede della Partita di Credito , non già in copia semplice , ma autenticata dall' Archivista , e il Visa del Procuratore del Sacro Monte , o siano detti Mandati stati spediti per mutare la disposizione al Deposito , o per derogare ai Vincoli apposti nella Partita . Anzi trattandosi di rinvestir denari vincolati , l' Ordine per detto rinvestimento dovrà esser fatto in piè della Fede , come sopra ; e ciò affinchè il pagamento , o rinvestimento resti soggetto agli stessi Vincoli espressi nella suddetta Fede dell' Archivi-

legge di dover restare in credito, e per cui tiene un Libro a parte .

Veglia sopra gli Appuntatori , onde potere al finir dell' Anno , avendo le partite bene appuntate col conto di Cassa , stabilire i resti , e portargli all' Anno seguente ; in cui fa dai medesimi bilanciare i Mastri , e accordare le somme dei Creditori con quelle del Mastro generale ; non potendo senza ciò chiedere la liberazione delle sue Sicurtà , e si farebbe fare a proprie di lui spese .

Non fa pagar danno a chi non è creditore del Monte ; non volendo vili debitori , che nel Mastro generale , e ciò per ordine dei Provvisori . Nell' ordinare il pagamento delli Mandati dei Giudici usà le diligenze , che qui gli si preferiscono .

Tanto il Computista, che i suoi Subalterni, che dalla Congregazione si deputano a piacere di lui sono solidalmente obbligati per ogni danno, che in qualunque modo da loro si recasse al Monte.

Esige dai suoi Subalterni le solite sicurezze; e dà parte alla Congregazione delle loro mancanze.

Nei pagamenti di Mandati di Giudice sopra Depositi con Cedola Giudiziale, osserverà quanto qui gli si prescrive.

Negli Ordini dei Luoghi Pii, Università &c. usa le diligenze, che qui si accennano.

Deforma le Cedole libere prima di sottoscrivere l'ordine del pagamento.

Fa fare dal Registro i rincontri dei Depositi in contanti in mezzo foglio per lungo, e gli sottoscrive.

Non è tenuto per la falsità delle girate negli Ordini, e Cedole.

Sottoscrive ogni sorta di Cedole, osservando quanto gli si prescrive in questo luogo.

sta, come si dirà, parlando del medesimo. E per tutti li suddetti Mandati vincolati, o condizionati, che facesse malamente pagare; per tutti gli Ordini falsi, accettati anche inavvedutamente; per qualunque altr'Ordine, che volontariamente passasse in danno del Sacro Monte, e per ogni altro errore de' suoi Subalterni, ed Ajutante, farà tenuto del proprio, e solidalmente obbligato con detti suoi Subalterni, i quali per tal motivo faranno deputati di suo pieno consenso, e preventiva approvazione dalla Congregazione. Esigerà però dai medesimi per sua cautela, e del Sacro Monte cumulativamente i soliti Obblighi, e Scurtà, ed invigilerà sopra di loro, acciocchè eseguiscono esattamente il tutto, e in caso di mancanza ne darà parte alla Congregazione, perchè vi provveda. Inoltre ordinando il pagamento di qualche Mandato di Giudice, tratto sopra il Deposito fatto con Cedola Giudiziale, osserverà se sia stata riportata la Cedola, per attergarvi il pagamento, se non è per l'intero; ed essendo per l'intero, la farà ritirare, per inserirla unitamente al Mandato del Giudice nella filza, come più diffusamente si dirà, parlando dello Scritturale de' Vincolati. Negli Ordini poi de' Luoghi Pii, Università, Arciconfraternite &c. osserverà, se vi sieno sottoscritti tutti quegli Uffiziali, Deputati, ed altri secondo la disposizione della Partita. E nelle Cedole libere, che tornano per il pagamento, dovrà farvi più sfreggi, e deformatle prima di sottoscrivere l'Ordine, che secondo il solito vi sarà stato posto a tergo. A quelli, che faranno Depositi in contanti, e che ne richiedessero un rincontro, lo farà fare dal Registro di quella scrittura in uno scacco di carta, o in mezzo foglio, ma per lungo, in modo diverso dalla Cedola, col numero delle carte del Libro del Registro, e del Libro del Sotto-cassiere, in cui si foggiono notare li Depositi, che si fanno in contanti, e poi glielo sottoscriverà. Non resterà soggetto, come neppure lo è il Sacro Monte, per la falsità delle girate fatte tanto negli Ordini, e Mandati, anche giudiziali, che nelle Cedole, ma farà unicamente tenuto per la sola sottoscrizione de' Traenti, e per la realtà del corpo della Cedola, conforme da diverse Rejudicate, e specialmente dal Chirografo segnato dalla santa memoria di Benedetto PP. XIII, li 31 Luglio 1724. Sottoscriverà tutte le Cedole, che si faranno di giorno in giorno, siano libere, o siano vincolate.



colate, o giudiziali, osservando, che siano state registrate, e sottoscritte dal Cassiere, e che la somma del corpo corrisponda col numero in abbaco, fattoci dal Cedolista, e rispettivamente inquanto alle giudiziali dall' Archivista, e dal Cedolista. Dovrà mattina, e giorno prender nota tanto di quelle messe in commercio, confrontandola coll'altra nota, che prenderà dai rispettivi Registri, quanto di quelle sbagliate per poterne far fede, e darne conto al Depurato ogni volta, che il suddetto Cedolista avrà di bisogno di altra carta per le Cedole libere, e vincolate. Dovrà ritenere un Libro per farvi notare dall' Esattore gli Ordini condizionati, vincolati, e liberi girati al Sacro Monte, che si lasciano in mano al Cassiere unitamente colle rispettive copie, diretti ad altri Banchi, per fargli esigere, e depositarne la loro valuta nel Banco del Sacro Monte, avvertendo prima di sottoscriverli, che in detto Libro abbia l'Esattore segnata la Partita col nome di chi li consegna, il giorno, la somma, e il numero, con cui farà segnato ciascun'Ordine, come si dirà nel carico dell' Esattore. Dopo che farà seguita l'esazione, e il deposito, farà chiudere dal Registro in detto Libro la Partita, come si dirà nelle cariche de' rispettivi Registri. Si ordina però espressamente, che non faccia dar credito, nè far seguire pagamento veruno a detti Ordini, qualunque possano essere, fintantochè non se ne sarà esatta la somma, e realmente depositata nel Banco sotto pena di espulsione dall'Offizio, ed altre ad arbitrio del Giudice del Sacro Monte, oltre la refezione de' danni, che ne potesse patire il Luogo Pio. Le Cambiali poi non verranno in verun modo accettate. Dovendosi mandare qualche Giovane del Cassiere ad intervenire a far mostra nella stipulazione de' Contratti, che si fanno con Ordini diretti al Sacro Monte per il pagamento, dovrà prima rincontrare, se vi sia denaro in credito di que'tali, e se gli Ordini suddetti corrispondano alle Partite de' Depositi. Farà, che li rispettivi Scritturali tengano ben custoditi i Libri correnti durante l'Anno, e non ne permettano la misura senza la loro assistenza, o almeno di qualche altro Ministro di detto Banco, perchè non vengano viziate, o alterate le Partite scritte ne' medesimi. In fine d'ogni settimana, o in qualunque altro giorno si volesse dalla Congregazione, stabilirà il solito Bilancio dell' Entrata, e Uscita in

Prende nota mattina, e giorno dai Registri delle Cedole, e la confronta con quella del Cedolista, e gliene fa testimonianza; e questa non meno delle Cedole messe in commercio, e sbagliate, che delle consegnate ai Depurati.

Tiene un Libro, in cui fa notare dall' Esattore gli Ordini girati al Monte; e su di ciò osserva quel tanto, che qui si ordina.

Non fa pagare tali Ordini, se non quando ne sia depositata la somma, sotto pena di espulsione &c.

Le Cambiali non si accettano.

Usa le diligenze, che qui gli prescrivono, dovendo alcun Giovane del Cassiere andare a far mostra in stipulazioni.

Veglia, che gli Scritturali tengano i Libri correnti custoditi, non permettendo, che senza di essi sieno veduti.

In fine di Settimana, o in qualunque altro giorno, che piace alla Congregazione,

ordina il solito Bilancio nella maniera, che qui gli si mostra.

quella settimana nel Libro a tal effetto ritenuto, riportandovi il resto stabilito nell' antecedente Bilancio al Cassiere, le somme dell'Entrata, e Uscita tanto del Libro Mastro Generale, che d'ogni rispettiva Scrittura preventivamente rincontrata, e concordata dagli Scritturali col Registro, Cartella, Entrata, e Uscita del Cassiere, e col Sotto-cassiere, come meglio si dirà a suo luogo, formando in fine il nuovo resto del contante, e Cedole residue in mani del suddetto Cassiere, che concorderà con il conto di Cassa del detto Libro Mastro Generale, il quale abbraccia il Credito, e Debito di tutte le Scritture, come più diffusamente si parlerà nelle Cariche dell'Archivista, e dello Scritturale del medesimo; ed essendovi in quella tal settimana Ordini spediti, e non pagati, dovrà aggiungerli in fine del Bilancio suddetto al resto come sopra del Cassiere, che di detti Ordini è il Debitore, per averne ricevuto il Credito nelle Scritture, e non esserne per anco seguito il pagamento. In fine dell'Anno poi stabilirà unitamente col detto Archivista il Bilancio di tutta l'Entrata, ed Uscita dell'Anno, riportando in debito al Cassiere il resto del Contante, e Cedole in sue mani a tutto l'Anno antecedente, ed in Credito quello del cadente, con i quali resteranno pareggiate le somme di detto Bilancio, che dovrà leggere nella prima Congregazione Generale. Nel caso di qualunque assenza forzata, o volontaria, infermità, sospensione, ed altro, farà tenuto deputare altra persona in sua vece coll'approvazione della Congregazione, o de' Provvisori *pro tempore*, per esercitare a tutto suo rischio, e pericolo; che se tal persona non volesse da' medesimi approvarsi, e volessero a loro piacimento deputarne un'altra, allora il rischio, e pericolo caderà in danno del Sacro Monte. Ma se poi il Computista non volesse, o non potesse nominare altri in suo luogo, potranno i Provvisori senza veruna interpellazione, neppure delle Sicurtà, ed Attergatarj, deputare altra persona a tutto rischio e pericolo del medesimo. E tutte le cose predette dovrà il Computista interamente adempire, nè sotto qualsivoglia pretesto contravenirvi; cosicchè per qualsivoglia sua trascuraggine, o inosservanza, per qualunque caso malizioso, o fortuito, per ogni errore procedente dai Libri da lui, e suoi Sotto-ministri approvati, per gli pagamenti fatti dal Cassiere di suo ordine, e de' suoi Subalterni, farà obbligato di liberare il Sacro

Nel fine dell'Anno unitamente coll'Archivista ordina il Bilancio di tutta l'Entrata, ed Uscita nel modo, che qui gli si prescrive; e che egli legge nella prima Congregazione Generale.

Per qualunque assenza del Computista si terra la regola, che qui si propone, nel designar persona, che sostenga le sue parti.

Il Computista, tanto per sè, che per gli suoi Subalterni, libera il Monte da ogni danno, e molestia; e perciò, oltre all'obbligare i propri beni, atterga la prescritta somma di luoghi di Monte.

cro Monte da qualunque molestia , e danno , che potesse per dette cause soffrire , per maggior sicurezza del quale , oltre l'obbligo generale di tutti i suoi Beni , deve attergere tanti Luoghi di Monte Camerali non Vacabili sino alla somma prescritta .

## CAPITOLO LII.

*Del Carico dell' Ajutante del Computista .*

**I**L Giovane , o sia Ajutante del Computista a lui dato , perchè possa nella diversità , ed affluenza delle materie con più diligenza , e sollecitudine soddisfare al Pubblico , verrà eletto dalla Congregazione col pieno consenso , ed approvazione del Computista suddetto , a di cui favore farà in primo luogo obbligato , ed in secondo luogo a favore del Sacro Monte per tutti quegli errori , negligenze , o malizie , che nell' esercizio di Ajutante potesse commettere . Dovrà trovarsi nel Banco alle solite ore ne' giorni , che si terrà aperto , ed occorrendo , anco le vacanze , nel suo solito luogo prossimo al Computista , e farà sua principale incombenza ritenere due Cartelle separate , una per gli Pagamenti de' Depositi liberi , e l'altra per le Cedole . Nella prima noterà gli Ordini de' pagamenti , che gli verranno passati , dopo il Ragguaglio , dallo Scritturale de' Depositi liberi , ponendovi il nome , e cognome della persona , a cui si sono addebitati in detto Mastro tali Ordini , le carte de' loro conti particolari , e la giusta somma del pagamento , distinguendo quelli della mattina da quelli del giorno , numerandoli ad uno ad uno , principiando ogni volta dal numero primo , e proseguendo sino all'ultimo pagamento , che si farà nella mezza giornata . Vi farà poi a tergo l'Ordine solito diretto al Cassiere col nome , e cognome di quello , a cui si paga scritto in corpo , e sotto all'Ordine in abbaco col giorno , mese , ed anno , e nello sfregio a parte fattovi dallo Scritturale , vi porrà il numero de' pagamenti , che corre in Cartella , restituendo poi il Ricapito a chi spetta , per farlo sottoscrivere dal Computista . Il simile praticherà nell'altra Cartella delle Cedole suddette , avvertendo di non porvi partite duplicate , o senza le carte del Libro Mastro . Prima però di fare alli Ricapiti , o Cedole il detto Ordine a tergo , dovrà osservare , che non vi siano

L' Ajutante del Computista , essendo del tutto a rischio di questo , col di lui piacere si elegge dalla Congregazione .

Interviene al Banco con ogni diligenza , ed è sua principal cura il tenere due Cartelle ; l'una per gli Depositi liberi , e l'altra per le Cedole ; e nel governare tanto l'una , che l'altra segue il metodo , che qui gli si propone ; avvisando il Computista di ogni difficoltà , e guardando bene , che gli Ordini , Mandati , e Cedole sieno eseguiti secondo le condizioni , che contengono ; e che lo Scritturale ne' pagamenti con procura abbia ciò espresso ; e che in quelli , che hanno la condizione di restar in credito , sia pure questo medesimo dichiarato .

tanto nella narrazione, che nelle girate parole pregiudiziali al Sacro Monte, al Computista, o alle Parti, e se siano buoni, e realmente fatti da quelle persone, che vi appariscono sottoscritte; e nascendogli su tal particolare difficoltà, dovrà fedelmente conferirla al Computista, e fare quanto da questo gli verrà ordinato; anzi seguendo tali pagamenti con Procura, osserverà, se lo Scritturale abbia poste a tergo de' Ricapiti le parole = *Con Procura* =, e non avendole poste, dovrà avvertiglielo, e poi esprimerà nell' Ordine, come sopra = *Con Procura alligata* =. Osserverà parimente tutti gli Ordini, Mandati, e Cedole, per vedere, se a tenore de' medesimi debba farsi obbligo, cessione di ragione, ed altro da quegli, a cui si deve far pagare il denaro, o se abbiano la legge, e condizione di restar in tutto, o in parte a credito nel Banco; perchè in tal caso prima di farvi a tergo il solito Ordine al Cassiere, dovrà avvertire, se lo Scritturale abbia richiesto tali obblighi, e cessioni di ragioni, e non avendoli richiesti, dovrà avvisarglielo; e quando vi fosse la condizione di restar in credito, osserverà, se vi abbia poste le parole = *Vanno in Credito, o ne vanno in Credito Scudi tanti* =, se non è per l' intero; e non avendole poste, dovrà egli supplirvele, e avvisarne lo Scritturale, se mai non le avesse poste in partita, senza pregiudizio però dell' obbligo, che ne corre allo stesso Scritturale; e poi dovrà farvi il solito Ordine a tergo come sopra, esprimendovi nel corpo le parole = *Vanno in Credito, o ne vanno in Credito Scudi tanti* =, se non è per l' intero. Noterà detti Ordini, o porzioni, che restano in credito unitamente alle altre de' Vincolati, e Luoghi Pii, che gli consegnerà il Computista prima di sottoscriverle nel Libro, a tal effetto ritenuto dal medesimo, perchè se ne possa fare il Rincontro, come sopra si è detto, parlando del Computista; e mancando di apporre in detto Ordine a tergo le parole = *Vanno in Credito* =, tutto quello, che per tal causa si pagherà di più, anderà a suo pericolo, e danno, non ostante che li Ricapiti &c. appariscano sottoscritti dal Computista. Dovrà mattina, e giorno tener sommate le due Cartelle dette di sopra, e nel giorno antecedente al Bilancio rincontrare tutte le somme di esse collo Scritturale, coll' Entrata-Uscita del Cassiere, e col Giornale del Sotto-cassiere, perchè nel giorno appresso non vi sia d'accor-

Nota gli Ordini, che restano in credito, insieme coi Vincolati, e dei Luoghi Pii, e mancando di porre agli Ordini *Vanno in credito*, ne sta ogni danno a suo carico.

Mattina, e giorno somma le sue Cartelle, e nel di avanti il Bilancio ne rincontra tutte le somme; e assiste al Computista nel giorno, che si fa il medesimo.

d' accordarsi altro , che le somme di quel giorno , nel quale dovrà trattenerfi , ed assistere al Computista , fintanto che non sarà del tutto stabilito il Bilancio . Venendo il caso d' infermità , o di legittimo impedimento di alcuno de' Giovani , o Ministri del Banco , dovrà esercitare in tutto , o in parte ciascheduno de' loro Uffizj , secondo gli Ordini , che gli verranno dati , senza pretendere dal Computista , e molto meno dal Sacro Monte ricognizione veruna , o aumento della solita Provvisione . E nelle vacanze del Santissimo Natale dovrà intervenire allo spoglio generale delle Scritture , e fare tutto quello , che gli verrà dal Computista suddetto ordinato .

Essendo impedito alcun Ministro del Banco , ne esercita gli uffizj , secondo che gli viene imposto .

Assiste al finir dell' Anno allo Spoglio generale delle Scritture .

## CAPITOLO LIII.

*Del Carico dello Scritturale del Libro Mastro Generale .*

**L**O Scritturale del Libro Mastro Generale in questi ultimi tempi aggiunto , per compimento del buon ordine delle Scritture del Banco de' Depositi , e per vantaggio del Sacro Monte , che si elegge dalla Congregazione , dipende dal Computista , come Capo delle Scritture , al quale non porta rischio , e pericolo di sorta alcuna ; perchè le Partite , che in detto Libro Mastro ragguagliansi , sempre procedono dalle tre Entrate-Uscite , che restano ogni volta approvate dai rispettivi Scritturali , Giovani dell' Entrate-Uscite del Cassiere ; dall' Archivista di detto Banco quella de' pareggi alli conti di Cassa delle scritture correnti ; da' Provvisori , e Cassiere quella delle monete , e paste di Oro , e Argento , che si ripongono , o estraggono da' Cassoni ; e dall' Archivista , e Giovani del Cassiere suddetti quella de' Depositi , e Pagamenti , che seguono per il detto Libro Mastro Generale . Dovrà poi dipendere lo Scritturale suddetto in tutte le sue operazioni dall' Archivista , non solo perchè un tal Libro si ritiene , e custodisce unitamente alle dette Entrate-Uscite , e Protocolli di giustificazioni in un Armario a parte nelle stanze dell' Archivio ; ma ancora perchè il suddetto Archivista ritiene uno Stracciafoglio per comodo di notarvi tutti li Depositi , e Pagamenti , che per detto Libro Mastro Generale si fanno , ed ha la cura d' invigilare , che un tal Libro sia con tutta diligenza ragguagliato , e sia sempre in giornata , e che si mantenga l'ordine  
pre-

Lo Scritturale del Libro Mastro generale si elegge dalla Congregazione , e deve dipendere dal Computista , a cui non reca alcun rischio , e dall' Archivista del Banco , a cui è confidata la direzione , e custodia del Mastro generale .

In ogni primo giorno della Settimana riporta dallo Stracciafoglio del Cassiere all'Entrata-Uscita di Cassa le monete di Oro, e di Argento, che si estraggono dai Cassoni per servizio del Banco; e in ciò tiene il metodo, che qui gli si prescrive.

Nel raggugliare tanto nell'Entrata-Uscita, quanto nel Libro Mastro separatamente tutte le partite delle monete depositate, e delle paste di Oro, e di Argento, provvedute fra la settimana, segue la regola, che in questo luogo gli si propone.

prescritto, e stabilito con mature riflessioni nel primo suo Impianto; come si dirà nel Capitolo dell'Archivista. Dovrà pertanto esso Scritturale in ogni primo giorno della settimana, in cui si aprirà il Banco, riportare nell'Entrata-Uscita di Cassa tutte le monete di Oro, e di Argento, che vengono estratte da' Cassoni per uso del Banco in tante Partite separate, indicandovi il giorno, e mese, il Cassone d'onde sono state estratte, le specie delle monete, la quantità delle saccocce, a chi, e per qual uso si consegnano, la somma, che in ciascuna di esse si contiene non meno, che il peso, quando vi sia, da trascriverfi dallo Stracciafoglio, che si ritiene dal Cassiere per comodo de' Provvisori; e succedendo il caso di qualche estrazione di Monete, e paste, dovrà raggugliarle in tutto come sopra, e di più far sotto alla partita la Collettiva delle diverse specie in peso, e valuta, come si dirà in appresso nel riporre le paste, e monete provviste. In margine poi a ciascuna Partita segnerà le carte del conto particolare, e quelle del conto di Cassa, separati da una linea, subito che le avrà passate in credito in detto Mastro a ciascun conto particolare con tutte le suddette espressioni, e colla indicazione in principio, che si passano a debito del Cassiere; in segno di che porrà in fine della Partita vicino al Marco delle Libbre, o de' Scudi le carte, che richiamano il detto conto di Cassa, a debito del quale le anderà di mano in mano passando con una semplice nota del Cassone, della specie, e dell'uso, per il quale sono state estratte, richiamando prima di tirar fuori la somma delle Libbre, se vi sono, e dei Scudi, le carte dell'Entrata-Uscita di Cassa, e de' conti particolari. Lo stesso metodo dovrà tenere nel raggugliare tanto nella detta Entrata-Uscita, che nel Libro Mastro tutte le Partite separatamente delle monete depositate, e paste di Oro, e di Argento provviste fra la settimana, che nella mattina d'ogni giorno di Bilancio si stabiliscono, e ordinano in tante diverse saccocce con Polizza; ma in queste dopo la Partita dovrà fare la Collettiva per le diverse specie, ponendo prima il numero della Polizza della saccoccia, entro la quale sono state riposte, la qualità delle monete, e se sono paste, la loro bontà, il prezzo, con cui sono state provviste; e nell'Entrata-Uscita solamente prima di tirar fuori nella Collettiva la somma delle Libbre, e de' Scudi, do-

vrà porvi le carte dei conti ad ogni genere nella medesima aperti, ne' quali prima di passarle in Libro Mastro, dovrà riportare tutte le monete, e paste provviste tali, quali sono descritte nella Polizza della faccoccia, e nella Collettiva suddetta, per comodo di aver tali Partite tutte unite, e non averle da ricercare nelle separate Collettive, quando si hanno da estrarre, per darle a coniare; nel qual caso si dovrà scrivere di contro ad ogni Partita, che si estraie le parole = *Il dì tale, Mese, ed Anno consegnate al Cassiere per darle a coniare* =, per regola delle susseguenti estrazioni, e per sapere la quantità delle faccoccie, e specie, che restano in quel Cassone. Essendosi in detto Libro Mastro, per comodo dello Stato, che in ogni settimana vi si riporta, aperti due conti generali, uno per gli Debitori, e l'altro per l'esistenza de' Cassoni; perciò dovrà di mano in mano dopo il ragguaglio, come sopra fatto, di dette monete, e paste estratte, o riposte, riportare in Collettiva a credito del medesimo tutte le monete, o paste di Oro, e di Argento estratte in quella settimana, e a debito quelle depositate, e provviste, che si ripongono in detti Cassoni, con una succinta indicazione del giorno, e mese, della somma, del cassone, e dell'espressione del conto particolare, le carte del quale dovrà richiamare in fine di ciascuna Partita, vicino al segno delle Libbre, e de' Scudi; e nel giorno del Bilancio d'ogni settimana dovrà tirare in fuori tutta la somma, che daranno le suddette Collettive, da riportarsi nel conto degli Stati, come si dirà in appresso. Fra la settimana dovrà ricorrere, e riguardare lo Stracciafoglio ritenuto dall'Archivista, per vedere se vi siano Partite di Depositi, o Pagamenti da riportarsi nell'altra Entrata-Uscita, ritenuta per gli Depositi, che si fanno da diversi Debitori, o loro assegnamenti in detto Mastro Generale, e per gli Pagamenti, che con ordine de' Provvisori segnano, per servizio del Sacro Monte dei Prestiti, e suo Banco de' Depositi, e per qualunque Prestanza, che venisse ordinata con Chirografi Pontificj, o Biglietti di Segreteria di Stato, mentre le sole Prestanze annuali prescritte dai Sommi Pontefici si passano con ordine del Computista. Nel ragguagliare tali Partite tanto nella detta Entrata-Uscita, che nel Mastro Generale dovrà ritenere lo stesso metodo stabilito, e indicato di sopra nel ragguaglio delle monete, e paste; dando di più una

Terminato il Ragguaglio, riporta in collettiva a credito le monete, e paste estratte nella Settimana, e a debito le depositate, e provvedere, che si ripongono nei Cassoni; e ciò secondo il metodo qui prescritto.

Offerva tra la Settimana, se nello Stracciafoglio dell'Archivista, vi siano depositi, o pagamenti da riportare nell'altra Entrata-Uscita; e nel ragguagliare di questi tiene lo stesso metodo, che in quello delle monete, e paste, ed esegue quel tanto di più, che qui gli s'ingiunge.

giusta , e chiara notizia di tutto il contesto , e motivi espressi negli Ordini de' Provvisori , e nelle copie autentiche de' Chirografi per le Prestanze , passando tali Partite nel conto di Cassa coll' indicazione del Pagamento , o Deposito dell' Entrata-Uscita , e Conto particolare , e coll' istesso ordine parimente , come sopra prescritto , le passerà in Collettiva a credito , o debito del conto generale de' Debitori , da riportarsi nello stato generale d' ogni settimana , come appressò . In ogni sera di Bilancio dovrà prendere da ogni Libro Mastro del Banco le somme de' pareggj , che avranno stabilito alli loro conti di Cassa i rispettivi Scritturali , e riportarli tanto nell' altra Entrata-Uscita di detti pareggj , che nel Libro Mastro generale a credito , e debito de' conti particolari de' Creditori delle Scritture correnti a norma della formola per essi stabilita , e coll' ordine di sopra prescritto , riportandoli ancora , e nel conto di Cassa , e nello Stato , come sopra , d' ogni settimana . Passerà poi a stabilire il Resto del Cassiere colle Partite delle monete , e paste estratte , e riposte , delli Depositi , e pagamenti seguiti in quella settimana , e delli pareggj , come sopra riportati , formando sempre somma lunga in detto conto ; e per comodo del resto , dovrà in ogni Bilancio porre le somme del debito , e credito alquanto indentro sotto alle Partite in luogo visibile , perchè si possa il Resto suddetto rincontrare ogni volta , che si vuole . Passerà finalmente a stabilire in uno Stracciafoglio a parte , per riportarlo in seguito in detto Mastro Generale colle solite Collettive , lo Stato del Banco di quella settimana , riportandovi a debito , prima li conti de' Creditori , tenuti in detto Mastro Generale per le scritture correnti di esso Banco , aumentandoli , o diminuendoli , secondo il pareggio , che ne farà seguito ; e poi tutti gli altri Conti Creditori , che si troveranno in detto Mastro per quella settimana ; e a credito tutti li Conti Debitori , prima quello del Sacro Monte dei Prestiti con diminuirgli , o crescergli la somma , che avesse ricevuta , o depositata ; appressò li Debitori diversi , e l' esistenza de' Cassoni per accrescerli , o diminuirli secondo le somme , che di credito , e di debito porteranno i rispettivi loro Conti generali , facendo nella Collettiva dell' esistenza de' Cassoni precisa menzione , ed individuazione di quello si ripone , e si estrae ; dopo l' esistenza suddetta porrà li due Conti delle monete , e paste di Oro ,  
e di

Nelle fere di Bilancio prende dai Ministri del Banco le somme dei pareggj , e le riporta sì nell' Entrata-Uscita dieffi , che nel Mastro generale .

Passa di poi col metodo , che qui gli si propone , a stabilire il resto del Cassiere per il corso della Settimana .

Forma per ultimo , seguendo la regola qui proposta , lo stato del Banco per quella Settimana .



e di Argento date a coniare, restando anche questi all' occasione, o che si consegnano le paste, o si ricevono le monete coniate, aumentati, e diminuiti, come sopra; e per ultimo il resto formato al Cassiere nel suddetto conto di Cassa; dopo di che farà le somme tanto del credito, che del debito, le quali dovranno essere uniformi, e fra di loro bilanciate, perchè lo Stato vada bene. Dovrà tener sempre in pari, e sommate tanto le tre Entrate-Uscite, che il Libro Mastro in Libbre, e in Scudi, usando ogni diligenza nel ragguagliare, e nel riportare nella Rubricella separata tutti i conti, e senza punto alterare il metodo stabilito nel suo primo impianto formato con tali, e tante riflessioni, acciocchè non si perdano quei vantaggi, che ne debbono risultare al Sacro Monte. E nelle vacanze del Santissimo Natale dovrà fare i Resti di tutti i conti, che pareggerà, per riportare avanti nell' Anno nuovo, tanto il conto di Cassa in Libbre, e Scudi, che qualunque altro conto, quale meritasse d' esser pareggiato, come farebbero li quattro conti de' Creditori de' Libri Mastri correnti, de' quali in ogni Anno se ne forma lo spoglio, e si riportano avanti in un nuovo Libro; e perciò in detto Mastro Generale si apre per essi conto nuovo, con porre in credito il Resto, passato per pareggio in debito al conto vecchio, e farà tutto altro, che per il giusto, e legale Bilancio di detto Mastro Generale richiedesi a tenore del metodo stabilito, non passando mai Partita di pagamento, o di altra specie senza l' ordine de' Provvisori, e sue debite giustificazioni, come si dirà nel Capitolo dell' Archivista. Stabilirà finalmente lo Stato generale, o sia Tabella de' Creditori, e Debitori del Banco de' Depositi, risultanti dallo spoglio di detto Mastro Generale, in cui lo riporterà nel primo foglio in bianco dopo tutti i conti col richiamo ai medesimi, riportandovi a debito li resti delli conti dei Creditori de' Libri Mastri correnti, e qualunque altro conto troverassi Creditore in fin d' Anno. A credito poi il resto del conto corrente del Sacro Monte dei Prefiti, quello dell' esistenza de' Cassoni, risultante dal loro conto generale, con la Collettiva sotto di tutti i Resti de' conti particolari de' Cassoni, e del conto di Cassa in Libbre, e Scudi; gli altri Resti de' due conti delle monete, e paste date a coniare, e finalmente l' altro Resto di tutti i Debitori, risultante dal loro conto

Tiene in pari le tre Entrate-Uscite, e il Libro Mastro somma in libbre, e in scudi; adopera ogni diligenza nel ragguagliare, e riportare nella Rubricella; e ciò col metodo stabilito.

Al finir dell' Anno forma il resto di tutti i conti, e gli pareggia, per portargli avanti nell' Anno nuovo; e non passando alcuna partita senza le dovute giustificazioni, opera, quel tanto, che richiede un giusto, e legal Bilancio.

Stabilisce lo Stato generale dei Creditori, e Debitori del Banco, che risultano dallo Spoglio del Libro Mastro generale, riportando, e formando i resti, come qui si prescrive;

Chiuse le Entrate-Uscite, ne fa in una di esse tutte le somme, che col resto del Cassiere dell' Anno scorso da una parte, e dall'altra quello del cadente formano somma eguale.

Esegue quanto gli si comanda dai Superiori, e dai Ministri principali, sì nel formar gli Ordini, che nelle operazioni del Mastro generale.

generale, e dalli conti particolari, delli quali se ne farà sotto per esteso la Collettiva. Venendo con questo a restar pareggiato il credito, e debito di detto Stato, e bilanciato il Libro nel ragguglio di tutto l'Anno. Chiuderà poi tutte tre l'Entrate-Uscite, facendo in una di esse il Ristretto di tutte le somme tanto di Entrata, quanto di Uscita, che con il Resto del Cassiere dell' Anno antecedente da una parte, e dall'altra quello del cadente, dovrà formare somma eguale, e pareggiare, in segno che il tutto è stato in tal Anno bene, e legalmente eseguito. E farà qualunque altra operazione gli venisse ordinata dalla Congregazione, Provvisori, Sindaci, Computista, e Archivista suddetti tanto nel concepire, e formare gli Ordini delle Prestanze, che si fanno, come sopra, in seguito de' Chirografi Pontificj, e Biglietti di Segreteria di Stato, che in qualunque altra operazione riguardante il suddetto Mastro Generale, e sue Entrate-Uscite.

## CAPITOLO LIV.

### *Del Carico dello Scritturale de' Depositi vincolati.*

Lo Scritturale del Mastro dei Depositi vincolati si elegge coll'approvazione del Computista, a cui riscontro opera, dalla Congregazione; e che trovandosi all'ore debite al Monte, vi elegue gli Ordini, e Mandati, che a lui sono esibiti, raggugliando, come qui gli si prescrive le partite di Entrata, e di Uscita, e guardando, che le somme, le quali si tirano sopra i Depositi, non eccedano il credito; che gli Ordini, e Mandati corrispondano alle partite, e che abbiano la giusta dizione, e che al-

**L**O Scritturale del Libro Mastro de' Depositi vincolati, che si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Computista del Banco, a cui rischio, e pericolo corre del pari di tutti gli altri Scritturali, come costituito dopo la divisione de' Libri Mastri per suo Ajutante, e Sotto-ministro nella presente Scrittura, dovrà trovarsi alle solite ore nel Banco, per dar esecuzione a tutti li Mandati, ed Ordini, che gli verranno presentati, raggugliando con brevità, e chiarezza all' uso Mercantile in detto Libro Mastro, che dovrà tener ben cartolato con cartolatura doppia, e col millesimo corrente in fronte d'ogni pagina, tutte le Partite d' Entrata, e di Uscita a credito, e debito di quelli, a' quali spettano per quelle somme, che depositeranno, o trarranno sopra i Depositi già fatti; purchè non eccedano il credito, che hanno in detto Libro Mastro, osservando attentamente, che tali Ordini, e Mandati sieno corrispondenti alla Partita del Deposito, e a tutti que' vincoli, e condizioni in essa apposte, che abbiano la loro giusta

giusta direzione, e titolo, e che la data di essi sia scaduta, o almeno di quel giorno, che si presentano, non facilitando cosa alcuna; perchè non ne succeda danno al Sacro Monte, al Computista, o alle Parti; e durante l'Anno dovrà tener ben custodito il suo Libro Mastro, non permettendone la visura senza l'assistenza sua, o di qualche altro Ministro del Banco, acciocchè non venga viziato. Avrà una Rubricella separata, dove noterà per ordine di Alfabeto doppio il nome, e cognome dei Deponenti, indicandovi le carte del detto Libro Mastro, ove saranno stati aperti i loro conti, e a questa dovrà ricorrere nell'essergli presentati Ordini, o Mandati per il pagamento. Nel ragguagliar le Partite de' Depositi, dovrà in primo luogo porre il giorno, e mese, e poi scrivere la somma de' Scudi, il nome, e cognome di chi depone; ed in secondo luogo riportarvi fedelmente tutte le condizioni, e provenienze volutevi dal Deponente, non contrarie per altro al Sacro Monte, e suoi Ministri; in quelle poi de' pagamenti il giorno, e mese, nome, e cognome di quegli, a cui si paga, e la somma, che gli si paga, e se vi sono girate, il nome dell'ultimo Giratario. Solamente ne' pagamenti, che si ordinano per causa di contratto, dovrà indicare in Partita succinta notizia d'un tal contratto, tirando poscia la somma de' Scudi in abbaco nel solito colonnello in fuori, segnando sopra il marco di essi le carte del conto di Cassa, che dovrà ragguagliare giornalmente, rispetto ai Depositi col Registro, e rispetto a' pagamenti colla Cartella, o sia Libretto, che a tal effetto ritiene il Giovane del detto Registro, come si dirà parlando del medesimo; avvertendo di più, che le somme di detto conto di Cassa abbiano le riferenze alli conti particolari, e riscontrino coll'Entrate-Uscite del Cassiere, perchè il Libro Mastro ribatta in Bilancio; e farà tutto altro, che per debito del suo ufficio deve, con render conto legale dell'operato su detto Libro ad ogni richiesta della Congregazione, e del Computista. Nel dar esecuzione ai Mandati de' Giudici spediti, per derogare a' vincoli apposti nelle Partite per mutarne la disposizione, dichiarerà, che si passano per Mandato del tal Giudice, spedito per gli Atti del tal Notaro, osservando peraltro, se sieno stati fatti sotto la fede dell'Archivista, e se vi sia il Visa del Procuratore del Sacro Monte, altrimenti non dovrà dar loro esecuzione. L'istessa fede offer-

meno la data sia scaduta di quel giorno; e diligentemente custodirà il suo Libro, perchè non venga alterato.

Tiene una Rubricella, ove nota per alfabeto doppio i Nomi, e Cognomi dei Deponenti.

Nel ragguagliare le partite dei Depositi, e quelli dei loro pagamenti tiene il metodo, che qui gli si propone.

Nei pagamenti, che si ordinano per causa di contratto, segue la regola, che in questo luogo si prescrive.

Usa nell'eseguire i Mandati dei Giudici, deroganti ai vincoli, le diligenze, che qui gli si prescrivono.

Ne' Depositi, che si fanno alla giornata, nota, se ne sia stata fatta Cedola; e questa essendovi, non ne fa senza di essa seguire il pagamento; e qualora il pagamento sia, o non sia per l'intera somma, ovvero che l'Ordine, o Mandato comprenda più Cedole intere, o una porzione di esse, osserva le regole, che qui gli si propongono; e quando occorra, se in essi sia Quietanza.

Seguito il pagamento di questi Depositi, che altri si dicono *Correnti*, altri *Darò*, e altri *Libretti*, ne fa subito il ragguaglio; la prima specie vien dettata allo Scritturale dal suo Registro, e le altre due dallo Scritturale al Registro nel modo, che si prescrive.

osserverà, che sia negli Ordini spediti per rinvestimento di qualche somma vincolata, ne' quali però non occorre il Visa del Procuratore. Ne' Depositi, che si fanno alla giornata, dovrà notare in fine, se siane stata fatta Cedola, e quando si torna per il pagamento, con ordine rispetto alle vincolate, se siane estragiudiziali, e col Mandato rispetto alle giudiziali, non deve farlo seguire senza la Cedola, a tergo della quale dovrà notare, se non è per l'intero, la somma che si paga, con indicare il giorno, il mese, e l'Anno, in cui si paga, restituendola poi a chi spetta. Quindi a tergo dell'Ordine, o Mandato segnerà le parole = *Notati in Cedola* =, il che esprimerà anche in fine della Partita nel Libro Mastro. Quando però il pagamento sarà per l'intero, dovrà ritrarla, e notare in Partita = *Rese Cedola* =, per inserirla in filza coll'Ordine, o Mandato, a tergo del quale noterà = *Con Cedola alligata* =; anzi se dett' Ordine, o Mandato comprendesse più Cedole intere, e una in porzione, dovrà ritirare tutte quelle, che restano consunte, e attergere la porzione a quella, dove spetta, per restituirla, con dire in Partita = *Rese Cedole tante, e notati in altra Scudi tanti* =, e a tergo dell'Ordine, o Mandato = *Con Cedole tante alligate, e notati in altra Scudi tanti* =; osservando, che in tutti questi casi vi sia nell'Ordine, o Mandato la Quietanza, quando occorra. E tali Partite de' Depositi dovrà ragguagliarle subito dopo che avrà data esecuzione agli Ordini de' pagamenti, le quali, siccome si distinguono secondo lo stile in tre specie, cioè = *Depositi correnti* =; altri detti = *Darò* =, perchè procedono da Ordini, che hanno la legge di restare in tutto, o in parte a credito; e altri detti = *Libretti* =, che sono quegli Ordini, che si lasciano con copia in mano al Cassiere per farli esigere in altri Banchi, ove sono diretti, e passarli poi in credito a chi spettano nel Banco del Sacro Monte; così le prime verranno a lui dettate dal suo Registro, da cui nell'atto stesso farà mettere in margine della Partita registrata le carte del conto particolare, e il contraffegno d'averla ragguagliata; le seconde, e terze si detteranno dallo Scritturale al Registro con gli Ordini alla mano già firmati dal Computista, o colle copie sottoscritte dall'Esattore, dichiarando succintamente da chi, come, e per qual motivo si fa tal Deposito, e farà porre in margine di detto

Regi-

Registro le carte de' conti particolari, come sopra, e poi consegnerà o gli Ordini, o le copie, che siano, a detto Registro per attergarvi le parole = *Messi ai Vincolati &c.* =, e passarli al Sotto-cassiere, che se ne darà debito nel suo Giornale. Inoltre invigilerà, perchè il Libro del detto Registro sia giornalmente sommato, per poterlo ad ogn'ora rincontrare colle Partite scritturate nel conto di Cassa. Osserverà attentamente, che nelle suddette Partite de' Depositi non vengano apposte condizioni pregiudiziali al Sacro Monte, e suoi Ministri, come farebbe di citar gl' Interessati &c., e in tal caso non darà loro esecuzione, anzi procurerà, che in tutte le Partite condizionate vi sieno poste le parole per il pagamento, = *Senza alcuna cura del Sacro Monte, e suoi Ministri* =. E non dovrà ricever Sequestri sopra le medesime senza l'ordine della Congregazione, o del Giudice del Sacro Monte. Nei pagamenti poi per Investimenti, Acquisti, ed altri Contratti osserverà parimente, che non vi sia cosa contraria al Sacro Monte, come sopra, e se vi si richiedano fedì di Notaro, quietanze, fedì succinte di Procure, Cessioni di ragioni, Obblighi, ed altro, senza le quali non gli darà in tal caso esecuzione. Venendogli presentati Ordini, o Mandati, che avessero la legge di restare in tutto, o in parte a credito, dovrà notarvi a tergo le parole = *Vanno in credito Scudi tanti* =, se non è per l'intero; e tal nota farla anco in Partita del Libro Mastro. Passerà poscia tali Ordini, e tutti gli altri ancora al Registro, avendovi esso prima poste in piè le carte del conto, ed avendoli sfregiati da una parte, perchè il detto Registro vi ponga il numero de' pagamenti, li riporti in Cartella, e vi spedisca a tergo il solito Ordine al Cassiere, come si dirà a suo luogo. Se incontrerà difficoltà su qualche Deposito, o pagamento dovrà intendersele col Computista, a cui resta subordinato, il quale, occorrendo, ne darà anco parte alla Congregazione. Dovrà ogni giorno osservare, e riguardare nel Libretto degli errori, per vedere, se l'Appuntatore vi abbia notato cosa alcuna da correggerfi, sia di Partita, di somma, o di nome, correggendola subito, e indicandola in detto Libretto unitamente alle carte del Libro Mastro, dove ha fatto la correzione, acciocchè l'Appuntatore suddetto la possa rincontrare, e fare il suo contrassegno; ed avendo per errore passata qualche Partita ad un

conto,

Lo Scritturale veglia, che il Libro del Registro sia sommato ogni giorno.

Osserva, che nelle partite dei Depositi non sieno poste condizioni pregiudiziali al Monte, e suoi Ministri, ed essendovi, non gli da esecuzione.

Non riceve sequestri senza ordine dei Superiori del Monte.

Nei pagamenti per rinvestimenti, acquisti &c. osserva le cautele, che qui si propongono.

Negli Ordini, o Mandati, che debbono restare, o in tutto, o in parte a credito, tiene la regola qui propostagli.

Comunica le sue difficoltà intorno ai Depositi, e pagamenti al Computista.

Osserva ogni giorno il Libretto dell'Appuntatore, e trovando, che vi abbia notato qualche errore da correggere nel Mastro, ne fa subito la correzione nel modo, che qui si prescrive; e ciò non meno nei li-

bri correnti, che in quegli posti in Archivio.

conto, ove non spetta, se si tratta de' Libri passati già posti in Archivio, dovrà avvisarne l'Archivista, perchè faccia porre in quel tal Libro, e Partita il segno dello storno, e poi stornarla, e correggerla nel Mastro, che corre. Se poi si tratta de' Libri, che attualmente scrittura, dovrà subito senza un tal avviso stornarla, e correggerla, esprimendo sì in credito, che in debito l'errore; anzi accorgendosene nell'atto stesso, che la ragguaglia, potrà zerarla, e porvi in margine le carte del conto, dove la deve veramente scritturare, e le parole = *Non segue* =, e questo stesso praticherà nelle Partite, che per causa di falsità, o d'altro dovrà zerare d'ordine del Computista. E perchè abbia uno stimolo di tenere il suo Libro Mastro in giornata, purgato come sopra da ogni errore, farà parimente sua cura d'insistere presso il Computista, e gli Appuntatori, perchè entro l'Anno corrente gli tengano ben rivisto, ed appuntato il suo Libro Mastro, e nell'Anno appresso sollecitamente glielo bilancino, mentre in qualunque evento non potrà pretendere dal Computista, e dalla Congregazione la liberazione, e svincolo delle sue Sicurtà, o Attergazioni, se prima non faranno del tutto bilanciati i Libri da lui scritturati. Nel giorno antecedente al Bilancio della settimana, dovrà sempre rincontrare le somme tutte dell'Entrata col suo Registro, col Libro dell'Entrata del Cassiere, e col Giornale del Sotto-cassiere, e l'Uscita colla Cartella stabilita da detto suo Registro, col Libro d'Uscita, e Giornale suddetto, acciocchè nel giorno appresso non vi resti altro da accordare fuor che le somme di quel giorno. Dovendosi in fine d'ogni settimana fare il solito Bilancio, terrà il conto di Cassa ben sommato, onde possa dare le somme d'Entrata, ed Uscita di quella settimana al Computista; e poi stabilirà il pareggio in detto conto di Cassa, che è distinto in due colonnelli tanto nella parte del credito, che del debito; il primo indicante il credito, o debito, che riceve il Cassiere nel Mastro Generale; e l'altro, dove si passano tutte le Partite de' Depositi, e Pagamenti, che si fanno per detta scrittura, tirandovi anche fuora la somma di detto pareggio, dopo averla passata nel primo colonnello, se in diminuzione, in debito, se in aumento, in credito nel detto conto di Cassa, che per tal modo resta in ogni settimana pareggiato, approvando poi un tal pareggio, come sopra stabilito,

Insiste appresso del Computista, e Appuntatori, che gli tengano per entro all'Anno bene appuntato il suo Libro Mastro, e che nell'Anno appresso sollecitamente glielo bilancino.

Nel giorno precedente al Bilancio della settimana deve far il Rincontro, che qui s'impone.

Tiene il conto di Cassa ben sommato, per darne al Computista le somme di Entrata, ed Uscita della settimana per il Bilancio, e stabilisce nel conto di Cassa il pareggio, secondo il metodo qui prescritto.

lito, subito che farà riportato nell'Entrata-Uscita de' Pareggi per il Libro Mastro Generale, con sua sottoscrizione. Nelle vacanze del Santissimo Natale dovrà fare lo spoglio di tutti i conti Creditori, e formarvi il rispettivo Resto, che si riporterà nel Libro dell'Anno venturo, indicandovi le rispettive carte del Libro vecchio, d'onde il conto procede, e formerà la nuova Rubricella separata, e Bilancetto, o sia Spoglio de' nomi de' Creditori, che si riportano nel nuovo Libro Mastro, il tutto però colla maggior sollecitudine, ed attenzione. E dandosi il caso, che per equivoco nel formare i Resti ai conti si trovasse in fin d'Anno qualche conto debitore, farà tenuto del proprio a reintegrarlo, se non lo potesse recuperare dal Debitore; mentre non si chiuderà lo Spoglio, e Bilancio, se non farà seguita la detta reintegrazione, non dovendo ne' Libri correnti per nessun conto esservi Debitori. In caso di qualunque infermità, assenza, sospensione, ed altro qualunque accidente, sarà tenuto nominar altri in suo luogo, che sia di piacimento del Computista, e della Congregazione, per esercitare a tutto suo rischio, e pericolo. Che se un tal nominato non volesse approvarsi dal Computista, e da questo col consenso della Congregazione se ne volesse un'altro, allora tutto il rischio, e danno anderà a conto del Computista; così ancora se non lo approvasse la Congregazione, e ne volesse mettere altri a suo piacere, anderà a danno del Sacro Monte. Solamente però nel caso che lo Scritturale non potesse, o non volesse nominare, potrà il Computista, e la Congregazione deputare chi eserciti a tutto rischio, e pericolo dello Scritturale senza veruna interpellazione dello Scritturale sudetto, e di lui Sicurezza, o Attergatarj, per non ritardare il servizio del Pubblico. E tutte le ordinazioni sopradette, o altre, che in avvenire piacesse alla Congregazione di aggiungere, dovrà esso Scritturale puntualmente adempire, nè per qualsivoglia pretesto contravenirvi. Cosicchè farà tenuto di liberare il Computista, ed il Sacro Monte da qualunque molestia, lite, e danno, che potesse risentire per di lui trascuraggine, inosservanza, e per ogni errore procedente da' Libri per esso scritturati, ed approvati, e da qualunque altra sua operazione.

Al finir dell' Anno fa lo spoglio de' conti creditori, e ne porta i resti al nuovo libro, e fa la nuova Rubricella, e Bilancetto.

Trovandosi al finir dell' Anno qualche conto debitore, e tenuto del proprio.

Non potendo esso Scritturale esercitare per se medesimo il proprio carico, si osserverà nel surrogargli altra persona la regola, che qui si prescrive.

Egli deve eseguire tutte le ordinazioni, che qui sono state proposte, ed ogni altra, che alla Congregazione piacesse di aggiungere; ed è obbligato a liberare il Computista, e il Monte da ogni molestia, e danno.

## CAPITOLO LV.

*Del Carico dello Scritturale de' Depositi  
de' Luoghi Pii .*

Lo Scritturale de' Depositi de' Luoghi Pii non è che un Sotto-ministro del Computista, il quale usa dell'opera di esso nelle varie forte di Depositi, che qui gli si accennano . Egli deve tenere nella sua Scrittura il medesimo metodo, che si è prescritto allo Scritturale dei Depositi Vincolati, e ne osserva tutte le leggi, non avendovi tra essi altra diversità, che l'uno tratta Depositi Vincolati, e l'altro di Libera disposizione; e che perciò ambedue debbono esser soggetti ai medesimi obblighi, e non meno l'uno, che l'altro dar Sicurtà.

**A**Nche lo Scritturale del Libro Maestro de' Depositi de' Luoghi Pii è stato dato al Computista del Banco per ajuto, e Sotto-Ministro nel Raguaglio della sua Scrittura, nella quale sogliono riportarsi i conti di Chiese, Monasterj, Legati Pii, Eredità, Concorsi, Patrimonj, Comunità, Camera, Dogane, ed altri . E dovrà osservare, e fedelmente eseguire tutte quelle Leggi, Obblighi, e Condizioni apposte, e ingiunte all' altro Scritturale del Libro Maestro de' Depositi vincolati; perchè non ostante la diversità della materia, e conti, che in uno sono tutti condizionati, e nell' altro di libera disposizione, convengono tuttavia nel modo di eseguirli, dovendo anche questi tenere lo stesso metodo, chiarezza, ed uso Mercantile nello scritturare, usare la stessa attenzione nell' eseguire gli Ordini de' pagamenti, perchè non vi manchi cosa alcuna, e non vi sia dichiarazione contraria al Sacro Monte, e suoi Ministri, e nelle Partite de' Depositi apporre fedelmente tutte quelle dichiarazioni, che piacessero, e volessero i Deponenti, non contrarie al Sacro Monte, come sopra . Restando nello stesso modo, e forma subordinato, ed obbligato in primo luogo a favore del Computista, ed in secondo luogo a favore del Sacro Monte, e dando per maggior cautela le sicurezze stabilite, ed osservandosi inquanto a detto Scritturale tutto altro, che si è determinato, e prescritto nell' antecedente Capitolo LIV inquanto all' altro Scritturale de' Depositi vincolati .





## CAPITOLO LVI.

*Del Carico dello Scritturale de' Depositi liberi .*

Quanto di sopra si è detto degli Scritturali del Mastro de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii, dovrà parimente aver luogo per lo Scritturale de' Depositi liberi, come ajuto, e Sotto-ministro dato al Computista del Banco per la presente Scrittura. Lo stesso metodo, chiarezza, e ragguaglio ad uso Mercantile imposto, e inculcato ai primi s'ingiunge anco a lui, unitamente a tutti gli altri Obblighi, Leggi, e Condizioni già riferite, come dirette alla fedele, e legale esecuzione delle Scritture, all'indennizzazione del Computista, e del Sacro Monte, e al pieno contentamento, e buon servizio del Pubblico. Cose tutte, che con ogni ragione richiedono la puntuale, ed intera osservanza di qualunque precauzione apposta, come sopra, non ostante la diversità della materia, alla quale non ripugna, ma è molto congruente l'istesso metodo d'eseguirla. Dovrà solamente a differenza degli altri, che nel caso de' pagamenti passano gli Ordini al loro particolare Registro per porgli in Cartella, e per attergarvi l'Ordine solito del pagamento, passarli esso all'Ajutante del Computista, che ha una tale incombenza, come si è detto nel Capitolo di detto Ajutante.

Lo Scritturale dei Depositi liberi, essendo anch'esso un Sotto-ministro del Computista, siccome quello dei Vincolati, e l'altro dei Luoghi Pii, egli è soggetto agli stessi obblighi, e leggi, a cui quegli soggiacciono, e nell'operare tiene lo stesso metodo, e non vi ha altra differenza, che quelli passano gli Ordini al loro Registro, ed esso gli passa all'Ajutante del Computista.

## CAPITOLO LVII.

*Del Carico dello Scritturale delle Cedole libere .*

Oltre li tre Scritturali sopra descritti dati per ajuto, e Sotto-ministri al Computista dopo la divisione di tempo in tempo seguita delle Scritture, v'è l'altro Scritturale per il Ragguaglio del Libro Mastro delle Cedole libere, che parimente corre a rischio, e pericolo di detto Computista, e si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del medesimo, a di cui favore è obbligato primieramente, e secondariamente a favore del Sa-

Lo Scritturale delle Cedole libere si elegge dalla Congregazione coll'approvazione del Computista, a cui rischio egli opera.

Egli deve tenere il suo Libro Mastro all'uso Mercantile, con doppia cartolatura, e sua Rubricella, ed usare somma attenzione n' l' ravisfazione la falsità, e alterazione delle Cedole.

Mattina, e giorno ragguglia col metodo, che qui si prescrive, tutte le Cedole, che ha fatto.

Qualora le Cedole tornano per il pagamento, osservata la regola, che qui gli si propone, le passa all' Ajutante del Computista, che le pone nel Libretto, che egli tiene per comodo del Conto di Cassa, e che vi atterga l' Ordine del pagamento.

cro Monte. Prescindendo dagli obblighi generali ingiunti agli altri Scritturali, come sopra concernenti il buon ordine della Scrittura ad uso Mercantile, cartolatura doppia del Libro Mastro, e sua Rubricella, non ha lo Scritturale delle Cedole libere troppa connessione con le ordinazioni già fatte per le altre Scritture, trattandosi di Cedole, che ricercano solamente una somma attenzione per l'alterazione, o falsità, che di queste suol darsi, ma sono esenti da tutte quelle particolarità, condizioni, e leggi, che si devono esaminare, e avvertire negli Ordini, e Mandati, o Partite di Deposito delle altre Scritture. Dovrà pertanto in fine della mattina, e del giorno raggugliare tutte le Cedole fatte in quel tempo, che gli verranno dettate dal Giovane del Registro delle medesime, avvertendo di porle a credito a tenore de' loro rispettivi nomi, e conti, se vi sono; acciocchè non nasca confusione, con porvi la giornata, la somma in iscritto della Cedola, tirandola poi in fuori in abaco nel solito colonnello de' Scudi, e segnando sopra il Merco di essi le carte del conto di Cassa, a debito del quale passerà tutte le Partite delle Cedole in ogni giorno create, e poi detterà al Registro le carte del conto particolare, per porle in margine alla Partita registrata, e il segno d' essere stata raggugliata nel Libro Mastro. Tornando poi le suddette Cedole per il pagamento, osserverà se sia stata empita la girata da chi esige, o non essendovi stata fatta detta girata, vi sia stato posto il nome, e cognome di quegli, che la presenta per il pagamento, dovendosi pagare la Cedola a chi la presenta senza prender cura alcuna della verità della girata a norma dell' anzidetto Chirografo della santa memoria di Benedetto XIII riferito nel Capitolo LI *Del Carico del Computista del Banco de' Depositi*; e ricercato nella Rubricella il suo conto noterà le carte di esso a tergo della Cedola da pagarsi; e poi la passerà a debito di detto conto in Libro Mastro, con indicare il giorno, e mese, la somma in scritto, che si paga, e il nome, e cognome di quegli, a cui si paga, tirando poi detta somma in fuori al solito Colonnello de' Scudi, sopra il segno de' quali noterà le carte del conto di Cassa, e sfregiando da una parte la Cedola per farvi porre il numero de' Pagamenti dall' Ajutante del Computista, a cui la passerà, perchè la ponga in Cartella, o sia Libretto, che dal medesimo

simo si ritiene per comodo del conto di Cassa, e vi atterghi il solito Ordine al Cassiere per il pagamento. Qual conto di Cassa dovrà detto Scritturale raggugliare rispetto al Debito col Registro, e rispetto al Credito con la detta Cartella, avvertendo di più, che le somme dell'anzidetto conto di Cassa abbiano le riferite con li conti parricolarì, e rincontrino coll' Entrata-Uscita del Cassiere, perchè il Maestro ribatta in Bilancio. Osserverà attentamente, che una tal Cedola corrisponda in tutte le sue parti; e trovandovi qualche difficoltà, dovrà prima di passarla rincontrarla, essendo dell'Anno corrente, col Registro, ed essendo degli Anni antecedenti, in Archivio, con farne inteso l' Archivista, che gli farà vedere il Registro di quell'Anno, che è stata creata, e fare tutto altro, che occorre, per verificare una tal sua difficoltà, e riconoscendosi essere alterata, o falsa, dovrà farne inteso il Computista, e lasciarla in sue mani, perchè vi provveda; e se mai fosse errore procedente dal nome preso male nel raggugliarla, o dall' essere stata posta in credito per equivoco in un' altro diverso conto, o ancora per essere stato spogliato malamente un tal conto in fine d' Anno, e riportato nel Maestro nuovo con equivoco nel nome, o nel Resto, dovrà in tutti questi casi verificare sinceramente l' errore, e nel primo caso del nome aggiustarlo subito, se è nel Maestro corrente, altrimenti avvisarne l' Archivista, perchè lo faccia aggiustare ne' Libri passati; nel secondo caso d' essere stata increditata in altro diverso conto, dovrà far segnare lo storno dal suddetto Archivista, se non è nell' Anno corrente, in partita di quel Libro per eseguirlo nel Maestro corrente; e nel terzo caso finalmente ne avviserà colla scienza di detto Archivista gli Appuntatori, perchè appurino un tal conto in quanto al Resto, che in quanto al nome lo farà accomodare l' Archivista; avvertendo bene, che vengano fatte tali correzioni, perchè nel Libro Maestro non vi siano nomi di Debitori, che trovandosi, si faranno appuntare a sue spese. Essendo solito della Limosina, che dà il Sacro Palazzo Apostolico a quelli, che vengono alla Santa Fede, formarvene una Cedola in credito de' medesimi, e a disposizione dell' Eminentissimo Protettore de' Catecumeni, la quale si fa loro pagare da detto Eminentissimo con suoi Ordini in più rate; perciò dovendosi far tali Cedole, procurerà, che il Cedolista vi ponga la sua

Ragguglia il Conto di Cassa nel modo, che qui gli mostra; e osserva, che la Cedola corrisponda in tutte le sue parti; e qualora scorga, che sia falsa, o alterata, ne fa inteso il Computista, nelle cui mani la lascia; e quando vi comprenda errore, per esser stato preso malamente il nome in raggugliarla, o per essere stata posta in credito in conto diverso, o per essere stato spogliato male il conto, e riportato con equivoco nel Nome, o nel Resto al nuovo Maestro si regola nel modo, che qui gli si prescrive.

Procura, che nelle Cedole, le quali si fanno della limosina, che il Palazzo Apostolico dà ai Catecumeni, vi venga posta dal Cedolista la loro giusta espressione, e disposizione, e nell'

atto del pagarla  
usa le avvertenze,  
che qui gli sono  
prescritte.

sua giusta espressione, e disposizione come sopra, e nel farsi i Pagamenti in rate, dovrà richieder la Cedola per attergarveli, senza la quale non gli farà seguire; e nel pagamento dell'ultima rata ritirerà la Cedola per porla unitamente a dett'Ordine in filza delle Giustificazioni correnti. Succedendo il caso, che in piè delle Cedole da pagarsi si trovassero Ordini, o siano Girate condizionate, fatte per l'acquisto di qualche cosa, o altro qualsivisa contratto, o che avesse la legge di restare in credito in tutto, o in parte nel Banco, in tali casi nel raggugliarla dovrà dare una succinta notizia d'untal acquisto, o contratto; e per quelle, che hanno la legge di restare in credito, dovrà osservare tutte quelle Ordinazioni ingiunte agli altri Scritturali sopra tal particolare. Dovrà ogni giorno osservare il Libretto degli errori per far qualunque correzione, che gli venga indicata dall'Appuntatore, come si è ordinato agli altri tre Scritturali; così ancora tutte quell'altre diligenze a' medesimi imposte per la cura, e Appunto del Mastro corrente, e per il Bilancio de' Libri Mastri passati; non potendo nemmeno esso in qualunque incidenza pretendere la liberazione delle sue sicurezze, se prima non saranno del tutto bilanciati, e rivisti i libri da lui scritturati. Nel giorno prima del Bilancio della Settimana farà lo stesso incontro delle somme del Credito, e Debito ingiunto agli altri suddetti Scritturali, e farà tutte le altre operazioni riguardanti il pareggio, che si deve in ogni giorno di Bilancio fare al conto di Cassa, per riportarlo nell'Entrata-Uscita de' Pareggj del Libro Mastro Generale, che dovrà anch'esso sottoscrivere nell'istesso modo, e forma agli altri prescritta. Nelle vacanze del Santissimo Natale dovrà fare lo spoglio de' conti Creditori del suo Libro, e tutt'altro su tal proposito prescritto agli altri tre Scritturali, e farà sottoposto a tutti gli obblighi, leggi, e condizioni a quelli ingiunti in caso d'infermità, sospensione, o altro qualunque accidente.

Offerva ogni giorno il Libretto degli errori, che s'indicano dagli Appuntatori; e usa le medesime diligenze, che gli altri Scritturali per l'Appunto del Mastro corrente. e per il Bilancio dei passati.

Nel giorno, che precede il Bilancio della Settimana fa il incontro del debito, e credito, e ogni altra operazione, che concerne il pareggio.

Al fini dell'Anno forma lo spoglio de' Conti creditori del suo Libro, e fa ogni altra cosa, che su di ciò è prescritta, agli altri Scritturali, essendo egli sottoposto ai medesimi obblighi, leggi, e condizioni a cui essi sono.



## CAPITOLO LVIII.

*Del Carico del Registro de' Depositi Vincolati .*

**I**L Giovane del Registro de' Depositi Vincolati, che serve di aiuto allo Scritturale de' medesimi, ma realmente è Sotto-Ministro, e dipendente dal Computista, a cui rischio, e pericolo esercita una tal carica, e coll' approvazione, e pieno consenso del quale si elegge dalla Congregazione, dovrà trovarsi alle solite ore nel Banco tanto la mattina, che il dopo pranzo ne' giorni, che si terrà aperto, per registrare tutte le Partite de' Depositi Vincolati in seguito di alcuno de' Libri del Sotto-cassiere, ritenuti per notarvi li Depositi, che si fanno in contanti, che gli verrà presentato da' Deponenti, ponendole in credito a favore di chi questi vorranno con tutti quei ritoli, provenienze, e vincoli, che più loro piaceranno, quante volte non siano contrarij al Sacro Monte, e suoi Ministri, che in tal caso prima di registrarli, dovrà renderne inteso lo Scritturale. In fine della Partita, come sopra registrata, porrà il numero dato al Deposito in detto Libro del Sotto-cassiere, ed essendo il Deposito con Cedola giudiziale, o vincolata, dovrà ancora apporvi la parola = *Con Cedola* =, e riportare sopra la medesima le carte del Registro, ed il numero suddetto, e terrà conto delle Cedole vincolate, che si fanno in carta bollata per darne nota mattina, e giorno al Computista. Dopo di ciò dovrà scrivere in detto Libro del Sotto-cassiere accanto alla somma notatavi per il Deposito la parola = *Vincolati* =, per evitare ogni duplicazione di Partita. Che se tali Depositi sono senza Cedola vincolata, o giudiziale, e dal Deponente se ne richiedesse il Rincontro, dovrà farglielo, o nel Libretto, che sogliono alle volte portare li Deponenti da sottoscrivere dal Cassiere, o in uno scacco, o mezzo foglio, in modo diverso però dalla Cedola, e dalla Fede, che fa l' Archivista, da sottoscrivere dal Computista, ponendo in detto Rincontro la giornata, Mese, e l' Anno, la somma in scritto del Deposito, e tutto il Corpo della Partita, e in fine la detta somma in Abbaco, le carte del Registro, e il numero, come sopra, dato al Deposito nel Libro

Il Giovane al Registro de' Depositi Vincolati, sebene serva di aiuto al loro Scritturale, egli è però Ministro del Computista; e però colla sua approvazione si elegge dalla Congregazione. Egli, trovandosi alle ore debite nel Banco, registra nei Libri tutte le partite dei Depositi in contanti, secondo che gli si accenna dai Deponenti, purchè non vi sieno condizioni contrarie al Monte, e suoi Ministri; e nell'operare segue il metodo, che qui gli si prescrive.

Tiene una Cartella, che serve al dettare comodamente le partite di credito nel Conto di Cassa, e osserva nel notare in essa le partite quell'altro, che qui gli s'impone.

Fa a tergo dei Mandati l'ordine per il pagamento diretto al Cassiere, seguendo il metodo, che qui gli si prescrive, e usando tutte le diligenze, e attenzioni, che gli si additano.

bro del Sotto-cassiere. Dovrà ritenere una Cartella, o sia Libretto per comodo di dettare tutte le Partite di Credito nel conto di Cassa allo Scritturale. In essa noterà tutti gli Ordini de' Pagamenti, o Mandati di Giudice, che gli verranno consegnati, dopo il Ragguaglio fattone dallo Scritturale, ponendovi il nome, e cognome della Persona, alla quale sono stati posti a debito nel Libro Maestro, le carte del conto, e la giusta somma del Pagamento, distinguendovi i Pagamenti seguiti la mattina da quelli del giorno, e numerandoli tutti, principiando ogni mezza giornata dal numero primo, e proseguendo sino all'ultimo pagamento, con avvertire di non riportare in detta Cartella Partite duplicate, o senza le carte del Libro Maestro. Dopo questo dovrà fare a tergo di detti Mandati l'Ordine per il Pagamento diretto al Cassiere col nome, e cognome di chi esige, la giusta somma, che esige scritta nel corpo, e sotto all'Ordine in abbaco, colla giornata, Mese, ed Anno. Quindi nello sfregio fattovi da una parte dallo Scritturale dovrà porre il numero de' Pagamenti, che corre in Cartella, e restituirlo in fine alla Persona, a favor della quale è stato spedito, perchè lo faccia sottoscrivere dal Computista per esigerlo. E se tali Pagamenti si fanno con Procura, dovrà dire nell'Ordine a tergo = *con Procura alligata* =. Così ancora, se detti Pagamenti siano ordinati sopra Depositi fatti con Cedola vincolata, o giudiziale, dovrà dire nel dett'Ordine, che fa a tergo, come sopra, = *Con Cedola alligata* =, se il pagamento farà di tutta la Cedola; ma se di una porzione dovrà dire = *Notati in Cedola* =; anzi se abbracciasse più Cedole, dovrà dire = *Con Cedole tante alligate, e porzione notata in altra* = restituita al Notaro. Osserverà per altro attentamente tutti gli Ordini, e Mandati de' Pagamenti, per vedere se a tenore de' medesimi debba farsi obbligo, cessione di ragione, ed altro da quegli, a cui si deve far pagare il danaro, o se abbiano la legge, e condizione di restare in tutto, o in parte in credito nel Banco, mentre in tal caso prima di farvi a tergo il solito Ordine al Cassiere dovrà avvertire, se lo Scritturale abbia richiesto tali obblighi, e cessioni di ragioni &c., e non avendoli richiesti, avvisarglielo, ed essendovi la condizione di restar in credito, se vi abbia poste le parole = *Vanno in credito, o ne vanno in credito Scudi tanti* =, se non è per l'intero; e non avendovele

dovele poste, dovrà supplicarcelo egli, e avvisarne lo Scritturale, se mai non le avesse poste in partita, senza pregiudizio dell'obbligo, che ne corre allo Scritturale suddetto. Potrà poi farvi il solito Ordine a tergo, come sopra, esprimendovi nel corpo le parole = *Vanno in credito* =, se è per l'intero; che se fosse per una porzione, dovrà esprimervi = *Vanno in credito Scudi tanti* =. E mancando di apporre in detto Ordine le suddette parole, tutto quello, che per tal causa si pagherà di più, anderà a suo pericolo, e danno, non ostante che i Ricapiti appariscano sottoscritti dal Computista. Quindi per il Pagamento della restante porzione, che non va in credito, dovrà fare al Cassiere un Biglietto da sottoscriversi dal Computista a favore di chi esige, il quale farà Ricevuta sotto all'Ordine per tutta la somma, e per ambedue le dette porzioni, dichiarando nella medesima, che ne ha rilasciati in credito Scudi tanti. Dovrà mattina, e giorno in fine del Banco, dopo aver data esecuzione ai Pagamenti dettare allo Scritturale *per extensum* tutte le Partite de' Depositi correnti, registrati in quel tempo, acciocchè dal medesimo si ragguaolino ai loro Conti, e contemporaneamente porrà in margine del Registro ad ogni Partita le carte del Conto particolare del Libro Mastro, e sopra le medesime il consueto segno d'essere stata ragguaolata. Deterà inoltre le suddette Partite allo Scritturale, per passarle a debito nel conto di Cassa colle carte de' conti particolari. Dovrà inoltre registrare sotto la dettatura dello Scritturale in fine del Banco, come sopra, tutte le Partite nell'atto, che questi le ragguaolia, procedenti tanto dagli Ordini, che hanno la legge di lasciarsi in credito in tutto, o in parte la somma in essi contenuta, chiamati *Darò*, quanto le altre chiamate *Libretti*, procedenti da Ordini diretti ad altri Banchi, lasciati con loro copia in mani al Cassiere, per farli esigere, e porli in credito a chi si appartiene, prendendo in fine dallo Scritturale detti Ordini, e Copie per scrivervi a tergo ai primi le parole = *Messi ai Vincolati il dì tale, Mese, ed Anno* =, e alle seconde = *Il giorno, Mese, ed Anno, la somma del Deposito* = colla parola = *Vincolati* =, e subito poi colle suddette Copie già sottoscritte dall'Esattore, e colle quali se n'è fatto il Ragguaoglio, come sopra, chiuderà la Partita segnata da detto Esattore nel suo Libro intitolato = *Nota degli Ordini lasciati in ma-*

Mattina, e giorno detto allo Scritturale le partite dei Depositi correnti, perchè sieno ragguaolate ai loro conti. E queste similmente detta, per passarle a debito nel conto di Cassa.

Registra sotto la dettatura dello Scritturale tutte le partite, che provengono dagli Ordini, chiamati *Darò*, e *Libretti*; e in ciò fare tiene il metodo, che qui gli si prescrive.

*ni al Cassiere per esigerli* = , con notarvi di contro le parole = *Messi in vincolati il dì tale, Mese, ed Anno* = , e tirare in fuori la somma in tutto corrispondente al corpo della Copia, e a quella segnata dal detto Esattore. Eseguito tutto ciò, dovrà di più rincontrare con il Sotto-Cassiere tutte le sopraddette Partite di Deposito seguite, individuando quali siano quelle de' Depositi correnti, registrate in virtù delle somme segnate a' Deponenti in alcuno de' suoi Libri, quali quelle procedenti da Ordini spediti con la legge di restare in tutto, o in parte in credito, detti *Darò*; e quali finalmente quelli procedenti da Ordini, diretti ad altri Banchi per l'esazione nominate *Libretti*; perchè il detto Sotto-Cassiere possa notarli nel suo Giornale queste due ultime specie di Depositi, come seguiti per mezzo d'Ordini rilasciati in credito, o esatti in altri Banchi, e in compenso gli consegnerà i Ricapiti dell'una, e dell'altra specie, ritirando nell'atto stesso i Biglietti spediti per quegli Ordini, che avevano la legge di restar in credito nel Banco in qualche porzione. Sarà sua cura tener di giorno in giorno sommato il suo Libro di Registro, riportando sempre la somma avanti fino alla fine dell'Anno, affinchè si possa sapere a quanto ascenda tutta l'Entrata di quella Scrittura. E nel giorno antecedente al Bilancio della settimana dovrà sempre rincontrare le somme tutte tanto del Registro, che della Cartella collo Scritturale, coll'Entrata-Uscita del Cassiere, e col Giornale del Sotto-Cassiere, acciocchè nel giorno appresso non vi siano d'accordarsi che le somme di quel giorno. Nelle vacanze del Santissimo Natale, e giorni seguenti assisterà tanto di giorno, che di notte, occorrendo, allo spoglio del Libro Maestro dell'Anno cadente, e all'Impianto del nuovo, e farà tutt'altro, che gli verrà ordinato dallo Scritturale, e dal Computista, a cui non solo in tale occasione, ma in ogni altro tempo dell'Anno dovrà prontamente ubbidire in tutto ciò, che riguarda il buon servizio del Banco, e del Pubblico; al qual effetto dovrà aver luogo, ed eseguirsi rispetto al medesimo tutto quello, che ne' precedenti Capitoli si è disposto in coerenza però dell'esercizio della sua Carica, e di lei supplemento alle occorrenze.

Rincontra col Sotto-cassiere tutte le partite dei Depositi seguiti, individuando, se sieno correnti, o se procedano da Ordini, chiamati *Darò*, ovvero da *Libretti*; delle cui ultime due specie il Sotto-cassiere ne fa nota nel suo Giornale, e consegnandone i Ricapiti, esegue quel tanto, che qui si dispone.

Tiene di giorno in giorno sommato il suo Libro di Registro.

Nel giorno che precede il Bilancio della settimana rincontra le somme.

Al finir dell'Anno assiste allo spoglio del Libro Maestro, e all'Impianto del nuovo, e fa tutto altro, che gli venga ordinato dallo Scritturale, e dal Computista.



## CAPITOLO LIX.

*Del Carico del Registro de' Depositi  
de' Luoghi Pii.*

**I**L Giovane del Registro de' Luoghi Pii serve anch'esso d'ajuto allo Scritturale de' medesimi, ed è Sotto-Ministro dipendente dal Computista, perchè esercita il suo officio a tutto rischio, e pericolo del medesimo, col di cui pieno consenso, ed approvazione viene dalla Congregazione eletto. Convieni nell'esecuzione, e legal esercizio della sua Carica coll'altro Registro de' Vincolati, e le ordinazioni, leggi, e condizioni, come sopra per quello fatte, dovrà esso riputarle, come fatte ancor a se stesso, eseguendole puntualmente, e pienamente, non trovandosi fra le medesime cosa alcuna, che possa dirsi contraria, o almeno non eseguibile nel suo officio, a riserva di quanto concerne le Cedole giudiziali, e vincolate, che nella Scrittura de' Luoghi Pii non sogliono intervenire. Del resto in tutte le altre cose dovrà uniformarsi, e riferirsi a tali ordinazioni, siano riguardo al tempo, e metodo di registrare, o al tenere la Cartella de' pagamenti, e la spedizione a tergo de' soliti Ordini al Cassiere, siano ancora riguardo a dettare i Depositi correnti allo Scritturale, o a scrivere sotto la dettatura del medesimo le altre due specie di Depositi detti *Darò*, e *Libretti*, siano finalmente riguardo al modo di rincontrare col Sotto-Cassiere, sommare, e far tutt'altro in detto Registro de' Vincolati più diffusamente espresso, e ordinato.

Il Giovane del Registro dei Luoghi Pii serve di ajuto allo Scritturale dei medesimi, ed è Sotto-Ministro del Computista; perciò è soggetto all'istesse leggi prescritte al Registro dei Vincolati, dovendo egli tenere il medesimo metodo nel registrare la Cartella de' pagamenti, e nella spedizione degli Ordini al Cassiere, e in ogni altra sua incombenza.

## CAPITOLO LX.

*Del Carico del Registro de' Depositi liberi, e dell'altro  
delle Cedole libere.*

**I**L Giovane del Registro de' Depositi liberi, quantunque sia, e debba esser soggetto a tutte quelle ordinazioni fatte per il buon ordine, e legal esercizio delle loro rispettive Cariche agli altri due

I due Giovani del Registro dei Depositi liberi, e delle Cedole libere servono di ajuto agli Scritturali, e

sono Sotto-Ministri del Computista, a cui rischio operano; e perciò eseguono per quella parte, che a loro può appartenere, le ordinazioni fatte agli altri Registri.

Il Registro dei Depositi liberi oltre al registrare le sue partite, esegue nelle Cedole libere quel tanto, che qui gli si prescrive.

Il Registro delle Cedole libere da la mattina, e la sera nota al Computista delle Cedole, che egli avrà registrate nel suo Libro, il quale da esso si deve governate nel modo, che qui gli si prescrive.

Il Registro dei Depositi liberi spedisce, come gli

de' Depositi vincolati, e Luoghi Pii, essendo anch'esso non meno; che l'altro delle Cedole libere stato dato per ajuto allo Scritturale, e per Sotto-Ministro dipendente al Computista, a rischio, e pericolo del quale corre, e col suo pieno consenso, e approvazione dalla Congregazione si elegge; tuttavia non avendo esso l'obbligo di ritenere la Cartella de' pagamenti, come gli altri, perchè si ritiene dall'Ajutante del Computista unitamente all'altra delle Cedole libere, e avendo di più molta connessione, e quasi una qualche ingerenza sul Registro delle Cedole libere; perciò lasciandolo soggetto unitamente all'altro delle Cedole suddette a quelle generali, ed anche particolari ordinazioni fatte agli altri due antecedenti Registri, che siano nella loro presente Carica eseguibili, si parlerà solamente di quelle tali operazioni, che ad esso, e all'altro Registro delle Cedole particolarmente convengono, nè sono agli altri predetti punto comuni. La prima si è, che il Registro de' Depositi liberi, oltre al dover registrare tutte le Partite a lui spettanti nel modo, e forma agli altri de' Vincolati, e Luoghi Pii prescritta, dovrà di più porre sopra tutte le Cedole libere le Carte del loro Registro, e il numero dato alle somme nel Libro del Sotto-Cassiere di mano in mano, che gli verranno presentate dal rispettivo Registro delle medesime. La seconda, che il Registro delle Cedole libere dovrà dar nota al Computista tanto la mattina, che il giorno di tutte le Cedole registrate; il quale perciò farà tenuto nel suo Libro numerare vicino al marco de' Scudi della somma in fuori tanto la mattina, che il giorno, principiando sempre dal numero primo, tutte le Cedole, che va ricevendo dal Cedolista per registrarle tali quali sono espresse nel nome, nella somma, e in qualunque altra dichiarazione, e disposizione, procurando, che siano in tutto corrispondenti alla somma, o somme notate in uno de' Libri del Sotto-Cassiere, e al numero di essi, scrivendo in detti Libri accanto alla somma, o somme, se più faranno, le parole = *Con Cedola* =, affinchè non segua duplicazione di Partita, o di Deposito, e in fine della Partita non tralascierà mai di apporre detta parola = *Con Cedola* =, oltre il numero dato alla somma ne' Libri del Sotto-Cassiere, come sopra. Convieni il Registro de' Depositi liberi con gli altri in quanto allo spedire i Biglietti per quelle porzioni libere,

pro-

precedenti dagli Ordini, che debbono restar in credito per una porzione, e al modo di dettare allo Scritturale li Depositi correnti, e di registrare le altre due specie di Depositi detti *Darò*, e *Libretti* sotto la dettatura del suo Scritturale, e far tutte le altre cose su tal proposito ordinate in quello de' Vincolati; ma il Registro delle Cedole libere, nel quale non cadono queste due ultime specie di Depositi, ha solo l'obbligo di dettare al suo Scritturale tutte le Cedole registrate tanto la mattina, che il giorno, procurando, che vengano raggugliate ognuna al suo Conto particolare con distinzione, ed attenzione nelle somme, nomi cognomi, e disposizioni, e deve nello stesso tempo segnare in margine della partita le carte del Libro Mastro, e fare il solito segno, che indica d'essere stata raggugliata, dettando poi tutte le suddette Partite a debito nel conto di Cassa con le carte de' conti particolari. Del rimanente ambedue i suddetti Registri convengono con gli altri sul modo di rincontrare col Sotto-Cassiere, di tener sommato di giorno in giorno il Registro, d'intervenire allo Spoglio nelle vacanze del Santissimo Natale, e far tutto altro sotto gl'istessi obblighi, e condizioni, come più diffusamente si è detto per gli altri due Registri de' Depositi Vincolati, e Luoghi Pii.

## CAPITOLO LXI.

*Del Carico degli Appuntatori.*

**A**Vendo la Congregazione per il buon ordine, e realtà de' Libri Mastri, e Scritture correnti del Banco destinati due Appuntatori, che con ogni diligenza, ed attenzione rivedano, ed appuntino tutte le Partite tanto ne' conti particolari, che ne' rispettivi conti di Cassa di detti Libri, passate dagli Scritturali, per vedere, se sieno state raggugliate a tenore del buon'ordine di Scrittura, e stile del Banco, e se in detto Ragguglio sieno intervenuti errori, e sbagli, per farli correggere, perciò dovranno questi in primo luogo appuntare, e contrassegnare mattina, e giorno prima che si principii il Banco, ognuno in quella Scrittura, che gli farà stata assegnata, tutte le Partite de' Depositi, e Pagamenti seguiti nella mezza giornata antecedente tanto ne' conti particolari, che nel conto di  
Cassa,

altri Registri, i Bilgietti per le porzioni libere, che procedono da Ordini, i quali in parte debbono restare in credito; e detta allo Scritturale i Depositi correnti; e registra i chiamati *Darò*, e *Libretti*. E altresì il Registro delle Cedole libere detta al suo Scritturale tanto la mattina, che la sera tutte le Cedole, che avrà registrate, procurando, che vengano raggugliate al loro conto particolare, e in far ciò tiene il metodo, che qui gli si prescrive.

Convengono ambedue questi Registri insieme cogli altri nel modo di fare il Rincontro col Sotto-cassiere, di tener sommato il Registro, e nell'assistere al finir dell'Anno allo spoglio.

I due Appuntatori del Banco verificano, se le partite sieno state raggugliate, secondo che richiede il buon ordine della Scrittura; e perciò ognuno di essi deve mattina, e giorno, prima del Banco, appuntare, e contrassegnare nella Scrittura assegnatagli tutte le partite dei Depositi, e pagamenti, seguiti nella mezza giornata antecedente; e nel far questo, pongono in opera il metodo, che qui gli si prescrive.

Cassa, quali Partite verranno loro chiamate dalli loro Giovani Ajutanti accordatigli, rispetto alli Depositi con il Libro del Registro di quella tale Scrittura, e rispetto ai Pagamenti colle rispettive Cartelle, e trovandole rincontrare, vi faranno il solito contrassegno, ponendo sopra il marco de' Scudi la lettera R. Trovando in tal rincontro qualche errore, sia di Partita, di nome, o di somma, dovranno subito notarlo nel Libretto degli errori, per questo effetto ritenuto da ogni rispettivo Scritturale, segnandovi il Titolo del conto, le carte del Libro Mastro, la somma, se sia d'Entrata, o d'Uscita, e lo s'vario che porta, perchè si possa correggere dallo Scritturale. Tornando poi all'altro Appunto, dovranno riguardare un tal Libretto, e vedere, se vi è il contrassegno d'essere stato corretto l'errore, che rincontrerà anche sul Mastro, per riconoscere una tal correzione, ed appuntar come sopra la Partita, acciocchè nel Bilancio della settimana non si trovi difficoltà. In secondo luogo dovranno prender dall'Archivista i Libri Mastri dell'Anno scorso per bilanciarli con tutta diligenza, ed attenzione dentro il medesimo Archivio; rincontrando primieramente i Resti de' Creditori dell'Anno antecedente, riportati in detto Libro da bilanciarsi, e poi risommando tutti i conti del detto Libro, e verificando i loro Resti, riportati nel Mastro del susseguente Anno, e nel Bilancetto, o sia Spoglio, che dovranno sommare, e darne la somma all'Archivista, per vedere se rincontra con quella stabilita a ciascun Libro nel Mastro Generale. In caso che non rincontrasse, appunteranno con l'ordine surriferito tutte le Partite d'Entrate, ed Uscite passate ne' conti del Libro, che bilanciano, risommando detti conti, e rifacendo i Resti a quelli, che vanno avanti, già fatti dallo Scritturale, e trovando errori, dovranno notarli nel Libretto, che per questo fine riterranno, per farli correggere, occorrendo, dai rispettivi Scritturali, e rivederne la correzione, o correggerli Egliino stessi, trattando di far tal correzione ne' Libri, che bilanciano, su i quali non possono più metter mano i rispettivi Scritturali; ma solamente dovranno avvisarli, che debbono far la tal correzione, per il tal errore trovato, che loro faranno vedere. Osserveranno, che ne' Libri, che bilanciano, non siano stati chiusi i Resti de' Creditori dai rispettivi Scritturali, ma vi abbiano posta dalla parte del Debito la sola somma

Riconoscono, se gli errori da loro notati sieno stati corretti.

Bilanciano con ogni attenzione i Libri Mastri dell'Anno scaduto nell'Archivio; e nel far questo Bilancio tengono il metodo, che qui gli prescrive.

ma di Resto sotto l'ultima Partita vicino al segno de' Scudi , acciocchè detti conti restino loro aperti , e chiari , per poterli bilanciare , essendo la chiusa di detti conti l'ultima opera , che si farà dai Giovani dell' Archivio , formandone le solite Tavole de' Creditori nelle carte in bianco a tal' effetto lasciate ne' Libri Mastri , dopo che faranno stati del tutto bilanciati , e riconsegnati all' Archivista .

## CAPITOLO LXII.

*Del Carico del Cedolista .*

**I**L Cedolista del Banco de' Depositi, soggetto anch'esso al Computista, come Sotto-Ministro, che esercita a tutto rischio, e pericolo del medesimo, e si elegge dalla Congregazione col di lui pieno consenso, ed approvazione, dovrà trovarsi alle solite ore nel Banco ne' giorni, che si terrà aperto, per esercitare il suo officio bene, diligentemente, e senza dolo, o fraude, e scrivere con carattere intelligibile, e chiaro tutte le Cedole tanto libere, che vincolate nella solita carta impressa col segno del Sacro Monte, che gli viene consegnata dal Deputato dell' Archivio segreto del Sacro Monte, a cui ne fa nell'atto stesso Ricevuta. Nel far Cedole dovrà sempre attendere i Libri del Sotto-Cassiere, dove questi suol notare i Depositi, che riceve in contanti, ne' quali troverà notato il giorno, mese, la giusta somma, e la quantità delle Cedole, che dovrà fare, ponendovi nella sommità il giorno, mese, ed anno, e nel corpo il nome, e cognome di quello, che gli presenterà alcuno di detti Libri, o di altri, che più a questi piacerà, e poi la giusta somma scritta in corpo, e sotto la Cedola in abbaco, secondo che troverà notato ne' Libri suddetti, senza i quali non dovrà formar Cedola di sorta alcuna, osservando attentamente, che le Partite ivi notate siano chiare, ed aperte, nè vi sia contrassegno di essere state ad altri poste in credito. Venendo richiesto da' Concorrenti di formar loro le Cedole libere in mezzo foglio, perchè possano farci sotto Ordini, o Girate condizionate per acquisto, o altro qualunque contratto, dovrà farle ne' soliti mezzi fogli, che ritiene per le Cedole vincolate,  
e de'.

Il Cedolista, siccome Ministro del Computista, si elegge dalla Congregazione colla approvazione di lui; deve esser fedele, e diligente nell'esercizio del suo officio; e scrive tutte le Cedole con buon carattere nella solita carta.

Nel far le Cedole prende sempre regola dai Libri del Sotto-cassiere, e le forma secondo il metodo, che qui gli si mostra; e delle libere ne fa anche in mezzo foglio.

Formate che ha  
le Cedole, le in-  
contra, come qui  
gli si prescrive.

Forma in mezzi  
fogli le Cedole,  
per gli Neofiti, e  
le vincolate per  
gli Monasterj nel-  
la carta, a ciò de-  
stinata; e vi segue  
il metodo, che qui  
si stabilisce.

Deve vegliare,  
che il Sotto-cedo-  
lista, siccome que-  
gli, il quale opera  
a rischio di esso,  
osservi quanto a  
lui medesimo è  
stato prescritto; e  
perciò dovrà esso  
rincontrare tutte  
le Cedole, che da  
quello sieno fatte.

Raccoglie matri-  
na, e tera il nume-  
ro delle Cedole,  
fatte, e delle car-  
te, che gli resta-  
no, di cui ne dà  
nota al Computi-  
sta; e insieme cu-  
stodisce le sbaglia-  
te, che deforma,

e de' Neofiti, come appresso. E subito formata la Cedola, o Cedole dovrà rincontrarle colle somme notate ne' Libri suddetti del Sotto-Cassiere, sfregiandole ad una ad una, acciocchè non nasca errore, o duplicazione di Partita, e poi la passerà al suo Registro. Farà in mezzi fogli bollati nella metà superiore, che a tal' effetto gli vengono coll' altra carta consegnati, tutte le altre Cedole tanto quelle de' Neofiti per la limosina, che loro dà il Sacro Palazzo Apostolico, quanto quelle vincolate, o siano de' Monasterj, esprimendo nelle prime la provenienza del denaro, e la disposizione dell' Eminentissimo Protettore de' Catecumeni, e nelle seconde individuando la diversa specie degli Ordini, quando vi siano, delli quali si forma la Cedola con ogni altra condizione unitamente alla disposizione dell' Eminentissimo Vicario, e prima di consegnare al Registro delle Cedole libere quelle de' Neofiti, e al Registro de' Vincolati quelle de' Monasterj, dovrà sottoporle alla visura de' rispettivi Scritturali, per sentire, se loro cammina bene l'espressione, e perchè non vi siano parole pregiudiziali al Sacro Monte, e suoi Ministri. Essendogli stato dalla Congregazione accordato un Giovane per Sotto-Cedolista, attesa l'assuetudine delle Cedole, a motivo della quale non poteva egli solo così facilmente riuscire, e non andando detto Giovane a conto del Computista, al quale nemmeno dà sicurezza alcuna; perciò dovrà con tutta circospezione invigilare sopra un tal suo Giovane, chiedendogli conto mattina, e giorno della carta consegnatagli per le Cedole da farsi, e usare ogni altra diligenza, che per sua maggior cautela riconosca espediente, stando questi a tutto suo rischio, e pericolo per qualunque mancanza, ed errore. Gli farà quindi osservare tutte le regole, e ordinazioni a se, come sopra prescritte, sì nel formar Cedole, che nello sfregiar le somme nel Libro del Sotto-Cassiere, anzi dovrà farsi consegnar da detto Giovane le Cedole, dopo che le avrà fatte per rincontrarle, e consegnarle egli stesso ai Registri, come sopra. Dovrà mattina, e giorno raccogliere il conto del numero delle Cedole fatte tanto da se, che dal suo Giovane colle carte, che gli restano, per darne nota al Computista, e se ne avesse sbagliata qualcheduna, dovrà sempre cassarla, e deformatarla in modo visibile, e tenerle a parte per riconsegnarle tutte al Deputato, quando colla fede del Computista anderà a prendere

dere altra carta, acciocchè si ritrovi il numero di quella già consegnatagli nella quantità, che verrà ad apparire dalla Ricevuta, e le Cedole sbagliate si faranno abbruciare dal Deputato suddetto alla sua presenza. Nelle vacanze del Santissimo Natale, e ne' giorni seguenti dovrà intervenire col suo Giovane allo Spoglio, e Bilancio, che si fa nel Banco, per eseguire, oltre il suo officio tutte le altre operazioni, che gli venissero ingiunte dalla Congregazione, dai Provvisori, Sindaci, e Computista suddetto, per le quali non deve pretendere ricognizione di sorta veruna. Sarà tenuto e'ercitare il detto suo officio per se stesso coll' ajuto di detto suo Giovane, e non per altre interposte Persone, e tenere in buona cura, e sotto chiave la carta delle Cedole, nè consegnarla ad alcuno senza licenza della Congregazione, Provvisori, e Sindaci suddetti. Nel caso di malattia, sospensione, o altro qualunque accidente tanto volontario, che forzato, dovrà deputare a tutto suo rischio, e pericolo altra Persona in sua vece, che sia di piacere della Congregazione, e del Computista, al quale se non piacesse tal Persona nominata, e ne volesse surrogare un'altra col consenso della Congregazione, Provvisori, o Sindaci, potrà farlo, e refterà a suo conto per qualunque mancanza. Solamente nel caso, che il Cedolista non volesse, o non potesse nominare altri, potrà il Computista col consenso, come sopra, deputarlo a tutto rischio, e pericolo del Cedolista; anzi mancando il Computista di deputare altri, in tal caso potrà, e dovrà la Congregazione per lo spedito servizio del Pubblico far tale Deputazione a rischio, e pericolo di ambedue senz' alcuna interpellazione giudiziale, e stragiudiziale di essi, loro Sicurtà, o Attergatarj.

## CAPITOLO LXIII.

*Del Carico del Cassiere del Banco de' Depositi.*

**P**ER essere la Carica del Cassiere del Banco una delle più importanti, farà cura della Congregazione il deputare alla medesima un Ministro de' più attenti, e sperimentati, che possa esercitarla con ogni diligenza, e realtà. Avrà in suo ajuto un Sottocassiere, un Contatore, un Esattore, e due Giovani per gli Libri

per darne conto all'Archivista, che le abbrucia.

Al finire dell'Anno a sempre insieme col suo Giovane a quanto gli viene imposto nel fare lo spoglio, e Bilancio.

Esercita per se stesso coll' ajuto dell' accennato Giovane il suo officio, e la carta delle Cedole, a niuno consegna.

Dovendosi surrogare al Cedolista altra persona, si tiene la regola, che qui si preferisce.

Il carico di Cassiere del Banco dimanda l'opera di uno dei più attenti, e sperimentati Ministri. Egli ha per suo ajuto il Sottocassiere, il Contatore, l'Esat-

torè. e due Gio-  
vani, i quali, sic-  
come opriano a  
rischio di lui, si e-  
leggono dalla Con-  
gregazione, col  
piacere di esso; e  
a cui perciò rim-  
angono princì-  
palmente obbli-  
gati.

Trovati al Banco  
alle ore debite; al  
principiar di set-  
timana riceve dai  
Provvisori l' op-  
portuno contante,  
che egli tiene ben  
custodito, e che  
ogni giorno con-  
segna al Sotto-Cas-  
siere, che gli ne  
fa ricevuta, e ciò  
similmente di ogni  
altra somma, che  
gli faccia dare  
dall' Esattore.

Affisse mattina,  
e giorno, e sotto-  
scrive i Libretti di  
Rincontro, e ogni  
sorta di Cedole,  
guardando, che  
sieno state notate  
nei Libri del So-  
tto-Cassiere.

Non fa seguire  
alcun pagamento  
senza l'ordine del  
Computista, la  
cui pronta ese-  
cuzione impone  
ai Sotto Ministri;  
i quali debbono  
guardare, che  
sempre abbiano la  
ricevuta, e che non  
vi sia condizione  
pregiudiziale.

Gli Ordini, che  
fa pagare per ser-  
vizio del Monte,

dell'Entrate-Uscite, i quali si sono al medesimo accordati per  
sgravarlo da molte operazioni, alle quali non potrebbe più supplire  
per se solo dopo l' aumento grandissimo dell' Azienda del Banco.  
I detti suoi Sotto-Ministri, sopra i quali invigilerà attentamente,  
perchè prestino un fedele servizio, staranno a tutto suo rischio, e  
pericolo, ed in caso di loro mancanza farà Egli obbligato solidal-  
mente a favore del Sacro Monte. Perciò verranno eletti dalla Con-  
gregazione col consenso, ed approvazione dello stesso Cassiere, e  
ciascuno di essi rimarrà primieramente obbligato a favore del me-  
desimo, e secondariamente del Sacro Monte. Dovrà trovarsi nel  
Banco all' ore solite, in cui si apre, e nel principio del a settimana  
si farà somministrare dai Provvisori l' opportuna provvista del Con-  
tante per uso de' Pagamenti, che accaderà di dover fare nel Banco  
medesimo. La terrà in buona custodia dentro la stanza della Cassa  
nel suo Cassone particolare, e di giorno in giorno ne anderà con-  
segnando al suo Sotto-Cassiere quella quantità, che crederà esser suf-  
ficente, facendoli fare ogni volta nel Libro a tal effetto ritenuto la  
Ricevuta tanto del contante, che come sopra gli consegnerà, quan-  
to di tutte l'altre somme, che gli farà consegnare dall' Esattore fra la  
settimana, per la riscossione degli Ordini diretti altrove detti = *Li-  
bretti* =, e per le Cedole del Banco di Santo Spirito, che si riportano  
nel medesimo. Assisterà nel suo solito luogo mattina, e giorno per  
sottoscrivere tanto le Cedole libere, vincolate, e giudiziali, che si  
anderanno facendo, quanto i Libretti di incontro, che portano alle  
volte i Deponenti, avvertendo, che procedano, e siano state già  
notate ne' Libri del suo Sotto-Cassiere, ritenuti per comodo di no-  
tarvi i Depositi, che si fanno in contanti, facendo in ogni Partita  
di detti Libri il suo contrassegno, quante volte appariscano d' essere  
state registrate. Non dovrà far pagare danari ad alcuno da detto  
suo Sotto-cassiere, e Contatore senza l' ordine del Computista a ter-  
go dei Mandati, Ordini, e Cedole, incaricando loro strettamente  
di dare puntuale esecuzione a detti ordini del Computista, e di of-  
servare, che in piè vi sia sempre la Ricevuta, o quietanza di chi  
esige, e che nelle medesime non venga apposta condizione pregiudi-  
ziale al Sacro Monte, e suoi Ministri. Nei Pagamenti però, che  
seguiranno per servizio del Sacro Monte, non basterà, che gli Or-  
dini



dini sieno sottoscritti dal Computista, ma vi dovrà essere ancora la sottoscrizione de' Provvisori, e tali Ordini dovranno sempre procedere dal Libro Mastro Generale. Non potrà imprestar danari del Sacro Monte a chicchessia, neppur con prendere Polizze, Obblighi, Ordini, altrove diretti, Lettere di Cambio, ed altro, rimanendogli affatto proibito il disporre in alcun modo, fuorchè in servizio del Banco, dei denari ricevuti, o da' Provvisori, o da' Deponenti sotto le pene comminate nelle Costituzioni Apostoliche &c. oltre la perdita del suo impiego, e restituzione delle somme prestate. Non potrà sotto qualsivoglia pretesto far notare in veruno straccifoglio separato le somme, benchè piccole, che si depositeranno, e pagheranno; ma farà obbligato di farle di giorno in giorno riportare nell' Entrate-Uscite separate per le Scritture correnti del Banco, che si ritengono dai due Giovani a se subordinati, alle quali dovrà stare, e credere; approvando perciò non solo le Partite scritte dal suo Sotto-Cassiere, Contatore, ed Esattore, ma ancora tutti gli altri Libri del Banco, e tutte le Partite riportate nelle tre Entrate-Uscite del Libro Mastro Generale, che si tengono dallo Scritturale del medesimo, potendo benissimo a queste credere per la sicurezza, che hanno, attese l'approvazioni, che v' intervengono, giacchè quella de' Pareggj, che si fanno alli conti di Cassa de' Libri Mastri correnti, resta approvata dalli rispettivi Scritturali, dall' Archivista, e dai due suoi Giovani dell' Entrate-Uscite correnti del Banco, che in esse anco un tal pareggio riportano; quella delle Monete, e Paste, che si estraggono, o ripongono ne' Cassoni, viene approvata non meno da esso Cassiere, che da' Provvisori; e quella de' Depositi, e Pagamenti, che seguono in detto Mastro Generale, si approva dal suddetto Archivista, e dai Giovani dell' Entrate-Uscite, come sopra, che ne faranno il rincontro, come si dirà a suo luogo. Sarà sua cura d' invigilare, che tutti gli suoi Sotto-Ministri facciano il loro dovere, come si dirà ai loro rispettivi Capitoli, ed in specie, che il suo Sotto-Cassiere noti di volta in volta le somme, che riceve per deposito ne' soliti di lui Libri, che servono ai Registri, per darne credito a' Deponenti, o al Cedolista per formarne le Cedole, proibendosi espressamente di portare fuori del Banco detti Libri, e dichiarandosi, che le somme in essi notate faranno valide per quel giorno

debbono inoltre essere sottoscritti dai Provvisori.

Non può in niuna guisa prestare il danaro del Monte, sotto le pene, che qui si accennano.

Fa riportare ogni giorno tutte le somme, che si depositano, e che si pagano nell' Entrate-Uscite correnti; e approva non solo le partite scritte dal Sotto-Cassiere, Contatore, ed Esattore, ma anche gli altri Libri, e Partite del Mastro Generale.

Veglia, che il Sotto-Cassiere noti le somme dei Depositi nei suoi Libri, i quali servono di regola ai Registri, e al Cedolista; e le somme in essi notate non hanno vigore, che per quel solo giorno, in cui appariscono.

Tiene un Libro, in cui l'Esattore gli fa ricevuta delle Cedole di Santo Spirito, e a cui egli al riceverne il Ricapito fa una Controricevuta.

Ritiene un altro Libro per gli Ordini, che manda ad esigere fuori del Banco, chiamati = *Libretti* = il quale deve esser governato nella maniera, che qui si prescrive.

Fa dall'Esattore riscuotere tutte le somme, e nomi dei Debitori del Banco secondo gli ordini, che riceve dalla Congregazione; i quali non deve aspettare nelle scadenze per l'esazione degli assegnamenti fatti da alcun Debitore; e dove tali somme sieno state esatte le rincontrerà, e ne farà dall'Esattore eseguire i Depositi.

solamente, in cui appariscono notate, nè in vigore di esse potrà averfi azione alcuna contro il Sacro Monte, essendo detti Libri un semplice segno tra il Sotto-Cassiere, e li Registri, o Cedolista suddetti, ed esso Cassiere dopo che avrà ristretto il conto la sera al detto suo Sotto-Cassiere, potrà a suo arbitrio lacerarli. Dovrà ritenere un Libro per le Ricevute, che gli dovrà fare l'Esattore nell'atto, che gli si consegnano le Cedole di Santo Spirito rivedute da'Provvisori per riportarle, ed in piè di detta Ricevuta farà esso altra Controricevuta a detto Esattore, quando farà tornato, ed avrà consegnato al Sotto-Cassiere il Ricapito, che riporta da detto Banco di Santo Spirito, come si dirà nel Capitolo di detto Esattore, ed in quello del Sotto Cassiere. Inoltre dovrà tenere altro Libro per gli Ordini, che manderà ad esigere fuori del Banco, detti = *Libretti* = lasciati in sue mani colle rispettive Copie, facendoveli riportare dal suddetto Esattore coll'individuazione del nome di chi gli avrà lasciati, il giorno, la somma, ed il numero de' medesimi, sottoscrivendoli poscia, e consegnandoglieli per l'esigenza; avvertendo peraltro, che li faccia contestualmente sottoscrivere dal Computista, e che ne abbia di già collazionate, e sottoscritte le copie. Ritornato, che farà l'Esattore, si farà restituire tutti quelli, che non avessero potuto esigere, e degli esatti ne farà fare nel solito Libro la Ricevuta dal Sotto-Cassiere, e ne consegnerà le copie suddette ai rispettivi Scritturali, per metterle a credito di chi spettano, come si dirà al Capitolo di detto Esattore. Oltre li detti Ordini dovrà dal suddetto Esattore far esigere tutte quelle somme dei nomi de' Debitori del Banco del Sacro Monte, secondo gli Ordini, e note, che riceverà dalla Congregazione; e per gli assegnamenti fatti da qualcheduno di detti Debitori dovrà invigilare, che senza l'Ordine suddetto se ne faccia sempre nelle scadenze dal detto Esattore l'esazione; e la stessa attenzione userà per tutte le altre somme de' contanti, che per causa degli Interessi del Banco suddetto dovranno farsi esigere, facendosele subito dopo l'esazione consegnare per rincontrarle, e farne eseguire dal detto Esattore i rispettivi Depositi, che sempre cadono nel Libro Mastro Generale, dove si sono riportati tutti i nomi de' Debitori, e li conti tutti delle Monete, che si esigono, e ripongono ne' Cassoni; mentre sino a tanto che il detto Esattore non avrà fatto le

de tte

dette consegne, e Depositi, anderà il tutto a rischio, e pericolo d'esso Cassiere. Dovrà in ogni tempo render conto fedele, e legale di tali Ordini, ed esazioni soprannotate, nè pretendere per se, e per detti Sotto-Ministri aumento di provvisione, o d'altro per tali incombenze. E nella sera del Bilancio dovrà ritirare le copie suddette dal suo Sotto-Cassiere, a cui faranno state consegnate dai Registri dopo il Ragguaglio, e chiuder colle medesime le Partite segnate nel suddetto Libro dall'Esattore, col notare di contro a ciascuna Partita le parole = *Messi alla Scrittura tale il dì tale, Mese, ed Anno* =, tirando poi in fuori la somma in tutto corrispondente al corpo della Copia, e alla Partita, come sopra in detto Libro notata dall'Esattore, formandone in ciascun'Anno la Filza, che consegnerà all'Archivista del Banco, e riportandone Ricevuta in piè di esso Libro, che parimente gli consegnerà, quando farà finito per conservarlo in Archivio. Procurerà ancora, che i due suoi Giovani dell'Entrate-Uscite consegnino in fine di settimana a detto Archivista le Filze ben ordinate dei Mandati, ed altri Ricapiti de' Pagamenti seguiti in quel mese, e che ogni volta se ne facciano far dal medesimo Ricevuta in piè del Libro d'Uscita. Succedendo poi il caso, che alcuni dopo aver fatto passare le Partite dalli rispettivi Scritturali si portassero via i Ricapiti posti in Cartella cogli Ordini spediti a tergo, firmati dal Computista, senza prenderne il Pagamento, dovrà nell'istesso giorno, che ciò segue, per non confondere il conto di un giorno coll'altro, farli notare da' detti suoi Giovani ne' Libretti a parte degli Ordini spediti, e non pagati, quantunque non abbia il Ricapito, senza peraltro farli cassare dall'Entrate-Uscita. E nel giorno del Bilancio dovrà farne formare il Ristretto, per chiederne conto al suo Sotto-Cassiere, e ritirarne l'importo in compenso del debito ricevuto nel Bilancio dal Computista per tali Ordini, detti volgarmente = *Spuntati* =. Quando tornano farà notare in detti Libri dicontra alla Partita la parola = *Tornato* =, e di più nella consegna, come sopra, delle Filze, farà rincontrare tutti i Ricapiti nell'Entrate-Uscite coll'Archivista suddetto, che noterà in altro Libretto per tal effetto ritenuto, tutti gli Ordini suddetti per anco non tornati. In ogni giorno di Bilancio dovrà la mattina far ordinare in tante saccocce ben polizzate, secondo la diversa

Rende in ogni tempo conto delle Esazioni.

Nella sera del Bilancio ritira le copie degli Ordini per le accennate Esazioni dalle mani del Sotto-Cassiere; ed esegue, quanto qui si dispone.

Debbono i suoi Giovani in fine di settimana consegnare all'Archivista i Ricapiti dei pagamenti, riportandone Ricevuta.

Qualora avvenga, che da taluno, essendo passate le partite, si portino via i Ricapiti, posti in Cartella cogli Ordini firmati dal Computista, senza prenderne il pagamento, si regola nel modo, che qui si prescrive.

La mattina del Bilancio fa ordinare le diverse

spe-

specie di monete, e paste, procedenti da' Depositi, e provviste, in tante saccocce, che si riportano all' Entrata-Uscita, e si conteggiano nel Bilancio a credito del Cassiere, e si ripongono nei Cassoni; le cui chiavi da esso si debbono diligentemente custodire.

La sera del Bilancio, e in ogni altro tempo, che gli piaccia, restringe il conto al Sotto-Cassiere, il quale è tenuto del proprio per ogni errore, che avesse commesso, nel modo, che qui gli si preferisce, facendogli per ultimo una dichiarazione di aver ricevuto l'intero sfogo.

specie, e quantità tutte le Monete, e Paste d'oro, e di argento, procedenti, o dai Depositi seguiti, o dalle Provviste fatte in quella settimana, per farle riportare all'Entrata-Uscita del Libro Maestro Generale a tal'effetto stabilito, conteggiarle a suo credito nel Bilancio, e farle riporre da'Provvisori a tenore dei diversi conti aperti in detto Maestro Generale ne' rispettivi Cassoni, che restano in sua cura; tenendo perciò ben custodita la stanza della Cassa, la chiave del suo Cassoncino particolare, l'altra ch'Esso ancora ritiene dell'Armario, dove si conservano le chiavi di tutti i Cassoni, serrando sempre le due porte di ferro di detta Cassa, e ritenendo le chiavi presso di se, perchè non capitino in altre mani, essendo esso responsabile non solo delle Monete, che sono nel detto suo Cassoncino particolare, ma di tutt'altro, che esiste in detti Cassoni nella quantità, e realtà delle Saccocce, e Paste riposte ne' medesimi. La sera poi del Bilancio, e qualunque altra volta volesse, dovrà restringere il conto al suo Sotto-Cassiere, ponendogli in debito le somme del Contante da se consegnategli, e l'altre consegnategli dall'Esattore, risultanti tutte dal Libro delle Ricevute, che fa detto Sotto-Cassiere, unitamente all'Entrata delle rispettive Scritture, e in credito i Libretti, o siano Ordini fatti esigere altrove, e posti a credito di chi spettano in quella settimana, le Cedole del Banco di Santo Spirito, e del Monte in Plico a parte, quando vi sono, che gli avrà consegnate il detto Sotto-Cassiere, la Saccoccia polizzata, che ritirerà dal Contatore per il resto del Contante, li Viglietti spediti per l'acquisto delle Monete, e Paste d'oro, e di argento, quando vi siano, e per ultimo tutta l'Uscita delle rispettive Scritture. E da tal conteggio, o dovrà risultarne dalla parte del credito un resto equivalente agli Spuntati, come sopra ristretti, quando vi sono, che glieli riporterà a credito ne' susseguenti Bilanci, sino che se ne faccia il Pagamento; o non essendovi dovrà del tutto restar pareggiato il conto del suo Sotto-Cassiere, purchè non abbia commesso qualche errore nelle sue operazioni; ma di questo farà tenuto detto Sotto-Cassiere del proprio alla reintegrazione. Solamente il Cassiere, dopo concordato, come sopra il conto, dovrà fare al suo Sotto-Cassiere nel solito Libro delle Ricevute in piè di tutta la somma di quella settimana una dichiarazione di aver avuto dal Sotto-Cassiere sfogo di tutta

di tutta la somma di dette Ricevute . Subito che il Computista gli avrà in tal Bilancio stabilito il Resto , e concordato coll' altro del conto di Cassa del Libro Mastro Generale , dovrà il Cassiere in uno stracciafoglio a parte , per poterlo mostrare , quante volte occorresse , o gli venisse richiesto da' Provvisori , formare l' altro suo Bilancio di Cassa , ponendosi a debito il detto Resto stabilitogli , come sopra dal Computista , e la somma degli Ordini spediti , e non pagati , se vi faranno , e a credito tutte le Cedole di Santo Spirito , e del Monte ricevute dal suo Sotto-Cassiere , la Saccoccia di Resto consegnatagli dal Contatore , e la Moneta tutta , che farà nel suo Cassoncino particolare . Qual Credito , e Debito deve produr somma eguale , ed uniforme , perchè il detto suo Bilancio di Cassa vada bene . E tutte le suddette operazioni dovrà farle ancora nell' ultimo Bilancio dell' Anno , che si fa nelle vacanze del Santissimo Natale . In caso d' infermità , sospensione &c. , o in qualunque altro incidente volontario , o forzato che sia , dovrà deputare col consenso della Congregazione a tutto suo rischio , e pericolo una , o più Persone , che esercitino in sua vece ; che se la Congregazione non le approvasse , e volesse a suo piacere fare una tal deputazione , allora il pericolo , e rischio andrà a danno del Sacro Monte . Solamente nel caso , che il Cassiere non volesse , o non potesse deputare , potrà la Congregazione fare una simil deputazione , anche senza veruna di lui interpellazione , sue Sicurtà , o Attergatarj per il buon servizio del Pubblico , a rischio , e pericolo del Cassiere . A tutte le suddette ordinazioni , e all' altre , che in avvenire potesse fargli la Congregazione , dovrà puntualmente ubbidire , e render conto fedele , e legale dell' Amministrazione sua , de' suoi Sotto-Ministri , e di qualunque altra Persona in suo luogo , come sopra surrogata , liberando il Sacro Monte da qualunque lite , danno , e molestia , che per colpa , trascuraggine &c. , tanto sua , che de' suoi predetti , potesse soffrire ; permettendo inoltre il rincontro del Cassoncino suo particolare non solo a' Provvisori , ma ancora a' Sindaci del Banco , ai di cui Libri dovrà stare , e credere , in specie al Libro Mastro Generale per il Rincontro dell' esistenza de' Cassoni in sua cura . E nel caso di voler liberare le sue Sicurezze , non potrà richiederlo , e molto meno ottenerlo , se prima non averà pagato al Sacro Monte tutta quella somma , della quale ne restasse debitore .

Stabilito, che abbia il Computista al Cassiere in questo Bilancio il resto, e concordato con l' altro del Conto di Cassa, forma il Cassiere in uno stracciafoglio l' altro suo Bilancio di Cassa, nella maniera, che qui gli s' indica.

Fa queste stesse operazioni nel Bilancio al finire dell' Anno.

Dovendosi surrogare a suo luogo persona, che eserciti per esso, si pone in opera la regola qui prescritta.

Il Cassiere è tenuto a render conto della sua amministrazione, e dei suoi Sotto-Ministri; a liberare il Monte da qualunque molestia; a permettere ai Provvisori, e Sindaci il Rincontro del suo Cassoncino; e non tanto di osservare le leggi, qui prescrittegli, quanto qualunque altra, che piacesse alla Congregazione di fare. E non potrà dimandare la liberazione delle sue sicurezze, se non avrà pagato quel tanto, di cui restasse debitore.

## CAPITOLO LXIV.

*Del Carico del Sotto-Cassiere .*

Il Sotto-Cassiere, stando a rischio del Cassiere, si elegge dalla Congregazione coll'approvazione di esso. Riceve i Depositi, e paga gli Ordini, spediti al Cassiere dal Computista; e tutto da esso, o dal suo Giovane si nota nei soliti Stracciafogli.

Tiene ogni giorno conto col Cassiere, e col Contatore.

Dà puntuale esecuzione al pagamento degli Ordini, firmati dal Computista, seguendo il metodo, che quigli si prescrive.

**I**L Sotto-Cassiere del Banco de' Depositi dato per ajuto al Cassiere, a cui rischio, e pericolo esercita, come Sotto-Ministro dipendente dal suddetto Cassiere, col pieno consenso, ed approvazione del quale si elegge dalla Congregazione, dovrà fedelmente esercitare il suo officio, e trovarsi in ogni tempo, che si terrà aperto il Banco nel suo solito luogo della Contiera, per ricevere li Depositi, e pagare tutti gli Ordini, che verranno spediti al Cassiere a tergo de' Ricapiti dal Computista, notando il tutto ne' soliti stracciafogli consegnatigli, o per se, o per mezzo del suo Giovane Ajutante a tal'effetto accordatogli, con chiarezza, e distinzione, facendo, ed osservando tutt'altro, che gli venisse dal Cassiere ordinato, o che fosse stato a detto Cassiere ingiunto nel suo Capitolo riguardante la carica di esso Sotto-Cassiere. Sarà obbligato di tenere giornalmente il conto col Cassiere, notando a suo debito, oltre la Ricevuta, che ne farà nel Libro a parte, tutto il danaro, che per uso del Banco da questi riceve, e tutte le somme de' Depositi, che seguono, e a suo credito tutti li pagamenti, che fa tanto esso, che il Contatore, col quale parimente dovrà tener conto sì per gli Depositi, che per gli Pagamenti, che gli fa ricevere, o fare in contanti, come si dirà nel Capitolo di detto Contatore. Dovrà dare puntuale esecuzione alli pagamenti degli Ordini fatti a tergo de' Ricapiti, o Cedole firmati dal Computista, con avvertire di farli alle Persone nominate in essi, e che vi sia sempre la Quietanza, occorrendo, o la Ricevuta libera, e senza veruna condizione, segnando prima nel suo Giornale dei conteggi tutta la somma del Pagamento, in piè della quale dovrà farvi la fattura delle Partite, che richiede l'Esigente per formarne Cedole, o Depositi, che glie li noterà in uno de' suoi Libri a tal'effetto ritenuti con chiarezza, e distinzione della giornata, e somma, numerando ciascuna delle Partite in essi segnate col numero, che correrà, principiando sì la mattina, che il giorno sempre dal numero primo. Gli consegnerà per ulti-

mo il detto Libro per regola dei Registri, o del Cedolista, e noterà quella tal discreta porzione, che gli accorderà in contanti nel Giornale del Contatore col cognome di quegli, a cui si debbono pagare. Che se il pagamento farà per qualche Cedola del Sacro Monte, dovrà inoltre avvertire, che sia stata nel corpo con più sfreggi deformata dal Computista; e le farà per servizio del Sacro Monte suddetto, dovrà osservare, che oltre il Computista, vi siano sottoscritti i Provvisori nell'Ordine di tal Pagamento, che sempre procederà dal Libro Mastro Generale. Nel ricevere qualunque Deposito, sia di Cedole del Banco di Santo Spirito, sia di Ricapiti diretti al suddetto Sacro Monte, già passati in Scrittura, e firmati dal Computista, con Ricevuta in piè del Deponente, sia ancora di qualche porzione di denaro effettivo, che farà ricevere dal Contatore per rincontrarlo, e segnarlo nel di lui Giornale, acciocchè esso lo possa conteggiare a favore di chi lo avrà portato unitamente agli altri Ricapiti, dovrà tenere l'istesso metodo, e ordine di sopra prescritto per gli pagamenti, tanto nel notarli nel suo Giornale di Conteggio, che in alcuno de' suoi Libri, quali consegnerà a' Deponenti per farne registrare il Deposito con tutte quelle condizioni, e spiegazioni, che questi vorranno. E tornando l'Esattore dal Banco di Santo Spirito per le Cedole ivi riportate, o dall'efazioni degli Ordini, lasciati in mani al Cassiere diretti ad altri Banchi, detti = *Libretti* =, dovrà riceverne il Deposito, e farne ricevuta nel solito Libro, dove fa le altre ricevute del contante, che giornalmente ricevè dal Cassiere per uso del Banco, e per servizio del Sacro Monte dei Prestiti. Dovrà dare esecuzione tanto alli Biglietti spediti, e firmati dal Cassiere per il pagamento delle Monete, e Paste d'oro, e d'argento provviste, o per gli Depositi di somme ragguardevoli, che si ricevono dallo stesso Cassiere, seguiti in quella tale settimana, tenendone conto a parte per farfeli bonificare, e conteggiare nel giorno del Bilancio; quanto ancora agli altri Biglietti spediti da' rispettivi Registri firmati dal Computista per le porzioni libere di quegli Ordini, che hanno la legge di restare in qualche parte a credito nel Banco, detti = *Darò* =, e tenerli a parte, per restituirli lacerati a quel tale Registro, di po che farà stata ragguagliata la partita della porzione, che resta in credito, nell'atto che gli si consegna il Ricapito per passarla a suo

Avverte, che le Cedole del Monte sieno state deformate dal Computista; e che negli Ordini, per servizio del Monte, vi sieno sottoscritti i Provvisori.

Nel ricevere, qualunque Deposito tiene il metodo, qui prescrittogli.

Riceve i Depositi di quanto esige l'Esattore, e gliene fa Ricevuta.

Dà esecuzione ai Biglietti firmati dal Cassiere, e a quegli dei Registri, che sieno sottoscritti dal Computista, per le porzioni libere degli Ordini detti *Darò*.

Rincontra mattina, e giorno le partite dei Depositi correnti coi Registri, e coll'Entrata nel Mastro Generale, e ritira i Ricapiti dei Depositi, chiamati *Darò*, e *Libretti*, tenendo a parte quegli di quest'ultima specie, per eseguirvi quanto qui viene ordinato.

Trovando in tal Rincontro alcuna partita di Deposito, non recata ai Registri per difetto del Deponente, tiene la regola qui preferitagli.

Si fa dar conto mattina, e giorno dal Contatore dei pagamenti eseguiti, e ritira i Ricapiti delle piccole somme; e similmente esige il conto delle fattegli ricevere, onde formarli il resto del contante, che

Debito, o sia Entrata nel suo Giornale di Cassa, come Deposito seguito per mezzo d'Ordine, come sopra. Dovrà mattina, e giorno, terminato il Banco, rincontrare coi rispettivi Registri, e coll'Entrata de' Depositi del Libro Mastro Generale esistente in Archivio, tutte le Partite dei Depositi correnti ricevuti, e notati nel suo Giornale de' Conteggj, per vedere se tutte siano state passate in credito di chi spettano, onde non nasca errore tra le Scritture, e la Cassa. In tal atto dovrà ritirare dai suddetti Registri li Ricapiti delle altre due specie di Depositi detti *=Darò=*, e *=Libretti=*, per segnarli in Entrata del suo Giornale di Cassa, come Depositi a lui procedenti dalle Scritture, seguiti per mezzo d'Ordini, o rilasciati in credito, o esatti in altri Banchi, e terrà a parte li Ricapiti dei Libretti, o siano le Copie sottoscritte dall'Esattore, per poterle in fine della settimana, o in qualunque altro giorno si volesse, stabilire il Bilancio, riconsegnare al Cassiere, a cui ne ha fatta ricevuta, come sopra, e chiederne il dovuto compenso, facendosele conteggiare a credito nel suo conto, atteso il debito, che ne ha ricevuto nelle Scritture del Banco. Succedendo il caso, che nel Rincontro come sopra trovasse qualche partita de' Depositi correnti non posta a credito per mancanza del Deponente, il quale non abbia presentato ai Registri il solito Libro, dove gli avea esso segnata la Partita, dovrà tenerla aperta senza contrassegnarla, e prima del Bilancio, non essendo per anco tornato quel tal Deponente a farcela descrivere in credito, dovrà formarne un Deposito in conto a parte in credito della Cassa corrente, con individuare di depositarli per la tal partita non registrata, colla sua provenienza, giornata, e numero al Deposito dato ne' suoi Libri; tornando poi il Deponente, si pareggerà un tal conto con l'Ordine, che ne spedirà il Computista, come si è detto nel Capitolo del medesimo, a favore di detto Deponente, per fargli passare in credito la Partita, come più gli piace. Dovrà parimente mattina, e giorno, finito il Banco, farsi dar conto dal Contatore di tutti i pagamenti eseguiti in contanti di suo ordine, notati nel di lui Giornale, e riterrà tutti i Ricapiti di somme piccole, già dal medesimo contrassegnati, e pagati senza suo ordine, per verificare la giusta somma di detti pagamenti; così ancora di tutte le somme di denari consegnatigli, o fattigli ricevere da' Deponenti per formare il re-



il resto del Contante in sue mani, del quale glie ne farà ogni volta comporre una Saccoccia polizzata di carattere del medesimo, sottoscritta, e sigillata per tenerla ben custodita nel Cassoncino di ferro prossimo alla Contiera, accordatogli per la custodia a tutto suo rischio tanto delle Cedole, che dei contanti, che riceve di mano in mano dal Cassiere; e in ogni principio del Banco dovrà riconsegnare tal Saccoccia al Contatore suddetto, perchè se la ponga a debito per il conteggio di quella tal mezza giornata, a riserva però delle Feste, che la dovrà riporre unitamente alle Cedole nell'altro suo Cassoncino particolare dentro la stanza della Cassa, e nella sera del Bilancio la farà consegnare al Cassiere, come appresso. E tanto li Ricapiti de' pagamenti, come sopra ritirati dal Contatore, quanto li suoi dovrà tutti contarli, e contrassegnarli, per vedere se dopo lo *Spunto* corrispondano al numero da esso fattone, e poi li consegnerà ai Giovani del Cassiere dell'Entrate-Uscite, che gli avranno di già piantati li pagamenti suddetti nel suo Giornale di Cassa colle rispettive Cartelle delle Scritture per rincontrarli, ed appuntarli, onde possa vedere, e riconoscere, se vi sia qualche Ricapito *Spuntato*, e non comparso ancora per il pagamento. L'istesso ordine terrà per gli Depositi, facendoli, dopo averli come sopra rincontrati con i Registri, e separati, secondo le diverse Scritture, piantare nel suo Giornale dell'Entrata-Uscita di Cassa, lasciando peraltro li Ricapiti de' pagamenti ai Giovani suddetti per servirsene nello *Spunto* del Libro dell'Uscita del Cassiere, e per formarne le Filze, come si dirà a suo luogo. Non potrà prevalersi di somma alcuna, benchè piccola, di denaro del Banco, cambiandola con Cedole, e molto meno imprestarla a qualunque Persona, nè far Polizze, Pagherò, Biglietti, o altra Scrittura di Credito a chiunque siasi, del denaro suddetto, o col medesimo negoziare, o far negoziare sotto le pene comminate nelle Costituzioni Apostoliche &c., e della privazione del suo officio, e invalidità di tali Contratti; anzi ad ogni richiesta del Cassiere, o della Congregazione dovrà esibire li suoi conti del Dare, ed Avere, e non esibendoli dovrà stare ai conti, che esibirà il Cassiere. Dovrà di giorno in giorno far sommare il suo Giornale dell'Entrata-Uscita di Cassa dal suo Ajutante, e rincontrare tutte le somme di esso nel giorno antecedente al Bilancio

rimane in mani di lui, e di cui formatane saccoccia, si deve custodire nel modo, che qui s'impone.

Contrassegna i Ricapiti de' pagamenti, e gli consegna ai Giovani del Cassiere, che riconoscono, se ve ne sia alcuno degli *Spuntati*.

Rincontra i Depositi, e ne fa piantare le loro partite al suo Giornale di Cassa.

Non può, sotto gravi pene, usare di alcuna somma, che per servizio del Monte; e perciò ad ogni richiesta esibisce i suoi Conti.

Fa ogni giorno sommare dal suo Ajutante il suo Giornale di Cassa; e nel giorno in-

manzi al Bilancio fa rincontrare tutte le somme, e che si stabilisce secondo il metodo qui prescritto, essendo di ogni errore tenuto del proprio.

con gli Scritturali, Registri, Cartelle, ed Entrata-Uscita del Cassiere per ciascuna Scrittura separamente, acciocchè resti il tutto concordato, e nel giorno appresso non vi sia da accordare altro, che le somme di quel giorno, in cui dovrà stabilire il Bilancio suo particolare con le stesse partite di Debito, e Credito già narrate nel Capitolo del Cassiere, dove si parla del conto di esso Sotto-Cassiere; consegnando in tal'atto per sfogo del suo Debito, oltre le Partite di Credito, che gli procedono dalle Scritture per gli pagamenti fatti, tutte le Cedole del Banco di Santo Spirito, che sogliono conteggiarsi, e riportarli in Libro a parte dall'Esattore, quelle ancora del Sacro Monte, quando le abbia, in Plico a parte con sua fattura, perchè le possa il Cassiere rincontrare; tutte le copie dei Depositi detti = *Libretti* =, e li = *Biglietti* = spediti fra la settimana per le provviste delle Monete, e Paste d'Oro, e d'Argento, o per gli Depositi di somme cospicue di contanti, per farsele da detto Cassiere bonificare; la Saccoccia di resto formata dal Contatore, e pareggiare con tutte le suddette Partite ogni settimana il suo Debito, quante volte però in quel tal Bilancio non vi cadano Ordini = *Spuntati* =, non venuti fin'allora per il pagamento, e de'quali ne ha ricevuto esso credito nelle Scritture; perchè essendovi, dovrà consegnare al Cassiere una somma sempre tanto maggiore del suo Debito, quanti appunto saranno li detti Ordini = *Spuntati* =, che si riporterà a suo credito ne' susseguenti Bilancj, fino a tanto che li abbia pagati per compenso della valuta consegnata, come sopra al Cassiere, e trovando in qualche Bilancio di aver'esso commesso qualch'errore a suo danno, dovrà subito del proprio pareggiarlo. E tutte le suddette ordinazioni, o altre, che in avvenire potesse fare la Congregazione tanto ad esso, quanto al Cassiere, che avessero connessione colla sua carica, dovrà puntualmente eseguire, e far sì, che per suo fatto, o mancanza non succeda danno al Cassiere, e al Sacro Monte; perchè farà tenuto, di liberarli da ogni molestia, lite, ed interesse, che potesse succedere per sua negligenza, trascuraggine, o malizia, e per malizia, o negligenza della Persona, o Persone in suo luogo da esso surrogate in caso d' infermità, sospensione &c., o surrogate, quando non volesse, o non potesse esso surrogare, dalla Congregazione, e Cassiere senz'alcuna interpellazione, quale interpellazione il Sacro Mon-

Esegue quanto si è prescritto, e qualunque altra ordinazione, che piace alla Congregazione; libera il Cassiere, e il Monte da ogni molestia, e surrogandosi altri a suo luogo, il Monte non ha obbligo d'interpellare i suoi Attergatarj.

te non farà tenuto di fare neppure alle di lui Sicurtà, ed Attergatarj, anco nel caso di deputar nuovi Cassieri, che per maggior sicurtà in primo luogo del Cassiere *pro tempore*, ed in secondo luogo del Sacro Monte, oltre l'obbligo generale di tutti li suoi Beni, dovrà attergare tanti Luoghi di Monti Camerali non vacabili fino alla somma prescritta. E la suddetta interpellazione non farà tenuto il Sacro Monte di farla neppure alle Sicurtà, o Attergatarj in consimil caso per tutti gli altri Ministri, e Sotto-Ministri.

Il Monte non deve mai interpellare le Sicurtà, o Attergatarj di niun Ministro, o Sotto-Ministro.

## CAPITOLO LXV.

*Del Carico del Contatore.*

L' Ajutante di Cassa, o sia Contatore del Banco de' Depositi, che si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Cassiere *pro tempore*, a di cui rischio, e pericolo esercita, ed è a suo favore in primo luogo obbligato, ed in secondo luogo del Sacro Monte, dovrà trovarsi nel Banco non solo in tutti i giorni, che si terrà aperto, ma le vacanze ancora, occorrendo, per la numerazione delle Monete, che riceve, o paga, e per tutte le altre cose, che gli verranno imposte dal Cassiere in ordine agl'Interessi del Banco, e render conto fedele di tutto il denaro, che per qualsivoglia causa, ed in qualsivoglia tempo gli capiterà, e di tutte le somme, che avrà numerate, con rimborzarne il Cassiere di qualunque mancanza, che si trovasse nelle Monete contate, e Saccocce da esso polizzate, sottoscritte, e sigillate secondo lo stile del Banco, essendo tenuto a realizzare in qualunque tempo le Saccocce suddette, per le quali dovrà stare, e credere a tutti li Conteggj, Libri, e Partite, anco scritte di carattere di detto Cassiere. Dovrà assistere mattina, e giorno nel suo luogo della Contiera, prossimo al Sotto-Cassiere non solo per ricevere tanto le Monete per uso de' Pagamenti dal detto Sotto-Cassiere, quanto le altre, che gli verranno portate da' Deponenti, rincontrandole, e notandole ne suo Giornale, coll'indicazione del cognome, perchè le possa conteggiare il Sotto-Cassiere a favore di quel tal Deponente; ma ancora per pagare in contanti tutte quelle somme, che gli fe-

Il Contatore si elegge dalla Congregazione con il consenso del Cassiere, a cui rischio opera, e a cui perciò è immediatamente obbligato, e deve trovarsi al Banco talora anche le vacanze, e render fedel conto di tutto il denaro, che gli capita.

Assiste mattina, e giorno alla Contiera, e oltre al denaro, che per gli pagamenti vi riceve dal Sotto-Cassiere, tira tutte le somme, che gli vengono portate dai Deponenti, notandole nel suo Giornale, come qui si addita; e vi

generà

paga, oltre a quanto gli prescrive il Sotto-Cassiere, i piccoli Ricapiti, e Cedole con ordine del Computista; e in tutto ciò osserva la regola, che qui gli si prescrive.

Ristringere mattina, e giorno dopo il Banco il suo Conto; del denaro, che rimane in sue mani, ne forma una saccoccia, la quale coi piccoli Ricapiti consegna al Sotto-Cassiere, e che al tornarvi la ripiglia, e che poi nel giorno del Bilancio consegna al Cassiere; e in tutto ciò osserva il metodo qui prescritto.

Esegue le presenti ordinazioni, e qualunque altra, che si facesse dalla Congregazione.

Dovendosi deputar altri a suo luogo, si tiene la regola qui posta.

gnerà nel detto suo Giornale il Sotto-Cassiere a que' tali, che ivi troverà notati; oltre le quali potrà ancora pagare i Ricapiti, o Cedole di somme piccole, quante volte vi sia a tergo l'Ordine del Computista, e la ricevuta dell'Esigente libera, e senza condizione, segnandole però sempre nel detto suo Giornale, per farlele bonificate nel conto, che mattina, e giorno dovrà fare col Sotto-Cassiere, contrassegnando i detti Ricapiti, e Cedole, come sopra pagare in contanti per consegnarle al Sotto-Cassiere suddetto, come si dirà in appresso; osservando attentamente di far tutti i suddetti Pagamenti sempre alle Persone notategli nel Giornale dal Sotto-Cassiere, o a quelle espresse ne' soliti Ordini dal Computista, altrimenti farà tenuto del proprio a tutti li danni. Terminato il Banco tanto la mattina, che il giorno, dovrà restringere il suo conto, ponendosi a debito tutte le somme del denaro ricevuto, e dal Sotto-Cassiere, e da' Deponenti; e a credito tutti i pagamenti in contanti fatti, o d'ordine del detto Sotto-Cassiere, notatigli nel suo Giornale, o da se stesso indipendentemente per le somme piccole, come sopra, e dibattendo il Credito dal Debito, per tutto quel danaro, che apparirà restare nelle sue mani, dovrà ogni volta formarne una Saccoccia, che consegnerà a detto Sotto-Cassiere, unitamente ai Ricapiti di somme piccole da lui pagati, polizzata, di suo carattere sottoscritta, e sigillata, perchè la riponga nel suo Cassoncino di ferro prossimo alla Contiera, per riprenderla ogni volta, che si torna nel Banco, e riportarla a suo debito con tutte l'altre somme, che anderà ricevendo, e così farà fino al giorno del Bilancio, nel quale consegnerà la Saccoccia suddetta al Cassiere, per conteggiarla a credito di detto Sotto-Cassiere, come si è detto nel di lui Capitolo. A tutte le suddette ordinazioni, ed altre, che in avvenire si facessero dalla Congregazione tanto a lui, che al Cassiere riguardanti la sua carica di Contatore, dovrà dare puntuale esecuzione; ed in ogni, e qualunque evento d'infermità, assenza, sospensione &c., farà tenuto deputare altra Persona, che eserciti in suo luogo a tutto suo rischio, e pericolo, che sia di piacer del Cassiere, e della Congregazione. E non potendo, o non volendo esso far tale deputazione, si potrà fare a tutto suo rischio, e pericolo dal Cassiere col consenso della Congregazione, senz'alcuna interpellazione, come sopra.

CAP-

## CAPITOLO LXVI.

*Del Carico dei due Giovani di Entrate-Uscite.*

**L**I due Giovani dell'Entrate-Uscite del Cassiere per le rispettive Scritture del Banco de' Depositi vengono a detto ufficio eletti al solito dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Cassiere, a di cui rischio, e pericolo stanno, come di lui Sotto-Ministri, ed Ajutanti nella presente incombenza, per la quale trovar si debbono nel Banco ne' soliti giorni, che si terrà aperto, ed anche le vacanze, occorrendo, secondo gli ordini della Congregazione, o del Cassiere, al quale debbono per l'interesse del Banco suddetto in ogni tempo ubbidire, e far quanto da esso gli verrà ingiunto, riguardante il loro officio, e qualunque altra siasi operazione per le incombenze di Cassa, e render conto di tutto ciò, che in qualsivoglia tempo operassero, ed amministrassero in servizio del Sacro Monte, con ordine, come sopra, e di tutti i Libri, e Scritture, che in qualunque modo passassero per le loro mani. Sarà cura de' medesimi prender tanto la mattina, che il giorno, terminato il Banco, dai Registri, ed Ajutante del Computista le Cartelle, o siano Libretti, ove si notano i pagamenti, che si fanno in ogni rispettiva Scrittura, per riportarli ognuno nel suo Libro di Entrata-Uscita di quella tale Scrittura, di cui ha l'incombenza, indicando il solo nome, e cognome del Traente, e la somma; mentre le Partite de' Depositi le trascriveranno dai rispettivi Registri coll'indicazione del nome, e cognome del Deponente, la giusta somma, e le carte del suo conto particolare. Prenderà poi il Giornale d'Entrata-Uscita del Sotto-Cassiere per piantarvi in colonnelli a parte, secondo le somme abbacali de' pagamenti notati in dette Cartelle, seguiti in quella tal mezza giornata, notando in piè d'ogni colonnello il numero delle Partite di ciascuna Cartella ivi riportate. Anderà quindi col detto Giornale nel solito luogo della Contiera dal Sotto-Cassiere, non solo per ricevere dal medesimo tutti li Ricapiti de' Pagamenti, rincontrarli, ed appuntarli colle Partite da loro notate, ma ancora per riportare in detto Giornale tutte le altre Partite dei

De-

I due Giovani dell'Entrate-Uscite del Cassiere, essendo a rischio di esso, si eleggono col di lui consenso dalla Congregazione, e debbono talora trovarsi al Banco anche nelle vacanze, e render conto di quanto ne passa per le loro mani.

Terminato il Banco, prendono mattina, e giorno dai Registri, ed Ajutante del Computista le Cartelle dei pagamenti, e ciascuno, secondo la sua incombenza, opera secondo il metodo qui prescritto.

Piantano in Colonnelli nel Giornale del Sotto-Cassiere le somme in abbaço delle Cartelle nel modo, che si accenna.

Ricevono dal Sotto-Cassiere i Ricapiti, e gli confrontano; e riportano nel Giornale le altre partite dei Depositi, che gli vengono indicate dal medesimo, e

Le confrontano con quelle trasferite dai Registri.

Trovando alcuna partita di pagamento senza Ricapito, per non esser comparso il Creditore, si regola, come qui si prescrive.

Nell' osservare i Ricapiti usano le diligenze, che gli si additano, e ne fanno l'uso, che gli si prescrive.

Ciascuno di essi tiene il suo Libro in giornata, e ben sommato.

Nel giorno innanzi al Bilancio accordano tutte le partite, come qui si prescrive; e nel giorno del Bilancio danno le somme dell'Entrata, e dell'Uscita, e degli *Spuntati*, se vi sono.

Depositi seguiti in quella mezza giornata, che gli verranno indicate, secondo l'ordine delle diverse Scritture dall'istesso Sotto-Cassiere, e confrontarle con quelle trasferite dai rispettivi Registri, riportate ne' loro Libri d'Entrata-Uscita. Che se trovassero nel Rincontro, e Appunto, come sopra, alcuna Partita di Pagamento senza Ricapito, per non essere ancora comparso in Cassa il Creditore, si dovrà lasciarla = *Spuntata* =, e senza contraffegno nel detto Giornale fino a tanto che venga pagata, notandola per altro subito, per non confondere il conto di un giorno coll'altro, senza cassarla dai loro Libri d'Entrata-Uscita, in un de' due Libretti a parte a tal'effetto ritenuti per le diverse Scritture, affinchè nel giorno del Bilancio di ciascuna settimana, ne possa fare il Ristretto, e darne la giusta somma di tutti li suddetti = *Spuntati* = al Cassiere, al Computista, e Sotto-Cassiere, e quando torna il Creditore per il pagamento, dovranno notare in detto Libretto di contro alla Partita la parola = *Tornato* =, e cassarla. Dovranno per ultimo osservare, che tutti li suddetti Ricapiti de' pagamenti, come sopra ricevuti dal Sotto-Cassiere, siano stati sottoscritti dal Computista, e in piè vi sia la solita Ricevuta dell'Esigente, altrimenti ne dovranno avvisare il Cassiere; quindi con li medesimi alla mano dovranno rincontrare, ed appuntare tutte le suddette Partite, di già prima notate, colle Cartelle nelle loro Entrate-Uscite, e nell'atto stesso scrivervi il cognome dell'Esigente, e in margine le carte del conto in Libro Mastro tenuto per il Creditore, e rincontrare ancora, e verificare nelle suddette Entrate-Uscite tutte le somme degli = *Spuntati* =, rinvenuti nell'atto dell'Appunto del Giornale del Sotto-Cassiere, lasciandole aperte, per porvi il cognome, come sopra dell'Esigente, e le carte del conto, ove è stato posto a debito, allor quando ne seguirà il pagamento. Saranno obbligati di ritenere i loro Libri d'Entrata-Uscita, ciascuno il suo separatamente sempre in giornata, e ben sommati, riportando sempre la somma avanti fino alla fine dell'Anno. Nel giorno antecedente al Bilancio della settimana dovranno rincontrare, ed accordare tutte le Partite tanto di Entrata, che d'Uscita dei loro Libri con gli Registri, Cartelle, Scritturali, e Giovane del Sotto-Cassiere, acciocchè nel giorno appresso non resti loro d'accordare altro, che le somme di quel giorno, in cui dovranno assistere al

Bilan-

Bilancio, dando le somme sì dell' Entrata, che dell' Uscita al Cassiere suddeto, e suo Sotto-Cassiere, non meno che le somme degli = *Spuntati* =, come sopra, quando vi sono, e faranno tutt'altro, che gli ordinerà il Cassiere in tale occasione. Dovranno parimente in tal giorno stabilire all' istesso modo, che fanno li rispettivi Scritturali nei conti di Cassa, dopo che saranno state, come sopra, concordate le somme, il pareggio nell' Entrata-Uscita di ciascuna Scrittura separatamente in quella quantità, che sarà maggiore, una delle due somme; che perciò dovranno ritenere li detti loro Libri d' Entrata-Uscita sempre distinti in due colomelli di Scudi, e bajocchi tanto nella parte dell' Entrata, che dell' Uscita; il primo per la somma del pareggio di Credito, o Debito, che riceve il Cassiere nel Libro Mastro Generale, e il secondo per le somme di ciascuna Partita d' Entrata, e di Uscita, nel quale tireranno fuori anco la somma di detto pareggio, dopo averlo passato nel primo, avvertendo, che confronti, e sia uniforme a quello, che stabilisce il rispettivo Scritturale nel suo conto di Cassa, e si riporta nell' Entrata-Uscita de' pareggi del Libro Mastro Generale, che debbono anche loro approvare, non meno che l'altra Entrata-Uscita de' Depositi di detto Libro Mastro, rincontrando per il Cassiere tutte le Partite di essa colli Ricapiti originali, collo Stracciafoglio dell' Archivista, e col Giornale del Sotto-Cassiere. Nell' andare fuori del Banco in luogo del Cassiere ad esigere, e passar Partite, e far mostra de' Pagamenti nella creazione de' Censi, o in qualunque Contratto, dovranno attentamente osservare quanto sopra ciò gli verrà prescritto di volta in volta dal Cassiere; avvertendo di non accettare Ordini, se prima non saranno stati rivisti, e considerati dal Computista, come si è detto nel parlare del medesimo. Tornati poi che saranno da dette operazioni, e mostre, dovranno subito far passare tali Ordini in Scrittura sotto la medesima giornata dell' Istromento colla licenza del Computista, e Cassiere, e potranno in tali occasioni prendere il loro viatico di bajocchi sessanta per volta. Dovranno tener ben custoditi ne' loro Posti tutti li Ricapiti de' Pagamenti di ciascuna Scrittura per ordine di giornata, e in fine di settimana dovranno formarne le Filze per consegnarle all' Archivista del Banco, che le farà rincontrare con i loro Libri, e gli farà in piè dell' Uscita in detti

B b

Libri

Stabiliscono similmente nel giorno del Bilancio il pareggio all' Entrata-Uscita di ciascuna Scrittura, scritturando i loro Libri nella maniera, che qui si prescrive; e avvertendo, che il pareggio confronti coll' altro stabilito dallo Scritturale, che dal Mastro Generale vi si riporta, e che essi debbono, siccome l' Entrata-Uscita dei Depositi, approvare.

Andando per il Cassiere ad esigere, e a far mostra di pagamenti, si regolano nella maniera, che qui si addita, prendendo per il loro incomodo sessanta bajocchi.

Tengono bene ordinati i Ricapiti dei pagamenti, e in fine di settimana gli consegnano con Ricevuta all' Archivista; e negli *Spuntati* si osserva la regola qui stabilita.

Libri ricevuta delle Filze suddette, e tutti quei Ricapiti, che restano per anco = *Spuntati* =, verranno dal suddetto Archivista indicati nella Ricevuta, e notati in altro Libretto a parte, come si dirà nel Capitolo di detto Archivista, al quale consegneranno detti Ricapiti = *Spuntati* =, subito che faranno tornati, e pagati, riportandone dal medesimo nota in piè della Ricevuta, come sopra, di aver riconsegnato il tale Ricapito mancante. Saranno obbligati di supplire alla Cassa nel pagare, e ricevere denari, e loro numerazione in mancanza di qualche Sotto-Ministro del Cassiere, e per tutte quelle somme, che si numereranno per tutte le Saccoce, che se ne formeranno, polizzate di loro proprio carattere, faranno tenuti ciascuno particolarmente per le sue operazioni di bonificare al Cassiere qualunque somma mancasse al pieno delle polizze appostevi. In fine di ciascun'Anno nelle vacanze del Santissimo Natale dovranno dare all' Archivista del Banco le somme delle loro Entrate-Uscite, deducendogli prima le somme de' pareggi di Credito, e Debito, che ha ricevuto il Cassiere nel Mastro Generale risultanti dai due colonnelli detti di sopra, acciocchè possa formare il Bilancio generale. A tutte le suddette ordinazioni, ed altre, che in avvenire si facessero dalla Congregazione tanto a loro, che al Cassiere, riguardanti la loro carica, dovranno dare puntuale esecuzione.

Debbono supplire alla Cassa, mancando qualche Sotto-Ministro del Cassiere, e ciascuno è tenuto a reintegrarla per le sue operazioni.

Al finir dell'Anno danno all' Archivista le somme dell' Entrate-Uscite nel modo qui prescritto.

Eseguono le ordinazioni qui poste, e ogni altra, che dalla Congregazione si facette.

## CAPITOLO LXVII.

### *Del Carico dell' Esattore del Banco de' Depositi.*

L'Esattore del Banco dei Depositi si elegge col piacere del Cassiere, a cui pericolo esercita, dalla Congregazione; e perciò egli è obbligato in primo luogo al medesimo, e in appresso al Monte.

L'Esattore del Banco de' Depositi si elegge dalla Congregazione col pieno consenso, ed approvazione del Cassiere, al quale è stato accordato per sgravio dell' esazioni, che si debbono fare tanto per gli Ricapiti spettanti al Banco del Sacro Monte, tanto per li suoi nomi di Debitori, quanto per gli altri Particolari, che avranno rilasciati Ordini altrove diretti, da passarsi a credito loro nel Banco suddetto dopo la loro esazione, restando in primo luogo obbligato a favore di detto Cassiere, a di cui rischio, e pericolo esercita, ed in secondo luogo a favore del Sacro Monte per tutte quelle mancanze, che potesse in detto suo officio commettere.

Do-



Dovrà trovarsi ogni giorno di Banco, in specie nel primo giorno che si aprirà, per ricevere, dopo il rincontro che ne avranno fatto i Provvisori, tutte le Cedole del Banco di Santo Spirito dal Cassiere, residuate in sue mani nel Bilancio dell' antecedente settimana, nel qual giorno le avrà esso Esattore di già riportate, e segnate con ogni esattezza nel Libretto a tal' effetto ritenuto, delle quali in tal occasione dovrà fare ricevuta al Cassiere in altro Libro a parte, che per questo motivo ritiene. E quindi le riporterà al Banco di Santo Spirito per formarne di tutte una Cedola a favore del Sacro Monte. E perchè li Ministri di detto Banco abbiano comodo di passar prima dette Cedole in Scrittura, se ne farà interinamente fare una ricevuta in piè del Libretto detto di sopra, contenente il numero, e somma per mostrarla al Cassiere nel suo ritorno per sua giustificazione. Anderà poi nel giorno appresso, o altro giorno di quella tale settimana nel suddetto Banco di Santo Spirito, riportando il detto Libretto per farne cassare la Ricevuta nell'atto, che gli vien consegnata la Cedola della somma, come sopra riportata, che nel ritorno presenterà all' Archivista del Banco, perchè la registri nel solito Stracciafoglio dell' Uscita de' pagamenti del Libro Mastro Generale a debito de' Ministri del Banco di Santo Spirito per Deposito fatto dal suddetto Esattore in detto loro Banco a credito del Sacro Monte, per passarla in Scrittura, e gli faccia a tergo il solito Ordine al Cassiere da firmarsi dal Computista, sotto il qual Ordine esso Esattore farà ricevuta, presentandola in seguito al Sotto-Cassiere, perchè gli ne faccia una Ricevuta nel Libro del Cassiere per le ricevute de' Contanti, come si è detto nel Capitolo del Sotto-Cassiere, e con un tal Libro alla mano si farà dal Cassiere segnare una Controricevuta sotto a quella, ch' egli avrà fatta allo stesso Cassiere nell'atto di ricevere le suddette Cedole per riportarle, come sopra. Prima di andare ad esigere gli Ordini girati al Sacro Monte diretti ad altri Banchi, lasciati con loro copie in mani al Cassiere, per doverli far passare a credito di chi spettano nel Banco del Sacro Monte dopo l'elazione, dovrà collazionare cogli Ordini originali le Copie, sottoscriverle, e porvi in piè di suo carattere la parola = *Collazionata* =, perchè in caso vi mancasse qualche condizione, sarà tenuto a tutti li danni. Dovrà poi regi-

Interviene ogni giorno al Banco, e massimamente al primo, che si apre, per ricevervi le Cedole da portarsi al Banco di Santo Spirito per averne una sola Cedola; e in che si regola, come qui s' impone.

Al ritornare dal Banco di Santo Spirito coll' accennata Cedola, pone ad effetto quell'atto, che qui gli si comanda.

Prima di andare ad esigere gli Ordini girati al Monte, usa le diligenze, che in questo luogo gli si prescrivono; e a cui mancando, oltre all' esser tenuto ai danni, sarà licenziato.

strare tali partite ne' due Libri a tal' effetto ritenuti uno dal Computista, e l'altro dal Cassiere, indicando in ambedue il nome, e cognome di chi avrà lasciato tali Ordini, il giorno, la somma, e numero dato a ciascheduno di essi, e con tali Libri alla mano farà sottoscrivere dal Computista, e dal Cassiere gli Ordini suddetti, e gli anderà ad esigere, avvertendo di non fare tali esazioni senza le dette sottoscrizioni, ed altre cose dette di sopra, perchè oltre la rifezione de' danni, sarà licenziato dal suo officio. Sarà sua cura di farne segnare subito tornato da detta esazione una Ricevuta nel solito Libro del Cassiere dal di lui Sotto-Cassiere, e consegnare immediatamente tanto al Cassiere suddetto quegli Ordini, che non avrà potuti esigere per mancanza di credito, e per qualunque altra difficoltà, quanto le copie di quelli esatti ai rispettivi Scritturali, perchè vengano eseguiti i Depositi a credito dei Proprietarj di detti Ordini, e siano chiuse dai rispettivi Registri le partite da esso segnate nel Libro del Computista, mentre nell'altro del Cassiere gli e chiuderà il medesimo (come si è detto nel suo Capitolo) nella sera del Bilancio, quando ritira le copie suddette dal suo Sotto-Cassiere. Oltre le suddette esazioni farà ancora obbligato di esigere le altre somme de' nomi de' Debitori del Banco del Sacro Monte, secondo gli ordini della Congregazione, e Cassiere, a cui ne dovrà rendere ogni volta conto, e di più dovrà esigere, e ricevere a nome di detto Cassiere tutte le somme de' contanti, che per causa degl' interessi del Banco suddetto gli ordinerà, consegnandole subito, e facendole rincontrare anco ne' giorni di vacanza colla sua presenza, ed ajuto dal Contatore, per poterne di tutte fare il Deposito nel Libro Mastro Generale, dove sono tutti li nomi dei Debitori, e li conti de' Cassoni, ed altri per le Monete, che si esigono, e ripongono ne' medesimi. E per qualunque mancanza tanto nelle suddette esazioni, che nell'esecuzione de' Depositi, sarà tenuto del proprio a tutti li danni. Resterà obbligato di osservare, ed adempire tutte le suddette ordinazioni, ed altre, che in appresso potesse fargli la Congregazione, eseguendo puntualmente quanto in esse si contiene, e tutt'altro, che gli venisse per servizio del Sacro Monte ordinato dal Cassiere, o che fosse negli obblighi del medesimo espresso, riguardante la sua carica di Esattore. Ed in

caso

Al ritornare dall' esazioni di tali Ordini si regola, come qui si prescrive.

Esige anche i nomi dei Debitori, e riceve a nome del Cassiere per gl' interessi del Banco ogni somma, che gli venga ordinata, e opera nel modo, che qui gli si comanda.

Riman tenuto a tutti i danni per ogni sua mancanza.

Adempie a quanto qui gli si è prescritto, e ad ogni altra ordinazione, che dal Cassiere, o dalla Congregazione gli fosse fatta.

caso di qualunque infermità, sospensione, o altro qualunque benchè impenfato accidente, sarà tenuto coll'approvazione del Casiere, e della Congregazione deputare a tutto suo rischio, e pericolo altri in sua vece, il che non potendo, o non volendo, si farà a rischio, e pericolo, come sopra, col consenso della Congregazione dallo stesso Casiere, senza veruna interpellazione, dovendo in ogni mancanza, negligenza &c. tanto sua, che delle Persone, come sopra surrogate, liberare il Casiere, e il Sacro Monte da ogni lite, danno, e molestia, rimborsando, e pagando quel tanto, che per detti motivi apparisse Debitore.

Dovendosi deputare altri a sostenere le sue veci, si segue la regola qui proposta, essendo egli tenuto a liberare il Casiere, e il Monte da ogni danno, che per suo difetto gli venisse.

## CAPITOLO LXVIII.

*Dell' Archivista del Banco de' Depositi.*

**R**ichiedendo l'interesse non meno del Pubblico, che del Sacro Monte, che si conservino, e custodiscano con ogni diligenza tutti i Libri, Ricapiti, e Scritture del Banco de' Depositi, si è a tal fine formato un'Archivio affai comodo, alla cura del quale dovrà sempre la Congregazione deputare una persona abile, diligente, e capace col titolo di Archivista. Questo Ministro, che farà indipendente da ogni altro de' Ministri del Banco, avrà in suo ajuto non solamente un Sotto-Archivista, ma ancora alcuni Giovani Soprannumerarij, acciocchè li Ministri del Banco de' Depositi possano all'occorrenze servirsi di essi, per far supplire in qualunque mancanza de' Sotto-Ministri, nel qual caso l'Archivista suddetto non dovrà impedire sotto qualsivoglia pretesto tal supplemento per mezzo de' suoi Giovani. Potrà anch'egli servirsi de' medesimi per soddisfare a tutti quelli, che gli faranno istanza di avere le fedi, o vedere le partite de' loro Conti particolari nelle Scritture, e Libri di detto Banco. Dovrà pertanto all'ora prescritta agli altri Ministri intervenire mattina, e giorno, quando si terrà aperto il Banco nelle Stanze dell'Archivio, e custodire tutti i Libri, Filze, e Scritture, che già esistono nel medesimo, e tutte le altre, che secondo lo stile di mano in mano vi si anderanno portando, per renderne conto ai Provvisori, e ai Sindaci del Banco. Eserciterà la sua carica

L'Archivista del Banco, che deve esser persona molto capace, si deputa dalla Congregazione.

Egli è indipendente da ogni altro; ha in suo ajuto il Sotto-Archivista, ed alcuni Giovani Soprannumerarij, di cui anche al bisogno si servono gli altri Ministri.

Interviene all'ora prescritta, quando si tiene aperto il Banco, avendo cura dei Libri, Filze, e Scritture di esso.

Esercita la sua carica con ogni fe-

deltà, e veglia sopra i suoi Giovani; e perciò ne riferisce le loro mancanze alla Congregazione, ed alla medesima suggerisce quel tanto, che stina condurre al ben essere dell' Archivio.

Tiene appresso di se le chiavi dell' Archivio.

Nel far vedere i Libri Mastri, e i Ricapiti, si regola come qui gli si prescrive.

Alle sue Testimonianze si presta pubblica fede, e ne prende gli emolumenti secondo la Tabella, posta in Archivio; non può pretendere alcuno per ciò, che riguarda il servizio del Monte.

Non estrae dall' Archivio niun Libro, nè Scrittura senza licenza in iscritto della Con-

gregazione, e veglia sopra i suoi Giovani; e perciò ne riferisce le loro mancanze alla Congregazione, ed alla medesima suggerisce quel tanto, che stina condurre al ben essere dell' Archivio. Tene appresso di se le chiavi tutte del medesimo, lasciandolo ben chiuso, e serrato, ogni volta che ne partirà alla fine del Banco. Farà vedere tanto le partite de' Libri Mastri, quanto i Ricapiti de' pagamenti a quelli, che vi avranno interesse, loro Eredi, e nominati in esse, e ad altri, che pretendessero avervi ragione, a' quali però richiederà un' opportuna giustificazione della loro dimanda, e fuori di questi casi dovrà sempre richiedere la licenza in iscritto della Congregazione a chi facesse istanza di vedere tali partite, e Ricapiti; le quali però dovranno osservarsi sempre coll' assistenza sua, o delle persone a se subordinate, acciocchè non vengano li suddetti Libri, e partite alterati, viziati, e cassati; così ancora nel mostrare le Filze, non farà sfilzar cosa alcuna, nè lasciarle in mani degl' Interessati, o di altri, a' quali si mostrassero d'ordine, come sopra, nè senza il medesimo farle copiare. Venendo richiesto di farne pubbliche Fedi, dovrà farle, purchè non siano in pregiudizio del Sacro Monte, alle quali, sottoscritte che faranno dal suddetto Archivista, dovrà darli credito tanto in giudizio, che fuori tra qualsivoglia persona, ancora a favore del Sacro Monte, come di cose passate per mano de' pubblici Ministri; e per le medesime, e loro copie semplici potrà domandare il solito emolumento, stabilito dalla Congregazione secondo la Tabella affissa nell' Archivio, da applicarsi a beneficio suo, e del suo Sotto-Archivista proporzionatamente per compenso in parte della loro provvisione; eccettuate peraltro le Fedi, Note de' nomi de' Debitori, ed altre Scritture occorrenti per servizio di detto Sacro Monte, che dovrà farle gratis, restando in libertà della Congregazione di gratificarlo. Non potrà far levare da detto Archivio alcun Libro, o Scrittura originale per qualsivoglia causa, o motivo, senza la licenza in iscritto della Congregazione, e senza la suddetta licenza

non

non potrà portar fuori di detto Archivio alcun Libro, Filza, e Ricapiti per farli vedere; anzi avendo una tal licenza, dovrà portarli egli stesso, e farli vedere alla sua presenza, senza far correggere, cassare, ed aggiugnere cosa alcuna, ma riportarli subito dopo la visita nell' Archivio suddetto. Potrà permettere alli Computisti, e loro Giovani, Esattori, ed altri, che avessero Conti nel Banco del Sacro Monte, di prendere (sempre però coll'assistenza) le partite di Credito, e Debito ne' Libri Mastrì dell' Anno scaduto; perchè possano ragguagliare le Scritture delle loro Computistarie particolari, o rincontrare, e far correggere qualche errore, che inavvedutamente avessè commesso lo Scritturale nel passare le partite ad un conto per un' altro, escludendone però i Notarij, da' quali mai non permetterà, che si copiino, o estraggano le partite, o verun Ricapito delle Filze, e quelli, che non vi hanno interesse. Sarà sua incombenza, se così gli ordinerà il Computista del Banco de' Depositi, di far le Cedole giudiziali in un foglio sottoscritto da uno de' Provvisori, col Sigillo in piè del Sacro Monte, che si consegna al Deponente dal Computista; avvertendo, che unitamente a detto foglio gli venga presentato anco il Libro del Sotto-Cassiere, ove sia notata la somma della Cedola, che dovrà essò formare a favore del Creditore vero, o preteso che sia, esprimendovi il nome del Debitore deponente, o di chi per essò comparissè, la causa del Debito, il Decreto del Giudice, il Notaro della Causa, la legge di doverli pagare a chi detto Giudice, o altro Giudice competente della Romana Curia ordinerà, o al Creditore medesimo nominato nella Cedola, quando non vi siano sequestri, o altre condizioni, non contrarie peraltro al Sacro Monte, e suoi Ministri, che dovrà esimere da ogni rischio, e pericolo, col non ricevere condizioni pregiudiziali, come di citare gl' Interessati &c. Spedita che avrà la Cedola, dovrà contrassegnare, e sfregiare la partita nel detto Libro del Sotto-Cassiere, acciocchè non venga ad altri posta in Credito; che se ne sbagliassè qualcheduna, dovrà restituire al Computista il foglio sbagliato, e farsene dare un' altro. Dovrà rincontrare originalmente, e non mai in copia tutte le Cedole, o Polizze, sulle quali cadessè qualche dubbio di falsità, o alterazione, e confrontandole col Libro del Registro di quel tal' An-

gregazione; e questa essendovi si contiene nel modo, che qui gli s'impone.

Permette colla sua assistenza ai Computisti dei particolari, loro Giovani, ed Esattori, di prendere le partite di Debito, e Credito dell' Anno scaduto; ciò però non accorderà mai ai Notarij, e a chi non vi ha interesse.

Per ordine del Computista del Banco fa le Cedole Giudiziali, ed usa le diligenze, e tiene la regola, la quale qui gli si prescrive.

Rincontra su gli originali le Cedole, e Polizze, su cui cade qualche dubbio di falsità,

• alterazione , e di attergazione ; e trovandola tale , si regola nel modo qui proposto .

Qualora da alcun Criminale gli venga esibito l'ordine del Giudice del Monte di dovergli consegnare l'originale di qualche Cedola , e Ordine falsificato , o alterato , per farne Processo , tiene la regola , che qui gli si propone .

Trovando pagati i Depositi , di cui gli si presentano i Rincontri , vi scrive sopra *Pagato interamente* .

Rincontra gli Ordini , che debbono restare in credito , come qui si prescrive .

Osserva , se gli Scritturali ne' pagamenti di denari vincolati &c. abbiano richiesto la

no , in cui appariranno create , osservando attentamente , se corrispondono nella giornata , Mese , ed Anno , nel nome , nella somma , nel numero , e carte di detto Registro , poste sopra la Cedola , e quello dato al Deposito nel Libro del Sotto-Cassiere , acciocchè possa conoscersi , se la Cedola è reale , ovvero falsa , alterata , o attergata , come ne' tempi andati accadeva . E riconoscendola tale , dovrà notarvi sopra la parola = *Falsa* = , o = *Alterata* = , e se mai fosse stata attergata , qual Credito vi resta ; restituendola poi , o al Computista , perchè vi provveda , o al Cassiere , Sotto-Cassiere , o altro Ministro Criminale , che l'avesse portata . Venendo qualche Criminale per veder dette Cedole , o altri Ordini , e Mandati &c. che fossero sospetti di falsità , e alterazione già pagati , e ne richiedesse l'originale per farne Processo , dovrà fargli vedere , ed anche consegnargli l'originale , sempre però che esibisca l'ordine del Giudice del Sacro Monte , facendone peraltro prima una copia per metterla in Filza in luogo dell'originale , scrivendovi sopra la parola = *Copia* = , e in piè di essa ne farà fare ricevuta da detto Criminale , e noterà la partita nel Libretto per questo effetto ritenuto , esprimendovi il giorno , Mese , ed Anno , la somma della Cedola , o Ricapito che sia , l'ordine del Giudice , come sopra , e il nome del Notaro , a cui si consegna , per farne , come sopra , Processo ; quale terminato , dovrà fare istanza per riavere l'originale consegnato . Così ancora venendogli presentato qualche rincontro di Deposito , fatto secondo il solito dai Registri del Banco , per rincontrare , se più esista un tal Deposito , dovrà rincontrarlo , e trovandolo pagato , dovrà notarvi sopra le parole = *Pagato interamente* = , per impedirne le frodi , e perchè non tornino più a farne istanza . Dovrà di giorno in giorno osservare , e riguardare il Libro , che ritiene il Computista per gli Ordini , che hanno la legge di restare in credito in tutto , o in parte ivi segnati , come si è detto nel Capitolo del Computista , per rincontrare se tali Ordini siano stati posti in credito , a chi spettano nelle rispettive Scritture , e trovandovi errore lo farà correggere colla scienza del Computista suddetto . In tale occasione osserverà , che li rispettivi Scritturali abbiano richiesta la Fede autentica ne' pagamenti , o traslazioni &c. di denari vincolati , che suol fare detto Archivista , altrimenti ne darà

darà parte alla Congregazione. Osserverà inoltre, se gli medesimi tengano in buon'ordine i loro Libri Mastri correnti sommati, e pareggiati i rispettivi conti di Cassa, come si dirà in appresso. Si farà in fine di settimana consegnare le Filze dei Ricapiti, Ordini, e Cedole, pagate dalli due Giovani del Cassiere, rincontrandoli coi Libri delle loro Entrate-Uscite, osservando, che ribattano le somme, che vi siano a tergo i soliti Ordini del Computista, e le Ricevute degli Esigenti, e che in detti Ordini del Computista vi sia l'espressione, che vanno in credito in tutto, o in parte, quando hanno tal condizione, colle parole sotto = *Messi alla Scrittura tale* =, e colla Ricevuta, come sopra; e mancando qualcheduna delle cose predette, ne dovrà dar nota, e darne parte alla Congregazione, avvertendo il Computista, che usi tutte le diligenze, e il Cassiere, che rimedii alle Ricevute mancanti; perchè prese, che avrà da' detti Giovani le filze, tutte le mancanze de' Ricapiti faranno a suo danno; anzi se nell'atto del Rincontro trovasse mancar qualche Ordine di quelli detti = *Spuntati* =, dovrà notarlo a tergo della Filza, e nel Libretto, che per quest'effetto esso ritiene; e nella Ricevuta, che delle Filze consegnategli fa a' detti Giovani in piè del loro Libro d'Uscita, dovrà dichiarare la mancanza dell'Ordine, o Ordini, se più saranno, e quando tornano, farà in piè di detta Ricevuta la dichiarazione, di aver ricevuto un tal'Ordine mancante, o sia = *Spuntato* =. Trovandosi ne' Libri Mastri esistenti in Archivio alcun' errore di somma, o di partita, la farà porre dagli Appuntatori nel Libro degli errori, perchè la correggano in detti Libri colla scienza dello Scritturale, al quale non farà più metter mano sopra i medesimi per maggior cautela; ma bensì glie la farà correggere, o stornare nel suo Libro Mastro corrente, quante volte un tal' errore non sia malizioso; perchè essendo tale, ne darà parte al Computista, che vi provveda, e occorrendo ne darà parte anco alla Congregazione. Sarà sua cura di assistere al Bilancio della settimana, e farlo copiare in un foglio dal suo Sotto-Archivista da presentarsi alla Congregazione. Ed in fine d'ogn' Anno nelle vacanze del Santo Natale dovrà parimente assistere allo spoglio delle Scritture, e Libri Mastri del Banco, facendo una nota di tutti quei Sotto-Ministri, che in detto spoglio dovranno operare;

fede autentica; e se tengono in buon ordine i Libri Mastri.

In fine di Settimana si fa consegnare dai due Giovani del Cassiere le Filze dei Ricapiti, rincontrandoli colle loro Entrate-Uscite, e faccendovi quelle osservazioni, che qui si prescrivono; e se per mezzo di esse scorga alcuna mancanza, avvisatone il Computista, e il Cassiere, ne darà parte alla Congregazione; e per conto di quelle, che trovate nei *Spuntati*, osserva la regola, che qui si addita.

Trovando alcuno errore nei Libri Mastri già posti in Archivio, ne fa fare la correzione nel modo, che qui si comanda.

Assiste al Bilancio della Settimana, e ne fa far copia.

Al finir dell' Anno assiste allo spoglio delle Scritture, facendo quel tanto, che qui gli s'impone.

Terminato lo spoglio ne ripone ogni suo Libro, Scrittura, e Ricapito in Archivio.

Invigila, che lo Scritturale del Maestro Generale, che raggugliasi in Archivio adempia al suo dovere.

Ritiene uno Stracciafoglio dell' Entrata - Uscita dei Depositi, in cui nota quel tanto, che occorre per tale Scrittura, i cui Ordini debbono esser sottoscritti, o dai Provvisori, o dal Computista.

Tiene appresso di sè tutti gli Ordini, e Giustificazioni; e in fine di Anno ne forma Protocollo, e per conto degli Ordini *spuntati* osserva la regola, che gli si propone.

Custodisce in un Armario il Libro Maestro Generale, i Protocolli delle Giustificazioni, e

avvertendo, che nel medesimo non si riportino nomi di Debitori, che trovandosene alcuno in qualche Scrittura, dovrà insistere presso il Computista, e presso quel tale Scritturale, che ne faccia fare il Deposito dal Debitore, quando sia reperibile, prima che si termini lo spoglio, o non essendo reperibile, lo faccia del proprio, per saldare un tal nome di Debitore, altrimenti ne darà parte alla Congregazione. Terminato lo spoglio, si farà consegnare tutti li Libri, Scritture, Ricapiti, ed altro, che abbia servito per uso del Banco in quell'Anno, ponendoli in Archivio in buona ordinanza, per custodirli insieme con gli altri con tutta diligenza. Essendosi in questi ultimi tempi aggiunto un Libro Maestro Generale, che abbraccia tutte le Scritture correnti del Banco, quale dovrà conservarsi, e raggugliarsi in una delle stanze di detto Archivio, dovrà l'Archivista suddetto invigilare sopra lo Scritturale del detto Maestro Generale, perchè faccia il suo dovere, e ritenga la detta Scrittura non meno che le tre Entrate-Uscite in giornata, ben sommate, e raggugliate a norma dell'ordine, e metodo prescritto nel suo primo Impianto. Inoltre per comodo di una delle tre Entrate-Uscite, intitolata = *De' Depositi, e Pagamenti* =, dovrà ritenere uno Stracciafoglio, per notarvi di mano in mano li Depositi, e Pagamenti, che si fanno per detta Scrittura, da riportarsi dal suddetto Scritturale nell'anzidetta Entrata-Uscita, avvertendo peraltro di non riportare nel suo Stracciafoglio Ordine di pagamento, che non sia sottoscritto da' Provvisori; e solamente nel caso delle solite annuali prestanze, che si fanno in seguito de' Chirografi Pontificj, dovrà attendere gli ordini del Computista del Banco. Dovrà ritenere presso di se tutti gli Ordini, e Giustificazioni de' Pagamenti, o altre Partite, che si riportano in detta Scrittura, per formarne ogn'Anno un Protocollo separato. E succedendo, che in qualche settimana vi trovasse alcun'Ordine = *Spuntato* = passato in Scrittura, e non comparso in Cassa per il pagamento, dovrà tenerne nota a parte, per darlo nel giorno del Bilancio unitamente alle somme dell'Entrata, ed Uscita di detta Scrittura al Computista, Cassiere, e Sotto-Cassiere. Sarà sua cura di tener ben custodito entro l'Archivio suddetto in un Armario separato, e non permetterne la visura ad altri, che a' Provvisori, Sindaci, e Computista del Banco, tanto



to il detto Libro Mastro Generale , che li Protocolli delle Giustificazioni , e le tre Entrate-Uscite , le quali dovrà approvare , e farle approvare , come appressò ; cioè l'Entrata-Uscita delle Monete , e Paste d'oro , e di argento , che si ripongono , o estraggono da' Cassoni , la farà sempre approvare , e sottoscrivere da' Provvisori , e dal Cassiere , dopo che sarà stata ragguagliata dallo Scritturale . L'altra Entrata-Uscita de' Depositi , e Pagamenti dovrà approvarla , e sottoscriverla tanto esso Archivista , che li Giovani dell'Entrate-Uscite correnti del Cassiere , ai quali col suo Stracciafoglio , e coi Ricapiti alla mano farà incontrare tutte le Partite in essa descritte dallo Scritturale . E l'altra Entrata-Uscita de' pareggj , che si fanno ai conti di Cassa delle Scritture correnti , dovrà farla approvare , e sottoscrivere dai rispettivi Scritturali , ognuno per il suo pareggio , dalli due Giovani dell'Entrate-Uscite del suddetto Cassiere , che ne' loro Libri fanno il detto pareggio , e poi la sottoscriverà anch'esso Archivista , dopo che avrà in tale occasione riveduto , se tali pareggj sono stati bene eseguiti ne' loro Libri dagli anzidetti Scritturali a norma della regola datagli . Subito che gli Appuntatori gli diranno d'aver bilanciato i Libri dell'Anno scorso da esso loro consegnati , dovrà farsi dare le somme de' Creditori , che in ciascheduna Scrittura fanno , e residuano , e le rincontrerà colla somma , che di tale Scrittura fa il conto tenuto nel detto Libro Mastro Generale , e trovando che confronti , si farà consegnare il Libro dall'Appuntatore , per farvi chiudere i resti , e stabilirvi le Tavole de' Creditori dai suoi Giovani dell'Archivio ; ma se non confrontasse , senza dir loro lo svaro preciso , dovrà avvertirli , che facciano ulteriori diligenze nell'Appunto , che il Libro non apparisce ancor bilanciato . E ciò fino a tanto che troveranno l'errore , tenendogli sempre occulte le somme del Mastro Generale , acciocchè facciano il loro dovere , invigilando sopra i medesimi , e dando loro tutte quelle direzioni , che stimerà più opportune per il Bilancio reale de' Libri . A tutte le suddette ordinazioni , ed altre , che in avvenire potesse fargli la Congregazione , tanto riguardanti la sua carica d'Archivista , quanto le altre incombenze aggiuntegli per detto Libro Mastro Generale , dovrà puntualmente , ed esattamente eseguire , e far sì , che per sua colpa , negligenza , o malizia non

le tre Entrate-Uscite , che non lascia vedere se non che alle persone qui espresse , e che approva , e fa approvare , secondo che qui si prescrive .

Eseguito dagli Appuntatori il Bilancio dell'Anno scorso , si fa dare le somme dei Creditori , e si governa nel modo , che qui gli s'impone .

Esegue le ordinazioni qui impostegli , e qualunque altra , che dalla Congregazione gli si facesse ; ed è tenuto a liberare il Monte da ogni danno , che per di lui colpa gli venisse .

succeda danno al Sacro Monte , e suoi Ministri , essendo tenuto di liberarlo da qualunque molestia , lite , e danno , che per dette cause potesse intravvenire .

## CAPITOLO LXIX.

### *Del Carico del Bollatore de' Ricapiti , e Revisore de' Depositi liberi .*

Perchè le Cedole , e gli Ordini già pagati non tornino in commercio , i Ricapiti recuperati dal Banco , si bollano nel modo , che qui si comanda .

Il Bollatore si trova al Banco mattina , e sera sull' ore del chiuderlo .

I Ricapiti del Monte della Pietà si bollano , seguendo il metodo qui stabilito .

Nel bollare i Ricapiti del Banco di Santo Spirito , si osserva la regola , che qui si pone .

**A**ffinchè le Cedole , e gli Ordini già pagati non possano restituirsi in commercio in pregiudizio de' Particolari , o del Sacro Monte , si è fissato il Provvedimento , che li Ricapiti , che si recuperano dal Banco , si debbano bollare con un Marco , che imprima la parola = *Pagato* = nel corpo del Ricapito fra le due sottoscrizioni dei due principali Ministri . La Persona pertanto , a cui verrà addossato l' officio di Bollatore , dovrà trovarsi ogni giorno nel Banco , per adempire al suo carico , e particolarmente nell' ora , che si chiude il medesimo Banco mattina , e sera , acciocchè sbrigata che sia tutta la Gente , che intervenuta sarà per riscuotere , o per depositare , possa esser pronto all' operazione di bollare gli stessi Ricapiti di Cedole , ed Ordini . Prima però si dovrà premettere dal Sotto-Cassiere il rincontro di tutte le Partite pagate , ed osservato il numero di essi Ricapiti , si descriveranno le Partite nel Giornale de' Pagamenti di Cassa dai Giovani dell' Entrata-Uscita del Cassiere , secondo le diverse Scritture , e fattone da' medesimi lo = *Spunto* = di essi , se corrispondano al numero , e nelle somme , si restituiranno al Sotto-Cassiere , il quale nell' atto stesso li consegnerà al Bollatore , per bollarli alla sua presenza , e però dovrà trattenerli fintantochè faranno tutti bollati . Ciò eseguitosi , il Bollatore li restituirà al Sotto-Cassiere nello stesso numero da se ricevuti , il quale così bollati li distribuirà ai detti Giovani del Cassiere a ciascuno secondo le loro Scritture . Per gli Ricapiti del Banco di Santo Spirito , che secondo il costume vengono portati il Lunedì mattina dal suo Esattore , quando non sia vacanza , o in altro giorno , che operi il Banco , con la nota in iscritto del numero de' Ricapiti , e le somme di essi , distinguendo le Cedole dagli Ordini , se ne darà da Lui una nota del

del solo numero di essi , e somma , che formano al Computista del Banco del Sacro Monte , e di poi consegnerà i detti Ricapiti con la nota di essi allo Scritturale delle Cedole , il quale non mancherà di farne incontro con la medesima nota , se corrispondano tanto nelle somme di ciascuno , che di tutta l'intera somma , e del loro numero , e trovato il tutto andar bene , ne farà ricevuta in piè della nota dello stesso Esattore , che a lui lascerà , per prova di averli consegnati . E perchè questi Ricapiti del Banco di Santo Spirito , i quali dopo che sono stati consegnati dall' Esattore dello stesso Banco allo Scritturale delle Cedole , si ritengono più giorni per essere in gran quantità , e passano prima di riconsegnarli in più mani , non restino frattanto soggetti al pericolo di essere sottratti senza bollo ; perciò dovranno bollarsi prima di scritturarli , con darne debito ai rispettivi loro conti . Il Bollatore pertanto dovrà far nota di tutti gli stessi Ricapiti tanto di Cedole , che di Ordini alla presenza dello stesso Scritturale , che glie li consegnerà , e rincontratafi andar bene , lo Scritturale se ne farà fare ricevuta in piè della nota . Il Bollatore poi senza partire dal Banco dovrà bollare ognuno de' Ricapiti a se consegnati nel sito destinato , e restituirli dopo averli bollati allo stesso Scritturale , che in seguito di tale restituzione cancellerà la ricevuta a se fatta dal Bollatore . E perchè tra li Ricapiti del detto Banco di Santo Spirito vi sono anche degli Ordini diretti a diverse Scritture , di tali Ricapiti il Bollatore ne farà una nota secondo le rispettive loro Scritture , e prima di bollarli farà osservare a quei Scritturali , a cui spetteranno , per vedere , se vi sia il denaro , e se vi fosse qualche difficoltà in pagarli , o per mancanza di condizioni , ovvero di fedi , che si richiedessero , ed incontrandosi difficoltà se gli farà restituire , per riconsegnarli , senza averli bollati allo Scritturale , che glie ne fece la consegna , facendoli cassare dalla nota fatta , e notandogli la difficoltà di pagarli , e in tal caso lo Scritturale delle Polizze li consegnerà al Computista , come altresì verranno consegnati al medesimo Computista tutti gli altri Ricapiti già scritturati , e passati dagli altri Ministri secondo le loro incombenze , ritenendoli tutti appresso di se , per riconsegnarli , quando tornerà l' Esattore del Banco nello stesso numero , e somma secondo la nota del medesimo Esattore già data , riportando la ricevuta  
fatta.

I Ricapiti del Banco di Santo Spirito si bollano prima di scritturarli ; e perciò il Bollatore ne fa nota , e Ricevuta allo Scritturale .

Per conto degli Ordini diretti a diverse Scritture , che si trovano tra i Ricapiti del Banco di Santo Spirito , segue il Bollatore la regola , che qui si propone .

fattagli dallo Scritturale corrispondente in tutto alla già detta notà; e il suddetto Esattore dopo che avrà fatto in piè d'ogni Ricapito la ricevuta secondo lo stile, si porterà dal Sotto-Cassiere, confegnerà li detti Ricapiti, e se ne farà fare la solita Cedola dell'intera somma, a cui ascenderanno i Ricapiti a favore de' Ministri del Banco di Santo Spirito, dall'Archivista del Banco del Sacro Monte, come si costuma fare dai suddetti Ministri all'Esattore dello stesso Banco del Sacro Monte. Il Bollatore de' Ricapiti dovrà anche esercitare l'altra diversa incombenza di Revisore de' Depositi liberi. Si è istituito un tale officio per meglio assicurarsi, che per isbaglio, o anco per frode gli Scritturali de' Libri Mastri de' Depositi non passino Ordini di Pagamenti a favore de' Deponenti, oltre la somma de' loro rispettivi Crediti. Perciò il detto Revisore farà tenuto di sommare di giorno in giorno, quando si possa, o almeno ne' giorni di vacanza tutti li conti aperti, esistenti nel Libro Mastro de' Depositi liberi, che sono i più pericolosi, osservando diligentemente, se in ognuno de' suddetti conti non si sia oltrepassato nei Pagamenti il credito de' Depositi, e verrà descrivendo in uno Stracciafoglio li conteggj, acciocchè possano vederli le di lui operazioni dai Superiori, e render'egli conto del suo operato. Dovrà particolarmente sommare con ogni diligenza quei conti, che per empitura del Foglio vengono riportati avanti in altre carte per verificare al sicuro, se la somma del riporto sia giusta; ed al rincontro di questi conti dovrà attendere prima d'ogn'altro, per essere più soggetti ad errore, e dovrà porre il proprio nome a piedi delle carte, ove si sommano simili resti, per assicurarsi, che siano da se già stati riveduti, a fine di non ripetere inutilmente, e con perdimento di tempo le già fatte collazioni. Se incontrerà poi qualche sbaglio, ed errore, ne dovrà immediatamente rendere inteso qualcuno de' Sindaci del Banco, acciocchè da loro si diano le debite provvidenze.

Il Bollatore sostiene anche l'incombenza di Revisore dei Depositi liberi, guardando, che ne' pagamenti non si oltrepassi il credito; e quindi nel loro Mastro ne viene tratto tratto sommando i Conti, le cui somme ritiene in uno Stracciafoglio a parte.

Somma con particolare attenzione i Conti, che per riempitura del foglio vengono portati in altre carte; e a piedi delle carte di essi vi pone il proprio nome.

Trovando qualche errore, ne darà parte ai Sindaci del Banco.



## CAPITOLO LXX.

*Delle Cedole, de' Depositi, e Pagamenti di essi,  
de' Sequestri, e Cedole giudiziali perdute  
da rinnovarsi.*

**I** Depositi de' Denari si accetteranno per qualsivoglia somma, purchè ecceda cinque Scudi di moneta, ma li Depositi di altre robe non si accetteranno di nessuna sorta; se però in qualche caso particolare, concernente l'interesse del medesimo Monte, o altro caso urgente, la Congregazione non ordinasse il contrario; nel qual caso dovrà farsi Inventario, e consegnata ad uno de' Custodi, che farà più vacuo de' pegni, per gli Atti del nostro Notaro. Saranno i Depositi liberi da' sequestri, ritenzioni, ed altri impedimenti, che ritardassero la restituzione di essi, salvo che da quelli, che ordinasse la Congregazione, o il nostro Giudice con sequestro formale dal medesimo sottoscritto, e non dovranno ordinarsi, se non per urgentissima causa, o per interesse particolare del medesimo Monte, al quale farà lecito per il suo proprio credito contro il Deponente, fare la ritenzione, ed anco gli competerà la prelazione ad altri suoi Creditori, quantunque privilegiati, e con obbligo Camerale, perchè si presumerà aver deposto per cautela del Monte; talchè detto Deposito sia affetto specialmente al pagamento del detto Debito col Monte. Ma quando il Deposito sia con Cedola, non si ammetterà verun sequestro per qualsivoglia urgentissima causa, ancorchè si trattasse d'interesse del Fisco, o del Sacro Monte. Quando poi il Deposito sia con Cedola giudiziale, prodotta negli Atti di qualsivoglia Notaro, innanzi a qualsivoglia Giudice, sarà lecito a qualsivoglia Creditore sequestrare la Cedola presso il Notaro, e liquidato il suo credito ottenere il Mandato = *De Confignando* = tutti, o parte de' denari contenuti in essa dal medesimo Giudice, per gli Atti del medesimo Notaro, dove sarà stata prodotta, quando però sia fatta in nome della medesima Persona debitrice, e non contenga condizioni, che ripugnino a tal Pagamento

I Depositi di denari debbono essere sopra la somma di cinque scudi; di altre robe non si ricevono, se non che nei casi, e modo qui espresso.

Sopra i Depositi non cadono sequestri, se non sieno ordinati, o dalla Congregazione, o dal Giudice del Monte; ma quelli medesimi non possono fare, che i sequestri abbiano luogo nei Depositi con Cedola.

La Cedola giudiziale si può sequestrare dal Creditore negli Atti del Notaro, ove ritrova prodotta, essendo fatta in nome della persona debitrice; che se poi si variasse la persona, o si alterassero le condizioni della Cedola conviene osservare quanto qui si prescrive.

mento . Ma quando si variasse Persona , o si trattasse di alterare in tutto , o parte le condizioni della Cedola , ancorchè vi fosse il Mandato d' altro Giudice , non si pagherà senza il Mandato , o almeno l' = *Exequatur* = del nostro Giudice , con Citazione personale da farsi dalla Parte al nostro Procuratore , ed a tutti gl' Interessati , e si dovranno anche legittimare le Persone di coloro , che pretendono di essere Eredi , a quali non si dovrà pagare senza Mandato del medesimo nostro Giudice , precedente la Citazione da farsi al nostro Procuratore , come sopra . Se la condizione posta nella Cedola penderà dalla sola volontà del Deponente , con suo consenso si potrà annullare , o alterare la condizione ; ma quando concerna l' interesse d' altre Persone , alle quali possa essersi acquistata ragione con il Deposito , non si potrà nè annullare , nè alterare , se non con consenso di tutti gl' Interessati , o col Mandato del nostro Giudice , precedente la medesima Citazione da farsi al nostro Procuratore , e di chi vi potesse avere interesse . Potrà anco ad istanza del medesimo Deponente , che avrà ricevuta la Cedola , prima che l' abbia prodotta in Atti di Notaro , aggiungersi , o minuirsi qualche cosa , che penda dalla sua volontà , come sopra , accomodando la Scrittura nel Registro , ed altri Libri del Monte nella medesima maniera . Ma dopo la produzione ciò non farà lecito , e molto meno quando si tratti di pregiudizio di terza Persona certa , alla quale possa essersi acquistata ragione , come sopra . Quando occorra caso , che sia perduta la Cedola , innanzi che sia stata prodotta negli Atti di alcun Notaro , e la medesima Persona , che ha deposto , ricerchi la rinnovazione per Decreto della Congregazione , il Segretario ordinerà , che = *Præstato per N. juramento super amissione Cedula , & consensu omnimodæ annullationi illius , & data idonea cautione de liberando Sacrum Montem a quibuscumque molestiis , qua dicta occasione inferri possent , illumque relevando indemnem , & restituendo summam contentam in dicta Cedula ad omne Mandatum Judicis dicti Sacri Montis , renovetur Cedula , & illius vigore sic renovata solvatur summa in ea contenta* = . E se farà prodotta negli Atti di Notaro , si aggiunga il giuramento del detto Notaro sopra la perdita di essa Cedola .

La condizione posta nella Cedola non può variarsi con solo consenso del Deponente , prodotta che sia negli Atti , se concerna l' interesse di altre persone .

Nel rinnovarsi Cedola , che si sia smarrita dal Deponente innanzi la produzione , ovvero dopo , si osserva quanto qui si prescrive .

Se non farà la medesima Persona , ma pretenderà esser Erede , si aggiungerà oltre le cose predette , = *Confito , quod sit Heres coram nostro Judice , citato personaliter Procuratore nostro* = . Se pretenderà esser Creditore , o per aver interessè nella Cedola , e non poterla cavar di mano a chi la tiene , il nostro Giudice vi provvederà , con ascoltare le Parti , ed il Procuratore del Sacro Monte , avvertendo , che contro la volontà di chi ha deposto non si deve , se non per urgentissima causa , ordinare la rinnovazione , e pagamento di essa Cedola , precedente sempre l' annullazione della prima , ed idonea Scurtà , come sopra ; ed in qualsivoglia di detti casi il nostro Notaro in piè dell' Ordine del Segretario , ovvero del Mandato del Giudice farà fede dell' adempimento , e della Scurtà data , la qual Fede portata al Computista de' Depositi , dovrà sotto essa immediatamente porre la copia di detta Cedola , che a questo modo s' intenderà sufficientemente rinnovata ; talchè , se si dovrà allora fare insieme il pagamento , sotto la detta copia farà il Mandato al Cassiere , che paghi , e ragguaglierà la partita al Libro Mastro , con mettere , che si paga in vigore di Cedola rinnovata per Mandato della Congregazione , o del Giudice . Quando non abbia a seguire il pagamento allora , approverà detta copia , con promettere in piedi di essa il pagamento , conforme al tenore di essa , e porrà il giorno corrente , e si sottoscriverà insieme con il Cassiere , rendendo poi il Foglio alla Parte , o a chi glie lo avrà portato , acciò se ne possa valere , e ad ogni modo nella partita al Libro Mastro dovrà far memoria della Cedola rinnovata per ricordarsi , che non si avrà più da pagare in vigore della prima annullata , ma dell' ultima rinnovata , e questa medesima memoria dovrà il detto Computista replicare nella partita al seguente Libro Mastro , quando farà lo spoglio del precedente . L' ordine , che dovrà tenere il medesimo Computista nelle Cedole da farsi , prima che si diano fuori , farà questo ; che in ogni principio d' Anno se ne provveda di quella quantità , che possa credere necessaria per il Pubblico , scrivendo nel principio d' ogni foglio di carta ordinaria , e senza il marco intrinseco del Monte , tutti i nomi de' Provvisori di quell' Anno , e continuando poi in ciascu-

Se chi dimanda la rinnovazione della Cedola sarà Erede del Depo- nente , deve giu- stificarne la quali- tà ereditaria ; e se non potendo aver la Cedola chi pre- tende avervi inter- esse , e quindi ne dimanda la rinnova- zione , il Giudice del Monte vi provvede nel mo- do , che qui si mo- stra , e il Computista vi segue la regola , che qui si preferisce , doven- do immediatamen- te seguirne il pa- gamento .

Non seguendo- ne poi immediata- mente il pagamen- to , il Computista tiene il metodo , che qui gli s' in- giugne .

Il Computista , nel formare le Ce- dole terrà l' ordi- ne , e metodo , che qui gli si propone .

no la solita formola generale , e comune a tutti , e porti detti fogli al Deputato Archivista , che ritiene presso di sè il Sigillo del Sacro Monte , ed in presenza del detto Deputato Archivista sigilli detti fogli verso il fine del foglio nel mezzo , e di questi fogli , così sigillati , nella loro precisa quantità ne farà ricevuta in un Libretto da conservarsi appresso il detto Deputato Archivista , con esprimere il numero di essi , ed il giorno , che li riceverà . Porterà poi detti fogli nella Congregazione , per farli sottoscrivere sopra il sigillo da uno de' Provvisori , la di cui sola sottoscrizione con detto sigillo basterà , e così continuerà di mano in mano secondo il bisogno , facendone sempre la ricevuta al Deputato Archivista nel Libretto , come sopra ; ed avvertirà , che sempre piuttosto glie ne avanzino , che manchino nelle mani , acciò gli abbia sempre in pronto alle occorrenze ; delli quali fogli formerà poi le Cedole giudiziali da darsi alle Parti , col porre nel corpo di esse la somma per disteso , ed in fine di esse al lato dritto la medesima somma per abbaco . Nel che potrà anche prevalersi dell' Archivista del Banco de' Depositi , a tutto però suo rischio , e pericolo , e non sottoscriverà la Cedola , se non è preceduta la sottoscrizione del Cassiere , che verifica , d' essersi depositato il danaro , e dopo la detta sottoscrizione del Cassiere , e non prima dovrà detto Computista sottoscrivere in piedi del foglio al lato manco , la quale sottoscrizione farà compita la Cedola da consegnarsi alla Parte . E se per caso alcuna Cedola scritta , o incominciata a scriversi , non avesse effetto , la cancellerà , e la riporterà così cancellata al Deputato Archivista , acciocchè glie la faccia buona nel saldo , che dovrà farsi fra loro almeno ogni quattro Mesi una volta , o più spesso , secondo che il detto Deputato Archivista ordinerà . Il qual saldo si farà , confrontando le Cedole spedite nel Libro del Registro , che verrà esibito al Deputato Archivista , col numero de' fogli sigillati , che il Computista avrà ricevuti , e a questo effetto si noterà in un foglio da una parte il numero di quelli ricevuti dal Computista , e dall'altra il numero delle Cedole spedite , comprese quelle , che non avessero avuto effetto , acciocchè venga a rilevarsi quanti fogli sigillati restino in mano al Computista . In seguito si farà il saldo ,  
tanto

Il Computista tiene a conto i fogli delle Cedole , che non avessero avuto effetto , e avendole cancellate , gli riporta al Deputato Archivista , da cui per lo meno al terminare di ogni quarto Mese ne riporta il saldo , che si stabilisce nella maniera qui prescritta ; e gli accennati fogli si abbruciano .



tanto nel Libretto , che si tiene dal Deputato Archivista , quanto nel Libro del Registro , che resta appresso il Computista , e nell'uno , e nell'altro si sottoscriveranno ambidue , con notare il giorno corrente , e far menzione delle Cedole , che non avessero avuto effetto , le quali si abbruceranno di volta in volta .



**D E C R E T U M**  
**EMINENTISSIMI CARDINALIS CASTELLI**  
**VISITATORIS APOSTOLICI**

*De his approbatis, & confirmatis Statutis.*

**S**Tatuta in hoc Volumine contenta pro meliori regimine Sacri Montis Pietatis Urbis a Nobis coordinata cum assistentia, & consilio Virorum Peritorum attentè consideravimus, & approbavimus. Et factò verbo cum Sanctissimo Domino Nostro CLEMENTE PP. XIII in Audientia diei vigesimæquintæ Mensis Septembris elapsi Anni, Sanctitas Sua eadem confirmavit, & suprema sua Auctoritate per suas Literas in forma Brevis muniri mandavit.

Datum ex Ædibus Nostris die vigesima sexta Januarii Anno MDCCLXVII.

**Joseph Maria Card. Castelli Visitator.**

Paulus Morellius Secretarius.

B R E V E  
 SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI  
 CLEMENTIS PP. XIII.  
 FELICITER REGNANTIS  
 CONFIRMATIVUM PRÆSENTIUM STATUTORUM.

CLEMENS PP. XIII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Anno 1767. die 3.  
 Januarii.



**A**D paternam Romani Pontificis sollicitudinem inter alias curas, quæ Apostolicæ servitutis nostræ muneri incumbunt, etiam illa pertinet, ut Loca Pia, quæ in hac Alma Urbe nostra ad miseris opitulandum, & indigentium necessitatibus subveniendum laudabili Prædecessorum nostrorum providentia crecta, atque constituta sunt, non solum facta recta servare, & custodire, sed etiam Leges, & Constitutiones, quæ pro recto eorum regimine, & administratione conditæ sunt, si temporum conditione, aliisque de causis minus aptæ, atque opportunæ, vel deficientes reperiantur, corrigere, & immutare, aliasque de novo conficere, ne quæ in publicum bonum, & commodum provido consilio instituta sunt, pravitate hominum, rerumque vicissitudine in Populi damnum, ac detrimentum convertantur. Cum itaque alias ad nostras aures perlatum fuerit, quod, etsi dilecti Filii moderni Deputati, seu Administratores Montis Pietatis dictæ Almæ Urbis debitum studium, & necessariam curam, ac solertiam adhiberent pro foelici, ac prospero ejusdem Montis regimine, & administratione; nihilominus plura, ac gravissima quotidie mala, & incommoda, ac detrimenta in dicti Montis exitium, vel ex mutabili rerum humanarum conditione, vel ex malitia, hominumque pravitate contingere solebant, forte ex eo po-

Curandum, ne quæ in egestatis consolationem sunt instituta, hominum pravitate, & rerum vicissitudinibus evertantur.

Cardinalis Castellus factus Visitator Apostolicus Montis Pietatis anno 1766 die 24 Aprilis.

Idem Cardinalis novam Statutorum collectionem, quam curavit, exhibet Summo Pontifici.

Auctoritate Apostolica confirmatur hæc nova Statutorum Collectio.

tissimum provenientia, quod ejusdem Montis Statuta, & Ordinationes jandudum conditæ ob immutatas circumstantias, moderno illius regimini, aut systemati minus aptæ, seu accommodatæ, haud opportunæ evaserunt. Nos ejusdem Montis indemnitari consulere volentes, ut hisce malis opportuna remedia adhiberemus, dilectum Filium nostrum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyterum Cardinalem Castellum, nunc dicti Montis Visitatorem Apostolicum, & Superiorem Præfectum, seu Suptintendentem cum omnibus, & singulis facultatibus necessariis, & opportunis per alias nostras in simili forma Brevis die xxiv Aprilis Anni mdcclx desuper expeditas Litteras constituimus, & deputavimus. Idem vero Joseph Cardinalis inter cætera, quæ in ejusdem Montis, ac publicam utilitatem laudabili studio, indefessa cura, & singulari prudentia peregit, illius quoque antiqua Statuta, & Ordinationes, in id adhibito etiam prudentium Virorum consilio, mature excussit, & examinavit, novamque Statutorum hujusmodi collectionem non mediocri labore, studio, ac diligentia confectam, & jussu nostro quamprimum publicis Typis edendam, Nobis exhibuit. Nos igitur omnibus, quæ per dictum Cardinalem Visitatorem deputatum, ut præfertur, Nobis relata, atque accurate exposita fuerunt, mature, ac diligenter expensis, & consideratis, volentes ea, quæ tam solerti cura, & provida consideratione ad dicti Montis, & publicam utilitatem digesta sunt, inviolabiliter observari, Motu proprio, & ex certa scientia nostra, deque Apostolicæ potestatis plenitudine prædicta omnia Statuta, quorum tenorem præsentibus pro expresso haberi volumus, una cum omnibus in eis contentis, auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & Facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus, & sanamus. Omnibus autem, & quibuscumque, quorum interest, ac interesse poterit in futurum, omnimodam obedientiam, ac subjectionem hujusmodi Statutis sub pœnis inflicis, & infligendis præstari, eaque firmiter custodiri, diligenterque servari, eadem Apostolica Auctoritate volumus, præcipimus, & mandamus. Decernentes easdem præsentibus Litteras firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suos-

suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari. Sicque in præmissis per quoscumque Judices, Ordinarios, & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon Privilegiis, & Indultis Apostolicis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis Clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis concessis, confirmatis, & innovatis, quorumcumque tenorum existentibus, per quæ præsentibus non expressa, aut omninò non inserta, effectus eorum impediri valeat quomodolibet, vel differri, & de quibus, eorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris Litteris mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut præsentium exemplis, etiam impressis, Notarii publici manu, & Personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ Sigillo obsignatis, ac etiam in Voluminibus dictorum Statutorum descriptis, seu impressis eadem prorsus Fides in Judicio, & extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Que hæc nova Statuta, eorumque vim infringere, ea penitus abrogantur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 3. Januari 1767. Pontificatus Nostri Anno nono.

*N. Card. Antonellus.*

# ORAZIONI

DA DIRSI

INNANZI ALLA CONGREGAZIONE.



Eni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende.

ψ. Emitte Spiritum tuum, & creabuntur.

℞. Et renovabis faciem terræ.

ψ. Memor esto Congregationis tuæ,

℞. Quam possedisti ab initio.

ψ. Domine exaudi orationem meam,

℞. Et clamor meus ad te veniat.

ψ. Dominus vobiscum,

℞. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

**D**EUS, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, & de ejus semper consolatione gaudere.

Actio-

**A**ctiões nostras , quæsumus **DÓ-**  
mine, aspirando præveni, & adju-  
vando proféquere , ut cuncta nostra  
Orátio , & Operátio a Te semper in-  
cipiat, & per Te cœpta finiátur. Per  
Christum **Dóminum** nostrum .  
R̄. Amen .



ORA-


# ORAZIONI

DA DIRSI

DOPO LA CONGREGAZIONE.

ψ. Tu autem **D**ómine miserére nostri.  
 R. Deo grátias.

O R E M U S.



**D**EUS, cui proprium est miseréri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram, ut si quid in hac Congregatione erroris contraximus, miserátio tuæ pietátis absolvat. Per **D**óminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit, & regnat in unitáte Spíritus sancti **D**eus, per omnia sécula seculórum.

R. Amen.

Pater noster.

ψ. Et ne nos indúcas in tentatiónem,

R. Sed líbera nos a malo.

ψ. A porta ínferi,

R. Erue **D**ómine Animas eórum.

ψ. Re-



ψ. Requiescant in pace ,

℞. Amen .

ψ. Dómine exaudi oratiónem meam ,

℞. Et clamor meus ad te véniat .

ψ. Dóminus vobiscum ,

℞. Et cum spíritu tuo .

## O R E M U S .

**D**EUS vénia largitor , & humanæ salútis amátor , quæsumus clementiam tuam , ut nostræ Congregatiónis Fratres , & Benefactóres , qui ex hoc féculo transiérunt , Beáta MARIA semper Vírgine intercedente , cum omnibus Sanctis , ad perpétuæ Beatitúdinis confortium pervenire concédas .  
Per Christum Dóminum nostrum .

℞. Amen .

ψ. Fidélium Animæ per misericordiam Dei , requiescant in pace .

℞. Amen .





BOLLE  
E PRIVILEGJ  
DEL  
SACRO MONTE  
DELLA PIETÀ  
DI ROMA.



IN ROMA

---

ALLA STAMPARIA ERMATENIANA  
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



# INDICE

## DELLE BOLLE

### ED ALTRE SCRITTURE

*Contenute nel presente Volume.*



BULLA Pauli Papæ Tertii Confirmationis , Erectionis Sacri Montis Pietatis in Urbe Roma.	a car.	I
Bulla Pii Papæ Quarti Confirmationis Privilegiorum Sacri Montis Pietatis in Urbe.		7
Bulla Sixti Papæ Quarti super Monte Pietatis Savonæ.		II
Bulla Innocentii Octavi super Monte Pietatis Cæsenatis.		19
Bulla Julii Secundi super Monte Pietatis Bononiæ.		22
Breve Julii Papæ Tertii super Monte Pietatis Vicentiæ.		29
Licentia retinendi Capsulam pro collectione Eleemosynarum.		33
a 2	Bre-	

- Breve Gregorii Papæ XIII** super applicatione **Depositorum Sacro Monti Pietatis.** a car. 34
- Dichiarazione del Cardinale Vastavillano Camerlingo**, e Protettore del Monte, che proibisce i Sequestri nel Banco di detto Monte. 38
- Bulla Sixti Quinti**, **Erectionis Fraternitatis Sacri Montis Pietatis Urbis** in Archiconfraternitatem, cum facultate aggregandi alias Societates similes, & communicandi Indulgentias diversas. 40
- Sommario dell' Indulgenze** concesse dalla felice memoria di **Papa Sisto Quinto** alli Fratelli dell' Archiconfraternita del **Sacro Monte della Pietà di Roma.** 43
- Breve Clementis Papæ Octavi** super confirmatione **Depositorum ad favorem Sacri Montis Pietatis de Urbe.** 45
- Aliud Breve ejusdem Clementis Papæ**

Papæ Octavi, in quo continetur Confirmatio, & Innovatio præcepti omnibus, & singulis Romanæ Curiaë Judicibus, ut omnia Deposita summam quinque Scutorum excedentia penes Montem pietatis fieri current, & pœna adjecta Banche-riis Hebræis morosis in consignatione residuorum Pignorum ab eis venditorum, Sacro Monti, cum deputatione Protectoris Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinalis Aldobrandini.

a car. 52

Breve Clementis Octavi super modo, & forma, per quoscumque Regulares Ordines, Religiones, Instituta, seu Archiconfraternitates, & Congregationes Sæcularium, tam Urbis, quam aliarum Civitatum, & Locorum in Erektionibus, Institutionibus, & Aggregationibus Confraternitatum, & Congregationum, &

communicationibus Privile-  
giorum, Indulgentiarum, Fa-  
cultatum, aliarumque spiritua-  
lium gratiarum, & Indultorum  
eisdem Confraternitatibus, &  
Congregationibus faciendis,  
imposterum observanda.

a car. 64

Bando contro gli Ebrei, che im-  
pegnano al Sacro Monte della  
Pietà, e contro gli Offerenti  
alle Vendite de' Pegni in detto  
Monte, ed in Piazza Giudea,  
che s' accordano insieme a fa-  
re a parte, ed a mezzo.

73

Litteræ Sanctissimi Domini No-  
stri Pauli Papæ Quinti super  
facultate aperiendi Banchum  
pro Depositis tute faciendis  
penes Hospitale Sancti Spiri-  
tus in Saxia de Urbe.

77

Breve SSm̃i Domini Nostri Pau-  
li Divina Providentia Papæ  
Quinti, quo prohibetur distrahi  
Pecunias Montium Pietatis in  
alios, quam in usus a primæva  
ipforum erectione destinatos.

83

Decre-



- Decretum Sacræ Visitationis  
Apostolicæ de Rebus Sacris  
Pignori non accipiendis.** a car. 85
- Breve Clementis Papæ Decimi,**  
quo cavetur, ut, quemadmo-  
dum Montis Pietatis bona que-  
cumque, juxta Gregorii XIII  
præscriptum, in eorum cau-  
tionem, qui apud eundem pe-  
cunias deponunt, obligationi  
Camerale sunt obnoxia; ita  
quoque eidem obligationi sint  
subjecta, & obnoxia eorum bo-  
na, qui ipsi Monti debent. 86
- Chirografo del Venerabile Inno-  
cenzo XI di Ampliazione di  
facoltà del Giudice del Sacro  
Monte della Pietà di Roma  
nelle Cause Criminali.** 89
- Chirografo della santa memoria  
di Benedetto XIII conferma-  
tivo della Risoluzione della  
Congregazione Particolare so-  
pra il Libero corso delle Ce-  
dole considerate per Contanti.** 92
- Notificazione.** 97

Noti-

Notificazione di Monsignor Governatore di Roma, in cui resta prefisso il termine di giorni quindici ad esigere le Cedole rubate a Monsignor Tofquez, e darne successivamente la notizia al Governo. a car. 99

Notificazione dello stesso Monsignor Governatore di Roma, in cui si revoca quanto in rapporto alle suddette Cedole erasi colla precedente ordinato.

101

Constitutio Benedicti Pape XIII, qua Depositarii, Arcarii, Custodes, Subcustodes, Exactores, Rationarii, Computorum Scriptorum, alique Officiales, & Ministri Æris publici, & particularis rem, & pecuniam alienam sibi creditam, & depositam usurpantes, ac damno publico, & privato fraudantes, vel usurpari, & defraudari scientes, tanquam infames, ac veri Fures, & Latrones, debitis pœnis ultimi supplicii tam  
in

in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, lege lata subi-  
ciuntur.

a car. 102

Chirografo della santa memoria di Benedetto XIV sopra il Trasporto della Depositaria Camerale al Sacro Monte della Pietà, dichiarato Depositario Generale della Reverenda Camera Apostolica.

114

Editto di Monsignor Tesoriere contro gli Ebrei, che impegnano al Monte, e contro i Rigattieri, e Bottegari, che prendono i Pegni.

124

Notificazione dello stesso Monsignor Tesoriere dichiarativa dell' Editto posto qui innanzi.

128

Moto Proprio del Pontefice Benedetto XIV, intorno alla Giurisdizione privata sì Civile, che Criminale di Monsignor Tesoriere.

132

Cedula Motus Proprii Sanctissimi Domini Nostri CLEMENSIS PAPÆ XIII, in qua præscri-

scribitur forma circa recognitiones Characterum apponendas tam in Ordinibus directis Sacri Montis Pietatis Urbis, quam in Chirographis Mandatorum Procuræ servanda, tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, & extra.

a car. 135

Constitutio Sanctissimi Domini Nostri CLEMENTIS PAPÆ XIII, qua infliguntur Pœnæ adversus inferentes Damnum Monti Pietatis Urbis, vel ejus Statuta infringentes.

140

Editto di Monsignor Tesoriere, in cui si proibisce a' Bottegari, Rigattieri, e Rivenditori di prendere li Pegni per loro conto, ricevere in pegno i Bollettini del Monte, e ritenere presso di sè i Bollettini de' Pegni fatti per altri, ampliativo dell' altro Editto, che già si recò.

149

Breve sanctæ memoriæ Pauli Papæ Quinti, in quo constituitur  
Alta-

Altare Privilegiatum in Cappella Sacri Montis pro Animabus Defunctorum Fratrum, Ministrorum, & Benefactorum.

a car. 155

Memoriale presentato ad Urbano VIII, in cui si prega della concessione di celebrare ogni giorno la Messa nella Cappella del Sacro Monte di Pietà.

157

Breve Gregorii XV, quo Provisoribus, Deputatis, Ministris, ac Sub-Ministris, & Adfistentibus Montis Pietatis de Urbe, Visitantibus ejusdem Montis Capellam, eadem conceduntur Indulgentiæ, atque Stationum Ecclesias pie recoluisse.


158

Memoriale presentato a Clemente XI, in cui si supplica della facoltà di far celebrare nella Cappella del Saro Monte di Pietà due Messe in quei giorni, in cui si tiene la Congregazione, e che nella Festa della Santissima Trinità, e in quella del Pa-

- Patriarca S. Giuseppe sia permesso di celebrarne in maggior numero, come già si fa nel terzo giorno di Pentecoste. a car. 159
- Memoriale presentato a Papa Clemente XI, per cui si prega della facoltà di potere in ogni giorno far celebrare più Messe nella Cappella del Sacro Monte. 161
- Notificazione, per cui si fa intendere ai Signori Deputati, Ministri, Sotto-Ministri, ed altri addetti al Sacro Monte di Pietà, che acquisteranno il Tesoro dell' Indulgenze dell' Anno Santo, visitando per cinque volte le Chiese già destinate. 193









*Antonio Van Nesterhout fecit Roma Sup. perm.*





**CONSTITUTIONES**  
**SUMMORUM PONTIFICUM**  
 ET ALIA JURA PERTINENTIA  
 AD SACRUM MONTEM PIETATIS URBIS ROMÆ.



**BULLA**  
**PAULI PAPÆ TERTII**

Confirmationis, Ereptionis Sacri Montis  
 Pietatis in Urbe Roma.

PAULUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

AN. MDXXXIX.  
 V. Idus Septemb.



**A**D Sacram Beati Petri Sedem in plenitudine potestatis Divina dispositione vocati, ad ea, ut decet, libenter intendimus, per quæ pauperum, & miserabilium Personarum necessitatibus, & utilitatibus salubriter valeat provideri, & his, quæ propterea provide ordinata fore noscuntur, ut eo firmiter illibata perdurent, quo erunt majori robore solidata, nostræ confirmationis robur adjicimus, & ut optatum fortiantur effectum,

Quæ miserabilium necessitatibus consulunt, eritendum, ut suum fortiantur effectum.

A

fectum,

Joannes Calvus  
 Commiliarius in  
 Romana Curia Fra-  
 trum Minorum de  
 Observantia pio-  
 rum quorundam  
 consilium de Pie-  
 tatis Monte insti-  
 tuendo Paulo III  
 aperit; eique re-  
 fert, quæ gravia in-  
 comoda egenos  
 circumveniunt, qui  
 mutuaturi ad ini-  
 quam Judæorum  
 usuram confugere  
 coguntur.

Fratres de Ob-  
 servantia sæpe pro-  
 bata consilia in  
 usurariam pravita-  
 tem excogitarunt.

Congesta non  
 exigua pecunia,  
 erigitur in Urbe  
 Mons Pietatis ad  
 rationem aliorum  
 hujusmodi Mon-  
 sium, qui per Ita-  
 liam jam sunt insti-  
 tuti. In eo erunt  
 recipienda Pigno-  
 ra, quorum pre-  
 tium sit mutuata  
 pecuniæ duplo ma-  
 jus; eaque subha-  
 sta vendenda, si  
 constituto tempo-  
 re non fuerint re-  
 demptæ; nec quic-  
 quam præter mu-  
 tuum retinendum.

fectum, sollicitudinis nostræ partes libenter interponimus. Superio-  
 ribus Mensibus, quum dilectus Filius Joannes Calvus Ordinis Fra-  
 trum Minorum de Observantia nuncupatorum, Professor in Roma-  
 na Curia, juxta morem dicti Ordinis Commissarius Nobis exposuif-  
 set, quod nonnulli bonæ mentis Viri provide considerantes, quod  
 in hac Alma Urbe nostra continue erant quamplurimi Pauperes,  
 quorum aliqui adeo carere pecuniis noscebantur, ut in eorum ne-  
 cessitatibus ad Hebræos fœneratores, in eadem Urbe degentes, per-  
 sæpe cogerentur habere recursum, ut ab eis, Pignoribus traditis,  
 sub non levibus usuris, pecunias mutuo reciperent, quas quidem  
 pecunias postea, statuto termino reddere non valentes, Pignora  
 perdebant, sicque paulatim ipsi Fœneratores eorum facultates exhau-  
 riebant, ac eos in dies ad extremam inopiam, per usurariam pra-  
 vitatem pertrahebant, aliquod remedium adinvenire intendebant,  
 per quod honestis Pauperum necessitatibus, adjuvante charitate Fi-  
 delium, proprias facultates ad id misericorditer erogantium, omni  
 usura penitus cessante, provideretur, & hujusmodi fœnerariis ex-  
 tortionibus obviaretur, si modo ad id nostra, si opus esset, & Apo-  
 stolicæ Sedis auctoritas accederet. Nos considerantes, quod pluries  
 per ministerium Fratrum dicti Ordinis adversus usurariam pravita-  
 tem salutiferæ Ordinationes factæ fuerant, & propterea sperantes,  
 quod interveniente in hoc opera, & industria dicti Joannis, idem  
 succederet, ipsis Viris non solum auctoritatem, sed, & auxilium  
 nostrum, si opus esset, per organum dicti Joannis obtulimus.  
 Quum autem, sicut idem Joannes Nobis nuper retulit, ipsi Viri  
 in Urbe præfata non parvam pecuniæ summam ex piis Christifide-  
 lium suffragiis collegerint, & sub nostro, & Sedis Apostolicæ bene-  
 placito, unum Montem Pietatis ad instar quamplurium aliorum  
 Montium hujusmodi in Italia existentium, instituerint, & crexe-  
 rint, statuerintque, & ordinaverint, quod ex dicta pecunia Per-  
 sonis pauperibus, & egenis, receptis ab eis Pignoribus, valoris  
 dupli summæ mutuatae, subveniat; ita quod hi, qui mutuo ipsam  
 pecuniam acceperint, eam in termino sibi præfigendo restituere te-  
 neantur; alioquin decurso termino ipso, præcedentibus subhastatio-  
 nibus Pignora ipsa plus Offerenti vendi possint, nec debeat ab eis-  
 dem Pauperibus, & Egenis aliquid ultra mutuata quantitate  
 ullo

ullo modo recipi. Ad conservationem autem, & custodiam dictorum Pignorum, & ad distribuenda mutua, & venditiones, ac pretia Pignorum venditorum restituenda, Officiales, & Ministri in numero sufficienti deputari debeant, exercitiis opportunis dicti Montis vacantes, qui de Pignorum custodia, & conservatione hujusmodi, & de implendo omnia, quæ eis ratione officiorum suorum incumbunt, & omnem eorum industriam circa præmissa eorum officio incumbentia adhibere, & idoneam desuper cautionem præstare, de Pignorum quoque perditione, ac deterioratione, quæ eorum culpa evenerit, teneantur, prout in scripturis desuper confectis plenius dicitur contineri. Quum autem sicut dictus Joannes suo, ac Virorum præfatorum nominibus Nobis nuper exposuit, ipsi cupiant, præmissa, pro eorum subsistentia firmiori, Apostolicæ auctoritatis munimine roborari, pro parte eorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut erectioni Montis, ac Statutis, & Ordinationibus prædictis robur nostræ confirmationis adjicere, aliasque desuper opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur sperantes ex pia ordinatione hujusmodi corporibus, & animabus Christifidelium non parum consultum iri, hujusmodi supplicationibus inclinati, dicti Montis institutionem, ac erectionem, ac omnia in dictis scripturis desuper confectis, quæ per dilectum Filium nostrum Franciscum Tituli Sanctæ Crucis in Hierusalem Presbyterum Cardinalem examinari fecimus, & juxta ejus relationem honesta, & canonica invenimus, auctoritate Apostolica, & ex certa nostra scientia approbamus, & confirmamus, ac præsentis scripti patrocinio communimus suppletes omnes, & singulos tam juris, quam facti defectus; si qui forsitan intervenerint in eisdem, & ut ejusdem Montis proventus in eas, pro quibus ordinati sunt, causas provide dispensentur, subventio quoque, quæ inde Pauperibus proventura est, diuturnior sit, omnibus, & singulis dicti Montis Officialibus pro tempore existentibus, quocumque nomine nuncupatis, & quibuscumque aliis cujuscumque gradus, ordinis, status, & dignitatis, ac conditionis existant, scientia, & auctoritate similibus, sub excommunicationis lætæ sententiæ pœna, a qua non nisi a Romano Pontifice pro tempore existente, præterquam in mortis articulo constituti, absolvi possint districtius præcipientes

Ad recipienda, & restituenda Pignora, eorumque pretium, quot opus erunt, designabuntur Administratores; quique non tantum de Pignoribus recte curandis, sed etiam de deterioribus eorum negligentia factis, & deperditis cautionem præstabunt.

Petitur, ut erectioni Montis Pietatis, ejusque jam conceptis legibus accedat Apostolicæ auctoritatis robur.

Examinatis, & comprobatis iis legibus a Cardinali Francisco Sanctæ Crucis in Hierusalem, ipsius Apostolicæ quoque auctoritate, suppletis quibuscumque defectibus, confirmantur; ac sub excommunicationis lætæ sententiæ, & dupli pœna interdicitur, ne quis audeat, vel in alium usum, præter designatum; erogare pecuniam, vel impedire, quo minus Montis Pietatis facultates, & opes augeantur.

inhibemus, ne dicti Montis Pecuniam, & Proventus in totum, vel in partem in alias causas, quam illas, ad quas ordinatæ, & deputatæ sunt, quovis modo convertere, aut de illis quicquam disponere, seu circa illos fraudem, vel dolum committere, vel illos, qui Proventus ipsos augere, & eidem Monti de facultatibus suis subministrare intenderent, quominus id faciant impedire, aut ab eorum pia intentione hujusmodi retrahere directe, vel indirecte, quovis quæsito colore, præsumant; & nihilominus duplum ejus, quod expositum, aut fraudatum, seu ne illi erogaretur persuasum fuerit, eidem Monti restituere teneantur. Quia vero Provincia hæc, in Civitate, ad quam assidue novi Pauperes veniunt, difficilior est, quam prima facie appareat, ut ab hujusmodi rerum Peritis Nobis relatum fuit, estque propterea non exigua Christifidelium subventio necessaria. Nos dignum reputantes, ut qui ad salutem sibi ædificent, ex Ecclesiæ Thesauro præmium etiam reportent, ipsos Christifideles ad sustentandum Montem hujusmodi, spiritualibus muneribus duximus alliciendos. Omnibus igitur, & singulis Christifidelibus utriusque sexus vere pœnitentibus, & confessis, vel statuto ab Ecclesia tempore propositum confitendi habentibus, qui eidem Monti de facultatibus, & bonis a Domino sibi collatis, ad dicti Montis sustentationem, & præfatorum Pauperum relevandam inopiam, dono, vel mutuo gratuito aliquid subministraverint, seu in eorum Testamentis, Codicillis, & ultimis voluntatibus, de hujusmodi eorum facultatibus, & bonis, portionem aliquam legaverint, seu reliquerint, ut plenariam omnium peccatorum suorum remissionem, ac indulgentiam consequantur, in forma Ecclesiæ consueta, concedimus, & elargimur. Et insuper omnia, & singula alia Privilegia, Indulta, Facultates, & Gratias, Indulgentias, ac peccatorum remissiones per Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, & Nos, ac Sedem prædictam aliis Montibus prædictis, quomodocumque, vel qualitercumque in genere, vel in specie, hætenus concessa, quorum omnium, & singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererentur, hic pro sufficienter expressis haberi, eaque quoties opus fuerit, in litteris desuper conficiendis specialiter exprimi posse volumus, eidem Monti de Urbe auctoritate, & scientia similibus, misericorditer communicamus, & imperti-

Qui dono, vel gratuito mutuo facultates suas in Pietatis Montem contulerunt, Plenaria omnium peccatorum Indulgentia cumulantur.

Eidem Monti omnia alia privilegia, indulta, facultates, gratias indulgentias aliis hujusmodi Montibus tributas, communicantur, & conceduntur.

pertinere. Decernentes Indulgentias hujusmodi, prætextu quarumcumque litterarum a Nobis, vel Sede præfata pro tempore emanandarum, nisi in eis de præsentibus, & earum toto tenore specialis, specifica, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes, mentio facta fuerit, suspendi, vel revocari non posse. Putantes autem ad hoc, ut opus hujusmodi efficacius coalescat, debitaque in dies incrementa suscipere valeat, ac præmissa omnia, & singula debitæ executioni demandentur, non solum opportunum, sed necessarium esse, ut cura hujusmodi specialiter demandetur, ipseque Mons, & ejus Ministri, Officiales propitium, ad quem in eorum occurrentiis recurrant, habeant Protectorem, dictum Franciscum Cardinalem ad id potissimum, quod dicti Ordinis, cujus Personæ, ut dictum est, usurariæ pravitatis extinctionem quodam modo profiteri videntur, Generalis Protector est, Protectorem, & Defensorem auctoritate, & scientia similibus, per easdem præsentibus, constituimus, & deputamus; eadem consideratione constitutionem, & deputationem hujusmodi ad dicti Francisci Cardinalis in officio generalis protectionis dicti Ordinis Successores prorogantes, & extendentes, & tam ipsi Francisco Cardinali, quam ejus Successoribus hujusmodi facultatem, & potestatem dantes omnia, & singula statuendi, ordinandi, & decernendi, quæ pro ipsius Montis regimine, manutentione, & directione necessaria visa fuerint, & opportuna, dummodo Sacris Canonibus, ac Constitutionibus, & Decretis super hujusmodi Montibus approbatione in Lateranensi Concilio novissime celebrato editis, non repugnent. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, Privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis tam sub plumbo, quam etiam in forma Brevis, & aliis quibuscumque per quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores nostros, & Nos, ac Sedem præfatam, cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacissimis clausulis quomodolibet concessis, ac in posterum concedendis, etiam si talia forent, quod pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, ac individua, ac de verbo ad verbum, non autem per Clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, vel exquisita forma servanda foret, cæterisque

con-

Indulgentiæ Pietatis Montis concessæ, nec revocari, nec suspendi possunt, nisi de literis præsentibus earumque tenore mentio fiat.


Patrocinium Montis Pietatis deferatur eidem Cardinali Sanctæ Crucis in Hierusalem, qui universo Ordini Minorum de Observantia jam illud ipsum præstabat; atque adeo, Cardinales, qui futuris temporibus in hujus Ordinis patrocinio illi successissent, iidem Pietatis Montis præsidio esse jubentur; ipsique eandem leges, quæ Sacris Canonibus, & Concilio Lateranensi non advertebantur, facultas tribuitur.

Clausula derogatoria, & in eos, qui has litteras infringere conarentur, Apostolorum Petri, & Pauli indignationem comminatur.

contrariis quibuscumque . Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostrarum Institutionis , Concessionis , Communicationis , Confirmationis , & Approbationis infringere , vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attentare præsumpserit , indignationem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus , se noverit incursum .

Datum Romæ apud Sanctum Marcum , Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo trigesimo nono , Quinto Idus Septembris , Pontificatus Nostri Anno Quinto .

*L. De Torres .*



# BULLA PII PAPÆ QUARTI

Confirmationis Privilegiorum Sacri Montis  
Pietatis in Urbe.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

ANNO MDLXI  
VI Idus Decemb.



PIETATIS, & Christianæ charitatis opera, quæ Sal-  
vator, & Dominus Noster JESUS CHRISTUS, cu-  
jus licet immeriti vices gerimus in Terris, Fide-  
libus suis antequam pateretur, instanter com-  
mendavit, ubique gentium, & præsertim in  
Alma Urbe Nostra, quæ cæteris illustre bonita-  
tis exemplar præstare debet, exercere cupientes, his, quæ propte-  
rea processisse dicuntur, ut firmiora persistant, quum a Nobis pe-  
titur, Apostolici muniminis præsidium libenter impertimur, ac alias  
disponimus, prout Pauperum necessitatibus in Domino conspicimus  
expedire. Sane exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum Filio-  
rum Provisorum, & Confratrum Societatis Montis Pietatis in ipsa  
Alma Urbe institutæ petitio continebat, quod dudum felicitis recor-  
dationis Paulo Papæ Tertio Prædecessori Nostro, pro eorum parte  
exposito, quod nonnulli bonæ mentis Viri provide considerantes,  
in Urbe prædicta, quamplurimos Pauperes continue esse, quorum  
aliqui adeo pecuniis indigere noscebantur, ut in eorum necessita-  
tibus ad Hebræos Fœneratores Romæ degentes, persæpe cogentur  
habere recursum, ut ab eis Pignoribus traditis sub non levibus usu-  
ris, pecunias mutuo reciperent, quas postea, statuto tempore red-  
dere non valentes, Pignora perdebant; ac propterea volentes ipso-  
rum Pauperum necessitatibus providere, unum Montem Pietatis,  
adinstar aliorum Montium in Italia existentium, in dicta Urbe in-  
stitue-

Quæ pietatis ope-  
ra Jesus Christus  
commendavit, ea  
sunt præsertim Ro-  
mæ præstanda; ea-  
que impensus fo-  
venda, ad quæ Fi-  
delium pietas ani-  
mum jam appule-  
rit.

Referuntur litte-  
ræ Apostolicæ Pau-  
li III de Institu-  
tione Montis Pie-  
tatis in Urbe.

stituerant , nonnullaque Statuta , & Ordinationes pro ipsius Montis stabilitate , & augmento ediderant , præfatus Prædeceffor Institutionem , ac Statuta , & Ordinationes hujusmodi , per ejus Litteras approbavit , & confirmavit , omnibusque , & singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus , & confessis , seu statuto ab Ecclesia tempore confitendi propositum habentibus , qui de facultatibus , bonisque sibi a Deo collatis dicto Monti , ad ejus sustentationem , & Pauperum relevandam inopiam dono , vel mutuo aliquid subministrassent , seu in eorum Testamentis , Codicillis , & ultimis voluntatibus , de eorum facultatibus , & bonis portionem aliquam erogassent , seu reliquissent , plenatiam omnium peccatorum suorum remissionem , & Indulgentiam consequerentur , concessit , ac omnia , & singula alia Privilegia , Indulta , Facultates , Gratias , Indulgentias , & peccatorum Remissiones , per eundem Paulum , aliosque Romanos Pontifices Prædeceffores suos , & Sedem Apostolicam aliis Italiæ Montibus præfatis quomodocumque , & qualitercumque in genere , vel in specie concessa , eidem Monti de Urbe communicavit ; prout in dictis Litteris plenius continetur . Et ut eadem petitio subjungebat , licet ipsi Provisores , & Confratres vigore Litterarum Pauli Prædecefforis , privilegiis aliis Italiæ Montibus concessis hujusmodi , libere uti posse credant , & forsan illis , seu eorum aliquibus hætenus usi fuerint , quia tamen ab aliquibus nimium scrupulosis dubitatur , an stantibus nonnullis , tam per Paulum prædictum , quam piæ memoriæ Julium Papam Tertium , & Paulum Quartum etiam Prædeceffores Nostros , ac etiam per Nos super Indulgentiis , & Privilegiis hujusmodi , editis prohibitionibus , & aliis contrariis ordinationibus , ipsi Privilegiis , & Indulgentiis sibi concessis præfatis , uti valeant ; idcirco Nobis humiliter supplicari fecerunt , quatenus Institutioni , Ereccioni , & Institutioni Montis Pietatis de Urbe hujusmodi , necnon Ordinationibus , & Statutis , ad providam illius directionem hætenus editis , pro firmiori illorum subsistentia , robur Apostolicæ confirmationis adjicere , sibi que quod Privilegiis , & Indulgentiis præfatis gaudere possint , indulgere , ac alias in præmissis providere de benignitate Apostolica dignaremur . Nos igitur , qui pietatis opera , præsertim erga Egenos Urbis , tanquam Nobis propinquiores , nostris potissimum temporibus , exerceri

fin-

Suborto aliquibus scrupulo de revocatione Privilegiorum , & Indulgentiarum , quas Paulus III Pietatis Monti concesserat , ut redintegrarentur , petitur .

Præmissa absolutione a quibuscumque censuris , con-



fincero desideramus affectu, Provisores, & singulos Confratres prædictos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis censuris, & pœnis a Jure, vel ab Homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, ac privilegiorum tam Urbis, quam aliis Italiae Montibus concessorum, necnon Ordinationum, & Statutorum hujusmodi, ac Pauli prædictarum, aliarumque Litterarum, & Scripturarum desuper confectarum tenores, ac si infererentur præsentibus, pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Erectionem, & Institutionem Montis Pietatis de Urbe, ejusque Confratrum Societatis, ac quatenus licita sint, & honesta, Ordinationes, & Statuta, necnon cum omnibus, & singulis in eis contentis clausulis, ejusdem Pauli Tertii Prædecessoris Litteras, prædicta Apostolica auctoritate, tenore præsentium confirmamus, approbamus, & innovamus, illaque perpetuæ firmitatis robur obtinere, & inviolabiliter observari debere decernimus, ac omnes, & singulos Juris, & Facti defectus, si qui forsitan intervenerint in eisdem, supplemus. Et insuper Monti Pietatis de Urbe, ejusque Provisoribus, Societati, & Confratribus prædictis, quod omnibus, & singulis Indulgentiis, etiam plenariis, & peccatorum remissionibus, necnon Privilegiis, Facultatibus, Gratiis, & Indultis per Paulum Tertium, aliosque Romanos Pontifices ejus Prædecessores prædictos, & Sedem Apostolicam Almæ Urbis, aliisque Italiae Montibus Pietatis in genere, vel in specie quomodolibet concessis, ut præfertur, uti, potiri, & gaudere, libere, & licite valeant, etiam quoad ea, quæ reliquis Montibus concessa sunt, in omnibus, & per omnia, perinde ac si prædicto Monti Urbis specialiter, & expresse concessa fuissent, eisdem auctoritate, & tenore concedimus, & indulgemus. Non obstantibus Nostri, & Prædecessorum prædictorum prohibitionibus, & contrariis dispositionibus, aliisque præmissis, necnon quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque Indultis, & Litteris Apostolicis, aliis Italiae Montibus, eorumque superioribus, & Personis, ac aliis quibusvis,

firmantur privilegia quæque a Paulo III Pietatis Monti concessa, ejusque Statuta, denuo Apostolicæ auctoritatis robore nuntiuntur.

Quæ contra facerent, plenissime ea derogantur.

etiam in Fabricæ Basilicæ Principis Apostolorum, ac Hospitalis Sancti Spiritus in Saxia, Ordinis Sancti Augustini de Urbe, aliorumque Piorum Locorum favorem, ac alias sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis in genere, vel in specie, etiam motu proprio, & ex certa scientia, seu etiam ad Imperatorum, Regum, & aliorum Principum instantiam, quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiam si pro sufficienti illorum derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma, hic servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in eis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permanfuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus; necnon omnibus illis, quæ in dictis Litteris non obstare concessum est cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod præsentium transumptis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, seu Curie Ecclesiasticæ, vel ipsius Confraternitatis eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ eisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, confirmationis, approbationis, innovationis, supplementationis, indulti, derogationis, decreti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ 1561. Sexto Idus Decembris, Pontificatus Nostri Anno secundo.

*C. Costa.*

BULLA

Ex his litteris, quæ fuerint transumptæ, eadem, ac ipsi, fides habeatur.

Qui contra has litteras aliquid moliri ausuerint, indignationem Dei, Petri, & Pauli noverint se incursum.

11

# B U L L A S I X T I P A P Æ Q U A R T I

Super Monte Pietatis Savonæ.

S I X T U S E P I S C O P U S

S E R V U S S E R V O R U M D E I

AN. MCDLXXIX.  
IV. Nonas Julii.

---

*Ad perpetuam rei memoriam.*



D Sacram Petri Sedem in plenitudine potestatis divina dispositione vocati, ad ea, ut decet, libenter intendimus, per quæ pauperum, & miserabilium Personarum necessitatibus utiliter, & salubriter valeat provideri, & ut quæ propterea provide ordinantur, ad optatum perducantur effectum, interponimus sollicitudinis nostræ partes. Sane, sicuti accepimus, dilecti Filii, **Communitas Civium Civitatis Savonensis** provide considerantes, quod in Civitate prædicta continue sunt quamplurimi Pauperes, quorum aliqui adeo pecuniis carere noscuntur, ut in eorum opportunitatibus expediat eos ad Fœneratores, & præsertim Hebræos in Civitate prædicta degentes persæpe habere recursum, & ab eis, Pignoribus traditis sub non levibus usuris, pecunias mutuo recipere. Aliqui vero, quamquam pro eorum decenti sustentatione facultates habeant, nihilominus vitam ducentes dissolutam, ut eorum noxios affectus adimpleant, ad eosdem Fœneratores ultro se offerentes recurrunt, & sub hujusmodi usuris pecunias mutuo recipiunt ab eisdem, quas postea in malos usus convertunt, & statuto termino illas non restituentes, Pignora perdunt, sicque paulatim ipsi Fœneratores tenues facultates exhauriunt eorundem, per usurariam pravitatem, eos ad extremam miseriam deducentes in dies, quod non esset, si Hebræi publici Fœneratores non degerent ibidem. Ut hujusmodi incommodis, quæ exinde proveniunt, obvient, cupiunt ad instar dilectorum Fi-

Miserabilium necessitatibus quæ medicinam faciant, ita sunt comparanda, ut suum fortiantur effectum.

Iniqua Judæorum fœnera impulerunt Savonenses Cives, ut de Pietatis Monte cogitarent.

Inducitur exemplum Montis Pietatis, qui Pontificis auctoritate Apo-

Stolica jam dudum erat erectus .

Savonenſium conſilium de Pietatis Monte inſtituendo Sixtus IV commenda- rumque do- let, quod aliis ſum- ptibus diſtens Pa- tris ſue in hoc ſibi tam charo opere præſenti pecunia adjumento eſſe non poſſat .

Tribuitur facultas Pietatis Montem inſtituendi, legeſque in illius regi- men condendi, at- que Adminiſtrato- res ſeligendi; iten- que Viros Eccle- ſiaſticos, ex Cæ- nobiticis quoque familiis, designan- di, quorum aucto- ritate pia legata, que ſunt incerta, ac etiam aliquibus in locis certa, adjectis tamen qui- buſdam conditio- nibus, ipſi Pietatis Monti tribuan- tur; quique etiam exigant, & com-

litorum Civium Civitatis noſtræ Peruſinæ, in prædicta Civitate Savonenſi, ex piis Chriſtiffidelium ſuffragiis, ac alias colligere, & in unam maſſam, quæ Mons Pietatis nuncupetur, redigere aliquam non parvæ pecuniæ ſummam, de qua Perſonis pauperibus, & egenis per Officiales deſuper ordinandos, examinata cauſa neceſſitatis eorum, ac receptis Pignoribus ab eiſdem, opportune valeat proportionabiliter ſubveniri eo modo, quo ſubvenitur ex pecuniis Montis Pietatis in præfata Peruſina Civitate dudum Apoſtolica auctoritate interveniente ordinati, dummodo eis deſuper per Nos licentia concedatur. Nos autem, qui præfata Civitatem Savonenſem, quæ noſtris dedit ortum natalibus, & illius Incolas ſpeciali dilectione proſequimur, ac gerimus in viſceribus charitatis, & de Incolarum eorundem paupertate, quibus proſecto compatimur, plenam habemus notitiam, proſcriptum Communitatis eorundem ſuper ordinatione dicti Montis, quæ eiſdem Incolis non parum profutura eſſe dignoſcitur, plurimum in Domino commendant; & propter grandia expenſarum onera, quæ nobis incumbunt, ad id eis, ut vellemus, de aliqua notabili pecuniæ ſumma in præſentiarum commode providere non valentes, prout omnino ceſſantibus oneribus hujusmodi, facere intendimus, & faciemus in poſterum, alios Chriſtiffideles per cæleſtis theſauri diſpenſationem, ad augendam interim maſſam prædictam, ac alias invitare decrevimus, ut ſic tam Pauperum neceſſitati, quàm adjutrices ad id porrigentium manus, animarum ſaluti conſulamus. Motu igitur proprio, non ad Communitatis Savonenſis prædictorum, aut alterius pro eis Nobis ſuper hoc oblata petitionis inſtantiam, ſed de Noſtra mera liberalitate, & ex certa Noſtra ſcientia, Communitati præfata ordinandi Montem Pietatis hujusmodi in dicta Civitate Savonenſi, & Officiales, ac Statuta, quæ pro illius maintenance, & conſervatione, ac diſtributione Proventuum ejus, Pauperum quoque ſubventione, eis pro tempore neceſſaria, ſeu quomodolibet opportuna videbuntur, inſtituendi, ad inſtar ſimilis Montis Pietatis dudum ordinati in Civitate prædicta Peruſina, auctoritate Apoſtolica, licentiam, & facultatem concedimus per præſentes. Et ut ejuſdem Montis Pietatis Savonenſis Proventus in dies ſuſcipiant incrementum, & Chriſtiffideles ad illos augendum eo promptio-

promptiores existant , quo exinde pro suarum animarum salute majora se cognoverint commoda adipisci , motu , scientia , & auctoritate prædictis statuimus , & ordinamus , quod de cetero perpetuis futuris temporibus personæ Ecclesiasticæ , etiam Religiosæ cujusvis Ordinis , etiam Mendicantium , in Presbyteratus Ordine constitutæ , ætate maturæ , moribus conspicuæ , & timoratae conscientiæ , bonæque opinionis , reputationis , & famæ , quas Communitas præfata , seu ad id ab eis auctoritatem habentes , pro tempore duxerint nominandas , ad nutum Communitatis eorundem amovibiles , quælibet male ablata , incerta legata quæcumque hætenus Piis Locis , ac Pauperibus , & aliis Personis incertis , in eorum favorem alias pie disposita in Civitate prædicta Savonensi , & ejus Diœcesi , necnon in Civitate Albenfi , ac in Riparia Occidentali , & etiam illa , quæ facta forent , & in futurum fierent , Ecclesiis , Piis Locis , Pauperibus , & Personis Ecclesiasticis quibuslibet in Civitate prædicta Savonensi , & illius Territorio consistentibus , dummodo quoad hujusmodi certa , pie disposita , Ordinarii illius Loci , seu ejus in Spiritualibus Vicarii Generalis , & Capituli , necnon majoris partis Consilii Savonensis accedat assensus in totum , vel pro parte , prout eis videbitur in piam Causam dicti Montis commutare , & commutationem hujusmodi factam nomine dicti Montis ab aliis , qui ad hujusmodi male ablatorum restitutionem , & pie legatorum , seu dispositorum solutionem , & complementum tenentur , & tenebuntur illa petere , & exigere , solventesque liberare , & subsistente aliqua rationabili causa , quando eis videbitur , cum eisdem , qui ad id tenentur amicabiliter componere , & recepta aliqua portione eorum , residuum eis remittere . Et quibuscumque undecumque ad eos recurrentibus , & ad hujusmodi pium misericordiæ opus juxta eorum arbitrium , manus actualiter porrigentibus adjutrices , seu ad porrigendum se ipsos , vel eorum Hæredes , valide , & efficaciter obligantibus , usque ad numerum centum , & non ultra , eorum confessione diligenter audita , pro commissis pro tempore per eos excessibus , & peccatis quibuslibet , quantumcumque gravibus , etiamsi talia forent , super quibus Sedes Apostolica esset merito consulenda , & a quibuscumque Censuris Ecclesiasticis , etiam quarum absolutio Sedi præfata reservata foret ,

ponant super præmissis .

Idem Ecclesiasticis viris tribuitur facultas , ut qui aliquid contulerint in pium hoc opus , eos in foro conscientiæ absolvant ab excessibus usque ad numerum centum semel in vita , & in mortis articulo , dummodo in Bulla Cænæ Domini non contineantur , ac etiam vota , præter quatuor , commutandi in pium Montis opus .

EXCC-

exceptis casibus contentis in Bulla Cœnæ Domini , semel in vita , & in mortis articulo plenariam absolutionem impendere , & pœnitentiam salutarem injungere . Emissâ quoque per eos Vota quæcumque ( Religionis , ultramarino , Visitationis liminum Apostolorum Petri , & Pauli , ac Sancti Jacobi in Compostella , votis dumtaxat exceptis ) in pium opus dicti Montis Savonensis commutare .

Doctoratus laurea, servata præscripta forma , usque ad centum ornant .

Necnon quoscumque , usque ad eundem numerum , quos in utroque , vel altero Jurium , aut artibus , vel Medicinæ , aliisque disciplinis , prævio diligenti examine eorum , coram tribus , aut quatuor Magistris , seu Doctoribus ea facultate , & scientia præditis , & alias idoneos esse compererint ad licentiæ , & Doctoratus gradus , soluta prius per eisdem dicto Monti ea quantitate pecuniæ , quæ eis , Personæ , gradus , & scientiæ conditionibus attentis , videbitur , promovere , & eis sic promotis , ut iisdem Privilegiis , Honoribus , Prærogativis , & Favoribus potiuntur , & gaudeant , quibus promoti in universitate cujuslibet studii generalis potiuntur , & gaudent , ac uti , potiri , & gaudere poterunt in posterum quomodocumque concedere . Et similiter quoscumque idoneos ad pia

Notarios , sub quadam item forma , usque ad centum quoque declarant ; ac spurios , sine præjudicio Ascendentium , & Descendentium ad eundem numerum , legitimorum loco habendos pronuntiant .

opera dicti Montis suffragia , eorum arbitrio , erogantes , usque ad prælibatum numerum , Notarios publicos , & Tabelliones , ac Judices Ordinarios creare , recepto prius ab eis fidelitatis Apostolicæ Sedi per tales debitæ , ac etiam de Notariatus ejusdem officio probe , & laudabiliter exercendo , solito juramento , adinstar eorum , qui in Romana Curia creantur , de officio hujusmodi investire , & cum quibuscumque Spuriis , Bastardis , Manseris , & Incestuosis , ac quovis alio etiam damnato complexu quomodolibet procreatis , etiam usque ad suprascriptum numerum , in dicto Monte Savonensi pia suffragia , juxta eorundem Deputatorum taxationem dederint , ut in quibuscumque Bonis Parentum , Agnatorum , & Cognatorum suorum , tam ex Testamento , quam ab intestato , absque tamen præjudicio Ascendentium , & Descendentium eorum , de quorum successione agi contingeret , in Bonis eorundem succedere , & ad illa donationis , & quovis alio titulo devenire , & ad quascumque dignitates , & officia sæcularia eligi , recipi , & admitti , eaque gerere , & exercere libere , & licite possint , perinde ac si de legitimo Matrimonio nati forent . Et cum simplici , aut ter-

In tertio , & quarto consanguinitate

tio ,

tio, & quarto consanguinitatis, & affinitatis, etiam ex illicito complexu proveniente gradibus, matrimonialiter copulari volentibus, usque ad supradictum numerum, facta per eos eidem Monti Savonenfi aliquali subventionem, juxta ipsorum Deputatorum pro tempore providam moderationem, ut Matrimonium contrahere, & tam ipsi, quam illi, qui sic conjuncti, postquam contraxerint, in contractis per eos Matrimoniis hujusmodi, etiam scientes remanere, vel postquam separati ad tempus fuerint, illa de novo contrahere, prolem susceptam, & suscipiendam exinde legitimam discernendo, ac eisdem, qui scienter contraxissent pro tempore, de absolutionis beneficio ab excommunicationis sententia, quam propterea incurrisse censerentur, injuncta inde eis, pro modo culpe poenitentia salutari, & aliis, quae de jure fuerint injungenda, providendo dispensare, praefata Apostolica auctoritate libere, & licite valeant. Quodque omnes, & singuli utriusque sexus, qui in augmentum Proventuum dicti Montis Savonenfis actualiter erogaverint, aut in Testamento, Codicillis, seu alia eorum ultima voluntate, vel alias quomodolibet legaverint, seu dari, & tradi ordinaverint de bonis eis a Deo collatis tantum, quantum eorum pia devotio eis dictaverit, & Deputati praedicti taxaverint, eligere valeant Confessorem idoneum, qui eorum confessione diligenter audita, in articulo mortis plenam eis absolutionem, etiam in singulis dictae Sedi reservatis casibus, ac censuris, impendere, & eorum, usque tamen ad superscriptum numerum, vota quaecumque, praedictis quatuor exceptis, commutare possint, & valeant, motu, scientia, & auctoritate praedictis ordinamus. Et ut ejusdem Montis Savonenfis Proventus provide dispensentur, ac in dies ex illorum dispensatione hujusmodi suscipiant incrementum, eisdem motu, scientia, & auctoritate volumus, quod Proventus praedicti censerentur, distribuantur, & administrantur per Officiales probos, & discretos, Deum timentes, quos Fratrum Praedicatorum, Minorum etiam de Observantia nuncupatorum, Heremitarum Sancti Augustini Ordinum, Savonenfes Priores, & Guardiani pro tempore existentes, seu major pars ipsorum, secundum Deum, & rectum consuetum, duxerint pro tempore deputandos, ad eorum nutum amovibiles

tis, & affinitatis gradu ad eundem numerum dispensant.

Qui aliquid suorum facultatum in Pietatis Montem tribuerit, potest in motis articulo, a Confessario sibi electo absolvi ab excessibus, Sedi etiam Apostolicae, reservatis.

Ratio, qua Montis Pietatis Administratores sunt eligendi.

biles, confecta exinde Scriptura per Notarios dictæ Communitatis, vel alios probos Viros, ad id pari modo assumendos, qui sic electi pro tempore, & assumpti Officiales, & Notarii teneantur de eorum officiis cum omni integritate, probeque, & laudabiliter exercendis, in eorundem Priorum, & Guardianorum manibus, antequam ad illa admittantur præstare juramentum, de eorum administratione toties, quoties eidem Communitati placuerit, dictis Deputatis rationem reddendo. Et tam ipsi Administratores, & Officiales, quam eorum Notarii, si per Annum gratis, & sine salario, ex Proventibus dicti Montis Savonensis percipiendo, deservire voluerint in dicto officio, ratione hujusmodi officii, pro impenso eorum labore, sicuti alii erogantes pia suffragia Monti Savonensi prædicto, vel ei de Bonis suis legantes, eligere possint Confessorem idoneum, qui erga eos pari facultate, & auctoritate fungatur, qua electus ab erogantibus, & legantibus prædictis, erga illos fungitur ex præcedenti ordinatione nostra prædicta. Alioquin ordinanda eis salaria, provide moderanda, percipiant. Et tam ipsis, quam præfatæ Savonensi, & aliarum Civitatum Communitatibus, ac eorum Officialibus quocumque nomine nuncupatis, & quibuscumque aliis cujuscumque status, gradus, ordinis, & conditionis existant, & quacumque nobilitate, dignitate, & facultate Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant, etiamsi in prædicta Savonensi Civitate temporale dominium obtinerent, motu, scientia, & auctoritate similibus districtius præcipiendo inhibemus, ne dicti Montis Savonensis proventus in totum, vel pro parte aliqua, in alias causas, quam illas, ad quas ordinantur, & deputantur, quovis modo convertere, aut de illis quicquam exponere; seu circa illos fraudem, vel dolum committere, & illos, qui proventus ipsos augere intenderent, quo minus id faciant impedire, aut ab eorum pia intentione hujusmodi retrahere directe, vel indirecte quovis quæsito colore præsumant. Ita quod si secus egerint, si Communitates, Collegia, Capitula, vel Conventus illorum, singulares, si vero alii ab eis fuerint, ipsi sic contrascentes, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, a qua ab alio, quam Romano Pontifice, præterquam in mortis articulo constituti, nequeant absolutionis beneficium obtinere, & nihilo-

Administratores, & Notarii, qui per annum nulla mercede Pietatis Montis inservierint, in electione Confessarii eodem gaudeant beneficio, atque illi, qui suorum facultatibus aliquid erogaverint, alioquin prudenti judicio constitutam mercedem percipiant.

Veretur, ne Montis Pietatis patrimonium in aliud ac designatum opus erogetur, & quidem sub latæ sententiæ excommunicationis, & dupli pena; qua illi quoque innotantur, qui impedimento essent, ne ipse augeretur patrimonium -



nihilominus duplum ejus, quod expositum fuerit, aut fraudatum eidem Monti Savonensi restituere teneantur. Per hoc autem non intendimus prohibere Communitati Savonensi præfatæ, quin possint occurrente necessitate aliqua, præsertim penuriæ Annonæ, pecunias hujusmodi in easdem necessitates convertere; tamen moderate, & Apostolica sede prius super hoc consultata, dataque dicti Montis Savonensis Officialibus idonea cautione de illis restituendis ad non longum tempus, cum fidejussione, vel pignore. Et quia secundum varietates temporum nonnunquam expedit Statuta immutare, Savonensi Communitati præfatæ, statuendi super dictorum Proventuum acquisitione, usu, & distributione, ac conservatione, & Statuta pro tempore immutandi, alterandi, & ex toto abrogandi, ac alia faciendi (per quæ tamen nullum votivæ distributioni eorundem Proventuum in pios usus, ad quod deputantur, præjudicium generetur) statuendi, ordinandi, & reformandi, motu, scientia, & auctoritate prædictis facultatem concedimus. Ac mandamus, quod illa, quæ per eos hac prima vice, & pro tempore impofterum statui, ordinari, & reformari contigerit, dummodo per Venerabilem Fratrem nostrum modernum, & pro tempore existentem Episcopum Savonensem, seu illius in Spiritualibus Vicarium Generalem fuerint, utpote laudabilia, & honesta, confirmata, cui hanc semper super hoc specialem facultatem elargimur, debeant ab omnibus inviolabiliter observari, sub eisdem censuris, & pœnis, ut præfertur, incurrendis. Prædicatibus vero Verbi Dei, qui in prædicta Savonensi Civitate, vel alibi in eorum prædicationibus, aut alias aliquos Christianifideles inducere curaverint ad impendendum pia suffragia prædicto Monti Savonensi, aut cum Deputatis prædictis super incertis male ablati componendum, seu alias pro augmento Proventuum eorundem laboraverint; pro quibuslibet centum Florenis, quos ad Montem ipsum Savonensem devenire fecerint, plenariam Indulgentiam dicta auctoritate concedimus. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc Paginam nostræ Concessionis, Statuti, Ordinationis, voluntatis, præcepti, inhibitionis, mandati, intentionis, & elargitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsum-

C

pserit,

Cum Annona laboratur, potest Mons Pietatis Sede Apostolica consultari, & de restituenda quantocius pecunia fidejussione recepta, Communitati Savonensi, aliisque mutuo tradere.

Facultas condendi novas leges, easque immutandi &c.

Quæcumque leges, earumque immutationes ab Episcopo Savonensi, vel ejus Vicario Generali, futuris quoque temporibus, sunt confirmandæ.

Conceditur plenaria Indulgentia sacris Oratoribus, quoties auditorum animos ita succendant, ut eorum opera Mons Pietatis ad centum florenis fiat ditior.

Clausula Dero-gatoria; & in eos, qui has contra literas aliquid molirentur, censuræ intermittantur.

psertit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quadringentesimo sepruagesimo nono, quarto Nonas Julii, Pontificatus Nostri Anno Octavo.

*Ful. gratis de mandato Sanctissimi Nostri Papæ.*

*Petrus de Monte.*

*B. Gallettus.*



# BULLA INNOCENTII OCTAVI

Super Monte Pietatis Cæsenatis.

INNOCENTIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*



**A**D Sacram Petri Sedem, in plenitudine potestatis, Divina dispositione vocati, ad ea, ut decet, libenter intendimus, per quæ pauperum, & miserabilium Personarum necessitatibus utiliter, & salubriter valeat provideri, & his, quæ propterea provide ordinata fore noscuntur, ut eo firmius illibata perdurent, quo erunt majori robore solidata, nostræ confirmationis robur adjicimus, & ut optatum fortiantur effectum, interponimus sollicitudinis nostræ partes. Sane pro parte dilectorum Filiorum Communitatis, Civium nostræ Civitatis Cæsenatis, Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim ipsi usurarum voragini, quæ retroactis temporibus exhauserat facultates quamplurimorum Civium, & Incolarum dictæ Civitatis, & illius Communitatis obviare, & animarum saluti, pauperumque, ac indigentium pro tempore necessitatibus occurrere cupientes, per opportuna eorum consilia provide ordinarunt, quod extunc de cetero continue in dicta Civitate esse deberet una massa Proventuum, Pauperum, & Indigentium corundem usibus deservientium, quæ Mons Pietatis nuncuparetur, & illi applicarunt nonnullos Proventus tunc expressos, ad Communitatem illam legitime pertinentes, & pro illius directione, conservatione, & manutentione, perpetuis tunc futuris temporibus, in Civitate prædicta, inter alia, quæ ad illius summotionem, dimutationem, aut detrimentum directe, vel indirecte tenderent, in Consiliis dictæ Civitatis proponi, tractari, ac deli-

Quæ provide in miserabilium commodum sunt ordinata, ut proposito respondeant consilio, cavitendum.

Causa instituti Montis Pietatis in civitate Cæsenæ refertur, cujus Communitas quosdam suos redditus illi assignat, quosque alio distrahi, inconsulta Sede Apostolica, interdicit, & Judicem designat, qui lites diimiat, pecuniam mutuo tradendam constituat, omnesque in officio contineat; & tandem quod pretium mutui causa sit persolvendum, præscribitur.

berari, & illum extinguere, & tolli, aliasque quam de expresso Sedis Apostolicæ mandato, & ejusdem Montis proventus, aliis, quam Pauperum eorundem usibus applicari, sub certa tunc expressa pœna inhibuerunt, & quod Potestas Cæsenas pro tempore existens debita dicti Montis, & pœnas contrafacientium ordinationibus ejus, exigere, & controversias quascumque Montem ipsum concernentes, visa veritate, infra certos tunc expressos dies terminare, & usque ad quam quantitatem, unicuique recurrenti ad dictum Montem, per illius Officiales mutuari possit; itaut in præsentiarum quindecim libras Monetæ illarum partium non transcendat, ac a mutuo recipientibus, pro salariis Officialium, & aliis dicti Montis oneribus perferendis, ultra quam tres denarii, mensē quolibet triginta dierum, pro qualibet libra quantitatis mutuatæ viginti Bolendinis pro qualibet libra computatis, & si quantitas, quæ sic exigetur, opportunam pro eisdem salariis, & oneribus summam transcederet, tunc tanto minus exigatur, pro qualibet libra, quod summa, quæ sic exigetur, expensarum onus non transcendat, sed potius, in decem libris Monetæ illarum partium, minor illa existat, quodque Officiales, & Ministros Mons ipse habere, & qualiter illi eorum officia, & ministeria exercere, & de eorum administratione rationem reddere teneantur, & debeant. Pignora, elapso Anno, & Mense dumtaxat, & non ante, & tunc, prævia subhastatione, plus Offerenti vendere, & redacto inde pretio, quod Monti debetur, pro illo retinere, residuum autem Pignoranti restituere teneantur, & alia plura laudabilia, & honesta dicti Montis conservationem concernentia statuerunt, prout in quibusdam Litteris, seu Scripturis authenticis vulgari sermone desuper confectis plenius dicitur contineri. Quare pro parte Communitatis prædictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut ordinationi, inhibitioni, ac Statutis prædictis, & omnibus, & singulis in dictis Instrumentis contentis robor nostræ confirmationis adjicere, aliasque eis in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur dicti Montis Institutionem plurimum in Domino commendantes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ordinationem, inhibitionem, & Statuta prædicta, & prout illa concernunt, omnia, & singula in dictis Scripturis contenta, ac inde secuta quæcumque, auctoritate Apostolica, præ-

Pignora confidato tempore vendenda; & quicquid ultra mutuum supererit, dominis restituendum?

Confirmationis petitio.

Commendato confilio de Montis Pietatis instituyendo, ac suppletis quibuscumque defectibus, ipsa institutio auctoritate Apostolica confirmatur.

præsentium tenore approbamus, & confirmamus, ac præsentis scripti patrocinio communimus. Supplentes omnes, & singulos defectus, si qui forsitan intervenerint in eisdem. Et nihilominus dilectis Filiis Abbati Monasterii Sanctæ Mariæ in Monte, extra Muros Cæsennates, & Præposito Ecclesiæ Cæsennatis, ac Vicario Venerabilis Fratris Nostri Episcopi Cæsennatis in spiritualibus generali, per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios præmissa, ubi, quando, & quoties expedire cognoverint, fuerintque desuper pro parte Communitatis, & Officialium prædictorum legitime requisiti, solemniter publicantes, faciant ordinationem, inhibitionem, & Statuta prædicta inviolabiliter observari; & illos, quos eis contravenisse constiterit, ad poenarum, quas propterea incurrerint solutionem, compellant, seu per dictum Potestatem compelli faciant. Contradictores per censuram Ecclesiasticam, appellatione posposita, compescendo. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac dictæ Civitatis confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate vallatis, Statutis, & consuetudinibus contrariis quibuscumque, seu si aliquibus communiter, vel divisim, a Sede prædicta indultum existat, quatenus intercidi, suspendi, vel excommunicari non possint, per Litteras Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo, ad verbum de Indulto hujusmodi mentionem. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc Paginam nostræ approbationis, confirmationis, commonitionis, suppletionis, & mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quadringentesimo octogesimo octavo, sexto Idus Maii Pontificatus Nostri Anno Quarto.



Abbati Monasterii sancte Mariæ in Monte, Præposito Ecclesiæ Cæsennatis, & Vicario Generali demandatur executio.

Derogatur quibuslibet, quæ contra facerent, & censuræ interminantur.

# BULLA JULII SECUNDI

Super Monte Pietatis Bononiæ.

ANNO MDVL.  
X. Kalend. Martii.

JULIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuum rei memoriam.*

Exorditur a prom-  
pta voluntate con-  
firmationem Apo-  
stolicam elargien-  
di iis institutioni-  
bus, quæ paupe-  
ribus sint adju-  
mento.



AD Sacram Petri Sedem in plenitudine potestatis  
vocati, ad ea, prout ex injuncto Nobis desuper  
pastorali officio incumbit, libenter intendimus  
per quæ pauperum, miserabiliumque Personarum  
necessitatibus utiliter, & salubriter valeat provi-  
deri, & his, quæ propterea provide ordinata di-  
cuntur, ut eo firmiter persistant, quo Sedis Apostolicæ munimine  
fuerint roborata, Apostolicæ confirmationis libenter adjicimus fir-  
mitatem, & ut optatum sortiantur effectum nostræ sollicitudinis par-  
tes favorabiliter impertimur. Sane pro parte dilectorum Filiorum  
Communitatis Civitatis nostræ Bononiensis, Nobis nuper exhibita  
petitio continebat, quod olim nonnulli bonæ mentis Viri Civitatis  
prædictæ, provide considerantes, quod in dicta Civitate continue  
erant quamplurimi pauperes, quorum aliqui adeo pecuniis carere  
noscebantur, ut in eorum opportunitatibus expediret eos ad He-  
bræos Fœneratores in Civitate prædicta degentes, persæpe habere  
recursum, & ab eis, Pignoribus traditis, sub gravibus usuris, pec-  
unias mutuo recipere. Erantque præterea alii, qui quamvis pro  
eorum decenti sustentatione facultates haberent; nihilominus vi-  
tam ducentes dissolutam, ut eorum noxios appetitus impleverent, ad  
eosdem Fœneratores, ultro sese offerentes recurrebant, & sub hujus-  
modi usuris pecunias mutuo recipiebant ab eisdem, quas postea in  
malos usus convertebant, ac statuto termino illas non restituentes,  
Pignora perdebant, sicque paulatim ipsi Fœneratores tam ténues,  
quam

Quod Judæi fœ-  
neratores sensim  
facultates eorum  
exhaurirent, qui  
mutuaturi ad illos  
accederent, jam  
succendit quorun-  
dam piorum ani-  
mos, ut de Pietatis  
Monte insti-  
tuendo cogitarent;  
qua in re maxime  
sunt usi nonnullor-  
um Fratrum Mi-  
norum de Obser-  
vantia, e Jurispe-  
vitorum consilio;  
quique taxata pec-  
uniæ quantitate  
mutuo tradendæ,  
atque ex ea per  
annum nihil omni-  
no recipiendum,  
& sancito pignora  
duplo majori præ-  
tium mutuata pecu-  
nia esse debere,

quam alias facultates exhauriebant eorundem, per usurariam pravitatem, eos ad extremam miseriam deducentes in dies. Et exco-  
gitantes, & discutientes quomodo fieri posset, quod honestis pau-  
perum necessitatibus, adjuvante charitate Fidelium, facultates suas  
ad id misericorditer erogantium, omni penitus usura cessante, suc-  
curreretur, & Hebraei Fœneratores prædicti non degerent ibidem,  
sicque incommodis hujusmodi, quæ ex illorum fœneris exercitio  
proveniebant, obviaretur, persuasione, & impulsu nonnullorum  
Fratrum Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum, & de  
illorum, ac diversorum Juris Peritorum consilio, ac etiam atten-  
dentes, quod in pluribus Civitatibus Italiæ, ad subveniendum pau-  
peribus, & obviandum usurarum hujusmodi voragini, similis pro-  
visio institutionis Montis Pietatis facta fuerat, in prædicta Civitate  
Bononiensi, non parvam pecuniæ summam, ex piis Fidelium suffra-  
giis colligere, & in unam Massam, quæ Mons Pietatis nuncuparetur,  
redigere curarunt, & pro illo, ac illius facultatibus conservan-  
dis, ac penes idoneos Depositarios deponendis, seu conservandis,  
ac pauperibus, & egenis per Officiales desuper, pro tempore ordi-  
nandos, examinata causa necessitatis ipsorum, & receptis Pignori-  
bus ab eisdem, opportune valeret proportionabiliter subveniri, in-  
ter alia provide ordinarunt, quod dictarum Pecuniarum Depositarius,  
qui pro tempore foret, teneretur mutuare pauperibus, & egenis In-  
colis Civitatis Bononiæ, ad eum pro tempore recurrentibus, & non  
ludi, aut negotiationis causa id petentibus, primo Anno post ordi-  
nationem illius, usque ad sex libras Monetæ Bononiensis, pro quo-  
libet eorum, & illo decurso, tantum, quantum facultates dicti Mon-  
tis paterentur, receptis ab eis Pignoribus valoris duplicis summæ  
mutuatæ, quam intra annum restituere deberent eidem; alioquin,  
Anno decurso, Pignora venderentur, præcedentibus subhastationi-  
bus, plus offerenti; nec deberet Mons ipse ab eis intra Annum  
solventibus, aut de pretio Pignorum, quæ venderentur, aliquam,  
præter mutuatam quantitatem habere ullo modo, quodque ad con-  
servationem, custodiam, & gubernationem dictorum Pignorum,  
& ad distribuendum mutua, Pignora, venditiones, & pretia Pigno-  
rum venditorum esse deberent aliqui Officiales, & Ministri, exerci-  
tiis opportunis dicti Montis vacantes, in numero sufficienti, qui  
ido-

arque hæc ipsa  
clapso anno ven-  
denda, nisi fuerint  
redempta; & sub  
cautionibus confi-  
turis Administris  
mercede condu-  
ctis, lufores, &  
mercatores reje-  
cerunt; & super  
legibus præscri-  
ptis, ut auctoritas  
Magistratus sexde-  
cim Virorum in-  
tercederet, cura-  
runt.

idoneam cautionem præstarent de Pignorum custodia, & conservatione hujusmodi, & de adimplendo omnia, ad quæ tenerentur ratione officiorum suorum, & omnem eorum industriam adhibere circa præmissa eorum officio incumbentia, tenerenturque de Pignorum perditione, & deterioratione, quæ ex eorum culpa eveniret; qui Officiales, & Ministri pro hujusmodi laboribus, & periculis, eis ordinanda convenientia salaria haberent; & nonnulla Capitula, & Ordinationes super modo regendi, & gubernandi Montem Pietatis hujusmodi, Sanctorum Patrum Decretis minime contraria ediderunt, & illa sic edita Officio, seu Magistratui tunc sexdecim Virorum, ad quos Civitatis prædictæ gubernatio, juxta Apostolicas Ordinationes, tunc pertinebat, obtulerunt, ut per eos examinarentur, & eorum auctoritate validius confirmarentur, ac illorum, & Montis Pietatis hujusmodi institutionis confirmatio, a Nobis, & Sede Apostolica obtineretur. Quum autem, sicut eadem petitio subungebat, licet Officium sexdecim, & Communitas præfati institutionem Montis Pietatis, & illius Capitula hujusmodi diligenter examinaverint, seu examinari fecerint, tamen propter novitates, quæ in Civitate prædicta, prout novimus, evenerunt, hujusmodi Montis Pietatis Institutio aliter confirmata non fuit. Et, sicut eadem Petitio subungebat, si non provideretur, qualiter dictus Mons conservaretur, ac etiam augeantur illius introitus, non posset provideri pauperibus, prout necessitas exigit. Verum si una Confraternitas Montis Pietatis nuncupanda utriusque sexus Christifidelium Viro, & Uxore pro una Persona computatis, institueretur, quæ aliquid in eorum ingressu, seu receptione, & etiam singulis annis, ad augmentum dicti Montis, pro subventionem dictorum pauperum solverent, seu erogarent, profecto, ex hoc non parum dictis pauperibus subveniretur. Pro parte tam Communitatis prædictorum, quam dilectorum Filiorum Præsidentium dicti Montis, Nobis fuit humiliter supplicatum, ut hujusmodi Montis Pietatis creationi, institutioni, plantationi, & erectioni, & quæ pro illius directione, manutentione, & conservatione, ac incremento emanarunt, Ordinationibus, & Capitulis, ac in illis Statutis, & Decretis quibuscumque pro illorum subsistentia firmiori, robur Apostolicæ confirmationis adjicere, ac unam Confraternitatem utriusque sexus Christifide-

Quibus ex causis confirmatio Apostolica adhuc non accesserit.

Ad augendos redditus Montis Pietatis, Sodalitium proponitur, ab ipso Monte nuncupandum.

Petitur, ut Montis Pietatis institutio auctoritate Apostolica confirmetur.



stifidelium tam Sæcularium, quam Ecclesiasticorum, etiam Ordinum quorumcumque in Civitate prædicta, Montis Pietatis nuncupandam, usque ad numerum quinque millium Personarum, Viro, & Uxore pro una Persona computatis, creare, & instituere, aliasque in præmissis opportune providere, de benignitate Apostolica dignemur. Nos igitur, qui Civitatem prædictam, & illius Incolas, & Abitatores, prout notissimum est, cum ad eam pro illius liberatione a Tyrannorum oppressione, personaliter accesserimus, gerimus affectum dilectionis, Communitatem, & Præsidentes præfatos, ac ipsorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab Homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, hujusmodi Montis Pietatis creationem, institutionem, plantationem, & erectionem, & quæ pro illius directione, manutentione, & conservatione, ac incremento emanarunt, Ordinationes, & Capitula, ac in illis Statuta, & Decreta quæcumque, auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, & confirmamus, supplemusque omnes, & singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem; & ut ejusdem Montis Pietatis proventus in dies magis augeantur, & Confratres dictæ Confraternitatis Pietatis, operibus hujusmodi eo magis intenti esse possint, & ad illius manutentionem manus porrigant promptius adiutrices, quo ex hoc animarum suarum salutem cognoverint se adipisci; unam Confraternitatem utriusque sexus Christifidelium tam Sæcularium, quam Ecclesiasticorum, etiam Regularium, etiam Ordinum quorumcumque, in Civitate prædicta, Montis Pietatis nuncupandam, usque ad numerum quinque millium Personarum, Viro, & Uxore pro una Persona computatis; ita quod semper in locum decedentium alii, usque ad dictum numerum, substitui possint, eadem auctoritate creamus, & instituimus, ac quod in illam pro tempore recipiendi, & admittendi, in eorum receptione solve-  
re teneantur tredecim Bolendinos, & totidem singulis Annis; quodque omnes, & singuli Confratres utriusque sexus dictæ Confraternitatis, pro tempore existentes, Presbyterum Sæcularem, vel cu-

D.

jusvis

Pontifex, quem Bononiam se contulisset, ut quorundam cohereret audaciam, illius Montis Pietatis institutionem auctoritate Apostolica, suppletis quibusvis defectibus, comprobatur; atque impertitur, ut Sodalitium ad quinque millium instituat; qui Sodales in Montis commodum quibusvis annis, & quin primum adferibuntur, designatam pecuniam solvant; quibusque adeo tribuitur, ut a Confessario sibi delecto, semel dum vitam ducunt, & in mortis articulo a reservatis, dummodo non contineantur in Bulla Cœnæ Domini, absolvantur, itemque plenaria gaudeant Indulgentia; ipsique Confessario, ut eum ipsis de male ablati incertis componat, eorumque vota, quatuor exceptis, commutet; ipsique tandem Sodales, actis præcipuis hic præscriptis, indulgentiis Stationum Urbis Romæ cumulantur, & in loco, qui Interdicto, cui causam non dederint, sit subjectus, ecclesiastica sepultura non privantur.

julvis Ordinis, etiam Mendicantium Religiosum, in suum possint eligere Confessorem, qui Confratres ipsos, & eorum singulos ab omnibus, & singulis eorum excessibus, peccatis, & delictis, de non reservatis, toties, quoties, & de reservatis, semel in vita, & in mortis articulo (exceptis contentis in Bulla, quæ die Cœnæ Domini legi consuevit) absolvat, & injungat pœnitentiam salutarem, ac etiam semel in vita, & in mortis articulo plenariam omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti, & ore confessi fuerint, remissionem, auctoritate Apostolica elargiri, ac cum eis, & eorum quolibet, super incertis male ablati ipsi Monti applicandis componere, & vota, quæ commode nequiverint adimplere, in utilitatem dicti Montis (ultramarino, Visitationis Liminum Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum, ac Sancti Jacobi in Compostella, necnon castitatis, & Religionis Votis exceptis) commutare; quodque Confratres ipsi, diebus Quadragesimalibus, & aliis temporibus Anni, visitando duo, aut tria Altaria alicujus, seu aliquarum Ecclesiarum Locorum, in quibus eos morari contigerit, si ibidem totidem fuerint, & ibi Orationem Dominicam, & Salutationem Angelicam quinque ad quodlibet Altare devote dicendo, & recitando, omnes, & singulas Indulgentias, & Peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur, & consequi possent, si Ecclesias Urbis ejusdem Quadragesimæ, & aliis Stationum earundem diebus, eandem Ecclesias ad hoc deputatas personaliter visitarent; & si contingat eosdem Confratres, aut eorum aliquem, in Loco Ecclesiastico interdicto ordinaria auctoritate supposito, ab hac luce decedere, eorum corpora Ecclesiasticæ Sepulturæ, dummodo causam non dederint interdicto, nec ipsis specialiter interdictum fuerit, absque tamen funerali pompa tradi possint. Ac quod singuli Christifideles, qui in vita centum libras Monetæ Bononiensis, eidem Monti donaverint, vel in morte, aliqua de Bonis suis juxta eorum arbitrium, eidem Monti reliquerint, Confessorem Sæcularem, vel Regularem, qui eos confessos, & contritos ab eorum peccatis absolvat, & eis ab omnibus suis peccatis hujusmodi, plenariam remissionem injungat, sibi eligere possint. Ac quod etiam illi, qui primæ publicationi in aliqua Ecclesia Civitatis prædictæ publice faciendæ interfuerint, si pro augmento dicti Montis manus adjutrices similiter juxta eorum arbitrium

Confessarii eligendi facultate, & plenaria quodque Indulgentiæ de Pietatis Monte benemeriti cumulantur.

bitrium erogaverint, plenariam omnium peccatorum suorum, quæ tunc confessi, vel qui etiam semel post hujusmodi piam erogationem confitebuntur, consequantur, auctoritate Apostolica prædicta, perpetuo statuimus, ordinamus, & concedimus, & indulgemus. Et ut præmissa fideliter in eas, pro quibus deputata sunt, **Causas** dispensentur, prædictis, & aliis tam dicti Montis, quam **Civitatis Bononiensis** Officialibus, quocumque nomine nuncupatis, & quibuscumque aliis cujuscumque dignitatis, status, ordinis, vel conditionis existant, & quacumque dignitate, & facultate Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant, districtius inhibemus, ne dicti Montis proventus in totum, vel pro parte, in alias causas, quam illas, ad quas ordinantur, & deputantur, quovis modo convertere, & illos, qui proventus ipsos augere intenderent, quominus faciant, impedire, aut ab eorum, & sua intentione hujusmodi, nisi causa rationalis subsit, retrahere, directe, vel indirecte quovis quæsito colore præsumant, sub excommunicationis lætæ sententiæ pœna, a qua ab alio, quam Romano Pontifice, præter quam in mortis articulo constituti, nequeant absolutionis beneficium obtinere, & nihilominus duplum ejus, quod subtractum, aut fraudatum, seu ne illi erogaretur malitiose persuasum fuerit, eidem Monti restituere teneantur, eadem auctoritate decernimus. **Ac Statuta** ipsius Montis Pietatis nunc, & pro tempore edita immutandi, alterandi, & ex toto derogandi, & alia faciendi, etiam super taxatione tredecim Bolendinorum, aut ejus, quod per **Confratres** dictæ Confraternitatis tam in eorum introitu, quam annis singulis solvi debeat, & a quolibet ex **Confratribus**, pro toto eo, quod pro tempore vitæ suæ solveretur, debeat certam summam arbitrio Præfidentium moderandam recipere, & solventes a totali solutione de cetero facienda liberare, & per quæ tamen nullum distributioni eorundem proventuum in pios usus, ad quos deputantur, præjudicium generetur juxta temporum, & causarum condiciones, **Comunitati**, & Præfidentibus prædictis facultatem concedimus; ac quæ Statuta, & ordinata sunt, & pro tempore in futurum provide statui, & ordinari, ac reformari contigerit, ab omnibus inviolabiliter observari mandamus. **Ac omnibus, & singulis Notariis Civitatis, & Diocesis Bononiensis in virtute sanctæ Obedientiæ, præ-**

Interdicitur, ne redditus Montis Pietatis in alium erogentur usum sub excommunicationis lætæ sententiæ, & dupli pœna; cui quoque subijciuntur, qui aliorum revellunt animos, ne Mons Pietatis fiat ditior.

Facultas immutandi, abrogandi, novasque leges condendi.

Tabellionibus præcipitur, ut Pietatis Montem Te-

flatoribus in memoriam revocent; & si forte quicquam testamento legaverint, ut intra unius mensis spatium eos, qui Monti præsent, certiores reddant.

Sacri Oratores curabunt, ut Montis Pietatis redditus augeantur; illisque omnibus, qui in id incubuerint, bona spiritualia elargiantur.

Clausula derogatoria.

Excommunicatio interminatur.

cipimus, & mandamus, ut quando conficiantur testamenta, Testatori ad memoriam reducant prædictum Montem Pietatis, pie interrogando, an aliquid ipsi Monti relinquere velit, & sub eadem poena, infra unum Mensem post mortem dicti Testatoris, notitiam dent Conservatoribus, seu Præsidentibus dicti Montis Pietatis de relictis eidem Monti in testamentis, vel Codicillis per eisdem Testatores pro tempore factis. Et Prædicatoribus Verbi Dei, qui in dicta Civitate pro tempore erunt, in remissionem peccatorum eorundem, injungentes, ut in eorum prædicationibus Christifideles ad impendendum pia suffragia prædicto Monti inducere, dum, & quoties expedire putaverint, non omittant, & auxilium, consilium, & favorem Monti hujusmodi præbentes participes Bonorum, quæ in Ecclesia Dei fient, eadem auctoritate facimus. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo Hominum liceat hanc paginam nostræ Absolutionis, Approbationis, Confirmationis, Suppletionis, Creationis, Institutionis, Statuti, Ordinationis, Indulti, Inhibitionis, Decreti, Concessionis, præcepti, & mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Bononiæ Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo sexto, Decimo Calendas Martii, Pontificatus Nostri Anno Quarto.

*Gratis de mandato SS. D. N. Papæ.*

*A. Vives.*

*P. Fortis.*

*Ascan. Senior.*

*A. Cibo.*

*Registrata in Camera Apostolica.*

# B R E V E JULII PAPÆ TERTII

Super Monte Pietatis Vicentiæ.

JULIUS PAPA TERTIUS

ANNO MDLV  
VIII Januarii.

*Ad futuram rei memoriam.*



Alvator noster JESUS CHRISTUS, cujus vices licet immeriti gerimus in terris, triduo antequam pateretur, eam, quibus potissimum mediantibus, fideles sui in extremo judicio æternam foelicitatem assequi possent, Nobis in Discipulorum suorum personis insinuans, omnia illa fraternæ pietatis opera in Pauperes charitative impensa, paternum ea agentibus regnum promereri testatus est, cujus salubria monita Nos passim, ut par est, adimpleri cupientes, illa, cum a Nobis petuntur, libenter concedimus, per quæ Pauperum ipsorum subventioni, piisque Fidelium id obnixè efflagitantium votis non indigne consuli perspicimus. Dudum siquidem, ut Dilecti Filii Rectores, Deputati, & Consilarii Civitatis Vicentiæ Nobis nuper exponi fecerunt, postquam in dicta Civitate Mons Pietatis in maximum Pauperum solamen, & refrigerium, nec parvum ipsius Civitatis succursum, & meritum, retroactis temporibus institutus, & in illo aliquot scuta millia, per dilectos Filios Communitatem, & seu nonnullos particulares illius Cives cum emolumento quinque pro Centenario in Ministrorum ibi deservientium sustentationem convertendo, pie collata, etiam cum Sedis Apostolicæ auctoritate fuerant. Unde pecunia varia, non tamen ultra quinque Ducatos super singulo Pignore, diversis temporibus, cum minimo illorum interesse præstatur. Tandem multitudine, populo ipsius Civitatis, ejusque districtus in dies, benedicente Domino, non mediocriter crescente, cum pariformiter Egenorum numerus augetur, nec crebris illorum necessitatibus ob exiguum Montis peculium facile subve-

Pauperibus consilere Christi Servatoris exemplo, & auctoritate impellimur.

Proponitur institutio Montis Pietatis in Civitate Vicentiæ, qui pro quolibet centenario, ut suos administratos aleret, emolumentum ad rationem quinque percipiebat; nec supra quinque centus pro quolibet Pignore mutuo tradebat.

Aucto Vicentiæ egenorum numero, & Monti Pietatis pecuniis deficientibus, ut mutuum jam institutum ullo non pos-

set tueri modo, Vicentini Cives, exemplo Veronensis Montis ducti, decreverunt, ut qui apud eorum Montem suas pecunias deposuissent, ad rationem quatuor pro quolibet centenario emolumentum reciperent, quaque pecunias, qui esset ab arario intamentem admonitus redleret, nihil obstantibus quibuscunque impedimentis; quibus quidem actis ab illa auctoritate, quae si revelarentur, scandalum subornetur, rogatur, ut malo ingruenti fiat medicina.

subveniri posset, dicti Rectores, Deputati, & Consilarii provide considerantes ipsum Montem singulis Pauperibus, & afflictis personis, tanquam certissimum asylum, sacramque anchoram a pietissimis Parentibus, & antecessoribus suis charitative constitutum, multiplicatis subinde oneribus adeo succumbere, ut nedum quinque super unoquoque Pignore, prout antiquitus assueverat, sed ut plurimum vix unum Ducatum commodare valeat, & propterea angustis illius rebus succurrere volentes, necnon Montis Veronensis, in quo similis praestandi modus ex indulto, ut creditur, Apostolico, inoleverat, ordinationibus inhaerentes, die videlicet vigesima septima Mensis Novembris, Anni Domini millesimi quingentesimi quadragesimi septimi, decreverunt, & ordinarunt, quod salvis, & integris remanentibus antiquis ejusdem Montis Vicentini Ordinibus, & Capitulis, deinceps perpetuis futuris temporibus, omnia, & singula pecuniaria Deposita, etiam quae in dicta Civitate actualiter fiebant, & quae in posterum fieri contingeret, super eodem Pietatis Monte fieri possent, factaque in uno particulari Libro per pro tempore existentem ipsius Montis Thesaurarium custodiendo describi, & annotari, ac Thesaurarius ipse, restitutione alicujus Depositi hujusmodi pro tempore imminente, illud infra unum Mensem, a die intimationis sibi desuper factae computandum, omni mora sublata, ac quibusvis sequestrationibus, vel Interdictis, seu alio impedimento, ex quavis cognita, vel incognita causa desuper emanatis non obstantibus, integre restituere deberet, & ut hujusmodi Deposita promptius, & minori Deponentium incommodo fierent, quod quicumque pecunias deponeret, ut praemittitur, pro illarum utili, & emolumento quatuor pro Centenario ab eodem Monte, vel ejus Praesidentibus, annuatim reciperet, omniaque, & singula praedicti Montis Bona, illi pro sua cautela, & praemissorum observatione obligata forent, & esse censerentur; &, ut eadem expositio subjungebat, licet decretum hujusmodi in evidentem Pauperum subventionem, nec sine exemplo vicini Montis Veronensis praedicti emanarit, ac pluribus depositis postmodum per varios Christifideles inibi, juxta illius tenorem, bona fide factis, non parum Egenis commodum, hoc praesertim difficili bellorum tempore pepererit, quia tamen nulla in hoc auctoritas dictae Sedis inter-

intervenit, Rectores, Deputati, & Consilarii præfati illud sibi decernere non licuisse, neque observare licere, sed se, & eos qui eodem decreto hætenus usi sunt in hoc excessisse dici posse verentur; & si præstandi ritus hujusmodi jam pridem incæptus auferretur, non dubium est, quin inter Pauperes ad hoc tam præsentaneo suæ inopiæ solatio dejectos, gravissimum scandalum oriretur. Quare pro parte ipsorum Rectorum, Deputatorum, & Consiliorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut urgentibus Pauperum necessitatibus hujusmodi paterne consulere, & alias in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos considerantes, quod deponentes, qui soliti sunt pecunias suas in Negotiorum aliquam honestatem, aut emptionem Prædiorum convertere, dummodo aut merces promptas, aut Prædia ad emendum parata habeant, similem, aut majorem utilitatem ex conversione pecuniarum hujusmodi percipere; & ideo eosdem in futurum deponentes, & qui hætenus, ut præfertur, deposuerint in Monte Pietatis hujusmodi, nullatenus intentionem fœnerandi habuisse, & habere, sed potius ex charitate in Pauperes motos fuisse, & moveri, eorundem bonam intentionem agnoscentes, & hujusmodi supplicationibus inclinati, decretum, & ordinationem præfatam, quoad eosdem approbamus, & confirmamus, necnon sibi, ac Fidelibus ipsis, qui pecunias suas de facili, & commode in emptionem annuorum reddituum, sive Censuum licitorum, & permissorum, vel Possessionum, seu Prædiorum, ex quibus non solum quatuor, ut præmittitur, sed etiam quinque, & sex, & forsitan ultra, pro Centenario, juxta illarum partium consuetudinem, percipere, & convertere possent; & nihilominus charitativo zelo, ut uberius dictis Pauperibus subveniri possit, ac nullatenus animo, & intentione fœnerandi, pecunias in dicto Monte post ipsum Decretum deposuerunt, & in posterum deponent, quique illa accipient, ut id illis, ad rationem quatuor pro Centenario facere liceat, ut præmittitur, necnon quod ipsi deinceps super hoc editis decreto, & ordinatione prædictis, omnibusque, & singulis in e's contentis conditionibus, & cautelis, licitis, & honestis, ac Sacris Canonibus non contrariis uti, ac fructus dictarum Pecuniarum ad eandem rationem solvere, exigere, & recipere, absque ullo conscientia serupulo, seu

*Causæ, ex quibus Pontifex Vicentiorum consilium comprobavit, ac permisit, ut Montis illius administri pro depositis pecuniis quatuor solvant in singulos centenarios, sublata cuilibet Judicis alter judicandi facultate.*


Censurarum incurfu , ac alias libere , & licite possint , & valeant , Apostolica auctoritate tenore præsentium decernimus , & declaramus , ac illis plenam , & liberam licentiam , & facultatem concedimus , & indulgemus , sicque per quoscumque Judices , & Commissarios , sublata eis , & eorum cuilibet quavis aliter judicandi , & interpretandi facultate , in quavis Instantia judicari , & definiri debere , ac quidquid secus a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter attentari contigerit , irritum , & inane decernimus .

Clausula derogatoria .

Non obstantibus præmissis , ac Lateranensis Concilii novissime celebrati , aliisque Apostolicis , necnon Provincialibus , & Synodalibus Constitutionibus , & Ordinationibus , ac quibusvis etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis statutis , & consuetudinibus , ceterisque contrariis quibuscumque .

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris , die octava Januarii Anno millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto , Pontificatus Nostri Anno Quinto .

*Cæ. Glorierius .*





**L I C E N T I A**  
Retinendi Capsulam pro collectione  
Eleemosynarum.

*PHILIPPUS ARCHINTUS*  
*Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Salutarum,*  
*SSm̃i Domini Nostri Papæ in Spiritualibus*  
*Vicarius Generalis.*

ANNO MDLIII.  
XI. Novembris.



Enore præsentium concedimus, & impertimur Licentiam, & facultatem Reverendis Dominis Provisoribus, & aliis Officialibus, & Ministris Montis Pietatis de Urbe, in quibuscumque Ecclesiis Almæ Urbis, Monasteriis, Collegiatis, Cappellis, & Oratoriis ponendi Capsulam ligneam in loco, in quo præfatis Provisoribus placuerit, & ipsis, vel eorum alteri bene visum fuerit, in qua Capsula eleemosynæ a Christifidelibus dicto Monti Pietatis fiendæ, & amore Dei donandæ reponi, & includi possint; mandamus propterea, & præcipimus quibuscumque dictarum Ecclesiarum, Monasteriorum, & Hospitalium Rectoribus, Superioribus, ac Dominis, & Patronis, ad quos spectat, & quibus præfentes nostræ Litteræ fuerint ostensæ, quatenus visis præsentibus, sub excommunicationis, & viginti quinque Ducatorum auri &c. pœnis, debeant, & quilibet ipsorum debeat in dictis Ecclesiis, & Locis permittere apponere dictam Capsulam, ad effectum prædictum, neque etiam, visis præsentibus, sub eisdem pœnis, audeant, vel præsumant præfatos Provisores, vel alios eorum Agentes, ad hoc deputatos, de, & super præmissis molestare, inquietare, perturbare, seu aliquod impedimentum inferre; Ideo &c. Si quis &c. Datum Romæ in Ædibus nostris die 11. Mensis Novembris 1553, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri, Domini JULII Divina Providentia Papæ Tertii, Anno Quarto.

Impertitur facultas retinendi in quibuslibet Ecclesiis Capsulam ad eleemosynas colligendas; quique impedimento essent, censurarum, & pecuniæ multæ cohibentur.

PHILIPPUS VICARIUS.

*Pro D. Petro Paulo Justino Not.*  
*Symon Gugnetus Not. Aet.*

Locus \* Sigilli.

E

BRE-

# B R E V E G R E G O R I I P A P Æ X I I I .

Super applicatione Depositorum  
Sacro Monti Pietatis .

G R E G O R I U S P A P A X I I I .

S E R V U S S E R V O R U M D E I

*Ad perpetuam rei memoriam .*

AN. MDLXXXIV.  
I. Octobris .

Quod debetur, ut  
cuique tribuatur,  
ac pietatis opera  
floreant, eniten-  
dum.



Deposita apud  
Tabelliones facta  
multis sunt obno-  
xia incommodis;  
sepe enim hæc  
consequuntur non  
tantum ex illorum  
obitu, aliisque  
commentis, quæ  
obtrudunt; sed  
etiam ex seque-  
strationibus, & ca-  
villationibus, ad  
quas debitores  
confugiunt, quibus-  
que tergiversatio-  
nibus apud illos fa-  
cilis patet aditus.

Mercede vel mi-  
nima Mons Pietatis  
annose plebi  
magno est adju-  
mento,

Inter multiplices animi nostri curas, quæ pro pa-  
storali officio Nobis incumbunt, illa præcipue  
pectus nostrum pulsatur, ut quilibet sibi legitime  
debitum facile consequatur, & ut pietatis ope-  
ra, quæ in Urbe Nostra exercentur, conti-  
num suscipiant incrementum. Sane rerum ex-  
perientia edocti comperimus, sæpissime in Causis, quæ in universis  
Romanæ Curiae Tribunalibus, atque etiam in ipso Rotæ Auditorio  
ventilantur, fieri actualia Deposita Pecuniarum penes Notarios  
Actuarios, quorum consignationis cum tandem dies advenerit,  
novum ipsis Creditoribus inchoandum esse Judicium, pro ipsius De-  
positi consignatione, cum vel ex morte Notarii, vel alia quavis  
occasione difficultates innumeræ oriantur. Conspeimus etiam li-  
quidos quandoque Debitores, cum alia via solutionem ulterius  
effugere non valeant, curare, ut in eorum manibus Pecuniæ se-  
questrentur, ut Creditor quandoque non ita subito cavere valens,  
aut Controversiam patiens, diutius Jure suo frustretur, & nova  
lis exoritur, cujus periculo id sit cessurum, ac etiam Cavillatio-  
nibus impediunt, quominus sibi debitam Pecuniam consequantur;  
sæpe etiam Pecuniæ, discussionum occasione, otiosæ jacent, quas  
in Pauperum utilitatem interim mutuare longe præstaret. Conspe-  
ximus quoque magnum commodum, quod ex Monte Pietatis  
omnibus Urbis Incolis resultat, cum sub minima mercede, & ea  
necessaria quidem, in sumptus operi incumbentes, omnibus suc-  
curra-

curratur . Verum propter ipsius Montis tenues facultates , non posse ea largitate omnibus subveniri , quæ in tam magna Civitate , & Pauperum multitudine expediret ; & considerantes , quam tute in eo Monte Pecuniæ collocentur , cum ibidem non nisi Pignoribus credatur , optimum fore censuimus , si eodem tempore , & abusus , ac difficultates , quæ circa ipsa Deposita , & illorum consignationes exoriuntur , tolleremus , & ut Pecuniæ abundantiores in eodem Monte confluerent , quo largius , & amplius necessitatem patientibus succurratur , & usurarum occasio arceatur , consuleremus . Itaque his , & aliis animum nostrum digne moventibus rationalibus causis moti , motu proprio , & ex certa nostra scientia , omnibus , & singulis Romanæ Curix Judicibus , tam Ecclesiasticis , quam Sæcularibus , etiam Sacri Palatii Apostolici Auditoribus , ac etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus , in virtute sanctæ Obedientiæ , præcipimus , & mandamus , ut in quibusvis causis , etiam Criminalibus coram eis pendentibus , in quavis instantia , & quas in futurum perpetuo pendere contigerit , ubi actuali Pecuniarum Deposito , supra summam Scutorum quinque , alias locus sit , juxta Decreta per ipsos Judices facienda , illud non amplius penes Notarios , ut hætenus , sed sine ipsorum Notariorum præjudicio , penes ipsum Montem Pietatis , seu illius pro tempore Depositarium , qui fide , & facultatibus insignis sit , fieri , & deponi mandent , cujus Depositi consignatio fiat per mandatum Judicis , absque alia expensâ , quam ea , quæ regulariter juxta stylum cujusque Tribunalis , pro illius consignatione , hætenus penes Notarium fieri , consueverat , eidem Notario tantum solvenda . Sane usum , & consuetudinem Cedularum Bancheriarum , & Cautio-  
num , ac Pignorum , dum res est dubia , & super ea lis pendet , nequaquam tollimus . Porro ubi super Pecuniis sequestratis , vel Pensionibus Domorum , Casalium , aut aliarum quarumcumque rerum litigiosarum , tam prophanarum , quam Ecclesiasticarum , lis inter alios pendet , verus Debitor , interim penes ipsum Montem Pecunias deponere , ne dum ad cujusvis partis Instantiam , sed etiam ex officio compellatur . Insuper ad evitandum moram , & omnem pœnam exinde juridice proveniente[m] , liceat unicuique Debitori , qui Creditoris sui copiam non habuerit , Pecunias in

Angustæ Montis facultates prohibent , ne quilibet , ut par esset , subveniatur ; quæque angustia non medioeriter decre-  
scet , si apud Montem pecuniarum deposita fiant ; quin & ipsis depositis consultius erit provisum .

Præcipitur , ut judicialia quæcumque Deposita , denarios quinquaginta excedentia , sine Tabellionum præjudicio , apud Pietatis Montem fiant .

Cedulæ Banchariæ , cautiones , & Pignora non tolluntur .

Ubi Lis pendet , debitor , etiam ex officio , apud Montem deponere cogitur .

Qui penes Montem deponit , moram , omnemque pœnam evitat .

*Mons Pietatis  
pro loco tuto sli-  
gitur.*

*Judices non de-  
bent aliter decer-  
nere, & partes, si  
fecerint, a  
creditoribus non  
liberantur.*

*Montis Admini-  
stri in depositis  
conservandis dili-  
gentes, & in re-  
stituendis celeres  
sint; quin & ipsius  
Montis, & Depo-  
sitarii bona, ita  
sunt pro depositis  
obligata, ac si obli-  
gatio intercessisset  
Cameralis, & in  
discussionibus de-  
ponentes ceteris  
preferuntur; nec  
aliter a quoque Ju-  
dice judicandum.*

*Tabelliones, qui  
contra fecerint,  
prima vice excom-  
municationis pœ-  
na, & reddituum  
suorum officiorum  
unius anni priva-  
tione plectuntur;  
altera vero vice ab  
officiis omnino re-  
velluntur; & Ju-  
dices ducatorum  
quingentorum au-  
ri de Camera pœna  
multantur.*

*Hujus Consi-  
tutionis executio  
Cardinali Camera-  
rio demandatur;  
qui & in dubio  
semper interprete-  
tur, apud Pietatis  
Montem Deposi-  
tum esse facien-  
dum.*

eodem Monte actualiter deponere, quæ Creditori venienti possint libere consignari. Quod si etiam ipse Debitor velit moræ litem effugere, & prætendat non esse locum consignationi, & desuper audiri, id ipsum, factò prius in ipso Monte pecuniario Deposito, tam in futuris, quàm in pendentibus Negotiis, & præcipue in quibuscumque discussionibus, pro loco tuto ipsum Montem, eorum arbitrio, eligere possint. Judices vero quacumque præfulgeant dignitate, aliter decernentes, indignationis nostræ pœnam incurrant; partes vero aliter deponentes periculo omni subjaceant, nec a Creditoribus se propterea liberatas intelligant. Ac ipsius Montis Provi-fores, & Ministri ita sint in conservatione fideles, & consignatione celeres, ut ceteri, etiam non litigantes ad deponendum penes eos alliciantur; utque magis sic deponentibus sit consultum, volumus non solum ipsius Montis, sed & Depositarii ab eo pro tempore eligendi bona fore, & intelligi pro dictorum Depositorum restitutione efficaciter obligata, perinde ac si cum unoquoque Cameralis Obligatio intercessisset; eaque in eventum discussionis, tamquam publico Camerali Instrumento munita, ceteris præferri, sicque per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, & definiri debere, irritum quoque, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus. Et quod Notarii, & Judices contra præmissa venientes; Notarii videlicet, omnibus emolumentis suorum Officiorum unius Anni, dicto Monti applicandis, prima vice, deinde ipsis Officiis privati sint, & præterea excommunicationis sententiam, prima vice prædicta, incurrant eo ipso; itidemque Judices, etiam si Archiepiscopi, Episcopi, seu alii Prælati fuerint, pœna quingentorum Ducatorum auri de Camera, eidem Monti pariter applicandorum, sine remissionis spe mulctentur, earundem præsentium auctoritate statuimus. Quo circa Dilecto Filio Nostro Philippo Sancti Angeli in Foro Piscium, Diacono Cardinali Vastavillano nuncupato, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario præsentem, ac pro tempore existentem dicti Montis Protectori, tenore præsentium præcipimus, & mandamus, ut Monti prædi-

prædicto , ac illius Provisoribus , & Ministris , in præmissis efficaciæ defensionis auxilio assistens , faciat omnia , & singula præmissa etiam sub censuris Ecclesiasticis , & pecuniariis , ejus arbitrio , moderandis , pœnis , per eos , ad quos spectat inviolabiliter observari ; & ubi super præmissis , tempore procedente , dubium aliquod emerferit , illud auctoritate Nostra declaret , & interpretetur , & in casibus dubiis , semper Depositu in ipso Monte faciendum esse decernat . Præmissis Constitutionibus , & Ordinationibus Apostolicis , stylo Palatii , ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus .

*Clausula derogatoria.*

Datum Romæ apud Sanctum Marcum , sub Anulo Piscatoris , die prima Octobris MDLXXXIV. , Pontificatus Nostri Anno Ter-tiodesimo .

*Cæ. Glorierius .*



DICHA-

## D I C H I A R A Z I O N E

### Del Cardinale Vastavillano Camerlingo, e Protettore del Monte, che proibisce i Sequestri nel Banco di detto Monte.

Il Cardinal Camerlingo, come Protettore del Monte ha facoltà di dichiarare i dubbj, che nascono intorno alle materie dei Depositi.



Inconvenienti, che seguivano dal farsi i Sequestri sopra i Depositi, fatti nel Monte.

Si dichiara, che i Sequestri si debbano fare sopra le Cedole prodotte negli Offizj; e sotto cui i Giudici debbono ordinare a chi sia da pagare; non dovendo i Notarij, sotto le pene qui poste, consegnare tali Cedole, se non sieno rimossi i Sequestri.

Vendo noi per autorità Apostolica dataci, come a Protettore del Sacro Monte della Pietà, da interpretare, e dichiarare le difficoltà, e dubbj, che potessero occorrere circa i Depositi nelle Cause, e Liti, da farsi in esso Monte, siccome più amplamente si contiene nel Motu proprio di Papa Gregorio XIII di felice memoria sopra di ciò promulgato, sotto il dì primo di Ottobre 1584. Ed essendoci pervenuto a notizia, che alle volte dopo essersi fatti detti Depositi nel detto Sacro Monte, per occasione di Liti verenti avanti qualche Giudice, i Creditori di chi ha depositato, ovvero altri diversi, che pretendono interesse, fanno sopra detti Depositi Sequestri in mano del detto Monte, e suoi Ministri, dal che ne segue, che li Litiganti, ad istanza de' quali sono fatti detti Depositi, dopo avere finita la Lite, credendo di poter conseguire i denari depositati, trovano diversi impedimenti, per causa di detti Sequestri, e sono necessitati con molta loro spesa, e travaglio, far' altri nuovi Giudizj innanzi a diversi Tribunali, per la revocazione di detti Sequestri; dal che viene, che bene spesso si dolgono dei Ministri del detto Monte, se bene a torto, atteso, che essi non possono pagare i denari, se prima non sono revocati detti Sequestri. Pertanto essendo l'animo nostro prontissimo di giovare ai Creditori dei Depositi, e insieme provvedere all' indennità, ed onore di detto Sacro Monte per ordine di Nostro Signore Papa Sisto V, datoci da Sua Santità a bocca, ordiniamo, e comandiamo, che i detti Sequestri per l' avvenire si eseguiscono sopra dette Cedole negli Atti del medesimo Notaro, dove pende la Lite, per causa della quale si è fatto il Deposito, e sarà prodotta la Cedola di detto Monte, dove costando della giustificazione di detti Sequestri, il Giudice della Causa, per la quale sarà stato fatto il Deposito, ordinerà in piede della Cedola, a chi si averanno

a pa-

DICHIARAZIONE SOPRA I SEQUESTRI. 39

à pagare i denari dal Sacro Monte . Perciò comandiamo al detto Notaro di detta Cauſa , che non debba dare la Cedola del Monte , prodotta nelli ſuoi Atti , ſe prima non faranno revocati detti Sequeſtri , e contravvenendo il detto Notaro , per qualſivoglia Cauſa , ſia obligato del ſuo ad ognuno , che per ciò ne patiſſe qualſivoglia danno , ed inoltre incorra nella pena di ſcudi cento , ed altre pene ad arbitrio noſtro , da incorrerſi ipſo facto , che contravveniffe . Dichiarando , che il Monte , e ſuoi Miniſtri non s' intendano in modo alcuno obligati per conto di detti Sequeſtri , ancorchè de facto foſſero contro di eſſo , e ſuoi Miniſtri eſeguiti , ma ſiano obligati ſolamente a pagare i denari depositati , ogni volta , che li farà riportata la loro Cedola , conforme a quanto li farà ordinato dal Giudice della Cauſa , in piede di detta Cedola per decreto , nella qual Cedola , quando ſi darà dalli Miniſtri del Monte , ordiniamo , che ſi debba eſprimere il Nome del Notaro della Cauſa , negli Atti del quale detta Cedola dovrà depositarſi . Dichiarando ancora , che i detti Miniſtri non poſſano in alcun modo accettare detti Sequeſtri , quali , circa detto Monte , e ſuoi Miniſtri , s' intendano ſempre , ed in ogni caſo eſſere di neſſun momento , e valore , come ſe fatti non foſſero . Non oſtante qualſivoglia coſa in contrario .

Il Monte , e ſuoi Miniſtri non s' intendono obligati per occaſione dei Sequeſtri ; ma ſi bene il Notaro , il cui nome deve eſprimerſi nella Cedola .

I Sequeſtri , per riſpetto al Monte , e ſuoi Miniſtri ſono invalidi , e come fatti non foſſero .

PHILIP. V. CARD. CAM.

Hier. Auditor .

Steph. Latinus .



BULLA

# BULLA SIXTI QUINTI

Erectionis Fraternalitatis Sacri Montis Pietatis Urbis  
in Archiconfraternitatem , cum facultate  
aggregandi alias Societates fimiles,  
& communicandi Indulgentias  
diverfas .

AN. MDLXXXVI.  
Idibus Maii .

SIXTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam .*

Investigandæ se-  
mitæ , quibus fide-  
lis populus ad cæ-  
lestia gaudia per-  
veniat .



Confraternitas  
Montis Pietatis  
petit , ut Indul-  
gentiæ , alias ipsi  
concessæ , denuo  
confirmentur ; &  
ut in Archiconfra-  
ternitatem eriga-  
tur .

**I**X debito ministerii Pastoralis , omnes Confrater-  
nitates , præsertim in Urbe Nostra institutas ,  
dignioris nominis titulo libenter decoramus , ac  
omnes , quas possumus vias exquirimus , & ve-  
ritatis semitas investigamus , quibus hæreditatem  
Domini Nostri JESU CHRISTI , videlicet Popu-  
lum fidelem dirigere valeamus , ut consumato nostræ mortalitatis  
cursu , fideles ipsi spe , fide , & charitate muniti , ad cælestia gau-  
dia valeant pervenire . Sane pro parte dilectorum Filiorum Provi-  
sorum , & Confratrum Confraternitatis Montis Pietatis de Urbe ,  
Nobis desuper exhibita petitio continebat , quod ipsi Provisores ,  
& Confratres , quibus multæ Indulgentiæ , & peccatorum remissio-  
nes a pluribus Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris con-  
cessæ , & elargitæ fuerunt , dubitant eas , seu majorem earum par-  
tem a confirmatione Decretorum Concilii Tridentini citra , vel  
alias revocatas fuisse , & esse , cupiuntque Confratres , ipsi , qui  
Pauperum subventioni , & aliorum piorum operum exercitio in-  
cumbunt , quo in illis exercendis propensiores reddantur , Indul-  
gentias eis de novo concedi , dictamque Confraternitatem , titulo ,  
& denominatione Archiconfraternitatis decorari ; quare pro parte  
eorun-



eorundem Provisorum , & Confratrum Nobis fuit humiliter supplicatum , quatenus eorum desiderio in præmissis annuere de benignitate Apostolica dignaremur . Nos igitur dictos Provifores , & Confratres a quibusvis excommunicationis , suspensionis , & interdicti , aliisque Ecclesiasticis sententiis , censuris , & pœnis , a jure , vel ab homine , quavis occasione , vel causa latis , si quibus quomodolibet innodati existunt , ad effectum præsentium dumtaxat consequendum , harum ferie absolventes , & absolutos fore censentes , hujusmodi supplicationibus inclinati , in Archiconfraternitatem Confraternitatem prædictam , Apostolica auctoritate , tenore præsentium , erigimus , & instituimus , eidemque Archiconfraternitati sic erectæ , ut quascumque alias Confraternitates Montis Pietatis canonice erectas , & institutas , ac erigendas , & instituendas , illi aggregari potentes , aggregare , ac omnes , & singulas Indulgentias peccatorum remissiones , ac qualvis relaxationes Confraternitati in Archiconfraternitatem erectæ hujusmodi concessas , & hæcenus nullo modo revocatas , nec sub revocationibus comprehensas , & concedendas , illis communicare valeant , liberam facultatem auctoritate , & tenore præmissis , concedimus . Nec non de Omnipotentis Dei misericordia , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus , auctoritate consili , illis , qui vere pœnitentes , & confessi , prima die eorum ingressus ad dictam Confraternitatem , ac omnibus Domini Nostri JESU CHRISTI , ac Beatæ MARIE Virginis Festivitatibus , Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum susceperint , quique in mortis articulo , si ore non potuerint , saltem corde nomen JESU invocaverint , plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam , & remissionem auctoritate , & tenore præmissis elargimur . In die vero Octavæ cujuslibet earundem Festivitatum , necnon die , qua Processio dictæ Archiconfraternitatis , fit ab eisdem Confratribus , & aliis , qui etiam vere pœnitentes , & confessi , ac eidem Processioni interessentes , & Ecclesiam ejusdem Archiconfraternitatis devote visitantes , dictum Sacramentum sumpserint , quindecim Annos . Præterea dictis Confratribus , qui Congregationibus , ac mutuis , & Pignorum venditionibus interfuerint , tres Annos . Insuper qui Confratres infirmos visitaverint , aut mortuos ad sepulturam associa-  
verint , aliquod pium opus exercuerint , seu Coronam Beatæ MARIE

In Archiconfraternitatem erigitur ; & facultas aggregandi , indulgentiarumque communicandi imperitur .

Indulgentias plenarias vel multas Summus Pontifex elargitur .

Indulgentiam quindecim & trium annorum , necnon similliam quadragesimam .

Virginis recitaverint, quoties eorum aliquod fecerint, alios tres Annos, & totidem quadragenas, de eis injunctis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis, misericorditer in Domino relaxamus. Postremo illis, qui pariter vere pœnitentes, & confessi, ac sacra Communionem refecti, dictam Ecclesiam, feria tertia Pentecostes, quæ est festum ejusdem Archiconfraternitatis, devote visitaverint, ut eas consequantur Indulgentias, & peccatorum remissiones, quas consequerentur, si Capellam ad Sancta Sanctorum de Urbe, in illius festo visitarent, eisdem auctoritate, & tenore concedimus. Decernentes erectionem, institutionem, concessionem, elargitionem, aliaque præmissa, ac præsentem litteras, nullo unquam tempore, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quovis alio defectu notari, impugnari, vel retractari posse, aut debere, sed semper validas, & efficaces fore, suosque plenarios effectus sortiri debere. Non obstante nostra de Indulgentiis, ad instar, non concedendis, ac aliis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod si præmissa peragentibus, vel alias aliqua Indulgentia in perpetuum, vel ad certum tempus nondum elapsum, per Nos concessa fuerit, præsentem Litteram nullius sint roboris, vel momenti. Quodque præsentium transumptis, etiam manu alicujus Notarii publici impressis, subscriptis, & sigillo cujusvis Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, in judicio, & extra, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, erectionis, institutionis, elargitionis, relaxationis, concessionum, decreti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo octogesimo sexto, Idibus Maii, Pontificatus Nostri Anno Secundo.

*Pro Rmno D. meo Summ. A. Justus*

*Thomas Thom. Gualterutius.*

*A. de Alexiis.*

SOM-

In feria tertia Pentecostes, qua in Archiconfraternitatis Ecclesia festum celebratur, eadem impertitur Indulgentia, quæ est ad Sancta Sanctorum.

Prohibetur de subreptionis, & obreptionis vitio traductio.

Clausula derogatoria.

Conditio appositæ.

Harum Transumptis eadem fides adhibenda.

Censuræ interminantur.

## SOMMARIO DELL' INDULGENZE

Concesse dalla felice memoria di Papa Sisto Quinto  
 alli Fratelli dell' Archiconfraternita  
 del Sacro Monte della Pietà  
 di Roma.



N prima a quelli , che veramente pentiti , confessati , e comunicati entreranno in detta Compagnia , nell' istesso primo giorno dell' entrata , concede Indulgenza plenaria , e remissione di tutti li loro peccati .

Indulgenza Plenaria all' entrare nella Compagnia .

Alli Fratelli di detta Compagnia , quali veramente pentiti si confesseranno , e comunicheranno in tutte le Feste di Nostro Signore GESÙ CRISTO , e della Beata Vergine MARIA , concede Indulgenza plenaria , e remissione di tutti li loro peccati .

La medesima Indulgenza nelle Solennità di Gesù Cristo , e della Madonna .

Alli Fratelli , quali nell' articolo di morte , col cuore , non potendo con la bocca , invocheranno il nome di GESÙ , concede similmente Indulgenza plenaria , e remissione di tutti li loro peccati .

La stessa nell' articolo del morire .

Nel giorno dell' Ottava delle medesime sopraddette Feste , e nel giorno , che si farà la Processione , alli detti Fratelli , ed a quelli , che intervengono alla detta Processione , e veramente pentiti , confessati , e comunicati divotamente visiteranno la Cappella di detta Archiconfraternita , concede quindici Anni d' Indulgenza .

Indulgenza di quindici anni intervenendo alla Processione , e visitando la Chiesa .

Alli Fratelli , che intervengono alle loro Congregazioni , ed a quelli , che assisteranno al Prestito , e Vendite de' Pegni , concede tre Anni , ed altrettante Quarantene d' Indulgenza .


Di tre anni , e altrettante quarantene , operando per il Monte .

Alli Fratelli , che visiteranno gli altri Fratelli infermi , o che gli accompagneranno alla Sepoltura , ovvero che reciteranno la Corona della Beata Vergine MARIA , ovvero che faranno qualche altra opera pia simile , per ogni volta concede tre Anni , e tante Quarantene d' Indulgenza .

Di anni , e quarantene altrettante , visitando i fratelli infermi , accompagnandogli alla sepoltura , e recitando la Corona della Madonna .

Nel giorno della Festa visitando la Cappella del Monte si acquista la medesima Indulgenza, di che gode quella di Sancta Sanctorum.

Nel giorno di Martedì, terza Festa della Pentecoste, nel quale si celebra la Festa della Archiconfraternita, tutti quelli, che veramente pentiti, confessati, e comunicati divotamente visiteranno la loro Cappella, conseguiranno tutte le Indulgenze, come se visitassero la Cappella ad Sancta Sanctorum di Roma.



# B R E V E


## CLEMENTIS PAPÆ OCTAVI

Super confirmatione Depositorum ad favorem  
Sacri Montis Pietatis de Urbe.

C L E M E N S P A P A V I I I .

AN. MDXCIII.  
XX. Maii.

*Ad perpetuam rei memoriam .*



X Apostolicæ Sedis provisione provenire dignoscitur , ut Romanus Pontifex quandoque Prædecessorum suorum gesta , pro illorum majori corroboratione confirmet , & innovet , aliaque desuper statuatur , & ordinet , prout conspicitur in Domino salubriter expedire . Quum itaque , sicut accepimus dudum felicitatis recordationis Gregorius Papa XIII Prædecessor noster certis causis adductis , omnibus , & singulis Romanæ Curiaë Judicibus tam Ecclesiasticis , quam Sæcularibus , etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus , ac Causarum Palatii Apostolici Auditoribus , in virtute Sanctæ Obedientiæ , Motu proprio , & ex certa sua scientia præceperit , & mandaverit , ut in quibusvis Causis , etiam criminalibus coram eis pendentibus , in quavis instantia , & quas in futurum perpetuo pendere contingeret , ubi actuali Pecuniarum Deposito supra summam quinque Scutorum , alias locus esset , juxta Decreta per ipsos Judices faciendâ , illud non amplius penes Notarios , ut catenus fieri solitum erat , sed sine ipsorum Notariorum præjudicio , penes Montem Pietatis de Urbe , seu illius pro tempore existentem Depositarium deponi curarent , cujus Depositi consignatio fieret per mandatum Judicis , absque alia expensa , quam ea , quæ regulariter juxta stylum cujusque Tribunalis , pro illius consignatione , catenus penes Notarium fieri consueverat , eidem Notario tantum solvenda , usum , & consuetudinem Cedularum Bancariarum , ac cautionum , & pignorum , dum res esset du-

Summa rerum cura postulat , ut quæ jam sapienter sunt sancita , confirmantur , roborentur , & quandoque etiam immutentur .

Gregorii XIII de Depositis judiciariis supra quinque scutis apud Montem faciendis Breve refertur ; quodque hic pro expresso habetur , & suppletis quibusque defectibus , denuo confirmatur .

bia ,

bia , & super ea lis penderet , nequaquam tollendo ; porro ubi super pecuniis sequestratis , vel pensionibus Domorum , Casalium , aut aliarum quarumcumque rerum litigiosarum , tam prophanarum , quam Ecclesiasticarum , lis inter alios penderet , verus Debitor interim penes ipsum Montem pecunias deponere , nedum ad cuiusvis Partis instantiam , sed etiam ex officio compelleretur , ac liceret unicuique Debitori , qui Creditoris sui copiam non haberet , pecunias in eodem Monte actualiter deponere , quæ Creditori venienti possent libere consignari . Quod si etiam ipse Debitor vellet moræ litem effugere , & prætenderet non esse locum consignationi , & de super audiri , idipsum , facto prius in ipso Monte pecuniarum Deposito , tam in futuris , quam in pendentibus negotiis , & præcipue in quibuscumque discussionibus , pro loco tuto , ipsum Montem , eorum arbitrio , eligere possent . Iudices vero aliter decernentes indignationis suæ pœnam incurrerent ; Partes vero aliter deponentes periculo omni subjacerent , nec a Creditoribus se propterea liberatas intelligerent . Ac ipsius Montis Provisores , & Ministri ita essent in conservatione fideles , & consignatione celeres , ut ceteri etiam non litigantes ad deponendum penes eos allicerentur ; utque magis sic deponentibus esset consultum , voluit non solum ipsius Montis , sed etiam Depositarum , ab eo pro tempore eligendi , bonæ fore , & intelligi pro dictorum Depositorum restitutione efficaciter obligata , perinde acsi cum unoquoque Cameralis Obligatio intercessisset , eaque in eventum discussionis tamquam publico Camerali Instrumento munita , ceteris præferri . Quodque Notarii , & Iudices contra præmissa venientes ; Notarii videlicet , omnibus emolumentis suorum Officiorum unius Anni dicto Monti applicandis , prima vice , deinde ipsis officiis privati essent , & excommunicationis sententiam , prima vice prædicta , incurrerent eo ipso . Iidemque Iudices , etiam si Archiepiscopi , Episcopi , seu alii Prælati forent , pœna quingentorum Ducatorum Auri de Camera , eidem Monti pariter applicandorum , sine remissionis spe mulctarentur , statuit , prout in Litteris dicti Prædecessoris desuper in forma Brevis , die prima Octobris , Pontificatus sui Anno tertiodecimo confectis , plenius continetur . Cum autem ea , quæ Sedis Apostolicæ , etiam si ab illa emanarint , patrocínio roborantur , longe firmitus subsistant , & melius

melius observentur, Nos desiderantes præmissa omnia, & singula observari, ac dilectos Filios Provisores, & Ministros dicti Montis specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, ac tenores dictarum Litterarum perinde ac si de verbo, ad verbum, nihil penitus omisso, infererentur præsentibus, pro expressis, ac totaliter inferentibus habentes, Motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, præceptum, mandatum, voluntatem, & statutum, ac litteras hujusmodi, necnon etiam omnia, & singula in eis contenta, sub quibusvis verborum formis, & expressionibus, ac inde secuta, & sequenda quæcumque, Apostolica auctoritate, & tenore præsentium, perpetuo approbamus, & confirmamus, ac illa etiam innovamus, & de novo concedimus, præcipimus, mandamus, volumus, decernimus, & statuimus, eisdemque perpetuæ, & inviolabilis firmitatis Apostolicæ robur adjicimus. Supplentes, omnes, & singulos, tam juris, quam facti, & solemnitatum de jure, vel usu, seu consuetudine requisitarum, vel alias quomodolibet necessariarum, & quosvis alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui in eisdem, seu eorum aliquo intervenerint. Et nihilominus volumus, & præcipimus, quod omnes pecuniæ redigendæ, & hæctenus redactæ, tam ex subhastatione, & venditione quorumcumque Bonorum decoctorum, vel in omnem casum, ubi discussio bonorum fit, quam ex exactione Creditorum, etiamsi de consensu Partium subhastatio, venditio, & exactio fiat, necnon totum pretium omnium rerum subhastatione venditarum, & vendendarum per Cursores, & Mandatarios, etiam in Causis criminalibus, ac pretium Bonorum stabilium, vigore quarundam litterarum dicti Prædecessoris de jure congrui venditorum, & vendendorum, in dicto Monte deponantur. Necnon quoties ex aliqua dispositione, etiam per Nos, vel Successores nostros aliquod Deposita penes Ædem Sacram, aut Personam fide, & facultatibus idoneam, erit faciendum, censeatur Mons Pietatis hujusmodi, ad id specialiter deputatus eo ipso, ipsæque Pecuniæ per dicti Montis Officiales, sicut cetera Deposita inibi facienda, exigere possint, & debeant. Mandantes dilecto Filio nostro Augustino Tituli Sancti Laurentii in Pane, & Perna, Presbytero Cardinali Cusano nuncupato, moderno, & pro tempore existenti dicti Montis Protectori,

Quæ ex decoctorum bonis divenditis, ex discussione, exactionibus, subhastationibus, venditionibus, etiam criminalibus, & vi juris congrui, pecuniæ colliguntur, apud Montem sunt deponendæ.

Deposita apud ædem sacram, vel virum fide, & facultatibus idoneam, faciendæ, ab administris Montis sunt exigendæ.

Montis Protectori harum rerum executio demandatur, censuris, & penis pecuniariis

qua-

eos compellit, qui  
contra quicumque  
moliri aulerint.

quatenus ad omnem Provisorum, & Ministrorum ejusdem Montis, nunc & pro tempore existentium requisitionem, & instantiam, omnia, & singula deposita, ut præfertur, facienda, penes dictum Montem, & non apud aliquem Mercatorem realiter, & cum effectu, pretiaque quorumcumque Bonorum, tam stabilium, quam mobilium, & se moventium per subhastationem, & deliberationem, in quacumque Curia, & Tribunali Urbis, etiam criminali, tam per Cursos nostros, quam quosvis alios Mandatarios, vendendorum redigenda, ac etiam pretia ex retractu, seu alias vigore dictarum litterarum juris congrui deponenda, de mandato, & decreto Camerarii, & Magistrorum Viarum, ac in omnibus casibus, in quibus depositum erit faciendum, in eodem Monte, & non alibi deponi, ac præmissa, & alia quæcumque in dictis litteris contenta, ab omnibus, ad quos nunc spectat, & quomodolibet spectabit in futurum, etiam sub Censuris Ecclesiasticis, & pecuniariis, ejus arbitrio, imponendis, moderandis, & applicandis pœnis, inviolabiliter in omnibus, & per omnia observari, & adimpleri faciat. Necnon contra quosvis, etiam criminales, tam Gubernatoris, quam aliorum dictæ Urbis Tribunalium Notarios, quos etiam sub eisdem Litteris comprehendere volumus, ac comprehensos esse decernimus, & declaramus, itaut Officiales dicti Montis ad deponendum Pecunias, ut præfertur, exigendas, ex officio agere possint contra qualvis Personas, & Depositarios, ac quascumque alias; tam Sæculares, quam Ecclesiasticas Personas, cujusvis status, gradus, ordinis, & conditionis existentes, præmissis, aut eorum alicui pro tempore quomodolibet contravenientes, etiam per inquisitionem, ac criminali, & incarcerationis via, aut alias, prout bene visum, & magis expediens fuerit, procedat, ac pœnas pecuniarias per eum imponendas hujusmodi, a quibuscumque contravenientibus irremissibiliter exigi, & arbitrio suo, applicari mandet, aliaque omnia, & singula faciat, gerat, & exequatur, quæ in præmissis, & circa ea necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna; mandantes Cursoribus, & Mandatariis prædictis, quatenus totum, & integrum pretium omnium rerum per subhastationem vendendarum, etiam in Causis criminalibus penes eundem Montem integre, realiter, & cum effectu, omnino depo-



deponant, & deponi curent, ceteraque ad id necessaria faciant, & exequantur. Et nihilominus commoditatibus, & opportunitatibus dicti Montis circa lites, & controversias, quæ tam occasione præmissorum, quam alias adversus eundem Montem, seu illius Ministros hætenus ortæ sunt, & oriri poterunt in futurum, salubri aliqua ratione providere volentes, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, eidem Augustino Cardinali moderno & pro tempore existenti dicti Montis Protectori, omnes, & singulas lites, causas, & differentias tam civiles, quam criminales, & mixtas, tam super Depositis hujusmodi hætenus quomodolibet factis, & faciendis, quam super ipsis Montis Bonis, rebus, juribus, & actionibus quibuscumque, necnon locationibus, venditionibus, donationibus, Legatis, Fideicommissis, testamentis, hæreditatibus, & illarum discussionibus, ac quibuscumque aliis dispositionibus, juriisque, & actionum cessionibus, & aliis quibuscumque, inter vivos, & causa mortis, vel quasi contractibus, etiam vim obligationis Cameralis habentibus, interesse ejusdem Montis, etiam occasione hujusmodi depositorum, & tamquam principaliter, etiam per viam necessariæ defensionis, & alias quomodolibet concernentes, inter dictum Montem, sive illius Provifores, & Ministros pro tempore existentes, ac quascumque alias Personas, tam Laicas, quam Ecclesiasticas, cujuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis, & conditionis, vel præminentia existentes, Universitates, Societates, Congregationes, Collegia, ac tam Virorum, quam Mulierum Monasteria, Hospitalia, & alia Pia Loca, tam communiter, quam divisim, ac tam active, quam passive, ultro, citroque ad invicem, vel alias quomodolibet motas vel movendas, ac etiam per appellationem, & in quacumque instantia, coram quibusvis Judicibus, etiam Caesarum Palatii Apostolici Auditoribus introductas, & indecisas pendentes, quas omnes, & singulas ab ipsis Judicibus harum serie ad Nos advocamus, & reassumimus per se, vel ejus Vice-Protectorem, vel alium, seu alios, quem, seu quos, ad hæc duxerit deputandos, etiam summarie, simpliciter, & de plano, ac sine strepitu, & figura Judicii, sed sola Facti veritate inspecta, ac etiam Manu Regia, cum omnibus, & singulis suis incidentibus, & dependentibus, emergentibus, annexis, & connexis, ac

Omnes, & singule controversia, quæ aliqua ratione ad Pietatis Montem pertineant, etiam si Obligatio Cameralis intercedit, ab aliis Judicibus avocantur, & Montis Protectori committuntur; qui private manu regia procedat; ac facultates amplissima illi tribuuntur, ut quæcumque dubia declaret, Edicta, Statuta condat, immutet, & abroget, omni, & quacumque appellatione remota.

toto negotio principali, etiam private, quoad omnes, & singulos alios Judices Ordinarios, & Delegatos, eorumque Curias, & Tribunalia Ecclesiastica, vel Sæcularia audiendi, cognoscendi, & sine debito terminandi, necnon quoscumque adversarios, & alios interesse habentes, tam in dicta Curia, quam extra eam, etiam per Edictum publicum, constituto sibi summarie de non tuto accessu, citandi, ac quibusvis, etiam dictæ Curie Judicibus, & Personis, quibus, & quoties opus fuerit, sub sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis, de quibus videbitur, inhibendi, & in eventum non paritionis, ad declarationem incurfus Censurarum, & Pœnarum hujusmodi procedendi, ac sententias desuper ferendas debitæ executioni demandandi, seu demandari faciendi, Contradictores, & Rebelles quoscumque, per similes censuras, & pœnas, aliaque opportuna juris, & Facti remedia compescendi, ac brachii Sæcularis auxilium invocandi, & quæcumque dubia, & difficultates, si quæ præmissorum occasione quomodolibet oriri contigerit, declarandi, & interpretandi, ac quæcumque Edicta, Statuta, & Ordinationes, pro executione præmissorum, sub quibusvis pœnis sibi bene visis condendi, & condita mutandi, seu in toto, vel parte abrogandi, omniaque, & singula alia in eisdem præmissis, & circa ea necessaria, & opportuna, faciendi, & exequendi, etiam omni, & quacumque appellatione remora, plenam, liberam, & omnimodam facultatem, potestatem, & auctoritatem perpetuo tribuimus, & elargimur. Decernentes præsentis Litteras, & in eis contenta quæcumque, nullo unquam tempore, etiam ex eo, quod Notarii, etiam criminales Gubernatoris, ac aliorum dictæ Urbis Tribunalium, ac decocti, & eorum Creditores, & quicumque Colligantes dicti Montis, ceterisque interesse habentes ad hoc vocati non fuerint, nec eisdem præmissis consenserint, aut alias de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel alio quocumque defectu notari, impugnari, retractari, seu in jus, vel controversiam vocari, aut ad terminos Juris reduci, vel adversus illas quodcumque Juris, vel Facti remedium impetrari posse, neque sub quibusvis similibus, vel dissimilibus gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus

Ne quis subreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitium impingere audeat, interdicitur; quin etiam a revocationibus præcaveatur; quæ tunc si quando evenirent, Provisoribus facultas tribuitur, ut quemadmodum visum fuerit, redintegrent.

nibus per Nos, aut alios Romanos Pontifices Prædecessores, seu Successores nostros, sub quibuscumque verborum expressionibus, & formis, etiam Motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, pro tempore factis, & faciendis comprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & eum in quo ante præmissa quomodolibet erant, statum repositas, & plenarie reintegratas, & de novo etiam sub Data per Provifores, & Ministros dicti Montis pro tempore existentes, quancumque eligenda, de novo concessa esse, & fore, suumque plenarium, & integrum effectum sortiri debere. Sicque per quoscumque Judices, & Commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam dictos Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, & definiti debere. Nec non irritum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibuscumque Litium pendentis, & aliis præmissis, ac quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dictæ Urbis Statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis, quoque Indultis, & Litteris Apostolicis Vicario, Gubernatori, Auditori, Senatori, Conservatoribus, Reformatoribus dictæ Urbis, & aliis quibuscumque Judicibus, & Notariis prædictis, ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriis, ac irritantibus, & aliis decretis, etiam motu pari, ac consistorialiter in contrarium concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, illorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permanentis, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausula sublata.

Decretum irritans.

Clausula derogatoria.

Datum Tusculi, sub Annulo Piscatoris, die 20 Maji 1593  
Pontificatus Nostri Anno Secundo.

*M. Vestrius Barbianus.*

# ALIUD BREVE

EFUSDEM

## CLEMENTIS PAPÆ OCTAVI

In quo continetur Confirmatio, & Innovatio præcepti omnibus, & singulis Romanæ Curiae Judicibus, ut omnia Deposita summam quinque Scutorum excedentia penes Montem Pietatis fieri curent, & pœna adjuncta Bancheriis Hebræis morosis in consignatione residuorum Pignorum ab eis venditorum, Sacro Monti, cum deputatione Protectoris Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinalis Aldobrandini.

ANNO MDCII.  
XVIII. Julii.

CLEMENS PAPA VIII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Confirmanda, & amplianda, quæ pietatis, & charitatis opera foveant.



Refertur Constitutio Gregorii XIII de Depositis Judicariis, quæ quinque excederent scuta, apud Montem Pietatis facienda.

UÆ ad pietatis, & charitatis opera, præsertim in Alma Urbe Nostra exercenda, Pauperumque, & miserabilium Personarum necessitates sublevandas, pie, & provide instituta, & ordinata sunt, ut firmiter subsistant, & inviolabiliter observentur, libenter confirmamus, ampliamus. Cum itaque, sicut accepimus, dudum felicitis recordationis Gregorius Papa XIII Prædecessor Noster, omnibus, & singulis Romanæ Curiae Judicibus, tam Ecclesiasticis, quam Sæcularibus, etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, & Causarum Palatii Apostolici Auditoribus, Motu ejus proprio præceperit, & mandaverit, atque statuerit, ut in quibuscumque Causis etiam Criminalibus, coram eis in quavis instantia, nunc, & pro tempore pendentibus, ubi actuali Pecuniarum Deposito supra summam quinque Scutorum locus esset, juxta Decreta per ipsos Judices facienda, illud non amplius penes Notarios, ut eatenus fieri solitum erat, sed sine ipso-

ipforum Notariorum præjudicio , penes Montem Pietatis de Urbe , feu illius pro tempore existentem Depositarium fieri , & deponi curarent , cujus Depositi consignatio fieret per Mandatum Judicis , absque alia impensa , ea dumtaxat excepta , quæ regulariter , juxta stylum cujuscumque Tribunalis , pro illius consignatione penes Notarium , fieri consueverat , eidem Notario tantum solvenda , usum , & consuetudinem Cédularum Bancariarum , cautionum , & Pignorum , dum res esset dubia , & super ea lis penderet , nequaquam tollendo , quodque ubi super pecuniis sequestratis , vel pensionibus Domorum , Casalium , aut aliarum quarumcumque rerum litigiosarum , tam prophanarum , quam Ecclesiasticarum , lis inter alios penderet , verus Debitor interim penes ipsum Montem pecunias deponere , non solum ad Partis instantiam , sed etiam ex officio compelleretur , ac liceret unicuique Debitori , qui Creditoris sui copiam non haberet , pecunias in eodem Monte actualiter deponere , quæ Creditori possent libere consignari . Quod si etiam ipse Debitor vellet moræ litem effugere , & prætenderet non esse locum consignationi , & desuper audiri , factò prius in ipso Monte Pecuniarum Deposito , tam in futuris , quam in pendentibus negotiis , & præcipue in quibuscumque discussionibus , pro loco tuto , ipsum Montem , eorum arbitrio , eligere possent ; Judices vero aliter decernentes indignationis suæ poenam incurrerent ; Partes autem aliter deponentes periculo omni subjacerent , nec a Creditoribus propterea liberatæ intelligerentur ; ac ipsius Montis Provisores , & Ministri ita essent in conservatione fideles , & consignatione celeres , ut ceteri etiam non litigantes ad deponendum penes eos allicerentur ; utque magis sic deponentibus esset consultum , voluit non solum ipsius Montis , sed etiam ipsius Depositarii , ab eo pro tempore eligendi , bona fore , & intelligi pro dictorum Depositorum restitutione efficaciter obligata , perinde ac si ipforum Cameralis obligatio intercessisset , eaque similiter disposuit in eventum discussionis , tamquam publico Camerali Instrumento munita , ceteris præferri . Quodque Notarii , & Judices contra præmissa venientes ; Notarii videlicet , excommunicationis sententiam incurrerent , ac omnibus emolumentis suorum Officiorum unius Anni dicto Monti applicandis , prima vice , deinde ipsis Officiis privati essent eo ipso ;

itidem-

itidemque Judices , etiamſi Archiepiſcopi , Epifcopi , ſeu alii Prælati forent , pœna quingentorum Ducatorum auri de Camera , eidem Monti pariter applicandorum , ſine remiſſionis ſpe multarentur , & alias prout in Litteris dicti Prædeceſſoris deſuper in forma Brevis , die prima Octobris , Pontificatus ſui Anno Decimotertio confectis , plenius continetur . Verum quia , ſicut etiam accepimus , ſuper præmiſſis aliquæ ortæ fuerunt controverſiæ , & propterea omnem deſuper dubitandi materiam de medio tollere , eaque innovare , ac in aliquibus declarare , & etiam ampliare volentes , ac Litterarum prædictarum , necnon Privilegorum , facultatum , conſeſſionum , gratiarum , & indultorum quorumcumque eidem Monti , illiuſque Archiconfraternitati , & dilectis Filiis illorum Protectori , Proviſoribus , Officialibus , Archiconfratribus , & Miniſtris quomodolibet conſeſſorum tenores , etiam veriores præſentibus pro expreſſis habentes , Motu proprio , & ex certa noſtra ſcientia , deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine , litteras prædictas , ac omnia , & ſingula in eis contenta , ac inde ſecuta , & ſequenda quæcumque , ac alia privilegia , indulta , immunitates , exemptiones , facultates , & gratias Monti , illiuſque Archiconfraternitati , ac dilectis Filiis illorum , Protectori , Proviſoribus , Officialibus , Archiconfratribus , & Miniſtris per prædictum Gregorium , ac piæ memoriæ Paulum Tertium , Julium etiam Tertium , ac Pium Quartum , & Sixtum Quintum , & quoscumque alios Romanos Pontifices Prædeceſſores Noſtros , ac Nos , Sedemque Apoſtolicam , ſub quibuſcumque tenoribus , & formis quomodolibet conſeſſa , ac inde ſecuta , & ſequenda quæcumque , Apoſtolica auctoritate , tenore præſentium , perpetuo approbamus , & confirmamus , eiſque perpetuæ , & inviolabilis Apoſtolicæ firmitatis robur adjicimus , ac omnes , & ſingulos tam Juris , quam Facti , & ſolemnitatum de Jure , uſu , & conſuetudine requiſitarum , vel alias quomodolibet neceſſariarum , & quoviſ alios etiam quantumvis ſubſtantiales defectus , ſi qui in eiſdem , ſeu in eorum aliquo intervenerint , ſupplemus , eaque omnia , & ſingula innovamus , & quatenus opus ſit , Monti , & Archiconfraternitati , ac Protectori , Proviſoribus , Officialibus , Archiconfratribus , & Miniſtris prædictis , & eorum ſingulis auctoritate , & tenore prædictis , etiam perpetuo de novo concedi-

Subortis aliquibus controverſiis de iis , quæ in Gregorii XIII Conſtitutione continentur , hic , confirmatis Privilegiis jam Pietatis Monti conſeſſis , eorumque ſuppletis defectibus , etſi eſſet opus , etiam denuo conſeſſis , declarantur , & quædam ampliatur .

cedimus. Et insuper, quod omnes pecuniæ redigendæ, & hæcenus redactæ, tam ex subhastatione, & venditione quorumcumque Bonorum decoctorum, & aliorum, vel in omnem casum, ubi discussio Bonorum fit, quam ex exactione Creditorum litigiosorum, etiam si de consensu Partium subhastatio, venditio, & exactio fiat, necnon totum pretium omnium rerum per subhastationem venditarum, & vendendarum, ac pecuniæ, & Bona, durante Judicio discussionis exigendum, & colligendum per Judices causarum discussionis, ac per Cursores, & Mandatarios, seu per quoscumque alios ad id deputatos, etiam in Causis Criminalibus, & pretium Bonorum stabilium vigore Constitutionis super jure congrui, per dictum Gregorium prædecessorem editæ venditorum, & vendendorum, in dicto Monte effectualiter, & in numerata pecunia deponantur, etiamsi per Cedula Campforum solvere promittentium, seu Mercatorum oblationes fiant in casibus prædictis. Necnon quoties ex aliqua dispositione, etiam per Nos, vel Successores Nostros aliquod Depositum penes Ædem Sacram, aut personam fide, & facultatibus idoneam, erit faciendum, censetur Mons Pietatis hujusmodi, ad id specialiter deputatus eo ipso, ipsæque pecuniæ per dicti Montis Officiales, sicut cetera Deposita inibi facienda, exigi possint, & debeant. Et si super præmissis, ubi faciendum sit Depositum, dentur penes Acta Notariorum aliquæ Cedula quorumcumque Campforum, vel Mercatorum, etiam si in eis dicatur, quod dicti Mercatores se obligent, nulla facta mentione Depositi, sed simpliciter, vel alias promittant, aut se obligent de solvendo, animo se relevandi a quibuscumque obligatis, seu interesse habentibus, vel dicti Mercatores faciant, aut creent illos Debitores in eorum libris, vel alias ad partes, in casu faciendi Depositi, ut supra, dictæ Cedula nullatenus suffragentur, sed semper ad deponendas pecunias in eodem Monte cogatur, nisi Cedula hujusmodi ad favorem, vel instantiam Camerae, & Fisci Nostri factæ essent. Quibus solas Cedula suorum Depositariorum sufficere, & suffragari volumus. Necnon Cursores, & Mandatarii prædicti totum, & integrum pretium omnium rerum per subhastationem vendendarum, etiam in Causis Criminalibus, satisfacto prius per eos eisdem Creditoribus, qui dicta Bona subhastare fecerunt,

Apud Montem Pietatis deponendæ sunt pecuniæ redactæ ex bonis decoctis, discussionibus, exactionibus litigiosis, etiam de partium consensu, ex subhastationibus per Cursores, & Mandatarios faciendis etiam criminalibus, & ex venditionibus vi juris congrui, quamquam Campforum Cedula, & Mercatorum oblationes adimplerentur.

Item pecuniæ deponendæ apud Ædem sacram, aut virum fide, & facultatibus idoneum.

Campforum Cedula, & obligationes non impediunt, quominus apud Montem in prædictis deposita sint facienda; nisi hujusmodi Cedula in favorem Camerae Apostolicæ, & Fisci essent factæ.

Cursores, & Mandatarii de sua mercede non sunt satisfaciendi, nisi penes Montem factis deposito.

runt,

runt , penes eundem Montem integre , realiter , & cum effectu statim omnino deponant , & deponi curent , & donec non sit factum dictum Deposita , non possint , nec debeant de eorum mercede pro actu deliberationis tantum debita , satisfieri . Quodque omnes , & singuli Notarii prædicti non possint recipere dicta Deposita , siue in pecunia , siue in Cedula fienda , sed illa statim ad dictum Montem transmittere teneantur , sub ducentorum Ducatorum , & aliis , arbitrio pro tempore existentis dicti Montis Protectoris imponendis , & applicandis pœnis . Et quod super pecuniis depositatis in dicto Monte non possint fieri , nec apponi aliqua Sequestra , minusque aliquæ inhibitiones , nec mandata de non solvendo , seu de non consignando , nec aliqua alia impedimenta circa ea fieri possint , præterquam ad instantiam Cameræ , & Fisci , nisi de mandato , & ordine Protectoris dicti Montis pro tempore existentis , seu Judicis ab eo deputandi , sed Sequestra , Inhibitiones , & alia impedimenta prædicta fieri possint tantum super Cedula , quæ a Ministris , & Officialibus Montis in fidem , & testimonium facti Depositi fieri solet , si penes Acta Notarii Causæ , ob quam factum est depositum , exhibita , & producta fuerit , ubi constituto de justificatione eorundem Sequestrorum , Judex Causæ mandabit in calce , vel a tergo ejusdem Cedula , cui solvendæ fuerint pecuniæ depositatæ ; cujus quidem Cedula , & Mandati in ea appositi vigore , Officiales , & Ministri ejusdem Montis , quibus dictæ Cedula repræsentatæ fuerint , pecunias juxta mandatum Judicis Causæ , solvere tenebuntur . Decernentes , & declarantes Sequestra penes eundem Montem , & super illius Depositis alias , quam , ut præfertur , apposita , & facta nullius esse roboris , vel momenti , ac Montem , ejusque Officiales , & Ministros prædictos , etiam quod de facto penes eos executæ fuissent , nullo modo efficere , vel obligare , minusque ipsos ad illa recipiendum , acceptandum , vel admittendum teneri , sed perinde haberi , ac si facta non fuissent . Ac volentes , & dicta auctoritate statuentes , quod pro tempore existens dicti Montis Protector , seu Judex ab eo deputatus , ad omnem simplicem Provisorum , Officialium , & Ministrorum ejusdem Montis , nunc , & pro tempore existentium requisitionem , & instantiam , omnia , & singula Deposita , ut præfertur , facienda , penes dictum

Tabelliones sub ducentorum Ducatorum pœna , aliisque tenentur deposita ad Montem transmittere .

Sequestrationes apud Montem fieri non debent , nisi a Camera Apostolica , & Fisco , aut ex mandato Protectoris , illiusque Judicis ; sed siquidem super Cedula , quæ apud causæ Tabellionem producitur , illiusque solutio ab administris Montis fiet ex Judicis decreto in illius calce apposito , atque Sequestrationes aliter factæ erunt irritæ .

Cardinalis Protector , requisitus ab administris , curabit , ut quæ Deposita sunt faciendæ apud Pietatis Montem , re ipsa fiant .



dictum Montem, & non apud aliquem Mercatorem, seu Ædem Sacram, vel aliam quamcumque Personam realiter, & cum effectu fieri faciat, pretiaque quorumcumque Bonorum, tam stabilium, quam mobilium, & semoventium per subhastationem, & deliberationem, ac pecuniæ in causis discussionum colligendæ, & omnium aliorum prædictorum in quacumque Curia, & Tribunali Urbis, tam per Cursores nostros, quam quosvis alios Mandatarios vendendorum redigenda, ac etiam pretia ex retractu, seu alias vigore dictæ Constitutionis Juris congrui, de mandato, & decreto dilectorum Filiorum S. R. E. Camerarii, & Magistrorum Viarum, seu aliorum deponenda, ac in omnibus casibus, in quibus depositum erit faciendum, in eodem Monte, ac non alibi deponi. Ac omnia residua pretii quorumcumque Pignorum, tam venditorum, quam vendendorum a quibuscumque Hebræis per mandatum Cardinalis Camerarii, & Acta illius Notarii ad id deputati, de cetero juxta facultates eidem Monti per prædictos Julium III, & Paulum IV, & alios quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores Nostros concessas, effectualiter deponi debeant in dicto Monte, ad effectum illa restituendi veris dominis juxta mandatum, & ordinationem per Cardinalem Camerarium, & Acta sui Notarii desuper fiendam, itaut facta venditione ipsorum Pignorum, ac pretii eorundem solutione, infra octo dies omne, & totum, & integrum residuum penes dictum Montem realiter, & cum effectu, ac omni mora, & dilatione penitus, & omnino semotis, atque cessantibus, deponi debeat, sub pœna unius scuti, pro quolibet Pignore, applicandi pro medietate ipsi Monti, & pro alia medietate Notario Pignorum Hebræorum. Ipseque pro tempore existens Protector singula præmissa, & alia quæcumque in prædictis, ac præsentibus Litteris contenta, ab omnibus, ad quos nunc, & pro tempore quomodolibet spectabit, sub prædictis, & aliis pecuniariis, ejus arbitrio imponendis, moderandis, & applicandis pœnis, ac etiam Censuris Ecclesiasticis, in omnibus, & per omnia inviolabiliter observari, & adimpleri mandet, faciat, atque procuret; necnon contra quosvis, etiam Criminales, tam Gubernatoris, quam omnium aliorum dictæ Urbis Tribunalium Notarios, quos etiam sub eisdem præsentibus Litteris comprehendi volumus, & comprehensos fore, & esse decer-

Ab Hebræis, quæ dividuntur Pignora, quicquid eorum reliquum fuerit pecuniæ, apud Montem octo dierum spatio, sub pœna scuti unius pro quolibet Pignore deponatur, suis dominis restituendum.

Cardinalis Protector curabit, ut non modo quicumque alii, sed omnes etiam Tabelliones sub censuris, & pecuniariis pœnis, quæ sunt proposita, efficiant.

Qui rerum Montis gerunt curam, adversus quoscumque agunt, ut in iplo Monte pecunias hujusmodi deponant.

Protektor in carceres conjicere, & potest, qui contra fecerint.

Est Protektoris jus dicere de quibuscumque controversiis, quæ Pietatis Montem attingunt; easque contra quoscumque ad se avocare.

nimus, & declaramus. Itaut dicti Montis Provisores, Officiales, & Ministri ad deponendum pecunias, ut præfertur, exigendas, contra quoscumque Depositarios, & qualvis alias, tam Sæculares, quam Ecclesiasticas cujusvis status, gradus, ordinis, & conditionis existentes personas, quantumvis privilegiatas, ex officio agere possint, & valeant. Ipseque Protektor adversus singulos, præmissis, aut eorum alicui, pro tempore quomodolibet contravenientes, etiam per inquisitionem, ac Criminali, & carcerationis via, aut alias, prout ei bene visum, & magis expediens fuerit, procedat, ac pœnas per eum imponendas hujusmodi, a quibuscumque contravenientibus irremissibiliter exigi, & arbitrio suo applicari mandet, aliaque omnia, & singula faciat, gerat, & exequatur, quæ in præmissis, vel circa ea, necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna. Præterea pro faciliori, & celeriori litium, & controversiarum, quæ tam occasione præmissorum, ubi agitur principaliter de interesse ipsius Montis, quam alias adversus Montem, vel Archiconfraternitatem hujusmodi, seu illius Ministros hætenus ortæ sunt, & oriri contigerit in futurum, pro tempore existenti dicti Montis Protektori, omnes, & singulas lites, causas, & differentias, tam Civiles, quam Criminales, & mixtas, tam super depositis hujusmodi, respectu interesse dicti Montis hætenus quomodolibet factis, & faciendis, quam Montis, seu Archiconfraternitatis hujusmodi Bonis, rebus, juribus, & actionibus quibuscumque; necnon locationibus, venditionibus, donationibus, legatis fidei-commis, testamentis, hæreditatibus, & illarum discussionibus, ac quibuscumque aliis dispositionibus, juriumque, & actionum cessionibus, & aliis quibuscumque inter vivos, & causa mortis, vel quasi contractibus; etiam vim Cameralis obligationis habentibus, interesse Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi etiam occasione Depositorum, ubi agitur, ut supra, de interesse Montis, & tamquam principaliter, etiam per viam necessariæ defensionis, & alias quomodolibet concernentibus, inter dictum Montem, sive illius Provisores, & Officiales, & Ministros pro tempore existentes, ac quascumque alias, tam Laicas, quam Ecclesiasticas, cujuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis, & conditionis, vel præemi-

ntes,

tes, Societates, Congregationes, Collegia, ac tam Virorum, quam Mulierum Monasteria, Hospitalia, & alia Pia Loca quæcumque, Privilegia, seu Indulta desuper habentia, seu habere prætendentia, tam communiter, quam divisim, & tam active, quam passive, ultro, citroque ad invicem, vel alias quomodolibet motas, vel movendas, ac etiam per appellationem, & in quacumque instantia, coram quibusvis Judicibus, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditoribus introductas, & indecisas pendentes, quas omnes, & singulas ab ipsis Judicibus harum serie ad Nos avocamus, & reassumimus, per se, vel alium, seu alios, quem, seu quos ad hoc duxerit deputandum, seu deputandos, etiam summarie, & de plano, & simpliciter sine strepitu, & figura Judicii, sola Facti veritate inspecta, & etiam manu Regia, omni, & quacumque appellatione, reclamatione, revisione, recurso, & restitutione in integrum remotis, cum omnibus, & singulis suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis, & connexis, ac toto negotio principali, etiam privative quoad omnes alios, & singulos Judices Ordinarios, & Delegatos, & Camerae Apostolicæ generalem Auditorem, etiam ubi agitur vigore obligationis Cameralis, eorumque Curias, & Tribunalia Ecclesiastica, vel Sæcularia, audiendas, cognoscendas, decidendas, sineque debito terminandas; nec non quoscumque Adversarios, & alios interesse habentes, tam in dicta Curia, quam extra eam, etiam per Edictum publicum, confito sibi summarie de non tuto accessu, citandi, ac quibusvis etiam Judicibus dictæ Curia, & personis, quibus, & quoties opus fuerit, sub sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, & etiam pecuniariis, aliisque pœnis, prout sibi videbitur, inhibendi, & in eventum non paritionis, ad declarationem incursum censurarum, & pœnarum hujusmodi procedendi, ac sententias desuper ferendas debitæ executioni demandandi, seu demandari faciendi, contradictores quoslibet, & rebelles, ac præmissis non parentes, eisque quovis prætextu, seu quæsito colore, se quomodolibet opponentes, per similes censuras, & pœnas, aliaque opportuna juris, & Facti remedia competendi, & brachii sæcularis auxilium invocandi. Necnon quæcumque dubia, & difficultates, si quæ præmissorum occasione quomodolibet oriri contigerit, declarandi,

Item declarat  
quæcumque dubia,  
edicta, & itacura

condit, eaque im-  
mutat, & abrogat,  
& Typis deman-  
dat; nec quisquam  
de quibus decer-  
nit, de appellatio-  
ne potest dicere.

Administri Mon-  
tis ex ipsis nego-  
tiis non possunt in  
jus vocari, nisi co-  
ram Protectore.

Mons contra suos  
Administros, eor-  
umque fidejusso-  
res, ac bona, uti-  
tur privilegio Ca-  
meræ, ac Fisci;  
non tamen contra  
ipsam Cameram,  
ac Fiscum.

Depositis solutis  
ex decreto Judi-  
cis, Mons, ejusque  
Administri libe-  
rantur.

Prohibetur, ne-  
quis dicat de sub-  
reptione, & obre-  
ptione; & tribui-  
tur Administris fa-  
cultas hæc omnia  
redintegrandi, si  
quando eorum  
contingeret revo-  
catio.

& interpretandi, ac quæcumque Edicta, Statuta, & Ordinationes, pro executione præmissorum, sub quibusvis poenis sibi bene visis condendi, & condita mutandi, seu in toto, vel in parte abrogandi, illaque imprimendi, & etiam per affixionem publicandi, omniaque, & singula alia in eisdem singulis præmissis, & circa ea necessaria, seu quomodolibet opportuna, eique benevisâ faciendi, & exequendi, etiam omni, & quacumque appellatione remota, plenam, liberam, & omnimodam facultatem, potestatem, & auctoritatem perpetuo tribuimus, concedimus, & largimur. Quodque omnes, & singuli dicti Montis Officiales, & Ministri, tam civiliter, quam criminaliter, pro negotiis, rebus, & bonis ad dictum Montem vere, & principaliter spectantibus, & pertinentibus, alibi, tam judicialiter, quam extrajudicialiter conveniri, & molestari non possint, quam coram dicto Protectore, seu ab eo deputando. Contra quos omnes, & singulos Officiales, & Ministros, videlicet Depositarium, Custodem, Capserium, Computistam, & alios quovis nomine nuncupatos, tam præsentis, quam futuros, & eorum Fidejussores, seu approbatores, & eorum bona quæcumque, ubicumque, & in quibuscumque rebus existentia, pro redditione rationis eorum administrationis, & pro eorum debitis, ad favorem dicti Montis contractis, & contrahendis prædictis, Mons, & ejus Provisores, & Officiales, idem jus, & privilegium, eandemque actionem in omnibus, & per omnia, ac pariformiter, & sine ulla prorsus differentia habeant, & poriantur, ac exercere possint, & valeant, quæ Cameræ Apostolicæ, ac Fisco Nostro, contra illorum Debitores de jure, usu, consuetudine, aut alias quomodolibet competunt, aut competere poterunt in futurum, non tamen contra ipsam Cameram, aut illius Fiscum. Quodque solutis Depositis de mandato cujuscumque Judicis competentis, nec Mons, minusve ejus Officiales ulterius teneantur, nec remaneant obligati, non obstante quacumque appellatione, quæ contra mandatum ejusdem Judicis fieri possêt. Decernentes præsentis litteras, & in eis contentâ quæcumque, ullo unquam tempore, etiam ex eo quod Notarii, etiam criminales Gubernatoris, ac aliorum omnium dictæ Urbis Tribunalium, ac decocti, & eorum Creditores, & quicumque colligantes dicti Montis, ceterique interessé habentes ad hoc

vocati non fuerint, nec eisdem præmissis consenserint, aut alias de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel alio quocumque defectu notari, impugnari, retractari, seu in jus, vel controversiam vocari, aut ad terminum juris reduci, vel adversus illas quodcumque juris, vel Facti, aut gratiæ remedium impetrari possent, neque sub quibusvis similibus, vel dissimilibus gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus per Nos, aut alios Romanos Pontifices Prædecessores, seu Successores Nostros, sub quibuscumque verborum expressionibus, & formis, etiam motu, scientia, ac potestatis plenitudine similibus, pro tempore factis, & faciendis comprehendendi, sed semper ab illis, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & eum, in quo ante præmissa, quomodolibet erant, statum, restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub data per Provisores, Officiales, & Ministros dicti Montis pro tempore existentes, quodcumque eligenda, de novo concessa esse, & fore, suumque plenarium, & integrum effectum fortiri debere. Sicque per prædictum Protectorem, & alios quoscumque **Judices**, & **Commissarios** quavis auctoritate fungentes, etiam dictos **Auditores**, ac **S. R. E. Cardinales**, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique, & in quacumque instantia judicari, & definiri debere, irritum quoque, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. **Non obstantibus** quibuscumque litium pendentibus, & aliis præmissis, ac quibusvis aliis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis; necnon dictæ Urbis, illiusque Tribunalium Statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis quoque, exemptionibus, indultis, & Litteris Apostolicis quibuscumque Locis Piis, & dilectis Filiis Populo Romano, illiusque Senatori, & Conservatoribus, ac ejusdem Romanæ Ecclesiæ Camerario, Thesaurario, & dictæ Camera Præsidentibus, & Clericis (exceptis Causis Spoliorum, & aliis, ubi de interesse Camera, sive principaliter, sive secundario, sive alias quomodolibet ageretur, sive illud detegi, & de eo agi posse videretur) Vicario, Governatori, Auditori Camera, & aliis quibuscumque **Judicibus**,

*Clausula sublata,  
& Decretum irritans.*

*Clausula derogatoria; quæ tamen Spoliorum causas, quæque Camera, etiam de secundario attingunt, non complectitur.*

Derogatio generalis.

Mortuo Cardinali Salviato, qui Montis præsidium gessit, illius partes Cardinali Aldobrandino demandantur; atque adeo a quibusque Montis Administris ei omnino obtemperandum.


cibus, & Tribunalibus, ac Notariis prædictis, ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibus, & aliis decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, in contrarium quomodolibet concessis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum infererentur præsentibus, pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanfuris, hac vice dumtaxat harum serie specialiter, & expresse, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus derogamus, & ad plenum derogatum esse, nec in aliquo obstare volumus, decernimus, & declaramus, ceterisque contrariis quibuscumque. Insuper cum dictus Mons, illiusque Archiconfraternitas post obitum bonæ memoriæ Antonii Mariæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Salviati nuncupati, qui dum vixit, Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi Protector fuit, Protectore caruerit, & careat, Nos, ut Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi conservationi, bonoque regimini, & directioni opportunius consulatur de aliquo idoneo Protectore, qui juxta cordis nostri desiderium, ac traditam sibi ab Altissimo prudentiam, dictum Montem, illiusque Archiconfraternitatem pie, ac diligenter gubernet, & regat, providere volentes, dilectum Filium Nostrum Petrum Sancti Nicolai in Carcere Diaconum Cardinalem Aldobrandinum nuncupatum, Nostrum, secundum carnem, ex Fratre Nepotem, S. R. E. Camerarium, quem ob singularem ejus fidem, & industriam longo rerum usu, & experientia probatam, aliasque præclaras ejus animi dotes, cum pietatis studio, & charitatis, & justitiæ zelo conjunctas, eidem Monti, illiusque Archiconfraternitati valde utilem futurum in Domino confidimus, Montis, & Archiconfraternitatis hujusmodi, illorumque Bonorum, & Rerum Protectorem, & Defensorem, quo ad vixerit, cum omnibus supradictis, & aliis eidem Protectori competentibus,

tibus , & debitis facultatibus , privilegiis , & indultis , motu , scientia , & potestatis plenitudine paribus , facimus , constituimus , & deputamus . Mandantes in virtute sanctæ Obedientiæ Montis , & Archiconfraternitatis hujusmodi Provisoribus , & Officialibus , Archiconfratribus , & Ministris prædictis , nunc , & pro tempore existentibus , quatenus eidem Petro Cardinali , tanquam eorum Protectori , omnino pareant , atque obediant . Volumus autem , quod præsentibus Litteræ a die illarum publicationis , omnes , & singulos , quos illæ concernunt , perinde arceant , & afficiant , ac si illis , & eorum cuilibet personaliter intimatæ fuissent . Quodque illarum transumptis , etiam impressis , manu Secretarii ipsius Montis , seu alicujus Notarii publici subscriptis , & sigillo dicti Montis , vel alicujus Prælati obsignatis , eadem prorsus fides in Judicio , & extra illud , adhibeatur , quæ eisdem præsentibus adhiberetur , si forent exhibitæ , vel ostensæ .

Transumptis harum Litterarum eadem fides habenda, ac ipsis.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum sub Anulo Piscatoris , die 18. Julii 1602 , Pontificatus Nostri Anno Undecimo .

*M. Vestrius Barbianus .*



# B R E V E C L E M E N T I S O C T A V I

Super modo , & forma , per quoscumque Regulares Ordines , Religiones , Instituta , seu Archiconfraternitates , & Congregationes Sæcularium , tam Urbis , quam aliarum Civitatum , & Locorum in Erektionibus , Institutionibus , & Aggregationibus Confraternitatum , & Congregationum , & communicationibus Privilegiorum , Indulgentiarum , Facultatum , aliarumque spiritualium gratiarum , & Indultorum eisdem Confraternitatibus , & Congregationibus faciendis , in posterum observanda .

ANNO MDCIV  
VII Decembris.

C L E M E N S P A P A V I I I .

*Ad perpetuam rei memoriam .*

Animarum cura  
postulat , ut qui  
abusus sensim ir-  
rumpunt . opportuno  
etiam consilio re-  
vellantur .



Pluribus facta est  
facultas instituen-  
di Sodalitia , alia-  
que item sibi ag-  
gregandi , ac pri-  
vilegia , & indul-  
gentias communi-  
candi ; nec tamen

Uæcumque a Sede Apostolica ad promovendam Christifidelium salutem , aliquando concessa sunt , etsi ea maturo consilio , magnaue prudentia , & cautione sancita , & decreta sint ; tamen cum Romanus Pontifex de animarum salute sollicitus , progressu temporis , animadvertit sensim aliquos abusos in eisdem Statutis , & Decretis observandis provenire , debet pro sui Pastoralis Officii munere , illis opportuna ratione occurrere , & quantum cum Domino potest , adhibito salutari remedio , providere . Cum itaque a pluribus Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostri , & forsitan etiam a Nobis , nonnullis Regularibus Ordinibus , Religionibus , & Institutis , ac etiam Christifidelium Sæcularium Archiconfraternitatibus , & Congregationibus diversarum Nationum , Nominum , & Institutorum , tam

in



in Alma Urbe Nostra, quam in aliis Civitatibus, & Locis Christiani Orbis institutis, facultas erigendi, & instituendi in eorum Ecclesiis, necnon etiam sibi aggregandi Confraternitates, & Congregationes in eadem Urbe, & in aliis Locis existentes, eisque Privilegia, Indulgentias, Facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta sibi concessa respective communicandi attributa fuerit, ac nulla certa forma, vel ratio præscripta sit, quæ in huiusmodi Erektionibus, Institutionibus, Aggregationibus, & Communicationibus faciendis, servari debeat. Propterea, sive negligentia Superiorum Ordinum, Religionum, & Institutorum, vel Officialium Archiconfraternitatum, & Congregationum erigentium, instituentium, aggregantium, & communicantium, quæ in Confraternitatibus, & Congregationibus erigendis, instituendis, & aggregandis, & quibus communicationes Privilegorum, Indulgentiarum, aliarumque Gratiarum prædictarum fiunt, non servant formam in huiusmodi Erektionibus, Institutionibus, Aggregationibus, & Communicationibus servari debitam, neque præscribunt modum, quo Privilegia, Indulgentias, Facultates, aliasque spirituales Gratias, & Indulta prædicta consequi debeant, seu ipsarum Confraternitatum, & Congregationum incuria, quæ non inquirunt ea, quæ præstare oportet, ut illa consequantur, nonnullæ pravæ consuetudines irrepperunt, multaque incommoda inde provenerunt, quibus Nos, pro commisso Nobis Apostolicæ sollicitudinis officio, paternaque erga omnes Christianifideles charitate, prospicere volentes, hac nostra Constitutione perpetuo valitura decernimus, atque statuimus, ut posterum, tam hujus Almæ Urbis nostræ, quam aliarum Civitatum, & Locorum totius Christiani Orbis Regularium Ordinum, Religionum, & Institutorum, quibus in eorum, & quibuscumque aliis Ecclesiis, & Collegiis Confraternitates Sæcularium erigendi, & instituendi facultas concessa est; necnon etiam Archiconfraternitatum, & Congregationum cujusvis Nationis, Nominis, & Instituti illæ sint, & in quibuscumque Ecclesiis, Domibus, & Oratoriis, tam Sæcularium, quam, ut præfertur, quorumcumque, etiam Mendicantium Ordinum, Religionum, & Institutorum Regularium, quavis tam Ordinaria, quam Apostolica auctoritate erectæ, ac institutæ existant, seu alias quovis modo introductæ reperiantur, quibus alias

his rebus ulla haberi potest præferri forma; cujus ex causa irreperunt multa incommoda, quibus bene medetur.

Hæc Constitutio, quæ proceditur in universum Christianum Orbem, præcipitur iis, qui Religiosis Ordinibus præstant, quibusque est facultas Sodalitiam instituendi, ne ultra unum in singulis Ecclesiis, & quidem ejusdem instituti erigere possint, neque id aggrediantur, nisi Episcopi intercedant litteræ, quibus huiusmodi institutio commendetur; Sodalitiam vero, quibus est alia sibi aggregare, præcipitur item, ne præter unum in qualibet civitate, aliusve huiusmodi locis, nec sine Episcopi litteris, aggregare audeant

Confraternitates, & Congregationes instituendi, erigendi, ac sibi aggregandi, illisque Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta prædicta elargiendi, & communicandi potestas a Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris, vel a Nobis, & Apostolica Sede attributa fuit, Magistri, Priores, Præpositi, Rectores, Governatores, Præceptores, Primicerii, Prælati, Custodes, Guardiani, Præfecti, Administratores, & alii Officiales, seu Superiores, quovis modo nuncupati, Regularium siquidem Ordinum, Religionum, & Institutorum, unam tantum Confraternitatem, & Congregationem, de consensu tamen Ordinarii Loci, & cum Litteris ejus testimonialibus, quibus Confraternitatis, & Congregationis erigendæ, & instituendæ pietas, & Christianæ charitatis officia, quæ exercere cupit, apud eos commendentur, in eorum, & quibuscumque aliis Ecclesiis, & Collegiis erigere, & instituere; ceterarum vero Archiconfraternitatum, & Congregationum, in singulis Civitatibus, Oppidis, vel Locis, unam etiam Confraternitatem, & Congregationem dumtaxat, quæ Apostolica, vel Ordinaria auctoritate prius erecta, ac nulli alteri Ordini, Religioni, Instituto, Archiconfraternitati, & Congregationi ejusdem, vel alterius Nationis, Nominis, & Instituti aggregata sit, prævio similiter Loci Ordinarii consensu, & cum ejus Litteris testimonialibus, quibus ejusdem Confraternitatis, & Congregationis aggregandæ institutum, pietas, & Christianæ charitatis officia, quæ exercere consuevit, apud eos commendentur, sibi adjungere, & aggregare possint. Huic vero Confraternitati, & Congregationi erigendæ, instituendæ, seu aggregandæ, ea tantum Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta, quæ ipsi Ordini, Religioni, Instituto erigenti, instituenti, ac communicanti, seu Archiconfraternitati, & Congregationi aggreganti nominatim, & in specie, non autem quæ per extensionem, vel communicationem sibi quovis modo concessa sunt, & illa quidem non sub generali forma verborum, vel ad instar, sed expresse, & in specie communicare valeant. Statuta autem pro regimine Ordinum, Religionum, & Institutorum erigentium, & instituentium, ac communicantium, seu Archiconfraternitatum, & Congregationum aggregantium edita, Confraternitatibus, & Congregationibus

Qui instituunt, aut aggregant, ea quidem privilegia, aliaque communicant, quæ ipsis nominatim sunt concessa; eaque item expresse communicant.

Leges, quibus utuntur, qui instituunt, vel aggregant, debent examinari ab Episcopo illius loci, in quo institutio, vel

bus erigendis, instituendis, & aggregandis, & quibus communicationes Privilegiorum, & aliorum prædictorum fiunt, impertiri non possint, nisi ea prius ab Episcopo Diocesano examinata, & pro ratione loci, approbata fuerint, quæ nihilominus ejusdem Episcopi decretis, ac moderationi, & correctioni, in omnibus semper subjecta remaneant. Insuper volumus, & ordinamus, ut prædicti Ordines, Religiones, Instituta erigentia, instituentia, ac communicantia, necnon Archiconfraternitates, & Congregationes aggregantes certam erigendi, instituendi, aggregandi, & communicandi formulam a Nobis novissime approbatam diligenter observent, secundum quam Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta ipsis Ordinibus, Religionibus, Institutis erigentibus, instituentibus, & communicantibus, seu Archiconfraternitatibus, & Congregationibus aggregantibus, nominatim, & expresse, non autem per communicationem, neque ad instar, ut supra, concessa, ipsis Confraternitatibus, & Congregationibus erigendis, instituendis, & aggregandis, & quibus communicationes fiunt, communicare possint, quibus Confraternitates, & Congregationes ejusdem dumtaxat Nationis, & Nominis, Ordinis, Religionis, & Instituti, Archiconfraternitatis, & Congregationis, cui aggregantur, tam hætenus aggregatæ, quam impostertum aggregandæ utantur, potiantur, & gaudeant, ita ut dictarum Confraternitatum, & Congregationum erectarum, institutarum, & aggregatarum, ac quibus communicationes factæ sunt, Ministri, & Officiales, & alii supradicti, Privilegia, Indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, & Indulta hujusmodi, prævia tamen recognitione Ordinarii Loci, qui adhibitis duobus de ejusdem Ecclesiæ Capitulo, illa, juxta Sacri Concilii Tridentini decretum, promulganda decernat, debitibus temporibus promulgare valeant. Quibus etiam Ministris, Officialibus, & aliis prædictis elemosynas, & alia oblata Christianæ charitatis subsidia, juxta modum, & formam per Ordinarium Loci præscribendam, remotis tamen mensis, pelvibus, & capsis, quæ in Ecclesiis, & Oratoriis dictarum Confraternitatum, & Congregationum publice ad hoc exponi consueverunt, excipiendi potestas detur. Atque hoc ipsum Ordines, Religiones, Instituta erigentia, instituentia, ac communicantia, seu Archiconfraternitates,

aggregatio fieri, ejusque decretis, & correctionibus sunt obnoxia.

In Sodalitiorum institutionibus, & aggregationibus servanda est formula, nuper ab ipso Pontifice sancita; cujus vi ea tantum privilegia, & facultates communicantur, quæ nominatim sunt concessa; atque iis ipsis, qui ejusdem sunt nationis, ordinis, & instituti; quæque ab Episcopo, & duobus de Capitulo quum fuerint examinata, decernuntur suis temporibus promulganda.

Elemosynas colligunt, & quidem in Urbe ex Vicarii sententia, extra vero ex judicio Episcopi.

Quas colligunt elemofynas tam in Urbe, tum alibi, vel ex Vicarii, vel ex Epifcoporum confilio in pios ufus funt eroganda.

Quibus facultas eft, ut sibi eligant Sacerdotem, qui eorum excipiat confessionem, jam ab Epifcopo approbatum sibi deligant; atque is hujusmodi facultate utatur juxta Constitutiones Apostolicas, & Concilium Tridentinum.

Reeferentur ea, a quibus maxime, vi ejusmodi facultatis, abolitionem impertiri nequeant.

& Congregationes aggregantes, tam Almæ Urbis nostræ, quam aliarum Civitatum, & Locorum quorumcumque, juxta modum a Vicario Urbis, & ab Ordinariis Locorum respective, præscribendum, observare teneantur. Elemofynas autem sic collectas in reparationem, & ornatum Ecclesiarum, tam Ordinum, Religionum, Institutorum erigentium, instituentium, & communicantium, ac Archiconfraternitatum, & Congregationum aggregantium, quam Confraternitatum, & Congregationum erigendarum, instituendarum, & aggregandarum, & quibus communicationes fient, aut in alios carum pios ufus, arbitrio ejusdem Vicarii Nostri in Urbe, necnon Ordinariorum Locorum respective, fideliter exponere, atque erogare procurent, ut omnes intelligant Cælestes Ecclesiæ Thefauros, non quæstus, aut alicujus lucri causa, sed pietatis, & charitatis excitandæ gratia, ex Apostolicæ Sedis benignitate, Christifidelibus aperiri. Præterea volumus, ut Confessarii, qui vigore Privilegiorum ipsis Ordinibus, Religionibus, Institutis erigentibus, instituentibus, & communicantibus, seu Archiconfraternitatibus, & Congregationibus aggregantibus concessorum, ac Confraternitatibus, & Congregationibus aggregandis communicandorum, pro tempore eligi possunt, & poterunt, Seculares scilicet in Alma Urbe a prædicto Nostro Vicario, extra Urbem vero a Locorum Ordinariis. Regulares autem non solum a prædicto Vicario Nostro, & a Locorum Ordinariis respective, sed etiam a suis Superioribus approbati sint; utque Confratres contentes a criminibus, casibus, & censuris juxta dictorum Privilegiorum (quatenus tamen sint in usu, & Sacris Concilii Tridentini Decretis, ac Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum, & Nostris Constitutionibus non adversentur, nec revocata, aut sub aliquibus revocationibus comprehensa sint) formam, & tenorem dumtaxat absolute valeant. Decernimus insuper, ut eidem Confessarii prædictos Confratres cujuscumque gradus, status, conditionis, & præ eminentiæ, etiam si speciali nota dignæ fuerint, a casibus contentis in Litteris, quæ Die Cœnæ Domini legi consueverunt, necnon violationis immunitatis, & libertatis Ecclesiasticæ, & clausuræ Monasteriorum Monialium, si videlicet sine necessaria, & urgenti causa, ac sine Superiorum licentia, vel etiam si causa, & licentia concessa

cessa abutentes, prædicta Monasteria ingressi fuerint, necnon violentæ manus injectionis in Clerum, & singularis certaminis, seu duelli, ac ab aliis etiam casibus tam a Nobis, quam a prædicto Nostro in Urbe Vicario, & Locorum Ordinariis respective, reservatis, & pro tempore reservandis, & etiam a quavis excommunicatione ab homine lata absolvere, & super irregularitatibus, tam ex aliquo defectu provenientius, quam occasione delicti contractis, cum aliquo dispensare prætextu dictorum Privilegiorum, nullo modo possint. Demum statuimus, & pariter ordinamus, ut Confraternitates, & Congregationes ubivis Locorum, quavis auctoritate, ut præfertur, crectæ, & institutæ, & quibus communicationes prædictæ factæ sunt, ac cuicumque ex dictis Ordinibus, Religionibus, Institutis, Archiconfraternitatibus, & Congregationibus ubilibet existentibus hætenus aggregatæ, ab eisdem respective Ordinibus, Religionibus, Institutis, Archiconfraternitatibus, & Congregationibus novas erectionum, institutionum, communicationum, & aggregationum litteras, juxta formam a Nobis novissime approbatam, infra Annum, si in Europa sint, & si extra Europam fuerint, infra Biennium a die publicationis præsentium in Romana Curia faciendæ computandos, impetrare teneantur. Alioquin, dicto tempore elapso, crectiones, institutiones, & quæcumque communicationes Privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, aliarumque spiritualium gratiarum, & indultorum, & aggregationes, illarum vigore, ipsis concessæ, nullius sint roboris, & momenti, ac revocatæ, & abolitæ censeantur eo ipso. Erectionum autem, & Institutionum, communicationum, & aggregationum, tam hætenus factarum, quam deinceps faciendarum Litteræ ab ipsis Ordinibus, Religionibus, Institutis, seu Archiconfraternitatibus, & Congregationibus gratis omnino, ac nulla prorsus mercede, etiam a sponte dantibus accepta, expediri, & concedi debeant. Quod si Ministri aliqui, Superiores, vel Officiales, quocumque nomine nuncupati, Ordinum, Religionum, Institutorum, seu Archiconfraternitatum, Congregationum, & Confraternitatum hujusmodi, quavis auctoritate, vel privilegio, & officio fungantur, & præfulgeant, contra præmissa in aliquo venire, vel facere præsumperint, erectiones, institutiones, & communicationes Privilegiorum, indulgentiarum, facultatum, spiritualiumque gratiarum, & indul-

Sodalitia hætenus instituta, & aggregata, si fuerint in Europa, infra annum, si vero extra, infra biennium, petant ab instituentibus, vel aggregantibus confirmationem, juxta formulam nuper sancitam; quo tempore elapso, præteritæ institutiones, & aggregationes nullius roboris decernuntur.

Litteræ institutionis, & aggregationis nullam mercedem sunt concedenda.

Institutiones, & aggregationes, quæ ex harum litterarum præscripto factæ non fuerint, irritantur; quique contraria moliantur, ab officis remouentur, neque ea, nisi auctoritate Romani Pontificis, iterum gerere poterunt.

indul-

Clausula sublata  
auctoritate &c. &  
decretum irritans.

Clausula derogatoria.

Clausula quorum  
tenores &c.

indultorum, aliorumque præmissorum concessiones, necnon aggregationes per ipsos faciendæ, seu renovandæ nullius sint roboris, & momenti, & quilibet eorundem Ministrorum, Superiorum, Officialium, & aliorum prædictorum, privationis officiorum, quæ obtinet, ac inhabilitatis ad illa, & alia impostero obtinenda poenam, quæ ab alio, quam a Nobis, vel Romano Pontifice pro tempore, existente remitti non possit, incurrat eo ipso. Decernentes præsentibus Litteras perpetuo validas, & efficaces existere, & fore, ac ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, inviolabiliter observari debere, sicque nostræ mentis, & intentionis existere, & ita, & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quorumcumque Ordinum, Religionum, & Institutorum, seu Archiconfraternitatum, Congregationum, & Confraternitatum Sæcularium, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis, etiam Mare Magnum, ac Bulla aurea nuncupatis, Regularibus Ordinibus, Religionibus, Institutis, seu Archiconfraternitatibus, Congregationibus, & Confraternitatibus Sæcularium, eorumque Superioribus, & aliis quibusvis Personis cujuscumque status, gradus, Ordinis, conditionis, dignitatis, & præminentiae existentibus, sub quibuscumque verborum formis, & tenoribus, ac derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, necnon irritantibus, & aliis decretis, in genere, vel in specie, etiam Motu proprio, & consistorialiter, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum, etiam pluries concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per Clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia

alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si ad verbum exprimerentur, & infererentur, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permanfuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ut autem præsentibus Litteræ ad omnium, quos concernunt, notitiam facilius deveniant, volumus illas ad valvas Basilicarum Sancti Joannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Urbe, & in Acie Campi Floræ, more solito, publicari, & affigi, atque iis inde amotis, earundem exempla, etiam impressa, ibi affixa relinqui, factaque publicatione hujusmodi, omnes Regulares Ordines, Religiones, Instituta, & Archiconfraternitates, Congregationes, & Confraternitates Sæcularium, quæ in Urbe quidem, post Mensem, quæ vero in Europa, post decem Menses, quæ demum extra Europam fuerint, post octodecim Menses a die publicationis hujusmodi computandos, perinde afficere, & arctare, ac si earum cuilibet nominatim insinuatæ fuissent. Et nihilominus, ut ipsæ præsentibus Litteræ notiores fiant, magisque omnibus innotescant, universis, & singulis Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Locorum Ordinariis, per easdem præsentibus committimus, & mandamus, ut per se, vel alium, seu alios, hæc nostras Litteras, postquam earum exemplum receperint, seu earum notitiam habuerint, semel, aut pluries, prout eis magis expedire visum fuerit, in suis Cathedralibus, & Majoribus respectively Ecclesiis Civitatum, Oppidorum, & Locorum quorumcumque earum Diocesium, dum in eis majoris Populi multitudo ad Divina convenerit, solemniter publicent, & publicari, auctoritate nostra, mandent, ac faciant. Ceterum, quia difficile foret easdem præsentibus ad singula Loca, ubi opus esset, deferri, volumus, & simili auctoritate decernimus, ut earum transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem ubique fides habeatur, quæ ipsismet Litteris haberetur, si essent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub Annulo Piscatoris, die 7 Decembris 1604, Pontificatus Nostri Anno Decimotertio.

*M. Vestrius Barbianus.*

*Anno*

Itæ litteræ, in Urbe post mensem, in Europa, post decem, extra eam post octodecim menses a promulgationis die, afficiunt.


Qui Ecclesiis præsentibus, præcipitur, ut sedulo curent has in populi frequentia promulgari litteras.

Harum litterarum transumptis eadem fides, atque ipsis habenda.

## BREVE CLEMENTIS VIII.

*Anno a Natiuitate Domini Nostri Iesu Christi 1604 Indi-  
 Etione secunda, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Do-  
 mini Nostri Domini Clementis, Divina Providentia Papæ VIII  
 Anno 13, die vero 24 Mensis Decembris retrospectæ Litteræ  
 Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad Valvas Basilicarum  
 Sancti Joannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Urbe,  
 necnon in Acie Campi Floræ, ut moris est, per nos Joannem Ba-  
 ptistam Menochium, & Dominicum de Rubeis Apostolicos Cur-  
 sores.*

*Pro Magistro Cursorum  
 Gaspar de Bonispedibus.*





# BANDO

## CONTRO GLI EBREI,

Che impegnano al Sacro Monte della Pietà, e contro gli Offerenti alle Vendite de' Pegni in detto Monte, ed in Piazza Giudea, che s'accordano insieme a fare a parte, ed a mezzo.

PIETRO DEL TITOLO DE' SANTI GIOVANNI, E PAOLO,  
PRETE CARDINALE ALDOBRANDINO,

ANNO MDCV.  
XX. Agosto.

*Camerlingo di Santa Chiesa, e Protettore del Sacro Monte della Pietà.*



Vendo presentito, che alcuni Ebrei vanno ad impegnare al Monte della Pietà, sotto mano furtivamente, defraudando l'intenzione di quella fant'Opera, istituita solo a comodo de' poveri Cristiani; ed oltre a ciò, che gli medesimi Ebrei, ed anco li Neofiti, Rivenditori, Rigattieri, ed altri Offerenti agl' Incanti de' Pegni, che si vendono nel detto Monte della Pietà, ed in Piazza Giudea, spesso s'intendono, e s'accordano insieme segretamente, sopra la comunicazione del guadagno tra di loro, per tener l'offerte basse, in pregiudizio de' poveri Padroni di detti Pegni, che si vendono nel detto Monte, o in detta Piazza Giudea; e non contenti di tali furberie, sono causa, che altre Persone non possano, nè vengano ad offerire, perchè gli rincariscono il Pegno, facendoselo deliberare a se stessi, e poi non lo riscuotono, anzi non si curano di perder l'Arra, acciò che dette Persone non l'abbiano, e di più li minacciano, e bravano, con mozzicarsi il dito, e fargli occhiate torte, e con parole ingiuriose, ed altri modi illeciti. Volendo Noi provvedere a tali estorsioni, fraudi, e delitti, ed ad ogni altro inconveniente, che dalli suddetti, ed anco dagli Ebrei Banchieri intorno alli suddetti Pegni si potessero commettere, e

K

fare.

Il mandarfi dagli Ebrei a far i Pegni di nascosto al Monte di Pietà, e i maneggi, che si fanno da coloro, che offeriscono alla Vendita dei medesimi allo stesso Monte, o in Piazza Giudea hanno dato cagione al presente Editto.

Gli Ebrei nel termine di dieci giorni debbono dar notizia dei Pegni, che hanno al Monte; e si vieta a loro il farne in avvenire, eziandio per interposta persona, non pure sotto la perdita dei Pegni, e di cinquanta scudi per ciascuno, ma anche di altre corporali ad arbitrio.

fare. Per tanto di ordine espresso di Nostro Signore, datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Offizio, comandiamo a tutti gli Ebrei tanto Banchieri, quanto non Banchieri, che fino al presente giorno, sotto qualsivoglia pretesto, avessero pegni loro propri, o altrui impegnati per se stessi, o per mezzo di altri, anco Cristiani, al detto Monte, ne debbano aver data notizia negli Atti dell'infra scritto Notaro in termine di dieci giorni, dal dì della pubblicazione del presente Bando. Ed inerendo all'altre proibizioni sopra ciò fatte, di nuovo proibiamo alli medesimi Ebrei, che per l'avvenire, nè per se stessi, nè per mezzo di altri, anco Cristiani, possano impegnare al detto Monte, sotto perdita di detti Pegni, e di Scudi cinquanta per ciascun Pegno, da incorrersi dall' Ebreo interessato *ipso facto*, e da applicarsi per un terzo all' Accusatore, che sarà tenuto segreto, e per l'altro terzo al Giudice, e Notaro Esecutore di detta pena, e per l'altro terzo, ad arbitrio nostro, oltre la pena corporale di tre tratti di corda, frusta, galera, ed altre ad arbitrio nostro, da incorrersi da detto Contraveniente.

Sotto il valore di dodici scudi gli oblati alla Vendita dei Pegni non possono tra loro fare alcuna convenzione; sopra ai dodici, e fino ai venticinque possono convenire soltanto due, e sopra i venticinque tre, e ciò si farà palesemente; e in altra guisa si dovrà portare la pena espressa qui sopra, quando anche a chi contraviene non si deliberasse il Pegno; e se l'accusatore fosse complice, sarà tenuto segreto, e goderà della sua porzione.

Inoltre proibiamo ai medesimi Ebrei, Neofiti, Rivenditori, Rigattieri, o altre qualsivoglia Persone offerenti agl' Incanti de' Pegni, che si venderanno per l'avvenire nel detto Monte della Pietà, o anco in Piazza Giudea, che negli Pegni, che non eccedono il valore di Scudi dodici, non possano trattare, nè convenire insieme, nè in pubblico, nè in segreto con altri presenti a detta Vendita, sopra il comprare detti Pegni a parte, o a mezzo, di guadagno, e di perdita, ma ciascuno debba attendere per se solo alla Compra sinceramente; e ne' Pegni di valore sopra li Scudi dodici, fino a venticinque, possano convenire insieme, e fare a parte due solamente, ed oltre gli Scudi venticinque, fino a qualsivoglia somma, tre solamente di essi. Ne' quali casi debbono farlo pubblicamente, con accordarsi insieme, e dar cura ad un solo di loro di offerire, una, o più volte per detti Partecipanti, e altrimenti facendo, per ciascuna volta incorrano la pena espressa di sopra in tutto, e per tutto, ancorchè il Pegno non si deliberasse a tali Offerenti per conventicola, li quali s'intendano esser caduti nella pena, per la sola convenzione tra loro, come sopra, ancorchè non ne fosse seguito l'effetto della Compra del Pegno convenuto, aggiungendo, che se

l'Ac-

l'Accusatore farà complice , gli si darà l'impunità , e parteciperà , come sopra , della pena de' Compagni .

Item che nessuno ardisca d'ingiuriare , bravare , far occhiarure torte , mozzicarsi il dito , nè in qualsivoglia modo minacciare , o beffare quelli , che offeriscono a tali Incanti ; nè meno far rumore , baccano , bravare , dare urtoni , spintoni , ne far a' pugni , questione , dire ingiurie , beffe , o villanie , nè tampoco gridare , bravare , ingiuriare , o beffare in fatti , nè in parole li nostri Offiziali , che giornalmente assistono , e pro tempore assisteranno a detti Incanti , Subastazioni , e Vendite de' Pegni , nè anco ardiscano di bestemmiare , maledire Iddio , Cristo , la Vergine Santissima , li Santi , o Sante , sotto pena di non poter più offerire a tali Incanti , di tre tratti di corda , da darfegli ipso facto , ed anco della frusta , berlina , galera , ed altre pene corporali , e pecuniarie a nostro arbitrio .

Item , che tutti quelli , che per il passato in qualsivoglia modo sono stati proibiti di esercitare l'offizio di Banchieri Ebrei , ovvero di poter offerire , nè comprare a detti Incanti , tanto a tempo nostro , quanto de' nostri Predecessori , non possano , nè debbano per l'avvenire in modo alcuno , intromettersi a dette Vendite , nè offerire , nè comprare , nè meno far offerire da altri , senza espresso Ordine nostro , o dell'infra scritto nostro Auditore , sotto pena , oltre le contenute in dette proibizioni , di tre tratti di corda , e cinquanta Scudi d'oro , d'applicarsi , come di sopra , ed altre pene corporali , e pecuniarie , a nostro arbitrio .

Dichiarando , che si dà autorità al Gentil Uomo Deputato dal Sacro Monte della Pietà , che assiste , ed assisterà pro tempore , a detti Incanti , che trovando , e vedendo alcuni delli suddetti Delinquenti in fatto , possa mandarli subito prigionieri , e farli dare tre tratti di corda .

Item , che tutti quelli , che compreranno Pegni per l'avvenire a detti Incanti , debbano dare per Arra un giulio per Scudo , conforme al sesto Capitolo del Bando degli Ebrei Banchieri , sotto le pene contenute in esso , ed inoltre in evento , che l'Ebreo Banchiere pigliasse meno di dett'Arra , sia tenuto a supplire del suo proprio al Padrone del Pegno , o al detto Sacro Monte della Pietà . Volendo , che il presente Bando affisso , e pubblicato , che farà

Si vietà ogni ingiuria , minaccia , beffe di qualunque persona , quistione , bestemmia , sotto pena di non poter più offerire agl' incanti , di corda ipso facto , ed altre ad arbitrio &c.

Sono esclusi dall' offerire , tanto per se medesimi , che per mezzo di altrui tutti quelli , a cui ciò è stato per l'innanzi vietato , ove di nuovo non gli si permetta .

Il Deputato alla Vendita può far incarcerare i Delinquenti , e dargli la corda .

I Compratori debbono dare per ogni scudo un paio di arra ; e i Banchieri Ebrei , che prendessero di meno , sono tenuti del proprio a favore dei padroni dei Pegni ; e la pubblicazione del presente ha forza d'intimazione personale .

## BANDO CONTRO GLI EBREI .

in Roma , per gli Luoghi soliti , e consueti , talmente astringa ognuno , come se gli fosse stato personalmente intimato .

Dato &c. il dì 20 Agosto 1605 .

PETRUS CARDIN. ALDOBRANDINUS CAMER. , ET PROTECTOR .

Locus \* figilli .

*Julius Monterentius Auditor .*

*Franciscus Sotius Notarius .*

*Die 22 Augusti 1605 supradictum Bannimentum affixum , & publicatum fuit in Acie Campi Floræ , & in aliis Locis solitis per me Joannem Baptistam Bagni Cursorem . Bart. Dinius Magister Cursorum .*

*In Roma , appresso li Stampatori della Reverenda Camera Apostolica 1605 .*



## LITTERÆ

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

## PAULI PAPÆ QUINTI

Super facultate aperiendi Banchum pro Depositis  
tute faciendis penes Hospitale Sancti Spiritus  
in Saxia de Urbe.

PAULUS PAPA V.

*Ad perpetuam rei memoriam.*ANNO MDCVI.  
XIII. Decembris.

Pontificatus Nostri primordio, clamores, quos a multis annis citra, in hac Alma Urbe Nostra a Viduis, Pupillis, Locis Piis, & Curialibus, qui eorum pecunias ob decoctionem Mercatorum, & publicorum Capforum amiserunt, vel eas cum maxima jactura, & non sine ingentibus expensis, mediante discussione Bonorum, recuperare nituntur, intelleximus, ita mentis Nostræ dolores excitaverunt, ut cum hæc notabile damnum rei privatæ, ac publicæ attulerint, & afferant, eis aliquod remedium dare cogitaverimus; & proinde in Archiospitali Nostro Sancti Spiritus in Saxia de eadem Urbe, quod Bona stabilia magni valoris possidet, & in quo diversa pia opera in educandis Infantibus expositis, ac curandis Infirmis ibi recursum habentibus, ac aliis quampluribus exercentur, in eo etiam hoc pium opus exerceri posset, publicum Banchum Depositorum pro commoditate ibidem sponte Pecunias suas deponentium, ad hoc, ut mediante obligatione Bonorum dicti Archiospitalis, pro dictis Depositis, indemnitati Deponentium tute provideatur, erigere, & instituere duximus; dictoque negotio, etiam diu pro indemnitate dicti Archiospitalis, cum dilecto Filio Octavio Tassono illius moderno Præceptore, ac aliis probis, & expertis Viris examinato, ipsi in eam, ut ex præmissis, magna dicto Archiospitali resultaret utilitas, descenderunt sententiam, si eidem Octavio Præceptori partem dictarum Pecuniarum, ut præfertur, deponendarum in

Clamores Viduarum, & Pupillarum, aliorumque, qui pecunias deposuerunt apud Mercatores, qui suis decoxere creditoribus, Pontificis animum impulerunt, ut cogitaret de hujusmodi deponendis pecuniis apud Archiospitalem sancti spiritus in Saxia, cuius amplissima bona essent hypothecæ loco pro Depositis pecuniis, quarum pars esset impendenda in emendis Locis Montium non Vacabilibus.

Arcaſio Archioſpitalis tribuitur facultas, ut Depoſiti loco quamcumque pecuniarum quantitatem, abſque ulla mercede, & ſine ullo Pietatis Montis præiudicio accipiat.

Pecunia, qua ibi fuerit Depoſita, in unam congeratur arcam, eaque tribus ſeris claudatur, quarum clavium ſit una apud Præceptorem, altera apud rei familiaris Curatorem, tertia denique apud ararii Arcarium; quibus omnino interdicitur, ne in alium quempiam uſum, quam in emendis Locis Montium, non Vacabilibus, huiusmodi pecunias erogent, & ne Archioſpitalis redditus cum illis permiſceant; permittitur vero, ut

in emptionem Locorum Montium non Vacabilium, quæ ſemper, & illico, pro commoditate ſuas pecunias repetentium, in eventum illarum repetitionis, Pecunia numerata deficiente, in promptu eſſent, & vendi poſſent, convertendi facultatem concederemus, & auctoritatem. Nos igitur in ſupremo Militantis Eccleſiæ Solio Divina diſpoſitione conſtituti, ad ea, per quæ publicæ, & privatæ utilitatis, dictæque Urbis Curialium, & aliarum Perſonarum indemnitati valeat ſalubriter provideri, libenter intendentes, motu proprio, non ad alicuius Nobis ſuper hoc oblatae petitionis inſtantiam, ſed ex certa noſtra ſcientia, ac de Apoſtolice poteſtatis plenitudine, in dicto Archioſpitali, & loco inhibi, vel alibi, prout melius videbitur, ad publicam commoditatem deputando, unum Banchem perpetuum Depoſitorum nuncupandum, per Capſerium, & alios illius Miniſtros, qui Ordinem Sancti Spiritus ſub Regula Sancti Auguſtini, cujus dictum Archioſpitale exiſtit, profeſſi fuerint, regendum, & gubernandum, in quo omnes, & ſingulæ Pecuniarum ſummæ, etiam cuiuſvis quantitatis exiſtentes, ab eas deponere volentibus, gratis, & abſque aliqua Pecuniarum, etiam minimæ partis, a dictis Perſonis pro huiusmodi Depoſitis exactiōne, deponantur, & tute conſerventur, ſine aliquo præiudicio Montis Pietatis de Urbe, perpetuo erigimus, & inſtituimus, illoque ſic erecto, & inſtituto, ut illud aliquo ſervato ordine, recte, & feliciter ad quorumcumque ſatiſfactionem adminiſtretur. Quod de cetero perpetuis futuris temporibus, in dicto Archioſpitali una Capſa in camera prædicti Octavii, & pro tempore exiſtentis dicti Archioſpitalis Præceptoris conſervanda, in qua Pecuniæ prædicti Banchemi reponantur, conficiatur, eaque tribus differentibus clavibus, quarum unam dictus Præceptor, aliamque prædicti Archioſpitalis domus Magiſter, & reliquam clavem huiusmodi, dicti Banchemi Theſaurarius, ſeu Capſerius pro tempore exiſtentes habeant, obſeretur, ac Præceptor, necnon Magiſter Domus, ac Theſaurarius, ſeu Capſerius prædicti, dictam Capſam conjunctim, & non ſeparatim, ac de per ſe, aut unus abſque alio aperire, nec alter alteri clavem ſuam confiſdere, aut accommodare, minusve pecunias in dicto Banchemo pro tempore exiſtentes, aut etiam minimam illarum partem, ſeu quantitatem, ac in alios quantumvis neceſſa-

cessarios, & utiles usus, quam in emptionem Locorum Montium non Vacabilium hujusmodi convertere, aut super eis, etiam pro urgentissimis ipsius Archioſpitalis necessitatibus, sub pœna illorum nullitatis, aliquos contractus inire, aut conficere possint, nec debeant; ac proinde dictæ Pecuniæ, a Pecuniis ex redditibus dicti Archioſpitalis provenientiſus, ne in alios, quam prædictos usus convertantur, aut invicem confundantur, separentur; & in dicta Capſa ad hoc, ut promptæ Pecuniæ occurrentibus eas dietim repetentium necessitatibus habeantur, quædam, eaque conveniens Pecuniarum quantitas semper, & continue conservetur, & ob id bis mille scuta circiter, in manibus dicti Thesaurarii, seu Capserii pro quotidianis minoribus solutionibus faciendis duntaxat relinquuntur; itaut dum aliqua major solutio faciendâ erit, id ad prædicti Præceptoris, & Magistri domus notitiam deveniat; semelque saltem in hebdomada, & sæpius, prout dicto Præceptori videbitur, per Præceptorem, ac Magistrum domus prædictos Computa Depositorum tunc factorum, ad hoc, ut a prædicto Thesaurario, seu Capserio Pecuniæ, si plures quam opus fuerit, habuerit, auferantur, & in Capſa, ut supra, reponantur, aut ipsi aliæ Pecuniæ, prout temporis exegerit necessitas, tribuantur, revideantur. Diciturque Præceptor quolibet Anno, Nos, & Romanum Pontificem pro tempore existentem, de emolumentis præmissorum occasione factis, certiorare, & notificare teneatur; dictæque Capſæ Computa, singulis saltem tribus Mensibus, vel alias, prout etiam expediens videbitur, dicto Præceptori, pro tempore existenti, ab universâ dicti Archioſpitalis Congregatione, qualibet hebdomada, coram dicto Præceptore, cum interventu non solum Principalium, illius Officialium, verum etiam Procuratoris, ac Advocati, & Notarii fieri solita, revideantur. Quodque ipsius Banchi Capserius pro tempore existens, ac Præceptor, & Magister domus, seu alii Ministri Cambia, Recambia, incertas dictas, Cedula, & nullum aliud genus Negotiationis exercere, seu admittere possint; sed prædictus Thesaurarius, seu Capserius dicti Banchi merus Depositarus esse, nec de dictis pecuniis disponere, aut illas in alios usus, quam Locorum Montium emptionem, & usus hujusmodi, convertere debeat. Et Libris, in quibus prædicta Deposita describentur, eadem

apud Thesaurarii Ararium sint scuta, circiter ad duo millia in quotidianum usum; ejusque rationes semel saltem in hebdomada a Præceptore, & rei familiaris Curatore sunt expendendæ.

Præceptor singulis annis Pontificem certiorare faciet de emolumentis ex hujusmodi Depositis perceptis, & in quibusque saltem trimestribus ejusdem Archioſpitalis Congregationis coram ipso Præceptore rationes illius arariæ aræ expendet.

Quodlibet aliud negotii genus, atque emere Montium Loca, interdicitur.

Volumina, in quibus Deposita de-

pro-

feribuntur, plenam faciunt fidem, uti & quæ testimonia ex ipsis describuntur tam in iudicio, quam extra; quæque Administrum tradere deponentibus tenentur.

Ipsius Archioſpitalis bona quæcumque pro Depositis obligationi Camerali sunt subiecta.

Sequeſtrationes fieri nequeunt ſuper pecuniis ibi depositis.

Recenſentur pœna, in quas Præceptor, aliique Administrum incidunt, qui contraſta fecerint.

prorſus fides in iudicio, & extra iudicium adhibeatur. Quodque Partitæ ex dictis Libris extractæ, & a Præceptore, ac Magiſtro domus, necnon Theſaurario, ſeu Capſerio prædictis, vel duobus ex ipsis ſubſcriptæ in iudicio, & extra fidem faciant, perinde ac ſi Parte citata, & cum decreto Judicis extractæ fuiſſent, dictuſque Theſaurarius, ſeu Capſerius, & quicumque alii dicti Banchi Miniſtri, ad omnem dictorum Deponentium, vel intereſſe habentium requiſitionem, partitas ex dictis Libris Depositorum huiusmodi, ad effectum exhibendi in Iudicio, & extra illud, pro Creditorum ſuorum conſequutione, vel alia opportuna probatione, tradere, & extrahere. Ac pro huiusmodi Pecunias Deponentium ſecuritate, quæcumque dicti Archioſpitalis immobilia, mobilia, ac ſemoventia Bona, in ampliori Camera, & quæcumque alia Juris valida forma, obligata, & hypothecata ſint, & intelligantur, illaque ſic obligata, & hypothecata exiſtant, dictique Deponentes ad illa promptam, & paratam executionem, ac ſi Inſtrumenta publica obligatione Camerali vallata eſſent, habere, & in eventum non reſtitutionis Pecuniarum ab eis pro tempore Depositarum, dictorum Bonorum realem, corporalem, & actualem poſſeſſionem, ſeu quaſi, abſque vitio ſpolii, & attentatorum, ac alicuius Judicis, ſeu Curia, decreto, vel mandato, pro concurrenti Pecuniarum eis tunc reſtituendarum quantitate, apprehendere, & apprehenſam continuare, & retinere, illaque quibuſvis Perſonis, ſub quibuſcumque pactis, & conditionibus, & pretio ſibi beneviſis locare, & arrendare, ac illorum fruſtus, & emolumenta percipere, exigere, levare, dictaque Bona vendere, & alienare, ac de eis libere diſponere poſſint, & valeant. Quodque Pecunia in dicto Banco pro tempore deponenda, quoadiu in eo fuerint, a quoquam, cuiuſvis Crediti occasione, ſequeſtrari non poſſint, & quocumque ſequeſtro non obſtante, prædictus Capſerius, ad omnem, & ſimplicem illorum, qui eas depoſuerint, requiſitionem, eis etiam abſque aliqua pœna, & periculo iteratæ ſolutionis, ſolvere, & reſtituere poſſit, & valeat, itidem perpetuo ſtatuiſmus, & ordinamus. Et pro præmiſſorum inviolabili obſervatione, dicti Archioſpitalis Præceptor, ac Magiſtro domus, necnon ipſius Banchi Theſaurario, ſeu Capſerio, aliſque illius Miniſtris, & Perſonis, ac quibuſcum-



buscumque aliis, ad quos nunc spectat, & pro tempore quomodolibet spectabit, quosque dictum Negotium tangit, aut tangere poterit quomodolibet in futurum, ne (ultra alias pœnas a Jure communi inflictas), sub privationis quorumcumque Beneficiorum, & Officiorum per eos pro tempore obtentorum, ac inhabilitatis alia impostera obtinendi, ac etiam perpetuæ infamiæ, necnon excommunicationis majoris latæ sententiæ, a qua non nisi a Nobis, vel Romano Pontifice pro tempore existente, ac in mortis articulo, absolutionis beneficium consequi possint, ipso facto incurrenda pœna, præmissis in totum, vel parte, contradicere, aut ab eis, seu illorum aliquo, quovis prætextu, causa, vel occasione recedere audeant, seu præsumant, sed ea, ac eorum singula inviolabiliter, & inconcussè observare, & adimplere, ac ab aliis, quantum in se erit, observari, & adimpleri mandent, & faciant. Itidem perpetuo præcipimus, & mandamus dicti Archihospitalis Præceptoris, & aliis illius Ministris prædictis, quod prædictas Pecunias pro tempore, ut præfertur, deponendas, seu earum partem, in emptionem tot Locorum Montium non Vacabilium, ad hoc, ut illarum restitutionis tempore adveniente dicta Loca empta quanto citius vendi, dictæque Pecuniæ, quibus debentur, restitui possint, convertere, & fructus ipsi interim ex eis provenientes percipere, exigere, & levare, ac in dicti Archihospitalis usus, & utilitatem convertere. Quodque pro felici, & salubri dicti Banchi, ac illius Personarum, & rerum suarum regimine, & directione, quæcumque Statuta, & Ordinationes, Capitula, & Decreta licita tamen, & honesta, ac sacris Canonibus, & Concilii Tridentini Decretis non contraria condere, & quoties sibi opportunum videbitur, condita mutare, alterare, & declarare, ac pro eorum arbitrio edita publicare, imprimi, & affigi facere, ac subscribere, aliaque in præmissis, & circa ea necessaria, seu quomodolibet opportuna facere, dicere, gerere, & exequi possint, & valeant, similiter perpetuo concedimus, & indulgemus. Decernentes præsentibus, & desuper faciendas Litteras, de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis Nostræ, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari, aut alias quomodolibet infringi, vel retractari, seu invalidari, aut ad viam, & terminos juris reduci, seu

In emptionem Locorum Montium non Vacabilium Deposita eroganda; illorumque redditus tandem in Archihospitalis utilitatem vertendi.

Faculas condendi leges, easque immutandi ex illius ærarii utilitate.

Nullus de subreptione, vel obreptione dicere potest; necnon Clausula sublata &c., & Decretum irritans.

in jus , vel controversiam vocari , aut adversus eas quodcumque Juris , & Facti , vel Justitiæ , aut gratiæ remedium intentari , impetrari , vel concedi nullatenus unquam posse , sed illas semper , & perpetuo validas , & efficaces fore , & esse , ac ab omnibus , ad quos spectat , & in futurum quomodolibet spectabit , inviolabiliter observari debere , sicque ab omnibus , & singulis cenferi , & ita per quoscumque Judices ordinarios , & delegatos , etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores , ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales , sublata eis , & eorum cuilibet , quavis aliter judicandi , & interpretandi facultate , & auctoritate judicari , & definiri debere , ac irritum , & inane quicquid secus super præmissis a quoquam , quavis auctoritate , scienter , vel ignoranter contigerit attentari .

Clausula non obstantibus &c.

Non obstantibus præmissis , necnon felicitis recordationis Pauli Secundi , & aliorum Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum de Rebus Ecclesiæ non alienandis , quatenus opus sit , aliisque Constitutionibus , & Ordinationibus Apostolicis , necnon etiam dictorum Archihospitalis , & Ordinis , etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis , statutis , & consuetudinibus , Privilegiis quoque Indultis , & Litteris Apostolicis eisdem Archihospitali , & Ordini , ejusque Præceptori , ac Superioribus , & personis , sub quibuscumque tenoribus , & formis , ac cum quibusvis , etiam derogatoriis derogatoriis , aliisque efficacioribus , & insolitis clausulis , ac irritantibus , & aliis Decretis , in contrarium præmissorum , quomodolibet concessis , confirmatis , & approbatis . Quibus omnibus , & singulis , eorum tenores præsentibus pro expressis , & ad verbum insertis habentes , illis alias in suo robore permanens , hac vice dumtaxat , specialiter , & expresse derogamus , ceterisque contrariis quibuscumque . Volumus autem , ut præsentium transumptis , etiam impressis , manu alicujus Notarii publici subscriptis , & sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis , eadem prorsus fides adhibeatur , quæ ipsis præsentibus adhiberetur , si forent exhibitæ , vel ostensæ .

Clausula eorum tenores , & derogatoria .

Harum transumptis eadem fides , atque ipsis habenda .

Datum Romæ apud Sanctum Petrum , sub Anulo Piscatoris , die 13 Decembris 1606 , Pontificatus Nostri Anno Primo .

*M. Vestrius Barbianus .*

BRE-

## B R E V E

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I

P A U L I D I V I N A P R O V I D E N T I A

P A P Æ Q U I N T I

Quo prohibetur distrahi Pecunias Montium Pietatis  
in alios, quam in usus a primæva  
ipforum erectione destinatos.

P A U L U S P A P A V.

*Ad perpetuam rei memoriam.*ANNO MDCXV.  
V. Februarii.

Nerosa Pastoralis Officii cura, meritis licet imparibus, Nobis ex alto commissa postulat, ut Bonorum quorumcumque miserabilium personarum subventioni destinatorum conservationi consulamus, prout in Domino conspiciamus salubriter expedire. Cum itaque, sicut accepimus, pecuniæ Montium Pietatis nuncupatorum, Status Nostri Ecclesiastici, ad usus Pauperum mutuo dandæ, in alios usus avertantur, & in dies minuantur, Nos huic malo, opportuno remedio, quantum cum Domino possumus, providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac mera deliberatione Nostri, universis, & singulis Montium Pietatis hujusmodi Præsidentibus, Protectoribus, Defensoribus, Administratoribus, Deputatis, & Officialibus quibuscumque, necnon Communitatibus, Universitatibus, & earum etiam Officialibus quorumcumque Civitatum, Terrarum, & Locorum Status nostri Ecclesiastici, quacumque Dignitate fulgentibus, etiam si Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchæ, aut S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legati existant, ne de pecuniis ad dictos Montes quomodolibet spectantibus, & pertinentibus, ac tam pro forte principali, a principio illis assignatis, quam pro dictæ sortis augumento postea acquisitis, in alios, quam Pauperum usus, juxta

Que facultates in pauperum usus sunt decretæ, ut conserventur, omnino consulendum.

Interdicitur quibuscumque, qui Pietatis Montium curam gerunt, nec eorum redditus in alios usus, atque illorum institutiones exigunt, sine Sedis Apostolicæ auctoritate erogent.

Suspensio, & ex-  
communicatio eo  
ipso incurrenda.


Clausula derogato-  
ria.

Hujus exemplar  
publice in Monti-  
bus Pietatis reti-  
nendum.

modum, & formam in erectione dictorum Montium præscriptam, absque Nostra, & Sedis Apostolicæ licentia, sub quovis prætextu, vel quæsito colore, etiam cum obligatione intra quodcumque breve tempus restituendi, disponere præsumant, tenore præsentium prohibemus. Quod si quis contra hanc Nostram prohibitionem venire præsumperit, Cardinales quidem, Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, suspensionis; aliæ vero inferiores Personæ excommunicationis sententiam, eo ipso, incurrant, a qua non, nisi a Romano Pontifice, præterquam in mortis articulo, absolvi possint. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque. Volumus autem, quod præsentis prohibitionis copia, in loco publico Montium Pietatis hujusmodi, quo ab omnibus legi possit, continue affixa remaneat.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub Anulo Piscatoris, die 5 Februarii 1615, Pontificatus Nostri Anno Decimo.

*S. Cobellutius.*



# DECRETUM

## SACRÆ VISITATIONIS APOSTOLICÆ

AN. MDCLXIV.  
X. Julii.

### De Rebus Sacris Pignori non accipiendis.



**U**T Rebus Sacris, Divinoque Cultui dicatis debitus honor, & veneratio servetur, Sacræ Visitationis Apostolicæ Congregatio districte prohibet, atque interdicit quibuscumque Officialibus, ac Ministris Montis Pietatis nostræ Urbis, ne deinceps a quoquam cujusvis dignitatis, & præminentia existat, pignori accipiant Vasa Sacra, veluti Calices, Patenas, Pixides, Ostensoria, ac si que alia hujusmodi, nec Paramenta Sacra, qualia sunt Amictus, Albæ, Cingula, Stolæ, Manipuli, Casulæ, Dalmaticæ, Tunicellæ, Pluvialia, Palleæ, Mitræ, & alia id genus. Si secus fecerint, ab officio prorsus amoveantur, & centum aureorum Locis Piis Sacræ Congregationis arbitrio applicandis pœna plectantur.

Privationis ab officio, & centum aureorum pœna. Administrum Montis Pietatis plectuntur, qui res sacras pignoris loco receperint.

Datum die decima Julii 1664.

*P. Fagnanus Mar.*



# B R E V E

## CLEMENTIS PAPÆ DECIMI

Quo cavetur, ut, quemadmodum Montis Pietatis bona quæcumque, juxta Gregorii XIII præscriptum, in eorum cautionem, qui apud eundem pecunias deponunt, obligationi Camerali sunt obnoxia; ita quoque eidem obligationi sint subjecta, & obnoxia eorum bona, qui ipsi Monti debent.

AN. MDCLXX.  
III. Octobris.

C L E M E N S P A P A X.

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Commoda, quæ ex Pietatis Monte promanant, ut illius indemnitati serviat, postulant.

Montis Pietatis bona sunt ex Gregorii XIII Constitutione subjecta pro Depositis obligationi Camerali.

Decernitur eidem Camerali obligationi esse subjecta eorum bona, qui ipsi Monti aliquid debent.



Quitatis, & Justitiæ ratio exigit, & plurimæ; quæ ex Monte Pietatis de Urbe in publicum assidue proveniunt utilitates, suadent, ut illius indemnitati, quantum cum Domino possumus consulere, studeamus. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti Filii Provisores, & Deputati dicti Montis, quod ex dispositione quarundam felicitis recollectionis Gregorii Papæ XIII Prædecessoris Nostri, Bona dicti Montis ad favorem illorum, qui Pecunias in Banco ipsius Montis deponunt pro restitutione Depositorum efficaciter obligata sunt, perinde ac si cum unoquoque Cameralis obligatio intercessisset. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, interdum eveniat, ut Montis prædicti Debitores remaneant aliqui privati, ac etiam nonnulla Loca Pia; æquum vero videatur illos, & illa ad satisfaciendum eidem Monti pari Cameralis obligationis vinculo adstringi. Nobis propterea dicti Exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut ipsi Monti in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipsos Exponentes specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singu-

singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & Poenis a jure, vel ab Homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati, omnes, & singulos memorati Montis ex quacumque causa Debitores praesentes, & futuros cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeminentiae, & dignitatis, ac etiam si Ecclesiae, Monasteria, Conventus, Collegia, Hospitalia, Archihospitalia, Confraternitates, Archiconfraternitates, & alia Loca Pia, quaecumque etiam specifica, & individua mentione, & expressione digna existant ad satisfaciendum eidem Monti de eorum debitis respective efficaciter obligari, ac obligatos, & obligata existere, & fore in omnibus, & per omnia, perinde ac si ab eorum singulis, Cameralis obligatio ad favorem ipsius Montis facta fuisset, auctoritate Apostolica, tenore praesentium statuimus, & ordinamus. Decernentes easdem praesentes Litteras semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suisque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac dicto Monti, illiusque Provisoribus, & Deputatis, aliisque Officialibus, & Ministris in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quaecumque spectabit, inviolabiliter observari. Sicque, & non aliter in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam Caesarum Palatii Apostolici, ac Curiae Camerae Apostolicae generalem Auditorem, necnon Vicarium, Governatorem, & Senatorem dictae Urbis, ac S. R. E. Camerarium, & alios Cardinales, etiam de Latere Legatos, dictae Camerae Praesidentes, Clericos, Thesaurarium generalem, & alios Officiales, & Ministros, nunc, & pro tempore quaecumque existentes sublata eis, & eorum cuilibet, quamvis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus (quatenus opus sit) Nostra, & Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dictae Urbis,

Clausula sublata &c. & Decretum irritans.

Clausula derogatoria.

bis,


Clausula illorum  
tenores &c.

Harum transum-  
ptis eadem fides  
adhibenda, atque  
ipsis.

bis, aliisque quibuscumque etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, eorumque reformationibus, & novis additionibus, stylis, usibus, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis, habentes illas alias in suo robore permanens ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earundem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Anulo Piscatoris die 3 Octobris MDCLXX, Pontificatus Nostri Anno Primo,

*J. C. Slusius.*





# CHIROGRAFO

## DEL VENERABILE

### INNOCENZO XI.

Di Ampliazione di facultà del Giudice  
del Sacro Monte della Pietà di Roma  
nelle Cause Criminali.

MONSIGNORE GIUSEPPE RENATO IMPERIALI

*Tesoriere Generale della Nostra Camera Apostolica, e Primo Provisore  
del Monte della Pietà della nostra Città di Roma.*

ANNO  
MDCLXXXVIII.  
XXX. Luglio.



Vendoci Voi rappresentato, che scopertosi nel detto Monte della Pietà, sia stata esatta una Cedola di Credito falsa, e tentato d' esigerne altre simili, e che per sospetto Reo di tali falsità sia stato carcerato d' ordine del Dottor Carlo Rosati Giudice Criminale d' esso Monte, Niccola Garzia Napolitano, contro il quale fabbricandosi ora il Processo informativo, con l' acquisto anche di qualche rilevante indizio, si crede (non ostante l' accurata attenzione, con cui si opera) che la Causa possa notabilmente prolungarsi, mentre si cammini strettamente secondo le regole della ragion commune, sopra di che fatta da Noi matura riflessione, e considerato, che per togliere l' addito a simile, ed altre specie di falsità, che in diverse maniere possono commetterfi in pregiudizio, e danno non meno del pubblico Commercio, che dell' istesso Monte, giovarebbe molto una rigorosa, sollecita, e spedita Giustizia, e che a questa può sommamente conferire l' ampliare le facultà ad esso Giudice del Monte sopra il modo di procedere contro simili, ed altri Delinquenti. Abbiamo risoluto di Nostro proprio Moto, certa scienza, e pienezza della nostra potestà assoluta di concedere, e comunicare, conforme col presente

La riscossione di falsa Cedola di credito ha dato cagione al presente Chirografo, con cui si apre la via alla Giustizia di procedere con maggior sollecitudine contro agli rei di tali falsità.

Si concede al Giudice del Monte della Pietà, e a' suoi Sostituti, che nei delitti di

M

Nostro

falsità, fraudi, o furti usi delle medesime facoltà, che adopera il Tribunale del Governo di Roma, ancorchè personali; e tra queste di legittimare il Processo col confronto dei testimonj, e protesta di non ripetergli.

A determinare se ai rei si debbano dare i tormenti, e a dar ultima sentenza sopra di essi, egli è da tenere una Congregazione, composta del Tesoriere, del Giudice del Monte, e di tre Criminali; e che essendovi il Cardinal Protettore, si tera innanzi di esso.

Si toglie ai rei, e suoi difensori ogni sorta di ricorso, e richiamo, tanto ordinario, che straordinario.

Si toglie la facoltà di altrimenti interpretare, e decreto ir ritante.

Nostro Chirografo concediamo, e comunichiamo non solo al suddetto Carlo Rosati Giudice già deputato, ma a tutti gli altri suoi Successori, che per se stessi, o col mezzo d'alcuno delli loro Sostituiti, o d'altri Professori Criminali, della di cui opera paresse a loro servirsi per la fabbrica delli Processi, tanto contro il suddetto Niccola Garzia, quanto contro altri anco Ministri del suddetto Monte, che in avvenire si carcerassero, come sospetti, ed indiziati di questa specie, e d'ogni altra compresa sotto nome, o titolo di falsità, come anco nelli delitti delle Fraudì, o Furti, che si commettessero a danno tanto del Monte, quanto de' Particolari, che portano, o porteranno, e vi ritengono, e riterranno le loro Robe in Pegno, di poter procedere nelli casi però, e cause spettanti alla loro Giurisdizione con le facoltà ordinarie, e straordinarie concesse al Tribunale del Governo di Roma, ancorchè personali, e con gli usi, stili, e consuetudini di detto Tribunale, ed in specie, con lo stile, e facoltà di legittimare il Processo mediante il confronto de' Testimonj, con la protesta, che gli Testimonj confrontati non si ripetano più. Con questo però, che servendosi di dette facoltà, e dovendosi poi venire contro li Rei alli tormenti, o alla terminazione, o decisione della Causa, debba risolversi col parere, o voto vostro, e de' vostri Successori da una Congregazione composta almeno di tre Professori Criminalisti, oltre al Giudice di esso Monte, mentre non vi sia il Cardinal Protettore, ed essendovi, in tal caso volendosi servire di queste facoltà, debbano farsi le risoluzioni suddette anco col parere, e voto, o con l'assistenza di detto Cardinal Protettore pro tempore da una Congregazione composta, come sopra. Rimossa per altro, rispetto a detto modo di procedere, e tolta affatto a detto Niccola, e a ciaschedun' altro, che in avvenire si trovasse colpevole, o indiziato d'alcuno delli delitti, come sopra, ed a qualsia delli loro Procuratori, e Difensori ogni, e qualunque eccezione, opposizione, richiamo, querela, ricorso, appellazione, direzione di nullità, dimanda di restituzione in integrum, e qualsivoglia altro rimedio ordinario, o straordinario. E così, e non altrimenti vogliamo, che si eseguisca, essendo tale la Mente Nostra, e volontà precisa, e che perciò non si possa diversamente giudicare, dichiarare, ed interpretare da chi si sia, benchè Audi-

tori

tori di Rota, Auditori, e Cherici della Nostra Camera, Cardinali etiam Legati a Latere, Prefetto della Nostra Segnatura, e da qualsivoglia Congregazione, o quali siano altri, de' quali bisognasse fare specifica, ed individua menzione, e che non si comprendessero sotto qualsivoglia generalità di parole con la Clausola sublatà, e Decreto irritante. Volendo, e decretando, che il presente Nostro Chirografo abbia il suo pieno vigore con la sola nostra sottoscrizione senza altro Registro in Camera, o nelli Libri di essa, non ostante la Costituzione della felice memoria di Pio IV Nostro Predecessore de Registrandis, stili, usi, consuetudini, Costituzioni, ed Ordinanze Apostoliche, Leggi, Statuti, ed ogni altro, che facesse in contrario, a quali tutte, e singole avendo il tenore di ciascuna d' esse qui per espresso, ed inserto di parola in parola, lasciandole peraltro in suo pieno vigore a quest' effetto, e per questa volta sola deroghiamo.

Clausola Non  
ostante &c., e Te-  
nore &c.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo di 30 Luglio 1688.

INNOCENTIUS PP. XI.



# CHIROGRAFO

## DELLA SANTA MEMORIA

### DI BENEDETTO XIII.

Confermativo della Risoluzione della Congregazione Particolare sopra il Libero corso delle Cedole considerate per Contanti.

AN. MDCCXXIV.  
XXXI. Luglio.

MONSIGNOR CARLO COLLIGOLA

*Nostro Tesoriere Generale.*

Il pregiudizio, che sosteneva il Monte della Pietà, e il Banco di Santo Spirito, e il pubblico commercio per le Cedole rubate, o alterate diede cagione al pubblicare la seguente Notificazione.



I avete rappresentato, che la felice memoria d' Innocenzo XIII nostro Predecessore, per ovviare allo sconcerto, e pregiudizio, che giornalmente sperimentava il nostro Monte di Pietà, anzi per provvedere al Commercio, e Ben pubblico pur troppo lesò per quelle Cedole, che sono derubate, o smarrite, o in qualsivoglia altra maniera perdute, deputasse una particolare Congregazione, in cui, oltre il vostro intervento, dovessero assistere li Monsignor Arcivescovi di Cesarea nostro Uditore, e di Tessalonica Commendatore di Santo Spirito, l'Avvocato Antamoro Amministratore delle Segretarie de' Monti, ed il Commissario della nostra Camera, quali unitisi sotto il dì 12 Settembre prossimo passato, e rispettivamente li 17 del cadente mese di Luglio, risolvessero sotto la nostra approvazione, che tanto il suddetto Monte della Pietà, quanto il Banco di Santo Spirito potessero legittimamente pagare le loro Cedole, ancorchè derubate, smarrite, e falsificate nella loro girata, a chiunque le avesse presentate, senza attendere inibizione di Giudici, e senza ammettere puntature, o duplicati di quelle, nettampoco verun pagamento con sicurtà, e che in esecuzione di tal Risoluzione se ne dovesse pubblicare, ed affiggere ne' luoghi soliti la seguente Notificazione, cioè. = *Riconoscendosi dall' esperienza quanto sia pregiudiziale*

I Depositi tanto al Monte della

al

al pubblico Commercio il ritardo del Pagamento delle Cedole per lo smarrimento alle volte anco supposto di quelle, dandosi con ciò motivo alle inibizioni, puntature, ricorsi, e liti; perciò ad effetto di ovviare a simili sconcerti, e provvedere al Ben pubblico, ed anche all'indennità del Sacro Monte della Pietà, e Banco di Santo Spirito, inerendo alla risoluzione della Congregazione Particolare emanata li 12 Settembre prossimo passato, e rispettivamente li 17 del corrente mese di Luglio, approvata pienamente da Nostro Signore, si notifica a ciascuno, che in appresso vorrà depositare i suoi denari in detti Banchi, che tutti, e singoli Depositi da farsi con Cedola s'intendano con la precisa, ed indispensabile condizione, e legge, che non abbia da suffragare a veruno il pretesto di avere smarrita, o essergli stata rubata la sua Cedola, oppure falsificata la di lei girata, ma, quella non ostante possa, e debba pagarsi tanto dal Sacro Monte, che dal Banco di Santo Spirito, qualsivisa Cedola, benchè derubata, smarrita, e benchè vi fosse la Girata falsa, o per qualunque altra Causa perduta. Talmente che attesa la detta condizione, che doverà sempre intendersi apposta in qualunque Deposito di qualsivoglia somma, non possano essere obbligati, nè astretti il Monte, e Banco suddetti ad attendere veruna inibizione di qualsivoglia Giudice della Curia Romana, nè ammettere veruna appuntatura, nè pagamento con sicurtà, ma possano quelli legittimamente, e senza tema di reiterato pagamento soddisfare interamente le dette Cedole, benchè derubate, smarrite, e falsificate nella loro Girata, a chiunque le presenterà, senza che il vero Deponente, e Creditore di quelle possa in qualunque tempo impedirne la soddisfazione, ed il libero Commercio delle medesime, nè tampoco molestare giudizialmente, o estra-giudizialmente detti Banchi, loro Cassieri, ed Esattori per le Cedole, che passeranno in Commercio tra il Monte, e Banco suddetti, dovendosi imputare a sua colpa lo smarrimento di quelle, che con buona fede sono passate in mano di altri, quali hanno, conforme debbono avere, riguardo alle sole Cedole, e non alle Girate, ed all'estrinfeco, ed accidentale smarrimento, e furto di quelle, ad effetto, che in tal forma resti in piedi la fede pubblica,

Pietà, che nel Banco di Santo Spirito s'intendono tutti fatti colla condizione, che nè lo smarrire della Cedola, nè l'essere essa stata rubata, nè falsificata la sua girata vaglia a poterne ritardare il pagamento, qualora venga portata ai fuori rispettivi Ban-chi.

I Ministri del Monte, e del Banco di Santo Spirito non debbono guardare, che al corpo delle Cedole, e quindi pagar le debbono a chi le presenta, senza aver cura di quanto ad esse è estrinfeco, siccome è la girata, lo smarrimento, e furto, e senza aver timore di doverle pagare due volte.

*blica, ed il libero Commercio delle Cedole, che in altra forma restarebbe interverso, e distrutto in pregiudizio di tanti, per le mani de' quali giornalmente quelle passano, e girano anche per le pubbliche Fiere, potendosi per altro evitare ogni danno, e detrimento de' Deponenti con una più diligente, ed esatta custodia delle Cedole, alla quale dovranno in avvenire invigila-*

Si danno a Monsignor Tesorier tutte le facultà opportune per obbligare qualunque sorta di persone all' osservanza di questa Notificazione.

*re = . Che perciò riflettendo Noi, essere una tale risoluzione sommamente ragionevole, e giusta, e che in tal forma si ristabilirà il pubblico Commercio delle Cedole suddette, e si toglierà di mezzo il continuo pericolo, e pregiudizio, a' quali sono soggetti i suddetti Banchi, con una evidente sicurezza de' Negozianti, ed altri Particolari, che con buona fede prendono, e contrattano dette Cedole, ordiniamo a Voi, conforme con altro simile Chirografo abbiamo ordinato al detto Monsignor Arcivescovo di Tessalonica Commendatore di Santo Spirito, che in esecuzione dell' accennata Risoluzione di detta Particolare Congregazione da Noi approvata, facciate affiggere, e pubblicare la preinserta Notificazione, incaricandovi la totale, e piena esecuzione di tutte, e singole cose in essa contenute, che dovranno in avvenire osservarsi, e adempirsi da qualsivoglia Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari di qualunque Istituto, Ordine, e Congregazione, benchè delle undici, ed anche della Compagnia di Gesù, e de' Cavalieri di qualsivoglia Ordine, anche Gerosolimitano, qualsivoglia Monastero di Monache, Conventi, Seminarj, e Collegj, Chiese, Ospitali, ed ogni altra Casa, e Luogo Pio, Vescovi, Arcivescovi, Reverendissimi Cardinali, ed altre qualsivoglia Persone quanto si voglia privilegiate, e che per comprenderle fosse necessario di farne individua, ed espressa menzione, non eccettuando veruno, al qual' effetto ve ne diano tutta l' autorità, e facultà in qualsivoglia modo necessaria, ed opportuna, essendo questa la Mente, e Volontà Nostra espressa. Volendo, e decretando, che questo nostro Chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in Camera, e ne' suoi Libri secondo la Disposizione della Bolla di Pio IV nostro Predecessore *De Registrandis*, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore*

colla

Clausole indirizzate alla costante osservanza della medesima Notificazione.

colla nostra semplice Sottoscrizione, nè se gli possa in alcun tempo mai opporre di surrezione, orrezione, nè di alcun' altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè possa questo, e quanto da voi si opererà in virtù, ed esecuzione di esso per qualunque capo, causa, e pretesto impugnarsi, rivocarsi, restringersi, o limitarsi, restituendolo Noi, e reintegrandolo pienamente nel suo pristino stato, e vigore da adesso per quante volte ne venisse il caso, e che così, e non altrimenti debbasi nelle cose premesse giudicare, definire, ed interpretare da ogni, e qualunque Giudice, e Tribunale, anche della nostra Camera, e Rota, da voi, da' Reverendissimi Cardinali, e loro Congregazioni, togliendo ad essi, ed a ciascheduno di loro ogni facoltà, ed autorità di giudicare, definire, ordinare, ed interpretare diversamente, e dichiarando preventivamente irrito, nullo, ed invalido quanto scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non vi siano state chiamate, citate, nè sentite le Persone, Chiese, Luoghi, e Case Pie sopra espresse, ed altri, che in qualunque modo vi avessero, o pretendessero di avervi interesse, non ostanti la Costituzione di detto Pio IV *De Registrandis*, la regola della nostra Cancelleria *de Jure quaesito, non tollendo*, e qualsiviano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Privilegj, Indulti, e Libertà concesse a qualsiviano persone, Congregazioni, Ordini, anche Militari, e di Malta, Abbadie, Monasterj, Conventi, Ospitali, Chiese, Case, e Luoghi Pii, e loro Amministratori Secolari, e Regolari, Leggi, Statuti anche del suddetto Monte di Pietà, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inferito, e supplendo Noi colla pienezza della nostra Potestà ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse mai intervenire, questa volta solamente, ed all' effetto suddetto pienamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 31 Luglio 1724.


BENEDICTUS PP. XIII.

Sum.

*Sumptum ex Originali Chirographo in Actis mei &c. existente, cum quo facta collatione concordat, salvo semper &c.  
Hac die 2 Decembris 1724.*

*Ita est Felix Franceschini Rev. Camerae  
Apostolicae Secretarius.*

Loco ✠ Signi .





# NOTIFICAZIONE.

CARLO COLLICOLA

AN. MDCCXXIV.  
I. Agosto.

*Protonotario Apostolico del numero de' Partecipanti  
della Santità di Nostro Signore, e sua Rev.  
Camera Apostolica Tesoriere Generale.*



Iconoscendosi dall'esperienza, quanto sia pregiudiziale al pubblico Commercio il ritardo del pagamento delle Cedole, per lo smarrimento, alle volte anco supposto, di quelle, dandosi con ciò motivo alle inibizioni, puntature, ricorsi, e liti; perciò ad effetto di ovviare a simili sconcerti, e provvedere al Ben pubblico, ed anche all'indennità del Sacro Monte della Pietà, inerendo alla risoluzione della Congregazione Particolare emanata li 12 Settembre, e rispettivamente li 17 del Mese di Luglio prossimi passati, approvata pienamente da Nostro Signore, come dal di Lui Chirografo emanato li 31 del detto Mese di Luglio prossimo passato, si notifica a ciascheduno, che in appressò vorrà depositare i suoi denari in detto Sacro Monte, che tutti, e singoli Depositi da farsi con Cedola s'intendano con la precisa, ed indispensabile condizione, e legge, che non abbia da suffragare a veruno il pretesto di avere smarrita, o essergli stata rubbata la sua Cedola, oppure falsificata la di lei girata, ma quella non ostante possa, e debba pagarsi dal Sacro Monte qualsivisia Cedola, benchè derubata, smarrita, e benchè vi fosse la girata falsa, o per qualunque altra causa perduta. Talmente che attesa la detta condizione, che dovrà sempre intendersi apposta in qualunque Deposito di qualsivoglia somma, non possa essere obbligato, nè astretto il Monte ad attendere veruna inibizione di qualsivoglia Giudice della Curia Romana, nè ammettere veruna puntatura, nè pagamento con sicurezza, ma possa quello legittimamente, e senza tema di reiterato pagamento soddisfare interamente le dette Cedole, benchè derubate, smarrite, e falsificate nella loro girata, a chiunque le presenterà, senza che il vero Deponente, e Creditore di quelle possa

Per provvedere al ben essere del pubblico commercio, e all'indennità del Monte, si prescrive, che tutti i Depositi, che vi si faranno, s'intendano fatti colla condizione, che a ritardarne il pagargli non debba giovare alcun motivo estrinseco alla loro Cedola.

I Ministri del Monte non debbono perciò avere niun riguardo nè per inibizioni, nè puntature, e pagamenti con sicurezza, ma pagare liberamente, senza timore di reiterato pagamento, le Cedole dei Depositi a chi le presenta, benchè rubate, smarrite, e falsificate nella loro girata.

N

in

Lo smarrirsi delle Cedole dei Depositi, e l'esser rubate, e falsificate nella girata deve esser imputato alla trascuraggine dei Deponenti, e non ai Ministri del Monte, i quali pagandole non possono essere in guisa alcuna molestati, essendo questi difetti estrinseci alle medesime.

in qualunque tempo impedirne la soddisfazione, ed il libero Commercio delle medesime. Nettampoco molestare giudizialmente, o estragiudizialmente detto Sacro Monte, suoi Cassieri, ed Esattore per le Cedole, che passeranno in Commercio in detto Monte, dovendosi imputare a sua colpa lo smarrimento di quelle, che con buona fede sono passate in mano di altri, quali hanno, conforme debbono avere, riguardo alle sole Cedole, e non alle Girate, ed all' estrinsecò, ed accidentale smarrimento, e furto di quelle, ad effetto, che in tal forma resti in piedi la fede pubblica, ed il libero Commercio delle Cedole, che in altra forma restarebbe interverfo, e distrutto in pregiudizio di tanti, per le mani de' quali giornalmente quelle passano, e girano anche per le pubbliche Fiere, potendosi per altro evitare ogni danno, e detrimento de' Deponenti con una più diligente, ed esatta Custodia delle Cedole, alla quale dovranno in avvenire invigilare. Dato in Roma dal Palazzo di Monte Citatorio questo dì primo Agosto 1724.

C. COLLICOLA Tesoriere Generale.

*Die, Mense, & Anno quibus supra supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curia Innocentianæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis, ut moris est, per me Andream Grecum Apost. Curs.*



# N O T I F I C A Z I O N E

## DI MONSIGNORE GOVERNATORE DI ROMA

AN. MDCCXLIII.  
XXVII. Agosto.

In cui resta prefisso il termine di giorni quindici ad esigere le Cedole rubbate a Monsignor Tosquez , e darne successivamente la notizia al Governo .



**E**ssendo stata rubbata fin dalli 14 del Mese di Febbra- ro del corrente Anno a danno di Monsignore Silve- stro Tosquez considerabil somma di denaro confi- stente in monete d' oro di diversa specie , e nelle di sotto descritte Cedole del Banco di Santo Spirito di questa Città , alcuna delle quali si ha notizia , che siano di già state poste in Commercio , si notifica perciò d' ordine di Monsignore Illustrissimo , e Reverendissimo Francesco Ricci , di Roma , e suo Distretto Generale Governatore , e Vice Camerlingo , con l' Ora- colo anche della Santità di Nostro Signore a ciascuna persona di qualsivoglia stato , grado , condizione , e preeminenza , ancorchè Ecclesiastica , Claustrale , e Regolare , e degna di speciale , ed in- dividua menzione , che avesse , o ritenesse presso di se qualcuna delle Cedole qui sotto descritte , che dentro il termine di quindici giorni dalla data della presente Notificazione debba portarsi ad esigerla in detto Banco di Santo Spirito , con farne nello stesso tempo partecipe il Tribunale di sua Signoria Illustrissima sotto pena di non essergli pagata tal Cedola spirata , che sia il detto termine . Avverta perranto ciascuno di prontamente ubbidire , mentre in caso contrario non gli gioverà allegare ignoranza , o qualunque altro motivo in sua discolpa . Data dal Palazzo della solita Residenza questo dì 27 Agosto 1743 .

Si ordina a qua- lunque , che abbia Cedole del Banco di Santo Spirito col nome di Mon- signor Tosquez , ed altri qui registra- ti , che dentro al termine di quindi- ci giorni debba esigerle , e nello stesso tempo di do- verne dar parte al Tribunale del Go- verno .

F. Ricci Governatore , e Vice Camerlingo .

*Bernardino Rossetti Notaro per la Carità .*

*Die, Mense, & Anno quibus supra supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curie Innocentianae, & in Aedibus Campi Florae, ac aliis Locis solitis, & consuetis Urbis per me Philippum Cardum Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Almae Urbis Gubernatoris Mandatarium Decanum.*

### NOTA DELLE CEDOLE RUBATE.

Diverse Cedole di più somme in faccia dello stesso Monsignor Tosquez col nome del Signor D. Silvestro Tosquez fatte in detto Banco di Santo Spirito nell' Anno 1736.

Altre sotto il medesimo Anno in faccia del Signor Domenico Tosquez.

Altre dell' istesso Anno in faccia del Signor Ignazio Rosati.

Altre dell' istesso Anno in faccia del Signor Michele Troisi.

Altre nell' Anno 1741 in faccia del Signor D. Vincenzo Mannarini.

Ed altre nello stesso Anno in faccia del Signor Canonico D. Carlo Francesco di Muro.



N O T I F I C A Z I O N E  
DELLO STESSO MONSIGNORE GOVERNATORE  
DI ROMA

AN. MDCCLXIII.  
XI. Settembre.

In cui si revoca quanto in rapporto alle suddette  
Cedole erasi colla precedente ordinato.



Vendo con altra nostra Notificazione in data delli 27 Agosto prossimo passato pubblicati alcuni ordini intorno a diverse Cedole del Banco di Santo Spirito di questa Città, descritte in piè di detta Notificazione, rubate già a danno di Monsignore Silvestro Tosquez; ed essendosi intanto presi altri provvedimenti, che non pregiudicano alla libertà del pubblico Commercio, e di dette Cedole; perciò colla presente dichiariamo, che la detta Notificazione pubblicata, come sopra, non debba avere ulteriore effetto, o vigore, ma che chiunque ha presentemente, o avrà in avvenire alcuna delle medesime, possa liberamente tenerle, ed esigerle, come, e quando più gli piacerà, rimosso ogni ostacolo di detta Notificazione, come se la medesima non fosse stata mai per l'addietro pubblicata. Data dal Palazzo questo dì 11 Settembre 1743.

Si rende il libero pubblico commercio alle Cedole, di cui si è parlato nella precedente Notificazione.

F. CARD. RICCI Pro-Governatore, e Vice Camerlingo.

*Bernardino Rossetti Notaro per la Carità.*



CONSTI-

# CONSTITUTIO BENEDICTI PAPÆ XIII

Qua Depositarii, Arcarii, Custodes, Subcustodes, Exactores, Rationarii, Computorum Scriptores, aliique Officiales, & Ministri Æris publici, & particularis rem, & pecuniam alienam sibi creditam, & depositam usurpantes, ac damno publico, & privato fraudantes, vel usurpari, & fraudari scientes, tanquam infames, ac veri Fures, & Latrones, debitis pœnis ultimi supplicii tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, lege lata subjiciuntur.

AN. MDCCXXIX.  
IV. Kal. Octobris.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Eorum mala fides, apud quos pecunia, & pignora deponuntur, in privatum, & publicum damnum redundat.



Amdudum non sine ingenti dolore aures nostras perturbat frequens rumor de nonnullis in hac Alma Urbe nostra alieni Æris, & Pignorum Depositariis, Arcariis, Custodibus, Subcustodibus, Exactoribus, Rationariis, & Computorum Scriptoribus, aliisque hujus generis Officialibus, & Ministris, qui fide sibi data, sui que muneris commodo nefarie abutentes, ut voluptatibus, aliisque execrandis male agendi occasionibus, causisque, improbe obtemperarent, vitiisque alacrius, & liberius indulgerent, rem, ac pecuniam sibi creditam, & depositam, inque Arca servatam, pro arbitrio usurpantes, Pignora apud se custodita iterum oppignoraverint; quod non solum in Cameræ nostræ Apostolicæ, sed in Montis Pietatis, & publicarum ad nummularios pertinentium mensarum, ceterorumque Locorum, & Piorum

rum Operum damnū longe gravissimū redundavit, propterea quod infames, & fraudolenti hujusmodi Officiales, qui rem suam decoxerant, omnino impares essent integrandis, & restituendis pecuniis, quas ipsi, proprio, vel alieno commo*do* inservientes, antea pessunderant, scientibus, & de pacto cum iis participantibus, doloque operam suam conferentibus Rationariis, Computorum Scriptoribus, Subscriptoribus, aliisque earundem mensarum, & Locorum Piorum Ministris, & Officialibus.

II Nobis etiam innotuit, jam dictos Officiales maximæ suæ temeritati confisos, ut actionem criminalem vaferrime declinarent, vel saltem sua crimina callide palliarent, seque justis pœnis, in quas incurrisserant, prava arte subducerent, permultos speciosos, & omnino falsos prætextus excogitasse, quibus iudicium impedirent, pœnasque effugerent, quas ob suas culpas se mereri, optime ipsi agnoscebant.

III Nos propterea quibus ex pastoralis officio humilitati nostræ divinitus injuncto maxime incumbit invigilare, & sollicitè providere, ne hujusmodi crimina impune committantur, opportunum, & necessarium duximus his de rebus sententiam exquirere, a Nobis speciatim in dictæ particularis Congregationis nonnullorum hujus nostræ Curie Romanæ Præsulū multa rerum cognitione, integritate, & doctrina præstantium, quorum sæpe numero coram dilecto Filio nostro Anibale Tituli Sancti Clementis Presbytero Cardinali, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario Congregatorum suffragiis, ad Nos accurate perlatis undequaque inhærentes in hujusmodi fraudolentos Ministros acriter insurgendo, ipsumque Juris rigorem, etiam acriorem efficiendo, justum in eos iudicium promulgare decrevimus.

IV Nos ergo vestigiis Decessoris nostri Pii Papæ Quinti insistentes, qui præceteris in sua Constitutione incipiente = *Postquam* = Kalendis Novembribus Anni millesimi quingentesimi septuagesimi in lucem edita, decoctores luxuriose viventes, propriisque absumptis substantiis aliena appetentes, qui variis coloribus grande Æs alienum spe restitutionis faciendæ extorquentes proximo suo illudunt, ceu veros Fures, & Latrones ultimo supplicio puniendos mandavit, ac nostra perpetuo observanda Constitutione in quoscumque hujus

Pravi isti Administris jam multis excogitarunt, ut, quas promeruerant pœnas, declinarent.

In hujusmodi prævios Administris aggreditur, ex præstantium virorum sententia justum, & acre ferre iudicium.

Præcipitur, ut juxta Constitutionem sancti Pii V, tamquam fures, & latrones ultimo supplicio plectantur.

generis delinquentes paribus quoque pœnis tanquam in veros Fures, & Latrones animadvertendum esse decernimus; idque effectu ipso omnino fieri volumus, & mandamus.

Depositarii, qui res publicum in suum commodum, vel alienum divergunt, accensendi inter Administratos infideles, ac reipublicæ proditores; atque adeo sunt plecendi non secus ac latrones, spectata pecunia ratione, seu damno, quod inde profuerit; si vero damnum fuerit nullum, tamen infamia notantur, ac dupli, aliisque pœnis mulctantur.

V Itaque statuimus, & jubemus, ne ullus ex Depositariis, vel Arcariis Æris publici Camerae nostrae Apostolicae, & praesertim Depositariae Generalis Vectigalium generalium, & particularium utriusque Annonae, Frumentariae nimirum, & Grasciae, vulgo dictae Depositariae Urbanae, Montisque Pietatis, ac Mensae Sancti Spiritus, & Datariae Apostolicae summam quantulamcumque hujusmodi Æris, & Pecuniarum in suum, vel alienum commodum quovis modo convertere unquam possit, inque usum ab eo diversum transferre, ad quem generatim in iisdem locis tanquam sub tuta, & fideli custodia servantur; itaut si aliquis ex jam dictis Depositariis, & Arcariis hanc legem nostram quomodocumque praevicatus eandem pecuniam in usum, & commodum proprium, vel alienum convertere ausus fuerit, tanquam reprobus, & infidelis Minister, interque infames, & Reipublicae proditores connumerandus damnari, & puniri possit, ac debeat, ut gravissimi furti, & latrocinii reus secundum leges communes, & Romanae Urbis, Statuque Ecclesiastici Edicta contra Latrones, jam promulgata, ratione habita pecuniarum, quas in suum, vel alienum usum, & commodum clam, & furtive converterit. Idque ad easdem regulas in iisdem Edictis etiam in Furto magno rescriptas fieri debeat, quotiescumque tamen Camera nostra Apostolica, vel quispiam ex Locis Piis, ac Mensis supradictis, & quilibet Dominus, ac Creditor pecuniae, vel rei depositae damnum sub iis compertus fuerit. Ubi vero nullum damnum illatum inde fuerit; nihilominus jam dicti Depositarii, & Arcarii inter infames habendi ob culpam infidelitatis duplicata poena pecuniariae summae, quam in suum, vel alienum commodum converterint, puniri debeant; sed praeterea pœnis etiam corporalibus gravibus, & gravissimis arbitrio Judicum cumulante plectantur ratione habitae qualitatis, & circumstantiarum singulorum casuum, & factorum, quas deprehendi contigerint.

Montis Pietatis, ac Aerae Arcae Sancti Spiritus Administrati caveant, ne in solutione vi-

VI Similiter volumus, decernimus, & jubemus ne Computorum, & rationum Scriptores Montis Pietatis, & Mensae Sancti Spiritus recipere, aut recipiendum, & solvendum curare, vel facere possint



possint quodcumque mandatum, vel scriptum illorum, qui nullas pecunias re ipsa ibidem depositas, vel servatas habuerint. Si autem habuerint eadem mandata, & scripta recipi, & solvi possint pro ea tantum summa, quæ deposita ibidem extiterit. Quod si jam dicti Computorum Scriptores, & Rationarii contrafecerint, tunc in eos procedi possit, & debeat pœnis a Nobis in Arcarios, & Depositarios statutis.

res excedant pecuniarum, quæ ibidem sint depositæ, multoque minus existere confingant, quum nullæ fuerint, ni velint jam propositas subire pœnas.

VII Præterea sancimus, & declaramus, hæc quæ a Nobis lata lege disponuntur, in eos pariter locum habere, qui auxiliares, cooperatores, & quocumque alio modo conscii, Complices, & participes infidelitatis eorundem Arcariorum, & Depositariorum extiterint; qui quidem conscii, & complices, ac participes secundum suam complicitatem, & participationem in singulis factis, & casibus iisdem pœnis omnino puniri debeant, quibus puniendi essent, vel punirentur, præcipui, & principales Rei eadem forma, quæ statuta reperitur in publicis Edictis superius memoratis contra Reos cooperatores, Auxiliares, Complices, & Participes olim vulgatis.

Qui in huiusmodi delicto patrandi auxilium contulerint, & participes fuerint, iisdem pœnis, eademque ratione muldantur.

VIII Quia vero gravissimum esset crimen infidelitatis ab iis Computorum Scriptoribus, & Rationariis commissæ, qui ut facilius pecuniam sub bona, & publica fide sibi creditam, & depositam in proprios, vel alienos usus converterent, vel curarent, ut ab aliis converti possit, sive alia quacumque de causa in consuetis Codicibus, & Libris, ut Scripturarum regula ab ipsis pro illorum officio bene exercendo postulat, nomen, vel nomina Depositorum, nequaquam describerent, hac nostra pagina perpetuum robur habitura declaramus, decernimus, & statuimus singulos, & quoscumque rationarios, & computorum scriptores, qui hoc modo in suo officio exercendo peccasse, vel factum simile fraudis, & infidelitatis commisisse, vel committendum curasse comperti fuerint, vel qui cuiuspiam nominis veritatem describendo, seu minorem summam ea, quæ vere deposita esset tam nostræ Camera Apostolicæ, quam alterius cuiuscumque Domini, & Creditoris pecuniæ depositæ in Codicibus, & Libris descripsissent damno inde sequuto, vel non sequuto judicari, & re ipsa puniri debeant ad regulam, & gradum pœnæ pecuniariæ, & corporalis superius impositæ in factis, & casibus

Rationum Scriptorum, qui in suos codices pecuniam, quæ fuerit deposita, vel nullo modo referunt, vel quicquam scribendo detrahunt, pœna ipsis arcarii Arcariis sancita sunt plecendi.

bus contra Depositarios, & Arcarios secundum qualitatem, & circumstantias eorum inflictis ad hæc sancimus, & statuendo declaramus factum commissionis, vel omissionis tanquam dolosum, & fraudulentum semper habendum, maloque animo, & sine cogitatum, quotiescumque culpæ obnoxius contrarium non probaverit, & constare curaverit.

*Vectigalium generalium, & utriusque Annonæ, & Montis Pietatis, atque etiam arariæ Arcæ Sancti Spiritus exactores eisdem sunt pœnis afficiendi, nisi statim exactas pecunias deposuerint.*

IX Ne autem Exactores Camerales, ii præcipue, qui in Vectigalibus generalibus, & particularibus utriusque Annonæ Frumentariæ, & Grasciæ, inque Monte Pietatis, & Mensa Sancti Spiritus pecunias a Debitoribus exigere, exactasque Principalium dominorum arbitrio servandas deponere debent, fide sibi data, sui que Officii commodo abuti, siue æs, & pecunias exactas, perque eos non depositas in suum, vel alienum commodum convertere unquam possint præsentium tenore districtè mandamus, ut totas integre, & prompte quemadmodum ex officio tenentur statim, ac per illos exactæ fuerint, deponere debeant, decernentes, ut qui eas non deposuerint, vel in alienos usus pro arbitrio converterint, sequuto inde, vel non sequuto damno Camerae Nostræ Apostolicæ Vectigalium, utriusque Annonæ Frumentariæ nimirum, & Grasciæ, Montis Pietatis, & Mensæ Sancti Spiritus in singulis casibus severo iudicio iudicentur, & puniantur ad legem, & normam a Nobis decretam, & stabilitam contra Depositarios, Arcarios, Rationarios, & Computorum Scriptores, ut supra.

*Qui fraudem, & dolum fecerint in pignoribus custodiendis ultimo supplicio puniantur.*

X Volentes etiam pro Nostris Viribus impedire, ne fraudes, quæ compluries factæ fuerunt in Custodia Pignorum Montis Pietatis, rursus imposterum fiant, & committantur, præsentium tenore iubemus, Custodes, & Subcustodes Pignorum ejusdem Montis, æque ac judicialium Depositariæ Urbanæ, Æstimatorum, Subæstimatorum, aliorumve Ministrorum, ad servitium Pii operis Montis Pietatis, in memorato officio Depositariæ Urbanæ electorum, qui fide sibi data, commodoque, quod eis proprium munus subministrat, inique abutentes clam, & dolose Pignus aliquod, etiam parvi pretii, subtraxerint, vel ex una Custodia in aliam transtulerint priusquam, vel postquam oppignoratam fuerit, illudque sibi usurpaverint, vel aliis tradiderint, inque alia Custodia oppignoraverint, vel ejus speciem, & qualitatem immutaverint, remve oppigno-

pignoratam confinxerint , five unam pro alia describentes , dolum , & fucum fecerint , fraudemve , quamcumque falsitatem , aliamve similem actionem circa dicta Pignora commiserint , ipso facto pœnam ultimi supplicii incurrere debeant , nulla eis excusatione suffragante , etiam parvi pretii , & valoris rei , in qua delictum commiserint ; **Judices** vero in pœna ferenda qualitatem , & circumstantiam Facti respicient .

XI Decet quammaxime , ut præ oculis Nostriſ similiter debitum sollicitudinis habeamus , quod Nobis , ut in ceteris , incumbit erga opera , & Loca Pia , quorum Nobis , ut Patri , & Tutori , custodia commissa est . Quare præsentibus Nostriſ volumus , & ordinamus , ut omnes Depositarii , Syndici , Rationarii , & Exaetores Ecclesiarum , Capitulorum , Collegiorum , Domuum , Conventuum , Monasteriorum Regularium utriusque sexus , & cujuscumque Loci , & Operis pii , vel Congregationis , aut Capituli , qui in proprio officio , & ministerio exercendo aliquam ex prædictis actionibus , & fraudibus committentes , quæ damnantur , & puniuntur in Depositariis , Arcariis , Rationariis , & Exaetoribus Camerae Nostre Apostolicæ , in Vestigialibus generalibus , & particularibus , utriusque Annonæ Frumentariæ , & Grasciæ , ac Montis Pietatis , Mensæ Sancti Spiritus , & Depositaria Urbana inservientibus , aliisve Officialibus supra commemoratis , quovis modo deliquerint , omnes , & singuli iisdem pœnis cum suis complicibus omnino subjaceant , quæ in eisdem Depositarios , Arcarios , Exaetores Camerales , aliisve superius nominatos inflictæ fuerunt , itaut de utriusque par judicium feratur , iisdem modis , & formis , quæ superius præscriptæ fuerunt .

*In Locorum Piorum pecuniis tractandis , qui eadem deliquerint , ipsi , cum iis , qui auxilio fuerint , eandem pœnas subibunt .*

XII Quia vero zelus Justitiæ , quo intus incendimur , Nos monet , ut has Provisiones Nostriſ plenissimo effectui mandandas quamprimum curemus , Nos supradictis reis omnia subterfugia , & prætextus eripere decrevimus , quos sæpenumero judicium criminale sagaciter declinaturi , vel rigorem pœnarum vitaturi , studiosè conquirunt , mala , & falsa quarundam regularum legalium interpretatione freti , quas suis factis pessime aptant ; propterea decernimus , & ordinamus , ne ullus ex jam dictis Depositariis , Arcariis , Exaetoribus , Rationariis , Syndicis , & Custodibus , aliisve

*Quæ in eorum defensionem obtrudere possent , ea quacumque obtruncantur .*

ex nominatis Officialibus, & Ministris, qui quocumque modo contrafecerit, & quamcumque ex memoratis expresse illicitis, ve-  
titis, ac criminosis actionibus commiserit unquam possit esse, vel  
haberi immunis, & liber ab actione criminali, & eominus excu-  
sari in aliqua parte delicti, neque absolvi, aut liberari a quacum-  
que poena, sub praetextu cujusvis securitatis ab eo datae pro indemni-  
tate Camerae Nostrae Apostolicae, Montis Pietatis, Mensae Sancti Spi-  
ritus, vel alterius loci, Piique operis praedictorum. Nullo pacto  
etiam ei possit, aut debeat suffragari speciosum velamen admini-  
strationis, calculorum faciendorum, & rationum non redditarum  
simileque emendicatae exceptiones, & praetextus, quae omnia fri-  
vola, levia, levissima, & nullius vis, & momenti esse declaramus  
tanquam dolo malo delinquentium suggesta, & excogitata. Quo-  
tiescumque ergo aliquis alienam hujusmodi pecuniam in proprium,  
vel alienum usum, & commodum convertere ausus fuerit, vel ei  
solvendam curaverit, qui in Monte Pietatis, vel in Mensa S. Spi-  
ritus nullam antea pecuniam vere deposuerit, quive rei, & pecuniae  
depositae, & exactae esse Debitor deprehensus fuerit, atque impos-  
compertus rei ablatae, statim, & sine ulla mora restituendae de eo  
tanquam de homine infami, ac vero latrone judicabitur, & omni-  
no ad dispositiones edictorum punietur, ut dictum est supra, nulla  
ei praedictarum, & similium dispositionum ullo pacto suffragante.

Rationum Scri-  
ptores, qui, si  
quid hujusmodi fa-  
ctum deprehende-  
rint, nec tamen  
illi, qui praest,  
significaverint,  
gravissimis poenis  
puniendi.

XIII Si aliquis ex supradictis Ministris, Officialibus, Depo-  
sitariis, Arcariis, Exactoribus, Syndicis, aliisque superius nomina-  
tis Debitor extiterit, inque aliquod ex delictis, jam expressis, inci-  
derit, aliena pecunia deposita, exacta, vel in arca servata pro arbi-  
trio suo usus Rationario, & Computorum Scriptore id sciente, nec  
Praesidi, & Superiori patefaciente, cui ea omnia patefieri volumus,  
tunc Rationarius, etiamsi facti conscius non fuerit, poenis etiam  
corporalibus, & gravissimis ad qualitatem, & circumstantiam Fa-  
cti puniatur, nisi clare, & evidenter ostenderit, se rem eidem Prae-  
sidi, & Superiori antea patefecisse.

Hae Constitutio  
per universam Ro-  
mani Pontificis di-  
tationem protendi-  
tur.

XIV Quia nostra intentio fuit, & est praesenti Constitutione  
providendi Camerae nostrae Apostolicae, atque omnium. S. R. E. Im-  
perio Subditorum indemnitati, non tam pro factis in hac nostra Al-  
ma Urbe imposterum fortasse eventuris, quam pro quibuscumque  
aliis,

aliis , quæ in toto Statu Ecclesiastico tam mediate , quam immediate Nobis , & huic Sanctæ Sedi Apostolicæ subiecto , comprehensis etiam quatuor S R. E. Legationibus Bononiæ , Ferrariæ , Romandiolæ , & Urbini evenire possint , ideo volumus , & decernimus , ut hæc eadem Constitutio nostra in omnibus , & singulis suis partibus , & dispositionibus , inque omnibus , & singulis casibus , & factis , in ea comprehensis , & expressis locum , robur , vim , & vigorum habere , & plenæ executioni mandari debeat etiam extra hanc Almam Urbem nostram in omnibus Civitatibus , & Locis Status Ecclesiastici , itaut Delinquentes in iisdem quatuor Legationibus severo iudicio judicentur secundum Leges , & Edicta , quibus in iisdem Legibus judicantur , & puniuntur Latrones , & ad normam , & tenorem præsentis nostræ Constitutionis , ut decrevimus , & ordinavimus supra .

XV Quandoquidem pariter nostra intentio omnino est , ut provisiones hucusque memoratæ , inque hac alma Urbe nostra , totoque Statu Ecclesiastico vim habituræ pro nostra Camera Apostolica , Monte Pietatis , Mensis publicis , Locis , & Operibus Piis unam eandemque vim , & robur semper obtineant , culpasque , fraudes , & damna impedire debeant , quæ in præjudicium Communitatum totius Status Ecclesiastici committi possunt ; hinc Nos in casibus , & factis congruis mandamus , & ordinamus , ut omnes , & singulæ dispositiones superius expressæ locum habeant contra Exactores Camerarios , Depositarios , aliosque Ministros , & Officiales cujuslibet Communitatis nostri Status Ecclesiastici aliquam ex prædictis actionibus , & delictis committentes ; contra quos propterea judicari , & procedi debeat non auditis , neque attentis frivolis exceptionibus , & prætextibus superius enumeratis , scilicet ea forma , & modo , quæ contra Officiales , & Ministros Camerales , aliosque superius nominatos præscribuntur .

XVI Quamvis ordinamenta , & sanctiones præsentibus Litteris Nostris hæctenus recensitas contra delinquentes in casibus imposteriorum eventuris promulgaverimus ; non ideo tamen intendimus a debitis pœnis , justisque animadversionibus eximere eos Rationarios , Computorum Scriptores , Arcarios , Exactores , Custodes , Depositarios , Syndicos Camerarios , aliosque Officiales , & Ministros jam

Ex hac eadem Constitutione Communitatum Administrum sunt iudicandi .

Qui præterito tempore aliquid huiusmodi criminis admiserint , sunt puniendi , vel ad leges communes , vel municipales , vel ex Locorum , & Provinciarum edictis .

enunciatos Camerae nostrae Apostolicae Vestigialium generalium, & particularium utriusque Annonae frumentariae nimirum, & Graeciae, Montis Pietatis, Mensarum publicarum, Datariae Apostolicae, Depositoriae Urbanae, & Communitatum Status nostri Ecclesiastici, qui olim quomodocumque aliquam ex supradictis actionibus, & fraudibus commisissent, de quibus facta est mentio in omnibus, & singulis casibus expressis. Volumus enim, ut iidem ob delicta olim commissa iisdem poenis omnino puniantur, quae secundum leges communes, vel municipales, & Edicta Locorum, & Provinciarum contra tales fraudatores, & delinquentes inflictæ essent.

Hujus Constitutionis executio mandatur Cardinali, & Praesuli, qui Principis ararium curat.

XVII Itaque pro omnium, & singulorum praemissorum celeri, & omnimoda executione mandamus dilecto Filio nostro S. R. E. Cardinali Camerario, necnon Thesaurario Generali Camerae nostrae Apostolicae nunc, & pro tempore existentibus, ut contra omnes, & singulos praedictos Ministros, & Officiales, qui aliquod ex memoratis delictis in damnum, & praedictum ejusdem nostrae Camerae Apostolicae directe, vel indirecte redundans, illorumque officia respiciens quoquo modo, ut dictum est supra, commiserint, aut committi, & perpetrari curaverint, vel in illorum perpetracione rem, & complicitatem aliquam habuerint cujuscumque conditionis, & qualitatis extiterint, videlicet tam Saeculares, quam Ecclesiasticos, & quomodolibet privilegiatos, & exemptos, ad debitas in eos poenas tam per se, quam per suos Locumtenentes, Judices, atque alios arbitrio illorum, prout necessitas casuum exegerit in partibus etiam delegandos, & subdelegandos procedant, procedique mandent, & juxta praesentem nostram Constitutionem Justitia mediante deveniant, & deveniri faciant.

A quibuscumque Judicibus per universam Pontificiam ditionem ex hac Constitutione, qui ea admiserint, sunt judicandi.

XVIII Injungimus itidem pro ulteriori praemissorum implemento tam hujus Almae Urbis Nostrae Governatori, & Curiae Caesarum Camerae Apostolicae Generali Auditori, ceterisque Urbis Judicibus, ad quos de jure spectat, quam omnibus etiam, & singulis Nostris, & Sedis Apostolicae in quibuscumque Provinciis, Legatis, & Vice-Legatis, necnon quarumcumque Civitatum, Terrarum, Oppidorum, & Locorum Nobis, & eidem Sedi tam mediate, quam immediate subsectorum Governatoribus, Praetoribus, Capitaneis, Commissariis, & aliis quibuscumque Judicibus, quavis etiam

etiam subdelegata potestate fungentibus, ut præsentibus Nostras in-  
violabiliter in suis Judiciis observent, necnon contra Delinquentes  
prædictos suæ jurisdictioni subiectos ad formam earundem præsen-  
tium omnino procedant, omniaque in eisdem litteris contenta ple-  
narie executioni demandent.

XIX Postremo decernimus has litteras nullo unquam tempore  
de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis Nostræ de-  
fectu notari, minusque sub quibusvis similibus, vel dissimilibus  
gratiarum revocationibus comprehendi, vel illis derogari ullo  
modo tacite, vel expresse unquam posse, nisi de illis, earumque  
totis tenoribus, ac datis de verbo ad verbum, non autem per clau-  
sulas generales idem importantes mentio, & expressio facta fuerit,  
aliterque factas derogationes nullius roboris, & momenti fore,  
& tamquam tales a nemine attendi, nec ulli suffragari posse; atque  
ita per quoscumque Judices tam Ordinarios, quam Delegatos  
quavis auctoritate fungentes etiam S. R. E. Cardinales, & de La-  
tere Legatos judicari, & definiri debere, sublata eis, & eorum  
cuilibet aliter judicandi, & interpretandi facultate, decernentes  
irritum, & inane quidquid secus in præmissis, & quolibet præ-  
missorum, atque hac Nostra Constitutione contentorum, & statu-  
torum, vel circa ea a quoquam quavis auctoritate scienter, vel  
ignoranter contigerit attentari, non obstantibus Constitutionibus,  
& Ordinationibus Apostolicis, Legibus, ac Urbis, & Romanæ  
Curie Tribunalium, aliarumque Curiarum Nostræ Ecclesiastici Sta-  
tus, ac Legationum prædictarum, etiam juramento, confirmatione  
Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, stilis, & con-  
suetudinibus, quas, si quæ forent per præsentibus improbamus,  
nullasque, & invalidas esse declaramus, privilegiis quoque, indultis,  
& Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum forsitan quomodo-  
libet concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & sin-  
gulis etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque  
totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de  
verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem impor-  
tantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua exqui-  
sita forma ad hoc servanda foret tenores hujusmodi, ac si de verbo  
ad verbum nihilo penitus omissis, & forma in illis tradita obser-

Hujus Constitu-  
tionis perpetuæ,  
& constanti obser-  
vantie consulitur -

vata

vata inserti forent eisdem præsentibus pro plene, & insufficienter expressis, & insertis habentes ad effectum præsentium, illisque alias in suo robore permanentibus, harum serie specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Romæ post tres dies, & in ditione Ecclesiastica post quindecim hujus Constitutionis vi omnes ardeantur.

XX Volumus autem, ut elapsis tribus, respectu dictæ Nostræ Urbis, & quindecim diebus, respectu totius prædicti Nostri Status Ecclesiastici, postquam præsentibus Valvis Ecclesiæ Lateranensis, & Basilicæ Principis Apostolorum ejusdem Urbis, & in Acie Campi Floræ per aliquem ex Nostri Curforibus affixæ, & publicatæ fuerint omnes, & singulos tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, & Legationibus existentes, perinde obligent, & ardeant ac si unicuique eorum personaliter, & nominatim intimatæ fuissent, utque earum transumptis etiam impressis manu Notarii publici subscriptis, & Sigillo alicujus Personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ eisdemmet præsentibus, si exhibitæ, vel ostensæ essent, adhiberetur.

Interminantur Censuræ iis, qui contraria facere ausierint.

XXI Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ Constitutionis, Sanctionis, Legis, Statuti, Decreti, Declarationis, Dispositionis, & Jussionis infringere, vel ei temerario ausu contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo vigesimo nono, quarto Kalendas Octobris, Pontificatus Nostri Anno Sexto.

J. B. Archiepiscopus Nisibenus Subdatarius.

*Visa de Curia*

J. Archiepiscopus Ancyranus.

*Lucas Martinettus.*

*Registrata in Camera Apostolica*

*Antonius Cajetanus Frosius R. C. A. Secretarius.*

*Anno*



CONSTITUTIO BENEDICTI XIII.

113

Anno a Natiuitate Domini Nostri Iesu Christi millesimo septingentesimo vigesimo nono, Indieltione septima, die vero tertia Octobris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri BENEDICTI Diuina Providentia Papæ XIII Anno Sexto, supradictæ Litteræ Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad Valuas Basilicæ Lateranensis, Principis Apostolorum, & Sanctæ Mariæ Majoris de Urbe, & in Acie Campi Floræ, ac aliis Locis solitis, & consuetis per me Antonium Placentinum SS. D. N. Papæ Cursorem.

*Antonius Pelliscia Mag. Curs.*



# CHIROGRAFO

DELLA SANTA MEMORIA

## DI BENEDETTO XIV.

Sopra il Trasporto della Depositaria Camerale  
al Sacro Monte della Pietà, dichiarato  
Depositario Generale della Rev.  
Camera Apostolica.

AN.MDCCXLIII.  
XIII. Luglio.

MONSIGNOR MARIO BOLOGNETTI

*Nostro Tesoriere Generale.*

Per motivo di  
maggior profitto,  
e decoro vien tra-  
sportata la Depo-  
sitaria Generale  
della Camera al  
Monte della Pietà.



Vendo col mezzo di molte rappresentanze fat-  
teci, rilevato, che fosse per ridondare in mag-  
gior profitto, e decoro della nostra Camera il  
far trasportare la Depositaria Generale della me-  
desima nel nostro Monte della Pietà; e per tal'  
effetto avendo deputata una Congregazione Par-  
ticolare de' Reverendissimi Cardinali Annibale Albani nostro Camer-  
lingo, Gentili Visitatore Apostolico della Casa, e Banco di Santo  
Spirito, Riviera Prefetto della nostra Congregazione del Buon Go-  
verno, Valenti Gonzaga nostro Segretario di Stato, e di voi nostro  
Tesoriere Generale, e Monsignor Commissario di detta nostra  
Camera, per esaminare, se fosse espediente d'ordinare il suddetto  
trasporto, ed il modo, con cui il medesimo dovesse regularsi, fu dalla  
detta Congregazione, colla riserva della nostra approvazione, riso-  
luto, che convenisse non meno all'interesse, che al decoro di detta  
nostra Camera far seguire, ed effettuare il sopra riferito Trasporto;  
e che il modo di regularsi dovesse particolarmente esaminarsi in un  
Congresso da tenersi avanti il suddetto Reverendissimo Cardinale  
Gentili coll'intervento vostro, di Monsignor Mesmeri uno de' Pre-  
lati della Congregazione sopra detta Casa, e Banco di Santo Spi-  
rito, e di Monsignor Commissario della nostra Camera, nel qual  
Con-

Congresso dopo varie sessioni essendo stato proposto, e designato il modo d'effettuare detto Trasporto col mezzo degl' infrascritti Fogli da Noi susseguentemente letti, ed approvati colla nostra sottoscrizione del seguente tenore.

*Essendosi tenuti più; e reiterati Congressi avanti l'Eminentissimo Signor Cardinale Gentili coll' intervento di Monsignor Tesoriere Generale, Mesmeri, e Commissario della Camera sopra il trasporto della Depositaria Generale della Reverenda Camera al Sacro Monte della Pietà, nuovo Depositario della medesima, a tenore della risoluzione della Sacra Congregazione, deputata da Nostro Signore, emanata li 17 Aprile prossimo passato, e avere sentito in voce, & in scriptis i Provvisori, e Ministri di detto Sacro Monte, e l'odierno Depositario per avere dai medesimi li lumi necessarj, s'è con uniforme sentimento creduto, per l'esecuzione di detto Trasporto, e buon regolamento della medesima Depositaria proporre il seguente metodo.*

*Si dovrà fare il Trasporto della detta Depositaria Generale al Monte della Pietà il giorno 2 Agosto, essendosi a tal' effetto ordinato al presente Depositario, che tenga in giornata i Conti, ed i Libri, ed intanto si dovranno stabilire nella nuova Fabbrica d'esso Monte le stanze necessarie per detta Depositaria.*

*Quattro giorni prima si farà Punto, ancora colla sottoscrizione di Monsignor Commissario della Camera, e suo Sostituto, e del detto Depositario a tutti i Libri d'Entrata, e d'Uscita, esistenti presso il presente Depositario, e si formerà il Resto di Dare, ed Avere rispettivamente di ciascheduna Cassa, per trasportarlo tale quale risulterà dalli detti Libri negli altri Libri, che si dovranno impiantare di nuovo.*

*Dovranno tutte le Casse Camerali unirsi nella suddetta Depositaria Generale, e si terranno i Conti di ciascheduna Cassa separati uno dall' altro, dovendosi però tenere un Libro intitolato Rincontro di Cassa, in cui dovrà registrarfi il Bilancio di tutti li Libri della detta Depositaria, che dovrà farsi ogni sera.*

*Si dovrà supplicare Nostro Signore a segnare un Chirografo, per cui il Monte possa, e debba col denaro d'una Cassa supplire al bisogno dell' altra, fintanto che ve ne sarà dentro la Cassa generale*

Si tengono Congressi per determinare il metodo, onde poterne fare il trasporto, che si ordina nel modo, che segue.

Per gli due di Agosto, giorno designato al trasporto, si debbono dal Depositario avere in giornata i Conti.

Per quattro giorni innanzi si farà colle debite sottoscrizioni punto a tutti i Libri di Entrata, e di Uscita, e si formerà a ciascuna Cassa il dare, e l' avere.

Sebbene ogni Cassa tenga i suoi conti separati, tuttavia si dovrà ogni sera fare di tutte il Bilancio, e riportarlo nel Rincontro di Cassa.

Mancando denaro nella Cassa generale della Camera, deve il Monte prestare alla

medesima fino alla somma di scudi trenta mila, e non più senza speciale Chirografo del Papa.

*rale, nella quale quando mai venisse a mancare totalmente il denaro, e fosse vuota, in tal caso sia obbligato il Monte somministrare, e prestare alla Camera scudi trenta mila; nè possa somministrare maggior somma senza Chirografo speciale di Nostro Signore.*

Si dà a Monsignor Tesoriere, e al Computista la cura di togliere l'uso delle Partite sospese.

*Non vi saranno più Partite sospese, ed essendosi considerato, che possa ciò facilmente effettuarsi, sarà incombenza di Monsignor Tesoriere unitamente col nuovo Computista di dare a questa determinazione la totale esecuzione.*

Nella scelta dei Ministri, che deve farsi da Monsignor Tesoriere, sono in prima da riguardare quei della Depositaria, di poi quei della Computaria, e in mancanza di persona capace tra essi, sceglierà altri col consenso dei Provvisori.

*Nella prima deputazione de' Ministri dovrà averse preciso riflesso per quelli, che presentemente servono alla Depositaria, e le successive loro mutazioni, e deputazioni si faranno da Monsignor Tesoriere pro tempore, con promuovere al Posto mancante Persona capace, che sarà nella Depositaria; ed in caso, che nella medesima non vi fossero soggetti stimati capaci, si promuoverà qualcheduno di quelli della Computaria Camerale, che sono sempre più d'ogni altro informati degl' Interessi Camerali; ed in caso di mancanza di persone abili per l'offizio vacante, si farà altra Deputazione da Monsignor Tesoriere col consenso de' Signori Provvisori.*

Quanto accade di spendere, tutto si fa con ordine di Monsignor Tesoriere.

*Si dovranno somministrare dalla Camera tutte le spese necessarie per il Trasporto della Depositaria, Pigione, Libri, Carta, ed altro con Ordine da farsi da Monsignor Tesoriere pro tempore.*

Il Monte della Pietà è il principale debitore della Depositaria della Camera; e perciò ogni suo detrimento è a rischio di esso, ricevendo egli, e approvando le sicurezze dei suoi Ministri, su di cui i Provvisori di esso vegliano, riconoscendone i Bilanci, e le Casse, e le Casse, dandone ad ogni richiesta conto a Monsignore Tesoriere; il quale anche secondo le rappresentanze di quelli ne licenzia i Ministri.

*Il pericolo, e rischio, che accader possa alla Depositaria, dovrà sempre spettare alli rispettivi Ministri, che daranno le sicurezze, e al Monte, che dovrà riceverle, ed essere il principale Debitore, e render conto ad ogni richiesta di Monsignor Tesoriere; ed a tal' effetto li Ministri della Depositaria dovranno essere subordinati al Monte, e per esso alli Signori Provvisori unitamente sempre con Monsignor Tesoriere, che è anche primo Provvisore, alli quali tutti dovranno sempre render conto, dovendo essi Provvisori avere le facoltà d'invigilare, perchè li Ministri adempiscano la loro incombenza, e non nascano inconvenienti, e riconoscere li Bilanci, e le Casse, perchè non accadano mancanze, o fraudi. Debbono però i detti Ministri essere anche soggetti, e subordinati a Monsignor Tesoriere, ed altri Camerali per l'Interesse della Camera, per essere i medesimi effettivamente Ministri*

Came-

*Camerali , e stipendiati dalla Camera ; e se accaderà , che alcuno d' essi meriti d' esser licenziato per qualche mancanza , dovrà licenziarsi da Monsignor Tesoriere , secondo che porterà la giustizia , anche a forma delle rappresentanze , che verranno fatte da Signori Provvisori .*

*Dovranno rimanere nella detta Depositaria Generale tutte le Depositarie de' Monti , tanto delle Dogane , che della Zecca colli Ministri , Provvisioni , e Sicurezze , che si descriveranno in appresso .*

In essa Depositaria generale s' include quella dei Monti delle Dogane , e della Zecca , e loro Ministri .

*Sarà incombenza del detto Computista di detta Depositaria Generale di tenere i Depositi della Reverenda Camera eguali sì nel Monte , come nel Banco di Santo Spirito , per quanto si potrà , e sarà possibile , regolandosi secondo le notizie , che gli saranno date dal Monte , e suo Computista , col quale dovranno camminare di concerto , per sapere di Settimana in Settimana l' interesse reciproco d' ambi li Banchi .*

Il Computista di essa tiene al possibile eguali i Depositi nel Monte , e nel Banco di Santo Spirito .

*Li Ministri saranno li seguenti . Un Banchiere , che per questa prima volta si è degnata la Santità di Nostro Signore di deputare il Signor Francesco Ramolfi , che dovrà servire , non solo per far pagare in Roma , e fuori , tanto per lo Stato , che per fuori del medesimo tutte quelle somme di denaro , che , o per ordine certo , o per ordine straordinario si dovranno pagare ; come ancora per ritirare li denari , che vengono trasmessi in Roma dalle Nunziature , ed altri Luoghi , che gli saranno prescritti da Monsignor Tesoriere pro tempore ; ma anche dovrà pagare tutte le Milizie di Roma , Fort' Urbano , Civitavecchia , Avignone , ed altri , che occorressero , con espressa dichiarazione , e condizione , che di tutte le Partite , e somme di denaro , che per le cause suddette pagherà , non ne possa chiedere , nè conseguire il Rimborso , se non dopo , che averà fatti gli effettivi pagamenti , e quelli giustificati legittimamente . E rispetto alle Milizie d' Avignone dovrà inoltre soprintendere a quella Depositaria con carteggiare , e star d' avanti a quel Depositario , facendosi render conto dal medesimo tanto dell' Entrata , che dell' Uscita , che sono in quella Vicelegazione ; e per tutte le suddette incombenze , rischi , e pericoli , se gli dovrà assegnare la Provvisione da concordarsi da*

Tra i Ministri si conta in primo luogo il Banchiere , il quale , prestando la sicurezza di scudi tre mila , riceve le somme , e paga gli ordini nel modo , che qui gli si prescrive .

da Monsignor Tesoriere unitamente con Monsignor Commissario coll' intelligenza dell' Eño Signor Cardinal Gentili, e dovrà dare la Sicurtà di scudi tre mila.

Il Computista riconosce i Mandati, e a che può anche servirsi del Cassiere; fa ogni sera, oltre a quello di ogni Mese, formare il Bilancio, che manda al Tesoriere; fa, che ogni sera i Cassieri passino le somme nella cassa generale del Monte, da cui la mattina riceve l'occorrente. Dà la sicurtà di sei mila scudi, e ne ha quaranta al Mese, ed altro.

Un Computista, che avrà l'obbligo di riconoscere il tenore, e la sottoscrizione di ciaschedun Mandato, e di firmare li medesimi, per evitare ogni errore, o falsità, per la qual firma possa anche prevalersi del Cassiere; e sarà anche sua cura di far fare ogni sera il Bilancio della Depositaria, e mandarlo da lui sottoscritto a Monsignor Tesoriere, oltre il Bilancio generale solito farsi ogni Mese, da mandarsi alli Ministri Camerali. Dovrà regolare l'affare della Depositaria con invigilare sopra tutti li Ministri, e particolarmente alli Cassieri, alli quali farà render conto ogni sera, e farà passare nella Cassa generale del Monte quelle somme, che resteranno in mano de' medesimi per sicurtà; e dal Monte la mattina seguente se gli doverà somministrare l'occorrente. E per questa prima volta la Santità di Nostro Signore si è degnata di deputare per Computista il Signor Giuseppe Aspis attuale Cassiere della Depositaria colla Provvisione di scudi quaranta il Mese, ed una parte de' Companatici Pane, e Vino, che era solito darsi al Depositario, come Depositario solamente, col peso però di dare un' idonea Sicurtà di scudi sei mila.

Il Cassiere, che a piacere del Computista ha la firma, passa le partite ad Entrata. Dà la sicurtà di scudi tre mila, e ne ha venti il Mese, ed altri emolumenti.

Un Cassiere, che passerà le Partite in Entrata, ed avrà, come s'è detto di sopra, la firma ad arbitrio del Computista, colla Provvisione di scudi venti il Mese, oltre gli Emolumenti soliti, che ogni Mese ascendono ad altri scudi undici, e bajocchi sessanta, e compresi li scudi venticinque, che ogni Anno sogliono pagarsi dalla Camera per ricognizione delle Partite de' Monti della Zecca, e con obbligo di dar Sicurtà di scudi tre mila.

Il Sotto-Cassiere riceve, e paga i Depositi. Dà scudi tre mila di sicurtà, e ne ha venticinque il Mese, ed altri emolumenti.

Un Sotto-Cassiere, che riceve i Depositi, e paghi, colla Provvisione di scudi venticinque il Mese, oltre la porzione del suddetto emolumento di ricognizione delle Partite de' Monti della Zecca, e con obbligo di dare la Sicurtà di scudi tre mila.

I tre Scritturali eseguono le incombenze, che gli si appartengono, e il Tesoriere, e il

Tre Scritturali, tra quali si distribuiranno l'incombenze solite della Depositaria da Monsignor Tesoriere coll' intelligenza del Computista, ed averanno l'assegnamento di scudi cinquecento qua-

quaranta annui tra tutti tre , secondo la distribuzione , che ne farà Monsignor Tesoriere , coll' intelligenza come sopra .

Un' Esattore , di cui potrà servirsi il suddetto Banchiere anche per far pagare le Milizie in Roma , se così gli piacerà con Provvisione di scudi diciotto il Mese , con obbligo di dar Sicurtà di scudi tre mila .

Un Novizio di qualche abilità , per supplire specialmente in caso d' impedimento di qualche altro Ministro con Provvisione di scudi quattro il Mese .

Un Procuratore , e questi potrà essere quel medesimo , di cui oggi si serve il Monte , con augmentargli la Provvisione di scudi cinque il Mese più , o meno , secondo che sarà giudicato da Monsignor Tesoriere .

Un Servidore , o sia Portinajo , o Scopatore con Provvisione di scudi cinque il Mese .

Per la Depositaria de' Monti tanto delle Dogane , che della Zecca si propongono li seguenti Ministri ; cioè per gli Monti delle Dogane . Un Cassiere colla Provvisione di scudi venticinque il Mese , se darà la Sicurtà di scudi due mila , e non dandola colla sola Provvisione di scudi venti , e mezzo il Mese , quanto pagavasi dal suddetto Depositario . Un Sotto-Cassiere , che dovrà far scrivere i Monti , colla Provvisione di scudi venti il Mese , e colla Sicurtà di scudi due mila . Un Pagatore per pagare i Frutti delli detti Monti delle Dogane con Provvisione di scudi quindici il Mese , e Sicurtà di scudi mille , con che però le Mancie di detti Monti spettino interamente alla Reverenda Camera .

Per gli Monti della Zecca un Cassiere , con Provvisione di scudi venti il Mese , e Sicurtà di scudi mille . Un Sotto-Cassiere con Provvisione di scudi diciotto il Mese , e Sicurtà di scudi mille . Un Pagatore con Provvisione di scudi quindici il Mese , e Sicurtà di scudi mille , con che però le Mancie di detti Monti spettino alla Reverenda Camera interamente . Un' Esattore di tutti gli Assegnamenti di detti Monti della Zecca con Provvisione di scudi quindici il Mese , e Sicurtà di scudi mille , e cinquecento . Un Computista , che dovrà tenere il Libro Mastro di detti Monti della Zecca colla solita Provvisione di scudi venti il Mese ,

Computista ripartono tra essi ogni Anno cinquecento quaranta scudi .

L' Esattore paga, piacendo al Banchiere, le Milizie; da tre mila scudi di sicurtà, e ne ha diciotto al Mese.

Il Novizio supplisce per chi sia impedito, ed ha quattro scudi al Mese.

Il Procuratore riceve la sua convenienza a giudizio di Monsignor Tesoriere.

Il Portinajo ha cinque scudi al Mese.

I Ministri della Depositaria dei Monti della Dogana sono il Cassiere , che dando la sicurtà di scudi due mila , ne ha venticinque al Mese, e altrimenti ne ha venti e mezzo; il Sotto-Cassiere , che fa scrivere i Monti , e che dà la stessa sicurtà , e ne ha venti; e il Pagatore , che ne da mille, e ne ha quindici , senza mancie .

I Ministri della Depositaria dei Monti della Zecca sono il Cassiere , che dà di sicurtà scudi mille , e ne ha venti al Mese ; il Sotto-Cassiere , che ne dà pur mille , e ne ha diciotto ; il Pagatore similmente mille , e ne ha quindici senza mancie ; l' Esattore ne da mille e cinquecento , e ne ha quindici ; il

fino

Computista; il Novizio con provvisione di scudi due al Mese, e il Procuratore.

*sino che continuerà in detto Offizio chi presentemente l'esercita: Un Giovine Novizio con Provvisione di scudi due il Mese. Un Procuratore per tutte le Liti, che occorreranno farsi contro l'Assegnamento di detti Monti con Provvisione di scudi quaranta l'Anno, sino che detta Procura si riterrà da chi presentemente l'esercita.*

Si rimette al discernimento di Monsignor Tesoriere, l'accrescere, e lo scemare il numero dei Ministri.

*Il numero di tutti li sopraddescritti Provvisionati, benchè si creda sufficiente per il buon regolamento tanto della suddetta Depositaria generale, quanto delle dette Depositarie de' Monti, sarà in arbitrio di Monsignor Tesoriere coll' intelligenza dell' E'no Signor Cardinal Gentili d' augumentarlo, e moderarlo secondo le contingenze, che accaderanno. E quantunque siano state augumentate le Provvisioni a causa d' essersi obligati molti Provvisionati di dare le Sicurtà di sopra prescritte; tuttavia stabilita, che sarà la Provvisione da concordarsi col sopraddetto Banchiere, si spera, che sarà minore la spesa in avvenire di quello è stata sino al presente, come dimostrerà il Calcolo, che si formerà in appressò.*

Si vieta l'esigere alcuna cosa per il luogo nell'esigere i frutti de' Luoghi de' Monti.

*Dovrà inoltre farsi pubblicare l'Editto, in cui si prescriverà, che niuno esiga, o paghi cosa alcuna per avere il luogo, e per esigere ne' Banchi i Frutti de' Luoghi de' Monti sotto pena di privazione dell'Offizio, ed altre ad arbitrio di Nostro Signore.*

Die 25. Julii 1743.

*Abbiamo letti, e considerati i Fogli preinserti, e l'approviamo, commandando, che onninamente s' eseguiscono.*

BENEDICTUS PP. XIV.

Per l'esecuzione del proposto Trasporto si deroga a qualunque disposizione, che vi si opponesse, e si obbliga il Monte di Pietà a compire quel tanto, che qui sopra si è proposto; che debba, cioè, ricever tal Depositaria, e ogni Anno renderne

*Volendo perciò dar esecuzione non meno alle sopra riferite risoluzioni, emanate sopra il trasporto di detta Depositaria Generale della nostra Camera nel detto nostro Monte di Pietà, unitamente colle Depositarie de' Monti, denominati delle Dogane, e della Zecca, quanto ancora al medesimo metodo, nelli sopra riferiti Fogli prescritto, per l'effettuazione, e regolamento di detta Depositaria, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Podestà, ayendo qui per espresso, e di parola in parola inferito*



ferito il tenore di qualunque Bolla , Costituzione , Moto proprio , Chirografo , o altra qualsivoglia Disposizione sì nostra , che de' nostri Predecessori , nelle quali si parli , o si disponga della detta Depositaria Generale , e de' Soggetti da destinarsi all' esercizio della medesima , ed ogni altra cosa necessaria , ed opportuna , che ricercasse speciale , ed espressa menzione , ed individualmente Brevi , Chirografi , o altre quali si siano Disposizioni sì nostre , che della felice memoria di Clemente XII nostro immediato Predecessore concernenti la Deputazione di Francesco Ramolfi in Depositario Generale di detta nostra Camera , ed in qualsivoglia altro officio alla medesima Depositaria annesso , e connesso , quali tutte con il presente , per il riferito , ed infra scritto effetto solamente , rivochiamo affatto , ed annulliamo , e vogliamo , che siano di niuna forza , e valore , a riserva però di tutto ciò , che a favore di detto Ramolfi è stato ordinato nei presenti Foglj , ordiniamo , e vogliamo , che la suddetta Depositaria Generale della nostra Camera si trasporti nel detto nostro Monte della Pietà , e che la medesima si regoli in tutto , e per tutto col metodo prescritto nelli sopraddetti Foglj , dalla detta Congregazione abbracciati , e da Noi successivamente approvati , e che in esecuzione di essi si faccia da Voi effettuare detto Trasporto nel principio del prossimo mese d' Agosto del corrente Anno 1743 nel modo prescritto nelli sopra riferiti Foglj ; e specialmente nella parte , in cui si propone d' obbligare detto Monte di Pietà , e li di lui Provvisori , siccome Noi in vigore del presente Chirografo obblighiamo non solo ad accettare la suddetta Depositaria Generale colle sopra riferite Depositarie de' Monti in amministrazione , con fargli obbligare in nome di detto Monte di Pietà a render conto tanto di detta Depositaria Generale , che di dette Depositarie de' Monti alla nostra Camera , e di pagare ogni Reliquato d' Anno in Anno a tenore delle Costituzioni Apostoliche dei nostri Predecessori ; ma inoltre , e specialmente , acciò debba col denaro d' una Cassa supplire al bisogno dell' altra , fin' a tanto che vi farà dentro la Cassa Generale ; e che quando mai venisse a mancare il denaro , e fosse vuota , in tal caso sia obbligato detto Monte somministrare , e prestare alla nostra Camera scudi trenta mila Moneta , nè possa somministrare maggiore somma , senza nostro speciale Chirografo , riservandoci

conto , e col denaro di una Cassa supplire alla mancanza dell' altra , infino a tanto che non ve abbia nella generale ; e che essendo questa vuota , debba imprestarle scudi trenta mila , e non più , senza speciale Chirografo .

Si concede a Monsignor Tesoriere, e ai Provvisori del Monte ogni facoltà per il buon indirizzo della Depositaria Camera, riservandosi il Papa la facoltà di poter cambiare quel tanto, che verrà ripurato conveniente.

Si toglie la facoltà d'impedire sotto qualunque titolo l'esecuzione del presente Chirografo.

nel rimanente non solo intorno a detta Depositaria Generale di prendere altri provvedimenti confacenti al buono, e migliore regolamento di detta Depositaria Generale, trasportata che la medesima farà al detto nostro Monte di Pietà; ma ancora circa le prenominate Depositarie de' Monti. E perciò ordiniamo a Voi, ed a' Tesorieri Generali vostri successori, come pure alli detti Provvisori di detto nostro Monte presenti, e futuri, che in seguito delle preinferte risoluzioni, e determinazioni, e di tutto ciò, che intorno a quelle si contiene nelli sopra riferiti Fogli, e rispettivamente nel presente nostro Chirografo facciate, e facciano tutto, e quanto crederete, e crederanno espediente, dandone a Voi, ed a quelli, oltre l'ordinarie della vostra Carica, tutte e singole altre facoltà in qualunque modo necessarie, ed opportune, riservando sempre a Noi, ed a' nostri Successori la facoltà non solo di potere variare, secondo le contingenze de' casi nelli suddetti Provvedimenti, e Regolamenti, ma ancora nelle cose più gravi, che riguardassero l'esecuzione delle cose premesse, e come sopra a Voi, ed a' vostri Successori, e rispettivamente ai detti Provvisori commesse. Essendo così mente, e volontà nostra precisa, volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo debba avere il suo pieno, e totale effetto, nè possa in alcun tempo da veruno impugnarsi sotto qualunque pretesto, nè pure per motivo, che non vi siano stati uditi il soprannominato Francesco Ramolfi odierno Depositario della nostra Camera, li Ministri del suddetto Monte di Pietà, o altre Persone, che v'avessero, o potessero avervi interesse, e debba in tutto, e per tutto eseguirsi ciò, che in essi abbiamo ordinato colla sola nostra Sottoscrizione, benchè non si ammetta in Camera, nè si registri ne' suoi Libri, non ostante la Bolla di Pio IV nostro Predecessore = *de Registrandis* =, e quali si siano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, usi, stili, consuetudini, detti Brevi, Chirografi, e Disposizioni, che militassero tanto a favore di detto Ramolfi, quanto del detto Monte della Pietà, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone qui il tenore per espresso per questa volta, ed al fine suddetto deroghiamo. Proibendo l'opporre difetto di surrezione, ed orrezione, come anche togliendo la facoltà di giudicare, ed interpretare in contrario

CHIROGRAFO DI BENEDETTO XIV. 123


trario a tutti li Giudici, Tribunali, anche della nostra Camera, e Congregazioni anche de' Cardinali, dichiarando perpetuamente irrito, inane, ed attentato tutto quello, che si facesse in opposto, essendo così mente, e volontà nostra espressa.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale, questo dì 13 Luglio 1743.

BENEDICTUS PP. XIV.

*Sumptum ex suo proprio Originali in Actis mei &c. exhibitum, cum quo facta collatione concordat, salvo semper &c. in fidem &c. Hac die 23 Septembris 1743.*

*Ita est Felix Antonius Paulettus  
Rev. Cam. Apost. Secretarius.*



# E D I T T O

## DI MONSIGNOR TESORIERE

**Contro gli Ebrei , che impegnano al Monte,  
e contro i Rigattieri , e Bottegari ,  
che prendono i Pegni .**

A. MDCCXLVIII.  
X. Gennajo.

GIO: FRANCESCO BANCHIERI

*Della Santità di Nostro Signore , e sua Rev. Camera Apostolica  
Tesoriere Generale , e Primo Provvisore del Sacro Monte  
della Pietà di Roma .*

Per altri Editti  
è stato già vietato  
agli Ebrei il poter  
far dei Pegni al  
Monte.



Norchè per provvide risoluzioni de' Sommi Pontefici sia stato eretto il Sacro Monte della Pietà di Roma, per sollievo de' soli Cristiani poveri, e bisognosi, ed insieme di esimerli dall' angarie, ed illecite usure, che prima dell' Erezione di detto Sacro Monte si praticavano dagli Ebrei nel prestar denari sopra de' Pegni a quelli, che tra l' angustie delle loro indigenze erano costretti ricorrere alli medesimi, ad ogni modo si è dovuto in più, e diversi tempi pubblicare da' nostri Antecessori Editti per togliere di mezzo, con il rigore delle pene, molti abusi introdotti dagli Ebrei, con avanzarsi a fare per se stessi, o per mezzo di altri, anche Cristiani, dei Pegni in detto Monte. Non ostanti però tali proibizioni, malamente osservate, e quello, che è peggio, si è ancora conosciuto, che molte Persone Cristiane, e specialmente quelle, tanto in genere di Uomini, che di Donne, le quali tengono Bottega di Rigattieri nelle vicinanze di detto Monte, e sogliono rivendere le Robe comprate nel medesimo, si sono fatte lecito, e tuttavia pubblicamente continuano a fare il Monte in Casa, o con ritenere detti Pegni presso di loro, o con impegnarli successivamente a proprio comodo nel detto Monte di Pietà, o pure con ricevere Robe in pegno, e prestarvi denaro sopra, non senza grave detrimento delle loro Anime per le usure, che ne ricevono, oltre altri illeciti mercimonj, e

Alcuni Rigattieri fanno il Monte in casa propria, ove, o ritengono i Pegni, sopra cui hanno dato denaro, o a conto proprio gl' impegnano al Monte di Pietà con danno dei poveri, e di esso Monte.

mono-

monopolj, che da' medesimi si commettono, non meno in pregiudizio dei poveri Particolari, quanto anche di detto Monte; perciò essendo stati costretti li Signori Provvisori, e Deputati dello stesso Monte farne ricorso alla Santità di Nostro Signore per un' opportuno riparo, ci ha la medesima incaricato coll' oracolo della sua viva voce di pubblicare il presente Editto, affine di ovviare a tali abusi, ed inconvenienti con la puntuale osservanza di quanto col presente si prescrive.

Quindi è, che d'ordine espresso di Sua Beatitudine confermando, ed approvando quanto viene disposto negli antecedenti Editti pubblicati da' nostri Predecessori in tutte quelle parti non contrarie al presente, proibiamo a tutti, e singoli Ebrei tanto Banchieri, quanto non Banchieri, che non ardiscano in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore, nè per se stessi, nè per mezzo di altre Persone dell' uno, e l' altro sesso, etiam Cristiane, di qualsivoglia qualità si siano, impegnare, o far impegnare in detto Monte di Pietà Robe ad essi Ebrei in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia causa spettanti, o che in esse vi avessero alcuno, benchè minimo interesse, sotto pena della perdita, non meno di tutte le Robe impegnate contro la forma del presente Editto, che di Scudi cinquanta per qualsivoglia Pegno di qualunque valore si fosse. Alle quali pene sarà tenuto tanto l' Ebreo, che impegnasse, o facesse impegnare, o che in altro modo vi avesse interesse, quanto anche la Persona Cristiana dell' uno, e l' altro sesso, che farà mediatrice, la quale farà tale Impegno, o che pure riscuoterà, o farà riscuotere in detto Monte Robe impegnate di ragione in qualunque modo degli Ebrei, senza che possa giovargli alcuna scusa, o pretesto, che non sapesse, spettare il Pegno fatto, o riscosso ad alcun' Ebreo.

Inoltre espressamente ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, e specialmente agli Ebrei tanto Banchieri, come anche a quei Bottegari, e Rigattieri sì Uomini, che Donne adjacenti a detto Monte, ed in altre parti di quest' Alma Città, li quali sogliono ivi far Pegni per altri, o comprar Robe dello stesso Monte, che non possano in avvenire ricevere da veruna Persona, o ritenere privamente nelle loro Case, e Botteghe per alcun, benchè minimo tempo,

Si vieta a qualunque di condizione Ebreo il poter per qualsivoglia mezzo impegnare al Monte cosa alcuna, sotto pena della perdita del Pegno, e di scudi cinquanta per ciascun Pegno; nella qual pena, senza che niun pretesto vaglia a scusarla, cade anche ogni persona, che vi abbia parte.

Si proibisce agli Ebrei, e Rigattieri il dar denaro sopra alcun Pegno; privandosi la persona, che ad essi confidasse alcun Pegno, di ogni azione di poterlo recuperare; e chi lo riceve sarà non pure privo del Pegno medesimo, e di azione per la reintegrazione di

Pegni

ogni suo danno, ma anche, oltre alle pene corporali ad arbitrio, porterà per ogni Pegno la pena di Scudi cento.

Pegni di sorta alcuna, e darvi denari sopra, nè con guadagno, nè senza, e molto meno farne per conto proprio, anche sotto altri nomi, il successivo Impegno in detto Sacro Monte, e nettampoco sopra a tali Pegni fare alcun mercimonio sotto qualsivoglia pretesto, o colore, sotto le pene in qualunque caso di contravvenzione, rispetto a quella Persona, che darà in Pegno fuori di detto Monte, alli menzionati Bottegari, o altre Persone, come sopra, della perdita del Pegno, e di qualunque altro interesse, che gliene cagionasse una tal perdita, con essere inoltre privata di qualunque azione, e ragione, che gli potesse competere tanto in giudizio, che fuori, per riportarne la reintegrazione; ed in ordine a quelle Persone, tanto Ebreo, che Cristiano dell' uno, e l'altro sesso, e specialmente Bottegari delle adjacenze di detto Monte, o altrove, e Donne impegnatrici nel medesimo, che ardiranno nelle loro Case, e Botteghe ricevere Pegni di alcuna sorta, e darvi denari sopra, in qualunque benchè minima somma, o ritenerli presso di loro, per qualsivoglia, anche brevissimo tempo, incorreranno ipso facto, non solo nella pena della perdita del Pegno ricevuto, e delli denari prestativi sopra, ancorchè lo ricevessero senza alcun utile, ma inoltre resteranno affatto privi di qualunque azione sì in Giudizio, che fuori, da poter pretendere alcuna reintegrazione da quelli, che gli averanno fatti fare li Pegni, o da altri veri Padroni delli medesimi, e di Scudi cento per ogni Pegno, che avranno ricevuto, come sopra, oltre altre pene anche corporali, gravi ad arbitrio.

Contro ai trasgressori del presente Editto si procede sommariamente, e si crede al detto di un solo testimonio; e i delatori conseguono la terza parte del valore dei Pegni, e delle pene pecuniarie, dovendosi delle altre due terze parti l'una al Monte della Pietà, e l'altra al Giudice del Tribunale, che darà esecuzione al presente Editto.

E perchè preme sommamente di venire in cognizione di tali Trasgressori al presente Editto, vogliamo, che in ciascheduno de' casi di sopra riferiti di contravvenzione si proceda con ogni rigore sommariamente = *Sola facti veritate inspecta, ex officio* =, e per inquisizione, e che la Relazione dell' Accusatore col detto di un Testimonio degno di fede, sia prova sufficiente, e valevole a condannare i Contraventori alle pene prescritte di sopra; anzi affine di render più animosi quelli, che riveleranno negli Atti Criminali del nostro Tribunale alcuna delle suddette Contravvenzioni, e somministreranno le prove, come sopra, dichiariamo, che conseguiranno la terza parte, non solo del valore di tali Pegni, ma anche delle pene pecuniarie, come sopra espresse, e le altre due terze parti

ver-

verranno applicate una a favore di detto Sacro Monte, e l'altra al Giudice del nostro Tribunale, che darà esecuzione al presente Editto.

Volendo ancora, che quei Cristiani, li quali averanno fin'ora fatti Pegni per detti Ebrei, qualora ne faranno spontaneamente la denuncia fra quindici giorni dalla pubblicazione del presente per gli Atti, come sopra, e prima, che ne giunga a Noi la notizia per altra parte; purchè somministrino le prove necessarie, come sopra specificate, non solo faranno esenti da ogni incorso di pena, ma di più conseguiranno la loro porzione del valore del Pegno, o Pegni, e delle suddette pene pecuniarie; ma passato detto termine, e non data tal denuncia, incorreranno nelle pene di sopra descritte, per l'esecuzioni delle quali si procederà rigorosamente nel modo, e forma più proficua, e vantaggiosa al Fisco, come si è espresso nel Capitolo precedente.

Chi avrà fatto dei Pegni per gli Ebrei, e ne dia tra quindici giorni notizia, che non si abbia per altra parte, non incorrerà alcuna pena, anzi goderà del terzo della medesima.

Decretando, e dichiarando, che il presente Editto affisso, e pubblicato, che sarà al Portone del Sacro Monte della Pietà, negli Portoni di Ghetto, e nei Luoghi soliti di Roma, astringa ciascuno subito all'osservanza di esso, come se gli fosse stato personalmente intimato, o presentato.

Il presente, appena pubblicato, obbliga all'osservanza.

Dato dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 10 Gennaro 1748.

G. F. BANCHIERI TESORIERE GENERALE, E PRIMO PROVVISORE.

*Gregorio Castellani Segretario, e Cancelliere  
della R. C. A.*

*Die, Mense, & Anno, quibus supra dictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Curiae Innocentianae, in Acie Campi Florae, ac in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Romolatii Apostolicum Cursorem.*

*Petrus Righi Mag. Cursf.*



# NOTIFICAZIONE

## DELLO STESSO MONSIGNOR TESORIERE

### Dichiarativa dell'Editto posto qui innanzi.

A. MDCCXLVIII.  
IX. Febbraio.

Gli Ebrei, che prima del precedente Editto avevano dei Pegni al Monte, o che sopra dei medesimi, ritenendoli in casa, avevano data prestanza, e similmente i Rigattieri, che ciò avevano fatto, ricorrono per provvedimento.



A pubblicazione dell' Editto emanato di nostro Ordine coll' Oracolo di nostro Signore fin sotto il dì 10 Gennaro prossimo passato per impedire agli Ebrei di non potere nè per sè, nè per mezzo de' Cristiani fare alcuna sorta di Pegni nel Sacro Monte della Pierà di Roma, come anco agl' istessi Ebrei, e Cristiani di fare il Monte in Casa, con ricevere Pegni a conto proprio, e darvi danaro sopra, non senza illecito guadagno, ha dato impulso sì agli uni, che agli altri, che si trovavano già prima della pubblicazione di detto Editto rispettivamente di aver fatto detti Pegni proibiti, e di averli ricevuti a conto proprio, di ricorrere a Noi con loro memoriali, nei quali palesando le proprie contravvenzioni, ci hanno fatta istanza di prendere sopra delle medesime un' opportuno provvedimento. Desiderando Noi pertanto, che almeno per l' avvenire resti inviolabilmente osservato detto Editto, sì per l' indennità di detto Sacro Monte, che dei poveri Particolari Cristiani bisognosi, affine anche di togliere alli Trasgressori in caso di nuova contravvenzione il pretesto, che li Pegni fatti in detto Monte, o rispettivamente ricevuti in conto proprio, possano essere di quelli fatti avanti l' enunciata pubblicazione di Editto, ci siamo determinati di condiscendere all' istanze, come sopra promossoci, e prendere il temperamento per quello riguarda il tempo passato, di far pubblicare la presente Notificazione, con assegnare un termine preciso a tutti li detti Contravventori, per potere denunziare la qualità, e quantità di detti rispettivi Pegni, per averne de' medesimi non meno la piena informazione, quanto anche per assegnare quel termine, che sarà necessario, per farli redimere, e prendere insieme quegli altri espedienti, che si stimeranno opportuni. Quindi è, che senza punto recedere da quanto si è ordinato in detto Editto, anzi quello, per quanto faccia di bisogno approvando, e confermando in tutte le sue



'sue parti, come che fosse qui di parola in parola registrato in virtù della presente.

Primieramente si notifica a tutti, e singoli Ebrei sì dell' uno, che dell' altro sesso, li quali si trovarono avere de' Pegni fatti in detto Sacro Monte prima della pubblicazione del menzionato Editto, o in qualunque altro modo interesse alcuno, benchè minimo in tali Pegni, tanto che fossero fatti dagli' istessi Ebrei, che per mezzo de' Cristiani, di doverne spontaneamente nel termine di un Mese dalla data della presente, senza speranza di altra proroga, dare la denuncia, o nota negli Atti Criminali del nostro Tribunale, con palesare fedelmente, e distintamente ciaschedun' Ebreo li Pegni, che si troverà, come sopra aver fatti, o fatti fare, il tempo, in cui è seguito il Pegno, la qualità del Monte, e del Custode, il numero della Polizza del Pegno, e la somma del Prestito ricevuto; poichè rendendosi in tal forma ubbidienti, faranno per questa volta per tal sorta di Pegni fatti prima di detto Editto, e fedelmente denunziati, esenti da ogni pena, e verrà a ciascheduno di essi assegnato un congruo termine da poterli riscuotere a proporzione della qualità, e quantità di detti Pegni; ma decorso detto termine, e non data spontaneamente detta denuncia, o data infedelmente, e non interamente, incorreranno, e ciascuno di essi incorrerà ipso facto nella perdita di detti Pegni, e nelle altre pene sì pecuniarie, che corporali, anco gravi ad arbitrio, espresse in detto Editto.

In secondo luogo si fa intendere non meno a tutti, e singoli Ebrei, che Cristiani sì dell' uno, che dell' altro sesso, e specialmente alli Bottegari, Rigattieri, ed altre Persone impegnatrici, e che comprano, e vendono al Monte sì nelle adjacenze del medesimo, che in altre parti di questa Città di Roma, le quali si trovino, di aver fatto per lo passato, e prima della pubblicazione di detto Editto, il monte in Casa, con aver ricevuto Pegni a conto proprio, e prestatovi denaro sopra, tanto con usura, o altro guadagno, che senza, ed al presente ritengano presso di loro, o altrove tali Pegni, Libri, Scritture, Note, ed altro concernente li medesimi Pegni, che sieno obbligati nel termine di un Mese dalla data della presente, senza speranza di altra proroga, di spontaneamente denunziare, e dare una nota distinta negli Atti Criminali, come sopra, di

R

tutti

*Gli Ebrei, che hanno Pegni al Monte, dandone esatta notizia, come qui si prescrive, dentro al termine di un Mese, non potranno, per gli Pegni fatti avanti al precedente Editto, le pene nel medesimo contenute.*

*Tanto gli Ebrei, che i Rigattieri Cristiani, che avessero innanzi al precedente Editto dato denaro sopra Pegni, che ritenessero tuttavia appresso di loro, dandone dentro al termine di un Mese esatta notizia, secondo che qui s' impone, faranno esenti dalle pene espresse nel medesimo Editto; ma che dovranno senza speranza di perdono portare, ove sia scorso tal termine, e non ne abbiano dato giusta notizia.*

tutti li Pegni, che si troverà ciascheduna di dette Persone comprese, come s'pra, di aver ricevuto a conto proprio, e dato denari sopra, avanti la pubblicazione di detto Editto, con distinguere la qualità, quantità di detti Pegni, a chi spettino, di che tempo preciso siano stati fatti, e qual vera somma di denaro vi abbiano prestato sopra, ed insieme esibire tutti quei Libri, Scritture, Note, o altro, che concerne l'Impegno suddetto, mentre ciascheduna Persona, che si renderà, come sopra puntualmente, e fedelmente in detto termine ubbidiente, farà per questa volta esente da ogni pena, purchè riguardi il tempo antecedente a detto Editto, e se gli assegnerà un termine congruo secondo la quantità, e qualità delli Pegni, e Persone, che gli averanno fatti, e si prenderanno altri spedienti opportuni. Ma decorso, che sarà detto termine di un Mese, e non palefati, come sopra, spontaneamente detti Pegni, nè esibite Scritture, ed altro, come si è detto, o non fedelmente palefati, e denunziati, si procederà contro di essi, e ciascheduno di loro rigorosamente, con obbligarli a restituire li Pegni gratis a chi li averà fatti, saranno privati di ogni azione tanto in Giudizio, che fuori, da poterne richiedere la reintegrazione, ed inoltre incorreranno nelle pene prescritte in detto Editto, come appunto se avessero ricevuti detti Pegni dopo la pubblicazione del medesimo.

Contro ai trasgressori si procederà nella maniera più vantaggiosa al Fisco.

Avverta pertanto ciascheduno compreso, come sopra, di approfittarsi nel detto termine prescritto di quanto con la presente gli viene notificato, altrimenti si procederà contro de' Trasgressori per l'esecuzione delle pene, non solo per via d'inquisizione, ma inoltre nel miglior modo più proficuo, e vantaggioso al Fisco. Volendo, che la presente affissa, e pubblicata, che sarà rispettivamente nelli Portoni di Ghetto, ed altri Luoghi soliti di questa Città di Roma, si averà, come se fosse stata personalmente presentata.

Questo dì 9 Febraro 1748.

G. F. BANCHIERI TESORIERE GENERALE, E PRIMO PROVVISORE.  
*Gregorio Castellani Segretario, e Cancelliere  
 della R. C. A.*


*Die,*

NOTIFICAZIONE.

131

*Die, Mense, & Anno quibus supra supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad Valvas Curiae Innocentianae, & in Acie Campi Florae, ac in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Romolatii Apostolicum Cursorem.*

*Joseph Olivetani Mag. Curs.*



# MOTO PROPRIO

## DEL PONTEFICE

### BENEDETTO XIV.

Intorno alla Giurisdizione privativa sì Civile,  
che Criminale di Monsignor Tesoriere.

A. MDCCLXVII.  
XIX. Ottobre.

BENEDICTUS PAPA XIV.

*Motu proprio &c.*

L'esser divenuto il Monte della Pietà Depositario dell' Erario Apostolico, si conviene, che i suoi Ministri sieno in ogni sorta di cause soggetti al Tribunale di Monsignor Tesoriere.



Uantunque in virtù di Nostro Chirografo segnato li 13 Luglio 1743 per la Traslazione della Depositaria Generale della nostra Camera al Sacro Monte di Pietà, avessimo concessa alli nostri Tesorieri Generali *pro tempore* la facoltà di sospendere, licenziare, e rispettivamente deputare li Ministri addetti al servizio di esso Sacro Monte, come Depositario Generale della medesima nostra Camera, e non avessimo allora disposto cosa alcuna circa la cognizione delle Cause Civili, Criminali, o Miste, che fin da quel tempo fossero state promosse, o dovessero per l'avvenire promuoversi, secondo avesse richiesto l'opportunità, e l'interesse non meno della prefata nostra Camera, che del detto Sacro Monte di Pietà, divenuto Depositario dell'Erario Apostolico, forse perchè non fosse luogo a potersi dubitare della Giurisdizione privativa di essi Monsignori Tesorieri Generali, che come tali avevano sempre proceduto in tutte le Cause in qualunque modo concernenti l'Interesse anche remoto, e secondario della detta nostra Camera, e l'esercizio del Ministero di tutte le Persone addette al servizio della Depositaria, e rispettivamente come primi Provvisori del suddetto Sacro Monte di Pietà avessero specialmente nel dì 24 Agosto 1682 pubblicati Bandi, ed Editti anche penali in materie concernenti il regolamento, ed interesse Economico di detto Sacro Monte, e maggiormente perchè in vigore

gore dell' enunziato Nostro Chirografo , essendo divenuto esso Sacro Monte Depositario anche dell' Erario Apostolico , rimanevano perciò anche i di lui Ministri sempre più soggetti alla giurisdizione privata delli mentovati Monsignor Tesorieri per cagione del maggiore interesse della nostra Camera , che deve confidare tutto il suo peculio a detto Monte di Pietà , e suoi Ministri . Ad ogni modo volendo Noi a maggiore cautela prevenire qualunque possibile difetto di Giurisdizione nel Tesoriere Generale *pro tempore* , colla presente Cedola , in cui abbiamo per espresso , e di parola in parola inserito il tenore del predetto nostro Chirografo , segnato li 13 Luglio 1743 , della Costituzione = *Jamdudum* = promulgata dalla felice memoria di Benedetto XIII nostro Predecessore *vi Kalendas Octobris* 1730 , delli Statuti , Regole , ed Ordinazioni del detto Monte di Pietà , e delle Costituzioni , Brevi , Moti proprj , e Chirografi , ed ogni altro riguardante la Giurisdizione tanto di Monsignor Tesoriere , quanto anche di tutti gli altri Giudici , e Tribunali anche Collegiati di questa nostra Città di Roma , ed ogni , e qualunque altra cosa , quantosivoglia necessaria da esprimersi , di Nostro Moto proprio , certa scienza , e pienezza della nostra Suprema Podestà , approvando , e specialmente confermando tutte , e singole facoltà , autorità , e Giurisdizioni in qualsivoglia modo competenti alli Monsignor Tesorieri Generali , anche come Primi Provvisori di detto Sacro Monte di pietà , nuovamente ( quando faccia di bisogno ) diamo , e concediamo all' odierno nostro Monsignor Tesoriere , ed a tutti gli altri Tesorieri Generali *pro tempore* ogni , e qualunque facoltà , autorità , e giurisdizione di potere , e dovere nel Tribunale di essi Monsignor Tesorieri *pro tempore* , e mediante li Ministri del medesimo privatamente in quanto ad ogni altro Giudice , e Tribunale , benchè Collegiale , e degno di speciale , ed individua menzione procedere , e riconoscere , proseguire , ed ultimare , giudicare , e decidere , come farà di ragione , tutte , e singole Cause attive , e passive , Civili , Criminali , e Miste , tanto introdotte , che da introdursi , loro emergenti , annessi , riguardanti in qualsivoglia modo l' interesse , e pregiudizio della nostra Camera , e di detto Sacro Monte , o di altri Particolari , benchè fosse secondario , e remoto sì della detta nostra Camera , che del nominato

Richiamato quanto può appartenere al presente Moto proprio , e può riguardare alla giurisdizione di Monsignor Tesoriere , gli si confermano tutte le facoltà , e giurisdizioni , tanto della sua carica , che di Primo Provvisore ; e quando faccia di bisogno si concede di nuovo al suo Tribunale la giurisdizione privata di procedere in qualunque causa , in cui la Camera Apostolica , o il Monte di Pietà abbiano alcuna sorta d' interesse , anche rimoto , colla Clausola *Quam* , & *Quas* , e derogandosi a qualunque cosa , che potesse esser contraria .

Sacro

Sacro Monte , ancorchè dette Cause sì Civili , che Criminali richiedessero specifica , ed individual menzione , volendo , che s'abbiano per espresse , ed individualmente specificate nella presente Cedola , con la Clausola *Quam , & quas* , distesa nella più ampia forma contro tutti , e singoli Ministri di detto Sacro Monte , e qualunque altra Persona , benchè Ecclesiastica , Secolare , e Regolare a tutti quegli Atti di Giustizia , che saranno necessarj , ed opportuni fino alla sentenza inclusivamente , e sua totale esecuzione , per esser così mente , e volontà nostra precisa , e determinata , volendo , e decretando , che la presente nostra Cedola di Moto proprio , benchè non ammessa , e registrata in piena Camera , abbia , e debba avere la sua piena esecuzione , e vigore con la nostra semplice Sottoscrizione , nè se gli possa mai opporre di surrezione , orrezione , nè di alcun' altro vizio , o difetto della nostra volontà , ed intenzione , non ostante la preaccennata Costituzione di Benedetto XIII , e l'altra di Pio IV *De Registrandis* , la regola della nostra Cancelleria *De Jure quasito , non tollendo* , ed altre Costituzioni , ed Ordinazioni Apostoliche nostre , e de' nostri Predecessori , Leggi , Statuti , Riforme , Uli , Stili , Consuetudini , ed ogni altra cosa , che facesse , o potesse fare in contrario , alle quali tutte , avendone il tenore qui per espresso , e di parola in parola inserito per questa volta solamente , ed all' effetto suddetto specialmente , ed espressamente deroghiamo .

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 19 Ottobre 1748.

PLACET MOTU PROPRIO P.

*Præfens Cedula Motus proprii Sanctissimi in plena Camera Apostolica habita die 10 Novembris 1748 exhibita , & præsentata fuit , illaque Illustrissimo , & Reverendissimo D. Petroni C. A. C. & supradictò commissa , deindeque in altera Camera habita die 27 dicti Citato desuper R. P. D. Joanne Juliano Rubini Commissario Generali R. C. A. ad relationem supradicti Illustrissimi , & Reverendissimi D. Petroni C. A. C. , & supradicti admissa , & registrata fuit , omni &c.*

*Exhibita in Actis Rodulphi Secretarii Camera die 20 Octobris 1748.*

CEDU-

## C E D U L A

## M O T U S P R O P R I I

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I

## C L E M E N T I S P A P Æ X I I I .

In qua præscribitur forma circa Recognitiones Characterum apponendas tam in Ordinibus directis Sacri Monti Pietatis Urbis, quam in Chiographis Mandatorum Procuræ servanda, tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, & extra.

C L E M E N S P A P A X I I I .

AN. MDCCLXIV.  
XXX. Augusti.*Motus proprius.*

Uamvis ad custodiendam, ac prompte, expediteque solvendam Pecuniam, quam Mons Pietatis Urbis titulo Depositi recipere consuevit, Statuto ejusdem Montis cautum fuerit, solvi tunc id Pecuniæ debere, cum exhibentur Mandata, seu Ordines ab iis subscripti, quorum nomine

Deposita custodiuntur, suspendendam vero, differendamque ejusdem Pecuniæ solutionem, si aliqua de charactere, aut subscriptione Creditoris trahentis oritur suspicio; quæ servata regula nullam Loco Pio inferendam esse molestiam; nihilominus ne forte deinceps eveniat, quemadmodum aliquando evenisse accepimus, ut aliquo subducto Pecuniæ Deposito falsi cujuscumque Ordinis causa, etsi nihil vitii ei inesse videatur, Mons ipse Pietatis in eas angustias redigatur, ut magno dispendio gravissimis sese litibus implicet, quarum etiam incerti sint exitus, ob varias, dissidentesque Judicum opiniones, atque ob hæsitacionem a Rota nostra Romana ostensam, Creditori ne, an Monti sit subeundum periculum, cui improborum frau-

Ut Mons Pietatis ne quid detrimenti sentiat ex solutione pecuniarum, quæ apud eundem deponuntur, quæque solutio aliquoties ex falsis subscriptionibus, in mandatis, chiographisque appositis, contigit, hæc quæ sequuntur, erunt imposteum servanda.

fraude Deposita ipsa obnoxia esse possunt ; Nos considerantes quam maxime dedecere , æquitatque repugnare , ut Mons Pietatis ob Deposita ipsa , quæ publicis commodis provisorius recipit , atque servat absque ullo Deponentium impendio , quidquam in casibus mere fortuitis detrimenti ferat , ejus indemnitati prospicere decreveramus . Sed antequam ea de re constitueremus , tribus Præfultibus Paracciano , Azpuru , & de Zelada Rotæ nostræ Romanæ Auditoribus ejus cognitionem delegandam esse putavimus , ut inquirerent , & ad Nos denique referrent , quid Statuto esse opus arbitrarentur . Hi cum rem diligenter , ac serio perpendissent , Nobis exposuerunt , in hanc se omnes sententiam convenisse , ut præservatis , prout de jure , & quatenus de jure quibuscumque casibus præteritis , ac omnibus judicatis desuper editis , aut etiam ex causa de præterito proferendis , consuli futuris tantum casibus per viam Legis hisce regulis possit .

Mandata, quorum subscriptio sit nota, statim sunt dissolvenda.

I Quod omnes , & quicumque Ordines solutionum Pecuniarum in Monte Pietatis depositarum , subscripti a suo vero Creditore , cujus sit cognita manus , atque subscriptio , statim , & indilate persolvantur , ut præscribitur in Statutis ipsius Montis Pietatis *Cap. XLV.*

In subscriptionibus dubiis , & suspectis legalis recognitione requiritur .

II Quod in aliis Ordinibus , quorum dubiæ , & suspectæ sint subscriptiones Creditorum trahentium , suspendi possit solutio , injuncta legali recognitione eorum characteris facienda per rogatum publici Notarii in hunc , qui sequitur modum .

Si, qui se subscribit , Romæ moretur , penes Tabellionem , præsentibus duobus testibus , ipsi Tabellioni cognitio , ab ipso subscribente recognitione fiat .

III Quod scilicet si Creditor , seu Trahens degat in Urbe Roma , recognitio manus fieri debeat coram publico Urbis Notario per ipsum Subscribentem , præsentibus ad majorem cautelam duobus Testibus eidem Notario cognitio , qui ante ipsius Notarii Rogatum sese subscribant pro veritate ejusdem Personæ subscribentis .

Si alibi , cum subscribenti coram Tabellione adfuerint duo testes , accedat confirmatio , vel Episcopi , vel Nuncii Apostolici , aut Magistratus ; hæcque ipsa Romæ Tabellionum , & testium opera iterum expendatur .

IV Quod , si e converso Trahens moretur extra Urbem , & ubique Locorum , similiter recognitio manus per ipsum Subscribentem , & per duos , ut supra , Testes fieri debeat coram publico illius Regionis Notario , adhibita ulterius legalitate Episcopi Dioecesani , vel Nuncii Apostolici , vel sin minus Magistratus Localis , unde pateat , quod Notarius vere sit publicus , & idoneus , qualem se facit , ejusque scripturis publica fides adhibeatur . Hujusmodi vero legalitas a publicis Urbis Notariis , & respectivis Testibus recognosci debeat in forma solita , & consuetata .

V Quod



V Quod si ullo unquam tempore exhibeantur Ordines Creditorum in Urbe præsentium, vel absentium, quorum subscriptio, nedum sit incognita, sed ob illorum prædecessum amplius in præscripta forma recognosci non possit, eo quidem casu, aliisque forsitan similibus, ne unquam novis fraudibus aditus aperiatur, & ne etiam in damnum Hæredis, vel alterius tertiæ adjectæ Personæ solutio retardetur, implorari debeat Officium Judicis, qui omnibus circumstantiis rite perpensis, cunctisque probatis de jure probandis, in calce eorundem Ordinum præscribat, & mandet, cui juris fuerit ejus Depositi consignationem, quæ sic expleta ad quoscumque effectus ita legitime facta reputetur, perinde ac si præscripta, quo supra, modo recognitio præcesserit.

*Quod si præscripta characteris recognitio fieri nequeat, puta ob mortem, vel ex alia quacumque causa, Judicis intercedat officium, qui, cuinam solutio fieri debeat decernat.*

VI Denique quod iis omnibus rite servatis, & adimpletis, factis cauta, & tuta declaretur, & intelligatur facta solutio Ordinum cujuscumque Trahentis, vel ejus legitimi Procuratoris, quin deinde Mons Pietatis de ullo periculo teneatur in quocumque casu fortuito falsitatis characteris eorundem Ordinum, addita insuper declaratione, quod omnes præscriptæ cautelæ non solum indemnitatem respiciunt ipsius Montis, ejusque Ratiocinatoris, ne fraudibus, & detrimentis quotidie exponatur, sed tendunt etiam ad majorem securitatem ipsorum Deponentium, quibus non aliquod exosum onus impositum, sed ita magis provisum videri poterit, ut melius eorum Deposita custodiantur.

*Hæc quam fuerint observata in solvendis pecuniis apud Montem depositis, nec ipse Mons, nec qui est a rationibus quicquam aliud præstabit.*

Nos autem cognita hujusmodi Sententiæ æquitate, confidentesque id consilii genus huic nostro Monti Pietatis indemnitati fore, quibuscumque in contrarium, iisque etiam, si quorum forte specialis esset facienda mentio, hic pro expressis habentes, Motu proprio, certa scientia, deque plenitudine Apostolicæ Auctoritatis nostræ approbamus, omnibusque suis partibus confirmamus sex Articulos modo descriptos, eosque vim Legis obtinere, ac perpetuo in casibus futuris observari volumus, declarantes, quod quidquid sancitum est de Ordinibus, æque constitutum omnino intelligi de Procuræ Mandatis debeat, præservatis prout de jure, & quatenus de Jure quibuscumque præteritis casibus, & omnibus judicatis desuper editis, aut etiam ex causa de præterito proferendis.

*Abrogatis omnibus, quæ contraria essent, in suoque statu relictis, quæ ex præterito ortum ducerent, eadem ipsa recognitio in procuræ mandatis ad exigendum præscribitur.*

De pœna, qua sint plectendi, qui falsas subscriptiones in mandatis moliantur, nihil certi hic constituitur.

Interdicitur, ne quis dicat de subreptionis, vel obreptionis vitio, aliusque præcipitur, ut post quindecim dies Romæ, & in ditione Pontificia post triginta, hæc Constitutio vires exerat suas. Clausula sublata, ac decretum irritans.

Quod si memorata particularis trium Rotæ nostræ Romanæ Auditorum Congregatio tollendæ deinceps fraudis, meliusque Loco Piopropiciendi causa existimaverit, plectendos pœna mortis esse Auctores falsitatis, si qua impostero quocumque modo, ac forma, circa ejusdem Montis Pietatis Deposita, etiam exiguæ summæ instructa fuerit; Nos tamen nihil modo ea de re statuendum duximus, statuturi certe opportuniore occasione, ac tempore, cum generatim de pœnis decernendum erit. Decernentes ipsas præsentis Litteras de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ, vel quocumque alio defectu, seu nullitate impugnari non posse, sed semper validas, & efficaces fore, & esse, ita quidem, ut quindecim elapsis diebus respectu hujus nostræ Urbis, ac triginta respectu totius nostri Status Ecclesiastici, a die earum publicationis, omnes, & singulos tam in Urbe, quam in toto Statu Ecclesiastico, & Legationibus existentes, & extra obligent ita, atque arêtent, ac si unicuique eorum personaliter, & nominatim intimatæ fuissent. Sicque in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Palatii Apostolici Auditores, & ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Legatos a latere, Camerarium, necnon Camerae Apostolicæ Præsidentes Clericos, & quosvis alios, quavis auctoritate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, Statutis, Usibus, Reformationibus, & Consuetudinibus in contrarium minime obstantibus; necnon Privilegiis, Indultis, etiam Litteris Apostolicis quibusvis Personis, & Judicibus, sub quavis forma concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum, ceterisque contrariis quibuscumque hic forsân exprimendis, & inferendis, specialiter, ac expresse, amplissime derogamus.

Datum Romæ ex nostro Palatio Apostolico Quirinali hac die 30 Augusti 1764.

CLEMENS PAPA XIII.

Die,

MOTUS PROPRIUS CLEMENTIS XIII. 139

*Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictus Motus proprius affixus, & publicatus fuit ad Valvas Curiae Innocentianae, & in Acie Campi Florae, & in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis, per me Philippum Contini Apostolicum Curso-rem.*

*Franciscus Romolatii Magister Cursorum.*



# CONSTITUTIO

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

## CLEMENTIS PAPÆ XIII.

Qua infliguntur Pœnæ adversus inferentes  
 Damnum Monti Pietatis Urbis  
 vel ejus Statuta infringentes.

AN. MDCCLXVI.  
 IV. Nonas Junii.

CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

Nonnullorum  
 fraudes, qui Mon-  
 tis Pietatis rem ge-  
 runt, principis  
 animum exusci-  
 tant, ut eas seve-  
 rioribus propositis  
 pœnis cohibeat,  
 ac restinguat.



Uti multa provide, sapienterque statuta fuerunt a Prædecessoribus nostris contra eos, qui dolo malo alienam pecuniam, sive publicam, sive privatam avertunt, & in proprium commodum flagitiose usurpant, eo tamen processit nonnullorum Monti Pietatis in hac Alma Urbe Nostra inferventium audacia, & malitia, ut nullo humani, divinique juris respectu cohibiti, legum præscripta violare non timuerint, novasque subinde machinationes, & fraudes excogitaverint, quibus pecuniam Civium indigentia reservatam corraderent, ut ipsius Montis impendio, ac damno gravissimo, sibi large, voluptuoseque vivendi copiam pararent. Præpostera hæc, & iniqua prorsus agendi ratio cum Republicæ bono plurimum noceat, & nisi opportune coerceatur, piam, laudabilemque operam Montis in commune Subditorum beneficium erectam, omnino sit everfura, supremæ Nostræ potestatis, ac Paternæ sollicitudinis Officium postulat, ut in ejusmodi fraudulentos homines, ac præsertim in illos, qui præfati Montis munera sibi commissa infideliter gerunt, acrius insurgamus, & adhibitis severioribus pœnis, hunc veluti morbum societati pestiferum, e medio tollamus, ne diutius serpens, atque suppululans in summam perniciem

eva-

evadat, atque eas denique pariat ruinas, quæ omne posthac remedium superent, & salubriora consilia nuperrime pro recta ejusdem Montis Gubernatione capta, quæ Nostra auctoritate, & providentia firmata, & statuta sunt, prorsus inania reddant, & eludant.

Itaque Constitutionem felicis recordationis Benedicti XIII Prædecessoris Nostri, quæ incipit = *Jamdudum* =, & quam hic pro inserta de verbo ad verbum haberi volumus, in omnibus, & per omnia approbamus, confirmamus, & innovamus, ac præterea ita extendi, atque ampliari jubemus, ut pleno jure afficiat universos, & singulos Officiales Montis Pietatis in hac Urbe existentes, etiam in figura Depositarii Camerae Apostolicæ quocumque appellentur nomine, atque officio fungantur, & vel Salario gaudeant, vel non, sintque simplices, ut vulgo dicuntur, supranumerarii.

Alteram quoque Constitutionem Prædecessoris etiam Nostri Benedicti XIV, cujus initium est = *Ad Curam* = simili modo approbamus, confirmamus, & innovamus, ac præterea ita ampliari, atque extendi mandamus, ut pariter afficiat omnes, & singulos Officiales prædictos Montis Pietatis, etiam in figura Depositarii Camerae Apostolicæ, tam Laicos, quam Clericos quocumque nomine appellentur, atque munere fungantur, & vel salario gaudeant, vel non, sintque simplices, ut jam diximus, supranumerarii. Poenas vero in præfata Constitutione sancitas locum habere volumus in casu alterationis Syngrapharum, seu Cedularum Montis Pietatis, vel Mensæ Nummariae Sancti Spiritus de Urbe pro qualibet, vel minima summa, tam contra Reos principales, quam contra fautores, & scienter expendentes, aut quocumque alio modo conscios, complices, & participes, etiamsi forent Clerici, omnesque, & singulos Reos confessos, seu convictos criminis, de quo in dicta Constitutione, & hic agitur, puniri jubemus tamquam Monetarios falsos, atque insuper privari beneficio Ecclesiasticæ Immunitatis localis, illorumque extractionem, & consignationem fieri servata forma Constitutionis editæ a felicis recordationis Clemente XII Prædecessore pariter Nostro, quæ incipit = *In supremo Justitiæ solio* =. Quinimo procedi injungimus in hujusmodi delicto falsificationis, vel alterationis Syngrapharum, seu Cedularum, ut supra, per quoscumque Judices competentes cum facultatibus ordinariis, & extraordinariis

Confirmatur  
Constitutio Bene-  
dicti XIII, quæ in-  
cipit *Jamdudum*,  
eaque declarantur  
affici quicumque  
aliqua ratione,  
apud Montem de-  
sint in officio.

Confirmatur item  
Constitutio Bene-  
dicti XIV, quæ  
exorditur *Ad Cu-  
ram*, eaque etiam  
extenditur in quos-  
cumque Montis  
Pietatis Admini-  
stros; deque iis,  
qui syngphas sup-  
posuerint, aut cor-  
ruperint, vel par-  
ticipes fuerint,  
etiãsi quantitate  
admodum exigua,  
tamquam de falsis  
monetariis, ab Ec-  
clesiastica immu-  
nitate per Consti-  
tutionem Clemen-  
tis XII extruden-  
dis, cuilibet Judi-  
ci judicandum  
præcipitur.

alias

alias tributis, tam Gubernatori Urbis, quam Theſaurario Generali, eorumque reſpectivis Tribunalibus

Qui falſi aliquid admiſerint in mandatis, vel teſtimoniis, aut ſignis, quæ attingant Montem Pietatis, aut ærarium Sancti Spiritus, mulſtantur, etiam pro prima vice, pœna ordinaria, ſi delictum ſcutorum centum excedat quantitatem; ſi vero non exceſſerit perpetui tremibus damnantur. Adminiſtri autem, & Tabelliones, qui ſe aliquid ejuſmodi coinquinaverint, ſi pœna ordinaria ſint plectendi, privantur quoque Eccleſiaſtica immunitate.

Falſificantes quoſcumque, vel in ſubſtancialibus alterantes Ordines, necnon Mandata Procuræ, vel fides publicas Notariorum cuilibet ex Capſis Montis Pietatis, etiam in figura Depositarum Cameræ Apoſtolicæ directos, & directa, ſeu directas. Item teſtimonium dolose perhibentes in recognitione characterum, aut ſignorum existentium in Ordinibus, Mandatiſque Procuræ falſis. Notarios pariter recognoſcentes, & per fraudem teſtantes tamquam verorum, & veram characterem falſum, ſeu falſam ſubſcriptionem Ordinum, vel Mandatorum Procuræ ſcriptorum, aut ſubſcriptorum a non Dominis pecuniæ, aut alias dolose recipientes falſorum teſtium recognitiones relative ad Ordines, & Mandata Procuræ falſos, & falſa, vel relative ad ſigna pariter falſa. Scribentes quoque in proprium commodum, vel ſcribere facientes ab aliis Partitas exactioſis fruſtuum locorum Montium ſine ordinibus, mandatiſque Procuræ legitimis, & veris, vel cum Ordinibus, ſeu mandatis Procuræ falſis, vel in ſubſtancialibus alteratis. Omnes denique Reos reſpectively reperiendos cujuſlibet ex criminibus præmiſſis, eorumque complices, fautores, atque particeps plectendos eſſe ſtatuímus, & declaramus pœna ordinaria, etiam pro prima vice, ſi falſitas, vel alteratio excedat ſcudâ centum etiam in modico, effectu ſecuto, vel tentato tantum. In caſu vero reiterationis delicti pro quacumque ſumma, & pro ſola ſecunda vice. At ſi falſitas, vel alteratio ſummam ſcutorum centum exacte attigerit, vel minor etiam comperta fuerit, effectu pariter ſecuto, vel tentato tantum, ejuſmodi Rei puniantur etiam pro prima vice pœna Triremium perpetuarum. Miniſtros autem Montis Pietatis ſuperius expreſſos, atque indicatos, ſi fide abutantur iſtis concedita, & alicujus ex præmiſſis criminibus Rei fuerint reperti, non ſolum puniri volumus eiſdem pœnis hic conſtitutis, verum etiam privari beneficio Immunitatis Eccleſiaſticæ localis, dummodo pœna ordinaria ſint plectendi; ejuſmodique Immunitatis localis beneficio privari ſimiliter volumus Notarios, ſi publicæ fidei, atque auctoritati, quarum cuſtodix depuantur, turpiter illudentes, ultimo ſupplicio ob aliquod ex criminibus ſupra relatis ſint damnandi; ita tamen ut Miniſtrorum Montis,

ac respective Notariorum prædictorum extractio, & consignatio in præmissis casibus, servata memoratæ dicti Clementis Prædecessoris Constitutionis forma, fieri debeat.

Quoslibet insuper falsificantes, vel in substantialibus alterantes Mandata Judicum cujuscumque generis, etiam directa pro appositione, vel remotione sequestrorum, eorumque complices, & fautores, pœna ordinaria mulctari præcipimus pro quacumque summa, etiam pro prima vice, & effectu secuto, vel tentato tantum, dummodo tamen concurrat subscriptio, vel vera, vel respective falsa Judicis Ordinarii; Ministrosque Montis jam plenius expressos in casu ejusmodi delicti esse præterea privandos beneficio Immunitatis Ecclesiasticæ localis, ac proinde extrahendos, & consignandos, ut supra, declaramus. Extorquentes vero malis artibus mandata Judicum pœna extraordinaria puniantur, arbitrio Judicis, extendenda etiam ad pœnam ultimi, juxta facti circumstantias, & personarum qualitates.

Omnes pariter falsificantes, alterantes, aut quomodolibet dolose vitiantes, ac corrumpentes Libros, vel Scripturas Montis Pietatis, etiam in figura Depositarii Camerae Apostolicæ, vel Apodixas Pignorum, vel earundem Apodixarum duplicata, eorumque complices, & fautores pœnæ subjicimus ordinariæ pro quacumque summa, vel damnum secutum fuerit, vel non, atque etiam pro prima vice. Ejusdem autem Montis Pietatis Ministros alias uberius indicatos, præter pœnam jam dictam, etiam beneficio Ecclesiasticæ immunitatis localis privamus, dummodo falsitas, vel alteratio excedat, vel in modico summam scutorum quinquaginta, eosque servata forma, ut supra, extrahi, & consignari mandamus.

Pignorum Custodes, & Sub-Custodes, aliique in Custodiis Pignorum inservientes pœna ordinaria plectantur, si aut per se, aut per alios Pignora apud Montem existentia, vel dent, vel consignent, vel restituant quomodocumque ex quovis prætextu, vel quæsito colore, absque prævia solutione pecuniæ mutuatæ penes Arcarium mutuatorum, & absque restitutione sibi ipsis facta schedulæ oppignorationis a prædicto Arcario notatæ signo consuetæ, quod dici solet = *Il pagamento* =, etiamsi agatur de uno Pignore tantum,

Judicum mandata, cujuscumque generis ea fuerint, qui falsa supposuerint, vel corruerint, pœna ordinaria mulctantur; Administri item Montis, hujusmodi falsitate implicati, Ecclesiastica immunitate deji-ciuntur; qui vero ea a Judicibus extorserint, arbitrio Judicis puniantur.

Libros, Scripturas, Pignorum Apodixas, etiam duplicata, qui aliqua ratione vitaverint ordinariæ pœnæ subjiciuntur; ipsiusque Montis Administri etiam Ecclesiastica immunitate privantur.

Quibus pignorum custodia est demandata, si ea reddiderint, non soluta Arcario pecunia, aut Pignoris non recepta schedula, cujuscumque generis illud fuerit, & quacumque de causa, si pœna etiam pro una vice tantum plectantur ordinariæ; multoque magis etiam

& va-

si pecuniam mutuo traditam apud se retinuerint; quod si vero integre, & statim ad Arcarium detulerint, tamen extraordinarie judicentur, & ad poenam usque Triremium damnentur.

& valoris modici, & quamvis Pignus fuerit traditum Domino, seu oppignoranti, idque ipsum non turpis lucri, sed solius amicitiae, vel alterius respectus gratia, & sine ullo Pii Montis damno, ac praesudicio, vel periculo fuerit factum. Eademque prorsus ordinaria poena eo magis afficiantur, si constiterit quantitatem a Monte mutuatam eos recepisse a Domino, vel ab oppignorante pro facta pignoris restitutione, neque eandem Arcario mutuorum detulisse, atque consignavisse, etsi peccatum fuerit pro una vice tantum, & pro quacumque summa. Quod si pecuniam a Monte mutuatam, receptamque a Domino, vel ab oppignorante pro facta pignoris restitutione integre statim detulerint, ac consignaverint Arcario mutuorum, tunc nihilominus procedatur contra praedictos extraordinarie juxta casuum circumstantias ad poenam usque Triremium.

Administri item, qui sua, vel aliena Pignora, quantumcumque minima, non soluta pecunia mutuo accepta, recuperaverint, ordinaria poena afficiantur; si vero nullum Monti fuerit damnum extraordinaria; extranei item arbitrio Judicis damnentur.

Plecti etiam volumus poena ordinaria Ministros quoscumque Montis Pietatis latius expressos, ut supra, si pignus, vel pignora propria, vel aliena recuperaverint, sine praevia restitutione summae per Montem mutuatae penes Arcarium mutuorum, etiam pro prima vice, & pro quocumque pignore modici valoris, quamvis damnum Pio Monti illatum fuerit perexiguum. Quod si nullum prorsus damnum eidem Monti irrogatum fuerit, praefatos Ministros puniri jubemus extraordinarie arbitrio Judicis, juxta facti circumstantias; extraordinarie quoque pro Judicis arbitrio, pensatis casuum circumstantiis, puniri mandamus quoslibet a Monte Pietatis extraneos, qui pignora, vel propria, vel aliena receperint sine praevia pecuniae mutuatae restitutione.

Arcarius, dum non refert in acceptum, quodcumque ei persolvitur ex redditibus Pignoribus, poena ordinaria, etiam pro prima vice mulsetur.

Arcarius, & Sub-Arcarius mutuorum signantes per dolum, fraudemque consueto signo = *Del pagato* = schedulas pignorum, earumque duplicata, absque praevia numeratione, & incapsulatione pecuniae Pio Monti debitae, poena ordinaria mulsetur etiam pro prima vice, & pro qualibet summa. Dolus vero praesumatur ex ipso defectu incapsulationis pecuniae, nisi contrarium probetur.

Aestimatores, qui Monti quingentorum scutorum inferunt damnum, poena ordinaria puniuntur; extraordinaria vero, si damnum ejusmodi summam non attigerit.

Aestimatores, ac Sub aestimatores Pignorum, tam Ordinarii, quam extraordinarii, vel eorum vices, & locum suppletes, & quilibet alius Peritus, qui requisitus a Pio Monte suam operam, peritiamque interponat in aestimatione Pignorum, vel per se solum, vel una simul cum omnibus, aut cum aliquibus tantum ex dicti



dicti Montis Æstimatoribus, si super Pignore, vel Pignoribus certum, notumque valorem habentibus, pessumdata Montis laudabili consuetudine, ita per fraudem, dolumque pecuniam mutuari fecerint, ut summa mutuata intrinsecum valorem excedat materiei, & substantiæ ipsius Pignoris ( operis merito non comprehenso ); itaut Mons ipse scutorum quingentorum damnum accipiat, quocumque ex capite, & causa, tam directe, quam indirecte, ultimo supplicio tradantur; extraordinaria vero pœna afficiantur, si damnum fuerit minoris summæ. Similique ratione ultimo supplicio obnoxios eosdem declaramus, si super Pignore, vel Pignoribus certum valorem non habentibus, spreta ipsius Montis consuetudine, & Statutorum lege, non mutuandi, nisi pro duabus ex tribus partibus veri valoris, dolose mutuari fecerint eam pecuniæ quantitatem, quæ non solum duas ex tribus partibus, verum etiam integrum pretium manifeste excesserit cum damno Pii Montis scutorum bis mille. Dolum vero fraudemque præsumendam esse statuimus in utroque casu ex ipso mutuationis, vel mutuationum manifesto excessu, nisi contrarium probetur. Extraordinarie autem procedi mandamus, quotiescumque damnum hoc modo illatum minoris summæ fuerit repertum. Quod si ex multis æstimationibus Pignorum certum valorem non habentium, quæ duas ex tribus partibus justis illorum valoris notabiliter excedat, etiamsi hujusmodi excessus integrum cujuscumque Pignoris pretium non attigerit, adeo notabile Pio Monti damnum obveniat, ut prudenter existimari possit in præfatis æstimationibus dolum, vel valde culpabilem negligentiam intervenisse, tunc pariter procedi volumus ad pœnam extraordinariam, etiam Triremium perpetuarum, juxta casuum circumstantias, nempe multiplici- tatis, vel quantitatis, vel qualitatum excessuum harum æstimationum, vel ejusmodi alias prudenti Judicum arbitrio pensandas.

Denique Ministros quoslibet Montis Pietatis, alibi plenius enunciatos, eorumque fautores, & complices, si per fraudem, & dolum, atque scienter oppignoraverint aurum, argentum, & jocalia falsa pro veris, adsit, vel non, in Pignoribus istiusmodi impressum

Si vero ex æstimatione, Pignorum, quæ incerti pretii dicuntur, spreta Montis lege non dandi mutuo, nisi pro duabus ex tribus partibus veri pretii, damnum bis mille scutorum fuerit illatum, ultimo tradantur supplicio. Dolum ex mutuationum manifesto excessu deprehenditur.

Extraordinaria autem pœna puniuntur, quum damnum fuerit minus; eademque mulctentur, quum in multis æstimationibus dolum deprehenditur.

Administri Montis, qui falsa oppignoraverint, si damnum scuta centum excedat, morte mulctentur; at si non excesserit, perpetuo triremium damnetur;

quod si secundo id  
admiserint, ulti-  
mo supplicio pro  
quacumque quan-  
titate tradantur.

signum apponi solitum, vulgo *Il Bollo* nuncupatum, & si, existente signo prædicto, illud sit, sive falsum, sive verum, aut alias quomodocumque fraudem, fecerint in oppignorationibus, veluti si quid pro solido, integroque auro, argentove oppignoraverint, quod tamen non habeat auri, argentine nisi superficiem, interiore nempe substantia ex variis vilibusque materiis compacta, atque adulterata, pœna capitis damnandos esse præcipimus, quotiescumque damnum Pii Montis excefferit etiam in modico summam scutorum centum pro prima quoque vice; eademque pœna mortis esse plectendos in casu dolosæ pignorationis reiteratæ, cum damno cujuscumque summa, etiam pro sola secunda vice. Quod si damnum exacte attigerit scuta centum, vel fuerit minoris summæ, tunc eosdem puniri volumus etiam pro prima vice pœna Triremium

Exteri a Monte, qui hujusmodi oppignorationibus illius pecuniam corraferint supra scuta centum, pœna triremium perpetuarum damnentur; & in secunda vice, etiam pro quacumque minori quantitate; si vero scuta centum exacte, vel minus ad decennium.

Hujusmodi falsarum rerum fabricatores triremium perpetuis, & quandoque morte damnentur.

Fraus, & dolus in hisce rebus est ex ipsa rei qualitate præsumendus.

Interdicitur ne quis dicat de subreptionis, vel obreptionis, aut alterius nullitatis vitio. Clausula sublata &c., & decretum irritans.

perpetuarum. Privatos vero, exterosque a Monte, qui damnabilibus hujusmodi oppignorationibus, & fraudibus publicam pecuniam corraferint, puniri mandamus pœna Triremium perpetuarum, dummodo damnum excefferit etiam in modico summam scutorum centum pro prima vice, eademque pœna mulctari in casu reiterationis dolosæ oppignorationis pro quacumque summa, etiam pro sola secunda vice. Quod si damnum exacte attigerit scuta centum, vel fuerit minoris summæ, tunc eosdem puniri jubemus etiam pro prima vice pœna Triremium ad decennium. Fabricatores autem rerum, ut supra falsarum, vel alteratarum, res ipsas oppignorantes, aut per se, aut per alios, pœna afficiantur Triremium perpetuarum, extendenda quoque ad ordinariam, juxta facti circumstantias, arbitrio Judicis. Dolus vero, fraus, & scientia in omnibus prædictis casibus præsumantur ex ipsa qualitate rei falsæ, vel alteratæ, nisi contrarium probetur.

Præsentes autem litteras, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod quicumque in præmissis interesse habentes, vel habere prætendentes ad id vocati, vel auditi non fuerint, seu causæ, propter quas præsentes emanarint, adductæ, expressæ, & verificatæ non fuerint, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quopiam alio defectu notari, impugnari, aut infringi nullatenus posse; sed illas semper, & perpetuo

petuo validas , & efficaces esse , & fore , suosque plenarios , & integros effectus sortiri , & obtinere : atque ita , & non aliter in quibusvis Tribunalibus , ac per quoscumque Judices in hac materia competentes , etiam specifica , & individua mentione dignos , contra delinquentes in præmissis , etiam Ecclesiasticos exemptos , & quantumvis privilegiatos , in iudicio confessos , sive legitime convictos , procedi , decerni , iudicari , & sententiari decernimus , & mandamus , sublata cuilibet aliter iudicandi , & interpretandi facultate , atque auctoritate , ac irritum , & inane decernentes , si secus super his a quoquam scienter , vel ignoranter contigerit attentari .

Non obstantibus quibusvis , etiam Apostolicis , si quæ essent , Constitutionibus , & ordinationibus , privilegiis quoque , indultis , & litteris Apostolicis quibusvis personis , etiam de necessitate exprimentis , alias concessis , & quavis firmitate roboratis , statutis , resolutionibus , usibus , stylis , & consuetudinibus etiam immemorabilibus , quibus omnibus , & singulis , eorum omnium tenores pro expressis , ac de verbo ad verbum præsentibus insertis , necnon præscriptas in ipsis derogationum formas pro plene observatis habentes , ad præmissorum effectum dumtaxat , illis alias in suo robore permanens , motu , scientia , & potestatis Nostræ plenitudine specialiter , & expressè derogamus , ceterisque contrariis quibuscumque .

*Clausula , Non obstantibus &c. , & Eorum Tenores &c.*

Volumus autem , quod præsentis in valvis Ecclesiæ Lateranensis , Basilicæ Principis Apostolorum , & in aliis consuetis Urbis locis publicentur , & affigantur , & postquam affixæ , & publicatæ fuerint , omnes , & singulos perinde arctent , & afficiant , ac si unicuique nominatim , & personaliter intimatæ fuissent .

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ Confirmationis , Innovationis , Statuti , Declarationis , Mandati , Privationis , Decreti , Derogationis , & Voluntatis infringere , vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attentare præsumperit , indignationem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum .

*Interminantur Censuræ .*

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem , Anno Incarnatio-

148            CONSTITUTIO CLEMENTIS XIII.  
nationis Dominicæ millesimo septingentesimo sexagesimo sexto,  
Quarto Nonas Junii , Pontificatus Nostri Anno Octavo .

C. CARD. PRO-DATARIUS.        N. CARD. ANTONELLUS .

*Visa de Curia*  
J. Manassei .


L. Eugenius .

Loco ✠ Plumbi .

*Registrata in Secretaria Brevium .*

*Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo Septingentesimo Sexagesimo Sexto, Indictione Quartadecima . Die vero xxx Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri CLEMENTIS PP. XIII Anno ejus Nono , supra dicta Constitutio affixa , & publicata fuit ad Valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum , & Cancellariæ Apostolicæ , Curiaque generalis in Monte Citorio , & in Acie Campi Floræ , ac Montis Pietatis, & Mensæ Nummarie Sancti Spiritus , ac in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis , per me Josephum Renzoni Apostolicum Cursorem .*

*Antonius Befani Mag. Curs.*



EDIT-

## E D I T T O

## DI MONSIGNOR TESORIERE

In cui si proibisce a' Bottegari, Rigattieri, e Rivenditori di prendere i Pegni per loro conto, ricevere in pegno i Bollettini del Monte, e ritenere presso di se i Bollettini de' Pegni fatti per altri, ampliativo dell'altro Editto, che già si recò.

S A V E R I O C A N A L E

*Della Santità di Nostro Signore Tesoriere Generale, e Primo  
Provvisore del Sacro Monte della Pietà di Roma.*

AN. MDCCLXVI.  
VI. Settembre.



Essendo pervenuto a notizia della Santità di NOSTRO  
SIGNORE con suo grave rammarico, che, ad onta  
delle provide determinazioni de' suoi Predecessori,  
per sollevare specialmente i Poveri dalle loro angu-  
stie, vengano questi sempre più oppressi da persone  
di perduta coscienza, che disprezzando il divieto di tutte le Leggi  
Divine, ed umane, e solo intente ad un sordido ingiustissimo inte-  
resse, si servono appunto delle urgenze de' Poveri bisognosi, per il-  
lecitamente superlucrare, e che non ostanti gli Editti penali, altre  
volte pubblicati, e specialmente quello del Signor Cardinale Ban-  
chieri nostro Antecessore di chiara memoria, in Data li 10 Genna-  
ro 1748, continuino in detto loro mercimonio, e sempre più in-  
ventino nuovi modi per continuare in sì abominevol' esercizio, ed  
accrefcere in tal guisa l'ingiusto loro profitto, facendosi lecito, e  
tuttavia continuando a prender Pegni da chiunque loro gli porta,  
con ritenerli presso di se, ovvero impegnarli a proprio comodo in  
questo Monte di Pietà, con abuso della caritativa opera, che in esso  
si esercita, e servendosi del di lui danaro a proprio vantaggio, per  
farne illecito negozio, esigendo di esso le usure, e con astringere  
eziandio gl' Impegnanti ad altre riprovate Convenzioni. Volendo  
pertanto SUA BEATITUDINE sempre più intesa ad impedire, e toglie-

Il continuarfi  
tuttavia da alcuni  
Bottegari, e Ri-  
gattieri a prestar  
denari sopra dei  
Pegni, o ritenen-  
doli nelle proprie  
case, o di poi im-  
pegnandoli nel  
Monte a proprio  
vantaggio, ha da-  
to occasione al  
presente Editto.

re qualsivoglia aggavio de' suoi Sudditi , e specialmente de' Poveri , che abbiano la totale , e piena efecuzione le Determinazioni già prese , e provvedere anche alle ulteriori Frodi , che da simili Persone sogliono commetterfi col rigore delle pene , con averne inoltre rimosso ogni pericolo , ed occasione , mediante il magior comodo dato a' Poveri d' impegnare nel Sacro Monte suddetto , attesa la nuova riduzione delle Vacanze solite precedentemente ad osservarsi nel predetto Monte , si è degnata coll' oracolo della sua viva voce comandarci di pubblicarne il presente Editto , ed inculcare in esso la di lui totale , ed inviolabile efecuzione .

Si vieta a qualunque persona , che usi di far Pegni al Monte , il ritenere sotto qualsivoglia pretesto in casa , o Bottega propria , gli altrui Pegni , anche per breve tempo , non che darvi sopra denaro , e farvi alcuna sorta di mercimonio ; e ciò sotto la pena , per rispetto alla persona , che dà il Pegno , della perdita del medesimo , e dell' azione di poterlo ricuperare ; nella qual pena però non caderà , se in tempo opportuno ne denunzierà il Ricevitore ; e per rispetto a questo , non pure della perdita del Pegno , del denaro prestato , e privazione di ogni azione a poterne esser reintegrato , ma anche di scudi cento per ogni Pegno , che avellè ricevuto , ed anche della Galera .

Pertanto , inerendo anche all' Editto , come sopra , pubblicato li 20 Gennajo 1748 , d' ordine preciso della Santità Sua , espressamente di nuovo proibiamo a qualsivoglia Persona di qualunque stato , grado , e condizione si sia , e specialmente alli Bottegari , Rigattieri , o Rivenditori , sì Uomini , che Donne , che ritengono le loro Botteghe , tanto nelle adiacenze di detto Monte , quanto in altre parti di quest' Alma Città , li quali sogliono in esso Monte far Pegni per altri , ed anche per loro , nelle occasioni suddette , delle robe però ad altri spettanti , che non possano ricevere da veruna Persona , o ritenere privatamente nelle loro Case , e Botteghe per alcuno , benchè minimo tempo , pegni di sorta alcuna , neppure sotto il pretesto vero , o apparente , che in tal tempo il Monte di Pietà non riceva Pegni , e darvi denari sopra , nè con guadagno , nè senza , e molto meno farne per conto proprio , anche sotto altri nomi il successivo impegno in detto Sacro Monte , e nettampoco sopra tali Pegni fare alcun mercimonio , sotto qualsivoglia pretesto , o colore , sotto le pene in qualunque caso di contravvenzione rispetto a quella Persona , che darà in Pegno fuori di detto Monte alli menzionati Bottegari , o altre Persone , come sopra , della perdita del Pegno , e di qualunque altro interesse , che gliene cagionassè una tal perdita , con esser inoltre privata di qualunque azione , e ragione , che gli potessè competere tanto in Giudizio , che fuori , per riportarne la reintegrazione ; dalla qual perdita del Pegno , o Pegni ne rimarrà però liberato , se averà denunziato il Ricevitore di simil Pegno , o Pegni negli Atti Criminali del nostro Tribunale , prima che siasi fatta la perquisizione , proceduto ad altr' Atto , o sianfi cu-

mulati sufficienti indizj a procedere . Ed in ordine a quelle Persone, dell' uno, e l' altro sesso , e specialmente Rigattieri, Rivenditori , e Bottegari delle adjacenze di detto Monte , o altrove , e Donne impegnatrici nel medesimo , che ardiranno nelle loro Case , e Botteghe ricevere Pegni d' alcuna sorta , e darvi danari sopra in qualunque , benchè minima somma , o ritenerli presso di loro per qualsivoglia anche brevissimo tempo , incorreranno *ipso facto* non solo nella pena della perdita del Pegno ricevuto , e degli danari prestativi sopra , ancorchè lo riceveffero senz' alcun' utile ; ma inoltre resteranno affatto privi di qualunque azione sì in Giudizio, che fuori , da poter pretendere alcuna reintegrazione da quelli , che gli avranno fatti fare i Pegni , o da altri veri Padroni de' medesimi , e di scudi cento per ogni Pegno , che avrano ricevuto , come sopra ; oltre alle pene anche corporali gravi ad arbitrio , da estendersi anche alla Galera , secondo le circostanze de' casi particolari .

E perchè simil sorta d' illeciti mercimonj dalle medesime Persone sogliono praticarsi anche sopra le Polize , o siano Bollettini de' Pegni , sopra de' quali , o convengono le usure , o in altro modo riprovato dalle Leggi , cercano d' opprimere chi ha bisogno , e farne un lucro ingiusto , ristregnendo anche il tempo alla restituzione del danaro , in forma che s' impossibilira l' Impegnante a redimerlo , ed oltre le usure , che ritraggono , s' appropriano quel di più che supera la prestanza da essi fatta sopra il Pegno nella Poliza descritto . Perciò espressamente proibiamo alle suddette Persone , sotto le stesse pene comminate nel presente Editto , che non prendano in pegno nè per se stessi , nè per altre interposte Persone le suddette Polize , o Bollettini de' Pegni soliti darfi dal Sacro Monte agl' Impegnanti in riscontro di ciascun Pegno ivi fatto , ancorchè questo si facesse senza verun preciso lucro della Persona , che vi dasse sopra danaro . Ed all' effetto della prova della contravvenzione farà sufficiente la sola reperizione di tali Polize , o Bollettini del Sacro Monte presso le anzidette Persone .

Affinchè poi non ferva di scusa , o pretesto l' allegare la diretta pertinenza de' Pegni ad essi Rigattieri , Rivenditori , o Bottegari suddetti , Vogliamo , ed ordiniamo , in efecuzione anche degli antichi regolamenti del Sacro Monte , che in avvenire nel caso dell' Im-

Si viera sotto le medesime pene il far prestanza sopra le Polize del Monte ; e le medesime appresso di chi si trovano , mostrano , che abbia contravenuto al presente divieto .

Tali persone impegnando al Monte cose proprie , debbono far porre nella Polizza *Per sé* , e se di altrui , debbono farvi porre *Per altri* .

dell' Impegno delle robe proprie ad essi spettanti, si facciano detti Pegni a nome proprio de' medesimi coll' individuazione di farsi il Pegno, o Pegni *Per sè*, e non coll' altra diversa *Per altri*, mentre una tale scusa, o pretesto di pertinenza, e dominio della roba impegnata, e contenuta nelle Polize, o Bollettini de' Pegni, nelle Invenzioni, che si faranno, non suffragherà mai alle Persone suddette, se in esse Polize, o Bollettini non vi sarà espresso il proprio nome, e l' individuazione d' essersi fatto il Pegno *Per sè*.

A qualunque persona, che usi di far Pegni per altri al Monte, si proibisce sotto le medesime pene, il ritenerne appresso di sè le Polizze.

Per togliere anche le ulteriori frodi, che si commettono dalle suddette Persone a danno de' Poveri bisognosi, che si servono della loro opera, per impegnare le loro robe nel Monte, e che pur troppo accadono, mentre ritenendo essi Rigattieri, Rivenditori, e Bottegari le Polize, o siano Bollettini de' Pegni presso di sè, quelle bene spesso negano di restituire a' Proprietarj, che per mancanza della necessaria prova, non possono farsi consegnare, e così s' appropriano ingiustamente il sopra più di detto Pegno, ovvero in caso di vendita n' esigono il resto, che avanza, soddisfatta la prestanza del Monte, occultando anche la ritenzione di simili Polize agli Eredi in caso di morte de' Proprietarj de' Pegni. Per togliere perciò simili inconvenienti, e pregiudizj, vogliamo, ed ordiniamo, che ciascuno delli suddetti Rigattieri, Rivenditori, e Bottegari, sì Uomini, che Donne, e qualsivisia altra Persona, che facesse Pegni per altri, debba (sotto le pene di sopra comminate, e da aver luogo per qualsivoglia Poliza di Pegno) nello stesso atto, che consegna al Padrone del Pegno il danaro sopra di esso dal Sacro Monte improntato, contestualmente altresì consegnare allo stesso Padrone del Pegno la Poliza, o Bollettino, che avrà ricevuto dal Monte, senza che possa ritenerlo per qualsivoglia, anche brevissimo spazio di tempo presso di sè, ancorchè di tal ritenzione dagli stessi Padroni de' Pegni ne fosse richiesto.

Si prescrive alle medesime persone, le quali, o avessero le Polizze, o le ritenessero in Pegno, che dentro al termine di un Mese debbano averne data nota giurata nel Tribunale.

Acciocchè poi niuno allegar possa il pretesto di contratto anche lecito, fatto *prima* della pubblicazione del presente Editto, e continui in tal guisa nel ricevere in impegno le Polize, o Bollettini de' Pegni, o nel ritenere presso di sè quelle Polize, o Bollettini de' Pegni realmente fatti *Per altri*, ordiniamo a ciascuna di dette Persone, che nel termine *d' un Mese* dalla data del presen-



te Editto debbano dar Nota giurata , e distinta negli Atti Criminali del nostro Tribunale di tutti li Bollettini , o Polize de' Pegni fatti al Monte , che riteneffero in pegno , e degli altri Bollettini de' Pegni spettanti ad altri , che esistessero presso di loro , qual termine spirato , e non esibire le Note giurate suddette , o quelle non fedelmente date , ed espresse , si procederà contro di essi , e ciascuno di loro rigorosamente alle pene comminate nel presente Editto , come Trasgressori del medesimo .

Premendo poi al sommo di venire in cognizione di tali Trasgressori , vogliamo , che in ciascheduno de' casi di sopra riferiti di contravvenzione , si proceda con ogni rigore sommariamente = *Sola Facti veritate inspecta ex Officio , & per Inquisitionem* = , e che la relazione dell' Accusatore col detto di un Testimonio degno di fede , sia prova sufficiente , e valevole a condannare i Contravventori alle pene prescritte di sopra . Anzi a fine di rendere più animosi quelli , che riveleranno negli Atti Criminali del nostro Tribunale alcune delle suddette Contravvenzioni , e somministreranno le prove , come sopra , dichiariamo , che conseguiranno la terza parte non solo di tutto ciò , che caderà in commesso , come sopra , ma anche delle pene pecuniarie , come sopra espresse , ancorchè fosse lo stesso Padrone del Pegno , che in tal caso non caderà in commesso , come sopra , o qualunque altro Impegnante ; purchè però la Denunzia si faccia in tempo abile , a norma di quanto precedentemente si è dichiarato , e prescritto ; l'altra terza parte delle quali verrà applicata per metà a favore del Giudice Criminale Camerale dello stesso nostro Tribunale , e la restante metà di essa terza parte a favore de' rispettivi Giudici Subalterni Processanti , e Notaro Sostituto rispettivamente ; e l'altra terza parte a favore del Sacro Monte .

Decretando , e dichiarando , che il presente Editto affisso , e pubblicato , che farà al Porrone del Monte di Pietà , e nei Luoghi soliti di Roma , astringa ciascuno subito , come se gli fosse stato personalmente intimato , e presentato .

Dato dal Palazzo della nostra solita Residenza , questo dì 6 Settembre 1766.

S. CANALE TESORIERE GENERALE , E PRIMO PROVVISORE .

*Silvestro Antonio Mariotti Segretario , e Cancell. dell' R.C.A.*

V

*Die ,*

Contro ai trasgressori si procederà sulla testimonianza di un solo testimonio degno di fede.

Il valore di ciò , che cade in commesso , e le pene pecuniarie proposte , si ripartono egualmente tra il Denunziatore , tra il Tribunale , e il Monte di Pietà ; e ove il Denunziatore fosse l'impegnante medesimo , non cade in commesso .

*Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas magnæ Curie Innocentiæ, in Acie Campi Floræ, & ad Valvas Sacri Montis, & in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Franciscum Romolatii Apostolicum Cursorem.*

*Antonius Befani Magister Cursorum.*



## B R E V E

S A N C T Æ M E M O R I Æ

## P A U L I P A P Æ Q U I N T I

In quo constituitur Altare Privilegiatum in Cappella  
Sacri Montis pro Animabus Defunctorum  
Fratrum , Ministrorum , &  
Benefactorum .

P A U L U S P A P A V .

ANNO MDCVL  
XVII. Aprilis .

*Ad perpetuam rei memoriam .*



Mnium saluti paterna charitate intenti , Sacra interdum Loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus , ut inde Fidelium Defunctorum Animæ , Domini Nostri JESU CHRISTI , ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi , & illis adjunctæ ex Purgatorii poenis , ad æternam salu-

Adnitate Cardinali Aldobrandino Sacellum Montis Pietatis Altari privilegiato pro Fratrum , Ministrorum , Officialium , & Benefactorum Animabus cumulat .

tem , per Dei misericordiam , perducere valeant . Volentes igitur Cappellam sitam in novo Palatio Sacri Montis Pietatis de Urbe , simili hucusque Privilegio , ut accepimus , minime decoratam , hoc speciali dono illustrare , auctoritate Nobis a Domino tradita , ac de Omnipotentis Dei misericordia , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus , auctoritate confisi , supplicationibus quoque dilecti Filii nostri Tituli SS. Joannis , & Pauli , Presbyteri Cardinalis Aldobrandini nuncupati , Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarii , Nobis nuper super hoc humiliter porrectis inclinati , ut quando-cumque Cappellanus Sacerdos dictæ Cappellæ pro tempore existens , Missam Defunctorum pro Anima cujuscumque Fratris , Ministri , Officialis , & Benefactoris ipsius Montis , quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit , celebrabit , Anima ipsa de Thesauro Ecclesiæ , per modum suffragii , Indulgentiam consequatur ; itaut ejusdem Domini Nostri JESU CHRISTI , ac Beatissimæ Virgini-


Clausula derogatoria.

nis MARIE, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poenis liberetur, concedimus, & indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die decima septima Aprilis Anno millesimo sexcentesimo sexto, Pontificatus Nostri Anno Primo.

*M. Vestrius Barbianus.*

*A tergo* Locus ❀ Sigilli.



## M E M O R I A L E

Presentato ad Urbano VIII, in cui si prega della concessione di celebrare ogni giorno la Messa nella Cappella del Sacro Monte di Pietà.

BEATISSIMO PADRE.

A. MDCXXXVIII.  
 XI. Febraro.



L Sacro Monte della Pietà di Roma ha una Cappella formata nel medesimo suo Palazzo, distinta, e separata, e fornita di tutti li Paramenti necessarj, nella quale è stato solito celebrarsi la Messa una volta la Settimana, il giorno della Congregazione, e ad essa assistono li Provvisori, ed altri Deputati del Luogo, come anche altri Forestieri; e desiderandosi di far celebrare anche ogni giorno, si supplica la Santità Vostra a farle grazia della facoltà della Celebrazione della Messa per ogni giorno, e si pregherà Nostro Signore IDDIO per la felicità, e conservazione di Vostra Beatitudine. Che &c.

Concede Urbano VIII, che si possa celebrare Messa ogni giorno nella Cappella del Monte.

*Facto verbo cum Sanctissimo, annuit Sanctitas Sua juxta petita.*

*Datum hac die 11 Februarii 1638.*

*J. B. Episcopus Tam. Vicesgerens.*

*Fuori* = Alla Santità di Nostro Signore, Per il Sacro Monte di Pietà di Roma.



# B R E V E G R E G O R I I X V.

Quo Provisoribus, Deputatis, Ministris, ac Sub-  
Ministris, & Adfistentibus Montis Pietatis de  
Urbe, visitantibus ejusdem Montis Capellam,  
eædem conceduntur Indulgentiæ, atque Statio-  
num Ecclesias pie recoluisse.

AN. MDCXXIII.  
XI. Aprilis.

GREGORIUS PP. XV.

*Dilectis Filiis Provisoribus, Deputatis, Ministris, ac Sub-Mini-  
stris, & Assistentibus Montis Pietatis de Urbe Salutem,  
& Apostolicam Benedictionem.*

Qui in Saeello  
Montis Pietatis  
oraverint, eisdem  
cumulantur Indul-  
gentiis, ac pec-  
catorum remissio-  
ne, atque illi, qui  
religiose Statio-  
num Ecclesias in-  
viserent,



Augendam vestram devotionem, & Animarum  
salutem, cælestibus Ecclesiæ Thesauris pia cha-  
ritate intenti, Vobis omnibus, & singulis, qui  
Cappellam ejusdem Montis Pietatis devote visi-  
taveritis, & ibi pro Christianorum Principum  
concordia, Hæresum extirpatione, ac Sanctæ  
Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces esuderitis, ut eas  
omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac  
pœnitentiarum relaxationes, consequamini, quas consequeremini  
si singulis Stationum diebus omnes, & singulas intra, & extra di-  
ctam Urbem consistentes Ecclesias personaliter visitaretis, auctori-  
tate Apostolica tenore præsentium misericorditer in Domino con-  
cedimus, & indulgemus, non obstante Regula nostra de non con-  
cedendis Indulgentiis adinstar, ac aliis constitutionibus, & ordi-  
nationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Præ-  
sentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris  
die 11 Aprilis 1623 Pontificatus Nostri Anno Tertio.

S. CARDINALIS S. SUSANNÆ.

Loco ❀ Sigilli.

MEMO-

## M E M O R I A L E

Presentato a Clemente XI, in cui si supplica della facoltà di far celebrare nella Cappella del Sacro Monte di Pietà due Messe in quei giorni, in cui si tiene la Congregazione, e che nella Festa della Santissima Trinità, e in quella del Patriarca S. Giuseppe sia permesso di celebrarne in maggior numero, come già si fa nel terzo giorno di Pentecoste.

BEATISSIMO PADRE.

ANNO MDCCV.  
XVI. Decembris.



Vendo il Sacro Monte della Pietà di Roma una Cappella nel suo Palazzo distinta, e separata, e fornita di tutti li Paramenti, e Suppellettili Sacre, e necessarie, dove vi è la Licenza concessa dalla santa memoria di Papa Urbano VIII della Messa quotidiana, come per Rescritto sotto li 11 Febbraro 1638 apparisce; e desiderandosi per l'avvenire, almeno nelli giorni, che dalli medesimi Provvisori, e Deputati si fanno le Congregazioni, poterne dire due, cioè una per tempo, che serva per comodo di radunare i Ministri opportunamente per il miglior servizio del Luogo, e l'altra secondo il solito per gli medesimi Provvisori, e Deputati prima d'incominciare la Congregazione; siccome ancora essendo soliti di far celebrare più Messe nel terzo giorno della Pentecoste, nella quale vi è la Festa di detta Cappella, che si continua ancora nella Domenica susseguente della Santissima Trinità, si desidera pertanto di potervi in detto giorno pure far celebrare più Messe, e come anco per la Festa, che vi si fa, del Patriarca S. Giuseppe. Pertanto li Provvisori, e Deputati di detto Sacro Monte supplicano la Santità Vostra delle sopraddette Grazie.

Si concede da Clemente XI, che nei giorni di Congregazione si dicano nella Cappella del Monte due Messe, e che nella Domenica della Santissima Trinità, e nella Festa di San Giuseppe ve se ne possa celebrare in maggior numero.

Che &c. Quam Deus &c.


*Fuori* = Alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI.

*A Monsignor Vicegerente , che ne parli .*

*Ex Audientia diei 16 Decembris 1705 Sanctissimus benigne  
annuit .*

*Dominicus Episcopus Verulanus Vicegerens .*

Per gli Provvifori , e Deputati del Sacro Monte della Pietà  
di Roma .





## M E M O R I A L E

Presentato a Papa Clemente XI, per cui si prega  
della facoltà di potere in ogni giorno  
far celebrare più Messe nella Cappella  
del Sacro Monte.

BEATISSIMO PADRE

AN. MDCCXIV.  
XXVIII Februarii.



Essendo nel Palazzo del Sacro Monte della Pietà di Roma una decorosa Cappella distinta, e separata con un Sacerdote fisso per Sagrestano, e coll' Altare Privilegiato, fatto dalla santa memoria di Paolo V, e colla Sacrestia decentemente abbellita, e fornita di tutti li Paramenti Sacri, e Suppellettili necessarie, ed essendovi la Messa quotidiana concessa da Papa Urbano VIII del 1638, siccome ancora nel terzo giorno di Pentecoste, della Santissima Trinità, e di San Giuseppe (nelli quali vi è Festa in detta Cappella) vi si può celebrare quante Messe occorrono, e nelli giorni delle Congregazioni due ogni mattina per servizio delli Ministri, e per gli Deputati, come apparisce per grazia, e referitto della Santità Vostra, sotto li 16 Dicembre 1705, e perchè accade, che vengono alle volte altri Sacerdoti, e degni Ecclesiastici per celebrarvi, e non l' hanno potuto fare, per la suddetta ristrettiva; pertanto li Provvisori, e Deputati del medesimo Sacro Monte supplicano umilmente Vostra Santità dell' Indulto libero di poter celebrare quante Messe occorrono in evento, che si dia il caso, e bisogno, per non doverle rimandare in dietro. Che della grazia &c.

Clemente XI concede, che nella Cappella del Monte della Pietà si celebrino ogni giorno quattro Messe private.

Quam Deus &c.

*Relatis per me infrascriptum Superioribus precibus Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI feliciter regnanti in Audientia habita die 28 Februarii 1714, Sanctitas Sua benigne annuit, ut in praefato Oratorio Sacri Montis Pietatis singulis diebus quatuor Missae privatae celebrari possint, firmis remanentibus aliis Concessionibus Apostolicis quoad Festivitates feria tertia Pentecostae*

*Pentecostes , Sanctissimæ Trinitatis , & Sancti Josephi . Datum hac die 28 Februarii 1714.*

*N. Archiepiscopus Capuæ Vicesgerens .*

*Fuori = Alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. =  
Per gli Provvisori , e Deputati del Sacro Monte  
della Pietà di Roma .*



# N O T I F I C A Z I O N E

Per cui si fa intendere ai Signori Deputati , Ministri , Sotto-Ministri , ed altri addetti al Sacro Monte di Pietà , che acquisteranno il Tesoro dell' Indulgenze dell' Anno Santo , visitando per cinque volte le Chiese già destinate .

ANNO MDCCL.  
XIX. Novembre .



Stendosi degnata la Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV felicemente Regnante con suo special Rescritto in data delli 19 Novembre 1750, apposto in piè di Memoriale datogli , concedere a tutti li Signori Deputati , Ministri , Sotto-Ministri , Serventi , e Giubbilati del Sacro Monte della

Pietà di Roma l' Indulto di poter' acquistare il gran Tesoro dell' Indulgenza del Santo Giubbileo nel presente Anno Santo , con la visita delle quattro Basiliche destinate da farsi per sole cinque volte a loro arbitrio . Si notifica pertanto a tutte le soprannominate Persone , che visitando per cinque volte le suddette quattro Basiliche , in conformità della Bolla del Giubbileo promulgata da Nostro Signore , otterranno la suddetta Indulgenza , come se avessero per trenta volte visitate le medesime .

I Deputati , e Ministri del Monte , visitando cinque volte le prescritte Chiese , acquisteranno , per Rescritto di Papa Benedetto XIV , le medesime Indulgenze dell' Anno Santo , come se le avessero visitate trenta volte .

